ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 91 E

47º anno

15 aprile 2004

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *(Comunicazioni)*

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003-2004

Sedute dal 15 al 18 dicembre 2003

Lunedì, 15 dicembre 2003

(2004/C 91 E/01) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 1

1. Ripresa della sessione 1
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 1
3. Composizione delle commissioni e delle delegazioni 1
4. Presentazione di documenti 2
5. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 10
6. Petizioni 10
7. Storno di stanziamenti 13
8. Ordine dei lavori 16
9. Benvenuto 16
10. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica 17
11. Tessuti e cellule d'origine umana ***II (discussione) 17
12. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I (discussione) 17

(Segue)

IT

13. IVA nel settore postale * (discussione) 18

14. Responsabilità ambientale ***II (discussione) 19

15. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I (discussione) 19

16. Ordine del giorno della prossima seduta 19

17. Chiusura della seduta 19

ELENCO DEI PRESENTI 20

Martedì, 16 dicembre 2003

(2004/C 91 E/02) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 21

1. Apertura della seduta 21

2. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate) 21

3. Consiglio europeo/CIG/Presidenza italiana (dichiarazioni seguite da discussione) 22

4. Tutela dei dati (nomina di un controllore europeo e di un controllore aggiunto) 24

5. Firma dell'accordo interistituzionale «Meglio legiferare» 24

TURNO DI VOTAZIONI

6. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Giuseppe Gargani (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 24

7. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Olivier Dupuis (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 25

8. Fondo di coesione *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 25

9. Sementi (2004-2005) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 25

10. Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 25

11. Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

12. OCM nel settore del tabacco greggio * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

13. Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

14. Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 26

15. Precursori di droghe ***II (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

16. CULTURA 2000 ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

17. Statistiche degli scambi di beni ***I (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

18. Convenzione: discarico 2002 *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 27

19. Provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

20. Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

21. Controllo delle attività di pesca dell'Antartico * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 28

22. Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nelll'Antartico * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 29

23. Tessuti e cellule d'origine umana ***II (votazione) 29

24. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I (votazione) 29

25. IVA nel settore postale * (votazione) 30

26. Regolamentazione di mercato e norme di concorrenza per i liberi professionisti (votazione). 30

27. Dichiarazioni di voto 30

28. Correzioni di voto 31

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

29. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 31

30. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 (discussione) 31

31. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio) 32

32. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II (discussione) 34

33. Farmaci vegetali tradizionali ***II (discussione) 35

34. Strumenti di misura ***II (discussione) 35

35. Ordine del giorno della prossima seduta 35

36. Chiusura della seduta 35

ELENCO DEI PRESENTI 36

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 38

1. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani 38

2. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis 39

3. Fondo di coesione *** 39

4. Sementi (2004-2005) * 39

5. Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) * 39

6. Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 * 39

7. OCM nel settore del tabacco greggio * 40

8. Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA * 40

9. Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N_1 ***II 40

10. Precursori di droghe ***II 40

11. CULTURA 2000 ***I 40

12. Statistiche degli scambi di beni ***I 41

13. Convenzione: discarico 2002 *** 41

14. Provvedimenti di deroga e conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA * . 41

15. Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi * 41

16. Controllo delle attività di pesca dell'Antartico * 41

17. Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nell'Antartico * 42

18. Tessuti e cellule di origine umana ***II 42

19. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I 43

20. IVA nel settore postale * 44

21. Organizzazione del mercato e regole di concorrenza per le libere professioni 44

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 45

Relazione Daul A5-0416/2003 — Risoluzione 45

Raccomandazione Liese A5-0387/2003 — Emendamento 38 46

Raccomandazione Liese A5-0387/2003 — Emendamento 58 48

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Emendamenti 34+36+43 49

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Emendamenti 31+37+44 51

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Emendamento 39 52

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Emendamento 45 54

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Emendamento 38 55

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Proposta Commissione 57

Relazione Lehne A5-0469/2003 — Risoluzione 58

RC — B5-0430/2003 — Libere professioni — Risoluzione 60

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0553

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata da Giuseppe Gargani (2003/2182(IMM)) 62

P5_TA(2003)0554

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis (2003/2059(IMM)) 63

P5_TA(2003)0555

Fondo di coesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)) 64

P5_TA(2003)0556

Sementi (2004-2005) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS)) 64

P5_TA(2003)0557

Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario nelle Azzorre (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS)) 65

P5_TA(2003)0558

Ritiro della produzione di seminativi 2004/2005 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)) 66

P5_TA(2003)0559

OCM nel settore del tabacco greggio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)) 66

P5_TA(2003)0560

Cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)) 67

P5_TA(2003)0561

Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD)) 68

P5_TA(2003)0562

Precursori di droghe ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD)) 68

P5_TA(2003)0563

CULTURA 2000 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD)) 69

P5_TC1-COD(2003)0076

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» 70

P5_TA(2003)0564

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD)) 71

P5_TC1-COD(2003)0126

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri 72

ALLEGATO

DEFINIZIONI DEI DATI STATISTICI 79

P5_TA(2003)0565

Convenzione: discarico 2002 ***

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)) 81

P5_TA(2003)0566

Provvedimenti di deroga e competenze di esecuzione (IVA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS)) 82

P5_TA(2003)0567

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)). 84

P5_TA(2003)0568

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure di controllo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili all'attività di pesca della zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)) 87

P5_TA(2003)0569

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure tecniche *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)) 89

P5_TA(2003)0570

Tessuti e cellule umani ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)) 90

P5_TC2-COD(2002)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani 91

(Segue)

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA DONAZIONE DI TESSUTI E/O DI CELLULE 108

P5_TA(2003)0571

Offerte pubbliche d'acquisto (OPA) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)) 109

P5_TC1-COD(2002)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto 109

P5_TA(2003)0572

Regolamentazioni di mercato e norme di concorrenza per le libere professioni

Risoluzione del Parlamento europeo sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni 126

Mercoledì, 17 dicembre 2003

(2004/C 91 E/03) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 129

1. Apertura della seduta 129
2. Statuto dei deputati (dichiarazioni seguite da discussione) 129
3. Ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare nell'attuazione dell'accordo Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (dichiarazioni seguite da discussione) 130
4. Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina (dichiarazioni seguite da discussione) 130

TURNO DI VOTAZIONI

5. Statuto dei deputati (votazione) 131
6. Regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali * (votazione). 132
7. Responsabilità ambientale ***II (votazione) 132
8. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II (votazione) 133
9. Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II (votazione) 133
10. Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II (votazione) 133
11. Farmaci vegetali tradizionali ***II (votazione) 134
12. Strumenti di misura ***II (votazione) 134
13. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I (votazione) 134
14. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I (votazione) 135
15. Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I (votazione) 135
16. Proprietà di beni e libera circolazione (votazione) 135
17. Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 (votazione) 135

18. Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (votazione) 136

19. Dichiarazioni di voto 136

20. Correzioni di voto 137

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

21. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 139

22. Telepedaggio stradale ***I (discussione) 139

23. Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III (discussione) 140

24. Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III (discussione) 141

25. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) 141

26. Cogenerazione ***II (discussione) 142

27. Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I (discussione) 143

28. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I (discussione) 143

29. Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche (discussione) 143

30. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio * (discussione) 144

31. Ordine del giorno della prossima seduta 144

32. Chiusura della seduta 144

ELENCO DEI PRESENTI 145

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 147

1. Statuto dei deputati 147

2. Regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali * 148

3. Responsabilita ambientale ***II 149

4. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II 153

5. Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II 153

6. Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II 154

7. Farmaci vegetali tradizionali ***II 155

8. Strumenti di misura ***II 155

9. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I 156

10. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I 156

11. Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I 156

12. Proprietà di beni e libera circolazione 157

13. Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 157

14. Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio 159

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 160

RC — B5-0543/2003 — Statuto dei deputati — Emendamento 1 160

RC — B5-0543/2003 — Statuto dei deputati — Risoluzione 161

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 1 163

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 3 164

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 7 166

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 9, prima parte 167

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 9, seconda parte 169

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 56 171

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 45 172

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 58 174

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 46 175

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 41 177

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 11, prima parte 178

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 59, prima parte 180

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 47 182

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 13, prima parte 183

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 60, prima parte 185

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 16 186

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 61, seconda parte 188

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 48 189

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamenti 44+55/riv. 191

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamenti 43+54/riv. 192

Raccomandazione Manders A5-0461/2003 — Emendamento 57 194

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003 — Emendamento 21 195

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003 — Emendamento 22 197

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003 — Emendamento 23 199

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003 — Emendamento 38 200

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003 — Emendamento 41 202

Raccomandazione Grossetête A5-0444/2003 — Emendamento 27 204

Raccomandazione Grossetête A5-0444/2003 — Emendamento 28 205

Relazione Koch A5-0418/2003 — Risoluzione 207

Relazione De Clercq A5-0408/2003 — Risoluzione 208

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 12, seconda parte . 210

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 17, seconda parte . 212

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 27 213

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 28 215

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 41 216

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Emendamento 4 218

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Emendamento 5 220

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 49 221

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 50 223

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 51 224

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 52 226

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione — Paragrafo 53 227

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0573

Statuto dei deputati

Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto dei deputati 230

P5_TA(2003)0574

Gasolio utilizzato come carburante per fini professionali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio (COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)) 231

P5_TA(2003)0575

Responsabilità ambientale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)) 232

(Segue)

P5_TC2-COD(2002)0021

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 232

ALLEGATO I

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1), LETTERA a) 245

ALLEGATO II

RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 246

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 249

ALLEGATO IV

CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 251

ALLEGATO V

STRUMENTI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 251

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1 252

P5_TA(2003)0576

Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)) 253

P5_TC2-COD(2001)0252

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali 253

ALLEGATO

MEDICINALI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA COMUNITÀ 297

P5_TA(2003)0577

Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)) 298

P5_TC2-COD(2001)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano . . . 299

P5_TA(2003)0578

Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)) 335

P5_TC2-COD(2001)0254

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 335

P5_TA(2003)0579

Medicinali vegetali tradizionali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)) . 375

P5_TC2-COD(2002)0008

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano 376

P5_TA(2003)0580

Strumenti di misura ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)) 384

P5_TC2-COD(2000)0233

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa relativa agli strumenti di misura 384

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI 399

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO. 406

ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO 407

ALLEGATO B

ESAME DEL TIPO 408

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 411

ALLEGATO C1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO 411

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 412

ALLEGATO D1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 415

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DELL'ISPEZIONE E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE 418

ALLEGATO E1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE 420

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO . . 423

ALLEGATO F1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 425

ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO . 427

ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE 428

ALLEGATO H1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO 431

ALLEGATO MI-001

CONTATORI DELL'ACQUA 435

ALLEGATO MI-002

CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME 438

ALLEGATO MI-003

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA 443

(Segue)

ALLEGATO MI-004

CONTATORI DI CALORE 448

ALLEGATO MI-005

SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA 451

ALLEGATO MI-006

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 459

ALLEGATO MI-007

TASSAMETRI 471

ALLEGATO MI-008

MISURE MATERIALIZZATE 475

ALLEGATO MI-009

STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE 479

ALLEGATO MI-010

ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO 482

P5_TA(2003)0581

Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)) 486

P5_TC1-COD(2003)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore 487

P5_TA(2003)0582

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD)) 490

P5_TC1-COD(2003)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore 491

P5_TA(2003)0583

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD)) 496

P5_TC1-COD(2003)0136

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore 496

P5_TA(2003)0584

Proprietà dei beni e libera circolazione

Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro giuridico per la libera circolazione nel mercato interno di beni la cui proprietà è suscettibile di essere contestata (2002/2114(INI)) . . 500

P5_TA(2003)0585

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 502

P5_TA(2003)0586

Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa, e in particolare nell'applicazione dell'accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio . . . 509

Giovedì, 18 dicembre 2003

(2004/C 91 E/04) PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 512

1. Apertura della seduta 512

2. Presentazione di documenti 512

3. Storno di stanziamenti 514

4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio 519

5. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea (discussione) 520

6. Vertice mondiale sulla società dell'informazione (Prima fase: Ginevra, 10/12 dicembre 2003) (discussione) 520

TURNO DI VOTAZIONI

7. Divieto sulle pellicce di gatto e cane (articolo 51 del regolamente) 520

8. Mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'Iraq (articolo 110 bis del regolamento) (votazione) 521

9. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (votazione) 521

10. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 (votazione) 522

11. Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne (votazione) 523

12. Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III (votazione) 523

13. Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III (votazione) 523

14. Cogenerazione ***II (votazione) 524

15. Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003) (votazione) 524

16. Telepedaggio stradale ***I (votazione) 525

17. Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I (votazione) 525

18. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I (votazione) 525

19. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio * (votazione) 526

20. Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12/13 dicembre 2003) (votazione) 526

21. Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina (votazione) . . 527

22. Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche (votazione) 527

23. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea (votazione) 528

24. Dichiarazioni di voto 528

25. Correzioni di voto 528

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

26. Approvazione del processo verbale della seduta precedente 530

27. Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 112 del regolamento) 530

28. Calamità nel sud della Francia e nelle regioni «Linguadoca-Rossiglione» e «Provenza Alpi-Costa Azzurra» (dichiarazione seguita da discussione) 531

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

29. Georgia (discussione) 531

30. Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte (discussione) 531

31. Moldova (débat) 532

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

TURNO DI VOTAZIONI

32. Georgia (votazione) 532

33. Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte (votazione) 533

34. Moldavia (votazione) 533

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

35. Composizione delle commissioni e dei gruppi politici 534

36. Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa — Cooperazione tra le commissioni parlamentari — Ritiro di una relazione di iniziativa già autorizzata dalla Conferenza dei presidenti 534

37. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51 del regolamento) 535

38. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta 536

39. Calendario delle prossime sedute 536

40. Interruzione della sessione 536

ELENCO DEI PRESENTI 537

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI 538

1. Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per l'Irak 538

2. Emendamenti al progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio 539

3. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative 1, 2 e 3/2004 549

4. Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne 550

5. Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***I 552

6. Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III 552

7. Cogenerazione ***II 552

8. Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG — Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003 . . . 553

9. Telepedaggio stradale ***I 554

10. Cooperatzone decentralizzata (2004-2006) ***I 556

11. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo 557

12. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio * 557

13. Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003) 558

14. Revoca dell'embargo dell'UE sulle vendite di armi alla Cina 559

15. Colture genetiche modificate e colture convenzionali e biologiche 560

16. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea 561

17. Georgia 562

18. Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte 563

19. Moldavia 563

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE 564

Progetto di bilancio 2004 — Blocco 2 564

Progetto di bilancio 2004 — Emendamento 376, seconda parte 565

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003 — Paragrafo 1 566

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003 — Emendamento 1, prima parte 567

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003 — Risoluzione 569

Relazione Podestà A5-0434/2003 — Paragrafo 27 570

Relazione Podestà A5-0434/2003 — Paragrafo 30 571

Relazione Podestà A5-0434/2003 — Risoluzione 573

Relazione Costa A5-0475/2003 — Progetto comune 574

Relazione Lisi A5-0464/2003 — Progetto comune 575

B5-0535/2003 — CIG — Considerando D 577

B5-0535/2003 — CIG — Risoluzione 578

RC — B5-0573/2003 — CIG — Risoluzione 579

Relazione Sommer A5-0435/2003 — Emendamento 3 581

Relazione Sommer A5-0435/2003 — Emendamento 37 582

Relazione Sommer A5-0435/2003 — Emendamento 38 583

Relazione Zimmerling A5-0431/2003 — Emendamento 5 585

Relazione Zimmerling A5-0431/2003 — Emendamento 10, prima parte 586

Relazione Zimmerling A5-0431/2003 — Emendamento 10, seconda parte 587

Relazione Zimmerling A5-0431/2003 — Risoluzione 588

Relazione Stevenson A5-0459/2003 — Emendamenti 4-5 590

Relazione Stevenson A5-0459/2003 — Risoluzione 591

RC — B5-0570/2003 — Consiglio europeo — Emendamento 3 592

RC — B5-0570/2003 — Consiglio europeo — Emendamento 5 593

RC — B-0548/2003 — Vendita di armi alla Cina — Paragrafo 3 595

RC — B-0548/2003 — Vendita di armi alla Cina — Risoluzione 596

(Segue)

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003 — Emendamento 3, prima parte 597

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003 — Emendamento 4, prima parte 599

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003 — Paragrafo 9 600

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003 — Considerando E 601

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003 — Risoluzione 602

Relazione Aaltonen A5-0451/2003 — Risoluzione 604

RC — B5-0547/2003 — Georgia 605

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0587

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'Iraq

Risoluzione del Paralmento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)) 606

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 607

P5_TA(2003)0588

Progetto di bilancio generale (2004), modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) e sulle lettere rettificative nn. 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) e 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 608

ALLEGATO 614

P5_TA(2003)0589

Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne (2003/2037(INI)) 620

P5_TA(2003)0590

Sistema provvisorio — per il 2004 — di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)) 626

P5_TA(2003)0591

Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)) 627

P5_TA(2003)0592

Cogenerazione ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)) 628

P5_TC2-COD(2002)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE 629

ALLEGATO I

Tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva 642

ALLEGATO II

Calcolo dell'elettricità da cogenerazione 643

ALLEGATO III

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione 644

ALLEGATO IV

Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento 647

P5_TA(2003)0593

Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati della Conferenza intergovernativa 647

P5_TA(2003)0594

Telepedaggio stradale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)). 649

P5_TC1-COD(2003)0081

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità 649

P5_TA(2003)0595

Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)) 657

P5_TC1-COD(2003)0156

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata 658

P5_TA(2003)0596

Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)) 661

P5_TC1-COD(2003)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo 662

P5_TA(2003)0597

Accordo di pesca CE-Repubblica della Costa d'Avorio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)) 670

P5_TA(2003)0598

Consiglio europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del Consiglio europeo riunito a Bruxelles, il 12 e 13 dicembre 2003 672

P5_TA(2003)0599

Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina

Risoluzione del Parlamento europeo sulle vendite di armi alla Cina 679

P5_TA(2003)0600

Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche

Risoluzione del Parlamento europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (2003/2098(INI)) 680

P5_TA(2003)0601

Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla

Risoluzione del Parlamento europeo sugli effetti della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea — Petizione 842/2001 (2003/2173(INI)) 683

P5_TA(2003)0602

Diritti umani: Georgia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Georgia 688

P5_TA(2003)0603

Diritti umani: Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte

Risoluzione del Parlamento europeo sulla moratoria della pena di morte nelle Filippine 691

P5_TA(2003)0604

Diritti umani: Moldavia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Moldavia 692

P5_TA(2003)0605

Divieto sulle pellicce di gatto e cane

Dichiarazione del Parlamento europeo sul divieto sulle pellicce di gatto e cane 695

Significato dei simboli utilizzati

* procedura di consultazione

** I procedura di cooperazione, prima lettura

** II procedura di cooperazione, seconda lettura

*** parere conforme

*** I procedura di codecisione, prima lettura

*** II procedura di codecisione, seconda lettura

*** III procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa

BUDG commissione per i bilanci

CONT commissione per il controllo dei bilanci

LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

ECON commissione per i problemi economici e monetari

JURI commissione giuridica e per il mercato interno

ITRE commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ENVI commissione per l'ambiente, la sanitá pubblica e la politica dei consumatori

AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PECH commissione per la pesca

RETT commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport

DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione

AFCO commissione per gli affari costituzionali

FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità

PETI commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e dei democratici europei

PSE gruppo del partito del socialismo europeo

ELDR gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori

Verts/ALE gruppo Verde/Alleanza libera europea

GUE/NGL gruppo confederale della sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica

UEN gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni

EDD gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità

NI non-iscritti

Lunedì, 15 dicembre 2003

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2003-2004

Sedute dal 15 al 18 dicembre 2003

STRASBURGO

(2004/C 91 E/01)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1. Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.05.

2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Gérard Caudron ha comunicato di essere stato presente alla seduta del 4 dicembre 2003 ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

M. Christodoulos Taramountas è stato nominato osservatore presso la commissione LIBE.

Lunedì, 15 dicembre 2003

4. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 — C5-0563/2003 — 2003/0282(COD))

deferimento merito ENVI
parere ITRE

base giuridica Articoli 95, paragrafo 1 e 175, paragrafo 1, trattato CE

— Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2004 emendato e corredato delle proposte di modificazione (14840/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD))

deferimento merito BUDG
parere AFET, CONT, LIBE, ECON, JURI, ITRE, EMPL, ENVI, AGRI, PECH, RETT, CULT, DEVE, AFCO, FEMM,

base giuridica Articolo 272, trattato CE e articolo 177, EURATOM

— Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove dirette all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003) 688 — C5-0609/2003 — 2003/0270(CNS))

deferimento merito LIBE
parere JURI

base giuridica Articoli 31 e 34, paragrafo 2, trattato UE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione) (COM(2003) 621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

deferimento merito RETT
parere LIBE, JURI, ITRE

base giuridica Articolo 71, paragrafo 1, trattato CE

— Progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC))

deferimento merito JURI
parere ITRE, ENVI

base giuridica Articoli 61e 67, paragrafo 5, e articolo 300, paragrafo 2, comma 1 e paragrafo 3, comma 2, trattato CE

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (COM(2003) 727 — C5-0612/2003 — 2003/0284(CNS))

deferimento merito LIBE

base giuridica Articolo 66, trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003) 687 — C5-0613/2003 — 2003/0273(CNS))

deferimento merito LIBE
parere AFET

base giuridica Articolo 66, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 34/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0614/2003 — 2003/2198(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 35/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0615/2003 — 2003/2206(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 36/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0616/2003 — 2003/2199(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 40/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0617/2003 — 2003/2208(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274 trattato CE

— Progetto di decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (15102/2/2003 — C5-0618/2003 — 2001/0114(CNS))

deferimento merito LIBE

base giuridica Articoli 31 e 34, paragrafo 2, trattato UE

— Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti: Informazioni finanziarie sul 6, 7 e 8 Fondo europeo di sviluppo 2002 (COM(2003) 491 — C5-0619/2003 — 2003/2189(DEC))

deferimento merito CONT
parere BUDG, DEVE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 39/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0620/2003 — 2003/2219(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 43/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0621/2003 — 2003/2224(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (COM(2003) 763 — C5-0622/2003 — 2003/0293(COD))

deferimento merito CULT
parere BUDG, ITRE

base giuridica Articolo 157, paragrafo 3, trattato CE

— Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2003) 780 — C5-0623/2003 — 2002/0152(COD))

deferimento merito ENVI

base giuridica Articolo 95, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 42/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-0624/2003 — 2003/2223(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Progetto di decisione del Consiglio intesa a modificare l'articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in materia di lingua processuale, in vista della nuova ripartizione delle competenze per i ricorsi diretti e dell'allargamento dell'Unione (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))

deferimento merito JURI
parere AFCO

base giuridica Articolo 245, comma 2 trattato CE e articolo 160, comma 2, EURATOM

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e di quattro accordi connessi (11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

deferimento merito ITRE
parere AFET

base giuridica Articoli 310 e 300, paragrafo 2, comma 1 e paragrafo 3, trattato CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (COM(2003) 767 — C5-0627/2003 — 2003/0291(COD))

deferimento merito RETT
parere ENVI

base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, trattato CE

— Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (COM(2003) 758 — C5-0628/2003 — 2003/0292(COD))

deferimento merito ITRE
parere ECON, EMPL

base giuridica Articolo 157, paragrafo 2, trattato CE

2) *dalle commissioni parlamentari:*

2.1) *relazioni e raccomandazioni:*

— *** Raccomandazione sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 (I5-0016/03 — C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)) — Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: on. Kuhne (A5-0414/2003).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (COM(2003) 323 — C5-0372/2003 — 2003/2156(INI)) — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore: on. Pirker (A5-0419/2003).

— Relazione sulle future esigenze di bilancio per le azioni esterne (2003/2037(INI)) — Commissione per i bilanci. Relatore: on. Podestà (A5-0434/2003) (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — articolo 162 bis).

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)) — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatrice: on. Sommer (A5-0435/2003).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Berenguer Fuster (A5-0436/2003). (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)

— * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)) — Commissione per la pesca. Relatore: on. Stevenson (A5-0437/2003).

— * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (COM(2002) 421 — C5-0406/2002 — 2002/0186(CNS)) — Commissione per la pesca. Relatrice: on. McKenna (A5-0438/2003).

— * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (COM(2003) 421 — C5-0429/2003 — 2002/0189(CNS)) — Commissione per la pesca. Relatore: on. Piétrasanta (A5-0439/2003).

— * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)) — Commissione per la pesca. Relatore: on. Stevenson (A5-0440/2003).

— * Relazione sulla proposta di direttiva (EURATOM) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari (COM(2003) 32 — C5-0228/2003 — 2003/0021(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Seppänen (A5-0441/2003).

— * Relazione sulla proposta di direttiva (EURATOM) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (COM(2003) 32 — C5-0229/2003 — 2003/0022(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Vidal-Quadras Roca (A5-0442/2003).

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (COM(2002) 456 — C5-0570/2002 — 2002/0246(CNS)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatrice: on. Breyer (A5-0443/2003).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sull'immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003) 336 — C5-0382/2003 — 2003/2147(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatore: on. Moraes (A5-0445/2003).

— *** I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)) — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Relatrice: on. Zrihen Zaari (A5-0447/2003). (Cooperazione rafforzata tra le commissioni, articolo 162 bis)

— Relazione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (COM(2003) 458 — C5-0405/2003 — 2003/2168(INI)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Relatrice: on. Glase (A5-0448/2003).

— *** I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti (COM(2003) 52 — C5-0032/2003 — 2003/0030(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Paulsen (A5-0449/2003).

— Relazione sugli effetti della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea — Petizione 842/2001 (2003/2173(INI)) — Commissione per le petizioni. Relatrice: on. Aaltonen (A5-0451/2003).

— *** Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)) — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Gargani (A5-0454/2003). (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)

— Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)) — Commissione per i bilanci. Relatore: on. Colom i Naval (A5-0456/2003).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)) — Commissione per la pesca. Relatore: on. Stevenson (A5-0459/2003).

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Daul (A5-0460/2003). (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)

— * Relazione sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Daul (A5-0462/2003). (Procedura semplificata — articolo 158, paragrafo 1, del regolamento)

— Relazione sull'agricoltura nelle aree artiche (2003/2051(INI)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: on. Pesälä (A5-0463/2003).

— Relazione sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche- Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (2003/2098(INI)). Relatore: on. Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (COM(2003) 446 — C5-0370/2003 — 2003/0170(COD)) — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatrice: on. Kauppi (A5-0466/2003).

— * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale (COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: on. Schmidt (A5-0467/2003).

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 — C5-0055/2003 — 2003/0024(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatrice: on. Fourtou (A5-0468/2003).

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Lehne (A5-0469/2003). (Cooperazione rafforzata tra le commissioni — articolo 162 bis)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Zappalà (A5-0470/2003).

— Relazione sulla comunicazione della Commissione: "Inquadramento delle agenzie europee di regolazione" (COM(2002) 718 — C5-0203/2003 — 2003/2089(INI)) — Commissione per gli affari costituzionali. Relatrice: on. Almeida Garrett (A5-0471/2003).

— * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: on. Karas (A5-0472/2003).

— Relazione al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) e sulle lettere rettificative n. 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) e 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2004: Sezione I, Parlamento; Sezione II, Consiglio; Sezione III, Commissione; Sezione IV, Corte di giustizia; Sezione V, Corte dei conti; Sezione VI, Comitato economico e sociale; Sezione VII, Comitato delle regioni; Sezione VIII (A), Mediatore Europeo; Sezione VIII (B), Garante europeo per la protezione dei dati — Commissione per i bilanci. Relatore: on. Mulder (A5-0473/2003).

2.2) *raccomandazioni per la seconda lettura:*

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1095/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Grossetête (A5-0444/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatrice: on. Grossetête (A5-0446/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (12754/12003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: on. Nisticò (A5-0452/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (10595/3/2003 — C5-0521/2003 — 2002/0216(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: on. Nobilia (A5-0455/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Glante (A5-0457/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)) — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: on. Chichester (A5-0458/2003).

— *** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)) — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: on. Manders (A5-0461/2003).

3) *dai deputati:*

3.1) *interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 43 del regolamento):*

— Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Bushill-Matthews Philip, Cappato Marco, Bergaz Conesa María Luisa, Izquierdo Rojo María, Zacharakis Christos, Medina Ortega Manuel, Newton Dunn Bill, Seppänen Esko Olavi, Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Busk Niels, Souladakis Ioannis, De Rossa Proinsias, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Patakis Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos, Korakas Efstratios, Martin Hans-Peter, Sacrédeus Lennart- Newton Dunn Bill, Zabell Theresa, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Hedkvist Petersen Ewa, Bowis John, Zorba Myrsini, McKenna Patricia, Staes Bart, Turmes Claude, Nogueira Román Camilo, Alavanos Alexandros, Ebner Michl, Bushill-Matthews Philip, Thors Astrid, Moraes Claude, Dhaene Jan, de Roo Alexander, Ortuondo Larrea Josu, Karamanou Anna, Purvis John, Martínez Martínez Miguel Angel, Folias Christos, Patakis Ioannis, Cappato Marco, Izquierdo Rojo María, Malmström Cecilia, Medina Ortega Manuel, Seppänen Esko Olavi, Martin David W., Casaca Paulo, Dupuis Olivier, Mantovani Mario, Paulsen Marit, Grönfeldt Bergman Lisbeth, Marinos Ioannis, Alyssandrakis Konstantinos, Herranz García María Esther, Souladakis Ioannis, De Rossa Proinsias, Pérez Álvarez Manuel, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Riis-Jørgensen Karin, Ayuso González María del Pilar, Paasilinna Reino, Sacrédeus Lennart, Garriga Polledo Salvador, Redondo Jiménez Encarnación

3.2) *proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):*

— Cristiana Muscardini sul marchio d'origine all'importazione (B5-0533/2003)

deferimento merito ITRE
parere JURI

— Franz Turchi sulla promozione, la tutela e il sostegno dell'attività di terapia e di riabilitazione che si avvale del cavallo (Ippoterapia) (B5-0542/2003)

deferimento merito ENVI

3.3) *proposte di modifica del regolamento (articolo 181 del regolamento):*

— Caroline Jackson volta a inserire un nuovo articolo 53 bis (B5-0534/2003)

deferimento merito AFCO

4) *dal Comitato di conciliazione:*

— Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

— Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

5) *dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:*

— ***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)).Relatore: on. Lisi (A5-0464/2003)

— ***III Progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))Relatore: on. Costa (A5-0475/2003)

5. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

— Verbale di rettifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i sui Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

— Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) — GALILEO tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese

— Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia che istituisce una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società d'informazione

— Accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa

— Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco

— Accordo sulla partecipazione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo

6. Petizioni

Conformemente all'articolo 174, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

il 2 dicembre 2003

di Nikolaos Polychronidis (n. 1178/2003);

di Javier Vidaur Otegui (n. 1179/2003);

di Fernando García Granell (n. 1180/2003);

di Christian Alberto Juan Saladino (n. 1181/2003);

di Mouloud Talbi (n. 1182/2003);

di Nerea Iturriaga Arregi (n. 1183/2003);

di Isaac Ibáñez García (n. 1184/2003);

di Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española (ACE) de Madrid y Ámbito Nacional) (n. 1185/2003);

di Brigitte Verhauwaert (n. 1186/2003);

di Marie-France Chinault (Coordination des Collectifs Marée Noire) (n. 1187/2003);

di Jacques Bourdot (n. 1188/2003);

di Israel Marek Andrzej (n. 1189/2003);

di Jennifer Chevereau (ECPM) (n. 1190/2003);

di Gérard Peyre (n. 1191/2003);

di Annick Van Verckhove (n. 1192/2003);

di Paul Schweitzer (n. 1193/2003);

di Bernard Abt (n. 1194/2003);

di Paolo Sanviti (Centrio Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1195/2003);

di Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1196/2003);

di Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1197/2003);

di Cristina Amoroso (INARS Ciociaria) (n. 1198/2003);

di Ana Grilo (n. 1199/2003);

di Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (n. 1200/2003);

di Markus Meyer (n. 1201/2003);

di Brigitte Peter (n. 1202/2003);

di Am Phy (n. 1203/2003);

di Ingeborg Heide (n. 1204/2003);

di Gerhard Bayer (Bundeverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) (n. 1205/2003);

di Bernhard Sachse (n. 1206/2003);

di Paolo Uricchio (n. 1207/2003);

di Harald Kornberger (n. 1208/2003);

di Guenther Reichert (n. 1209/2003);

di Alfred Tadros Youssef (n. 1210/2003);

di Bernhard Bockenkamp (n. 1211/2003);

di Heinz Meinke (Heinz Meinke & Co. Immobilienmakler) (n. 1212/2003);

de Isabel Dykes and Ioannis Mylonopoulos (n. 1213/2003);

di Brian Francis Hannon (Association of Lough Neagh Fisher Families) (n. 1214/2003);

di Loretta Oke (n. 1215/2003);

di Theo Gevers (n. 1216/2003);

di Sandra Edwards (Voice 4 dogs Animal Welfare Organisation) (più 242 firme) (n. 1217/2003);

di John Benson (n. 1218/2003);

di Brian O'Connell (n. 1219/2003);

di Kartar S. Badsha (Environmental Law Centre) (n. 1220/2003);

di Jouni Ahokangas (n. 1221/2003);

di B. Dekker (n. 1222/2003);

di Monica Refinetti (n. 1223/2003);

di Kaj Nyman (n. 1224/2003);

della Evangelische Kirchengemeinde Eupen/Neu-Moresnet (con 43 firme) (n. 1225/2003).

il 12 dicembre 2003

di Spiros Karpouzis (n. 1226/2003);

di Vassilis Papadopoulos (n. 1227/2003);

di Theodore Panayiotopoulos (n. 1228/2003);

di Dimitris Antonio Karlovassitis (n. 1229/2003);

di Stefanos Kouniados (Ecologiki Kinisi Kalamatas) (n. 1230/2003);

di Minas Simeonidis (n. 1231/2003);

di Vasilios Panagiotidis (n. 1232/2003);

di Ioannis Lambrou (n. 1233/2003);

di Marios Kypriotakis (n. 1234/2003);

di Eleftherios Tsiolis Gourmentzas (n. 1235/2003);

di Stavros Pappas (n. 1236/2003);

di Panagiota Evangelopoulou (n. 1237/2003);

di Panagiota Evangelopoulou (n. 1238/2003);

di Nilkos. A. Kyrtatos (n. 1239/2003);

di Vladimiros Damianidis (n. 1240/2003);

di Alexandros Choyroyzidis (n. 1241/2003);

di Dimitrios Podidas (n. 1242/2003);

di Georgios Prassas (n. 1243/2003);

di Alfonso Garnelo Mariñas (n. 1244/2003);

di José Luis Ferrer Galve (n. 1245/2003);

di Michel Berthélémy (n. 1246/2003);

di Raymond Chaumont (Génération Ecologie) (n. 1247/2003);

di Alexandre Siegwald (n. 1248/2003);

di Abdellah Derradj (n. 1249/2003);

di Odile Wattel De Croizant (n. 1250/2003);

di Maurizio Adamo Braccini (n. 1251/2003);

di Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1252/2003);

di Paolo Santivi (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1253/2003);

di Paolo Sanviti (Centro Prevenzione Crisi Socioculturali) (n. 1254/2003);

di Annamaria Caserini (DS) (n. 1255/2003);

di Ornella Erminio (n. 1256/2003);

di Mario Vogna (n. 1257/2003);

di Filippo A. Di Quattro (Engelhard Italiana S.p.A.) (n. 1258/2003);

di Rocco Margapoti (Comitati di Quartiere di Case Rosse e Settecamini) (n. 1259/2003);

di Jorge Miguel Fernandes Vilela (n. 1260/2003);

di José Rui Mendes De Brito (n. 1261/2003);

di Michaela Carl-Hohenbalken (n. 1262/2003);

di Helene Nolte (n. 1263/2003);

di Johannes Brinkrolf (n. 1264/2003);

di Johannes Brinkrolf (n. 1265/2003);

di Peter Lintner (n. 1266/2003);

di Peter Knoll (n. 1267/2003);

di A.G. Dekker (n. 1268/2003);

di Julia Schmildt Bolgar (n. 1269/2003);

di Martin Hecher (n. 1270/2003);

di Bernhild Müller (n. 1271/2003);

di Sevket Yilmaz (n. 1272/2003);

di Cornelia Haak (n. 1273/2003);

di Fritz Hablitzel (n. 1274/2003);

de Martina und Jürgen Gerlach (n. 1275/2003);

di Anny Wolf (n. 1276/2003);

di Margaret Pryke (più 4300 firme) (n. 1277/2003);

di Margot Selin (n. 1278/2003);

di Mark Duchamp (Asociación cultural y ecologista de Calpe) (n. 1279/2003);

di Jer Cronin (n. 1280/2003);

di Annie McNamara (n. 1281/2003);

di John Duffy (n. 1282/2003);

di Timo Jalkanen (n. 1283/2003);

di Cees J. Freeke (n. 1284/2003);

di Bert Snijder (n. 1285/2003);

di Ulrik Bergman (n. 1286/2003);

di Tony Constable (n. 1287/2003).

7. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 34/2003 (C5-0523/2003 — SEC (2003) 1256).

Ha deciso di respingere la proposta a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 36/2003 (C5-0524/2003 — SEC(2003) 1257).

Essa ha autorizzato lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-82 — Cooperazione giudiziaria e di polizia — Lotta contro la criminalità		
— Articolo B5-820 — Programmi di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni	SP	– 1 400 000 EUR
Capitolo B5-85 — Rispetto dei diritti fondamentali nell'unione europea		
— Articolo B5-850 — Programma di ricerca e valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali	SP	– 50 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-80 — Lotta contro le discriminazioni, le esclusioni e i maltrattamenti		
— Articolo B5-802 — Misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne	SP	1 450 000 EUR

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 38/2003 (C5-0569/2003 — SEC(2003) 1373).

Preso atto del parere del Consiglio, autorizza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, lo storno in base alla seguente ripartizione:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-23 — Riserva per garanzie		
— Articolo B0-230 — Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi	SND	– 2 250 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-24 — Versamenti al Fondo di garanzia		
— Articolo B0-240 — Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni	SND	2 250 000 EUR

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 39/2003 (C5-0546/2003 — SEC(2003) 1323).

Ha autorizzato lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, con la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-70 — Reti nel settore dei trasporti		
— Articolo B5-700 — Sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto	SI	– 18 000 000 EUR
	SP	– 18 000 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-73 — Partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento		
— Articolo B5-730 — Partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento nelle reti transeuropee	SI	18 000 000 EUR
	SP	18 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 40/2003 (C5-0540/2003 — SEC(2003) 1282).

Ha autorizzato lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, con la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-30 — Azioni strategiche di attuazione		
— Articolo B5-300 — Programma strategico sul mercato interno		
— Voce B5-3001 — Attuazione e sviluppo del mercato interno	SI	– 4 000 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-84 — Integrazione dell'«acquis» di Schengen		
— Articolo B5-840 — Schengen	SI	4 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 42/2003 (C5-0552/2003 — SEC(2003) 1324).

Essa ha autorizzato lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, con la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati		
— Articolo B4-303 — Protezione delle foreste	SI	– 13 000 000 EUR
	SP	– 7 500 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B4-30 — Azioni per l'ambiente		
— Articolo — B4-303 Protezione delle foreste	SI	13 000 000 EUR
	SP	7 500 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 43/2003 (C5-0553/2003 — SEC(2003) 1337).

Essa ha autorizzato lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, con la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati		
— Articolo B5-331 — Società dell'informazione	SI	– 8 000 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B5-33 — Promozione di una società dell'informazione: azioni a favore del cittadino		
— Articolo B5-331 — Società dell'informazione	CE	8 000 000 EUR

8. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di dicembre II 2003 (PE 338.624/PDOJ) è stato distribuito.

Sedute dal 15 al 18 dicembre 2003

— nessuna richiesta di modifica

Interviene Mihail Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, il quale chiede che la raccomandazione per la seconda lettura Manders (A5-0461/2003) *(punto 6 del PDOJ)*, iscritta al turno di votazioni di domani, sia posta in votazione giovedì (il Presidente fa osservare che la richiesta non è stata presentata entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento).

Intervengono: Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE, e Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, entrambi su tale richiesta, e Toine Manders, relatore, il quale propone che la votazione abbia luogo mercoledì e non giovedì.

Interviene Françoise Grossetête sulle votazioni delle raccomandazioni per la seconda lettura previste per giovedì.

Il Presidente constata che non vi sono obiezioni alla proposta del relatore e decide di iscrivere detta raccomandazione per la seconda lettura al turno di votazioni di mercoledì.

L'ordine dei lavori è così fissato.

9. Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Senato della Romania, guidata da Nicolae Patru, presidente della commissione per l'agricoltura, presente in tribuna d'onore.

10. Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 121 bis del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Martin Schulz, Christopher J.P. Beazley, Olga Zrihen, Charles Tannock, Joan Vallvé, Robert J.E. Evans, Neil MacCormick, Niall Andrews, Giacomo Santini, Ilda Figueiredo, Françoise Grossetête, Martine Roure, entrambe sull'intervento di Robert J.E. Evans, Roger Helmer, Véronique De Keyser, David Sumberg, Konstantinos Alyssandrakis, Roy Perry, Efstratios Korakas, quest'ultimo sull'intervento di Christopher J.P. Beazley, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso e Marcelino Oreja Arburúa.

11. Tessuti e cellule d'origine umana ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana [10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Peter Liese (A5-0387/2003).

Peter Liese presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene David Byrne (membro della Commissione).

Intervengono Eija-Riitta Anneli Korhola, a nome del gruppo PPE-DE, David Robert Bowe, a nome del gruppo PSE, e Frédérique Ries, a nome del gruppo ELDR.

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

Intervengono Gérard Caudron, a nome del gruppo GUE/NGL, Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Caroline F. Jackson (presidente della commissione ENVI), Minerva Melpomeni Malliori e David Byrne.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 23 del PV del 16.12.2003*.

12. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto [COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A5-0469/2003). Relatore per parere (articolo 162 bis del regolamento): Christopher Huhne, commissione ECOn.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Klaus-Heiner Lehne illustra la sua relazione.

Intervengono Christopher Huhne (relatore per parere della commissione ECON), Ieke van den Burg (relatore per parere della commissione EMPL), Giles Bryan Chichester (relatore per parere della commissione ITRE), Francesco Fiori, a nome del gruppo PPE-DE, Luis Berenguer Fuster, a nome del gruppo PSE, Willy C.E.H. De Clercq, a nome del gruppo ELDR, Herman Schmid, a nome del gruppo GUE/NGL, Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, e William Abitbol, a nome del gruppo EDD.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Benedetto Della Vedova, non iscritto, Inglewood, Evelyne Gebhardt, Olle Schmidt, Ilda Figueiredo, Theodorus J.J. Bouwman, Rijk van Dam, Bruno Gollnisch, Renato Brunetta, Lisbeth Grönfeldt Bergman e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 24 del PV del 16.12.2003*.

13. IVA nel settore postale * (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Olle Schmidt (A5-0467/2003).

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Olle Schmidt illustra la sua relazione.

Intervengono Markus Ferber (relatore per parere della commissione RETT), Astrid Lulling, a nome del gruppo PPE-DE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Manuel António dos Santos e Arlette Laguiller.

PRESIDENZA: José PACHECO PEREIRA

Vicepresidente

Interviene Astrid Lulling per porre una domanda alla Commissione alla quale risponde Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 25 del PV del 16.12.2003*.

14. Responsabilità ambientale ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Toine Manders (A5-0461/2003).

Toine Manders presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Frits Bolkestein (membro della Commissione).

Intervengono Angelika Niebler, a nome del gruppo PPE-DE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Mihail Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Paul A.A.J.G. Lannoye, a nome del gruppo Verts/ALE, Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Ward Beysen, non iscritto, Giuseppe Gargani, Bill Miller, Neil MacCormick, Georges Berthu, Marcelino Oreja Arburúa, Ioannis Koukiadis, Alexander de Roo, Ian Twinn, Othmar Karas e Marianne L.P. Thyssen.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

Intervengono Cristina García-Orcoyen Tormo, Paolo Bartolozzi e Frits Bolkestein.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 7 del PV del 17.12.2003*.

15. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore [COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).

Interviene Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Dieter-Lebrecht Koch illustra la sua relazione.

Interviene Mark Francis Watts, a nome del gruppo PSE.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 13 del PV del 17.12.2003*.

16. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 338.624/OJMA).

17. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 21.30.

Julian Priestley	Alejo Vidal-Quadras Roca
Segretario generale	*Vicepresidente*

Lunedì, 15 dicembre 2003

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Ceyhun, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, De Clercq, Decourrière, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karamanou, Karas, Karlsson, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Lavarra, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Mombaur, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Papayannakis, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raymond, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Sbarbati, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bekasovs, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cybulski, Drzęźla, Filipek, Grzebisz-Nowicka, Ilves, Iwiński, Jakič, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Laštůvka, Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Matsakis, Alojz Peterle, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Szczygło, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz.

Martedì, 16 dicembre 2003

(2004/C 91 E/02)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.10.

2. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 50 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I. GEORGIA

— Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0547/2003),

— Demetrio Volcic e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0550/2003),

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0554/2003),

— Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Georgia (B5-0556/2003),

— Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin e Miquel Mayol i Raynal, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Georgia (B5-0560/2003),

— Marielle De Sarnez, Bernd Posselt e Ursula Schleicher, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Georgia: elezioni presidenziali e parlamentari (B5-0566/2003).

II. FILIPPINE: TERMINE DELLA MORATORIA SULLA PENA DI MORTE

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0545/2003),

— Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0551/2003),

— Giuseppe Di Lello Finuoli e Lucio Manisco, a nome del gruppo GUE/NGL, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0557/2003),

— Patricia McKenna e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0562/2003),

— Bernd Posselt e Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0567/2003),

— Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul termine della moratoria sulla pena di morte nelle Filippine (B5-0569/2003).

III. MOLDAVIA

— Ole Andreasen, Anne André-Léonard e Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR, sulla Moldavia (B5-0546/2003),

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, sulla Moldavia (B5-0555/2003),

— Giuseppe Di Lello Finuoli e Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Moldavia (B5-0558/2003),

— Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione politica in Moldavia (B5-0559/2003),

— Marie Anne Isler Béguin e Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione politica in Moldavia (B5-0561/2003),

— Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Moldavia (B5-0568/2003).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 120 del regolamento.

3. **Consiglio europeo/CIG/Presidenza italiana** (dichiarazioni seguite da discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione: Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12/13 dicembre 2003)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003)

Dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio: Semestre di attività della Presidenza italiana

Il Presidente del Parlamento riferisce brevemente sulle questioni che, a nome del Parlamento, ha presentato al Consiglio europeo e alla Conferenza intergovernativa.

Silvio Berlusconi (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Cristiana Muscardini, a nome del gruppo UEN, William Abitbol, a nome del gruppo EDD, Marco Pannella, non iscritto, Jonathan Evans, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Fausto Bertinotti, Johannes Voggenhuber, Charles Pasqua, Jens-Peter Bonde, Francesco Enrico Speroni, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Francesco Rutelli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josu Ortuondo Larrea, Georges Berthu, Gerardo Galeote Quecedo, Richard Corbett, Giorgio Calò, Camilo Nogueira Román, Íñigo Méndez de Vigo, Martin Schulz, Francesco Fiori, Pervenche Berès, Ilkka Suominen, Johannes (Hannes) Swoboda, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Markus Ferber, Carlos Lage, Philippe Morillon, Giorgos Katiforis, Antonio Tajani, Pasqualina Napoletano, Silvio Berlusconi, Monica Frassoni, che rivolge una domanda alla Commissione, e Romano Prodi, il quale all'inizio del suo intervento risponde alla domanda di Monica Frassoni.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

a) CIG:

— Jonathan Evans, Robert Atkins, Richard A. Balfe, Christopher J.P. Beazley, John Bowis, Philip Charles Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Den Dover, James E.M. Elles, Jacqueline Foster, Robert Goodwill, Daniel J. Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Caroline F. Jackson, Bashir Khanbhai, Timothy Kirkhope, Edward H.C. McMillan-Scott, James Nicholson, Neil Parish, James L.C. Provan, Struan Stevenson, Stockton, Robert William Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden e Theresa Villiers, sulla riunione dei Capi di Stato e/o di governo sulla CIG (Bruxelles, 12-13 dicembre 2003) (B5-0535/2003),

— Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano e Richard Corbett, a nome del gruppo PSE, sul Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (B5-0573/2003),

— Hans-Gert Poettering, Francesco Fiori, Elmar Brok e Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito della Conferenza intergovernativa (B5-0574/2003),

— Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR, sulla riunione della Conferenza intergovernativa (CIG) svoltasi a Bruxelles, il 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0575/2003),

— Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni e Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'esito della CIG (B5-0576/2003),

— Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sui risultati della CIG (B5-0579/2003),

— Charles Pasqua, Cristiana Muscardini e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (B5-0581/2003).

b) Consiglio europeo:

— Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2003 (B5-0570/2003),

— Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles (12-13 dicembre 2003) (B5-0577/2003),

— Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conclusioni del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0578/2003),

— Andrew Nicholas Duff e Cecilia Malmström, a nome del gruppo ELDR, sui risultati del Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003 (B5-0580/2003),

— Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN, sul Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0582/2003),

— Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander e Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE, sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 (B5-0583/2003).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 15 e punto 20 del PV del 18.12.2003*.

4. **Tutela dei dati** (nomina di un controllore europeo e di un controllore aggiunto)

Il Presidente comunica che, conformemente all'articolo 286 del trattato CEE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, la Conferenza dei Presidenti ha, nella sua riunione dell'11 dicembre 2003, e in seguito alle deliberazioni della commissione LIBE, approvato la nomina congiunta da parte del Parlamento e del Consiglio di Peter Johan Hustinx, quale controllore, e di Joaquin Bayo Delgado, quale controllore aggiunto.

5. Firma dell'accordo interistituzionale «Meglio legiferare»

Il Presidente fa una breve dichiarazione nella quale ricorda i negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo interistituzionale e gli obiettivi di tale accordo.

*

* *

Il Presidente Pat Cox, Franco Frattini (Presidente in carica del Consiglio) e Romano Prodi (Presidente della Commissione) procedono alla firma del documento in presenza di Johannes (Hannes) Swoboda, Giuseppe Gargani, Monica Frassoni, Nicholas Clegg che hanno condotto i lavori a nome del Parlamento, nonché di Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) e di Silvio Berlusconi (Consiglio).

Interviene Caroline F. Jackson, la quale chiede al Presidente di illustrare le sue proposte sull'esecuzione di tale accordo (il Presidente le risponde che il processo verrà eseguito gradualmente).

PRESIDENZA: James L.C. PROVAN

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato 1, unito al processo verbale.

6. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Giuseppe Gargani (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Giuseppe Gargani [2003/2182(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0421/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 1)

PROGETTO DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0553)*

Interventi sulla votazione:

— Bruno Gollnisch, ha ritenuto che i deputati che hanno presentato richieste di difesa delle loro immunità parlamentari avessero il diritto di rivolgersi all'Assemblea e ha annunciato che avrebbe presentato una proposta di modifica del regolamento in tal senso.

7. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata dall'on. Olivier Dupuis (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata dall'on. Olivier Dupuis [2003/2059(IMM)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0450/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 2)

PROGETTO DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0554)*

8. Fondo di coesione *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) [COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0454/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0555)*

9. Sementi (2004-2005) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 [COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0416/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0556)*

10. Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario nelle Azzorre [COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0415/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0557)*

11. **Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 [COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: (A5-0460/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0558)*

12. **OCM nel settore del tabacco greggio *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Joseph Daul (A5-0462/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0559)*

13. **Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America [COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: (A5-0436/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0560)*

14. **Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 [5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0432/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarato approvato *(P5_TA(2003)0561)*

15. **Precursori di droghe ***II** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe [9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD)] — Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. Relatore: (A5-0430/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 10)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarato approvato *(P5_TA(2003)0562)*

16. **CULTURA 2000 ***I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» [COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD)] — Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Relatore: (A5-0417/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0563)*

17. **Statistiche degli scambi di beni ***I** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri [COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0426/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Astrid Lulling (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 110 bis, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0564)*

18. **Convenzione: discarico 2002 ***** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Raccomandazione sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 [C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC)] — Commissione per il controllo dei bilanci. Relatore: (A5-0414/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0565)*

19. **Provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione [COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0427/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0566)*

20. **Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi [COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0472/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0567)*

21. **Controllo delle attività di pesca dell'Antartico *** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: (A5-0440/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0568)*

22. Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nelll'Antartico * (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: (A5-0437/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0569)*

23. Tessuti e cellule d'origine umana ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana [10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0387/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0570)*

Interventi sulla votazione:

— Peter Liese (relatore) sugli emendamenti 38 e 58.

24. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto [COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: (A5-0469/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0571)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0571)*

Interventi sulla votazione:

— Rocco Buttiglione (Presidente in carica del Consiglio) si compiace per l'esito della votazione.

25. IVA nel settore postale * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale [COM(2003) 234 — C5-0227/2003 — 2003/0091(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: (A5-0467/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

Interviene António Vitorino (membro della Commissione), che indica di aver preso atto dell'esito della votazione e che avrebbe sollevato la questione dinanzi alla Commissione. In seguito il Parlamento verrebbe informato sulla posizione della stessa. Il Presidente, constatando che, con tali affermazioni, la Commissione non avrebbe ritirato la sua proposta, ha pertanto, conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento, rinviato nuovamente la questione alla commissione competente.

26. Regolamentazione di mercato e norme di concorrenza per i liberi professionisti (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0430, 0431 e 0432/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato 1, punto 22)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0430/2003

(in sostituzione delle B5-0430, 0431 e 0432/2003):

presentata da

— Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne L.P. Thyssen, Stefano Zappalà, a nome del gruppo PPE-DE,

— Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE,

— Willy C.E.H. De Clercq, a nome del gruppo ELDR

Approvazione *(P5_TA(2003)0572)*

27. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Lehne — A5-0469/2003

— Carlo Fatuzzo

Relazione Olle Schmidt — A5-0467/2003

— Carlo Fatuzzo

28. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Liese — A5-0387/2003

— emendamento 38
a favore: Caroline Lucas, Christopher J.P. Beazley
contro: Michel Rocard, Thierry Cornillet
astensione: Efstratios Korakas

— emendamento 58
a favore: Charlotte Cederschiöld, Hans-Gert Poettering

Relazione Lehne — A5-0469/2003

— proposta modificata
a favore: Helle Thorning-Schmidt
astensione: Hans-Peter Martin

— risoluzione legislativa
a favore: Helle Thorning-Schmidt

Arlette Laguiller, Armonia Bordes e Chantal Cauquil erano presenti ma non hanno partecipato alle votazioni sugli emendamenti 34, 36, 43, 37, 44, 39, 45 e 38 della relazione Lehne (A5-0469/2003).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

29. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Emma Bonino ha comunicato di essere stata presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Interviene Ioannis Patakis il quale segnala che avrebbe auspicato fare, nella seduta di ieri, un intervento di un minuto, conformemente all'articolo 121 del regolamento, e chiede di farlo ora (il Presidente risponde che il regolamento non lo autorizza e che trasmetterà la richiesta al Presidente del Parlamento).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

30. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 (discussione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
[11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)]
e sulle lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004
[14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 – C5-0572/2003]
al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004
Sezione I, Parlamento europeo
Sezione II, Consiglio
Sezione III, Commissione
Sezione IV, Corte di giustizia
Sezione V, Corte dei conti

Sezione VI, Comitato economico e sociale
Sezione VII, Comitato delle regioni
Sezione VIII (A), Mediatore europeo
Sezione VIII (B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci. Relatori: Jan Mulder e Neena Gill (A5-0473/2003).

Jan Mulder e Neena Gill illustrano la loro relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Salvador Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE-DE, Terence Wynn, a nome del gruppo PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Esko Olavi Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Franz Turchi, a nome del gruppo UEN, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, James E.M. Elles e Ralf Walter.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Anne Elisabet Jensen, Liam Hyland, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Johan Van Hecke, Markus Ferber, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Göran Färm, Gianfranco Dell'Alba, Bartho Pronk, Giovanni Pittella, John Joseph McCartin, Edward H.C. McMillan-Scott, Armin Laschet e Jan Mulder (relatore generale per il bilancio).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 10 del PV del 18.12.2003*

(La seduta, sospesa alle 16.55 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 17.30)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

31. **Ora delle interrogazioni** (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B5-0416/2003).

Interrogazione 1 di Camilo Nogueira Román: Impegni dell'Unione europea in Iraq.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Josu Ortuondo Larrea.

Intervengono Josu Ortuondo Larrea e Camilo Nogueira Román.

Interrogazione 2 di Alexandros Alavanos: Marittimi greci bloccati in Pakistan.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Alexandros Alavanos.

Interrogazioni 3 e 4 di Bernd Posselt e Dana Rosemary Scallon: Salute riproduttiva.

Roberto Antonione risponde alle interrogazioni nonchè alle domande complementari di Bernd Posselt e Dana Rosemary Scallon.

Interviene Bruno Gollnischil quale fa rilevare che, conformemente all'articolo 43 del regolamento, l'ora è denominata «ora delle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione» e deplora l'assenza di un rappresentante della Commissione (il Presidente ne prende atto).

Interrogazione 5 di Miguel Angel Martínez Martínez: Ragioni delle differenze delle politiche dell'UE nei confronti di Cina e Cuba.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Miguel Angel Martínez Martínez.

Interrogazione 6 di Philip Bushill-Matthews: Orario di servizio dei conducenti.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Philip Bushill-Matthews per rivolgere una domanda complementare, che Roberto Antonione si impegna a trasmettere al Consiglio.

Interrogazione 7 di Marco Cappato: Decisione omofobica del Consiglio radiotelevisivo nazionale della Grecia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Maurizio Turco (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 8 di María Luisa Bergaz Conesa: Violazione dei diritti umani negli Stati Uniti.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Pedro Marset Campos (in sostituzione dell'autore) per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.

Intervengono Konstantinos Alyssandrakis e Miguel Angel Martínez Martínez per rivolgere domande complementari alle quali Roberto Antonione risponde.

Interrogazione 9 di María Izquierdo Rojo: Politiche in materia di migrazione e migrazioni temporanee.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Izquierdo Rojo.

Interrogazione 10 di Christos Zacharakis: Misure da adottare per difendere la democrazia in Albania.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Christos Zacharakis.

Interrogazione 11 di Manuel Medina Ortega: Accordi con paesi terzi sul controllo dell'immigrazione.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Manuel Medina Ortega.

Interrogazione 12 di Bill Newton Dunn: Statistiche sui crimini relativi a tutta l'Unione europea.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Bill Newton Dunn.

Intervengono John Hume e Paul Rübig per rivolgere domande complementari alle quali Roberto Antonione risponde.

Interrogazione 13 di Esko Olavi Seppänen: Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Esko Olavi Seppänen.

Interrogazione 14 di Paulo Casaca: Condono di multe per superamento delle quantità di riferimento della produzione lattiera.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Paulo Casaca per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.

Interrogazione 15 di Olivier Dupuis: Georgia.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Olivier Dupuis.

Interrogazione 16 di Niels Busk: Aiuti statali ai produttori di latte italiani.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ole Andreasen (in sostituzione dell'autore).

Interrogazione 17 di Ioannis Souladakis: Relazioni dell'Unione europea con il paesi del Caucaso.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Ioannis Souladakis.

Interrogazione 18 di Proinsias De Rossa: Normativa sulle apparecchiature relative alla tortura.

Roberto Antonione risponde all'interrogazione.

Interviene Proinsias De Rossa per rivolgere una domanda complementare, alla quale Roberto Antonione comunica che fornirà una risposta dettagliata in un momento successivo.Interviene Ioannis Souladakis.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata al Consiglio è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vicepresidente

32. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II — Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione, la sorveglianza dei medicinali a uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea dei medicinali [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0425/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0446/2003)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: (A5-0444/2003)

Rosemarie Müller presenta la raccomandazione per la seconda lettura (A5-0425/2003).

Françoise Grossetête presenta le raccomandazioni per la seconda lettura (A5-0446/2003 e A5-0444/2003).

Interviene Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Giuseppe Nisticò, a nome del gruppo PPE-DE, Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, Frédérique Ries, a nome del gruppo ELDR, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes (Hans) Blokland, a nome del gruppo EDD, Caroline F. Jackson, Saïd El Khadraoui, Alexander de Roo, Peter Liese, Dorette Corbey, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Véronique De Keyser, Avril Doyle, Catherine Stihler, Robert William Sturdy, Rosemarie Müller, James Nicholson, Neil Parish, Françoise Grossetête, Erkki Liikanen, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dorette Corbey, Avril Doyle, queste ultime per chiedere che la Commissione risponda alle loro interrogazioni, e Erkki Liikanen, il quale risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 8, punto 9 e punto 10 del PV del 17.12.2003*

33. Farmaci vegetali tradizionali ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

Giuseppe Nisticò presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Intervengono: Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Avril Doyle, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Stihler, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Graham H. Booth e Nuala Ahern.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 11 del PV del 17.12.2003*

34. Strumenti di misura ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

Giles Bryan Chichester presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Erkki Liikanen (membro della Commissione).

Intervengono Norbert Glante, a nome del gruppo PSE, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin e Erkki Liikanen.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 12 del PV del 17.12.2003*

35. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 338.624/OJME).

36. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.30.

Julian Priestley	Joan Colom i Naval
Segretario generale	*Vicepresidente*

Martedì, 16 dicembre 2003

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco,

Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Balsai, Bastys, Biela, Bielan, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Fazakas, Filipek, Ilves, Iwiński, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Andrzej Zbigniew Lepper, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Veteška, Wiśniowska, Wittbrodt, Zahradil, Zenkiewicz, Žiak.

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani

Relazione: MACCORMICK (A5-0421/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

2. Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis

Relazione: MACCORMICK (A5-0450/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

3. Fondo di coesione ***

Raccomandazione: GARGANI (A5-0454/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

4. Sementi (2004-2005) *

Relazione: DAUL (A5-0416/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica	AN	+	515, 12, 23

Richieste di votazione per appello nominale:

PPE-DE: votazione unica

5. Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) *

Relazione: DAUL (A5-0415/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

6. Ritiro dalla produzione di seminativi 2004/2005 *

Relazione: DAUL (A5-0460/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

7. OCM nel settore del tabacco greggio *

Relazione: DAUL (A5-0462/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

8. Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *

Relazione: BERENGUER FUSTER (A5-0436/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

9. Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N_1 ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GOODWILL (A5-0432/2003)

Oggetto	
approvazione senza votazione	***dichiarata approvata***

10. Precursori di droghe ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: PIRKER (A5-0430/2003)

Oggetto	
approvazione senza votazione	***dichiarata approvata***

11. CULTURA 2000 ***I

Relazione: ROCARD (A5-0417/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

12. Statistiche degli scambi di beni ***I

Relazione: LULLING (A5-0426/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

13. Convenzione: discarico 2002 ***

Raccomandazione: KUHNE (A5-0414/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

14. Provvedimenti di deroga e conferimento di competenze di esecuzione in materia di IVA *

Relazione: BLOKLAND (A5-0427/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

15. Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

Relazione: KARAS (A5-0472/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

16. Controllo delle attività di pesca dell'Antartico *

Relazione: STEVENSON (A5-0440/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

Martedì, 16 dicembre 2003

17. Misure tecniche applicabili alle attività di pesca nell'Antartico *

Relazione: STEVENSON (A5-0437/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica		+	

18. Tessuti e cellule di origine umana ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: LIESE (A5-0387/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	***commissione***		+	
	blocco n. 2	PPE-DE, ELDR, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL		+	
	blocco n. 3	***commissione***		↓	
art 15 e cons 11	38	***commissione***	AN	-	88, 446, 19
	58	PPE-DE, ELDR, UEN, GUE/NGL	AN	+	503, 42, 12
resto del testo	blocco n. 4	***commissione***		-	

Blocco n. 1 = compromesso «parte A» (emendamenti 4, 6, 12, 23, 25, 27, 37 e 45)

Blocco n. 2 = compromesso «parte B» (emendamenti 57 e da 59 a 77)

Blocco n. 3 = commissione per l'ambiente (emendamenti 1, 3, 10, 11, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48 e 52)

Blocco n. 4 = commissione per l'ambiente (emendamenti 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55 e 56)

Varie

Il gruppo Verts/ALE non è firmatario dell'em. 58.

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 58, 38

19. Offerte pubbliche di acquisto (OPA) ***I

Relazione: LEHNE (A5-0469/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-5 7 8 10-26 28-30	***commissione***		+	
art 4, § 2, lettera e)	33	GUE/NGL		-	
art 6, dopo il § 1	34 = 36 = 43 =	GUE/NGL PSE Verts/ALE	AN	-	260, 288, 3
art 9, § 5	31 = 37 = 44 =	GUE/NGL PSE Verts/ALE	AN	-	268, 281, 2
art 18	39	PPE-DE + ELDR	AN	+	486, 58, 9
	27	***commissione***		↓	
cons 20	35	PSE		-	
	45	Verts/ALE	AN	-	265, 290, 1
	6	***commissione***		+	
	32	GUE/NGL		-	
cons 26	38	PPE-DE + ELDR	AN	+	358, 197, 1
	9	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata			AN	+	325, 221, 7
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	321, 219, 9

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 39, 38, proposta modificata e votazione finale
ELDR: votazione finale
Verts/ALE: emm. 43, 44, 45

Varie

Gli emm. 40, 41 e 42 sono stati ritirati.

20. IVA nel settore postale *

Relazione: OLLE SCHMIDT (A5-0467/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	1-13	ELDR + PPE-DE	VE	-	253, 278, 12
votazione: proposta				-	
votazione: risoluzione legislativa					***rinviata in commissione (art. 68 del regolamento)***

21. Organizzazione del mercato e regole di concorrenza per le libere professioni

Proposte di risoluzione: B5-0430, 0431, 0432/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0430/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR)					
§ 3		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 4		***testo originale***	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	457, 60, 18
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0430/2003		ELDR		↓	
B5-0431/2003		PSE		↓	
B5-0432/2003		PPE-DE		↓	

Richieste di votazione per parti separate

ELDR

§ 3

prima parte: «rileva che ogni attività … deve essere considerata separatamente»
seconda parte: «affinché le norme … nell'interesse dei propri membri»

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: risoluzione (risoluzione comune)

Richieste di votazione distinta

ELDR: § 4

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Relazione Daul A5-0416/2003
Risoluzione

Favorevoli: 515

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay,

Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Thorning-Schmidt, Wiersma

Astensioni: 23

ELDR: Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Kronberger, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Stockton, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Raccomandazione Liese A5-0387/2003
Emendamento 38

Favorevoli: 88

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Cornillet, De Mita, Deva, Dover, Evans Jonathan, Florenz, Heaton-Harris, Hermange, Karas, Kirkhope, Korhola, Marques, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Stockton, Twinn

PSE: Kuckelkorn, Martin Hans-Peter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 446

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Pannella, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Messner, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Astensioni: 19

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn

PSE: Rocard

UEN: Collins

Verts/ALE: Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Lucas, Rühle

Raccomandazione Liese A5-0387/2003
Emendamento 58

Favorevoli: 503

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath,

Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 42

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bushill-Matthews, Chichester, Cushnahan, Fiori, Foster, Grönfeldt Bergman, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Goebbels, Medina Ortega, Poos

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, de Roo, Sörensen, Staes

Astensioni: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn, Nicholson, Podestà

PSE: McNally, Wynn

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Frassoni

Relazione Lehne A5-0469/2003
Emendamenti 34+36+43

Favorevoli: 260

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 288

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer

Astensioni: 3

PPE-DE: De Mita, Schleicher

PSE: Carraro

Relazione Lehne A5-0469/2003
Emendamenti 31+37+44

Favorevoli: 268

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Marques, Menrad, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 281

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 2

GUE/NGL: Korakas

NI: Garaud

Relazione Lehne A5-0469/2003
Emendamento 39

Favorevoli: 486

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 58

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hermange, Mennitti

Astensioni: 9

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

Relazione Lehne A5-0469/2003
Emendamento 45

Favorevoli: 265

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Valdivielso de Cué

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 290

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 1

EDD: Abitbol

Relazione Lehne A5-0469/2003
Emendamento 38

Favorevoli: 358

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bullmann, van den Burg, Dehousse, Duin, Ettl, Färm, Gebhardt, Hedkvist Petersen, Karlsson, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Martin Hans-Peter, Müller, Piecyk, Pittella, Sandberg-Fries, Sornosa Martínez, Theorin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 197

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Suominen

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez,

Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Astensioni: 1

PSE: Rothley

Relazione Lehne A5-0469/2003
Proposta Commissione

Favorevoli: 325

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contrari: 221

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Inglewood, Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo

PSE: Rothley, Schulz

Relazione Lehne A5-0469/2003
Risoluzione

Favorevoli: 321

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Echerer, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Contrari: 219

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 9

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato

PSE: Martin Hans-Peter, Morgan, Rothley, Schulz

UEN: Camre

RC — B5-0430/2003 — Libere professioni
Risoluzione

Favorevoli: 457

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière,

Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Podestà

PSE: De Keyser

Astensioni: 18

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PSE: Dehousse, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod

Martedì, 16 dicembre 2003

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0553

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Giuseppe Gargani

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari presentata da Giuseppe Gargani (2003/2182(IMM))

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di difesa della sua immunità parlamentare, nel contesto di un procedimento giudiziario dinanzi al tribunale di Milano sezione I, giudice istruttore Rosa, presentata dall'on. Giuseppe Gargani e comunicata in seduta plenaria il 25 settembre 2003,

— visti l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ([1]),

— visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0421/2003),

A. considerando che l'on. Giuseppe Gargani è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 1999 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento europeo il 15 dicembre 1999 ([2]),

B. considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni ([3]),

C. considerando che l'immunità dai procedimenti giudiziari di cui godono i membri del Parlamento europeo si estende anche ai procedimenti civili,

D. considerando che i membri del Parlamento europeo sono tenuti a partecipare alla vita politica nella loro circoscrizione elettorale e, di conseguenza, quando pubblicano articoli in riviste o giornali su questioni controverse si ritiene che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni di deputati al Parlamento europeo,

1. decide di difendere i privilegi e l'immunità dell'on. Giuseppe Gargani;

2. propone, in base all'articolo 9 del citato protocollo e nel rispetto delle procedure dello Stato membro interessato, di ritenere improcedibile la causa in oggetto e invita il giudice a trarre le debite conclusioni;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione alla sezione I del tribunale di Milano.

([1]) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure, Raccolta 1986, pag. 2391.

([2]) Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).

([3]) Articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

P5_TA(2003)0554

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità parlamentari di Olivier Dupuis (2003/2059(IMM))

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di difesa della sua immunità in relazione ai procedimenti penali pendenti dinanzi a un tribunale italiano, presentata in data 7 marzo 2003 dall'on. Olivier Dupuis e annunciata in seduta plenaria il 26 marzo 2003,

— visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ([1]),

— visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0450/2003),

A. considerando che l'Articolo 10, lettera a), del Protocollo conferisce ai membri del Parlamento europeo sul territorio del proprio Stato un'immunità da procedimenti giudiziari equivalente a quella di cui beneficia un membro del Parlamento di detto Stato,

B. considerando che l'on. Olivier Dupuis è stato eletto deputato al Parlamento europeo in Italia, nonostante sia cittadino belga,

C. considerando che l'on. Olivier Dupuis è stato sottoposto a procedimenti giudiziari in Italia in relazione ad azioni pubbliche concernenti l'uso di droghe vietate,

D. considerando che siffatte azioni facevano chiaramente parte della sua attività politica attuata in buona fede e comprendenti atti collettivi di violazione simbolica della legge,

E. considerando tuttavia che, a quanto pare, i membri del Parlamento italiano non godono dell'immunità parlamentare in relazione a procedimenti giudiziari in siffatte circostanze,

F. considerando che, sulla base delle prove fornite, l'on. Olivier Dupuis non è tutelato dall'immunità parlamentare in relazione ai procedimenti giudiziari che sono stati portati all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo,

1. decide che non sarebbe opportuno prendere azioni per sollevare presso le autorità italiane questioni concernenti l'attività politica dell'on. Olivier Dupuis.

([1]) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195 e causa 149/85 Wybot/Faure, Racc. 1986, pag. 2391.

P5_TA(2003)0555

Fondo di coesione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione (versione codificata) (COM(2003) 352 — C5-0291/2003 — 2003/0129(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2003) 352) ([1]),

— vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato con il disposto dell'articolo 161 del trattato CE (C5-0291/2003),

— visti gli articoli 86, paragrafo 1 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0454/2003),

1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0556

Sementi (2004-2005) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/05 (COM(2003) 552 — C5-0459/2003 — 2003/0212(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 552) ([1]),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0459/2003),

— visto l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0416/2003),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0557

Settore lattiero-caseario nelle Azzorre (prelievo supplementare) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario nelle Azzorre (COM(2003) 617 — C5-0500/2003 — 2003/0244(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 617) ([1]),

— visto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0500/2003),

— visto l'articolo 67 e l'articolo 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0415/2003),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì, 16 dicembre 2003

P5_TA(2003)0558

Ritiro della produzione di seminativi 2004/2005 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005 (COM(2003) 691 — C5-0559/2003 — 2003/0271(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 691) ([1]),

— visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0559/2003),

— visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0460/2003),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0559

OCM nel settore del tabacco greggio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(2003) 633 — C5-0517/2003 — 2003/0251(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 633) ([1]),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0517/2003),

— visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0462/2003),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0560

Cooperazione scientifica e tecnologica CE-USA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (COM(2003) 569 — C5-0503/2003 — 2003/0223(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2003) 569) ([1]),

— visti gli articoli 170 e 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0503/2003),

— visti gli articoli 67, 97, paragrafo 7, e 158, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0436/2003),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0561

Emissioni di biossido di carbonio e consumo di carburante dei veicoli N1 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (5997/1/2003 — C5-0491/2003 — 2001/0255(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (5997/1/2003 — C5-0491/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 543) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 78 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0432/2003),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 74.
([3]) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 317.

P5_TA(2003)0562

Precursori di droghe ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe (9732/1/2003 — C5-0462/2003 — 2002/0217(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9732/1/2003 — C5-0462/2003) ([1]),

([1]) GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 31.

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 494) ([2]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 304) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 78 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0430/2003),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Testi approvati dell'11.3.2003, P5_TA(2003)0069.
([2]) GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 160.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0563

CULTURA 2000 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» (COM(2003) 187 — C5-0178/2003 — 2003/0076(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 187) ([1]),

— visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 151 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0178/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e il parere della commissione per i bilanci (A5-0417/2003),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle prospettive finanziarie e non comporti restrizioni per altre politiche;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0076

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della decisione n. …/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 508/2000/CE *del 14 febbraio 2000* che istituisce il programma «Cultura 2000»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La decisione *n.* 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000» [3] ha istituito un programma unico di finanziamento e di programmazione relativo alla cooperazione culturale per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.

(2) Occorre garantire la continuità dell'azione culturale comunitaria nel contesto dei compiti affidati *alla Comunità* dall'articolo 151 del trattato.

(3) Pertanto è opportuno prolungare il programma «Cultura 2000» di due anni supplementari, fino al 2006.

(4) La revisione delle prospettive finanziarie nell'ottica dell'allargamento comporta un aumento del massimale della rubrica 3, che deve essere rispettato dall'autorità legislativa in caso di proroga dei programmi esistenti.

(5) È fondamentale che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione completa e circostanziata sul programma «Cultura 2000», onde permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare la proposta relativa a un nuovo programma quadro di azione comunitaria in materia di cultura, annunciato per il 2004 e destinato a entrare in vigore nel 2007,

---

[1] GU C … del …, pag. …

[2] *Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.*

[3] GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

DECIDONO:

Articolo primo

La decisione *n.* 508/2000/CE è modificata come segue:

(1) All'*articolo 1*, primo *comma*, la data del 31 dicembre 2004 è sostituita da quella del 31 dicembre 2006.

(2) All'articolo 3, primo *comma*, l'importo di 167 milioni di *EUR* è sostituito da quello di 236,5 milioni di *EUR*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È applicabile a partire dal primo gennaio 2005.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0564

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2003) 364 — C5-0285/2003 — 2003/0126(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 364) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0285/2003),

---

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0426/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0126

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento *(CE) n. …/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri [3] ha realizzato un sistema di raccolta dei dati totalmente nuovo, semplificato a due riprese. Allo scopo di migliorare la trasparenza di tale sistema e di facilitarne la comprensione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3330/91 con il presente regolamento.

(2) Tale sistema deve essere mantenuto in quanto le politiche comunitarie connesse con lo sviluppo del mercato interno e l'analisi dei propri mercati specifici da parte delle imprese europee continuano a richiedere un livello d'informazione statistica sufficientemente dettagliato. Inoltre, l'analisi dell'evoluzione *dell'Unione* economica e monetaria esige la rapida disponibilità di dati aggregati e agli Stati membri deve essere concesso di raccogliere informazioni che *soddisfino* loro esigenze specifiche.

(3) Occorre, tuttavia, migliorare la formulazione delle norme relative all'elaborazione di statistiche degli scambi di beni tra Stati membri al fine di facilitarne la comprensione da parte delle imprese incaricate di fornire i dati, dei servizi nazionali responsabili della raccolta e degli utenti.

(4) È necessario mantenere un sistema di soglie, ma in forma semplificata al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti, limitando tuttavia l'onere di risposta gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, in particolare sulle piccole e medie imprese.

---

[1] GU C … del …, pag. …

[2] *Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.*

[3] GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. *Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).*

(5) Va mantenuto uno stretto legame tra il sistema di raccolta delle informazioni statistiche e le formalità fiscali in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente, in particolare, di verificare la qualità delle informazioni raccolte.

(6) La qualità dell'informazione statistica prodotta, la sua valutazione in base a indicatori comuni e la trasparenza in questo settore rappresentano obiettivi importanti che richiedono una disciplina a livello comunitario.

(7) Poiché gli *scopi* dell'iniziativa prevista, ossia l'istituzione di un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, non possono essere *realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri* e *possono dunque essere realizzati* meglio a livello comunitario, la Comunità può *intervenire in base* al principio di sussidiarietà sancito *dall'articolo* 5 del *trattato. Il* presente regolamento *si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

(8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [1] costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni del presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi di beni richiede tuttavia norme specifiche in materia di riservatezza.

(9) È importante garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di definirne le modalità d'applicazione in tempi adeguati e di procedere agli adeguamenti tecnici necessari.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa la corrente elettrica;

b) «merci o movimenti particolari»: le merci o movimenti particolari che, *per loro* natura, giustifichino l'adozione di disposizioni specifiche, quali gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, le parti di veicoli e di aeromobili, i rifiuti;

c) «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica e altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

[1] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) «merci comunitarie»:

i) merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità,

ii) merci provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, che sono in libera *circolazione* in uno Stato membro,

iii) merci ottenute, nel territorio doganale della Comunità, dalle merci di cui al punto ii) oppure dalle merci di cui al punto i) e al punto ii);

e) «Stato membro di spedizione»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, dal quale le merci sono spedite a una destinazione in un altro Stato membro;

f) «Stato membro d'arrivo»: lo Stato membro come definito in base al suo territorio statistico, nel quale arrivano merci provenienti da un altro Stato membro;

g) «merci in semplice circolazione tra Stati membri»: merci comunitarie spedite da uno Stato membro ad un altro, che nel viaggio verso lo Stato membro destinatario attraversano direttamente un altro Stato membro o vi sostano per ragioni legate unicamente al trasporto delle merci.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Le statistiche degli scambi tra Stati membri rilevano le spedizioni e gli arrivi di merci.

2. Le spedizioni riguardano le seguenti merci in uscita dallo Stato membro di spedizione e destinate a un altro Stato membro:

a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b) merci collocate nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in quello della trasformazione sotto controllo doganale.

3. Gli arrivi riguardano le seguenti merci in entrata nello Stato membro d'arrivo e inizialmente spedite da un altro Stato membro:

a) merci comunitarie, eccettuate le merci in semplice circolazione tra Stati membri;

b) merci collocate precedentemente nello Stato membro di spedizione in regime doganale di perfezionamento attivo o in regime di trasformazione sotto controllo doganale, che sono mantenute in regime doganale di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale oppure che sono immesse in libera *circolazione* nello Stato membro d'arrivo.

4. Disposizioni diverse o specifiche stabilite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono applicarsi a merci o a movimenti particolari.

5. Sono escluse dalle statistiche***, per motivi di ordine metodologico,*** alcune merci il cui elenco è definito dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 4

Territorio statistico

1. Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, *del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario* ([1]).

2. In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland.

Articolo 5

Fonti dei dati

1. Un sistema particolare di raccolta dei dati, in prosieguo sistema Intrastat, si applica per la rilevazione di informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci comunitarie non facenti oggetto di un Documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali.

2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di altre merci sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

3. Per le merci o i movimenti particolari possono essere utilizzate fonti d'informazione diverse dal sistema Intrastat o dalle dichiarazioni doganali.

4. Ogni Stato membro definisce le modalità di trasmissione dei dati Intrastat da parte dei soggetti obbligati a fornire le informazioni. Per facilitare il compito di questi ultimi la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri provvedono a creare le condizioni per un maggiore ricorso al trattamento automatico e alla trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 6

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 5 coincide con il mese di calendario di spedizione o di arrivo delle merci.

Il periodo di riferimento può essere modificato per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), in virtù delle disposizioni adottate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Soggetti obbligati a fornire le informazioni nell'ambito del sistema Intrastat

1. Sono obbligati a fornire le informazioni per Intrastat:

a) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di spedizione che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci oppure

ii) provvedono o fanno provvedere alla spedizione delle merci oppure

iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

b) le persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA nello Stato membro di arrivo che:

i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci oppure

ii) provvedono o fanno provvedere alla consegna delle merci oppure

iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna.

2. I soggetti obbligati a fornire le informazioni possono delegare il compito a terzi, tuttavia tale delega non riduce in alcun modo la loro responsabilità *in materia*.

3. I soggetti obbligati a fornire le informazioni che non adempiono agli obblighi imposti a norma del presente regolamento sono passibili di sanzioni fissate dagli Stati membri.

Articolo 8

Registri

1. Le autorità nazionali istituiscono e gestiscono un registro di operatori intracomunitari che contenga almeno gli speditori, alla spedizione, e i destinatari, all'arrivo.

2. Al fine di identificare i soggetti obbligati a fornire le informazioni di cui all'articolo 7 e di verificare le informazioni fornite, le amministrazioni fiscali competenti di ogni Stato membro trasmettono alle autorità nazionali:

a) almeno una volta al mese, gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascuna persona fisica o giuridica a fini fiscali;

b) di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, qualsiasi informazione fornita per adempiere agli obblighi fiscali che possa migliorare la qualità delle statistiche.

Le modalità della trasmissione delle informazioni sono precisate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali trattano le informazioni che sono loro comunicate a norma delle disposizioni applicate in materia dall'amministrazione fiscale.

3. L'amministrazione fiscale ricorda agli operatori assoggettati all'IVA gli obblighi ai quali possono essere tenuti in quanto soggetti obbligati a fornire le informazioni richieste da Intrastat.

Articolo 9

Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat

1. Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione attribuito al soggetto obbligato a fornire le informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), *della direttiva 77/388/CEE del Consiglio* ([1]), nella versione di cui all'articolo 28 nonies;

b) il periodo di riferimento;

c) il flusso (arrivi o spedizioni);

d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]);

e) lo Stato membro associato;

f) il valore delle merci;

([1]) *Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme* (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). *Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).*

([2]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. *Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2003 della Commissione (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 10).*

g) la quantità delle merci;

h) la natura della transazione.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da e) a h) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:

a) l'identificazione delle merci secondo un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;

b) il paese d'origine all'arrivo;

c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;

d) le condizioni di consegna;

e) il modo di trasporto;

f) il regime statistico.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da b) a f) sono definite nell'Allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, segnatamente i codici da utilizzare, sono precisate dalla Commissione, ove necessario, con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 10

Semplificazione del sistema Intrastat

1. Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, gli Stati membri fissano ogni anno soglie espresse in valori annuali di scambi *commerciali* intracomunitari, al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat o possono fornire informazioni semplificate.

2. Ciascuno Stato membro fissa le soglie, separatamente per gli arrivi e per le spedizioni.

3. Per definire le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat, gli Stati membri si assicurano che le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), siano fornite dai fornitori di informazioni in modo da comprendere almeno il ***97 %*** del totale degli scambi *commerciali* dei pertinenti Stati membri espresso in valore.

4. Gli Stati membri possono definire altre soglie al di sotto delle quali gli operatori beneficiano delle seguenti semplificazioni:

a) esenzione dall'indicare la quantità delle merci;

b) esenzione dall'indicare la natura della transazione;

c) possibilità di dichiarare un massimo di dieci delle sottovoci dettagliate della nomenclatura combinata più utilizzate in termini di valore e di raggruppare gli altri prodotti secondo disposizioni fissate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ciascuno Stato membro che applica tali soglie verifica che gli scambi di questi operatori rappresentino al massimo il 6 % dei suoi scambi totali.

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni***, che rispondano ad esigenze di qualità e che sono*** definite dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le informazioni richieste per singole transazioni minori.

6. Le informazioni relative alle soglie applicate dagli Stati membri sono comunicate alla Commissione (Eurostat) al più tardi il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 11

Riservatezza dei dati

In caso di ***richiesta da*** parte dei fornitori di informazioni, ***le autorità nazionali decidono se*** i risultati statistici che consentono un'identificazione indiretta non vengono diffusi oppure vengono modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

Articolo 12

Trasmissione dei dati alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili delle statistiche sugli scambi tra Stati membri non oltre:

a) 40 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire***, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2***;

b) 70 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati dettagliati contenenti le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a h).

Per quanto concerne il valore delle merci, questi risultati si riferiscono unicamente al valore statistico, secondo quanto definito all'Allegato.

I dati riservati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat).

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati in forma elettronica, in conformità a una norma d'interscambio.

Le modalità pratiche della trasmissione dei dati alla Commissione sono stabilite da quest'ultima con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 13

Qualità

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi in base agli indicatori di qualità e alle norme vigenti.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi.

3. Gli indicatori e le norme di valutazione della qualità dei dati, la struttura delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a fornire e tutti i provvedimenti necessari alla valutazione e al miglioramento della qualità dei dati sono stabiliti dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri («comitato Intrastat»), in prosieguo «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Disposizioni finali

Il regolamento (CEE) n. 3330/91 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a partire dal [1° gennaio 2005].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

DEFINIZIONI DEI DATI STATISTICI

1. Stato membro associato

a) All'arrivo, lo Stato membro associato è lo Stato membro di provenienza. Si tratta dello Stato membro di spedizione nei casi in cui le merci entrano direttamente da un altro Stato membro. Se, prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo, le merci sono transitate in uno o più Stati membri intermedi nei quali sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto (per esempio, trasferimento della proprietà), viene considerato Stato membro di provenienza l'ultimo Stato membro nel quale hanno avuto luogo tali soste o atti.

b) Alla spedizione, lo Stato membro associato è lo Stato membro di destinazione. Si tratta dell'ultimo Stato membro verso il quale le merci devono essere spedite sulla base delle informazioni disponibili al momento della spedizione.

2. Quantità delle merci

La quantità delle merci può essere indicata in due modi:

a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci senza alcun imballaggio;

b) le unità supplementari, ossia le unità di misura di quantità diverse dalla massa netta, quali sono menzionate nel regolamento della Commissione che aggiorna annualmente la nomenclatura combinata.

3. Valore delle merci

Il valore delle merci può essere indicato in due modi:

a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva *77/388/CEE*;

b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione) che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore *FOB* (franco a bordo) per le spedizioni e valore *CIF* (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi.

4. Natura della transazione

Per natura della transazione s'intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazioni conto terzi, ecc.) giudicate utili per distinguere le transazioni tra loro.

5. Paese d'origine

Il paese d'origine corrisponde, unicamente all'arrivo, al paese del quale le merci sono originarie.

Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute o prodotte in tale paese.

Le merci nella cui produzione è intervenuto più di un paese sono considerate originarie del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione.

6. Regione d'origine o di destinazione

a) Alla spedizione, per regione d'origine s'intende la regione dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione d'origine è la regione da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività di commercializzazione.

b) All'arrivo, per regione di destinazione s'intende la regione dello Stato membro d'arrivo nella quale le merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o manutenzione; diversamente, la regione di destinazione è la regione verso cui le merci sono spedite, oppure la regione in cui deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

7. Condizioni di consegna

Per condizioni di consegna si intendono le disposizioni del contratto di vendita che specificano i rispettivi obblighi del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterm della Camera di commercio internazionale (*CIF, FOB*, ecc.).

8. Modo di trasporto

Il modo di trasporto è determinato, alla spedizione, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci debbano lasciare il territorio statistico dello Stato membro di spedizione e, all'arrivo, dal mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro d'arrivo.

9. Regime statistico

Per regime statistico si intendono le diverse caratteristiche giudicate utili per distinguere arrivi e spedizioni a fini statistici.

P5_TA(2003)0565

Convenzione: discarico 2002 ***

Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riguardo allo scarico da dare al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 (C5-0406/2003 — 2003/0903(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 20 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione (2002/176/UE) ([1]),

— visti il conto di gestione e il bilancio finanziario della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002, trasmessi al Parlamento europeo con lettera in data 15 maggio 2003 (SN 2802/2003 — I5-0016/2003 — C5-0406/2003),

— vista la relazione della Corte dei conti, del 10 aprile 2003, sui conti compilati dal Segretario generale della Convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2002 (21 febbraio 2002 — 31 dicembre 2002) corredata delle osservazioni del Segretario generale della Convenzione (I5-0013/2003) ([2]),

— vista la consultazione da parte del Consiglio (9736/2003),

— visto l'articolo 86, paragrafo 1, del suo regolamento,

([1]) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 56.
([2]) GU C 122 del 22.5.2003.

— vista la raccomandazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0414/2003),

A. considerando che la Corte dei conti dichiara nella sua relazione che l'esame svolto le ha permesso di stabilire, con un grado di certezza ragionevole, che i conti della Convenzione per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2002 sono affidabili e che le operazioni che ne stanno alla base sono, nel complesso, legittime e regolari,

B. considerando che i conti della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002 non danno luogo a questioni che richiedano osservazioni,

1. esprime il suo parere conforme sulla concessione dello scarico al Segretario generale della Convenzione per l'esecuzione del bilancio della Convenzione per l'esercizio finanziario 2002;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e alla Corte dei conti.

P5_TA(2003)0566

Provvedimenti di deroga e competenze di esecuzione (IVA) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione (COM(2003) 335 — C5-0281/2003 — 2003/0120(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 335) [1],

— visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0281/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0427/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
CONSIDERANDO 2	
(2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.	(2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione ***previa notifica al Parlamento europeo***.
Emendamento 2	
CONSIDERANDO 13	
(13) Tenuto conto del loro campo di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le norme di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, secondo una procedura analoga a quella prevista nella stessa direttiva per l'adozione di misure di deroga.	(13) Tenuto conto del loro campo di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le norme di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, secondo una procedura analoga a quella prevista nella stessa direttiva per l'adozione di misure di deroga. ***Tuttavia, al fine di garantire la trasparenza del processo, il Parlamento europeo viene pienamente e regolarmente informato.***
Emendamento 3	
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1	
Articolo 27, paragrafo 4 (direttiva 77/388/CEE)	
4. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.	4. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 3, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. ***La proposta o comunicazione viene trasmessa per informazione al Parlamento europeo e contemporaneamente al Consiglio.***
Emendamento 4	
ARTICOLO 1, PUNTO 2	
Articolo 29 bis (direttiva 77/388/CEE)	
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le norme necessarie per l'applicazione della presente direttiva.	Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ***previa notifica al Parlamento europeo,*** adotta le norme necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

Martedì, 16 dicembre 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 5	
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3	
Articolo 30, paragrafo 1, comma 1 (direttiva 77/388/CEE)	
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.	1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ***previa notifica al Parlamento europeo***, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.
Emendamento 6	
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3	
Articolo 30, paragrafo 3 (direttiva 77/388/CEE)	
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.	3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. ***La proposta o comunicazione viene trasmessa per informazione al Parlamento europeo e contemporaneamente al Consiglio.***

P5_TA(2003)0567

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2003) 462 — C5-0427/2003 — 2003/0179(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 462) [1],

— visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0427/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0472/2003),

[1] Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
CONSIDERANDO 7	
(7) Per ***estendere i vantaggi della*** direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia deve essere abbassata dal 25 % al ***10 %***.	(7) ***La maggior parte degli Stati membri non applica affatto soglie nazionali o applica soglie molto basse per il regime fiscale dei dividendi intersocietari;*** per ***allineare maggiormente i casi transfrontalieri coperti dalla*** direttiva 90/435/CEE ***al trattamento dei gruppi nazionali***, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia deve essere abbassata dal 25 % al ***5 %***.
Emendamento 2	
ARTICOLO 1, PUNTO 1	
Articolo 1, paragrafo 1, trattino 3 (Direttiva 90/435/CEE)	
— alla distribuzione degli utili percepita da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro.	— alla distribuzione degli utili percepita da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro ***diverso dallo Stato nel quale è situata la stabile organizzazione***.
Emendamento 3	
ARTICOLO 1, PUNTO 2	
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (Direttiva 90/435/CEE)	
a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del ***10 %***;	a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni una partecipazione minima del ***5 %***;

Martedì, 16 dicembre 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)

Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2 (Direttiva 90/435/CEE)

— o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente.	— o li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua sub-affiliata ***rispondente agli stessi requisiti***, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA c)

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 (Direttiva 90/435/CEE)

Alla società madre ***è consentito fornire prove delle*** spese di gestione realmente sostenute, che sono da considerare come non deducibili.	***Se la*** società madre ***prova che le*** spese di gestione realmente sostenute, che sono da considerare come non deducibili, ***sono inferiori all'importo forfetario, l'importo non deducibile non può essere superiore alle spese reali***.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)

Articolo 5, paragrafo 1 (Direttiva 90/435/CEE)

1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del ***10 %*** nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.	1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, almeno quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del ***5 %*** nel capitale della società figlia, sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Emendamento 7

ALLEGATO

Allegato, lettera z bis) (nuova) (Direttiva 90/435/CEE)

	z bis) le cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) [1]***, e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori*** [2].

[1] ***GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.***
[2] ***GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.***

P5_TA(2003)0568

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure di controllo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili all'attività di pesca della zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 356 — C5-0356/2002 — COM(2003) 384 — C5-0430/2003 — 2002/0137(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 356) [1] e la proposta modificata (COM(2003) 384) [2],

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5-0430/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0440/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. Gli Stati membri non rilasciano permessi di pesca speciali a pescherecci che intendono effettuare pesca con palangari nella zona della convenzione che non si conformano alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento del Consiglio (CE) n. … (…/200…) che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nel settore disciplinato dalla convenzione.

[1] GU C 262 del 29.10.2002, pag. 310.
[2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Martedì, 16 dicembre 2003

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Articolo 6, paragrafo1

1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma del ***paragrafo 4***.	1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma ***dei paragrafi da 2 a 5***.

Emendamento 3

Articolo 7, paragrafo1

1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a ***6***.	1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a ***7***.

Emendamento 4

Articolo 24, paragrafo 6, commi 1 e 2

6. Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un ***osservatore o di*** un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di ***un osservatore o di*** un ispettore, ***l'osservatore o*** l'ispettore in questione redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.	6. Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di un ispettore, l'ispettore in questione redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.
Eventuali interferenze con l'attività ***di un osservatore o*** di un ispettore o il rifiuto ad assecondare le richieste ragionevoli avanzate ***da un osservatore o*** da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se ***l'osservatore o*** l'ispettore ***appartenessero*** a detto Stato membro.	Eventuali interferenze con l'attività di un ispettore o il rifiuto ad assecondare le richieste ragionevoli avanzate da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se l'ispettore ***appartenesse*** a detto Stato membro.

Emendamento 5

Articolo 28, paragrafo 2

2. Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. (XXX/2003), alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001, o alle disposizioni del regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.	2. Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR ai sensi del paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione ***del presente regolamento, alle disposizioni*** del regolamento (CE) n. (XXX/2003), alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001, o alle disposizioni del regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

Articolo 30 bis (nuovo)

	Articolo 30 bis
	Misure rispetto alle parti contraenti nazionali
	1. Gli Stati membri cooperano e adottano tutte le misure necessarie conformemente al diritto nazionale e al diritto comunitario al fine di:
	a) garantire che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non sostengano o non pratichino attività di pesca INN, né svolgano attività a bordo di pescherecci che figurano nell'elenco di pescherecci INN di cui all'articolo 29;
	b) individuare i cittadini che sono gli armatori o i capitani effettivi di pescherecci che svolgono attività di pesca di INN.
	2. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni per attività di pesca INN comminate ai cittadini soggetti alla loro giurisdizione siano di severità sufficiente a prevenire, dissuadere ed eliminare in modo efficace la pesca INN e a privare i trasgressori dei benefici derivanti da tale attività illegale.

P5_TA(2003)0569

Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico — Misure tecniche *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (COM(2002) 355 — C5-0355/2002 — COM(2003) 384 — C5-0431/2003 — 2002/0138(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 355) ([1]) e la proposta modificata (COM(2003) 384) ([2]),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0431/2003),

([1]) GU C 262 del 29.10.2002, pag. 295.
([2]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0437/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Articolo 8, paragrafo 3, comma 2	
Gli Stati membri possono rilasciare permessi di pesca speciali esclusivamente ai pescherecci dotati di impianti di trasformazione degli scarti o ***che dispongono*** di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora ***che possono*** effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.	***Le navi sono configurate in modo tale da disporre*** di impianti di trasformazione degli scarti o di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora ***della possibilità di*** effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.

P5_TA(2003)0570

Tessuti e cellule umani ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (10133/3/2003 — C5-0416/2003 — 2002/0128(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10133/3/2003 — C5-0416/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 319) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 340) ([4]),

([1]) GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 12.
([2]) Testi approvati del 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.
([3]) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 505.
([4]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0387/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC2-COD(2002)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera a),

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il trapianto di tessuti e cellule umani è un settore della medicina in rapida crescita, che offre notevoli opportunità per il trattamento di malattie finora incurabili. Occorre garantire la qualità e la sicurezza delle sostanze in questione, in particolare per prevenire la trasmissione di malattie.

(2) La disponibilità di tessuti e cellule umani utilizzati a fini terapeutici dipende dai cittadini della Comunità che sono disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive per mezzo di tali tessuti e cellule, occorre adottare tutte le misure di sicurezza durante la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione degli stessi.

(3) È necessario promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sul piano nazionale e europeo per quanto riguarda la donazione di tessuti, cellule e organi basate sul tema «siamo tutti donatori potenziali». Tali campagne dovrebbero avere lo scopo di incoraggiare i cittadini europei a divenire donatori quando sono ancora in vita e a far conoscere la loro volontà alla loro famiglia o al loro rappresentante legale. Poiché occorre garantire la disponibilità di tessuti e cellule per le cure mediche, gli Stati membri dovrebbero promuovere la donazione di tessuti e di cellule, comprese le cellule progenitrici ematopoietiche, di elevata qualità e sicurezza, aumentando anche l'autosufficienza della Comunità.

([1]) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 505.
([2]) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 44.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 12) e posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

(4) È urgentemente necessario un quadro unificato atto ad assicurare norme elevate di qualità e di sicurezza relativamente ad approvvigionamento, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule all'interno della Comunità e a facilitarne gli scambi per i pazienti che ogni anno si sottopongono a questo tipo di terapia. È pertanto essenziale che, quale che ne sia l'uso previsto, le disposizioni comunitarie assicurino qualità e sicurezza comparabili ai tessuti e alle cellule umani. La definizione di tali norme contribuirà quindi a rassicurare il pubblico in merito al fatto che i tessuti e le cellule umani reperiti in altri Stati membri offrono le stesse garanzie di quelli del proprio paese.

(5) Dato che la terapia basata sull'impiego di tessuti e cellule rappresenta un settore caratterizzato da intensi scambi a livello mondiale, è auspicabile giungere a una definizione di norme a livello mondiale. La Comunità dovrebbe pertanto sforzarsi di promuovere il livello più elevato possibile di protezione a tutela della salute pubblica per quanto concerne la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule. La Commissione dovrebbe inserire nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sui progressi realizzati a tale riguardo.

(6) I tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati per prodotti fabbricati a livello industriale, compresi i dispositivi medici, dovrebbero rientrare nella sfera d'applicazione della presente direttiva soltanto per quanto riguarda la donazione, l'approvvigionamento e il controllo quando la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione sono disciplinati da altre normative comunitarie. Le fasi ulteriori di fabbricazione sono disciplinate dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([1]).

(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli, sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali adulte ed embrionali.

(8) La presente direttiva esclude dal suo ambito il sangue e suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche), gli organi umani e gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale. Attualmente, il sangue e i suoi prodotti sono regolamentati dalle direttive 2001/83/CE e 2000/70/CE ([2]), dalla raccomandazione 98/463/CE ([3]) e dalla direttiva 2002/98/CE ([4]). Sono parimenti esclusi dall'applicazione della presente direttiva i tessuti e le cellule utilizzati per il trapianto autologo (tessuti rimossi e trapiantati nuovamente sullo stesso individuo) nell'ambito dello stesso intervento e non soggetti a un processo di inserimento in una banca. Le considerazioni di qualità e sicurezza collegate con tale processo sono completamente differenti.

(9) Sebbene l'uso di organi sollevi in certa misura gli stessi problemi dell'uso di tessuti e cellule, sussistono comunque profonde differenze, ragion per cui le due tematiche non dovrebbero essere oggetto della medesima direttiva.

(10) La presente direttiva disciplina i tessuti e le cellule destinati all'applicazione sull'uomo, compresi i tessuti e le cellule umani utilizzati per la preparazione di prodotti cosmetici. Tuttavia, tenuto conto del rischio di trasmissione di malattie trasmissibili, l'uso di cellule e tessuti in prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ([5]).

([1]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

([2]) Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).

([3]) Raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'idoneità dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunità europea (GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14).

([4]) Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

([5]) GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19.

(11) La presente direttiva non disciplina la ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca in vitro o su modelli animali. Solo le cellule e i tessuti che, nel corso di esperimenti clinici, sono applicati al corpo umano dovrebbero corrispondere alle norme di qualità e sicurezza di cui alla presente direttiva.

(12) La presente direttiva non dovrebbe interferire con le decisioni degli Stati membri relativamente all'uso o non uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le cellule germinali e le cellule staminali dell'embrione. Se però uno Stato membro autorizza un uso particolare di tali cellule, la presente direttiva disporrà l'applicazione di tutte le disposizioni necessarie alla tutela della sanità pubblica, in considerazione dei rischi specifici di tali cellule in base alle conoscenze scientifiche e alla loro natura particolare, e garantirà il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe interferire con le disposizioni degli Stati membri che definiscono il termine giuridico di «persona» o «individuo».

(13) La donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati all'applicazione sull'uomo dovrebbero essere conformi a norme elevate di qualità e sicurezza, così da garantire un elevato livello di tutela della salute nella Comunità. La presente direttiva dovrebbe istituire norme per ciascuna delle fasi del processo di applicazione di tessuti e cellule umani.

(14) L'uso clinico di tessuti e cellule di origine umana ai fini dell'applicazione umana può essere limitato da una scarsa disponibilità. Sarebbe pertanto auspicabile che i criteri di accesso a tali tessuti e cellule siano definiti in maniera trasparente, sulla base di una valutazione obiettiva delle esigenze mediche.

(15) Occorre aumentare la fiducia fra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule donati, la tutela della salute dei donatori viventi e il rispetto per i donatori deceduti, nonché la sicurezza del processo di applicazione.

(16) I tessuti e le cellule utilizzati a fini terapeutici allogenici possono essere prelevati da donatori viventi o deceduti. Al fine di assicurare che lo stato di salute di un donatore vivente non risulti compromesso dalla donazione dovrebbe essere richiesto un esame medico preventivo. Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto, in particolare mediante la ricomposizione della salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante possibile all'originaria forma anatomica.

(17) L'uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al corpo umano può causare malattie ed effetti indesiderati. La maggior parte di tali inconvenienti può essere evitata mediante un'attenta valutazione dei donatori ed il controllo di ciascuna donazione in conformità delle norme stabilite e aggiornate in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili.

(18) In via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente. Gli Stati membri sono invitati ad adottare misure per incoraggiare un forte contributo del settore pubblico e del settore non profit alla prestazione di servizi per l'applicazione di cellule e tessuti e al relativo impegno in termini di ricerca e sviluppo.

(19) Le donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule rappresentano un elemento che può contribuire a standard elevati di sicurezza per tessuti e cellule e quindi alla tutela della salute umana.

(20) Qualsiasi istituto può essere accreditato in qualità di istituto dei tessuti e delle cellule, purché rispetti le norme vigenti.

(21) Con il dovuto rispetto del principio di trasparenza, tutti gli istituti dei tessuti, accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai sensi della presente direttiva, compresi quelli che fabbricano prodotti a base di tessuti e cellule umani, soggetti o meno ad altra normativa comunitaria, dovrebbero avere accesso a tessuti e cellule prelevati nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, fatte salve le disposizioni in vigore negli Stati membri relative all'uso di tessuti e cellule.

(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, ottempera ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [1] e tiene debitamente conto della convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. Né la Carta né la convenzione prevedono espressamente un'armonizzazione, né vietano agli Stati membri di adottare requisiti più rigorosi nella propria legislazione.

(23) È necessario adottate tutte le misure necessarie a garantire ai possibili donatori di tessuti e cellule la riservatezza di qualunque informazione collegata con la loro salute che sia stata fornita al personale autorizzato, dei risultati dei controlli effettuati sulle loro donazioni e della futura rintracciabilità della loro donazione.

(24) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [2] si applica ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. L'articolo 8 di tale direttiva vieta in via di principio il trattamento dei dati relativi alla salute. Sono previste deroghe limitate a tale divieto. La direttiva 95/46/CE stabilisce anche che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

(25) Dovrebbe istituire negli Stati membri un sistema di accreditamento degli istituti dei tessuti e un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi connessi con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

(26) Gli Stati membri dovrebbero organizzare misure d'ispezione e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino le autorità competenti, per assicurare che gli istituti dei tessuti si conformino alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i funzionari incaricati delle misure di ispezione e di controllo siano adeguatamente qualificati e ricevano una formazione adeguata.

(27) Il personale che interviene direttamente nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani dovrebbe essere in possesso della necessaria qualificazione e ricevere una formazione opportuna e adeguata. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti la formazione non dovrebbero influire sulla normativa comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

(28) Occorrerebbe istituire un sistema adeguato per assicurare la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani. Ciò consentirebbe inoltre di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e qualità. La rintracciabilità dovrebbe essere ottenuta mediante accurate procedure di identificazione delle sostanze, dei donatori, dei riceventi, degli istituti dei tessuti e dei laboratori, nonché mediante la tenuta di registri e un appropriato sistema di etichettatura.

---

[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(29) In linea di principio l'identità del o dei riceventi non dovrebbe essere rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di comunicazione dell'identità, che potrebbe autorizzare in casi eccezionali, in particolare nel caso della donazione di gameti, la revoca dell'anonimato del donatore.

(30) Al fine di rafforzare l'effettiva attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, è opportuno stabilire sanzioni da applicarsi da parte degli Stati membri.

(31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire fissare norme elevate di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani in tutta la Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) Occorre che la Comunità disponga della migliore consulenza scientifica possibile in materia di sicurezza dei tessuti e delle cellule, in particolare al fine di assistere la Commissione nell'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare alla luce del rapido progresso delle conoscenze e delle pratiche della biotecnologia nel settore dei tessuti e delle cellule umani.

(33) Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i prodotti medicinali e i dispositivi medici e del Gruppo europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie, nonché dell'esperienza internazionale acquisita nel settore; tali pareri saranno ricercati in futuro ogniqualvolta ciò risulti necessario.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva stabilisce norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo**,** al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla donazione, all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo nonché a prodotti fabbricati derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive, la presente direttiva si applica soltanto alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo degli stessi.

2. La presente direttiva non si applica a:

a) tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell'ambito dello stesso intervento chirurgico;

b) sangue e suoi componenti secondo la definizione della direttiva 2002/98/CE;

c) organi o parti di organi qualora la loro funzione sia quella di essere utilizzati per lo stesso scopo dell'organo intero nel corpo umano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «cellule», le cellule umane singole o un insieme di cellule umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;

b) «tessuto», tutte le parti costituenti del corpo umano formate da cellule;

c) «donatore», qualsiasi fonte umana, vivente o deceduta, di cellule o tessuti umani;

d) «donazione», l'atto di donare tessuti o cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;

e) «organo», una parte differenziata e vitale del corpo umano, formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un sensibile livello di autonomia;

f) «approvvigionamento», il processo che rende disponibile il tessuto o le cellule;

g) «lavorazione», tutte le operazioni connesse con la preparazione, la manipolazione, la conservazione e l'imballaggio dei tessuti o delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

h) «conservazione», l'uso di agenti chimici, alterazioni delle condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento biologico o fisico di cellule o tessuti;

i) «quarantena», lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati, in attesa di una decisione sulla loro accettazione o sul loro rifiuto;

j) «stoccaggio», il mantenimento del prodotto in condizioni adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;

k) «distribuzione», il trasporto e la consegna di tessuti o cellule destinati ad applicazioni sull'uomo;

l) «applicazione sull'uomo», l'uso di tessuti o cellule su o in un ricevente umano nonché le applicazioni extra-corporali;

m) «evento avverso grave», qualunque evento negativo collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule che possa provocare la trasmissione di malattie trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita, di invalidità o incapacità dei pazienti, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

n) «reazione avversa grave», una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;

o) «istituto dei tessuti», una banca dei tessuti o un'unità di un ospedale o un altro organismo in cui si effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani. L'istituto dei tessuti può inoltre essere incaricato dell'approvvigionamento o del controllo dei tessuti e delle cellule;

p) «uso allogenico», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati ad un'altra;

q) «uso autologo», cellule o tessuti prelevati da una persona ed applicati sulla stessa persona.

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti, che sono responsabili per l'attuazione dei requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, purché siano conformi alle disposizioni del trattato.

In particolare, uno Stato membro può prevedere che la donazione sia volontaria e gratuita e in particolare vietare o limitare le importazioni di tessuti e cellule umani, per garantire un livello elevato di tutela della sanità pubblica, purché siano rispettati i requisiti previsti dal trattato.

3. La presente direttiva non pregiudica le decisioni adottate dagli Stati membri per vietare la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'utilizzo di tipi specifici di tessuti e di cellule umani o di cellule aventi un'origine particolare, anche qualora tali decisioni riguardino l'importazione dei medesimi tipi di tessuti o cellule umani.

4. Nell'esercitare le attività contemplate dalla presente direttiva, la Commissione può fare ricorso all'assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari, in riferimento all'identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo, nonché in riferimento alle spese di sostegno.

CAPO II

OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 5

Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani

1. Gli Stati membri assicurano che l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e delle cellule siano effettuati da personale che abbia una formazione e un'esperienza adeguate e si svolgano secondo modalità a tal fine accreditate, definite, autorizzate o oggetto di licenza dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

2. L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere b), e) e f). I controlli richiesti per i donatori sono effettuati da un laboratorio a tal fine accreditato, designato, autorizzato dalle autorità competenti o titolare di una licenza rilasciata dalle stesse.

Articolo 6

Accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di licenza per gli istituti dei tessutie per i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule

1. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo siano accreditati, designati, o autorizzati ai fini dello svolgimento di tali attività da un'autorità competente o titolari di una licenza rilasciata dalle stesse.

2. L'autorità competente o le autorità competenti, dopo aver verificato che l'istituto dei tessuti ottemperi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera a), accreditano, designano, autorizzano o rilasciano una licenza allo stesso e indicano le attività che può svolgere e a quali condizioni. Esse autorizzano i procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto dei tessuti può svolgere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera g). Gli accordi di cui all'articolo 24 conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati nell'ambito di tale procedura.

3. L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

4. L'autorità competente o le autorità competenti possono sospendere o revocare l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza di un istituto dei tessuti o di un procedimento di preparazione dei tessuti e delle cellule qualora l'ispezione o le misure di controllo dimostrino che tale istituto o procedimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva.

5. Con l'accordo dell'autorità competente o delle autorità competenti, alcuni tessuti e cellule specifici, che saranno determinati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera i), possono essere distribuiti direttamente per il trapianto immediato al ricevente a condizione che il fornitore abbia ottenuto l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza per tale attività.

Articolo 7

Ispezioni e misure di controllo

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente o le autorità competenti organizzino ispezioni e che gli istituti dei tessuti mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano adottate le appropriate misure di controllo per quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani.

3. L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni e attuano misure di controllo a intervalli regolari. L'intervallo tra due ispezioni non supera i due anni.

4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate da funzionari che rappresentano l'autorità competente e che hanno il potere di:

a) ispezionare gli istituti dei tessuti e le strutture di terzi specificate all'articolo 24;

b) valutare e verificare le procedure e le attività svolte negli istituti dei tessuti nonché nelle strutture di terzi, nella misura in cui sono rilevanti rispetto ai requisiti della presente direttiva;

c) esaminare qualsiasi documento o altre registrazioni connessi ai requisiti della presente direttiva.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2 vengono stabiliti orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere un livello omogeneo di competenza e rendimento.

6. L'autorità competente o le autorità competenti organizzano ispezioni ed attuano misure di controllo adeguate in caso di reazioni o eventi avversi gravi. In tal caso sono inoltre organizzate ispezioni e attuate misure di controllo su richiesta debitamente motivata dell'autorità competente o delle autorità competenti di un altro Stato membro.

7. Gli Stati membri, su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni e delle misure di controllo attuate in relazione ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 8

Rintracciabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul loro territorio siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale rintracciabilità riguarda altresì tutti i dati pertinenti concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione.

2. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di un sistema di individuazione dei donatori che assegni un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti ad essa correlati.

3. Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che consentono un collegamento con le stesse di cui all'articolo 28, lettere f) e h).

4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la rintracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa rintracciabilità sono conservati per un periodo minimo di 30 anni successivamente all'uso clinico. L'archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica.

5. I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

6. Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello comunitario sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 9

Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore al ricevente e viceversa secondo le procedure di cui all'articolo 8. Gli Stati membri e gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da paesi terzi assicurano che esse siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le esportazioni di tessuti e cellule verso paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di dette attività. Gli Stati membri che effettuano tali esportazioni verso paesi terzi assicurano che esse siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

3. a) L'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule di cui all'articolo 6, paragrafo 5 può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

b) In caso di emergenza, l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule specifici può essere autorizzata direttamente dall'autorità competente o dalle autorità competenti.

c) L'autorità competente o le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni e le esportazioni dei tessuti e cellule di cui alle lettere a) e b) siano conformi a norme di qualità e di sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.

4. Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 10

Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare relazioni

1. Gli istituti dei tessuti tengono un registro delle loro attività, nel quale sono riportati altresì i tipi e le quantità di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o diversamente utilizzati, nonché l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). Essi presentano all'autorità competente o alle autorità competenti una relazione annuale su tali attività. Tale relazione è accessibile al pubblico.

2. L'autorità competente o le autorità competenti istituiscono e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti**,** accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attività per le quali ciascun istituto è stato accreditato, designato, autorizzato o ha ottenuto una licenza.

3. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.

Articolo 11

Notifica di eventi e reazioni avversi gravi

1. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un sistema atto a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono essere connessi all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonché qualsiasi altra reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.

2. Le persone o gli istituti che utilizzano tessuti e cellule umani disciplinati dalla presente direttiva comunicano ogni informazione pertinente agli istituti coinvolti nella donazione, nell'approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani, per facilitare la rintracciabilità e garantire il controllo della qualità e della sicurezza.

3. La persona responsabile di cui all'articolo 17 garantisce che l'autorità competente o le autorità competenti siano informate degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al paragrafo 1 e ricevano una relazione d'analisi delle relative cause e conseguenze.

4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

5. Ciascun istituto dei tessuti assicura l'esistenza di una procedura accurata, rapida e verificabile che gli consenta di ritirare dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere connesso a eventi o reazioni avversi.

CAPO III

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI DONATORI

Articolo 12

Principi della donazione di tessuti e cellule

1. Gli Stati membri si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule.

I donatori possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. In tal caso, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali viene concessa l'indennità.

Gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in merito a tali misure anteriormente al … (*) e in seguito ogni tre anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio circa ulteriori misure necessarie che essa intenda adottare a livello comunitario.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti o alle disposizioni legislative degli Stati membri. Tali orientamenti o disposizioni legislative comprendono le opportune restrizioni o divieti alla pubblicità della necessità o della disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od ottenere un vantaggio pecuniario o un vantaggio analogo.

Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'approvvigionamento di tessuti e cellule in quanto tali avvenga su base non lucrativa.

Articolo 13

Consenso

L'approvvigionamento di tessuti o cellule umani è autorizzato solo se sono soddisfatti tutti i requisiti obbligatori relativi al consenso o all'autorizzazione in vigore nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i donatori, i loro congiunti o le persone che danno l'autorizzazione per conto dei donatori ricevano tutte le informazioni appropriate di cui all'allegato.

Articolo 14

Protezione dei dati e riservatezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti nell'ambito della presente direttiva e a cui abbiano accesso terzi siano resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili.

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

2. A tal fine essi provvedono affinché:

a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;

b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; e

c) non vi sia alcuna divulgazione non autorizzata di informazioni, garantendo al tempo stesso la rintracciabilità delle donazioni.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che l'identità del o dei riceventi non sia rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di divulgazione, in particolare nel caso della donazione di gameti.

Articolo 15

Selezione, valutazione e approvvigionamento

1. Le attività connesse all'approvvigionamento dei tessuti sono effettuate in modo da assicurare che la valutazione e la selezione del donatore si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettere d) e e) e che i tessuti e le cellule siano prelevati, imballati e trasportati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

2. In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera d).

3. I risultati delle procedure di valutazione e controllo dei donatori sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo è notificato ai sensi dell'allegato.

4. L'autorità competente o le autorità competenti garantiscono che tutte le attività connesse con l'approvvigionamento dei tessuti si svolgano conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E SICUREZZA DEI TESSUTI E DELLE CELLULE

Articolo 16

Gestione della qualità

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualità, fondato sui principi di buona pratica.

2. La Commissione fissa le norme e le specifiche comunitarie di cui all'articolo 28, lettera c) per le attività relative al sistema di qualità.

3. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che il sistema di qualità comprenda almeno la seguente documentazione:

— procedure operative standard;

— orientamenti;

— manuali di formazione e di riferimento;

— moduli per le relazioni;

— dati relativi ai donatori;

— informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle cellule.

4. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tale documentazione sia disponibile per l'ispezione da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.

5. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari per garantire la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 17

Persona responsabile

1. Ciascun istituto dei tessuti designa un responsabile, che soddisfa le seguenti condizioni e possiede le seguenti qualifiche minime:

a) possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca una qualificazione formale nel settore delle scienze mediche o biologiche rilasciato al termine di un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato,

b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.

2. La persona designata a norma del paragrafo 1 ha le seguenti responsabilità:

a) assicurare che i tessuti e le cellule umani destinati a applicazioni sull'uomo nell'istituto di cui tale persona è responsabile siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi della presente direttiva e alle leggi vigenti nello Stato membro;

b) fornire informazioni all'autorità competente o alle autorità competenti, a norma dell'articolo 6;

c) attuare nell'istituto dei tessuti i requisiti di cui agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 e agli articoli da 18 a 24.

3. Gli istituti dei tessuti notificano all'autorità competente o alle autorità competenti il nome del responsabile di cui al paragrafo 1. Se il responsabile è sostituito in modo temporaneo o permanente, l'istituto dei tessuti fornisce immediatamente all'autorità competente il nome del nuovo responsabile e la data in cui ha assunto l'incarico.

Articolo 18

Personale

Il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente nelle attività connesse con l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule possiede le qualifiche necessarie a svolgere tali mansioni e riceve la formazione di cui all'articolo 28, lettera c).

Articolo 19

Ricevimento dei tessuti e delle cellule

1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le donazioni di tessuti e cellule umani siano sottoposte a controlli conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera e) e che la selezione e l'accettazione dei tessuti e delle cellule siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

2. Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dei tessuti e delle cellule umani, e della documentazione relativa, ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformità delle condizioni d'imballo dei tessuti e delle cellule umani ricevuti ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.

4. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.

5. Gli istituti dei tessuti assicurano la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. A ogni consegna o partita di tessuti o cellule è attribuito un codice d'identificazione, a norma dell'articolo 8.

6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, a norma dell'articolo 15.

Articolo 20

Lavorazione dei tessuti e delle cellule

1. Gli istituti dei tessuti includono nelle proprie procedure operative standard ogni processo di lavorazione che incida sulla qualità e la sicurezza, e assicurano lo svolgimento di tali processi in condizioni controllate. Gli istituti dei tessuti assicurano che il materiale utilizzato, l'ambiente di lavoro, nonché l'organizzazione, il convalidamento e le condizioni di controllo dei processi siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

2. Qualunque modifica dei processi utilizzati nella preparazione dei tessuti e delle cellule è parimenti conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

3. Nelle proprie procedure operative standard gli istituti dei tessuti adottano speciali disposizioni per la manipolazione dei tessuti e delle cellule da scartare, al fine di impedire la contaminazione di altri tessuti o cellule, dell'ambiente in cui avviene la lavorazione o del personale.

Articolo 21

Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule

1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le procedure connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate dalle procedure operative standard e che le condizioni di stoccaggio siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

2. Gli istituti dei tessuti assicurano lo svolgimento di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate.

3. Gli istituti dei tessuti istituiscono e attuano procedure per il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire qualunque evento che possa compromettere la funzione o l'integrità dei tessuti e delle cellule.

4. I tessuti o cellule lavorati non sono distribuiti fino a che tutti i requisiti della presente direttiva non siano stati soddisfatti.

5. Gli Stati membri assicurano che gli istituti dei tessuti dispongano di accordi e procedure intesi a garantire che, in caso di cessazione dell'attività per qualsivoglia ragione, i tessuti e le cellule stoccati siano trasferiti, secondo il consenso per essi richiesto, ad altro istituto o istituti dei tessuti accreditati, designati, autorizzati o titolari di licenza a norma dell'articolo 6, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento di tessuti o cellule donati.

Articolo 22

Etichettatura, documentazione e imballo

Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dell'etichettatura, della documentazione e dell'imballo ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera f).

Articolo 23

Trasporto e distribuzione

Gli istituti dei tessuti assicurano la qualità dei tessuti e delle cellule durante la distribuzione. Le condizioni di distribuzione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 28, lettera h).

Articolo 24

Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi

1. Gli istituti dei tessuti concludono un accordo scritto con terzi ogniqualvolta vi sia un intervento esterno e tale attività influisca sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule lavorati in cooperazione con terzi, in particolare nei seguenti casi:

a) qualora l'istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione dei tessuti o cellule;

b) qualora i terzi forniscano beni e servizi aventi un'incidenza sulla garanzia di qualità e di sicurezza dei tessuti o cellule, inclusa la loro distribuzione;

c) qualora un istituto dei tessuti fornisca servizi a un istituto dei tessuti non accreditato;

d) qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule lavorati da terzi.

2. Gli istituti dei tessuti valutano e selezionano i terzi in base alla loro capacità di ottemperare alle norme della presente direttiva.

3. Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo degli accordi di cui al paragrafo 1 che essi hanno concluso con terzi.

4. Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi specificano le responsabilità che spettano ai terzi e le relative procedure dettagliate.

5. Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli accordi conclusi con terzi su richiesta dell'autorità competente o delle autorità competenti.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI, RELAZIONI E SANZIONI

Articolo 25

Codificazione delle informazioni

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani al fine di garantirne la completa rintracciabilità, a norma dell'articolo 8.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora un unico sistema europeo di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e delle cellule.

Articolo 26

Relazioni

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, anteriormente al … (*), e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni della presente direttiva, comprendente un rendiconto delle misure adottate in materia di ispezione e di controllo.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le relazioni presentate dagli Stati membri sull'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva.

3. Anteriormente al … (**), e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione dei requisiti della presente direttiva, in particolare quelli relativi all'ispezione e al controllo.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali provvedimenti alla Commissione entro … (***) e la informano immediatamente circa eventuali modifiche successive.

CAPO VI

CONSULTAZIONE DEI COMITATI

Articolo 28

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico

I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2:

a) requisiti per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o la licenza degli istituti dei tessuti;

b) requisiti per l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani;

c) sistema di qualità, compresa la formazione;

d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule;

e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;

f) procedure per l'approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti;

g) requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e cellule;

h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule;

i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici.

(*) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(***) Due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 29

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 30

Consultazione di uno o più comitati scientifici

La Commissione, quando stabilisce o quando adegua al progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici di cui all'articolo 28, può consultare il Comitato scientifico competente o i comitati scientifici competenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono decidere, per un anno a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, di non applicare i requisiti della presente direttiva agli istituti dei tessuti che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva erano soggetti a disposizioni nazionali.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(*) 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA DONAZIONE DI TESSUTI E/O DI CELLULE

A. DONATORI VIVENTI

1. La persona responsabile del processo di donazione garantisce che il donatore sia stato adeguatamente informato almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al punto 3. Le informazioni devono essere fornite prima dell'approvvigionamento.

2. Le informazioni devono essere fornite da una persona qualificata, capace di trasmetterle in modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore.

3. Dette informazioni devono comprendere: scopo e natura dell'approvvigionamento, sue conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza medica; scopo terapeutico e potenziali benefici, nonché informazioni sulle salvaguardie applicabili volte a tutelare il donatore.

4. Al donatore deve essere comunicato che ha il diritto di ottenere i risultati confermati degli esami analitici e di ricevere spiegazioni chiare in merito a tali risultati.

5. Devono inoltre essere fornite informazioni sulla necessità di richiedere il consenso, la certificazione e l'autorizzazione previsti dalle normative affinché si possa procedere all'approvvigionamento di tessuti e/o cellule.

B. DONATORI DECEDUTI

1. Devono essere fornite tutte le informazioni ed essere stati ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessari in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.

2. I risultati confermati della valutazione del donatore devono essere comunicati e spiegati chiaramente alle persone interessate in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.

P5_TA(2003)0571

Offerte pubbliche d'acquisto (OPA) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto (COM(2002) 534 — C5-0481/2002 — 2002/0240(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 534) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0481/2002),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0469/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 1.

P5_TC1-COD(2002)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

---

[1] GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 1.
[2] GU C 208 del 3.9.2003, pag. 55.
[3] Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato è necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, talune garanzie che gli Stati membri esigono dalle società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro ed i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

(2) È necessario tutelare gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando dette società sono oggetto di offerte pubbliche di acquisto, ovvero si verificano cambiamenti nel controllo di dette società, ed almeno una parte dei loro titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro.

(3) È necessario creare un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di offerte pubbliche di acquisto e prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione.

(4) In considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalle banche centrali degli Stati membri, sembra inconcepibile che esse possano essere oggetto di un'offerta pubblica di acquisto. Dal momento che per ragioni storiche i titoli di alcune di queste banche centrali sono quotati sui mercati regolamentati di Stati membri, è necessario escluderle espressamente dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(5) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti a vigilare sugli aspetti dell'offerta disciplinati dalla presente direttiva e ad assicurare che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate ai sensi della presente direttiva. Tutte queste autorità dovrebbero cooperare tra loro.

(6) Per essere efficaci, le norme sulle offerte pubbliche di acquisto dovrebbero essere flessibili e adattabili ad eventuali nuove circostanze e, di conseguenza, dovrebbero contemplare la possibilità di eccezioni e deroghe. Tuttavia, nell'applicare le disposizioni o le eccezioni stabilite o nel concedere eventuali deroghe le autorità di vigilanza dovrebbero rispettare determinati principi generali.

(7) La vigilanza dovrebbe poter essere esercitata da organi di autoregolamentazione.

(8) Secondo i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, il diritto di difesa, le decisioni di un'autorità di vigilanza dovrebbero poter essere riesaminate, secondo opportune procedure, da un organo giurisdizionale indipendente. Tuttavia, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire se conferire diritti da far valere in via amministrativa o giudiziaria, nei confronti di un'autorità di vigilanza o tra le parti dell'offerta.

(9) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli con partecipazioni di minoranza, quando viene acquisito il controllo delle loro società. Gli Stati membri dovrebbero assicurare tale tutela obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli di tale società, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli, come l'obbligo di promuovere un'offerta parziale quando l'offerente non acquisisce il controllo della società o l'obbligo di promuovere un'offerta simultaneamente all'assunzione di controllo della società.

(10) L'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non si dovrebbe applicare a coloro che detengono già una partecipazione di controllo alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva.

(11) L'obbligo di promuovere un'offerta non si dovrebbe applicare in caso di acquisto di titoli che non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali ordinarie degli azionisti. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di stabilire che l'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non abbia per oggetto soltanto i titoli con diritto di voto ma anche quelli che conferiscono diritto di voto solo in determinate circostanze o che non conferiscono tale diritto.

(12) Per limitare le possibilità di abuso di informazioni privilegiate, occorre che l'offerente sia obbligato ad annunciare il più tempestivamente possibile la decisione di promuovere un'offerta e ad informarne l'autorità di vigilanza.

(13) I possessori di titoli dovrebbero essere adeguatamente informati sul contenuto dell'offerta per mezzo di un apposito documento. Informazioni adeguate dovrebbero essere fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori della società emittente o, in loro mancanza, direttamente ai lavoratori interessati.

(14) È necessario regolamentare il termine entro il quale l'offerta può essere accettata.

(15) Per assolvere alle proprie funzioni in modo soddisfacente, le autorità di vigilanza dovrebbero, in qualsiasi momento, poter esigere che le parti dell'offerta comunichino informazioni relative all'offerta stessa e cooperare e fornire, in modo efficace, efficiente e tempestivo, informazioni ad altre autorità preposte alla vigilanza sui mercati di capitali.

(16) Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, è necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente in ordine al compimento di atti od operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale.

(17) L'organo di amministrazione della società emittente dovrebbe essere tenuto a pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, inclusa la sua opinione sugli effetti della stessa su tutti gli interessi della società e, in particolare, sull'occupazione.

(18) Per rafforzare l'efficacia delle disposizioni esistenti in materia di libera negoziazione dei titoli delle società soggette alla presente direttiva e di libero esercizio del diritto di voto, è necessario che le strutture e i meccanismi di difesa previsti da queste società siano trasparenti e siano periodicamente oggetto di una relazione presentata all'assemblea generale degli azionisti.

(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una partecipazione di maggioranza in altre società e di esercitarvi il pieno controllo. A tale scopo, le restrizioni al trasferimento di titoli, le restrizioni al diritto di voto, i diritti straordinari di nomina e i diritti di voto plurimi dovrebbero essere soppressi o sospesi durante il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata o quando l'assemblea generale degli azionisti decide su misure di difesa, su modifiche dello statuto o sulla revoca o la nomina di membri dell'organo di amministrazione nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la chiusura dell'offerta. Se i detentori di titoli subiscono perdite a seguito della soppressione di diritti, occorrerebbe prevedere un equo indennizzo, secondo modalità tecniche definite dagli Stati membri.

(20) Tutti i diritti speciali detenuti nelle società dagli Stati membri dovrebbero essere considerati nel quadro della libera circolazione dei capitali e delle pertinenti disposizioni del trattato. I diritti speciali, previsti dal diritto nazionale privato o pubblico detenuti nelle società da Stati membri, dovrebbero essere esclusi dalla regola di neutralizzazione qualora siano compatibili con il trattato.

(21) Tenendo conto delle differenze esistenti nei meccanismi e nelle strutture del diritto societario negli Stati membri, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non esigere che le società stabilite nel loro territorio applichino le disposizioni della presente direttiva che limitano i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente nel periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata, e le disposizioni che rendono inefficaci le barriere previste dallo statuto o da accordi specifici. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero perlomeno conferire alle società stabilite nel loro territorio la facoltà, che deve essere reversibile, di applicare queste disposizioni. Fatti salvi gli accordi internazionali di cui la Comunità europea è parte contraente, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non imporre alle società che applicano queste disposizioni conformemente agli accordi opzionali, l'obbligo di applicarle quando sono oggetto di offerte lanciate da società che non applicano le stesse disposizioni in conseguenza del fatto che si avvalgono di questi accordi opzionali.

(22) È necessario che gli Stati membri provvedano a che siano adottate norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta decade, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, la pubblicità dei risultati dell'offerta e l'irrevocabilità dell'offerta e le condizioni ammissibili.

(23) L'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, in particolare quelle approvate in applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie ([1]), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ([2]), della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ([3]) e della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea ([4]). Occorre tuttavia prevedere la possibilità per i lavoratori delle società interessate, o i loro rappresentanti, di esprimere il loro parere sulle ripercussioni prevedibili dell'offerta in materia di occupazione. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) ([5]), gli Stati membri possono sempre applicare o introdurre disposizioni nazionali sull'informazione e sulla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti della società offerente prima di lanciare un'offerta.

(24) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per permettere a un offerente che abbia acquisito, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, una certa percentuale del capitale con diritto di voto di una società, di obbligare i detentori dei rimanenti titoli a vendergli i loro titoli. Parimenti, quando un offerente ha acquisito, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, una certa percentuale di capitale con diritto di voto di una società con i detentori dei rimanenti titoli dovrebbero avere la possibilità di obbligarlo ad acquistare i loro titoli. Queste procedure di cessione obbligatoria e di riscatto obbligatorio si dovrebbero applicare soltanto a condizioni specifiche connesse con le offerte pubbliche di acquisto. Al di fuori di queste condizioni gli Stati membri possono continuare ad applicare la legislazione nazionale alle procedure di cessione obbligatoria e di riscatto obbligatorio.

([1]) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).
([2]) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
([3]) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
([4]) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
([5]) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(25) Poiché gli scopi dell'azione proposta (definire cioè orientamenti minimi per lo svolgimento delle offerte pubbliche d'acquisto e assicurare una tutela adeguata ai possessori di titoli in tutta la Comunità) non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della necessità di trasparenza e certezza giuridica in caso di acquisizioni e assunzioni del controllo aventi dimensione transfrontaliera e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26) L'adozione di una direttiva è il mezzo appropriato per istituire un quadro che fissi alcuni principi comuni e un numero limitato di requisiti generali che gli Stati membri siano tenuti a far applicare mediante norme più particolareggiate conformemente ai rispettivi ordinamenti e contesti culturali nazionali.

(27) Occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni per qualsiasi infrazione alle disposizioni nazionali di attuazione delle presente direttiva.

(28) Per tener conto dei nuovi sviluppi sui mercati finanziari possono rendersi saltuariamente necessari orientamenti tecnici e misure di attuazione delle norme contenute nella presente direttiva. Per talune disposizioni la Commissione dovrebbe quindi essere autorizzata ad adottare misure di attuazione, purché queste non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca secondo i principi fissati nella stessa, previa consultazione del Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE ([1]) della Commissione. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]) e tenendo debitamente conto della dichiarazione della Commissione al Parlamento europeo, in data 5 febbraio 2002, riguardante l'attuazione della normativa relativa ai servizi finanziari. Per le altre disposizioni è importante conferire a un comitato di contatto il compito di assistere gli Stati membri e le autorità di vigilanza nell'attuazione della presente direttiva, e suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva. In tale contesto il comitato di contatto può avvalersi delle informazioni concernenti le offerte pubbliche di acquisto effettuate sui loro mercati regolamentati che gli Stati membri forniranno sulla base della presente direttiva.

(29) La Commissione dovrebbe facilitare la transizione verso un'armonizzazione equa ed equilibrata della normativa in materia di offerte pubbliche d'acquisto nell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare proposte per una tempestiva revisione della direttiva.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta e degli altri strumenti regolatori degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati (in seguito «norme»), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio ([3]), in uno o più Stati membri (in seguito «mercato regolamentato»).

([1]) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
([3]) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

2. Le misure prescritte dalla presente direttiva non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi da società il cui oggetto è l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di dette società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che la quotazione in borsa delle loro quote non vari in modo significativo rispetto al loro valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3. La presente direttiva non si applica alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi dalle banche centrali degli Stati membri.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «offerta pubblica di acquisto» o «offerta»: un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della società stessa sui propri titoli) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l'offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;

b) «società emittente»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;

c) «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;

d) «persone che agiscono di concerto»: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

e) «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritto di voto in una società;

f) «parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.

g) «titoli con diritto di voto plurimo»: titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno diritto a più di un voto.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le persone controllate da un'altra persona ai sensi dell'articolo 87 della direttiva 2001/34/CE [1] sono considerate persone che agiscono di concerto con detta persona e tra di loro.

Articolo 3
Principi generali

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:

a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;

---

[1] Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/71/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

b) i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito all'offerta; qualora consigli i possessori di titoli, l'organo di amministrazione della società emittente presenta il suo parere per quanto riguarda le ripercussioni dell'eventuale successo dell'offerta sull'occupazione, le condizioni di occupazione ed i siti di lavoro della società;

c) l'organo di amministrazione di una società emittente deve agire nell'interesse della società nel suo insieme e non può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere del merito dell'offerta;

d) non si devono creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da falsare il normale funzionamento dei mercati;

e) un offerente può annunciare un'offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti, se questo è stato offerto, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura;

f) la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

2. Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;

b) possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte.

Articolo 4

Autorità di vigilanza e diritto applicabile

1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull'offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell'offerta.

2. a) L'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale se i titoli di tale società sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro.

b) Se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi alla negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta.

c) Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente determina a quale delle autorità di tali Stati membri compete la vigilanza sull'offerta informando i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1 e sono stati ammessi contemporaneamente, le autorità di vigilanza di tali Stati membri convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza, è la società emittente a determinare quale sia tra di loro l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza di tale termine di quattro settimane.

d) Gli Stati membri provvedono a che siano rese pubbliche le decisioni di cui alla lettera c).

e) Nei casi di cui alle lettere b) e c), sono trattate secondo le norme dello Stato membro dell'autorità competente: le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di un'offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell'offerta, in particolare le informazioni sulla decisione dell'offerente di procedere ad un'offerta, il contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che dev'essere fornita ai dipendenti della società emittente e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all'obbligo di promuovere un'offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

3. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le loro autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgate ad un privato o ad un'autorità solo in forza di norme di legge.

4. Le autorità di vigilanza degli Stati membri ai sensi della presente direttiva e le altre autorità di vigilanza sui mercati dei capitali, in particolare ai sensi della direttiva 93/22/CEE, della direttiva 2001/34/CE, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) [1] e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE [2] cooperano tra loro e si scambiano informazioni, ogni qualvolta ciò risulti necessario per l'applicazione delle norme emanate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e). Le informazioni così scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza che ricevono le informazioni stesse. La cooperazione comprende la possibilità di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure che le autorità competenti adottino in relazione all'offerta, nonché qualsiasi altra assistenza che possa ragionevolmente essere richiesta dalle autorità di vigilanza interessate al fine di accertare una violazione, effettiva o supposta, delle norme redatte o adottate in applicazione della presente direttiva.

5. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui l'obbligo di assicurarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in applicazione della presente direttiva.

A condizione che siano rispettati i principi generali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva deroghe a tali norme:

i) introducendo tali deroghe nelle loro norme nazionali per tener conto di circostanze determinate a livello nazionale; e/o

[1] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
[2] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

ii) conferendo alle loro autorità di vigilanza, nei casi di loro competenza, la facoltà di derogare a tali norme nazionali o per tener conto delle circostanze di cui al punto i) o in altre circostanze specifiche, con obbligo, in quest'ultimo caso di una decisione motivata.

6. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell'offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell'offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare di conoscere di una controversia e di decidere se tale controversia possa incidere sull'esito dell'offerta. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o regolamento delle controversie tra le parti di un'offerta.

Articolo 5

Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi equi

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell'acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un'offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L'offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito nel paragrafo 4.

2. Non sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta di cui al paragrafo 1 qualora il controllo sia stato ottenuto a seguito di un'offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso.

3. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 e le modalità del calcolo sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale.

4. È considerato prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo, che spetta agli Stati membri determinare, di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti all'offerta di cui al paragrafo 1. Se, dopo che l'offerta è stata resa pubblica e prima della scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, l'offerente o qualsiasi persona che agisca di concerto con lui acquista titoli a un prezzo superiore a quello dell'offerta, l'offerente deve aumentare la sua offerta a non meno del prezzo massimo pagato per i titoli così acquistati.

Nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. A tale scopo, possono redigere un elenco di circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso l'alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato concordato tra l'acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il salvataggio di un'impresa in difficoltà. Possono altresì definire i criteri da utilizzare in questi casi, come ad esempio il valore medio di mercato su un certo periodo, il valore di liquidazione della società o altri criteri oggettivi di valutazione generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria.

Qualsiasi decisione delle autorità di vigilanza che modifica il prezzo equo deve essere motivata e resa pubblica.

5. L'offerente può offrire, quale corrispettivo, titoli, contanti o una combinazione di contanti e titoli.

Tuttavia, quando il corrispettivo proposto dall'offerente non consiste in titoli liquidi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, tale corrispettivo include un'alternativa in contanti.

In ogni caso, l'offerente deve proporre, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti quando, egli o persone che agiscono di concerto con lui, ha acquisito in contanti titoli che conferiscono il 5 % o una percentuale maggiore di diritti di voto della società emittente, in un periodo che inizia contemporaneamente al periodo deciso dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e si conclude alla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta.

Gli Stati membri possono prevedere che un corrispettivo in contanti debba essere proposto, almeno come alternativa, in tutti i casi.

6. In aggiunta alla tutela di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli nella misura in cui tali strumenti non ostacolino il corso normale dell'offerta.

Articolo 6

Informazione sull'offerta

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informarne l'autorità di vigilanza. Gli Stati membri possono richiedere che l'autorità di vigilanza sia informata prima che la decisione sia resa pubblica. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente ne informano i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

2. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per l'offerente di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere in merito alla stessa con cognizione di causa. Prima che il documento d'offerta sia reso pubblico, l'offerente deve trasmetterlo all'autorità di vigilanza. Non appena il documento sia stato reso pubblico, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

Qualora il documento di offerta di cui al comma precedente sia stato sottoposto all'approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e sia stato approvato, è riconosciuto, previa eventuale traduzione, negli altri Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l'approvazione dell'autorità di vigilanza di detti Stati membri. Questi ultimi possono richiedere l'aggiunta di informazioni complementari nel documento d'offerta soltanto se queste informazioni sono peculiari al mercato dello Stato membro o degli Stati membri ove i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione e riguardano le formalità da assolvere per accettare l'offerta e ricevere il corrispettivo dovuto alla chiusura dell'offerta, nonché il regime fiscale al quale sarà soggetto il corrispettivo offerto ai possessori di titoli.

3. Il documento di offerta di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) il contenuto dell'offerta;

b) l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;

c) i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli oggetto dell'offerta;

d) il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e, in caso di offerte di acquisto obbligatorie, il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità di corresponsione del corrispettivo;

e) l'indennizzo offerto per i diritti che potrebbero essere soppressi a seguito della regola di neutralizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, specificando le modalità di pagamento della compensazione e il metodo impiegato per determinarla;

f) le percentuali o le quantità massime e minime di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare;

g) l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente, e dalle persone che agiscono di concerto con lo stesso, nella società emittente;

h) tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata;

i) le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda l'attività futura dell'attività della società emittente e, in quanto sia influenzata dall'offerta, della società offerente e quanto al mantenimento del suo personale e dei suoi amministratori, compresa qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni occupazionali. Ciò riguarda in particolare i piani strategici dell'offerente per queste società e le ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro;

j) i termini entro i quali l'offerta deve essere accettata;

k) qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli di qualsivoglia natura, informazioni relative a tali titoli;

l) le informazioni sul finanziamento dell'operazione da parte dell'offerente;

m) l'identità delle persone che agiscono di concerto con l'offerente o con la società emittente, e, se si tratta di società, la loro forma, ragione sociale e sede legale, e i loro rapporti con l'offerente e, se possibile, con la società emittente;

n) l'indicazione della legislazione nazionale che disciplinerà i contratti stipulati tra l'offerente ed i possessori di titoli della società emittente e derivanti dall'offerta, e le giurisdizioni competenti.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le modalità di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per le parti di un'offerta di fornire alle autorità di vigilanza del loro Stato membro, su richiesta di tali autorità, tutte le informazioni di cui dispongono sull'offerta che sono necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7

Termini entro i quali l'offerta deve essere accettata

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. Fermo restando il rispetto del principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono prevedere che il termine di dieci settimane sia prorogato purché l'offerente annunci, almeno due settimane prima, la propria intenzione di chiudere l'offerta.

2. Gli Stati membri possono prevedere norme che modificano il termine di cui al paragrafo 1 in appropriati casi specifici. Uno Stato membro può autorizzare le autorità di vigilanza a concedere una deroga al termine indicato nel paragrafo 1, affinché la società emittente possa convocare un'assemblea generale degli azionisti per esaminare l'offerta.

Articolo 8

Pubblicità dell'offerta

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di pubblicare l'offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell'offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, al fine di evitare, in particolare, la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

2. Gli Stati membri prescrivono, per qualsiasi informazione o documento previsto dall'articolo 6, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società emittente e dell'offerente o, in mancanza di rappresentanti, dei lavoratori stessi.

Articolo 9

Obblighi dell'organo di amministrazione della società emittente

1. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme intese ad assicurare l'osservanza degli obblighi di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

2. Per il periodo definito al secondo comma, l'organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti concessa a tal fine prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente all'offerente di acquisire il controllo della società emittente.

Tale autorizzazione è obbligatoria almeno a partire dal momento in cui l'organo di amministrazione della società emittente riceve le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase relative aal'offerta e finché il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico ovvero l'offerta stessa decada. Gli Stati membri possono prevedere di anticipare il momento a partire dal quale questa autorizzazione deve essere ottenuta, ad esempio a partire da quando l'organo di amministrazione della società emittente è a conoscenza dell'imminenza dell'offerta.

3. Per quanto riguarda le decisioni che sono state prese prima dell'inizio del periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e che non sono ancora state attuate in tutto o in parte, l'assemblea generale degli azionisti deve approvare o ratificare ogni decisione che non si iscrive nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione preventiva, dell'approvazione o della ratifica dei possessori di titoli, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono prevedere norme che permettono la convocazione di un'assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga prima di due settimane dalla notifica.

5. L'organo di amministrazione della società emittente redige e rende pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, compreso il suo parere sugli effetti che il suo eventuale successo avrà su tutti gli interessi della società, compresa l'occupazione e sui piani strategici dell'offerente per la società emittente e le loro ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro indicati nel documento di offerta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera i). L'organo di amministrazione della società emittente comunica nello stesso tempo questo parere ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente se l'organo di amministrazione della società emittente riceve in tempo utile un parere distinto dai rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione, quest'ultimo è allegato al predetto documento.

6. Ai fini del paragrafo 2, quando l'organo di amministrazione ha struttura dualistica per organo di amministrazione s'intende sia l'organo di gestione sia il consiglio di sorveglianza.

Articolo 10

Informazione sulle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, eventualmente con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi e la percentuale del capitale sociale che rappresenta;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, ad esempio limitazioni al possesso di titoli o l'obbligo di autorizzazione della società o di altri possessori di titoli, fatto salvo l'articolo 46 della direttiva 2001/34/CE;

c) le partecipazioni importanti nel capitale, dirette o indirette (ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione azionaria incrociata), ai sensi dell'articolo 85 della direttiva 2001/34/CE;

d) i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo ed una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di controllo dei voti previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;

g) gli accordi tra azionisti che sono noti alla società e possono comportare restrizioni al trasferimento di titoli e/o ai diritti di voto, ai sensi della direttiva 2001/34/CE;

h) le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione ed alla modifica dello statuto della società;

i) i poteri dei membri dell'organo di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere o riacquistare azioni;

j) gli accordi significativi dei quali la società è parte e che acquistano efficacia, sono modificati o perdono efficacia in caso di cambiamento di controllo della società a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, ed i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica qualora la società sia specificamente tenuta a divulgare tali informazioni sulla base di altri requisiti di legge;

k) gli accordi tra la società ed i membri dell'organo di amministrazione o dipendenti, che prevedono indennità se i membri dell'organo di amministrazione o i dipendenti si dimettono o sono licenziati senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere pubblicate nella relazione sulla gestione della società, ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE ([1]) del Consiglio e dell'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE. ([2])

([1]) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

([2]) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

3. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di garantire che, nella società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, l'organo di amministrazione presenti una relazione esplicativa all'assemblea generale annuale degli azionisti sulle materie di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Regola di neutralizzazione

1. Fermi restando gli altri diritti e gli obblighi previsti dal diritto comunitario per le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che si applichino le norme di cui ai paragrafi da 2 a 7 quando un'offerta è stata resa pubblica.

2. Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, entro il quale l'offerta deve essere accettata.

Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva non si applicano nei confronti dell'offerente durante il periodo, previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, entro il quale l'offerta deve essere accettata.

3. Le restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente non hanno effetto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

Le restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva, non hanno effetto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

I titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nell'assemblea generale degli azionisti che decide su eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

4. Quando, a seguito di un'offerta, l'offerente detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni al trasferimento di titoli e ai diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 e qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina o la revoca di membri dell'organo di amministrazione previsto nello statuto della società emittente non vengono applicati; i titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la chiusura dell'offerta, convocata dall'offerente per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell'organo di amministrazione.

A tal fine, l'offerente deve avere il diritto di convocare un'assemblea generale degli azionisti a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga nelle due settimane successive alla sua notifica.

5. Quando si sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 12 è d'obbligo fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di questi diritti. Le condizioni per determinare questa compensazione e le modalità del pagamento sono fissate dagli Stati membri.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai titoli quando le restrizioni ai diritti di voto sono compensate con vantaggi pecuniari specifici.

7. Il presente articolo non si applica quando gli Stati membri detengono titoli nella società emittente che conferiscono allo Stato membro speciali diritti compatibili con il trattato, ai diritti speciali previsti dagli ordinamenti nazionali, che sono compatibili con il trattato, e alle cooperative.

Articolo 12

Accordi opzionali

1. Gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non esigere che le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 con sede sociale nel loro territorio, applichino l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11.

2. Qualora si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e/o l'articolo 11, fermo restando l'articolo 11, paragrafo7.

La decisione della società è presa, in conformità alle norme applicabili alle modifiche dello statuto, dall'assemblea generale degli azionisti in conformità delle norme dello Stato membro in cui la società ha la sua sede sociale. La decisione deve essere notificata all'autorità di vigilanza dello Stato membro dove la società ha la sua sede sociale e a tutte le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui i suoi titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione

3. Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dagli ordinamenti nazionali, esonerare le società che applicano l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11 dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l'articolo 11, se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da una società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o indirettamente, da quest'ultima, conformemente all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

4. Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni applicabili alle rispettive società siano divulgate tempestivamente.

5. Qualsiasi misura applicata secondo quanto disposto dal paragrafo 3, è soggetta dall'autorizzazione dell'assemblea generale degli azionisti della società emittente, la quale deve essere concessa non anteriormente a 18 mesi prima che l'offerta sia resa pubblica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Altre norme applicabili allo svolgimento delle offerte

Inoltre, gli Stati membri prevedono norme sullo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

a) decadenza dell'offerta;

b) revisione delle offerte;

c) offerte concorrenti;

d) pubblicazione dei risultati delle offerte;

e) irrevocabilità dell'offerta e condizioni ammesse.

Articolo 14

Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

La presente direttiva non pregiudica le regole sull'informazione, la consultazione e, se così disposto dagli Stati membri, la compartecipazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente, disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare da quelle adottate in applicazione delle direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE e 2002/14/CE.

Articolo 15

Diritto di acquisto

1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, si applichino le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5.

2. Gli Stati membri provvedono a che un offerente possa esigere da tutti i possessori dei restanti titoli di vendergli tali titoli ad un giusto prezzo. Gli Stati membri introducono questo diritto in uno dei seguenti casi:

a) quando l'offerente detiene titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto e del 90 % dei diritti di voto della società emittente, oppure

b) quando a seguito dell'accettazione dell'offerta l'offerente ha acquistato o si è impegnato contrattualmente ad acquistare, titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto della società emittente e del 90 % dei diritti di voto compresi nell'offerta.

Nel caso di cui alla lettera a), gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata che comunque non deve superare il 95 % del capitale con diritto di voto e il 95 % dei diritti di voto.

3. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme che permettono di calcolare quando è raggiunta la soglia.

Se la società emittente ha emesso più di una classe di titoli, gli Stati membri possono stabilire che il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto nella classe in cui si sia raggiunta la soglia fissata al paragrafo 2.

4. L'offerente deve esercitare il diritto di acquisto entro tre mesi dallo scadere del periodo entro il quale deve essere accettata l'offerta di cui all'articolo 7.

5. Gli Stati membri provvedono a che sia garantito un giusto prezzo. Tale prezzo assume la stessa forma del corrispettivo proposto nell'offerta o è costituito da contanti. Gli Stati membri possono prevedere che la forma in contanti sia proposta almeno come opzione.

A seguito di un'offerta volontaria, nei due casi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, il corrispettivo proposto nell'offerta è da considerare giusto se l'offerente ha acquistato, attraverso l'accettazione dell'offerta, titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

A seguito di un'offerta obbligatoria, il corrispettivo proposto nell'offerta è da considerare giusto.

Articolo 16

Obbligo di acquisto

1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, si applichino le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri provvedono a che il detentore dei restanti titoli possa esigere che l'offerente acquisti i suoi titoli da lui a un giusto prezzo e alle stesse condizioni definite all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Mutatis mutandis, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la data stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, le disposizioni adottate a tal fine; qualsiasi successiva modifica ad esse apportate va comunicata quanto prima.

Articolo 18

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE (in appresso denominato «il Comitato»).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8, purché le misure attuative adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni essenziali della presente direttiva.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Fatte salve le misure attuative già adottate, allo scadere del periodo di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, viene sospesa l'applicazione delle sue disposizioni che impongono l'adozione di norme tecniche e decisioni conformemente al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni interessate, secondo la procedura definita all'articolo 251 del trattato e, a tale scopo, essi procedono alla loro revisione prima dello scadere del periodo sopra indicato.

Articolo 19

Comitato di contatto

1. È nominato un comitato di contatto con i seguenti compiti:

a) facilitare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva attraverso riunioni ordinarie che affrontino i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione;

b) suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva.

2. Non spetta al comitato di contatto valutare il merito delle decisioni prese dalle autorità di vigilanza nei singoli casi.

Articolo 20

Revisione

Cinque anni dopo la data stabilita all'articolo 21, paragrafo 1, la Commissione esamina la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicarla e, se necessario, propone una revisione, che comprenda un esame delle strutture di controllo e barriere alle offerte pubbliche d'acquisto non coperte dalla presente direttiva.

A tal fine, gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione informazioni sulle offerte pubbliche d'acquisto lanciate su società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei loro mercati regolamentati. Tali informazioni comprendono la nazionalità delle società implicate, l'esito dell'offerta e qualsiasi altro elemento importante per capire le modalità pratiche di funzionamento delle offerte pubbliche d'acquisto.

Articolo 21

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2003)0572

Regolamentazioni di mercato e norme di concorrenza per le libere professioni

Risoluzione del Parlamento europeo sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 6, 43, 45, 49, 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea,

— vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna ([1]),

— visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che le libere professioni sono uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società e svolgono ruoli di pubblico interesse,

B. considerando che le attività delle libere professioni devono essere aperte quanto più possibile alla libera concorrenza, sia all'interno dei singoli Stati membri che al di là delle frontiere interne dell'Unione, nell'interesse dei consumatori, della qualità del servizio e dell'economia UE nel suo insieme,

C. considerando che l'importanza del comportamento etico, della tutela della riservatezza con i clienti e di un elevato livello di conoscenza specialistica richiedono l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione analoghi a quelli attualmente utilizzati dagli organismi e dagli ordini professionali,

D. considerando che la Commissione deve tener conto della natura specifica dei vari rami dell'economia, delle preoccupazioni sociali e delle considerazioni connesse al perseguimento del pubblico interesse;

1. ribadisce che le libere professioni sono espressione di un ordinamento democratico fondamentale basato sul diritto e, più specificamente, rappresentano un elemento essenziale delle società europee;

2. sottolinea l'importanza di norme che sono necessarie, nel contesto specifico di ogni professione, per garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione, in modo da assicurarne la qualità dei servizi, a vantaggio dei suoi clienti, la società in generale e a tutela del pubblico interesse;

3. rileva che ogni attività dell'associazione professionale in questione deve essere considerata separatamente, affinché le norme sulla concorrenza siano applicate all'associazione solo qualora operi esclusivamente nell'interesse dei propri membri;

4. evidenzia che un organismo professionale non costituisce un'impresa o un gruppo di imprese ai fini dell'articolo 82 del trattato CE;

5. prende atto delle elevate qualifiche richieste per l'esercizio delle libere professioni, della necessità di salvaguardare tali qualifiche che contraddistinguono dette professioni a beneficio dei cittadini europei nonché della necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia;

6. evidenzia che speciali considerazioni dovrebbero applicarsi alle professioni liberali attive nel settore sanitario, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 152 del trattato;

7. ritiene che le diversità aventi le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati membri debbano essere limitate dall'esigenza di rispondere ai requisiti di una comune società europea;

8. evidenzia che è necessario e vantaggioso per i liberi professionisti promuovere la concorrenza e la libertà di fornire servizi nei propri Stati membri e in tutta l'Unione europea;

([1]) GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 364.

9. ritiene tuttavia che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni debba essere conciliato, in ogni singolo caso, con quello di mantenere norme puramente etiche proprie a ciascuna professione e di rispettare i compiti di interesse pubblico affidati alle libere professioni;

10. fa presente che le caratteristiche specifiche dei mercati dei servizi professionali richiedono un'adeguata regolamentazione;

11. conclude che, dal punto di vista generale, sono necessarie norme nel contesto specifico di ciascuna professione, in particolare quelle riguardanti l'organizzazione, le qualifiche, l'etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, l'imparzialità e la competenza dei membri della professione o norme destinate ad impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità ingannevole purché:

a) offrano agli utenti finali l'assicurazione di godere delle necessarie garanzie in materia di integrità ed esperienza, e

b) non costituiscano restrizioni della concorrenza;

12. invita la Commissione a considerare attentamente i principi e le preoccupazioni espressi nella presente risoluzione all'atto dell'analisi delle norme che disciplinano l'esercizio delle varie libere professioni negli Stati membri;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea.

(2004/C 91 E/03)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2. **Statuto dei deputati** (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Statuto dei deputati.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Othmar Karas, a nome del gruppo PPE-DE, Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR, Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Georges Berthu, non iscritto, Klaus-Heiner Lehne, Willi Rothley, Neil MacCormick, Gianfranco Dell'Alba, Giuseppe Gargani, Manuel Medina Ortega, Inglewood, Bill Miller, Mauro Nobilia, Alejo Vidal-Quadras Roca e Fiorella Ghilardotti.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Othmar Karas e Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE, sul progetto di Statuto dei deputati del Parlamento europeo (B5-0543/2003)

— Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR og Daniel Marc Cohn-Bendit e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, sul seguito dato alla risoluzione del 3 e 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (B5-0544/2003)

— Enrique Barón Crespo, Willi Rothley e Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, sul seguito dato alla risoluzione del 3 e 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (B5-0563/2003)

— Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo (B5-0564/2003)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 5*

3. Ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare nell'attuazione dell'accordo Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare nell'attuazione dell'accordo Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

PRESIDENZA: Renzo IMBENI

Vicepresidente

Poul Nielson (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, Glenys Kinnock, a nome del gruppo PSE, Johan Van Hecke, a nome del gruppo ELDR, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Anna Karamanou, Anne André-Léonard e Poul Nielson.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie e Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE, sul ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0512/2003)

— Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye e Nelly Maes, a nome del gruppo Verts/ALE, sul ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa e, in particolare, sull'applicazione dell'accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0515/2003)

— Isabelle Caullery, a nome del gruppo UEN, sul ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa e, in particolare, nell'attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0516/2003)

— Yasmine Boudjenah e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sul ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti, in particolare per l'applicazione dell'accordo Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0518/2003)

— Marie-Arlette Carlotti, a nome del gruppo PSE, sul ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti, in particolare per l'applicazione dell'accordo di Linas Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0520/2003)

— Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte e Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, sul ruolo dell'Unione europea nella prevenzione dei conflitti e in particolare sull'attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (B5-0524/2003)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 18*

4. Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina (dichiarazioni seguite da discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina.

Roberto Antonione (Presidente in carica del Consiglio) e Poul Nielson (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE, Ole Andreasen, a nome del gruppo ELDR, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Charles Tannock, Johannes (Hannes) Swoboda, Per Gahrton, Michael Gahler, Thomas Mann e Geoffrey Van Orden.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

— Elly Plooij-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, sulla revoca dell'embargo dell'UE sulle vendite di armi alla Cina (B5-0548/2003)

— Michael Gahler, Philippe Morillon, Ilkka Suominen, Georg Jarzembowski, Charles Tannock, Thomas Mann e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE, sull'embargo sul commercio di armi con la Repubblica Popolare Cinese (B5-0549/2003)

— Daniel Marc Cohn-Bendit, Nelly Maes e Per Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla revoca dell'embargo sugli armamenti da parte dell'UE nei confronti della Cina (B5-0552/2003)

— Margrietus J. van den Berg e Jannis Sakellariou, a nome del gruppo PSE, sulla cessazione dell'embargo UE sulla vendita di armi alla Cina (B5-0553/2003)

— Pedro Marset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'embargo imposto dall'UE sulle vendite di armi alla Cina (B5-0565/2003)

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 21 del PV del 18.12.2003*

(La seduta, sospesa alle 11.20 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05.)

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

Interviene Robert Atkins, il quale protesta nuovamente per il ritardo con cui inizia il turno di votazioni e chiede al Presidente di esaminare con urgenza la questione.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

5. **Statuto dei deputati** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0543, 0544, 0563 e 0564/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0543/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0543, 0544, 0563 e 0564/2003):

presentata da:

— Othmar Karas e Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE,

— Enrique Barón Crespo, Willi Rothley e Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE,

— Graham R. Watson e Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR,

— Neil MacCormick e Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione *(P5_TA(2003)0573)*

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

6. Regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio [COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari. Relatore: Piia-Noora Kauppi (A5-0383/2003).

La discussione si è svolta il 17.11.2003 *(punto 15 del PV del 17.11.2003)*.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

Interviene Christa Randzio-Plath (presidente della commissione ECON), la quale propone al Parlamento di confermare la reiezione della proposta della Commissione approvando il progetto di risoluzione legislativa.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0574)*

7. Responsabilità ambientale ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Toine Manders (A5-0461/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0575)*

Interventi sulla votazione:

Interviene Toine Manders (relatore) sui compromessi che non è stato possibile raggiungere.

8. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione, la sorveglianza dei medicinali a uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea dei medicinali [10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Rosemarie Müller (A5-0425/2003).

Intervengono sul pacchetto «Medicinali» (A5-0425, 0446 e 0444/2003) i relatori Rosemarie Müller e Françoise Grossetête, entrambe sugli emendamenti di compromesso, e Erkki Liikanen (membro della Commissione), il quale precisa la posizione della Commissione su tale compromesso.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0576)*

9. Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Françoise Grossetête (A5-0446/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0577)*

10. Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Françoise Grossetête (A5-0444/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0578)*

11. Farmaci vegetali tradizionali ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori. Relatore: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0579)*

12. Strumenti di misura ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0580)*

Interventi sulla votazione:

Giles Bryan Chichester (relatore) ha ritirato gli emendamenti 3 e 11.

13. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore [COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Dieter-Lebrecht Koch (A5-0418/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0581)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0581)*

14. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore [COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Paolo Costa (A5-0304/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0582)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0582)*

15. Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore [COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Paolo Costa (A5-0305/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0583)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0583)*

16. Proprietà di beni e libera circolazione (votazione)

Relazione su un quadro giuridico per la libera circolazione nel mercato interno di beni la cui proprietà è suscettibile di essere contestata [2002/2114(INI)] — Commissione giuridica e per il mercato interno. Relatore: Willy C.E.H. De Clercq (A5-0408/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2003)0584)*

17. Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540 e 0541/2003

La discussione si è svolta il 18.11.2003 *(punto 4 del PV del 18.11.2003)*.

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0536/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0536, 0537 e 0541/2003)

presentata da:

— Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE,

— Johannes (Hannes) Swoboda, a nome del gruppo PSE,

— Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE.

Approvazione *(P5_TA(2003)0585)*

(Le proposte di risoluzione B5-0538, 0539 e 0540/2003 decadono.)

18. Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 e 0524/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0512/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520 e 0524/2003):

presentata da:

— Jean-Pierre Bébéar, John Alexander Corrie e Fernando Fernández Martín, a nome del gruppo PPE-DE,

— Marie-Arlette Carlotti, a nome del gruppo PSE,

— Graham R. Watson, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte e Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR,

— Didier Rod, Paul A.A.J.G. Lannoye, Nelly Maes e Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Yasmine Boudjenah e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Isabelle Caullery, a nome del gruppo UEN

Approvazione *(P5_TA(2003)0586)*

19. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Risoluzione comune RC-B5-0543/2003 (Statuto dei deputati)

— Christoph Werner Konrad

— Linda McAvan

— Neil MacCormick

— Hiltrud Breyer

— Patricia McKenna

Risoluzione comune B5-0512/2003 (Costa d'Avorio)

— Patricia McKenna

20. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Risoluzione comune RC-B5-0543/2003 (Statuto dei deputati)

— emendamento 1
a favore: Elisabeth Schroedter, Olga Zrihen, Georges Garot, Harlem Désir, Jean-Claude Fruteau, Florence Kuntz, Paul Coûteaux, Adeline Hazan, Marie-Arlette Carlotti, Charlotte Cederschiöld, Ioannis Patakis, Peder Wachtmeister, Mogens N.J. Camre
contro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie-Hélène Descamps

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Patricia McKenna, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, W.G. van Velzen, Ewa Klamt, Elisabeth Schroedter, Luís Queiró, Charlotte Cederschiöld, Sami Naïr, Gérard Caudron, Michel-Ange Scarbonchi, Michel J.M. Dary
contro: Dana Rosemary Scallon
astensione: Monica Frassoni, Ingo Friedrich

Raccomandazione per la seconda lettura Manders — A5-0461/2003

— emendamento 1
a favore: Dominique F.C. Souchet
contro: Francesco Rutelli

— emendamento 3
contro: Francesco Rutelli

— emendamento 9 prima parte
a favore: Hans Karlsson

— emendamento 45
a favore: Marie-Arlette Carlotti

— emendamento 58
a favore: Bernard Poignant, Olga Zrihen, Pervenche Berès
contro: Astrid Thors

— emendamento 46
a favore: Armonia Bordes

— emendamento 41
a favore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Paul Rübig
contro: Ward Beysen, Hans Karlsson

— emendamento 16
a favore: Nicole Thomas-Mauro
contro: Inglewood

— emendamento 43
a favore: Reinhard Rack

— emendamento 57
a favore: Pervenche Berès

Raccomandazione per la seconda lettura Grossetête — A5-0446/2003

— emendamento 21
a favore: John Purvis

— emendamento 22
a favore: John Purvis

— emendamento 23
contro: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

— emendamento 41
a favore: John Purvis

Raccomandazione per la seconda lettura Grossetête — A5-0444/2003

— emendamento 27
a favore: Eurig Wyn, Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons, Jan Mulder
contro: Marie-Hélène Descamps

— emendamento 28
a favore: Liam Hyland, James (Jim) Fitzsimons
contro: Glyn Ford

Relazione Koch — A5-0418/2003

— risoluzione legislativa
a favore: Inger Schörling
contro: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

Relazione De Clercq — A5-0408/2003

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Marie-Hélène Descamps

Risoluzione comune RC-B5-0536/2003 (Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004)

— paragrafo 17, seconda parte
contro: Patricia McKenna

— paragrafo 27
a favore: Othmar Karas

— emendamento 4
a favore: Marie-Hélène Descamps, Bashir Khanbhai, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête
contro: Christopher J.P. Beazley, Helmut Kuhne, Torben Lund
astensione: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

— emendamento 5
a favore: Marie-Hélène Descamps, Yves Butel, Dominique Vlasto, Françoise de Veyrinas, Anne-Marie Schaffner, Hugues Martin, Françoise Grossetête
contro: Bernard Poignant
astensione: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

— paragrafo 49
a favore: Jeffrey William Titford, Nigel Paul Farage

— paragrafo 51
a favore: Othmar Karas

— paragrafo 52
a favore: Othmar Karas

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Armonia Bordes e Chantal Cauquil erano presenti ma non hanno partecipato alla votazione sui seguenti punti: Risoluzione comune RC-B5-0543/2003 (emendamento 1 e votazione finale), Risoluzione comune RC-B5-0536/2003 (paragrafi 17, 27, 49, 50, 51, 53 e emendamento 5) eRisoluzione comune RC-B5-0512/2003 (emendamento 1).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 15.00.)

PRESIDENZA: Joan COLOM I NAVAL

Vicepresidente

21. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene Ioannis Patakis, il quale denuncia i bombardamenti in Afghanistan che hanno causato numerose vittime, in particolare fra i bambini, e chiede che l'Ufficio di presidenza inviti l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime nel corso della prossima tornata (il Presidente prende atto della richiesta e comunica che la trasmetterà all'Ufficio di presidenza).

22. Telepedaggio stradale ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità [COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Renate Sommer (A5-0435/2003).

Renate Sommer illustra la sua relazione.

Interviene Claude Turmes (relatore per parere della commissione ITRE).

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Gilles Savary, a nome del gruppo PSE, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Koenraad Dillen, non iscritto, Philip Charles Bradbourn, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J. Bouwman, Luigi Cocilovo, Mark Francis Watts, Sérgio Marques, Ulrich Stockmann, Reinhard Rack, Mary Honeyball, Ari Vatanen, Mathieu J.H. Grosch e Eija-Riitta Anneli Korhola.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Brigitte Langenhagen e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 16 del PV del 18.12.2003*

23. Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione — Relatore: Paolo Costa (A5-0475/2003).

Konstantinos Hatzidakis (relatore supplente) illustra la relazione.

Il Presidente, riferendosi all'articolo 123 del regolamento, richiama all'ordine Hans-Peter Martin perché espone un cartello.

Hans-Peter Martin spiega i motivi del suo gesto.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Giorgio Lisi, a nome del gruppo PPE-DE, Giovanni Claudio Fava, a nome del gruppo PSE, Dirk Sterckx, a nome del gruppo ELDR, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Rijk van Dam, a nome del gruppo EDD, Hans Kronberger, non iscritto, Reinhard Rack, Johannes (Hannes) Swoboda, Theodorus J.J. Bouwman, Ari Vatanen, Markus Ferber, Giacomo Santini, Peter Pex, Georg Jarzembowski e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 12 del PV del 18.12.2003*

24. **Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III** (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione — Relatore: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).

Giorgio Lisi (relatore) illustra la sua relazione.

Interviene Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Ulrich Stockmann, a nome del gruppo PSE, Freddy Blak, a nome del gruppo GUE/NGL, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Alain Esclopé, a nome del gruppo EDD, Georg Jarzembowski, Mark Francis Watts e Ari Vatanen.

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

Intervengono Juan de Dios Izquierdo Collado, Jacqueline Foster, Gilles Savary, Brian Simpson, Proinsias De Rossa e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 13 del PV del 18.12.2003*

25. **Ora delle interrogazioni** (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B5-0416/2003).

Prima parte

Interrogazione 25 di Bill Newton Dunn: Traffico di eroina dall'Afghanistan attraverso la Turchia fino all'UE.

Günther Verheugen (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bill Newton Dunn.

Interrogazione 26 di Theresa Zabell: Norme di concorrenza da applicare allo sport.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Theresa Zabell.

Seconda parte

L'**interrogazione 27** decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 28 di Bernd Posselt: Minoranze nei paesi candidati all'adesione.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt e Konstantinos Alyssandrakis.

Interrogazione 29 di Ewa Hedkvist Petersen: Traffico di esseri umani nella Repubblica ceca.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Ewa Hedkvist Petersen e David W. Martin.

Interrogazione 30 di John Bowis: Letti a gabbia.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di John Bowis e Patricia McKenna.

Interrogazione 31 di Myrsini Zorba: Cipro.

Günther Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Myrsini Zorba.

Interviene Bernd Posselt, il quale afferma che il resoconto integrale della seduta di ieri non riporta fedelmente una risposta del Consiglio ad una domanda che egli aveva rivolto a quest'ultimo (il Presidente risponde che farà attenzione affinché il CRE rifletta esattamente il contenuto delle discussioni).

Interrogazione 32 di Patricia McKenna: Ricerca sulle cellule staminali embrionali.

Erkki Liikanen (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Patricia McKenna, John Purvis e Bernd Posselt.

Interrogazione 33 di Bart Staes: Divieto europeo dei voli notturni.

Loyola de Palacio (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bart Staes, Alexandros Alavanos e Paul Rübig.

Interrogazione 34 di Claude Turmes: Miniere di carbone a cielo aperto del Nord di León (Comarca di Valle de Laciana, Spagna).

Loyola de Palacio risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Claude Turmes.

Interrogazione 35 di Camilo Nogueira Román: Linee ferroviarie ad alta velocità Galizia — Portogallo.

Loyola de Palacio risponde all'interrogazione.

Interrogazione 36 di Alexandros Alavanos: Attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92.

Loyola de Palacio risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Alexandros Alavanos.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

L'ora delle interrogazioni riservata alla Commissione è chiusa.

(La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 21.00.)

PRESIDENZA: David W. MARTIN

Vicepresidente

26. Cogenerazione ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE [10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Norbert Glante (A5-0457/2003).

Norbert Glante presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Loyola de Palacio (vicepresidente della Commissione).

Intervengono Paul Rübig, a nome del gruppo PPE-DE, Reino Paasilinna, a nome del gruppo PSE, Samuli Pohjamo, a nome del gruppo ELDR, Alejo Vidal-Quadras Roca, Norbert Glante, Marjo Matikainen-Kallström e Loyola de Palacio.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 14 del PV del 18.12.2003*

27. Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata [COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Jürgen Zimmerling (A5-0431/2003).

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Jürgen Zimmerling illustra la sua relazione.

Intervengono Francisca Sauquillo Pérez del Arco, a nome del gruppo PSE, Didier Rod, a nome del gruppo Verts/ALE, Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD, Maria Carrilho e Poul Nielson.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 17 del PV del 18.12.2003*

28. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo [COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Relatore: Olga Zrihen (A5-0447/2003) — Relatore per parere: Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, commissione DEVE (articolo 162 bis del regolamento).

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Olga Zrihen illustra la sua relazione.

Intervengono Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte (relatore per parere della commissione DEVE), Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, Philip Claeys, non iscritto, Regina Bastos, Agnes Schierhuber, Poul Nielson e Patricia McKenna.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 18 del PV del 18.12.2003*

29. Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche (discussione)

Relazione sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche [2003/2098(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf illustra la sua relazione.

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Intervengono: Karin Scheele (relatore per parere della commissione ENVI), Agnes Schierhuber, a nome del gruppo PPE-DE, Karl Erik Olsson, a nome del gruppo ELDR, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Bent Hindrup Andersen, a nome del gruppo EDD, Dominique F.C. Souchet, non iscritto, Albert Jan Maat, Ioannis Patakis e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 22 del PV del 18.12.2003*

30. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 [COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Struan Stevenson (A5-0459/2003).

Interviene Poul Nielson (membro della Commissione).

Struan Stevenson illustra la sua relazione.

Intervengono Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, Patricia McKenna, a nome del gruppo Verts/ALE, e Poul Nielson.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 19 del PV del 18.12.2003*

31. Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 338.624/OJJE).

32. Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.35.

Julian Priestley	José Alonso Puerta
Segretario generale	*Vicepresidente*

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg,

Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bagó, Balla, Balsai, Bastys, Berg, Biela, Bonnici, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Czinege, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Ékes, Fazakas, Gruber, Gurmai, Ilves, Jakič, Kelemen, Kiršteins, Klich, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Landsbergis, Laštůvka, Libicki, Litwiniec, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Ouzký, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Janno Reiljan, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak.

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Statuto dei deputati

Proposte di risoluzione: B5-0543, 0544, 0563 e 0564/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0543/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, EDD)					
§ 2, lettera a)		***testo originale***	vd	+	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 2, lettera b)		***testo originale***	vd	+	
§ 2, lettera c)		***testo originale***	vd	+	
§ 2, lettera d)	2	GUE/NGL		-	
§ 2, lettera e)	3	GUE/NGL		-	
§ 2, lettera f)		***testo originale***	vd	+	
§ 2, lettera h)	1	GUE/NGL	AN	-	195, 306, 21
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	345, 94, 88
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0543/2003		PPE-DE		↓	
B5-0544/2003/riv.		ELDR, Verts/ALE		↓	
B5-0563/2003		PSE		↓	
B5-0564/2003		GUE/NGL		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR: votazione finale

GUE/NGL: em. 1

Richieste di votazione distinta

PSE: § 2, lettere a), b), c) e f)

Varie

I gruppi ELDR e Verts/ALE hanno ritirato i loro emendamenti 4 e 5.

2. Regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali *

Relazione: KAUPPI (A5-0383/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: risoluzione legislativa		+	

Varie

La commissione economica ha proposto al Parlamento di confermare la reiezione della proposta di direttiva adottando il progetto di risoluzione legislativa.

3. Responsabilita ambientale ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: MANDERS (A5-0461/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	4, 21	***commissione***	VE	-	255, 284, 1
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	1	***commissione***	AN	-	278, 268, 6
	3	***commissione***	AN	-	253, 289, 4
	5	***commissione***	vs		
			1	-	
			2	-	
	7	***commissione***	AN	-	234, 307, 10
	9	***commissione***	vs/AN		
			1	-	291, 256, 6
			2	-	220, 316, 7
	10	***commissione***	vd	-	
	12	***commissione***	vd/VE	+	387, 158, 7
	14	***commissione***	vd	-	
	17	***commissione***	vd	-	
	20	***commissione***	vd/VE	-	309, 235, 4
	23	***commissione***	vd	-	
	24	***commissione***	vd	-	
	25	***commissione***	vd/VE	-	304, 244, 1
	26	***commissione***	vs		
			1	-	
			2	-	
	28	***commissione***	vd	-	
	29	***commissione***	vd	-	
	30	***commissione***	vd	-	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
	31	***commissione***	vd	-	
	32	***commissione***	vd	-	
	33	***commissione***	vd	-	
	34	***commissione***	vd	-	
	35	***commissione***	vd	-	
	36	***commissione***	vd	-	
	37	***commissione***	vd/VE	-	306, 233, 6
	40	***commissione***	vd	-	
art 2, punto 6	56	PPE-DE	AN	-	256, 301, 1
art 3	45	Verts/ALE, GUE/NGL ea	AN	-	286, 257, 10
art 4, § 1	53	PSE		R	
	58	PPE-DE	AN	-	275, 270, 11
art 4, § 2-4	50	PSE		-	
	46	Verts/ALE, GUE/NGL ea	AN	+	367, 191, 0
art 4, dopo il § 4	41	Verts/ALE, GUE/NGL ea	AN	-	297, 259, 3
art 5, § 4	11	***commissione***	vs		
			1/AN	-	288, 267, 3
			2	-	
	59	ELDR, PSE, GUE/NGL	vs		
			1/AN	-	306, 242, 9
			2	-	
art 6, § 3	47	Verts/ALE, GUE/NGL ea	AN	-	157, 393, 5
	13	***commissione***	vs		
			1/AN	-	284, 269, 0
			2	-	
	60	ELDR, PSE, GUE/NGL	vs		
			1/AN	-	307, 245, 8
			2	-	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 8, §§ 3 e 4	16	***commissione***	AN	-	227, 312, 19
	61	ELDR, PSE	vs		
			1/VE	-	300, 251, 5
			2/AN	-	164, 385, 8
	64	Verts/ALE		-	
	48	Verts/ALE, GUE/NGL ea	AN	-	301, 249, 7
art 14, § 2	22	***commissione***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	329, 200, 27
	62	ELDR		↓	
	49/riv.	Verts/ALE, GUE/NGL ea		↓	
art 18, § 3	63	ELDR, PSE, GUE/NGL	VE	-	265, 286, 6
	27	***commissione***		+	
dopo l'art 18	44 = 55/riv.	Verts/ALE, GUE/NGL ea PSE	AN	-	278, 279, 1
allegato 3	42	Verts/ALE, GUE/NGL ea	VE	-	283, 261, 3
	51	PSE		-	
dopo il cons 14	43 = 54/riv.	Verts/ALE, GUE/NGL ea PSE	AN	-	283, 269, 1
	52	PSE		R	
	57	PPE-DE	AN	-	294, 257, 2

Gli emendamenti 2, 6, 8, 15, 18, 19, 38 e 39 sono stati dichiarati irricevibili, ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 1, 3, 7, 9, 16, 52/57, 53/58, 56

Verts/ALE: emm. 9, 11/1, 13/1, 16, 41, 44/55, 45, 46, 47, 48, 52/57, 53/58, 59/1, 60/1, 61/2

GUE/NGL: emm. 43/54 riv., 44/55 riv., 45

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE, GUE/NGL

em. 11

prima parte: «4. L'autorità competente … essa stessa le misure di prevenzione»
seconda parte: «qualora il costo … danno ambientale grave»

em. 13

prima parte: «3. L'autorità competente … essa stessa le misure di riparazione»
seconda parte: «conformemente … danno ambientale sia grave»

em. 61

prima parte: insieme del testo tranne il termine «consentono»
seconda parte: tale termine

Verts/ALE

em. 22

prima parte: insieme del testo ad eccezione del paragrafo «2 bis»
seconda parte: tale paragrafo

em. 26

prima parte: «2. Alla luce di tali relazioni … proposte di modifica»
seconda parte: «compresi … danno ambientale»

em. 59

prima parte: «4. L'autorità competente … essa stessa le misure di prevenzione»
seconda parte: «qualora il costo … danno grave»

em. 60

prima parte: «3. L'autorità competente … essa stessa le misure di riparazione»
seconda parte: «conformemente … danno grave»

GUE/NGL

em. 5

prima parte: insieme del testo tranne il termine «dovrebbero»
seconda parte: tale termine

em. 9

prima parte: insieme del testo tranne i paragrafi b bis), b ter) e b quater)
seconda parte: tali paragrafi

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 10, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36

PSE: emm. 7, 9, 12, 15 (irricevibile), 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40

ELDR: emm. 20, 28, 37, 40

Verts/ALE: emm. 1, 3, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 34, 35, 36, 37

GUE/NGL: emm. 1, 3, 9, 12, 16, 24, 30, 31, 32, 33

Varie

Il gruppo PSE ha ritirato i suoi emendamenti 53 e 52.

4. Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: MÜLLER (A5-0425/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	***commissione***		+	
	blocco n. 2	PPE-DE, PSE, ELDR, UEN, Verts/ ALE		+	
	blocco n. 3	***commissione***		↓	
resto del testo	blocco n. 4	***commissione***		-	

Blocco n. 1 = compromesso «parte A» (emendamenti 1, 8, 11, 12, 18, 31, 32, 33 e 37)

Blocco n. 2 = compromesso «parte B» (emendamenti da 41 a 63)

Blocco n. 3 = commissione per l'ambiente (emendamenti 3, da 5 a 7, 9, 10, da 14 a 17, da 19 a 21, 24, 25, 28, 30, 34, 35, 39 e 40)

Blocco n. 4 = commissione per l'ambiente (emendamenti 2, 4, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 36 e 38)

Varie

Il gruppo Verts/ALE non è firmatario dell'em. 44.

5. Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GROSSETÊTE (A5-0446/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	***commissione***		+	
	blocco n. 2, escluso em. 68	PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN		+	
	68	***commissione***	vd	+	
	blocco n. 3	***commissione***		↓	
	15	***commissione***	vd	↓	
	17	***commissione***	vd	↓	
	20	***commissione***	AN	↓	
	54	***commissione***	vd	↓	
	blocco n. 4	***commissione***		↓	
	21	***commissione***	AN	-	193, 343, 15
	22	***commissione***	AN	-	188, 341, 13
	23	***commissione***	AN	-	174, 368, 8
	38	***commissione***	AN	-	175, 366, 12
	41	***commissione***	AN	-	80, 417, 52

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
resto del testo	6	***commissione***	vd	-	
	18	***commissione***	vd	-	
	19	***commissione***	vd	-	
art. 10	55	EDD		-	

Blocco n. 1 = compromesso «parte A» (emendamenti 14 e 25)

Blocco n. 2 = compromesso «parte B» (emendamenti da 56 a 70 e da 72 a 84)

Blocco n. 3 = emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 4, da 7 a 10, 13, da 15 a 17, 20, 24, 26, da 30 a 32, 34, 40, 43, 47, 48 e da 50 a 54)

Blocco n. 4 = emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti da 1 a 3, 5, 11, 12, da 21 a 23, da 27 a 29, 33, da 35 a 39, 41, 42, da 44 a 46 e 49)

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: emm. 20, 21, 22, 23, 38 e 41

Richieste di votazione distinta

PSE: emm. 6, 15, 17, 6, 18, 19

Verts/ALE: em. 68

GUE/NGL: emm. 20, 21, 22, 23, 38, 54

Varie

L'emendamento 71 è stato ritirato.

Gli onn. Alex de Roo e Didier Rod non sono firmatari dell'emendamento 68.

6. Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GROSSETÊTE (A5-0444/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	5	***commissione***		+	
	11	***commissione***	vd	+	
	blocco n. 2	PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE + UEN		+	
	blocco n. 3	***commissione***		↓	
	13	***commissione***	vd	↓	
	19	***commissione***	vd	↓	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
resto del testo	blocco n. 4	***commissione***		-	
	2	***commissione***	vd	-	
	26	***commissione***	vd	-	
	27	***commissione***	AN	-	117, 423, 13
	28	***commissione***	AN	-	67, 471, 12

Blocco n. 1 = compromesso «parte A» (emendamenti 5 e 11)

Blocco n. 2 = compromesso «parte B» (emendamenti da 34 a 53)

Blocco n. 3 = emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 3, 4, 8, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, da 29 a 31 e 33)

Blocco n. 4 = emendamenti della commissione per l'ambiente (emendamenti 1, 2, 6, 7, 9, 10, da 15 a 18, 20, 23, da 26 a 28 e 32)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: emm. 27, 28

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 13

ELDR: em. 27

GUE/NGL: emm. 2, 11, 19, 26

7. Farmaci vegetali tradizionali ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: NISTICÒ (A5-0452/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-2	***commissione***		+	

8. Strumenti di misura ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: CHICHESTER (A5-0458/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	***commissione***		+	
	blocco n. 2	***commissione***		↓	
	blocco n. 3	***commissione***		+	

Blocco n. 1 = compromesso (emendamenti da 29 a 32)

Blocco n. 2 = emendamenti della commissione per l'industria (emendamenti 7, 12 e 28)

Blocco n. 3 = emendamenti della commissione competente (emendamenti 1, 2, 4, 5, 6, da 8 a 10 e da 13 a 27)

Il relatore ha ritirato gli emendamenti 3 e 11.

9. Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I

Relazione: KOCH (A5-0418/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-2	***commissione***	VE	+	286, 240, 2
dopo il cons. 8	3	EDD	VE	+	293, 216, 7
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	523, 3, 14

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

10. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I

Relazione: COSTA (A5-0304/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
allegato 15	1	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

11. Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I

Relazione: COSTA (A5-0305/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	1-5	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

12. Proprietà di beni e libera circolazione

Relazione: DE CLERCQ (A5-0408/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	487, 10, 16

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

13. Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004

Proposte di risoluzione: B5-0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0536/2003 (PPE-DE, PSE, Verts/ALE)					
§ 12		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/AN	+	430, 97, 13
§ 17		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/AN	+	434, 100, 2
dopo il § 19	2	Verts/ALE		-	
§ 27		***testo originale***	AN	+	421, 72, 43
§ 28		***testo originale***	AN	+	430, 94, 8
dopo il § 32	1	Verts/ALE		-	
§ 34		***testo originale***	vd	+	
dopo il § 35	3	Verts/ALE		-	
§ 37		***testo originale***	vd	+	
§ 41		***testo originale***	AN	+	521, 12, 4

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il § 48	4	EDD	AN	-	77, 439, 11
	5	EDD	AN	-	89, 435, 7
§ 49		***testo originale***	AN	+	520, 6, 2
§ 50		***testo originale***	AN	+	518, 3, 3
§ 51		***testo originale***	AN	+	518, 2, 9
§ 52		***testo originale***	AN	+	527, 2, 1
§ 53		***testo originale***	AN	+	525, 2, 3
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0536/2003		PPE-DE		↓	
B5-0537/2003		PSE		↓	
B5-0538/2003		ELDR		↓	
B5-0539/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0540/2003		UEN		↓	
B5-0541/2003		Verts/ALE		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

EDD: emm. 4, 5

on. Evans ea: §§ 12/2, 17/2, 27, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 53

Richieste di votazione per parti separate

on. EVANS ea

§ 12

prima parte: «ricorda che … allargata»
seconda parte: «e di portare avanti … per l'Europa»

§ 17

prima parte: insieme del testo tranne i termini «un maggiore approfondimento e progressi concreti in materia di PESC»
seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 37

Verts/ALE: § 34

14. Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio

Proposte di risoluzione: B5-0512, 0515, 0516, 0518, 0520, 0524/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0512/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)					
dopo il § 14	1	Verts/ALE	VE	-	103, 285, 23
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0512/2003		PPE-DE		↓	
B5-0515/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0516/2003		UEN		↓	
B5-0518/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0520/2003		PSE		↓	
B5-0524/2003		ELDR		↓	

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

RC — B5-0543/2003 — Statuto dei deputati
Emendamento 1

Favorevoli: 195

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Matikainen-Kallström, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Rovsing, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Twinn, Van Orden, Xarchakos

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, van den Burg, Casaca, Corbey, Duhamel, El Khadraoui, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Lund, Martin Hans-Peter, Paasilinna, Roure, Sandberg-Fries, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Trentin, Van Lancker

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 306

EDD: Coûteaux

ELDR: Procacci, Sbarbati

GUE/NGL: Bakopoulos

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,

Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Smet, Sommer, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 21

EDD: Butel, Esclopé, Kuntz

GUE/NGL: Blak, Manisco, Patakis, Vinci

NI: Beysen, Garaud

PPE-DE: Maat, Oostlander

PSE: Keßler, Lage, Mendiluce Pereiro, Myller

UEN: Angelilli, Marchiani, Nobilia, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Turchi

RC — B5-0543/2003 — Statuto dei deputati
Risoluzione

Favorevoli: 345

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dupuis, Gobbo, Hager, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis,

Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lulling, Maat, McCartin, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Smet, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Garot, Gill, Gillig, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Poignant, Poos, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contrari: 94

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Caudron, Dary, Fiebiger, Figueiredo, Meijer, Naïr, Scarbonchi

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Bartolozzi, Bodrato, Cocilovo, De Mita, Glase, Graça Moura, Hannan, Hieronymi, Jeggle, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Konrad, Mann Thomas, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Pacheco Pereira, Sartori, Sumberg

PSE: Berger, Bullmann, Carraro, Duin, Ettl, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Gröner, Haug, Imbeni, Jöns, Keßler, Krehl, Lange, Lavarra, Martin Hans-Peter, Müller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Scheele, Stockmann, Swoboda, Vattimo, Volcic

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Celli

Astensioni: 88

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Kaufmann, Krivine, Manisco, Patakis, Schmid Herman, Sjöstedt, Vinci

NI: Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Atkins, Beazley, Berend, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goepel, Gomolka, Harbour, Helmer, Jackson, Kastler, Khanbhai, Koch, Lisi, Montfort, Nicholson, Niebler, Pack, Parish, Perry, Pisicchio, Posselt, Provan, Purvis, Radwan, Rübig, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Sommer, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Van Orden, Wenzel-Perillo, Zimmerling

PSE: Désir, Fruteau, Lund, Mann Erika, Schulz, Weiler, Zrihen

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Rod, Rühle, Schörling

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 1

Favorevoli: 278

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika, Prets, Swoboda, Van Lancker

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Wyn

Contrari: 268

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sørensen, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bodrato, Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Astensioni: 6

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Patakis

NI: Kronberger

PSE: Rothley

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 3

Favorevoli: 253

EDD: Bernié, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Rutelli, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour,

Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Ceyhun, Dehousse, Garot, Glante, Görlach, Haug, Jöns, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Mann Erika

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Wyn

Contrari: 289

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco

PPE-DE: Berend, Böge, von Boetticher, Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori

Astensioni: 4

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Kronberger

PSE: Rothley

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 7

Favorevoli: 234

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Vermeer, Virrankoski

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Torres Marques

UEN: Andrews, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro

Contrari: 307

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Korhola, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 10

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Liese

PSE: Rothley

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 9, prima parte

Favorevoli: 291

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 256

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Fraisse, Manisco

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bodrato, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard,

Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Nobilia, Queiró

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 6

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

PPE-DE: Liese

PSE: Cashman, Ford, McCarthy

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 9, seconda parte

Favorevoli: 220

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci

GUE/NGL: Naïr

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gawronski, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Dehousse, Goebbels, Linkohr

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 316

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Herranz García, Korhola, Méndez de Vigo, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Sacrédeus, Vidal-Quadras Roca, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu

PPE-DE: Liese

PSE: Cashman, Ford, McCarthy

Mercoledì, 17 dicembre 2003

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 56

Favorevoli: 256

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Torres Marques, Trentin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 301

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Paisley, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Callanan, Descamps, Korhola, Lamassoure, Martin Hugues, Nicholson, Parish, Sacrédeus, Schaffner, Sudre, Sumberg, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 1

PPE-DE: Schierhuber

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 45

Favorevoli: 286

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Varaut

PPE-DE: Fatuzzo, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally,

Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Marchiani

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 257

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: van den Bos, Gasòliba i Böhm, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Thors, Väyrynen, Virrankoski

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Raschhofer, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Goebbels, Torres Marques

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 10

EDD: Coûteaux

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Pannella, Souchet, Turco

PSE: Adam, Rothley

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 58

Favorevoli: 275

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Flesch, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Thors, Väyrynen, Vermeer

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Ilgenfritz, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gargani, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Berger, Ceyhun, Darras, Désir, Duin, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Paasilinna, Patrie, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann, Swoboda, Walter, Weiler

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 270

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Brienza, Camisón Asensio, Deprez, De Veyrac, Ebner, Ferrer, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Hannan, Korhola, Maat, Marques, Naranjo Escobar, Nassauer, Ojeda Sanz, Sacrédeus, Smet, Valdivielso de Cué, Vidal-Quadras Roca, von Wogau

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Scallon, Schierhuber

PSE: Ettl

UEN: Marchiani

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 46

Favorevoli: 367

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Carraro, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Myller, Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Swiebel, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Vattimo, Veltroni, Volcic

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 191

EDD: Kuntz

GUE/NGL: Bordes, Scarbonchi

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Bébéar, Bodrato, Cederschiöld, Cornillet, Descamps, Grönfeldt Bergman, Hermange, Lamassoure, Martin Hugues, Schaffner, Stenmarck, Sudre, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie,

Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 41

Favorevoli: 297

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Turco, Varaut

PPE-DE: Averoff, Brienza, Cederschiöld, Dimitrakopoulos, Folias, Hatzidakis, Karas, Korhola, Marinos, Pirker, Rack, Sacrédeus, Schierhuber, Stenmarck, Trakatellis, Xarchakos, Zacharakis

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 259

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm, Nordmann

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Goebbels, Hughes, Izquierdo Collado, Karlsson, Kinnock, McAvan, McCarthy, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

PPE-DE: Liese

PSE: Adam, Rothley

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 11, prima parte

Favorevoli: 288

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Schmidt, Thors, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus, Thyssen

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 267

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan,

Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Torres Marques

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 3

GUE/NGL: Manisco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Adam

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 59, prima parte

Favorevoli: 306

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 242

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 9

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Adam

Mercoledì, 17 dicembre 2003

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 47

Favorevoli: 157

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Turco

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Barón Crespo, van den Burg, Carraro, Corbey, Dehousse, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Schulz, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 393

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Ries, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Van Hecke

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta,

Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 5

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Garaud, Raschhofer

PPE-DE: Schierhuber

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 13, prima parte

Favorevoli: 284

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Thors, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint,

Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 269

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 60, prima parte

Favorevoli: 307

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Raschhofer, Speroni, Varaut

PPE-DE: Korhola, Lamassoure, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 245

EDD: Andersen, Bonde, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Paasilinna, Savary

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PSE: Adam

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 16

Favorevoli: 227

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Nordmann

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues,

Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Dehousse, Goebbels, Marinho

UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Contrari: 312

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Paisley, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Bartolozzi, Bébéar, García-Orcoyen Tormo, Hansenne, Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 19

ELDR: Lynne

PPE-DE: Callanan, Chichester, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Liese, Nicholson, Parish, Provan, Schierhuber, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 61, seconda parte

Favorevoli: 164

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, Busk, Costa Paolo, De Clercq, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Mulder, Newton Dunn, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Van Hecke, Vermeer

NI: Borghezio, Gobbo, Hager, Speroni

PPE-DE: Rübig

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Poli Bortone

Contrari: 385

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Malmström, Monsonís Domingo, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rutelli, Schmidt, Thors, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Paisley, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil,

García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, van den Burg, Carraro, Corbey, Fava, Ghilardotti, van Hulten, Imbeni, Lange, Lavarra, Lund, Marinho, Mendiluce Pereiro, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pittella, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Schmid Gerhard, Thorning-Schmidt, Trentin, Vattimo, Veltroni, Volcic

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 8

EDD: Coûteaux

ELDR: Calò, Ries

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, de La Perriere, Varaut

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 48

Favorevoli: 301

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Pannella, Turco, Varaut

PPE-DE: Korhola, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 249

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford

ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Nordmann

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Paisley, Raschhofer, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Linkohr

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Borghezio, Gobbo, de La Perriere, Speroni

PSE: Adam

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamenti 44+55/riv.

Favorevoli: 278

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Karas, Pomés Ruiz, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 279

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Astensioni: 1

PSE: Adam

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamenti 43+54/riv.

Favorevoli: 283

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Rutelli, Schmidt, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Graça Moura, Karas, Pomés Ruiz, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 269

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer

GUE/NGL: Blak

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Gobbo, Ilgenfritz, Paisley, Pannella, Souchet, Speroni, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis,

Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Paasilinna, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Caullery

Astensioni: 1

PSE: Adam

Raccomandazione Manders A5-0461/2003
Emendamento 57

Favorevoli: 294

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Gasòliba i Böhm, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Sandersten Holte, Sbarbati, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Berenguer Fuster, Berger, Carlotti, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Fruteau, Garot, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Junker, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Mann Erika, Müller, Napolitano, Patrie, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothe, Roure, Sakellariou, Savary, Stockmann, Swoboda, Walter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Turchi

Contrari: 257

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Paisley, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: García-Orcoyen Tormo, Korhola, Lamassoure, Sacrédeus

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Bowe, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Goebbels, Hänsch, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Lage, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 2

PPE-DE: Rübig, Schierhuber

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003
Emendamento 21

Favorevoli: 193

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Martens, Mauro, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pisicchio, Pomés Ruiz, Sacrédeus, Scallon, Schröder Jürgen, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Campos, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Kuhne, Leinen, Patrie, Poignant, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Camre, Fitzsimons, Mussa

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 343

EDD: Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 15

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Folias, Kastler, Lechner, Liese

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003
Emendamento 22

Favorevoli: 188

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Pesälä, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Helmer, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Pex, Provan, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Corbey, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 341

EDD: Farage, Titford

ELDR: André-Léonard, van den Bos, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Rossa, Díez González, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 13

EDD: Coûteaux

GUE/NGL: Krivine

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Liese

PSE: Whitehead

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003
Emendamento 23

Favorevoli: 174

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Olsson, Paulsen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Sacrédeus, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Nobilia, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 368

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen,

Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

GUE/NGL: Krivine

NI: Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Pannella, Turco

PPE-DE: Beazley, Liese

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003
Emendamento 38

Favorevoli: 175

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sørensen, Vermeer, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Banotti, Brok, Cederschiöld, Doyle, Grönfeldt Bergman, Grosch, Korhola, Maat, Martens, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pex, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Berès, van den Berg, van den Burg, Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, van Hulten, Lalumière, Patrie, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Swiebel, Wiersma, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Muscardini, Nobilia, Poli Bortone, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 366

EDD: Farage, Kuntz, Titford

ELDR: André-Léonard, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Ilgenfritz, de La Perriere, Paisley, Raschhofer, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 12

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Liese

Raccomandazione Grossetête A5-0446/2003
Emendamento 41

Favorevoli: 80

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Dary, Krivine, Naïr, Scarbonchi

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Korhola, Maat, Martens, Mennitti, Nicholson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Provan, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: Carlotti, Casaca, Cerdeira Morterero, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Marinho, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Wiersma, Zrihen

UEN: Poli Bortone

Verts/ALE: Sörensen

Contrari: 417

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cashman, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, De Rossa, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 52

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Fraisse

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Kronberger, Pannella, Turco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Raccomandazione Grossetete A5-0444/2003
Emendamento 27

Favorevoli: 117

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Attwooll, Clegg, Davies, Duff, Huhne, Lynne, Maaten, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Watson

GUE/NGL: Scarbonchi

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Friedrich, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Oomen-Ruijten, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Smet, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Adam, Bowe, Carrilho, Cashman, Corbey, Dehousse, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Lagendijk, Lambert, MacCormick, McKenna, Onesta, Schroedter

Contrari: 423

EDD: Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz,

Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 13

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Kronberger, Pannella, Turco

Verts/ALE: Wuori

Raccomandazione Grossetête A5-0444/2003
Emendamento 28

Favorevoli: 67

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Saint-Josse, Sandbæk

NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Banotti, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Cushnahan, Deva, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Adam, Corbey, Ford

UEN: Collins, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Celli, Evans Jillian, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Wyn

Contrari: 471

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Paisley, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Astensioni: 12

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Fiebiger

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, de Gaulle, Gobbo, Pannella, Turco

PSE: Dehousse

Relazione Koch A5-0418/2003
Risoluzione

Favorevoli: 523

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 3

NI: Ilgenfritz, Paisley

Verts/ALE: Schörling

Astensioni: 14

EDD: Coûteaux

ELDR: Calò

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse

Relazione De Clercq A5-0408/2003
Risoluzione

Favorevoli: 487

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zabell, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 10

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Paisley, Stirbois

PPE-DE: Descamps

UEN: Mussa

Astensioni: 16

EDD: Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Farage, Titford

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni

PPE-DE: Inglewood

PSE: Rothley

UEN: Camre

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 12, seconda parte

Favorevoli: 430

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Puerta

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari,

Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 97

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Paisley, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Herranz García, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Astensioni: 13

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Gobbo, Martinez, Speroni

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Schörling

Mercoledì, 17 dicembre 2003

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 17, seconda parte

Favorevoli: 434

EDD: Butel, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Fraisse, Herzog

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 100

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford

ELDR: Olsson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Honeyball

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Lambert

Astensioni: 2

PPE-DE: Scallon

UEN: Ribeiro e Castro

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 27

Favorevoli: 421

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 72

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Figueiredo, Manisco, Patakis

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Paisley, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Astensioni: 43

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sjöstedt, Uca, Vinci

PPE-DE: Scallon

PSE: Stockmann

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Turchi

Verts/ALE: Schörling

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 28

Favorevoli: 430

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Pannella, Raschhofer, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten,

Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 94

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Mauro, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

UEN: Camre, Caullery, Marchiani, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro

Astensioni: 8

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Gobbo, Speroni

PPE-DE: Scallon

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Rod, Schörling

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 41

Favorevoli: 521

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 12

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Manisco, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Paisley

PPE-DE: Helmer, Mauro, Suominen

Astensioni: 4

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PSE: Dehousse

UEN: Camre

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Emendamento 4

Favorevoli: 77

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Gasòliba i Böhm, Sbarbati, Thors, Vermeer

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Daul, Deva, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grosch, Hannan, Helmer, Hermange, Karas, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Pack, Perry, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Schaffner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Izquierdo Rojo, Kuhne, Lund, Miranda de Lage, Patrie, Savary

UEN: Angelilli, Berlato, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Contrari: 439

EDD: Blokland, van Dam, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Pannella, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Scapagnini, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Camre, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 11

EDD: Belder

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Raschhofer

PPE-DE: Dover, Parish, Provan

Mercoledì, 17 dicembre 2003

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Emendamento 5

Favorevoli: 89

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Gasòliba i Böhm, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Boudjenah

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Daul, Deva, Dimitrakopoulos, Dover, Ebner, Evans Jonathan, Folias, Foster, Fourtou, García-Orcoyen Tormo, Hannan, Harbour, Helmer, Hermange, Inglewood, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Nicholson, Parish, Perry, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Smet, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Thyssen, Van Orden, de Veyrinas, Vlasto

PSE: Dehousse, Goebbels, Poignant, Savary

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Poli Bortone, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 435

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Paisley, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Astensioni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PPE-DE: Scallon

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 49

Favorevoli: 520

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 6

NI: Paisley

PPE-DE: Fourtou, Friedrich, García-Orcoyen Tormo, Oomen-Ruijten

UEN: Camre

Mercoledì, 17 dicembre 2003

Astensioni: 2

EDD: Titford

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 50

Favorevoli: 518

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Bonde, Coûteaux, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl,

Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 3

NI: Paisley

PPE-DE: Friedrich

UEN: Camre

Astensioni: 3

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 51

Favorevoli: 518

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Astensioni: 9

EDD: Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis

NI: Garaud

PPE-DE: De Mita

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Wuori

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 52

Favorevoli: 527

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Astensioni: 1

PPE-DE: De Mita

RC — B5-0536/2003 — Programma legislativo Commissione
Paragrafo 53

Favorevoli: 525

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sanders-ten Holte, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contrari: 2

NI: Paisley

UEN: Camre

Astensioni: 3

PPE-DE: De Mita

UEN: Caullery, Pasqua

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0573

Statuto dei deputati

Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto dei deputati

Il Parlamento europeo,

— viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione fatte in Parlamento il 17 dicembre 2003,

— visti l'articolo 190, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 108, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— vista la sua decisione del 3 giugno 2003 ([1]) e la sua risoluzione del 4 giugno 2003 ([2]) sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo,

— vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 maggio 2003 sulle nuove regole riguardanti il rimborso delle spese dei deputati,

— visto l'articolo 37, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del suo regolamento,

A. considerando che, nella sua lettera del 25 giugno 2003, il Consiglio ha segnalato che tra le rispettive posizioni del Consiglio e del Parlamento esistevano notevoli divergenze che gli impedivano di esprimere la propria approvazione,

B. considerando che, nella sua lettera del 21 novembre 2003, il Consiglio ha sottolineato che occorreva pervenire all'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, quasi venticinque anni dopo le prime elezioni a suffragio universale diretto e sei anni dopo la definizione, tramite il trattato di Amsterdam, della base giuridica richiesta a tale scopo, e ha dichiarato l'intenzione di rafforzare il dialogo al fine di trovare soluzioni di compromesso che siano accettabili per le due istituzioni,

1. invita il Consiglio a comunicargli quanto prima, di preferenza prima della fine della Presidenza italiana e in ogni caso entro il 15 gennaio 2004, se è in grado di accettare il compromesso proposto e di approvare lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, se la decisione che quest'ultimo ha approvato il 3 e 4 giugno 2003 è modificata di conseguenza;

2. ritiene che un compromesso globale sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo potrebbe essere costituito dagli elementi seguenti:

a) esame distinto e autonomo della parte dello statuto che rientra nel diritto secondario e di quella che rientra nel diritto primario e approvazione delle due parti secondo le disposizioni istituzionali applicabili a ciascuna di esse;

b) in merito alla parte che rientra nel diritto primario, gli Stati membri sono invitati a rivedere, per quanto riguarda le disposizioni attinenti ai deputati al Parlamento europeo, il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, prendendo come modello lo statuto approvato il 3 e 4 giugno 2003;

c) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, dovranno essere soppressi gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 38, paragrafo 2, i considerando 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 e le parole «*oppure elementi residuali non ancora disciplinati nel diritto primario*» nel considerando 14;

d) i deputati maturano il diritto a una pensione di anzianità al compimento del sessantatreesimo anno di età;

e) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, all'articolo 20, paragrafo 1, le parole «*sessantesimo anno*» dovrebbero essere sostituite da «*sessantatreesimo anno*»;

([1]) P5_TA(2003)0236.
([2]) P5_TA(2003)0241.

f) la disposizione concernente l'imposta comunitaria alla quale va assoggettata l'indennità dei deputati non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre detta indennità alle disposizioni del diritto fiscale nazionale, purché sia evitata ogni doppia imposizione (compromesso raggiunto durante la Presidenza belga);

g) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, dopo il paragrafo 1 dell'articolo 18, andrebbe inserito un nuovo paragrafo 1 bis formulato come segue: «*Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione*»;

h) le nuove regole in materia di rimborso delle spese dei deputati dovranno entrare in vigore contemporaneamente allo statuto;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

P5_TA(2003)0574

Gasolio utilizzato come carburante per fini professionali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio (COM(2002) 410 — C5-0409/2002 — 2002/0191(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 410) ([1]),

— visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0409/2002),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0383/2003),

1. respinge la proposta della Commissione;

2. invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 291 del 26.11.2002, pag. 221.

P5_TA(2003)0575

Responsabilità ambientale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (10933/5/2003 — C5-0445/2003 — 2002/0021(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10933/5/2003 — C5-0445/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 17) ([3]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0461/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10.
([2]) Testi approvati del 14.5.2003, P5_TA(2003)0211.
([3]) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.

P5_TC2-COD(2002)0021

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

([1]) GU C 151 E del *25.6.2002*, pag. 132.
([2]) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 162.
([3]) *Posizione* del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 (non ancora *pubblicata* nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del *18 settembre 2003* (*GU C 277 E del 18.11.2003, pag. 10*) e *posizione* del Parlamento europeo del *17 dicembre 2003*.

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio «chi inquina paga», quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

(3) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri e, a motivo dell'ambito della presente direttiva e delle implicazioni con altre normative comunitarie, come la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([1]), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([2]) e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([3]), possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) Il danno ambientale include altresì il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno *o* alle specie e agli habitat naturali protetti.

(5) Bisognerebbe definire le nozioni necessarie ad una corretta interpretazione ed applicazione della disciplina prevista dalla presente direttiva, specie per quanto riguarda la definizione di danno ambientale. Quando la nozione in questione deriva da altra normativa comunitaria pertinente, è opportuno usare la stessa definizione onde usare criteri comuni e promuovere un'applicazione uniforme.

(6) Le specie e gli habitat naturali protetti potrebbero anche essere definiti con riferimento alle specie e agli habitat protetti conformemente alla legislazione nazionale sulla conservazione della natura. Si dovrebbe tuttavia tener conto di situazioni specifiche in cui la legislazione comunitaria o la legislazione nazionale equivalente consentono deroghe al livello di protezione stabilito per l'ambiente.

(7) Ai fini della valutazione del danno al terreno come definito dalla presente direttiva, sarebbe opportuno utilizzare procedure di valutazione del rischio per determinare quali possono essere gli effetti nocivi per la salute umana.

([1]) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento *(CE)* n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

([2]) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata *da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

([3]) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente.

(9) La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l'ambiente. In tali casi l'operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore.

(10) Si dovrebbe tenere espressamente conto del trattato Euratom, delle convenzioni internazionali pertinenti e della normativa comunitaria che disciplina più completamente e più rigorosamente tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Non contemplando regole supplementari di conflitto di leggi nell'attribuzione dei poteri delle autorità competenti, la presente direttiva non pregiudica le regole sulla competenza giurisdizionale previste, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]). La presente direttiva non si dovrebbe applicare ad attività il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.

(11) La presente direttiva si prefigge di prevenire e riparare il danno ambientale e non riguarda i diritti a risarcimento del danno tradizionale riconosciuti dai pertinenti accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile.

(12) Molti Stati membri sono parti di accordi internazionali che disciplinano la responsabilità civile in relazione a settori specifici. Questi Stati membri dovrebbero poter continuare ad essere parti di tali accordi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e gli altri Stati membri non dovrebbero perdere la facoltà di divenire parti degli accordi stessi.

(13) A non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti.

(14) La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni.

(15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista dalla presente direttiva.

(16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.

([1]) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. *Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).*

(17) Si dovrebbero prevedere opportune disposizioni per i casi in cui la concomitanza di più di un danno ambientale impedisce all'autorità competente di assicurare la contestuale adozione di tutte le misure di riparazione necessarie. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe poter decidere quale danno ambientale deve essere riparato a titolo prioritario.

(18) Secondo il principio «chi inquina paga», l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente di tale danno.

(19) Gli Stati membri possono calcolare su base forfettaria le spese amministrative, legali, di applicazione e altri costi generali da recuperare.

(20) Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore. Gli Stati membri possono consentire che gli operatori, di cui non è accertato il dolo o la colpa, non debbano sostenere il costo di misure di riparazione in situazioni in cui il danno in questione deriva da emissioni o eventi espressamente autorizzati o la cui natura dannosa non era nota al momento del loro verificarsi.

(21) Gli operatori dovrebbero sostenere i costi delle misure di prevenzione che avrebbero comunque dovuto prendere per conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano le loro attività, compresi eventuali permessi o autorizzazioni.

(22) Gli Stati membri possono stabilire norme nazionali che contemplino l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno. Gli Stati membri possono tenere conto in particolare della specifica situazione dei consumatori dei prodotti, *che potrebbero non* essere ritenuti responsabili del danno ambientale al pari di coloro che producono detti prodotti. In tal caso la ripartizione della responsabilità dovrebbe essere determinata in conformità della legislazione nazionale.

(23) Le autorità competenti dovrebbero poter recuperare dall'operatore il costo di misure di prevenzione o di riparazione entro un termine congruo dalla data in cui dette misure sono portate a termine.

(24) È necessario assicurare la disponibilità di mezzi di applicazione ed esecuzione efficaci, garantendo un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli operatori e delle altre parti interessate. Si dovrebbero conferire alle autorità competenti compiti specifici che implicano appropriata discrezionalità amministrativa, ossia il dovere di valutare l'entità del danno e di determinare le misure di riparazione da prendere.

(25) Le persone che sono state o che possono essere pregiudicate da un danno ambientale dovrebbero essere legittimate a chiedere all'autorità competente di agire. La protezione dell'ambiente è tuttavia un interesse diffuso, per il quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace attuazione della presente direttiva.

(26) Le persone fisiche o giuridiche interessate dovrebbero essere legittimate ad avviare procedure di revisione delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente.

(27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per incoraggiare gli operatori a munirsi di una copertura assicurativa appropriata o di altre forme di garanzia finanziaria e per favorire lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria onde fornire un'efficace copertura degli obblighi finanziari derivanti dalla presente direttiva.

(28) Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare più Stati membri, tali Stati membri dovrebbero cooperare per assicurare una corretta ed efficace azione di prevenzione o di riparazione di qualsiasi danno ambientale. Gli Stati membri possono cercare di recuperare i costi sostenuti per azioni di prevenzione o riparazione.

(29) La presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri di mantenere o emanare norme più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, né di adottare appropriate disposizioni con riferimento alle situazioni di possibile doppio recupero dei costi come conseguenza di azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

(30) La presente direttiva non si dovrebbe applicare al danno cagionato prima dello scadere del termine per la sua attuazione.

(31) Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva in modo da consentire alla Commissione di esaminare, alla luce dell'impatto sullo sviluppo sostenibile e di eventuali rischi futuri per l'ambiente, l'opportunità o meno di una revisione della medesima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) «danno ambientale»:

a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I;

Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente.

b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva;

c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;

2) «danno»: un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente;

3) «specie e habitat naturali protetti»:

a) le specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

b) gli habitat delle specie menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 o elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE o elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, e gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE nonché i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE; e

c) qualora uno Stato membro lo decida, gli habitat o le specie non elencati in tali allegati che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli di tali direttive;

4) «stato di conservazione»:

a) con riferimento a un habitat naturale, l'insieme dei fattori che intervengono su tale habitat naturale e sulle sue specie tipiche che possono influenzarne la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni a lungo termine, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche, secondo il caso nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area di detto habitat, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «favorevole» quando:

— la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento,

— le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile, e

— lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi della lettera b);

b) con riferimento a una specie, l'insieme dei fattori che intervengono sulla specie interessata che possono influenzare la distribuzione e l'abbondanza a lungo termine delle sue popolazioni, nel territorio europeo degli Stati membri in cui si applica il trattato o nel territorio di uno Stato membro o nell'area naturale di detta specie, a seconda dei casi.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato «favorevole» quando:

— i dati relativi alla dinamica della popolazione della specie interessata mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali,

— l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile, e

— esiste, e verosimilmente continuerà a esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenere la sua popolazione a lungo termine;

5) «acque»: tutte le acque cui si applica la direttiva 2000/60/CE;

6) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima;

7) «attività professionale»: qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di lucro;

8) «emissione»: il rilascio nell'ambiente, a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi;

9) «minaccia imminente di danno»: il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo;

10) «misure di prevenzione»: le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno;

11) «misure di riparazione»: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come previsto nell'allegato II;

12) «risorse naturali»: specie e habitat naturali protetti, acqua e terreno;

13) «servizi» e «servizi delle risorse naturali»: le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico;

14) «condizioni originarie»: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili;

15) «ripristino», compreso il «ripristino naturale»: nel caso dell'acqua, delle specie e degli habitat naturali protetti, il ritorno delle risorse naturali e/o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie e, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana;

16) «costi»: i costi giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace della presente direttiva, compresi i costi per valutare il danno ambientale, una minaccia imminente di tale danno e gli interventi alternativi, le spese amministrative, legali e di applicazione, i costi di raccolta dei dati e altri costi generali, nonché i costi di controllo e sorveglianza.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.

3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

Articolo 4

Eccezioni

1. La presente direttiva non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da quanto segue:

a) un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione;

b) un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incontrollabile;

2. La presente direttiva non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro ***interessato.***

3. ***La*** presente direttiva non si applica ai rischi nucleari e al danno ambientale né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientra nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato V, comprese eventuali successive modifiche di tali strumenti.

4. La presente direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori.

5. La presente direttiva non si applica alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale o la sicurezza internazionale, né a quelle aventi come unico scopo la protezione dalle calamità naturali.

Articolo 5

Azione di prevenzione

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.

2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.

3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;

b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;

c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure

d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.

4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

Articolo 6

Azione di riparazione

1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e

b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;

b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;

c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;

d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure

e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie***, qualora non le rimangano altri mezzi***.

3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.

Articolo 7

Determinazione delle misure di riparazione

1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.

2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.

3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.

Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.

4. L'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione.

Articolo 8

Costi di prevenzione e di riparazione

1. L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'autorità competente recupera, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia di danno i costi da essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate a norma della presente direttiva.

Tuttavia, l'autorità competente ha facoltà di decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.

3. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conformemente alla presente direttiva se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:

a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza, o

b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o istruzione impartiti in seguito a un'emissione o a un incidente causati dalle attività dell'operatore.

In tali casi gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire all'operatore di recuperare i costi sostenuti.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste;

b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'operatore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

5. Le misure adottate dall'autorità competente conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore interessato a norma della presente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del *trattato*.

Articolo 9

Imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno

La presente direttiva lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un prodotto.

Articolo 10

Termini per il recupero dei costi

L'autorità competente è legittimata ad avviare, nei confronti di un operatore o, se del caso, del terzo che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, i procedimenti per il recupero dei costi relativi a misure adottate conformemente alla presente direttiva entro cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale data sia posteriore.

Articolo 11

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.

4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.

Articolo 12

Richiesta di azione

1. Persone fisiche o giuridiche:

a) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o

b) che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa,

c) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

sono legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della presente direttiva.

Gli elementi costitutivi dell'interesse sufficiente e della violazione di un diritto sono determinati dagli Stati membri.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c).

2. La richiesta di azione è corredata di tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione.

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate che mostrino con verosimiglianza l'esistenza di un caso di danno ambientale. In tali circostanze l'autorità competente dà la possibilità all'operatore interessato di far conoscere le proprie opinioni circa la richiesta di azione e le osservazioni allegate.

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, l'autorità competente informa le persone di cui al paragrafo 1, che hanno presentato osservazioni all'autorità, della sua decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e indica i motivi della decisione.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 ai casi di minaccia imminente di danno.

Articolo 13

Procedure di riesame

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1 sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esperimento delle vie di ricorso amministrative.

Articolo 14

Garanzia finanziaria

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di copertura finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

2. ***Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1.***

Qualora non siano stati istituiti adeguati strumenti o mercati per l'assicurazione o altre forme di garanzia finanziaria, la Commissione, alla luce di tale relazione, presenta proposte concernenti una garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata per i danni causati alle acque ed al terreno, sulla base di un approccio graduale. Dopo un periodo di valutazione di due anni, queste disposizioni si applicano anche alla riparazione dei danni causati alle specie e agli habitat naturali protetti.

3. Ai fini della garanzia finanziaria si può stabilire un importo massimo per caso e per localizzazione, da definire sulla base di parametri variabili stabiliti dagli Stati membri, tenendo conto in particolare dei rischi delle attività realizzate e del volume di affari annuale.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare queste disposizioni alle attività a basso rischio e prendere in considerazione l'introduzione di soglie in relazione a qualsiasi criterio assicurativo ai sensi di queste disposizioni.

Articolo 15

Cooperazione fra Stati membri

1. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri, questi cooperano, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere una azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale.

2. Quando si è verificato un danno ambientale, lo Stato membro nel cui territorio ha origine il danno fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti.

3. Uno Stato membro che individui entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di tali confini può portarlo a conoscenza della Commissione e di qualsiasi altro Stato membro interessato; esso può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della presente direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione.

Articolo 16

Relazione con il diritto nazionale

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

2. La presente direttiva non preclude l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità competente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia subito un danno ambientale.

Articolo 17

Applicazione nel tempo

La presente direttiva non si applica:

— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

— al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima di detta data;

— al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.

Articolo 18

Relazioni e riesame

1. Entro il … (*) gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Le relazioni comprendono le informazioni e i dati indicati nell'allegato VI.

2. Alla luce di tali relazioni la Commissione, anteriormente al … (**) presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che comprende opportune proposte di modifica.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 include un riesame:

a) dell'applicazione dell'*articolo 4, paragrafi 2 e 3*, in relazione all'esclusione dell'inquinamento contemplato dagli strumenti internazionali elencati negli allegati IV e V dal campo di applicazione della presente direttiva, particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi, come l'IMO e l'Euratom, *e convenzioni* internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'azione di riparazione intrapresa ***nonché della relazione tra la responsabilità del proprietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi***;

(*) Nove anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

b) dell'applicazione della presente direttiva al danno ambientale causato dagli organismi geneticamente modificati (OGM) particolarmente alla luce dell'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi e convenzioni internazionali, come la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, nonché delle conseguenze degli eventuali danni ambientali causati dagli OGM;

c) dell'applicazione della presente direttiva in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti;

d) degli strumenti che possono essere presi in considerazione per l'inserimento negli allegati III, IV e V.

Articolo 19

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali del diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e una tabella di corrispondenza tra la presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva

ALLEGATO I

CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 1), LETTERA a)

Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:

— numero degli individui, loro densità o area coperta;

— ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);

— capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);

— capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.

Non devono essere classificati come danni significativi:

— le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;

— le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;

— il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

ALLEGATO II

RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE

Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.

1. RIPARAZIONE DEL DANNO ALL'ACQUA O ALLE SPECIE E AGLI HABITAT NATURALI PROTETTI

La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua *o* alle specie e agli habitat naturali protetti, è conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

a) riparazione «primaria»: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

b) riparazione «complementare»: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;

c) riparazione «compensativa»: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;

d) «perdite temporanee»: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee.

La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua *o* alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

1.1. Obiettivi di riparazione

Finalità della riparazione primaria

1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria è quello di riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie.

Finalità della riparazione complementare

1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sarà intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare è di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita.

Finalità della riparazione compensativa

1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.

1.2. Individuazione di misure di riparazione

Individuazione di misure di riparazione primarie

1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale.

Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa

1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualità e quantità di quelli danneggiati. Qualora ciò non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualità potrebbe essere compensata da una maggiore quantità di misure di riparazione.

1.2.3. Se non è possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorità a competente può prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti è praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non può essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorità competente può scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti.

Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parità delle altre condizioni, più lungo è il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore è il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate.

1.3. Scelta delle opzioni di riparazione

1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri:

— l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;

— il costo di attuazione dell'opzione;

— la probabilità di successo di ciascuna opzione;

— la misura in cui ciascuna opzione impedirà danni futuri ed eviterà danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;

— la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;

— la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della località.

— il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;

— la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;

— il collegamento geografico al sito danneggiato.

1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua *o* le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano più lentamente a tali condizioni. Questa decisione può essere presa soltanto se le risorse naturali e/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. È il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.

1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorità competente può decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora:

a) le misure di riparazione già intraprese garantiscano che non esiste più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e

b) i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.

2. RIPARAZIONE DEL DANNO AL TERRENO

Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L'utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno.

Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana.

In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno è determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si è verificato il danno.

Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.

ALLEGATO III

ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ([1]). Include tutte le attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonché la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ([2]) e 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ([3]).

Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti ([4]), e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti ([5]).

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono decidere che tali operazioni non comprendono lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattati secondo una norma approvata.

([1]) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo *dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([2]) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo *dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([3]) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
([4]) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. *Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([5]) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ([1]).

4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ([2]).

5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:

   a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([3]);

   b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ([4]);

   c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([5]);

   d) biocidi definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi in quantitativi superiori ([6]);

8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ([7]), o nell'allegato della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ([8]), o definite nella direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti ([9]).

9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ([10]) relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.

([1]) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla *direttiva 2000/60/CE*.
([2]) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).
([3]) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) *n. 807/2003*.
([4]) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva *modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([5]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
([6]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. *Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([7]) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45).
([8]) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva *2003/29/CE* della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47).
([9]) GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.*11.2002*, pag. 53).
([10]) GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ([1]).

11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ([3]).

([1]) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata *da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003*.
([2]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata *da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24)*.
([3]) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 *della Commissione* (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

ALLEGATO IV

CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

c) Convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;

d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;

e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.

ALLEGATO V

STRUMENTI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, *PARAGRAFO 3*

a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;

b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari;

c) Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;

d) Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;

e) Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI E DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

Le relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 includono un elenco di casi di danno ambientale e di casi di responsabilità ai sensi della presente direttiva, con le seguenti informazioni e dati per ciascun caso:

1. Tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno e data in cui sono state avviate procedure ai sensi della presente direttiva.

2. Codice di classificazione dell'attività della o delle persone giuridiche responsabili (*).

3. Menzione dell'eventuale ricorso a procedure di controllo giurisdizionale avviate da parti responsabili o entità qualificate (precisare il tipo di soggetti e il risultato dei procedimenti).

4. Risultato del processo di riparazione.

5. Data di chiusura dei procedimenti.

Gli Stati membri possono includere nelle loro relazioni qualsiasi altra informazione e qualsiasi altro dato considerati utili, in modo da permettere una buona valutazione del funzionamento della presente direttiva, ad esempio:

1. Costi delle misure di prevenzione e riparazione, quali definite dalla presente direttiva:

   — pagati direttamente dalle parti responsabili, laddove tale informazione sia disponibile;

   — recuperati a posteriori dalle parti responsabili;

   — non recuperati dalle parti responsabili (precisare le ragioni del mancato recupero).

2. Risultati delle azioni di promozione e dell'attuazione degli strumenti di garanzia finanziaria utilizzati conformemente alla presente direttiva.

3. Valutazione delle spese amministrative supplementari sostenute annualmente dalla pubblica amministrazione nell'organizzazione e gestione delle strutture amministrative necessarie per attuare e controllare l'attuazione della presente direttiva.

(*) Si potrebbe utilizzare il codice NACE (Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

P5_TA(2003)0576

Agenzia europea di valutazione dei medicinali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (10949/2/2003 — C5-0463/2003 — 2001/0252(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10949/2/2003 — C5-0463/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 404) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 735) ([4]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0425/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 1.
([2]) Testi approvati del 23.10.2002, P5_TA(2002)0504.
([3]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 189.
([4]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2001)0252

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

([1]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 189 e GU … (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
([2]) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 1.

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali ([2]) prevede che, entro sei anni dalla sua entrata in vigore la Commissione pubblichi una relazione generale sull'esperienza acquisita in base all'applicazione delle procedure introdotte dal regolamento.

(2) Alla luce della relazione della Commissione sull'esperienza acquisita, si è dimostrato necessario migliorare il funzionamento delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali nella Comunità e modificare taluni aspetti amministrativi dell'agenzia europea di valutazione dei medicinali. Inoltre, la denominazione di tale agenzia dovrebbe essere semplificata e modificata in agenzia europea per i medicinali (in seguito denominata «agenzia»).

(3) Risulta dalle conclusioni della suddetta relazione che le modificazioni da apportare alla procedura centralizzata istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 consistono in correzioni a talune modalità di funzionamento e adattamenti volti a tener conto dell'evoluzione probabile della scienza e della tecnologia nonché del futuro allargamento dell'Unione europea. Dalla stessa relazione risulta che occorre confermare i principi generali, precedentemente stabiliti, che regolano la procedura centralizzata.

(4) Inoltre, poiché il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2001/83/CE, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([3]) e la direttiva 2001/82/CE, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ([4]), è necessario aggiornare tutti i riferimenti del regolamento (CEE) n. 2309/93 alle direttive codificate.

(5) Per ragioni di chiarezza, è necessario sostituire il suddetto regolamento con un nuovo regolamento.

(6) È opportuno preservare il meccanismo comunitario di concertazione che precede qualsiasi decisione nazionale in merito a un medicinale ad alta tecnologia, instaurato dalla normativa comunitaria abrogata.

(7) L'esperienza acquisita dopo l'adozione della direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivanti dalla biotecnologia ([5]), ha dimostrato la necessità di istituire una procedura comunitaria centralizzata di autorizzazione obbligatoria dei medicinali ad alta tecnologia, in particolare quelli derivati dalle biotecnologie, per conservare l'alto livello di valutazione scientifica di tali medicinali nella Comunità e per preservare di conseguenza la fiducia dei pazienti e degli operatori sanitari in tale valutazione. Ciò è particolarmente importante nel contesto dell'emergenza di nuove terapie, quali la terapia genica e le terapie cellulari associate, nonché la terapia somatica xenogenica. Quest'impostazione dovrebbe essere mantenuta, in particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno nel settore farmaceutico.

([1]) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 308), posizione comune del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.

([2]) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19).

([3]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/.../CE del Consiglio (v. pag. … della presente Gazzetta ufficiale).

([4]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/.../CE del Consiglio (v. pag. … della presente Gazzetta ufficiale).

([5]) GU L 15 del 17.1.1987, pag. 38. Direttiva abrogata dalla direttiva 93/41/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 40).

(8) Nell'ottica di un'armonizzazione del mercato interno dei nuovi medicinali è altresì opportuno rendere obbligatoria questa procedura per i medicinali orfani e per tutti i medicinali per uso umano contenenti una sostanza attiva interamente nuova, vale a dire una sostanza che non ha ancora formato oggetto di un'autorizzazione nella Comunità, aventi come indicazione terapeutica il trattamento della sindrome da immunodeficienza acquisita, del cancro, di disordini neurodegenerativi o del diabete. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento è altresì opportuno rendere obbligatoria la procedura per i medicinali per uso umano contenenti nuove sostanze attive e aventi come indicazione terapeutica il trattamento delle malattie autoimmuni e delle altre disfunzioni immunitarie nonché delle malattie virali. È opportuno che la decisione di revisione delle disposizioni di cui all'allegato, punto 3 possa essere presa con procedura semplificata non prima che siano trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(9) Nel campo dei medicinali per uso umano, dovrebbe essere previsto l'accesso facoltativo alla procedura centralizzata anche quando il ricorso a una procedura unica porti netti vantaggi ai pazienti. Tale procedura dovrebbe restare facoltativa per i medicinali che, pur non appartenendo alle categorie summenzionate, rappresentano innovazioni terapeutiche. È opportuno consentire di accedere a questa procedura anche per medicinali che, benché non «innovativi», possono essere utili alla società o ai pazienti (come taluni medicinali cedibili senza ricetta medica) se autorizzati sin dall'inizio a livello comunitario. Tale opzione può essere estesa ai medicinali generici autorizzati dalla Comunità, qualora venga imperativamente preservata l'armonizzazione acquisita all'atto della valutazione del medicinale di riferimento nonché i risultati di quest'ultima.

(10) Nel campo dei medicinali veterinari, è opportuno adottare misure amministrative che tengano conto delle specificità di questo settore, in particolare di quelle dovute alla distribuzione regionale di talune malattie. Dovrebbe essere possibile ricorrere alla procedura centralizzata per l'autorizzazione di medicinali veterinari usati nell'ambito di disposizioni comunitarie di profilassi delle epizoozie. Per i medicinali veterinari contenenti una nuova sostanza attiva dovrebbe essere mantenuto l'accesso facoltativo alla procedura centralizzata.

(11) Per i medicinali per uso umano, il periodo di protezione dei dati relativi alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche dovrebbe essere quello indicato nella direttiva 2001/83/CE. Per i medicinali per uso veterinario, il periodo di protezione dei dati relativi alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche, alle prove di innocuità e agli studi dei residui dovrebbe essere quello indicato nella direttiva 2001/82/CE.

(12) Per ridurre i costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per commercializzare i medicinali autorizzati tramite la procedura centralizzata, occorrerebbe adottare disposizioni che consentano la riduzione e il pagamento differito delle tasse, l'assunzione dell'onere delle traduzioni nonché l'offerta di assistenza amministrativa a favore di dette imprese.

(13) Nell'interesse della salute pubblica, le decisioni di autorizzazione nell'ambito della procedura centralizzata dovrebbero essere prese in base ai criteri scientifici oggettivi della qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale interessato, escludendo considerazioni economiche o d'altro tipo. In casi eccezionali, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di vietare l'uso nel proprio territorio di medicinali per uso umano che violino principi, obiettivamente definiti, di ordine o di moralità pubblici. Inoltre, un medicinale veterinario non può essere autorizzato dalla Comunità se il suo uso violerebbe norme stabilite nel quadro della politica agricola comune o se è presentato per un uso vietato ai sensi della normativa comunitaria, ad esempio della direttiva 96/22/CE ([1]).

([1]) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(14) Per i medicinali autorizzati dalla Comunità, occorrerebbe applicare i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia previsti dalle direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE e prevedere che la valutazione del rapporto rischio/beneficio di tutti i prodotti medicinali avvenga tanto all'atto della loro immissione in commercio quanto al momento del rinnovo dell'autorizzazione e in qualsiasi altro momento ritenuto appropriato dalla competente autorità.

(15) A norma dell'articolo 178 del trattato, la Comunità deve tenere conto, nelle sue politiche, degli aspetti relativi allo sviluppo e impegnarsi nella creazione di condizioni di vita dignitose a livello mondiale. Nel quadro della legislazione sui medicinali occorrerebbe continuare a garantire che siano esportati unicamente medicinali efficaci, sicuri e ineccepibili dal punto di vista qualitativo e la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di varare ulteriori incentivi per la ricerca sui medicinali che combattono le malattie tropicali molto diffuse.

(16) Occorre altresì prevedere che i requisiti etici della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ([1]), siano applicati ai medicinali autorizzati dalla Comunità. In particolare, per quanto riguarda la sperimentazione clinica eseguita all'esterno della Comunità su medicinali destinati ad essere autorizzati nella Comunità, al momento della valutazione della domanda di autorizzazione occorrerebbe verificare che tale sperimentazione sia stata eseguita nel rispetto dei principi di buona pratica clinica e dei requisiti etici equivalenti alle disposizioni di tale direttiva.

(17) La Comunità dovrebbe disporre dei mezzi per procedere ad una valutazione scientifica dei medicinali presentati secondo le procedure comunitarie d'autorizzazione decentrate. Inoltre, per garantire l'armonizzazione effettiva delle decisioni amministrative adottate dagli Stati membri rispetto ai medicinali presentati secondo procedure d'autorizzazione decentrate, è necessario che la Comunità disponga dei mezzi per risolvere le divergenze tra Stati membri in merito alla qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali.

(18) La struttura e l'attività dei vari organi che compongono l'agenzia dovrebbero essere configurate in modo tale da tener conto della necessità di un costante rinnovo nelle conoscenze scientifiche, della necessità di cooperare tra istanze comunitarie e nazionali, della necessità di una partecipazione adeguata della società civile e del futuro allargamento dell'Unione europea. I vari organi dell'agenzia dovrebbero stabilire e sviluppare contatti appropriati con le parti interessate, in particolare con rappresentanti dei pazienti e degli operatori sanitari.

(19) Il principale compito dell'agenzia dovrebbe essere quello di fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri pareri scientifici del più alto livello per consentire loro l'esercizio dei poteri loro conferiti dalla normativa comunitaria sui medicinali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali. Solo quando l'agenzia avrà proceduto ad una valutazione scientifica unica del più alto livello della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali ad alta tecnologia, la Comunità dovrebbe rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio con una procedura rapida che assicuri una stretta cooperazione tra Commissione e Stati membri.

(20) Per assicurare una stretta cooperazione tra l'agenzia e scienziati che operano negli Stati membri, il suo consiglio d'amministrazione dovrebbe essere composto in modo da garantire che le autorità competenti degli Stati membri siano strettamente associate alla gestione globale del sistema comunitario di autorizzazione dei medicinali.

([1]) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(21) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere composto dai canoni versati dal settore privato e dai contributi erogati dal bilancio comunitario per l'attuazione delle politiche comunitarie.

(22) Il paragrafo 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [1] prevede che le prospettive finanziarie siano adeguate per coprire i nuovi fabbisogni derivanti dall'allargamento.

(23) L'elaborazione dei pareri dell'agenzia su ogni questione relativa ai medicinali per uso umano dovrebbe spettare esclusivamente a un comitato per i medicinali per uso umano. Per i medicinali veterinari, essa dovrebbe spettare a un comitato per i medicinali veterinari. Per i medicinali orfani, tale compito dovrebbe essere affidato al comitato per i medicinali orfani, istituito dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani [2]. Infine, per i medicinali a base di piante, tale responsabilità dovrebbe essere affidata al comitato per i medicinali a base di piante, istituito dalla direttiva 2001/83/CE.

(24) L'istituzione dell'agenzia consentirà di rafforzare il ruolo scientifico e l'indipendenza dei comitati, grazie soprattutto all'istituzione di un segretariato tecnico e amministrativo permanente.

(25) Occorrerebbe ampliare l'ambito delle attività dei comitati scientifici e modernizzare il loro funzionamento e la loro composizione. Si dovrebbe poter fornire una consulenza scientifica generalizzata e più approfondita ai futuri richiedenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Occorrerebbe inoltre istituire le strutture che consentano lo sviluppo della consulenza alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese. I comitati dovrebbero poter delegare taluni dei loro compiti di valutazione a gruppi di lavoro permanenti e aperti ad esperti del mondo scientifico designati a tal fine, mantenendo tuttavia l'intera responsabilità del parere scientifico fornito. Occorrerebbe adeguare le procedure di riesame in modo da garantire meglio i diritti del richiedente.

(26) Il numero dei membri dei comitati scientifici che intervengono nella procedura centralizzata dovrebbe essere stabilito in modo che la dimensione dei comitati permetta loro di agire con efficacia dopo l'allargamento dell'Unione europea.

(27) È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei comitati scientifici perché l'agenzia possa partecipare attivamente al dialogo scientifico internazionale e sviluppare alcune attività ormai necessarie, in particolare, nell'ambito dell'armonizzazione scientifica internazionale e della cooperazione tecnica con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

(28) Inoltre, per rafforzare la certezza del diritto, è necessario definire le responsabilità in materia di trasparenza dei lavori dell'agenzia e talune condizioni d'immissione in commercio di medicinali autorizzati dalla Comunità, affidare all'agenzia un potere di controllo sulla distribuzione di medicinali autorizzati dalla Comunità e precisare le sanzioni e le loro modalità d'esecuzione in caso d'inosservanza del presente regolamento e delle condizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate nell'ambito delle procedure da esso stabilite.

(29) È inoltre necessario adottare misure per la sorveglianza dei medicinali autorizzati dalla Comunità, in particolare per una sorveglianza rigorosa degli effetti collaterali di tali medicinali nel quadro delle attività comunitarie di farmacovigilanza al fine di assicurare il rapido ritiro dal mercato di qualsiasi medicinale che presenti un rapporto rischio/beneficio negativo in condizioni normali di impiego.

---

[1] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
[2] GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(30) Per rafforzare l'efficienza della vigilanza sul mercato, l'agenzia dovrebbe essere responsabile del coordinamento delle attività degli Stati membri in materia di farmacovigilanza. È necessario introdurre nuove disposizioni per istituire procedure di farmacovigilanza rigorose ed efficaci, per permettere all'autorità competente di adottare misure provvisorie di emergenza, come la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e per introdurre infine la possibilità di riesaminare in ogni momento il rapporto rischio/beneficio di un medicinale.

(31) È opportuno inoltre affidare alla Commissione, in stretta cooperazione con l'agenzia e previa consultazione con gli Stati membri, il coordinamento dell'esecuzione delle varie funzioni di sorveglianza che esercitano gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di informazioni sui medicinali, il controllo del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, di laboratorio e cliniche.

(32) È necessario assicurare che le procedure comunitarie di autorizzazione dei medicinali siano attuate in modo coordinato con le procedure nazionali già oggetto di un'ampia armonizzazione ad opera delle direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE. È opportuno che l'applicazione delle procedure stabilite dal presente regolamento sia riesaminata dalla Commissione ogni dieci anni, in base all'esperienza acquisita.

(33) Per rispondere in particolare alle legittime aspettative dei pazienti e tenere conto dell'evoluzione sempre più rapida della scienza e delle terapie, occorrerebbe istituire procedure di valutazione accelerate dei medicinali che presentano un forte interesse terapeutico e procedure di autorizzazione temporanea, a condizioni rivedibili annualmente. Nel campo dei medicinali per uso umano occorrerebbe inoltre seguire, ogniqualvolta ciò sia possibile, un approccio comune in materia di criteri e condizioni per l'uso compassionevole di nuovi medicinali nell'ambito delle legislazioni degli Stati membri.

(34) Gli Stati membri hanno sviluppato una valutazione dell'efficacia comparativa dei medicinali intesa a posizionare un nuovo medicinale rispetto a quelli già esistenti nella stessa classe terapeutica. Analogamente, il Consiglio nelle sue conclusioni sui medicinali e la salute pubblica [1], adottate il 29 giugno 2000, ha sottolineato l'importanza di un'identificazione dei medicinali che offrono un valore terapeutico aggiunto. Questa valutazione non dovrebbe tuttavia essere condotta nel contesto dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per la quale si è convenuto di conservare i criteri fondamentali. È utile a tale proposito prevedere la possibilità di raccogliere informazioni sui metodi impiegati dagli Stati membri per determinare il beneficio terapeutico fornito da ciascun nuovo medicinale.

(35) Analogamente a quanto previsto dalle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE, la validità dell'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio dovrebbe essere limitata inizialmente a cinque anni, al termine dei quali dovrebbe essere rinnovata. In seguito l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe avere normalmente validità illimitata. Inoltre le autorizzazioni non utilizzate per tre anni consecutivi, vale a dire le autorizzazioni che non hanno condotto in tale periodo all'effettiva immissione in commercio del medicinale nella Comunità, dovrebbero essere considerate decadute al fine, in particolare, di evitare oneri amministrativi legati alla loro conservazione. Dovrebbero tuttavia essere concesse esenzioni a questa regola, se tali esenzioni sono giustificate da motivi attinenti alla salute pubblica.

(36) Dai medicinali contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti possono derivare rischi per l'ambiente. È perciò necessario assoggettare tali prodotti a una procedura di valutazione dei rischi ambientali, simile alla procedura prevista dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati [2], da condurre in parallelo con la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia del prodotto interessato nell'ambito di una procedura comunitaria unica.

---

[1] GU C 218 del 31.7.2000, pag. 10.

[2] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(37) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(38) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1647/2003 [2] che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 per quanto riguarda le norme di bilancio e finanziarie applicabili all'agenzia nonché l'accesso ai documenti della stessa dovrebbero essere inserite integralmente nel presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del presente regolamento è l'istituzione di procedure comunitarie di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'istituzione di un'agenzia europea per i medicinali (in seguita denominato: «l'agenzia»).

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali o di inclusione dei medesimi nell'ambito d'applicazione dei regimi nazionali d'assicurazione contro le malattie o dei regimi di sicurezza sociale, in base a determinate condizioni sanitarie, economiche e sociali. In particolare, gli Stati membri possono scegliere fra gli elementi presenti nell'autorizzazione all'immissione in commercio le indicazioni terapeutiche e gli imballaggi che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza e sicurezza sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE.

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali contemplati dal presente regolamento deve essere stabilito nella Comunità. Egli è responsabile dell'immissione in commercio di detti medicinali, sia che questa sia stata effettuata dal titolare stesso sia da una o più persone designate a tal fine.

Articolo 3

1. Nessun medicinale contemplato nell'allegato può essere immesso in commercio nella Comunità senza un'autorizzazione rilasciata dalla Comunità secondo il disposto del presente regolamento.

2. Qualsiasi medicinale non contemplato nell'allegato può essere oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Comunità secondo il disposto del presente regolamento, qualora:

a) il medicinale contenga una nuova sostanza attiva che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non era autorizzata nella Comunità; oppure

b) il richiedente dimostri che tale medicinale costituisce un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico o che il rilascio di un'autorizzazione secondo il presente regolamento è nell'interesse dei pazienti o della sanità animale a livello comunitario.

Possono essere oggetto di autorizzazione anche i medicinali immunologici veterinari relativi a malattie animali sottoposte a misure comunitarie di profilassi.

---

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[2] GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19.

3. Un medicinale generico di un medicinale di riferimento autorizzato dalla Comunità può essere autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2001/82/CE, alle seguenti condizioni:

a) la domanda d'autorizzazione è presentata a norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE;

b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto è, in tutti gli aspetti pertinenti, coerente con quello del medicinale autorizzato dalla Comunità, salvo per le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto che si riferiscono a indicazioni o a forme di dosaggio ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico; e

c) il medicinale generico è autorizzato con la stessa denominazione in tutti gli Stati membri in cui è stata presentata la domanda. Ai fini della presente disposizione tutte le versioni linguistiche della denominazione comune internazionale (DCI) sono considerate una stessa denominazione.

4. Previa consultazione del comitato competente dell'agenzia, l'allegato può essere riesaminato alla luce del progresso tecnico e scientifico per apportarvi le modificazioni necessarie senza estendere l'ambito di applicazione della procedura centralizzata. Tali modificazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3 è presentata all'agenzia.

2. La Comunità rilascia e controlla le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano a norma del titolo II.

3. La Comunità rilascia e controlla le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari a norma del titolo III.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Capo 1

Presentazione ed esame delle domande — autorizzazioni

Articolo 5

1. È istituito un comitato per i medicinali per uso umano. Il comitato fa parte dell'agenzia.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 56 e di altre competenze eventualmente attribuitegli dal diritto comunitario, il comitato per i medicinali per uso umano ha il compito di formulare il parere dell'agenzia su qualsiasi problema di ammissibilità dei fascicoli presentati secondo la procedura centralizzata, di rilascio, modificazione, sospensione o revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano, secondo le disposizioni del presente titolo, nonché di farmacovigilanza.

3. Su richiesta del direttore esecutivo dell'agenzia o del rappresentante della Commissione, il comitato per i medicinali per uso umano formula inoltre pareri su questioni scientifiche concernenti la valutazione dei medicinali per uso umano. Il comitato tiene debitamente conto delle richieste di parere degli Stati membri. Il comitato emette un parere anche ogniqualvolta vi siano divergenze nella valutazione dei medicinali attraverso la procedura del mutuo riconoscimento. I pareri del comitato sono resi accessibili al pubblico.

Articolo 6

1. Ogni domanda di autorizzazione di un medicinale per uso umano comprende specificamente ed esaustivamente le informazioni e i documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter o 11 e all'allegato I della direttiva 2001/83/CE. I documenti devono contenere una conferma che le sperimentazioni cliniche del medicinale effettuate all'esterno dell'Unione europea ottemperano ai requisiti etici della direttiva 2001/20/CE. Tali informazioni e documenti tengono conto del carattere unico e comunitario dell'autorizzazione richiesta e, tranne in casi eccezionali riguardanti l'applicazione del diritto in materia di marchi, prevedono l'utilizzazione di una denominazione unica per il medicinale.

La domanda è accompagnata dalla tassa da versare all'agenzia per l'esame della stessa.

2. Nel caso di un medicinale per uso umano contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituito ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE, la domanda di autorizzazione è accompagnata dalle informazioni seguenti:

a) una copia del consenso scritto delle autorità competenti all'emissione deliberata nell'ambiente, a fini di ricerca e sviluppo, di organismi geneticamente modificati come previsto dalla parte B della direttiva 2001/18/CE o dalla parte B della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ([1]);

b) la scheda tecnica completa, che fornisca le informazioni richieste ai sensi degli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE;

c) la valutazione dei rischi ambientali secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE; e

d) i risultati di tutti gli studi eseguiti a fini di ricerca o di sviluppo.

Gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano ai medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

3. L'agenzia provvede a che il parere del comitato per i medicinali per uso umano sia rilasciato entro i 210 giorni successivi al ricevimento di una domanda valida.

La durata dell'analisi dei dati scientifici della pratica di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio deve essere di almeno ottanta giorni, salvo il caso in cui il relatore ed il corelatore dichiarino di aver ultimato la loro valutazione entro il termine di detto periodo.

Sulla base di una richiesta debitamente motivata, detto comitato può sollecitare la proroga della durata dell'analisi dei dati scientifici della pratica di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio.

Se si tratta di un medicinale per uso umano contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituito, il parere di detto comitato rispetta i requisiti di sicurezza per l'ambiente stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE. Nel corso della valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, il relatore procede alle necessarie consultazioni con le strutture istituite dalla Comunità o dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/18/CE.

4. In consultazione con l'agenzia, gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione redige una guida dettagliata sulla forma in cui vanno presentate le domande di autorizzazione.

([1]) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE ma che continua ad avere taluni effetti giuridici.

Articolo 7

Ai fini dell'elaborazione del parere, il comitato per i medicinali per uso umano:

a) verifica che le informazioni e i documenti presentati a norma dell'articolo 6 siano conformi ai requisiti della direttiva 2001/83/CE ed esamina se ricorrano le condizioni alle quali il presente regolamento assoggetta il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) può chiedere ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o ad un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro di testare il medicinale per uso umano, le sue materie prime e, se necessario, i prodotti intermedi o altri componenti, per assicurare che i metodi di controllo utilizzati dal fabbricante, e descritti nella domanda, siano soddisfacenti;

c) può chiedere al richiedente di completare entro un certo termine le informazioni che accompagnano la domanda. Qualora tale comitato eserciti tale facoltà, il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste. Tale termine è sospeso anche durante il periodo di tempo concesso al richiedente per predisporre esplicazioni orali o scritte.

Articolo 8

1. Su richiesta scritta del comitato per i medicinali per uso umano, uno Stato membro fornisce le informazioni dalle quali risulta che il fabbricante di un medicinale o l'importatore da un paese terzo è in grado di fabbricare il medicinale interessato, e/o di effettuare i controlli necessari, secondo le informazioni e documenti presentati a norma dell'articolo 6.

2. Se lo ritiene necessario per completare l'esame di una domanda, tale comitato può esigere che il richiedente sottoponga il sito di fabbricazione del medicinale interessato a un'ispezione specifica. Tali ispezioni possono avvenire senza preavviso.

L'ispezione è effettuata entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, da ispettori dello Stato membro adeguatamente qualificati, i quali possono essere accompagnati da un relatore o da un esperto designato dal comitato.

Articolo 9

1. L'agenzia informa immediatamente il richiedente quando dal parere del comitato per i medicinali per uso umano risulta quanto segue:

a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione fissati dal presente regolamento;

b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto dal richiedente deve essere modificato;

c) l'etichettatura o il foglietto illustrativo del prodotto non è conforme al titolo V della direttiva 2001/83/CE;

d) l'autorizzazione deve essere rilasciata subordinandola alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 7 e 8.

2. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, il richiedente può comunicare per iscritto all'agenzia la propria intenzione di presentare domanda di riesame del parere. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, egli trasmette all'agenzia le motivazioni dettagliate della sua domanda.

Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni della domanda, tale comitato riesamina il suo parere a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, quarto comma. Le motivazioni delle conclusioni sono allegate al parere definitivo.

3. L'agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente il parere definitivo di tale comitato, entro 15 giorni dalla sua adozione. Il parere è accompagnato da una relazione che descrive la valutazione del medicinale da parte del comitato ed espone le ragioni che motivano le sue conclusioni.

4. Se il parere è favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale interessato, ad esso sono allegati i seguenti documenti:

a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE;

b) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni che dovrebbero essere imposte alla fornitura o all'uso del medicinale interessato, comprese le condizioni alle quali il medicinale può essere fornito ai pazienti, secondo i criteri di cui al titolo VI della direttiva 2001/83/CE;

c) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) la bozza del testo dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, proposta dal richiedente, nella presentazione richiesta dal titolo V della direttiva 2001/83/CE;

e) la relazione di valutazione.

Articolo 10

1. Entro 15 giorni dalla ricezione del parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda.

Se il progetto di decisione prevede il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso include i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), o vi fa riferimento.

Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle differenze.

Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente.

2. La Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3, ed entro i 15 giorni successivi alla conclusione di tale procedura.

3. Il comitato permanente per i medicinali per uso umano di cui all'articolo 87, paragrafo 1, adatta il proprio regolamento interno per tener conto dei compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Questi adattamenti prevedono quanto segue:

a) il parere di tale comitato permanente è formulato per iscritto;

b) gli Stati membri dispongono di 22 giorni per comunicare alla Commissione le loro osservazioni scritte sul progetto di decisione. Se, tuttavia, è necessario adottare una decisione con urgenza, il presidente può fissare un termine più breve in funzione dell'urgenza. Tale termine, salvo circostanze eccezionali, non è inferiore a cinque giorni;

c) gli Stati membri possono chiedere, con domanda scritta debitamente motivata, che il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 sia esaminato da tale comitato permanente riunito in seduta plenaria.

4. Se la Commissione ritiene che le osservazioni scritte presentate da uno Stato membro sollevino importanti questioni nuove di natura scientifica o tecnica non trattate nel parere dell'agenzia, il presidente sospende la procedura e rinvia la domanda all'agenzia per un supplemento d'esame.

5. La Commissione adotta le necessarie disposizioni di attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. L'agenzia assicura la diffusione dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d).

Articolo 11

Se un richiedente ritira la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata all'agenzia prima che sulla stessa sia stato reso un parere, egli comunica all'agenzia i motivi di tale atto. L'agenzia rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica, ove disponibile, la relazione di valutazione, dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservata.

Articolo 12

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata se, verificati le informazioni e i documenti presentati a norma dell'articolo 6, emerge che il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato o sufficiente la qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

L'autorizzazione è altresì rifiutata se le informazioni o i documenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 6 non sono corretti o se l'etichettatura o i foglietti illustrativi proposti dal richiedente non sono conformi al titolo V della direttiva 2001/83/CE.

2. Il rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Comunità costituisce un divieto di immettere in commercio il medicinale interessato in tutta la Comunità.

3. Le informazioni in merito al rifiuto e le relative motivazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 13

1. Senza pregiudizio dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 2001/83/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità. Essa conferisce, in ogni Stato membro, gli stessi diritti e obblighi derivanti da un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da tale Stato membro a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE.

I medicinali per uso umano autorizzati sono iscritti nel registro comunitario dei medicinali ed è loro attribuito un numero, che appare nel confezionamento.

2. Le notifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e indicano in particolare la data di autorizzazione e il numero d'iscrizione nel registro comunitario, nonché la denominazione comune internazionale (DCI) della sostanza attiva del medicinale, la forma farmaceutica e il codice anatomico, terapeutico e chimico (ATC).

3. L'agenzia pubblica immediatamente la relazione di valutazione del medicinale per uso umano redatta dal comitato per i medicinali per uso umano, con la motivazione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, dopo aver eliminato tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.

La relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) contiene un sommario redatto in modo tale da essere comprensibile per il pubblico. Questo sommario comprende, in particolare, una sezione relativa alle condizioni di utilizzazione del medicinale.

4. Ottenuta un'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare della medesima informa l'agenzia delle date di effettiva immissione in commercio del medicinale per uso umano negli Stati membri, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.

Egli notifica all'agenzia anche ogni eventuale cessata commercializzazione, temporanea o permanente, di tale medicinale. Detta notifica, tranne in circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima della cessazione della commercializzazione del prodotto.

Su richiesta dell'agenzia, in particolare nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione fornisce all'agenzia tutti i dati relativi ai volumi di vendita a livello comunitario, ripartiti per Stato membro, del medicinale interessato e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.

Articolo 14

1. Salvo il disposto dei paragrafi 4, 5 e 7 l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di cinque anni.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione, da parte dell'agenzia, del rapporto rischio/beneficio.

A tal fine il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce all'agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, una versione consolidata del fascicolo sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni introdotte dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo qualora la Commissione decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere ad un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi autorizzazione non seguita dall'effettiva immissione in commercio nella Comunità del medicinale per uso umano nei tre anni successivi al rilascio decade.

5. Se un medicinale autorizzato, in precedenza immesso in commercio, non è più effettivamente in commercio per tre anni consecutivi, l'autorizzazione per esso rilasciata decade.

6. In circostanze eccezionali e per motivi di salute pubblica la Commissione può accordare esenzioni alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. Tali esenzioni devono essere debitamente giustificate.

7. Previa consultazione del richiedente, un'autorizzazione può essere rilasciata subordinandola a taluni obblighi specifici, annualmente riesaminati dall'agenzia. L'elenco di tali obblighi è reso accessibile al pubblico.

In deroga al paragrafo 1, una siffatta autorizzazione ha una validità di un anno, rinnovabile.

Le disposizioni per il rilascio di tale autorizzazione figurano in un regolamento della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

8. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, un'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente istituisca meccanismi specifici, in particolare concernenti la sicurezza del medicinale e l'informazione alle autorità competenti in merito a qualsiasi incidente collegato all'impiego del medicinale e alle misure da adottare. Tale autorizzazione può essere rilasciata solamente per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su uno dei motivi previsti dall'allegato I della direttiva 2001/83/CE. La conferma dell'autorizzazione è legata al riesame annuale di tali condizioni.

9. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali per uso umano di elevato interesse per la salute pubblica e in particolare sotto il profilo dell'innovazione terapeutica, il richiedente può chiedere una procedura di valutazione accelerata. La domanda è debitamente motivata.

Se il comitato per i medicinali per uso umano accoglie la domanda, il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, è ridotto a 150 giorni.

10. Quando adotta il proprio parere, il comitato per i medicinali per uso umano include una proposta sui criteri di prescrizione o di impiego dei medicinali per uso umano, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE.

11. Fatto salvo il diritto relativo alla protezione della proprietà industriale e commerciale, i medicinali per uso umano autorizzati ai sensi del presente regolamento beneficiano di una protezione dei dati per la durata di otto anni e di una protezione della commercializzazione per la durata di dieci anni, che è prolungata, nell'ultimo caso, fino ad un massimo 11 anni se, durante i primi otto anni di tale periodo decennale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche le quali, nel corso della valutazione scientifica precedente alla loro autorizzazione, sono considerate apportare un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

Articolo 15

Il rilascio dell'autorizzazione non incide sulla responsabilità civile o penale del fabbricante o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dal diritto nazionale applicabile negli Stati membri.

Capo 2

Sorveglianza e sanzioni

Articolo 16

1. Dopo aver ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma del presente regolamento, il titolare della medesima tiene conto dei progressi tecnici e scientifici nei metodi di fabbricazione e di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h) della direttiva 2001/83/CE e introduce tutte le variazioni necessarie affinché il medicinale possa essere fabbricato e controllato con metodi scientifici generalmente accettati. Per tali variazioni il titolare chiede un'autorizzazione a norma del presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio informa immediatamente l'agenzia, la Commissione e gli Stati membri circa ogni nuovo dato che possa implicare variazioni delle informazioni o dei documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 11 e all'allegato I della direttiva 2001/83/CE o all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

In particolare egli comunica immediatamente all'agenzia, alla Commissione e agli Stati membri i divieti o i limiti imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale per uso umano è immesso in commercio e qualsiasi altro nuovo dato che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale per uso umano interessato.

Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'agenzia può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.

3. Se il titolare dell'autorizzazione per un medicinale per uso umano propone di apportare variazioni alle informazioni e ai documenti di cui al paragrafo 2, presenta all'agenzia una domanda in tal senso.

4. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 17

Il richiedente o il titolare di una autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.

Articolo 18

1. Per i medicinali per uso umano prodotti nella Comunità, le autorità di sorveglianza sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione alla fabbricazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE per il medicinale interessato.

2. Per i medicinali importati da paesi terzi, le autorità di sorveglianza sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato all'importatore l'autorizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE, salvo qualora siano stati conclusi tra la Comunità e il paese d'esportazione accordi atti a garantire che tali controlli siano effettuati nel paese d'esportazione e che il fabbricante applichi norme di buone pratiche di fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità.

Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un altro Stato membro o dell'agenzia.

Articolo 19

1. Le autorità di sorveglianza sono competenti ad accertare, per conto della Comunità, che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano o il fabbricante o l'importatore stabilito nella Comunità soddisfi i requisiti fissati ai titoli IV, IX e XI della direttiva 2001/83/CE.

2. Se, a norma dell'articolo 122 della direttiva 2001/83/CE, la Commissione è informata di serie divergenze d'opinione tra Stati membri in merito alla questione se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano o il fabbricante o l'importatore stabilito nella Comunità soddisfi o meno i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere, sentiti gli Stati membri interessati, che un ispettore dell'autorità di sorveglianza, accompagnato da due ispettori di Stati membri non coinvolti nella vertenza o da due esperti designati dal comitato per i medicinali per uso umano, effettui una nuova ispezione presso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il fabbricante o l'importatore.

3. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità e paesi terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di tale comitato o di sua iniziativa, può chiedere che un fabbricante stabilito in un paese terzo si sottoponga a una ispezione.

L'ispezione è effettuata da ispettori degli Stati membri adeguatamente qualificati, eventualmente accompagnati da un relatore o da un esperto designati da tale comitato. La relazione degli ispettori è messa a disposizione della Commissione, degli Stati membri e di tale comitato.

Articolo 20

1. Se le autorità di sorveglianza o le autorità competenti di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o l'importatore stabilito nel territorio della Comunità abbia cessato di adempiere gli obblighi di cui al titolo IV della direttiva 2001/83/CE, ne informano immediatamente il comitato per i medicinali per uso umano e la Commissione con una dettagliata motivazione e indicando le misure che propongono.

Lo stesso vale quando uno Stato membro o la Commissione ritenga che si debba applicare in relazione al medicinale per uso umano interessato una delle misure di cui ai titoli IX e XI della direttiva 2001/83/CE o quando tale comitato abbia espresso un parere in tal senso a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

2. La Commissione chiede il parere dell'agenzia entro un termine che essa decide in funzione dell'urgenza della questione, affinché siano esaminate le ragioni invocate. Ogniqualvolta sia possibile, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano è invitato a presentare esplicazioni orali o scritte.

3. La Commissione, su parere dell'agenzia, adotta le misure provvisorie necessarie, che sono d'applicazione immediata.

La decisione definitiva è adottata entro sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

4. Se per proteggere la salute umana o l'ambiente è indispensabile un provvedimento urgente, uno Stato membro può sospendere di sua iniziativa o su richiesta della Commissione l'impiego nel suo territorio di un medicinale per uso umano autorizzato secondo il presente regolamento.

Se agisce di propria iniziativa, lo Stato membro informa la Commissione e l'agenzia dei motivi dell'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla sospensione. L'agenzia informa senza indugio gli altri Stati membri. La Commissione avvia immediatamente il procedimento di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. In tal caso lo Stato membro assicura che il personale sanitario sia rapidamente informato sulla sua azione e sui motivi della medesima. Le reti costituite dalle associazioni professionali possono essere utilizzate a tal fine. Gli Stati membri informano la Commissione e l'agenzia in merito alle azioni adottate a tal fine.

6. Le misure sospensive di cui al paragrafo 4 possono essere mantenute fino all'adozione di una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

7. L'agenzia informa circa la decisione finale qualsiasi interessato ne faccia richiesta e, non appena adottata la decisione, la rende accessibile al pubblico.

Capo 3

Farmacovigilanza

Articolo 21

Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 106, paragrafo 2 della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 22

L'agenzia, in stretta cooperazione con i sistemi nazionali di farmacovigilanza istituiti in forza dell'articolo 102 della direttiva 2001/83/CE, riceve qualsiasi pertinente informazione relativa ai presunti effetti collaterali negativi dei medicinali per uso umano che sono stati autorizzati dalla Comunità secondo il presente regolamento. Se del caso, il comitato per i medicinali per uso umano formula, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, pareri sulle misure necessarie. Tali pareri sono resi accessibili al pubblico

Le misure di cui al primo comma possono includere modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciate ai sensi dell'articolo 10. Esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità competenti degli Stati membri fanno in modo che ogni pertinente informazione relativa ai presunti effetti collaterali negativi dei medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento sia trasmessa all'agenzia ai sensi del presente regolamento. I pazienti sono invitati a segnalare gli effetti collaterali negativi al personale sanitario.

Articolo 23

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano rilasciata dalla Comunità ai sensi delle disposizioni del presente regolamento dispone a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata, incaricata della farmacovigilanza.

Tale persona risiede nella Comunità ed è preposta a:

a) istituire e gestire un sistema che raccolga, valuti, elabori e renda accessibili in un luogo unico nella Comunità tutte le informazioni sui presunti effetti collaterali negativi segnalati al personale della ditta e ai rappresentanti di medicinali;

b) preparare per le autorità competenti degli Stati membri e per l'agenzia, a norma del presente regolamento, le relazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3;

c) garantire che le richieste delle autorità competenti volte a ottenere ulteriori informazioni, necessarie per valutare rischi e benefici di un medicinale, trovino risposte complete e rapide, anche in merito al volume delle vendite o delle prescrizioni per il medicinale interessato;

d) fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione rilevante per la valutazione dei rischi e dei benefici di un medicinale, segnatamente quelle relative agli studi di sicurezza per il periodo successivo all'autorizzazione.

Articolo 24

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano che venga a conoscenza attraverso il personale sanitario di presunti effetti collaterali negativi gravi verificatisi nella Comunità e riguardanti un medicinale autorizzato secondo il presente regolamento provvede affinché tale informazione sia registrata e comunicata rapidamente agli Stati membri sul cui territorio si sono verificati tali effetti, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal suo ricevimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio registra tutti gli altri presunti effetti collaterali negativi gravi che si verificano nella Comunità, secondo la guida di cui all'articolo 26, di cui si può ragionevolmente presumere che venga a conoscenza e li notifica rapidamente alla competente autorità degli Stati membri sul cui territorio tali effetti si sono prodotti e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. Le disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Salvo circostanze eccezionali, tali effetti sono oggetto di una relazione comunicata per via elettronica e in conformità della guida di cui all'articolo 26.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano conserva registrazioni dettagliate di tutti i presunti effetti collaterali negativi verificatisi all'interno e all'esterno della Comunità, che gli vengono segnalati dagli operatori sanitari.

Salvo imposizione di altre condizioni per il rilascio, da parte della Comunità, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tali dati sono presentati all'agenzia e agli Stati membri, sotto forma di relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, immediatamente su richiesta, o almeno ogni sei mesi dopo l'autorizzazione fino all'immissione in commercio. Sono presentate inoltre relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, immediatamente su richiesta, o almeno ogni sei mesi per i primi due anni successivi all'immissione iniziale sul mercato comunitario e annualmente per i due anni successivi. In seguito, le relazioni sono presentate ogni tre anni o immediatamente su richiesta.

Le relazioni sono accompagnate da una valutazione scientifica, in particolare del rapporto rischio/beneficio del medicinale.

4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. La Commissione adotta le disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza in relazione ai suoi medicinali autorizzati senza darne preventivamente o contestualmente notifica all'agenzia.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che manchi di adempiere a tali obblighi siano comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25

Gli Stati membri assicurano che tutti i casi di presunti effetti collaterali negativi gravi verificatisi nel loro territorio, in relazione ad un medicinale per uso umano autorizzato ai sensi del presente regolamento e loro segnalati, siano registrati e comunicati all'agenzia e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rapidamente, e comunque in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione.

L'agenzia trasmette l'informazione ai sistemi nazionali di farmacovigilanza istituiti a norma dell'articolo 102 della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 26

La Commissione, in consultazione con l'agenzia, gli Stati membri e le parti interessate, elabora una guida per raccogliere, verificare e presentare relazioni sugli effetti collaterali negativi. La guida contiene in particolare, per gli operatori sanitari, raccomandazioni concernenti la trasmissione delle informazioni sugli effetti collaterali negativi.

Per inviare le relazioni sugli effetti indesiderati, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio utilizzano la terminologia medica accettata a livello internazionale, conformemente a tale guida.

L'agenzia, in consultazione con gli Stati membri e la Commissione, istituisce una rete informatica per la trasmissione rapida di informazioni alle autorità competenti della Comunità in caso di allarmi relativi a difetti di fabbricazione o a effetti collaterali negativi gravi, o altre informazioni di farmacovigilanza su medicinali autorizzati a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico, se del caso previa valutazione.

Durante un periodo di cinque anni successivo alla prima immissione in commercio nella Comunità, l'agenzia può chiedere che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio disponga che taluni dati specifici di farmacovigilanza siano raccolti presso gruppi mirati di pazienti. L'agenzia precisa i motivi che giustificano la richiesta. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio riunisce e analizza i dati raccolti e li sottopone all'agenzia per valutazione.

Articolo 27

L'agenzia collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda la farmacovigilanza internazionale e prende le misure necessarie per comunicare alla stessa senza indugio informazioni adeguate e sufficienti sulle azioni intraprese nella Comunità che possono influire sulla tutela della salute pubblica in paesi terzi, e ne trasmette copia alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 28

L'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per mettere a punto costantemente sistemi di farmacovigilanza atti a conseguire livelli elevati di protezione della salute pubblica per tutti i medicinali, a prescindere dall'iter di autorizzazione, anche con approcci di collaborazione, per valorizzare al massimo l'utilizzazione delle risorse disponibili nella Comunità.

Articolo 29

Le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA DEI MEDICINALI VETERINARI

Capo 1

Presentazione ed esame delle domande — autorizzazioni

Articolo 30

1. È istituito un comitato per i medicinali veterinari. Il comitato fa parte dell'agenzia.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 56 e di altre competenze eventualmente attribuitegli dal diritto comunitario, in particolare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2377/90 ([1]), il comitato per i medicinali veterinari ha il compito di formulare il parere dell'agenzia su qualsiasi problema di ammissibilità dei fascicoli presentati secondo la procedura centralizzata, di rilascio, modificazione, sospensione o revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, secondo le disposizioni del presente titolo, nonché di farmacovigilanza.

3. Su richiesta del direttore esecutivo dell'agenzia o del rappresentante della Commissione, il comitato per i medicinali veterinari formula inoltre pareri su questioni scientifiche concernenti la valutazione dei medicinali veterinari. Il comitato tiene debitamente conto delle richieste di parere degli Stati membri. Il comitato emette un parere anche ogniqualvolta vi siano divergenze nella valutazione del medicinale veterinario attraverso la procedura del mutuo riconoscimento. I pareri del comitato sono resi accessibili al pubblico.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2003 della Commissione (GU L 149 del 17.6.2003, pag. 15).

Articolo 31

1. Ogni domanda di autorizzazione di un medicinale per uso veterinario comprende specificamente ed esaustivamente tutte le informazioni e tutti i documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, agli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 14 e all'allegato I della direttiva 2001/82/CE. Tali informazioni e documenti tengono conto del carattere unico e comunitario dell'autorizzazione richiesta e, tranne in casi eccezionali riguardanti l'applicazione del diritto in materia di marchi, prevedono l'utilizzazione di una denominazione unica per il medicinale.

La domanda è accompagnata dalla tassa da versare all'agenzia per l'esame della stessa.

2. Nel caso di un medicinale veterinario contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituito ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE, la domanda di autorizzazione è accompagnata dalle informazioni seguenti:

a) una copia del consenso scritto delle autorità competenti all'emissione deliberata nell'ambiente, a fini di ricerca e sviluppo, di organismi geneticamente modificati come previsto dalla parte B della direttiva 2001/18/CE o dalla parte B della direttiva 90/220/CEE;

b) la scheda tecnica completa, che fornisca le informazioni richieste ai sensi degli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE;

c) la valutazione dei rischi ambientali secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE; e

d) i risultati di tutti gli studi eseguiti a fini di ricerca o di sviluppo.

Gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano ai medicinali veterinari contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

3. L'agenzia provvede a che il parere del comitato per i medicinali veterinari sia rilasciato entro 210 giorni successivi al ricevimento di una domanda valida.

Se si tratta di un medicinale veterinario contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituito, il parere di tale comitato rispetta i requisiti di sicurezza per l'ambiente stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE. Nel corso della valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, il relatore procede alle necessarie consultazioni con le strutture istituite dalla Comunità o dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/18/CE.

4. In consultazione con l'agenzia, gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione redige una guida dettagliata sulla forma in cui devono essere presentate le domande di autorizzazione.

Articolo 32

1. Ai fini dell'elaborazione del parere, il comitato per i medicinali veterinari:

a) verifica che le informazioni e i documenti presentati a norma dell'articolo 31 siano conformi ai requisiti della direttiva 2001/82/CE ed esamina se ricorrono le condizioni alle quali il presente regolamento assoggetta il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) può chiedere a un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o ad un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro di testare il medicinale veterinario, le sue materie prime e, se necessario, i prodotti intermedi o altri componenti, per assicurare che i metodi di controllo utilizzati dal fabbricante, descritti nella domanda, siano soddisfacenti;

c) può chiedere a un laboratorio comunitario di riferimento, un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro di verificare, in base a campioni forniti dal richiedente, se il metodo analitico di determinazione proposto dal richiedente ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera j), secondo trattino, della direttiva 2001/82/CE sia soddisfacente e in grado di rivelare la presenza di residui, in particolare a livelli superiori al livello massimo di residui accettato dalla Comunità secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/90;

d) può chiedere al richiedente di completare entro un certo termine le informazioni che accompagnano la domanda. Qualora tale comitato eserciti tale facoltà, il termine di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, è sospeso fino alla presentazione delle informazioni complementari richieste. Tale termine è sospeso anche durante il periodo di tempo concesso al richiedente per predisporre esplicazioni orali o scritte.

2. Nei casi in cui il metodo analitico non è stato verificato presso uno dei laboratori menzionati al paragrafo 1 nell'ambito di procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2377/90, tale verifica è effettuata nell'ambito del presente articolo.

Articolo 33

1. Su richiesta scritta del comitato per i medicinali veterinari, uno Stato membro fornisce le informazioni dalle quali risulta che il fabbricante di un medicinale veterinario o l'importatore da un paese terzo è in grado di fabbricare il medicinale veterinario interessato, e/o di effettuare i controlli necessari, secondo le informazioni e documenti presentati a norma dell'articolo 31.

2. Se lo ritiene necessario per completare l'esame della domanda, tale comitato può esigere che il richiedente sottoponga il sito di fabbricazione del medicinale veterinario interessato a una ispezione specifica. Tali ispezioni possono avvenire senza preavviso.

L'ispezione è effettuata entro il termine previsto dall'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, da ispettori dello Stato membro adeguatamente qualificati i quali possono essere accompagnati da un relatore o da un esperto designato da tale comitato.

Articolo 34

1. L'agenzia informa immediatamente il richiedente quando dal parere del comitato per i medicinali veterinari risulta quanto segue:

a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione fissati dal presente regolamento;

b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovrebbe essere modificato;

c) l'etichettatura o il foglietto illustrativo del prodotto non è conforme al titolo V della direttiva 2001/82/CE;

d) l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 7.

2. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, il richiedente può comunicare per iscritto all'agenzia la propria intenzione di presentare domanda di riesame del parere. In tal caso, entro 60 giorni dal ricevimento del parere, egli trasmette all'agenzia le motivazioni dettagliate della sua domanda.

Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni della domanda, il comitato per i medicinali veterinari riesamina il suo parere a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, quarto comma. Le motivazioni delle conclusioni sono allegate al parere definitivo.

3. L'agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente il parere definitivo di tale comitato per i medicinali veterinari, entro 15 giorni dalla sua adozione. Il parere è accompagnato da una relazione che descrive la valutazione del medicinale veterinario da parte del comitato ed espone le motivazioni delle sue conclusioni.

4. Se il parere è favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario interessato, ad esso sono allegati i seguenti documenti:

a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/82/CE; se del caso, tale bozza riflette le differenze delle condizioni veterinarie esistenti negli Stati membri;

b) nel caso di un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad animali destinati alla produzione di alimenti; l'indicazione del limite massimo di residui che può essere accettato dalla Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90;

c) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni che dovrebbero essere imposte alla fornitura o all'uso del medicinale veterinario interessato, comprese le condizioni alle quali il medicinale veterinario può essere fornito agli utenti, secondo i criteri della direttiva 2001/82/CE;

d) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

e) la bozza del testo dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, proposta dal richiedente, nella presentazione richiesta dal titolo V della direttiva 2001/82/CE;

f) la relazione di valutazione.

Articolo 35

1. Entro 15 giorni dalla ricezione del parere di cui all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda.

Se il progetto di decisione prevede il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esso include i documenti di cui all'articolo 34, paragrafo 4, lettere da a) a e), o vi fa riferimento.

Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle differenze.

Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente.

2. La Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3, ed entro i 15 giorni successivi alla conclusione di tale procedura.

3. Il comitato permanente per i medicinali veterinari di cui all'articolo 87, paragrafo 1, adatta il proprio regolamento interno per tener conto degli obblighi attribuitigli dal presente regolamento.

Questi adattamenti prevedono quanto segue:

a) il parere di tale comitato permanente è formulato per iscritto;

b) gli Stati membri dispongono di 22 giorni per comunicare alla Commissione le loro osservazioni scritte sul progetto di decisione. Se, tuttavia, è necessario adottare una decisione con urgenza, il presidente può fissare un termine più breve in funzione dell'urgenza. Tale termine, salvo circostanze eccezionali, non è inferiore a cinque giorni;

c) gli Stati membri possono chiedere, con domanda scritta debitamente motivata, che il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 sia esaminato da tale comitato permanente riunito in seduta plenaria.

4. Se la Commissione ritiene che le osservazioni scritte presentate da uno Stato membro sollevino importanti questioni nuove di natura scientifica o tecnica non trattate nel parere dell'agenzia, il presidente sospende la procedura e rinvia la domanda all'agenzia per un supplemento d'esame.

5. La Commissione adotta le necessarie disposizioni di attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. L'agenzia assicura la diffusione dei documenti di cui all'articolo 34, paragrafo 4, lettere da a) a e).

Articolo 36

Se un richiedente ritira la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata all'agenzia prima che sulla stessa sia stato reso un parere, egli comunica all'agenzia i motivi di tale atto. L'agenzia rende le informazioni accessibili al pubblico e pubblica, ove disponibile, la relazione di valutazione, dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservata.

Articolo 37

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata se, verificati le informazioni e i documenti presentati a norma dell'articolo 31, risulta quanto segue:

a) il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato o sufficiente la qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale veterinario;

b) nel caso di medicinali veterinari zootecnici e di stimolatori non si è tenuto nel debito conto la salute e il benessere degli animali e/o la sicurezza dei consumatori;

c) il periodo di attesa raccomandato dal richiedente non è sufficiente a garantire che gli alimenti ottenuti dagli animali trattati non contengano residui che potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori, oppure non è sufficientemente documentato;

d) il medicinale veterinario è presentato per un impiego proibito da altre disposizioni comunitarie.

L'autorizzazione è altresì rifiutata se le informazioni e i documenti forniti dal richiedente a norma dell'articolo 31 non sono corretti o se l'etichettatura o i foglietti illustrativi proposti dal richiedente non sono conformi al titolo V della direttiva 2001/82/CE.

2. Il rifiuto di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della Comunità costituisce un divieto di immettere in commercio il medicinale interessato in tutta la Comunità.

3. Le informazioni in merito al rifiuto e le relative motivazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 38

1. Senza pregiudizio dell'articolo 71 della direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ai sensi del presente regolamento è valida in tutta la Comunità. Essa conferisce, in ogni Stato membro, gli stessi diritti ed obblighi derivanti da un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da tale Stato membro a norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE.

I medicinali veterinari autorizzati sono iscritti nel registro comunitario dei medicinali ed è loro attribuito un numero, che appare sul confezionamento.

2. Le notifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e indicano in particolare la data di autorizzazione e il numero di iscrizione nel registro comunitario, nonché la denominazione comune internazionale (DCI) della sostanza attiva del medicinale, la forma farmaceutica e il codice anatomico, terapeutico e chimico (ATC) veterinario.

3. L'agenzia pubblica immediatamente la relazione di valutazione del medicinale veterinario redatta dal comitato per i medicinali veterinari, con la motivazione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, dopo aver eliminato tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.

La relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) contiene un sommario redatto in modo tale da essere comprensibile per il pubblico. Questo sommario comprende, in particolare, una sezione relativa alle condizioni di utilizzazione del medicinale.

4. Ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare della medesima informa l'agenzia delle date di effettiva immissione in commercio del medicinale veterinario negli Stati membri, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.

Egli notifica all'agenzia anche ogni eventuale cessata commercializzazione, temporanea o permanente, di tale medicinale. Detta notifica, tranne in circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima della cessazione della commercializzazione del prodotto.

Su richiesta dell'agenzia, segnatamente nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione fornisce all'agenzia tutti i dati relativi ai volumi di vendita a livello comunitario, ripartiti per Stato membro, del medicinale interessato e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.

Articolo 39

1. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5 l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di cinque anni.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione, da parte dell'agenzia, del rapporto rischio/beneficio.

A tal fine il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenta, almeno sei mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, un elenco consolidato di tutti i documenti presentati sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni introdotte dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'Agenzia può imporre al richiedente di presentare i documenti elencati in qualsiasi momento.

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo qualora la Commissione decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere ad un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi autorizzazione non seguita dall'effettiva immissione in commercio nella Comunità del medicinale veterinario nei tre anni successivi al rilascio decade.

5. Se un medicinale autorizzato, in precedenza immesso in commercio, non è più effettivamente in commercio per tre anni consecutivi, l'autorizzazione per esso rilasciata decade.

6. In circostanze eccezionali e per motivi di salute pubblica e/o animale la Commissione può accordare esenzioni alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5. Tali esenzioni devono essere debitamente giustificate.

7. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, un'autorizzazione può essere rilasciata con riserva dell'obbligo, per il richiedente, di istituire meccanismi specifici, in particolare concernenti la sicurezza del medicinale e l'informazione delle autorità competenti in merito a qualsiasi incidente collegato all'impiego e alle misure da adottare. Tale autorizzazione può essere rilasciata solamente per ragioni obiettive e verificabili. La conferma dell'autorizzazione è legata al riesame annuale di tali condizioni.

8. All'atto della presentazione della domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali veterinari di elevato interesse, in particolare per la salute animale e l'innovazione terapeutica, il richiedente può chiedere una procedura di valutazione accelerata. La domanda è debitamente motivata.

Se il comitato per i medicinali veterinari accoglie la domanda, il termine di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, è ridotto a 150 giorni.

9. Quando adotta il proprio parere, tale comitato include una proposta sui criteri di prescrizione o di impiego dei medicinali veterinari.

10. I medicinali veterinari autorizzati ai sensi del presente regolamento beneficiano delle disposizioni sulla protezione dei dati di cui agli articoli 13 e 13 bis della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 40

Il rilascio dell'autorizzazione non incide sulla responsabilità civile e penale del fabbricante e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio prevista dal diritto nazionale applicabile degli Stati membri.

Capo 2

Sorveglianza e sanzioni

Articolo 41

1. Dopo aver ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma del presente regolamento, il titolare della medesima tiene conto dei progressi tecnici e scientifici nei metodi di fabbricazione e di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere d) e i) della direttiva 2001/82/CE e introduce tutte le variazioni necessarie affinché il medicinale possa essere fabbricato e controllato con metodi scientifici generalmente accettati. Per tali variazioni, il titolare chiede un'autorizzazione a norma del presente regolamento.

2. L'autorità competente di uno Stato membro o l'agenzia possono richiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire una quantità di sostanze sufficiente a realizzare prove intese a controllare la presenza di residui dei medicinali veterinari interessati negli alimenti di origine animale.

3. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o dell'agenzia, il titolare dell'autorizzazione offre la sua perizia tecnica per agevolare l'applicazione del metodo analitico di rivelazione dei residui dei medicinali veterinari da parte del laboratorio comunitario di riferimento o, rispettivamente, dei laboratori nazionali di riferimento designati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ([1]).

4. Il titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio informa immediatamente l'agenzia, la Commissione e gli Stati membri circa ogni nuovo dato che possa implicare variazioni delle informazioni o dei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, agli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 14 e all'allegato I della direttiva 2001/82/CE, o all'articolo 34, paragrafo 4 del presente regolamento.

([1]) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

In particolare, egli comunica immediatamente all'agenzia, alla Commissione e agli Stati membri i divieti o i limiti imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale veterinario è immesso in commercio e qualsiasi altro nuovo dato che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale veterinario interessato.

Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'agenzia può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.

5. Se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario propone di apportare variazioni alle informazioni e ai documenti di cui al paragrafo 4, presenta all'agenzia una domanda in tal senso.

6. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 42

Il richiedente o il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.

Articolo 43

1. Per i medicinali veterinari prodotti nella Comunità, le autorità di sorveglianza sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato l'autorizzazione alla fabbricazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE per la fabbricazione del medicinale interessato.

2. Per i medicinali veterinari importati da paesi terzi, le autorità di sorveglianza sono le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che hanno rilasciato all'azienda importatrice l'autorizzazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3 della direttiva 2001/82/CE, salvo qualora siano stati conclusi tra la Comunità e il paese d'esportazione accordi atti a garantire che tali controlli siano effettuati nel paese d'esportazione e che il fabbricante applichi norme di buone pratiche di fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità.

Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un altro Stato membro o dell'agenzia.

Articolo 44

1. Le autorità di sorveglianza sono competenti ad accertare, per conto della Comunità, che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario o il fabbricante o l'importatore stabilito nella Comunità soddisfi i requisiti fissati ai titoli IV, VII e VIII della direttiva 2001/82/CE.

2. Se, a norma dell'articolo 90 della direttiva 2001/82/CE, la Commissione è informata di serie divergenze d'opinione tra Stati membri in merito alla questione se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario o il fabbricante o l'importatore stabilito nella Comunità soddisfi o meno i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere, sentiti gli Stati membri interessati, che un ispettore dell'autorità di sorveglianza, accompagnato da due ispettori di Stati membri non coinvolti nella vertenza e/o da due esperti designati dal comitato per i medicinali veterinari, effettui una nuova ispezione presso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il fabbricante o l'importatore.

3. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità e paesi terzi ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di tale comitato o di sua iniziativa, può chiedere che un fabbricante stabilito in un paese terzo si sottoponga a una ispezione.

L'ispezione è effettuata da ispettori degli Stati membri adeguatamente qualificati, eventualmente accompagnati da un relatore o da un esperto designati da tale comitato. La relazione degli ispettori è messa a disposizione della Commissione, degli Stati membri e di tale comitato.

Articolo 45

1. Se le autorità di sorveglianza o le autorità competenti di un altro Stato membro ritengono che il fabbricante o l'importatore stabilito nella Comunità abbia cessato di adempiere gli obblighi di cui al titolo VII della direttiva 2001/82/CE, ne informano immediatamente il comitato per i medicinali veterinari e la Commissione con una dettagliata motivazione e indicando le misure che propongono.

Lo stesso vale quando uno Stato membro o la Commissione ritenga che si debba applicare in relazione al medicinale veterinario interessato una delle misure di cui al titolo VIII della direttiva 2001/82/CE, o quando tale comitato abbia espresso un parere in tal senso a norma dell'articolo 30 del presente regolamento.

2. La Commissione chiede il parere dell'agenzia entro un termine che essa decide in funzione dell'urgenza della questione, affinché siano esaminate le ragioni invocate. Ogniqualvolta sia possibile, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale è invitato a presentare esplicazioni orali o scritte.

3. La Commissione, su parere dell'agenzia, adotta le misure provvisorie necessarie, che sono d'applicazione immediata.

La decisione definitiva è adottata entro sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

4. Se per proteggere la salute umana o animale o l'ambiente è indispensabile un provvedimento urgente, uno Stato membro può sospendere di sua iniziativa o su richiesta della Commissione l'impiego sul suo territorio di un medicinale veterinario autorizzato secondo il presente regolamento.

Se agisce di propria iniziativa, lo Stato membro informa la Commissione e l'agenzia dei motivi dell'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla sospensione. L'agenzia informa senza indugio gli altri Stati membri. La Commissione avvia immediatamente il procedimento di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. In tal caso lo Stato membro assicura che il personale sanitario sia rapidamente informato sulla sua azione e sui motivi della medesima. Le reti costituite dalle associazioni professionali possono essere utilizzate a tal fine. Gli Stati membri informano la Commissione e l'agenzia in merito alle azioni adottate a tal fine.

6. Le misure sospensive di cui al paragrafo 4 possono essere mantenute fino all'adozione di una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

7. L'agenzia informa circa la decisione definitiva qualsiasi interessato ne faccia richiesta e, non appena adottata la decisione, la rende accessibile al pubblico.

Capo 3

Farmacovigilanza

Articolo 46

Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 77, paragrafo 2 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 47

L'agenzia, in stretta cooperazione con i sistemi nazionali di farmacovigilanza istituiti in forza dell'articolo 73 della direttiva 2001/82/CE, riceve qualsiasi pertinente informazione relativa ai presunti effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari che sono stati autorizzati dalla Comunità secondo il presente regolamento. Se del caso, il comitato per i medicinali veterinari formula, a norma dell'articolo 30 del presente regolamento, pareri sulle misure necessarie. Tali pareri sono resi accessibili al pubblico.

Tali misure possono includere modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata a norma dell'articolo 35. Esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità competenti degli Stati membri fanno in modo che ogni pertinente informazione relativa ai presunti effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari autorizzati ai sensi del presente regolamento sia trasmessa all'agenzia ai sensi del presente regolamento. I proprietari degli animali e gli allevatori sono invitati a segnalare gli effetti collaterali negativi al personale sanitario o alle autorità nazionali competenti in materia di farmacovigilanza.

Articolo 48

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario rilasciata in base al presente regolamento dispone a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata, incaricata della farmacovigilanza.

Tale persona risiede nella Comunità ed è preposta a:

a) istituire e gestire un sistema che raccolga, valuti, elabori e renda accessibili in un luogo unico nella Comunità tutte le informazioni sui presunti effetti collaterali negativi segnalati al personale della ditta e ai rappresentanti di medicinali;

b) preparare per le autorità competenti degli Stati membri e per l'agenzia, a norma del presente regolamento, le relazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3;

c) garantire che le richieste delle autorità competenti volte a ottenere ulteriori informazioni necessarie per valutare rischi e benefici di un medicinale veterinario trovino risposte complete e rapide, anche in merito al volume delle vendite o delle prescrizioni per il medicinale veterinario interessato;

d) fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione rilevante per la valutazione dei rischi e dei benefici di un medicinale veterinario, in particolare quelle relative agli studi di sicurezza per il periodo successivo all'autorizzazione, comprese le informazioni relative alla validità del periodo di attesa o alla mancanza di efficacia presunta o a potenziali problemi ambientali.

Articolo 49

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario che venga a conoscenza attraverso il personale sanitario di presunti effetti collaterali negativi gravi e effetti collaterali negativi per l'uomo verificatisi nella Comunità e riguardanti un medicinale veterinario autorizzato secondo il presente regolamento, provvede affinché tale informazione sia registrata e comunicata immediatamente agli Stati membri sul cui territorio si sono verificati gli effetti collaterali negativi, non oltre 15 giorni dal suo ricevimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio registra tutti gli altri presunti effetti collaterali negativi gravi e gli effetti collaterali negativi per l'uomo che si verificano nella Comunità, secondo la guida di cui all'articolo 51, di cui si può ragionevolmente presumere che venga a conoscenza e li notifica rapidamente agli Stati membri sul cui territorio tali effetti si sono prodotti e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso, ogni presunto effetto collaterale negativo per l'uomo e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. Le disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi che si verificano nella Comunità o in un paese terzo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Salvo circostanze eccezionali, tali effetti sono oggetto di una relazione comunicata per via elettronica e in conformità della guida di cui all'articolo 51.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario è inoltre tenuto a conservare registrazioni dettagliate di tutti i presunti effetti collaterali negativi verificatisi all'interno e all'esterno della Comunità che gli vengono segnalati.

Salvo imposizione di altre condizioni per il rilascio, da parte della Comunità, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tali dati sono presentati all'agenzia e agli Stati membri, sotto forma di relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, immediatamente su richiesta, o almeno ogni sei mesi dopo l'autorizzazione fino all'immissione in commercio. Sono presentate inoltre relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, immediatamente su richiesta, o almeno ogni sei mesi per i primi due anni successivi all'immissione iniziale sul mercato comunitario e annualmente per i due anni successivi. In seguito, le relazioni sono presentate ogni tre anni o immediatamente su richiesta.

Le relazioni sono accompagnate da una valutazione scientifica, in particolare del rapporto rischio/beneficio del medicinale.

4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. La Commissione adotta le disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni sui problemi di farmacovigilanza in relazione ai suoi medicinali autorizzati senza darne preventivamente o contestualmente notifica all'agenzia.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che manchi di adempiere a tali obblighi siano comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 50

Gli Stati membri assicurano che tutti i casi di presunti effetti collaterali negativi gravi, nonché di presunti effetti collaterali negativi per l'uomo, verificatisi nel loro territorio in relazione ad un medicinale veterinario autorizzato ai sensi del presente regolamento e loro segnalati, siano registrati e comunicati all'agenzia e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rapidamente, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione.

L'agenzia trasmette l'informazione ai sistemi nazionali di farmacovigilanza istituiti a norma dell'articolo 73 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 51

La Commissione, in consultazione con l'agenzia, gli Stati membri e le parti interessate, elabora una guida per raccogliere, verificare e presentare relazioni sugli effetti collaterali negativi. La guida contiene in particolare, per gli operatori sanitari, raccomandazioni concernenti la trasmissione delle informazioni sugli effetti collaterali negativi.

Per inviare le relazioni sugli effetti collaterali negativi, i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio utilizzano la terminologia medica accettata a livello internazionale, conformemente alla guida.

L'agenzia, in consultazione con gli Stati membri e la Commissione, istituisce una rete informatica per la trasmissione rapida di informazioni tra autorità competenti della Comunità in caso di allarmi relativi a difetti di fabbricazione o a effetti collaterali negativi gravi, o altre informazioni di farmacovigilanza su medicinali veterinari autorizzati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE.

Durante un periodo di cinque anni successivo alla prima immissione in commercio nella Comunità, l'agenzia può chiedere che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio disponga che taluni dati specifici di farmacovigilanza siano raccolti presso gruppi mirati di animali. L'agenzia precisa i motivi che giustificano la richiesta. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio riunisce e analizza i dati raccolti e li sottopone all'agenzia per valutazione.

Articolo 52

L'agenzia collabora con le organizzazioni internazionali interessate alla farmacovigilanza veterinaria.

Articolo 53

L'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per mettere a punto costantemente sistemi di farmacovigilanza atti a conseguire livelli elevati di protezione della salute pubblica per tutti i medicinali, a prescindere dall'iter di autorizzazione, anche con approcci di collaborazione, per valorizzare al massimo l'utilizzazione delle risorse disponibili nella Comunità.

Articolo 54

Le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

TITOLO IV

AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI COMPETENZE E STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Capo 1

Compiti dell'agenzia

Articolo 55

È istituita l'agenzia europea per i medicinali.

L'agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri per la valutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali.

Articolo 56

1. L'agenzia è composta:

a) dal comitato per i medicinali per uso umano, incaricato di elaborare i pareri dell'agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali per uso umano;

b) dal comitato per i medicinali veterinari, incaricato di elaborare i pareri dell'agenzia su qualsiasi questione riguardante la valutazione dei medicinali veterinari;

c) dal comitato per i medicinali orfani;

d) dal comitato per i medicinali a base di piante;

e) da un segretariato, incaricato di fornire assistenza tecnica, scientifica e amministrativa ai comitati e di coordinare adeguatamente i loro lavori;

f) da un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 64;

g) da un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui agli articoli 65, 66 e 67.

2. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) hanno ciascuno la facoltà di istituire gruppi di lavoro permanenti e temporanei. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono istituire gruppi consultivi scientifici nel quadro della valutazione di tipi specifici di medicinali o di trattamenti, ai quali il comitato può delegare alcuni compiti associati alla formulazione dei pareri scientifici di cui agli articoli 5 e 30.

Quando istituiscono i gruppi di lavoro e i gruppi consultivi scientifici, i comitati prevedono nei rispettivi regolamenti interni di cui all'articolo 61, paragrafo 8, le modalità per:

a) la designazione dei membri di detti gruppi di lavoro e gruppi consultivi scientifici sulla base degli elenchi di esperti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, secondo comma; e

b) la consultazione di detti gruppi di lavoro e gruppi consultivi scientifici.

3. Il direttore esecutivo, di concerto con il comitato per i medicinali per uso umano e con il comitato per i medicinali veterinari, organizza le strutture amministrative e le procedure che consentono di sviluppare la consulenza alle imprese di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), in particolare riguardo allo sviluppo di nuove terapie.

Ogni comitato istituisce un gruppo di lavoro permanente con il compito di dedicarsi interamente alla consulenza scientifica da prestare alle imprese.

4. Il comitato per i medicinali per uso umano e il comitato per i medicinali veterinari possono, se lo ritengono opportuno, chiedere consigli su questioni importanti di natura scientifica generale o etica.

Articolo 57

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta in forza della normativa comunitaria relativa ai medicinali.

A tal fine, l'agenzia svolge, in particolare attraverso i suoi comitati, le funzioni seguenti:

a) coordinare la valutazione scientifica della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali soggetti alle procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in commercio;

b) trasmettere su richiesta e rendere accessibili al pubblico le relazioni di valutazione, i riassunti delle caratteristiche dei prodotti, l'etichettatura e i foglietti illustrativi di tali medicinali;

c) coordinare la sorveglianza, nelle effettive condizioni d'impiego, dei medicinali autorizzati nella Comunità e prestare consulenza sulle misure necessarie per assicurare un'utilizzazione sicura ed efficace di tali medicinali, in particolare attraverso la valutazione, l'attuazione coordinata degli obblighi di farmacovigilanza e il controllo su tale attuazione;

d) assicurare la diffusione delle informazioni sugli effetti collaterali negativi dei medicinali autorizzati nella Comunità mediante una base di dati consultabile in modo permanente da tutti gli Stati membri; gli operatori sanitari, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e il pubblico dispongono di appropriati livelli di accesso a tali banche di dati; è garantita la protezione dei dati personali;

e) assistere gli Stati membri nella comunicazione rapida agli operatori sanitari delle informazioni concernenti la farmacovigilanza;

f) diffondere adeguatamente presso il pubblico le informazioni relative alla farmacovigilanza;

g) esprimere un parere sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari accettabili negli alimenti d'origine animale, secondo il regolamento (CEE) n. 2377/90;

h) fornire consulenza scientifica sull'impiego di antibiotici su animali destinati alla produzione di alimenti al fine di limitare al massimo l'insorgenza di resistenze batteriche nella Comunità; se del caso tale consulenza viene aggiornata;

i) coordinare il controllo dell'osservanza dei principi sulle buone pratiche di fabbricazione, di laboratorio, cliniche e la verifica del rispetto degli obblighi in materia di farmacovigilanza;

j) prestare, su richiesta, assistenza scientifica e tecnica per migliorare la cooperazione tra la Comunità, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi su questioni scientifiche e tecniche inerenti alla valutazione dei medicinali, segnatamente nell'ambito dei dibattiti organizzati nel contesto delle conferenze internazionali di armonizzazione;

k) registrare la situazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali rilasciate secondo le procedure comunitarie;

l) creare una banca di dati sui medicinali accessibile al pubblico e assicurarne l'aggiornamento nonché una gestione indipendente dalle case farmaceutiche; essa facilita la ricerca delle informazioni già autorizzate per i foglietti illustrativi; la banca di dati contiene una sezione sui medicinali autorizzati per uso pediatrico; le informazioni destinate al pubblico sono formulate in modo appropriato e comprensibile;

m) assistere la Comunità e gli Stati membri nella fornitura, agli operatori sanitari e al pubblico, di informazioni sui medicinali valutati dall'agenzia;

n) prestare consulenza alle imprese sull'esecuzione delle diverse prove e sperimentazioni necessarie per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali;

o) verificare se le condizioni imposte dalle normative comunitarie sui medicinali e dalle autorizzazioni all'immissione in commercio sono rispettate anche nella distribuzione parallela di medicinali autorizzati in forza del presente regolamento;

p) formulare, su richiesta della Commissione, ogni altro parere scientifico inerente alla valutazione dei medicinali o alle materie prime utilizzate nella loro fabbricazione;

q) al fine della tutela della salute pubblica, raccogliere le informazioni scientifiche concernenti gli agenti patogeni che possono essere utilizzati nella guerra biologica, compresa l'esistenza di vaccini, e di altri medicinali attualmente disponibili per prevenire o trattare gli effetti di detti agenti;

r) coordinare la sorveglianza della qualità dei medicinali immessi sul mercato richiedendo il controllo della conformità con le loro specifiche autorizzate da un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;

s) trasmettere annualmente all'autorità di bilancio qualsiasi informazione pertinente sui risultati delle procedure di valutazione.

2. La banca di dati di cui al paragrafo 1, lettera l) contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo per il paziente o l'utilizzatore e le informazioni riportate nell'etichettatura. La banca di dati è sviluppata in varie fasi e riguarda in primo luogo i medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento e quelli autorizzati, rispettivamente, a norma del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE e del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/82/CE. Questa banca di dati è estesa in seguito a tutti i medicinali immessi in commercio nella Comunità.

Se del caso, la banca di dati contiene anche riferimenti ai dati sulle sperimentazioni cliniche in corso o già eseguite, contenuti nella banca dati sulle sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/20/CE. La Commissione emana, in consultazione con gli Stati membri, linee direttrici sui settori di dati che potrebbero essere inclusi e che potrebbero essere accessibili al pubblico.

Articolo 58

1. Nell'ambito della cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'agenzia può rendere pareri scientifici intesi a valutare taluni medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità. A tal fine, è presentata all'agenzia una domanda a norma dell'articolo 6. Il comitato per i medicinali per uso umano può, dopo aver consultato l'Organizzazione mondiale della sanità, formulare un parere scientifico ai sensi degli articoli da 6 a 9. Le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano.

2. Tale comitato istituisce norme procedurali specifiche per l'attuazione del paragrafo 1 e per la prestazione di consulenza scientifica.

Articolo 59

1. L'agenzia provvede ad assicurare che siano identificati precocemente potenziali fonti di conflitto tra i propri pareri scientifici e quelli di altri organismi istituiti dal diritto comunitario che esercitano funzioni analoghe su questioni d'interesse comune.

2. Quando l'agenzia identifica una potenziale fonte di conflitto, prende contatto con l'organismo interessato in modo da condividere tutta l'informazione scientifica pertinente per individuare i punti scientifici in potenziale conflitto.

3. Quando viene individuato un conflitto di merito su un punto scientifico con un'agenzia comunitaria o un comitato scientifico, l'agenzia e l'organismo interessato collaborano per risolvere il conflitto o per presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca i punti scientifici di conflitto. Detto documento è pubblicato immediatamente dopo la sua adozione.

4. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, dalla direttiva 2001/83/CE e dalla direttiva 2001/82/CE, quando viene individuato un conflitto di merito su punti scientifici con un organismo di uno Stato membro, l'agenzia e detto organismo nazionale collaborano per risolvere il conflitto o per elaborare un documento comune che chiarisca i punti scientifici di conflitto. Detto documento è pubblicato immediatamente dopo la sua adozione.

Articolo 60

A richiesta della Commissione, l'agenzia raccoglie, per quanto riguarda i medicinali autorizzati, tutte le informazioni disponibili sui metodi adottati dalle autorità competenti degli Stati membri per determinare il valore terapeutico aggiunto di ogni nuovo medicinale.

Articolo 61

1. Ogni Stato membro, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, nomina, per un mandato di tre anni che può essere rinnovato, un membro e un supplente del comitato per i medicinali per uso umano e un membro e un supplente del comitato per i medicinali veterinari.

I supplenti rappresentano i membri e votano in loro assenza e possono fungere da relatori a norma dell'articolo 62.

I membri e i supplenti sono scelti sulla base delle loro funzioni e della loro esperienza nella valutazione dei medicinali per uso umano e veterinario e rappresentano le rispettive autorità nazionali competenti.

2. I comitati possono nominare per cooptazione non più di cinque membri supplementari scelti in funzione delle loro competenze scientifiche specifiche. Taluni membri sono nominati per un periodo di tre anni che può essere rinnovato, e non hanno supplenti.

Ai fini della cooptazione di tali membri i comitati individuano le competenze scientifiche specifiche complementari dei membri supplementari. I membri cooptati sono scelti tra esperti nominati dagli Stati membri o dall'agenzia.

3. I membri di ogni comitato possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

4. Il direttore esecutivo dell'agenzia, o il suo rappresentante, e i rappresentanti della Commissione sono autorizzati a partecipare a tutte le riunioni dei comitati, dei gruppi di lavoro e dei gruppi consultivi scientifici e tutte le riunioni convocate dall'agenzia o dai suoi comitati.

5. Oltre al compito di fornire pareri scientifici oggettivi alla Comunità e agli Stati membri su questioni loro sottoposte, i membri di ogni comitato assicurano un coordinamento adeguato tra l'attività dell'agenzia e quella delle competenti autorità nazionali, compresi gli organi consultivi coinvolti nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

6. I membri dei comitati e gli esperti incaricati della valutazione dei medicinali si fondano sulla valutazione e sulle risorse scientifiche disponibili in seno alle strutture nazionali di autorizzazione all'immissione in commercio. Ogni autorità nazionale competente vigila sul livello scientifico e sull'indipendenza della valutazione effettuata ed agevola le attività dei membri dei comitati e degli esperti designati. Gli Stati membri si astengono dal dare ai membri dei comitati e agli esperti istruzioni incompatibili con i compiti loro assegnati e con i compiti e le responsabilità dell'agenzia.

7. Nell'elaborazione dei pareri, i comitati si adoperano al massimo per raggiungere un consenso scientifico. Se tale consenso non può essere raggiunto, il parere è costituito dalla posizione della maggioranza dei membri e dalle posizioni divergenti con relative motivazioni.

8. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno.

Detto regolamento interno prevede in particolare:

a) le modalità di designazione e di sostituzione del presidente;

b) le modalità attinenti ai gruppi di lavoro e ai gruppi consultivi specifici; e

c) l'istituzione di una procedura per l'adozione di pareri urgenti segnatamente nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza del mercato e di farmacovigilanza.

Esso entra in vigore previo parere favorevole della Commissione e del consiglio di amministrazione.

Articolo 62

1. Quando il comitato per i medicinali per uso umano, il comitato per i medicinali a base di piante o il comitato per i medicinali veterinari è incaricato di valutare un medicinale a norma del presente regolamento, nomina uno dei suoi membri affinché agisca come relatore e coordini la valutazione. Il comitato interessato può designare un altro dei suoi membri come correlatore.

In occasione della consultazione dei gruppi consultivi scientifici di cui all'articolo 56, paragrafo 2, il comitato trasmette loro il progetto della relazione di valutazione elaborata dal relatore o correlatore. Il parere del gruppo consultivo scientifico è trasmesso al presidente del comitato competente in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 6, paragrafo 3 e dall'articolo 31, paragrafo 3.

Il contenuto di questo parere è incluso nella relazione di valutazione pubblicata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 38, paragrafo 3.

In caso di domanda di riesame di uno dei suoi pareri, il comitato interessato nomina un relatore, e un eventuale correlatore, diversi da quelli nominati per il parere iniziale. Questa procedura di riesame può riguardare solo punti del parere inizialmente individuati dal richiedente e può fondarsi solo su dati scientifici che erano disponibili all'atto dell'adozione del parere iniziale da parte del comitato. Il richiedente può chiedere che il comitato consulti un gruppo consultivo scientifico nell'ambito di un siffatto riesame.

2. Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i nominativi di esperti nazionali di comprovata esperienza nel campo della valutazione dei medicinali disposti a partecipare ai gruppi di lavoro o ai gruppi consultivi scientifici del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali a base di piante o del comitato per i medicinali veterinari, indicando le loro qualifiche e i settori specifici di competenza.

L'agenzia tiene un elenco aggiornato di esperti accreditati. Esso comprende gli esperti di cui al primo comma e quelli designati direttamente dall'agenzia. L'elenco è soggetto ad aggiornamento.

3. Le prestazioni dei relatori e degli esperti sono disciplinate da contratti scritti stipulati tra l'agenzia e gli interessati o, se del caso, tra l'agenzia e il datore di lavoro degli interessati.

L'interessato, o il suo datore di lavoro, è remunerato in base a una tabella degli onorari che figura nelle disposizioni finanziarie adottate dal consiglio di amministrazione.

4. Per i servizi di natura scientifica che possono essere prestati da una pluralità di candidati possibili, si può lanciare un invito a manifestare il proprio interesse, qualora il contesto scientifico e tecnico lo consenta e ciò sia compatibile con i compiti dell'agenzia, segnatamente con l'esigenza di garantire un alto livello di tutela della salute pubblica.

Il consiglio di amministrazione adotta le procedure in materia su proposta del direttore esecutivo.

5. L'agenzia o uno dei comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1 possono avvalersi dei servizi di esperti per l'esecuzione di altri compiti specifici di loro competenza.

Articolo 63

1. La composizione dei comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, è resa pubblica. Nella pubblicazione di ogni nomina sono specificate le qualifiche professionali di ogni membro.

2. I membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti non hanno interessi economici o d'altro tipo nell'industria farmaceutica che possano infirmare la loro imparzialità. Essi si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari. Eventuali interessi indiretti con l'industria farmaceutica sono dichiarati in un registro tenuto dall'agenzia e accessibile al pubblico, a richiesta, presso gli uffici dell'agenzia.

Il codice di condotta dell'agenzia prevede misure per l'applicazione di questo articolo, in particolare per quanto riguarda l'accettazione di regali.

I membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati, i relatori e gli esperti che partecipano a riunioni o gruppi di lavoro dell'agenzia dichiarano a ogni riunione gli interessi particolari che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza rispetto ai punti all'ordine del giorno. Tali dichiarazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 64

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Su proposta della Commissione, il direttore esecutivo può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'agenzia. Le sue funzioni sono le seguenti:

a) ordinaria amministrazione dell'agenzia;

b) gestione di tutte le risorse dell'agenzia necessarie all'attività dei comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, anche mettendo a disposizione un adeguato sostegno tecnico e scientifico;

c) assicurare il rispetto dei termini fissati dalla normativa comunitaria per l'adozione dei pareri dell'agenzia;

d) adeguato coordinamento dei comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1;

e) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'agenzia;

f) gestione del personale;

g) assicurare il segretariato del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore esecutivo sottopone ogni anno un progetto di relazione sulle attività dell'agenzia per l'anno precedente e un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo all'approvazione del consiglio di amministrazione, distinguendo tra le attività dell'agenzia concernenti i medicinali per uso umano, le attività concernenti i medicinali a base di piante e le attività riguardanti i medicinali veterinari.

Il progetto di relazione sulle attività dell'agenzia per l'anno precedente comprende informazioni sul numero di domande valutate dall'agenzia, sulla durata di tali valutazioni e sui medicinali autorizzati, rifiutati o ritirati.

Articolo 65

1. Il consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due rappresentanti del Parlamento europeo.

Inoltre, due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti, un rappresentante delle organizzazioni dei medici e un rappresentante delle organizzazioni dei veterinari sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione, che contiene nominativi in numero notevolmente superiore ai posti da ricoprire. L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio, che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.

La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avviene in modo da garantire i più alti livelli di qualifica, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione europea.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base delle loro conoscenze specialistiche pertinenti nella gestione e, ove opportuno, dell'esperienza nel settore dei medicinali per uso umano e veterinario.

3. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i loro membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente che sostituisce e vota per il membro in sua assenza.

4. Il mandato dei rappresentanti è di tre anni. Questo mandato può essere rinnovato.

5. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente tra i suoi membri.

Il mandato del presidente è di tre anni e decade quando egli cessa di essere membro del consiglio di amministrazione. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

8. Il consiglio di amministrazione può invitare i presidenti dei comitati scientifici a partecipare alle proprie riunioni, ma senza diritto di voto.

9. Il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale dell'agenzia e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività dell'agenzia e la trasmette entro il 15 giugno al più tardi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

Articolo 66

Il consiglio di amministrazione:

a) adotta un parere sul regolamento interno del comitato per i medicinali per uso umano e del comitato per i medicinali veterinari (articolo 61);

b) adotta procedure per la prestazione di servizi di natura scientifica (articolo 62);

c) nomina il direttore esecutivo (articolo 64);

d) adotta il programma di lavoro annuale e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri (articolo 65);

e) approva la relazione annuale sulle attività dell'agenzia e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte dei conti e agli Stati membri (articolo 65);

f) adotta il bilancio dell'agenzia (articolo 67);

g) adotta le disposizioni finanziarie interne (articolo 67);

h) adotta le norme d'applicazione relative al personale (articolo 75);

i) sviluppa i contatti con le parti interessate e stipula le relative condizioni (articolo 78);

j) adotta disposizioni per attuare l'assistenza alle ditte farmaceutiche (articolo 79);

k) adotta regole per garantire l'accessibilità al pubblico delle informazioni relative all'autorizzazione e alla sorveglianza dei medicinali (articolo 80).

Capo 2

Disposizioni finanziarie

Articolo 67

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'agenzia.

2. Il bilancio è in pareggio in entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia sono composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate dalle imprese per ottenere e conservare un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'agenzia.

Il Parlamento europeo e il Consiglio (in seguito denominati «l'autorità di bilancio») riesaminano, quando lo ritengano necessario, il livello dei contributi comunitari sulla base di una valutazione dei fabbisogni e tenendo conto del livello delle tasse.

4. Le attività connesse con la farmacovigilanza, il funzionamento delle reti di comunicazione e la sorveglianza del mercato beneficiano di un finanziamento pubblico adeguato all'altezza dei compiti affidati.

5. I costi dell'agenzia comprendono le spese per il personale, di gestione, di infrastruttura ed operative, nonché le spese derivanti da contratti conclusi con terzi.

6. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, alla Commissione entro il 31 marzo.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell'organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'agenzia.

10. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

11. Qualsiasi modifica apportata alla tabella dell'organico e al bilancio forma oggetto di un bilancio rettificativo che è trasmesso, a fini informativi, all'autorità di bilancio.

12. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 68

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).

[1] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Quando riceve le osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia formula un parere sui conti definitivi dell'agenzia.

6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

11. Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 69

1. Per combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, sono applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [2].

2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni adeguate applicabili a tutti i suoi dipendenti.

Articolo 70

1. La struttura e il livello delle tasse di cui all'articolo 67, paragrafo 3, sono stabiliti dal Consiglio che delibera, conformemente al trattato, su proposta della Commissione dopo che questa ha consultato le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria farmaceutica a livello comunitario.

[1] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
[2] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2. Tuttavia, sono adottate disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2 per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa.

Capo 3

Disposizioni generali riguardanti l'agenzia

Articolo 71

L'agenzia ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica che la legge riconosce alle persone giuridiche. In particolare, essa può acquistare e alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

Articolo 72

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi conformemente a qualsiasi clausola arbitrale contenuta in un contratto stipulato dall'agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia ha giurisdizione sulle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'agenzia è disciplinata dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale dell'agenzia.

Articolo 73

Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ([1]).

L'Agenzia costituisce un registro a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per mettere a disposizione tutti i documenti accessibili al pubblico a norma del presente regolamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Le decisioni prese dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni stabilite rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 74

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'agenzia.

([1]) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 75

Il personale dell'agenzia è soggetto ai regolamenti e normative applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee. L'agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le necessarie norme d'applicazione.

Articolo 76

I membri del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1, gli esperti, i funzionari ed altri agenti dell'agenzia sono tenuti a non divulgare, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, informazioni che, per loro natura, sono coperte dall'obbligo del segreto professionale.

Articolo 77

D'intesa con il consiglio di amministrazione e il comitato competente, la Commissione può invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali che si occupano di armonizzazione delle norme in materia di medicinali a partecipare come osservatori ai lavori dell'agenzia. Le condizioni di partecipazione sono preventivamente definite dalla Commissione.

Articolo 78

1. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, avvia i contatti necessari tra l'agenzia e i rappresentanti dell'industria, dei consumatori, dei pazienti e delle professioni sanitarie. Detti contatti possono includere la partecipazione di osservatori a taluni aspetti del lavoro dell'agenzia a condizioni preventivamente definite dal consiglio di amministrazione stesso, d'intesa con la Commissione.

2. I comitati di cui all'articolo 56, paragrafo 1 e tutti i gruppi di lavoro nonché i gruppi consultivi scientifici istituiti ai sensi di tale articolo si mettono in contatto, su argomenti di carattere generale, a livello consultivo, con le parti interessate all'impiego dei medicinali, in particolare organizzazioni di pazienti e associazioni di operatori sanitari. I relatori designati da tali comitati possono mettersi in contatto, a livello consultivo, con i rappresentanti delle organizzazioni di pazienti e delle associazioni di operatori sanitari per tener conto delle loro esperienze relativamente alle indicazioni del medicinale in questione.

Articolo 79

Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie misure al fine di assistere le società nella presentazione delle loro domande in caso di medicinali veterinari a mercato limitato o se si tratta di medicinali veterinari atti a trattare malattie a distribuzione regionale.

Articolo 80

Per assicurare un adeguato livello di trasparenza, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta regole per assicurare l'accessibilità al pubblico di informazioni normative, scientifiche o tecniche relative all'autorizzazione e alla sorveglianza dei medicinali che non siano di carattere riservato.

Il regolamento interno dell'agenzia, dei suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro è messo a disposizione del pubblico presso l'agenzia e su internet.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 81

1. Ogni decisione di rilascio, rifiuto, modificazione, sospensione, ritiro o revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio, adottata in forza del presente regolamento, espone nel dettaglio le ragioni su cui si fonda. Essa è notificata alla parte interessata.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale disciplinato dal presente regolamento può essere rilasciata, rifiutata, modificata, sospesa, ritirata o revocata solo secondo le procedure di cui al presente regolamento per i motivi previsti dal medesimo.

Articolo 82

1. Un medicinale specifico può essere oggetto di una sola autorizzazione per lo stesso titolare.

Tuttavia, in presenza di ragioni oggettive e verificabili, legate alla salute pubblica, riguardanti la disponibilità del medicinale presso gli operatori sanitari e/o pazienti o per motivi di commercializzazione congiunta, la Commissione autorizza uno stesso richiedente a presentare all'agenzia più di una domanda per tale medicinale.

2. Le disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 3 della direttiva 2001/83/CE si applicano ai medicinali per uso umano autorizzati a norma del presente regolamento.

3. Senza pregiudizio del carattere unico e comunitario del contenuto dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), e all'articolo 34, paragrafo 4, lettere da a) a e), il presente regolamento non osta all'uso di due o più modelli commerciali per uno stesso medicinale coperto da una sola autorizzazione.

Articolo 83

1. In deroga all'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri possono mettere a disposizione, per uso compassionevole, un medicinale per uso umano appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

2. Ai fini del presente articolo, per uso compassionevole si intende la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale appartenente alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato. Il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 6 del presente regolamento o essere sottoposto a sperimentazione clinica.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità prevista al paragrafo 1 lo notifica all'agenzia.

4. Qualora sia previsto l'uso compassionevole, il comitato dei medicinali per uso umano, sentito il fabbricante o il richiedente, può adottare pareri sulle condizioni di impiego, sulle condizioni di distribuzione e sui pazienti destinatari. I pareri sono soggetti a revisione periodica.

5. Gli Stati membri tengono conto di qualsiasi parere disponibile.

6. L'agenzia tiene un elenco aggiornato dei pareri adottati ai sensi del paragrafo 4, che è pubblicato nel suo sito web. L'articolo 24, paragrafo 1 e l'articolo 25 si applicano mutatis mutandis.

7. I pareri di cui al paragrafo 4 non pregiudicano la responsabilità civile o penale del fabbricante o del richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio.

8. Ove sia stato istituito un programma per l'uso compassionevole, il richiedente assicura che i pazienti che vi prendono parte abbiano accesso al nuovo medicinale anche durante il periodo che intercorre tra l'autorizzazione e l'immissione in commercio.

9. Il presente articolo si applica senza pregiudizio della direttiva 2001/20/CE e dell'articolo 5 della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 84

1. Senza pregiudizio del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti adottati in forza del medesimo e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004 tali disposizioni e provvedono a notificare al più presto le eventuali modificazioni successive.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'avvio di ogni procedimento contenzioso per violazione del presente regolamento.

3. In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell'agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione pubblica i nominativi dei titolari di una autorizzazione all'immissione in commercio implicati e l'ammontare e le ragioni delle sanzioni pecuniarie irrogate.

Articolo 85

Il presente regolamento fa salve le competenze conferite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 ([1]).

Articolo 86

La Commissione pubblica almeno ogni dieci anni una relazione generale sull'esperienza acquisita in seguito all'applicazione delle procedure stabilite dal presente regolamento, dal titolo III, capo 4 della direttiva 2001/83/CE e dal titolo III, capo 4 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 87

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente dei medicinali per uso umano, istituito dall'articolo 121 della direttiva 2001/83/CE, e dal comitato permanente per i medicinali veterinari istituito dall'articolo 89 della direttiva 2001/82/CE.

([1]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 88

Il regolamento (CEE) n. 2309/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 89

I periodi di protezione di cui agli articoli 14, paragrafo 11, e 39, paragrafo 10, non si applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui all'articolo 90, secondo comma.

Articolo 90

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In deroga al primo comma, i titoli I, II, III e V si applicano a decorrere dal … (*) ed il punto 3, quinto e sesto trattino dell'allegato si applicano a decorrere da … (**).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(**) Quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO

MEDICINALI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DALLA COMUNITÀ

1. Medicinali derivati dai seguenti procedimenti biotecnologici:

— tecnologie da DNA ricombinante,

— espressione controllata di geni portatori di codici per proteine biologicamente attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate di mammiferi,

— metodi a base di ibridomi e di anticorpi monoclonali.

2. Medicinali veterinari destinati principalmente ad essere utilizzati come stimolatori per migliorare la crescita o la produttività degli animali trattati.

3. Medicinali per uso umano contenenti una nuova sostanza attiva non autorizzata nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, aventi come indicazione terapeutica il trattamento di una delle seguenti malattie:

— sindrome da immunodeficienza acquisita;

— cancro;

— disordini neurodegenerativi;

— diabete;

e, con effetto da … (*),

— malattie autoimmuni e altre disfunzioni immunitarie;

— malattie virali.

Dopo … (*) la Commissione, sentita l'agenzia, può presentare proposte appropriate di modifica del presente punto sulle quali il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Medicinali che sono designati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000.

(*) Quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

P5_TA(2003)0577

Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (10950/3/2003 — C5-0464/2003 — 2001/0253(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10950/3/2003 — C5-0464/2003) ([0]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 404) ([2]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 163) ([3]),

---

([0]) GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 41.
([1]) Testi approvati il 23.10.2002, P5_TA(2002)0505.
([2]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 216.
([3]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0446/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC2-COD(2001)0253

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([4]), ha codificato e consolidato in un unico testo, a fini di chiarezza e razionalizzazione, i testi normativi comunitari relativi ai medicinali per uso umano.

(2) La legislazione comunitaria finora adottata ha contribuito in misura considerevole alla realizzazione della circolazione libera e sicura dei medicinali per uso umano e all'eliminazione degli ostacoli al commercio di tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è risultata evidente la necessità di nuove misure per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti.

(3) Occorre di conseguenza ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che presentano differenze sui principi essenziali per promuovere il funzionamento del mercato interno, fatto salvo l'obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione della salute umana.

([1]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 216 e GU C…(non ancora pubblicata).
([2]) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 1.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 353), posizione comune del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 41) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.
([4]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

(4) Lo scopo principale delle normative sulla fabbricazione e la distribuzione dei medicinali per uso umano dovrebbe essere quello di assicurare la tutela della salute pubblica. Questo scopo dovrebbe tuttavia essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica o il commercio dei medicinali nella Comunità.

(5) L'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ([1]), prevede che entro sei anni dalla sua entrata in vigore la Commissione pubblichi una relazione generale sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio stabilite nel regolamento stesso e in altre disposizioni normative comunitarie.

(6) Alla luce della relazione della Commissione sull'esperienza acquisita si è dimostrato necessario migliorare il funzionamento delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali nella Comunità.

(7) A seguito, in particolare, dei progressi scientifici e tecnici, occorrerebbe chiarire le definizioni e l'ambito d'applicazione della direttiva 2001/83/CE in modo da conseguire un livello elevato di requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano. Al fine di tener conto, da un lato, della comparsa di nuove terapie e, dall'altro, del numero crescente dei prodotti detti «di frontiera» tra il settore dei medicinali e gli altri settori, occorrerebbe modificare la definizione di «medicinale» per evitare dubbi sulla normativa da applicare qualora un prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche alla definizione di altri prodotti regolamentati. Tale definizione dovrebbe specificare il tipo di azione che il medicinale può esercitare sulle funzioni fisiologiche. Questa enumerazione di azioni renderà possibile inoltre coprire medicinali quali la terapia genica e i radiofarmaci, nonché taluni medicinali per uso topico. Tenuto conto inoltre delle caratteristiche della normativa farmaceutica, occorre prevederne l'applicazione. Al medesimo scopo di chiarire le possibili situazioni, qualora un prodotto rientri nella definizione di medicinale, ma eventualmente anche nella definizione di altri prodotti regolamentati, è necessario, nei casi dubbi e ai fini della certezza del diritto, precisare esplicitamente quali disposizioni devono essere rispettate. Qualora un prodotto rientri chiaramente nella definizione di altre categorie di prodotti, in particolare prodotti alimentari, integratori alimentari, dispositivi medici, biocidi o cosmetici, la presente direttiva non dovrebbe essere applicata. È anche opportuno migliorare la coerenza della terminologia utilizzata nella normativa farmaceutica.

(8) Ovunque si proponga di modificare l'ambito d'applicazione della procedura centralizzata, occorrerebbe sopprimere la facoltà di scegliere la procedura di mutuo riconoscimento o la procedura decentrata per i medicinali orfani e per i medicinali contenenti nuove sostanze attive e aventi come indicazione terapeutica il trattamento della sindrome da immunodeficienza acquisita, del cancro, dei disordini neurodegenerativi o del diabete. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. …/2004 ([2]) occorrerebbe sopprimere la facoltà di scegliere la procedura di mutuo riconoscimento o la procedura decentrata per i medicinali contenenti nuove sostanze attive e aventi come indicazione terapeutica il trattamento delle malattie autoimmuni e delle altre disfunzioni immunitarie nonché delle malattie virali.

([1]) GU L 214 del 21.8.1993, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. …/2004 (cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale). (nota per GU: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali).

([2]) GU L … (nota per la GU: regolamento n. come nella nota del considerando (5)).

(9) Per contro, riguardo ai medicinali generici il cui medicinale di riferimento ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio con procedura centralizzata, i richiedenti l'autorizzazione dovrebbero poter scegliere, a determinate condizioni, tra le due procedure. Analogamente dovrebbe essere possibile avvalersi della procedura di mutuo riconoscimento o della procedura decentrata per i medicinali che costituiscono un'innovazione terapeutica o per quelli che arrecano un beneficio alla società o ai pazienti.

(10) Nei casi in cui un richiedente non chiede l'autorizzazione per un medicinale nel contesto della procedura di mutuo riconoscimento in un dato Stato membro, per aumentare la disponibilità di medicinali, in particolare sui mercati più piccoli, dovrebbe essere possibile che detto Stato membro autorizzi, per ragioni di salute pubblica, la commercializzazione del medicinale in questione.

(11) La valutazione del funzionamento delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio ha messo in evidenza la necessità di modificare in particolare la procedura di mutuo riconoscimento, allo scopo di migliorare le possibilità di cooperazione tra Stati membri. Occorre formalizzare tale processo di cooperazione istituendo un gruppo di coordinamento per tale procedura e definendone l'attività, al fine di regolare i casi di dissenso nel contesto di una procedura decentrata modificata.

(12) Quanto ai deferimenti, l'esperienza acquisita mette in evidenza la necessità di una procedura appropriata, soprattutto per i casi che riguardano tutta una classe terapeutica o tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva.

(13) È necessario prevedere l'applicazione dei requisiti etici della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano [1], a tutti i medicinali autorizzati all'interno della Comunità. Per quanto riguarda in particolare le sperimentazioni cliniche eseguite all'esterno della Comunità su medicinali destinati all'autorizzazione all'interno della Comunità, al momento della valutazione della domanda di autorizzazione si dovrebbe verificare che tali sperimentazioni siano state eseguite nel rispetto dei principi della buona pratica clinica e dei requisiti etici equivalenti alle disposizioni di tale direttiva.

(14) Poiché i medicinali generici costituiscono una parte importante del mercato dei medicinali, alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno agevolarne l'accesso al mercato comunitario. È altresì opportuno armonizzare il periodo di protezione dei dati relativi alle prove precliniche e alle sperimentazioni cliniche.

(15) I medicinali biologici simili ad un medicinale di riferimento solitamente non soddisfano tutte le condizioni della definizione del medicinale generico, principalmente a causa delle caratteristiche del processo di fabbricazione, delle materie prime utilizzate, delle caratteristiche molecolari e dei modi di azione terapeutica. Quando un medicinale biologico non soddisfa tutte le condizioni della definizione del medicinale generico, dovrebbero essere forniti i risultati di adeguate prove, allo scopo di rispettare i requisiti di sicurezza (prove precliniche) o di efficacia (prove cliniche) o di entrambi.

(16) I criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dovrebbero consentire di valutare il rapporto rischio/beneficio di tutti i medicinali sia in occasione dell'immissione in commercio sia in qualsiasi momento l'autorità competente lo reputi opportuno. In tale contesto è necessario armonizzare e adattare i criteri di rifiuto, sospensione o revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

[1] GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(17) L'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere rinnovata una volta, cinque anni dopo il rilascio, dopo di che la sua validità dovrebbe essere normalmente considerata illimitata. Inoltre, qualsiasi autorizzazione non utilizzata per un periodo di tre anni consecutivi, vale a dire che non abbia portato alla commercializzazione negli Stati membri interessati durante questo periodo, dovrebbe essere considerata decaduta, in particolare al fine di evitare l'onere amministrativo connesso al mantenimento di tali autorizzazioni. Si dovrebbero tuttavia prevedere deroghe se giustificate da motivi di salute pubblica.

(18) L'impatto ambientale dovrebbe essere studiato e dovrebbero essere previste, caso per caso, disposizioni particolari volte a limitarlo. Pur tuttavia, tale impatto non dovrebbe costituire un criterio per rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio.

(19) Occorrerebbe garantire la qualità dei medicinali per uso umano fabbricati o disponibili nella Comunità, esigendo che le sostanze attive che li compongono soddisfino i principi relativi alle buone pratiche di fabbricazione dei medicinali. È risultato necessario rafforzare le disposizioni comunitarie sulle ispezioni e istituire un registro comunitario dei risultati delle ispezioni stesse.

(20) Dovrebbero essere rafforzate la farmacovigilanza e, più in generale, la sorveglianza del mercato e le sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni previste. Nell'ambito della farmacovigilanza occorrerebbe avvalersi dei mezzi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione per migliorare gli scambi tra gli Stati membri.

(21) Nell'ambito dell'uso corretto dei medicinali, la normativa sul confezionamento dovrebbe essere modificata per tener conto dell'esperienza acquisita.

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(23) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/83/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 1) è soppresso;

b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) *medicinale*:

a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o

b) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;»

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) *medicinale omeopatico*:

ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente negli Stati membri; un medicinale omeopatico può contenere più principi.»

d) il titolo del punto 8) è sostituito da «kit»;

e) è inserito il punto seguente:

«18 bis) *rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*:

la persona, comunemente nota come rappresentante locale, designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato»

f) il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20) *denominazione del medicinale*:

la denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.»

g) il titolo del punto 26 è sostituito dal seguente:

(riguarda solo la versione portoghese)

h) il punto 27) è sostituito dal seguente

«27) *agenzia*:

l'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. …/2004 (*)

(*) "GU …"; (Nota per la GU: regolamento n. come nella nota del considerando (5) e GU numero, data e pagina dello stesso regolamento nella presente GU).»

i) il punto 28) è sostituito dai seguenti:

«28) *rischi connessi all'utilizzazione del medicinale*:

— ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica;

— ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente;

28 bis) *rapporto rischio/beneficio*:

una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti al punto 28, primo trattino.»

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai medicinali per uso umano destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale.

2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale" e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

3. Nonostante il paragrafo 1 e l'articolo 3, punto 4, il titolo IV della presente direttiva si applica ai medicinali destinati unicamente all'esportazione e ai prodotti intermedi.»

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente

(non riguarda la versione italiana)

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (*).

(*) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.»

c) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. al sangue intero, al plasma, né alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale.»

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Uno Stato membro può, conformemente alla legislazione in vigore e per rispondere ad esigenze speciali, escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i medicinali forniti per rispondere ad un'ordinazione leale e non sollecitata, elaborati conformemente alle prescrizioni di un operatore sanitario autorizzato e destinati ad un determinato paziente sotto la sua personale e diretta responsabilità.

2. Gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente la distribuzione di un medicinale non autorizzato in risposta alla dispersione sospettata o confermata di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri definiscono disposizioni per assicurare che i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, i fabbricanti e gli operatori sanitari non siano soggetti alla responsabilità civile o amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dall'uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate o dall'uso di un medicinale non autorizzato, quando tale uso è raccomandato o prescritto da un'autorità competente in risposta alla dispersione sospettata o confermata di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal rilascio di un'autorizzazione nazionale o comunitaria.

4. Il paragrafo 3 non comprende la responsabilità per danno da prodotti difettosi, come previsto dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (*).

(*) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).»

5) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Quando per un medicinale è stata rilasciata una autorizzazione iniziale all'immissione in commercio ai sensi del primo comma, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono parimenti autorizzati ai sensi del primo comma o sono inclusi nell'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale. Tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio in questione sono considerate facenti parte della stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dalla sua responsabilità legale.»

c) al paragrafo 2 i termini «kits di radionuclidi» sono sostituiti dal termine «kit»;

6) all'articolo 7 i termini «kit di radionuclidi» sono sostituiti dal termine «kit»;

7) l'articolo 8, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) denominazione del medicinale;

c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del medicinale, comprendente la menzione della sua denominazione comune internazionale (DCI) raccomandata dall'OMS, quando esiste, oppure la menzione della pertinente denominazione chimica;»

b) è inserita la lettera seguente:

«c bis) valutazione dei rischi che il medicinale potrebbe comportare per l'ambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, disposizioni specifiche volte a limitarlo.»

c) le lettere g), h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

«g) i motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l'ambiente;

h) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante;

i) risultati:

— delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche),

— delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche),

— delle sperimentazioni cliniche;

i bis) descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente;

i ter) dichiarazione che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche eseguite al di fuori dell'Unione europea sono conformi ai requisiti etici contenuti nella direttiva 2001/20/CE;

j) riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto a norma dell'articolo 11, un modello del confezionamento esterno, con le indicazioni di cui all'articolo 54, e del confezionamento primario del medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 55, nonché il foglietto illustrativo conforme all'articolo 59;»

d) sono aggiunte le seguenti lettere:

«m) copia dell'assegnazione al medicinale della qualifica di medicinale orfano a norma del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (*), unitamente a copia del relativo parere dell'Agenzia;

n) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare eventuali effetti collaterali negativi, che si sospetta si siano verificati nella Comunità o in un paese terzo.

(*) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.»

e) è aggiunto il comma seguente:

«I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui al primo comma, lettera i), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi dell'articolo 12.»

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i) e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato a norma dell'articolo 6 per almeno otto anni in uno Stato membro o nella Comunità.

Un medicinale generico autorizzato ai sensi della presente disposizione non può essere immesso in commercio finché non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento.

Il primo comma si applica anche se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato nello Stato membro in cui è presentata la domanda relativa al medicinale generico. Il tal caso il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è presentata la domanda, l'autorità competente dell'altro Stato membro trasmette, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario, ad altra documentazione pertinente.

Il periodo di dieci anni di cui al secondo comma è esteso ad un massimo di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ottiene un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, in occasione della valutazione scientifica ai fini dell'autorizzazione, sono ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "medicinale di riferimento": un medicinale autorizzato a norma dell'articolo 6, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8;

b) "medicinale generico": un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza e/o efficacia. In tal caso il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari destinate a fornire la prova della sicurezza e/o efficacia dei vari sali, esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata. Le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Non è necessario richiedere al richiedente studi di biodisponibilità se egli può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee direttrici dettagliate.

3. Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico di cui al paragrafo 2, lettera b) o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione rispetto a quelli del medicinale di riferimento, sono forniti i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.

4. Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione del medicinale generico, a causa in particolare di differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei processi di fabbricazione del medicinale biologico e del medicinale biologico di riferimento, devono essere forniti i risultati delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. Il tipo e la quantità dei dati supplementari da fornire devono soddisfare i criteri pertinenti di cui all'allegato I e le relative linee direttrici dettagliate. I risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel fascicolo del medicinale di riferimento non sono forniti.

5. Oltre al disposto del paragrafo 1, qualora per una sostanza di impiego medico ben noto sia presentata una richiesta per una nuova indicazione, viene concesso per i relativi dati un periodo di esclusiva non cumulativo di un anno, a condizione che la nuova indicazione sia stata oggetto di significativi studi preclinici o clinici.

6. L'esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione per i medicinali.»

9) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i) e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale sono di impiego medico ben consolidato nella Comunità da almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza secondo le condizioni di cui all'allegato I. In tal caso, i risultati delle prove e delle sperimentazioni sono sostituiti dalla letteratura scientifica appropriata.

Articolo 10 ter

Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali autorizzati ma non ancora usate in associazione a fini terapeutici, sono forniti i risultati delle nuove prove precliniche o delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera i), ma non è necessario fornire documentazione scientifica su ogni singola sostanza attiva.

Articolo 10 quater

Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare dell'autorizzazione può consentire che venga fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica e clinica figurante nel fascicolo del medicinale per l'esame di una domanda successiva relativa ad altri medicinali con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.»

10) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene nell'ordine indicato in appresso le seguenti informazioni:

1. Denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica.

2. Composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive e componenti dell'eccipiente, la cui conoscenza sia necessaria per una corretta somministrazione del medicinale. Sono utilizzate la denominazione comune usuale o la descrizione chimica.

3. Forma farmaceutica.

4. Informazioni cliniche:

4.1. indicazioni terapeutiche,

4.2. posologia e modalità di somministrazione per adulti e, qualora necessario, per bambini,

4.3. controindicazioni,

4.4. avvertenze speciali e precauzioni per l'uso e, per i medicinali immunologici, precauzioni speciali per le persone che manipolano detti medicinali e che li somministrano ai pazienti, nonché eventuali precauzioni che devono essere prese dal paziente,

4.5. interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione,

4.6. uso in caso di gravidanza e di allattamento,

4.7. effetti sulla capacità di guidare e usare macchine,

4.8. effetti indesiderati,

4.9. sovradosaggio (sintomi, procedura d'urgenza, antidoti).

5. Proprietà farmacologiche:

5.1. proprietà farmacodinamiche,

5.2. proprietà farmacocinetiche,

5.3. dati preclinici di sicurezza.

6. Informazioni farmaceutiche:

6.1. elenco degli eccipienti,

6.2. incompatibilità principali,

6.3. durata di stabilità, all'occorrenza dopo la ricostituzione del medicinale o la prima apertura del confezionamento primario che lo contiene,

6.4. precauzioni speciali di conservazione,

6.5. natura e contenuto del recipiente,

6.6. eventuali precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del medicinale utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale.

7. Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

9. Data della prima autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione.

10. Data di revisione del testo.

11. Per i radiofarmaci, dati completi sulla dosimetria interna della radiazione.

12. Per i radiofarmaci, ulteriori istruzioni dettagliate sulla preparazione estemporanea e sul controllo di qualità della preparazione e, se occorre, il periodo massimo di conservazione durante il quale qualsiasi preparazione intermedia, come un eluato, o il radiofarmaco pronto per l'uso si mantiene conforme alle specifiche previste.

Per le autorizzazioni di cui all'articolo 10 non è necessario includere quelle parti del riassunto delle caratteristiche del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a forme di dosaggio ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.»

11) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Il richiedente provvede affinché, prima di essere presentati alle autorità competenti, i riassunti dettagliati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, ultimo comma siano elaborati e firmati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali che sono specificate in un breve curriculum vitae.

2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di cui al paragrafo 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura scientifica di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo le condizioni di cui all'allegato I.

3. I riassunti dettagliati fanno parte della documentazione che il richiedente presenta alle autorità competenti.»

12) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che i medicinali omeopatici fabbricati e immessi in commercio nella Comunità siano registrati o autorizzati a norma degli articoli 14, 15 e 16, ad eccezione di quelli oggetto di registrazione o autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa nazionale fino al 31 dicembre 1993. Nei casi di registrazione si applicano l'articolo 28 e l'articolo 29, paragrafi da 1 a 3.

2. Gli Stati membri istituiscono una procedura speciale semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici di cui all'articolo 14.»

13) l'articolo 14 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è inserito il seguente secondo comma:

«Se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano, la Commissione può modificare il disposto del primo comma, terzo trattino secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

14) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— fascicolo che descriva le modalità d'ottenimento e controllo dei materiali di partenza omeopatici e ne dimostri l'utilizzo omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;»

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— uno o più modelli del confezionamento esterno e del confezionamento primario dei medicinali da registrare,»

15) l'articolo 16 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, i termini «a norma degli articoli 8, 10 e 11» sono sostituiti dai termini «a norma dell'articolo 8 e degli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11»;

b) al paragrafo 2, i termini «tossicologiche, farmacologiche» sono sostituiti dal termine «precliniche»;

16) gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro 210 giorni al massimo dalla presentazione di una domanda valida.

Le domande di rilascio di un'autorizzazione per uno stesso medicinale in due o più Stati membri sono presentate a norma degli articoli da 27 a 39.

2. Qualora uno Stato membro rilevi che un'altra domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per uno stesso medicinale è all'esame in un altro Stato membro, lo Stato membro interessato rifiuta di eseguire la valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicano gli articoli da 27 a 39.

Articolo 18

Quando uno Stato membro è informato, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera l), che un altro Stato membro ha autorizzato un medicinale oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro interessato, respinge la domanda se non è stata presentata a norma degli articoli da 27 a 39.»

17) l'articolo 19 è modificato come segue:

a) nella frase introduttiva, i termini «a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 10, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «a norma dell'articolo 8 e degli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater»;

b) al punto l, i termini «con l'articolo 8 e l'articolo 10, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «con l'articolo 8 e con gli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater»;

c) al punto 2, i termini «di un laboratorio statale o di un laboratorio all'uopo designato» sono sostituiti dai termini «di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o di un laboratorio all'uopo designato da uno Stato membro»;

d) al punto 3, i termini «all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «all'articolo 8, paragrafo 3 e agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater.»;

18) all'articolo 20, lettera b), i termini «casi eccezionali e giustificati» sono sostituiti dai termini «casi giustificati»;

19) all'articolo 21, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le autorità competenti rendono pubblicamente accessibile senza indugio l'autorizzazione all'immissione in commercio insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto per ciascun medicinale da esse autorizzato.

4. Le autorità competenti redigono una relazione di valutazione e formulano osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche e precliniche e delle sperimentazioni cliniche del medicinale interessato. La relazione di valutazione è aggiornata ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualità, sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi.

Le autorità competenti rendono pubblicamente accessibile senza indugio la relazione di valutazione con la motivazione del loro parere, previa cancellazione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato. La motivazione è fornita separatamente per ogni indicazione richiesta.»

20) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente ottemperi a determinate condizioni, in particolare concernenti la sicurezza del medicinale, la notifica alle autorità competenti in merito a qualsiasi incidente collegato all'uso del medicinale e le misure da adottare. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per ragioni obiettive e verificabili e deve basarsi su uno dei motivi previsti all'allegato I. La conferma dell'autorizzazione è legata al riesame annuale di tali condizioni. L'elenco di tali condizioni è reso immediatamente accessibile al pubblico unitamente alle date d'esecuzione e alle relative scadenze per l'adempimento.»

21) all'articolo 23 sono aggiunti i comma seguenti:

«Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente circa ogni nuovo dato che possa implicare modificazioni delle informazioni o dei documenti di cui agli articoli 8, paragrafo 3, agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 11 o all'articolo 32, paragrafo 5 o all'allegato I.

In particolare, egli comunica immediatamente all'autorità competente i divieti o le restrizioni imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale per uso umano è immesso in commercio e qualsiasi altro nuovo dato che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale per uso umano interessato.

Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'autorità competente può chiedere in qualsiasi momento al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.»

22) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare della medesima informa l'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata riguardo alla data di effettiva commercializzazione del medicinale per uso umano in tale Stato membro, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.

Il titolare comunica inoltre all'autorità competente la cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nello Stato membro. Detta comunicazione, tranne in circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto.

Su richiesta dell'autorità competente, in particolare nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce a tale autorità competente tutti i dati relativi ai volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.»

23) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di cinque anni.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione.

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce all'autorità competente, almeno sei mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, una versione consolidata del fascicolo sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo qualora l'autorità competente decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi autorizzazione non seguita dall'effettiva commercializzazione del medicinale autorizzato nello Stato membro che l'ha rilasciata entro i tre anni successivi al rilascio decade.

5. Se un medicinale autorizzato, in precedenza immesso in commercio nello Stato dell'autorizzazione, non è più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, l'autorizzazione per esso rilasciata decade.

6. In circostanze eccezionali e per motivi di salute pubblica, l'autorità competente può accordare esenzioni ai paragrafi 4 e 5. Tali esenzioni devono essere debitamente giustificate.»

24) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1. L'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata quando, previa verifica dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 8 e agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater, risulti una delle circostanze seguenti:

a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole;

b) l'efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente; o

c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.

2. L'autorizzazione è altresì rifiutata qualora la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi all'articolo 8 e agli articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater.

3. Il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.»

25) al titolo III, il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

«Capo 4

Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata»

26) gli articoli da 27 a 32 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 27

1. È istituito un gruppo di coordinamento preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale in due o più Stati membri, secondo le procedure di cui al presente capo. L'agenzia svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento.

2. Il gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, nominato per un periodo di tre anni rinnovabile. I membri del gruppo di coordinamento possono farsi accompagnare da esperti.

3. Il gruppo di coordinamento adotta il proprio regolamento interno, che entra in vigore previo parere favorevole della Commissione. Tale regolamento interno è reso pubblico.

Articolo 28

1. Per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale in più di uno Stato membro, il richiedente presenta in tali Stati membri una domanda basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende le informazioni e i documenti di cui all'articolo 8 e agli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11. Nei documenti allegati vi è un elenco degli Stati membri interessati dalla domanda.

Il richiedente chiede a uno degli Stati membri di agire come "Stato membro di riferimento" e di preparare una relazione di valutazione del medicinale, a norma dei paragrafi 2 o 3.

2. Se al momento della domanda il medicinale ha già ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati membri interessati riconoscono l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio chiede allo Stato membro di riferimento di preparare una relazione di valutazione del medicinale oppure, se necessario, di aggiornare un'eventuale relazione di valutazione esistente. Lo Stato membro di riferimento elabora la relazione di valutazione, oppure la aggiorna, entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda valida. La relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo approvati sono trasmessi agli Stati membri interessati e al richiedente.

3. Se il medicinale non ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio al momento della domanda, il richiedente chiede allo Stato membro di riferimento di preparare un progetto di relazione di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di etichettatura e di foglietto illustrativo. Lo Stato membro di riferimento elabora tali progetti di documenti entro 120 giorni dalla ricezione di una domanda valida e li trasmette agli Stati membri interessati e al richiedente.

4. Entro i 90 giorni successivi alla ricezione dei documenti di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri interessati approvano la relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo e ne informano lo Stato membro di riferimento. Quest'ultimo constata il consenso di tutte le parti, chiude il procedimento e informa il richiedente dell'esito.

5. Ogni Stato membro in cui è stata presentata una domanda a norma del paragrafo 1 adotta una decisione conforme alla relazione di valutazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, all'etichettatura e al foglietto illustrativo approvati, entro 30 giorni dalla constatazione del consenso generale.

Articolo 29

1. Lo Stato membro che non possa approvare, entro il termine di cui all'articolo 28, paragrafo 4, la relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo a causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica, fornisce una motivazione approfondita della propria posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati e al richiedente. Gli elementi di dissenso sono immediatamente comunicati al gruppo di coordinamento.

2. Le linee direttrici che devono essere adottate dalla Commissione definiscono un rischio potenziale grave per la salute pubblica.

3. Nel gruppo di coordinamento, tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 1 si adoperano per giungere ad un accordo sulle misure da adottare. Essi offrono al richiedente la possibilità di presentare verbalmente o per iscritto il suo punto di vista. Se entro 60 giorni dalla comunicazione degli elementi di dissenso gli Stati membri raggiungono un accordo, lo Stato membro di riferimento constata il consenso, chiude il procedimento e ne informa il richiedente. Si applica l'articolo 28, paragrafo 5.

4. Se, entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri non raggiungono un accordo, informano senza indugio l'agenzia, al fine di applicare la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34. È fornita all'agenzia una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno raggiunto l'accordo e delle ragioni del dissenso. Una copia è inviata al richiedente.

5. Il richiedente, non appena informato del deferimento della questione all'agenzia, le trasmette immediatamente copia delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma.

6. Nel caso previsto dal paragrafo 4, gli Stati membri che hanno approvato la relazione di valutazione, la bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo dello Stato membro di riferimento possono, su domanda del richiedente, autorizzare il medicinale senza attendere l'esito della procedura di cui all'articolo 32. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica l'esito di tale procedura.

Articolo 30

1. Quando uno stesso medicinale è stato oggetto di due o più domande di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate a norma dell'articolo 8 e degli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, e gli Stati membri hanno adottato decisioni divergenti in merito all'autorizzazione di detto medicinale, alla sospensione o alla revoca della stessa, uno Stato membro o la Commissione o il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono adire il comitato per i medicinali ad uso umano, in seguito denominato "il comitato", affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34.

2. Allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle autorizzazioni dei medicinali autorizzati nella Comunità, ogni anno gli Stati membri trasmettono al gruppo di coordinamento un elenco dei medicinali per i quali dovrebbe essere redatto un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.

Tenendo conto delle proposte presentate da tutti gli Stati membri, il gruppo di coordinamento redige un elenco e lo trasmette alla Commissione.

A tali medicinali la Commissione o uno Stato membro, in collegamento con l'agenzia e tenendo conto del parere delle parti interessate, possono applicare le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 31

1. In casi particolari che coinvolgono gli interessi della Comunità, gli Stati membri o la Commissione oppure il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio adiscono il comitato affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione, oppure su qualsiasi altra modifica delle condizioni di autorizzazione che appare necessaria, per tener conto in particolare delle informazioni raccolte a norma del titolo IX.

Lo Stato membro interessato o la Commissione specificano chiaramente la questione sottoposta al comitato e ne informano il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Gli Stati membri e il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmettono al comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.

2. Se il comitato è adito in ordine a una serie di medicinali o a una classe terapeutica, l'agenzia può limitare la procedura a determinate parti specifiche dell'autorizzazione.

In tal caso, l'articolo 35 si applica a detti medicinali soltanto se sono oggetto delle procedure di autorizzazione di cui al presente capo.

Articolo 32

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato esamina la questione ed emette un parere motivato entro 60 giorni dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta.

Tuttavia, nei casi sottoposti al comitato a norma degli articoli 30 e 31, il comitato può prorogare tale termine per un ulteriore periodo fino a 90 giorni, tenendo conto dei pareri dei richiedenti o dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio interessati.

In caso d'urgenza e su proposta del suo presidente, il comitato può fissare un termine più breve.

2. Per esaminare la questione, il comitato designa uno dei propri membri come relatore. Esso può inoltre nominare esperti indipendenti per una consulenza su questioni specifiche. Nella nomina il comitato definisce i compiti degli esperti e specifica il termine per l'espletamento di tali compiti.

3. Prima di emettere un parere, il comitato dà al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali, entro un termine che preciserà.

Il parere del comitato è accompagnato da una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e dalle bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo.

Se necessario, il comitato può invitare altre persone a fornirgli informazioni riguardanti la questione all'esame.

Il comitato può sospendere il decorso dei termini di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di preparare le sue spiegazioni.

4. L'agenzia informa immediatamente il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio se dal parere del comitato risulta una delle seguenti circostanze:

a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione;

b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente o dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 11 dovrebbe essere modificato;

c) l'autorizzazione dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l'uso sicuro ed efficace del medicinale, inclusa la farmacovigilanza;

d) l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere sospesa, modificata o revocata.

Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può comunicare per iscritto all'agenzia che intende presentare domanda di riesame del parere. In tal caso egli trasmette all'agenzia una motivazione particolareggiata della sua domanda entro 60 giorni dalla ricezione del parere.

Nei 60 giorni successivi alla ricezione dei motivi della domanda, il comitato riesamina il proprio parere a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. …/2004 (*). Le motivazioni delle conclusioni sono allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Nei 15 giorni successivi all'adozione l'agenzia trasmette il parere definitivo del comitato agli Stati membri, alla Commissione e al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente a una relazione che illustra la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte.

Se il parere é favorevole al rilascio o alla conferma di un'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale in oggetto, al parere sono allegati i seguenti documenti:

a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all'articolo 11;

b) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 4, lettera c);

c) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) le bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo.

(*) Nota per la GU: regolamento n. come nel considerando (5).»

27) l'articolo 33 è modificato come segue:

a) al primo comma, «trenta giorni» è sostituito da «15 giorni»;

b) al secondo comma, i termini «all'articolo 32, paragrafo 5, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma»;

c) al quarto comma, dopo il termine «richiedente» sono aggiunti i termini «o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio»;

28) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

1. La Commissione adotta la decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 3, ed entro 15 giorni dalla conclusione della stessa.

2. Il regolamento interno del comitato permanente istituito dall'articolo 121, paragrafo 1 è adattato in funzione delle competenze conferite al comitato dal presente capo.

Tali adattamenti prevedono quanto segue:

a) tranne nei casi di cui all'articolo 33, terzo comma, il parere del comitato permanente è formulato per iscritto;

b) gli Stati membri dispongono di un periodo di 22 giorni per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni scritte sul progetto di decisione. Se tuttavia è necessario adottare una decisione con urgenza, il presidente può fissare un termine più breve in funzione del grado dell'urgenza. Tale termine non può, salvo circostanze eccezionali, essere inferiore a 5 giorni;

c) gli Stati membri hanno facoltà di richiedere per iscritto che il progetto di decisione sia discusso dal comitato permanente riunito in seduta plenaria.

Qualora la Commissione ritenga che le osservazioni scritte presentate da uno Stato membro sollevino importanti questioni nuove di natura scientifica o tecnica, non trattate nel parere dell'agenzia, il presidente sospende la procedura e rinvia la domanda all'agenzia per un supplemento d'esame.

La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2.

3. La decisione di cui al paragrafo 1 è inviata a tutti gli Stati membri e comunicata a titolo informativo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al richiedente. Gli Stati membri interessati e lo Stato membro di riferimento rilasciano o revocano l'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure ne modificano le condizioni per quanto è necessario per conformarsi alla decisione, entro 30 giorni dalla notificazione, facendo riferimento alla decisione stessa. Essi ne informano la Commissione e l'agenzia.»

29) All'articolo 35, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

30) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Almeno ogni dieci anni, la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita in relazione alle procedure di cui al presente capo e propone le modificazioni eventualmente necessarie per migliorare tali procedure. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.»

31) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

L'articolo 29, paragrafi 4, 5 e 6 e gli articoli da 30 a 34 non si applicano ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 14.

Gli articoli da 28 a 34 non si applicano ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»

32) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri inviano all'agenzia copia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. L'agenzia introduce tali informazioni nella base di dati comunitaria di cui all'articolo 111, paragrafo 6.»

33) all'articolo 46, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) conformarsi ai principi e alle linee guida sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali utilizzare come materie prime solo sostanze attive fabbricate secondo le linee direttrici dettagliate sulle buone prassi di fabbricazione delle materie prime.

La presente lettera è applicabile anche a taluni eccipienti, il cui elenco e le cui condizioni specifiche di applicazione sono stabiliti da una direttiva adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2.»

34) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 46 bis

1. Ai fini della presente direttiva, la fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime comprende sia la fabbricazione totale e parziale o l'importazione di una sostanza attiva utilizzata come materia prima, come definita all'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1. b) sia le varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.

2. Le modifiche necessarie per adattare le disposizioni del paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2.»

35) all'articolo 47 sono aggiunti i commi seguenti:

«I principi relativi alle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materie prime di cui all'articolo 46, lettera f) sono adottati sotto forma di linee direttrici dettagliate.

La Commissione pubblica inoltre linee direttrici sulla forma e il contenuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulle relazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 3, nonché sulla forma e il contenuto del certificato di buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 111, paragrafo 5.»

36) all'articolo 49, paragrafo 1, il termine «minimi» è soppresso;

37) (Questa modifica non concerne la versione italiana);

38) all'articolo 50, paragrafo 1, i termini «in detto Stato» sono sostituiti dai termini «nella Comunità»;

39) all'articolo 51, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di medicinali provenienti da paesi terzi, anche se fabbricati nella Comunità, ogni lotto di fabbricazione importato sia stato oggetto in uno Stato membro di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova o verifica necessaria per garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio.»

40) l'articolo 54 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso sia indicato per neonati, bambini o adulti; quando il medicinale contiene fino a tre sostanze attive, deve figurare la denominazione comune internazionale (DCI) o, ove non esista, la denominazione comune;»

b) alla lettera d), i termini «linee direttrici» sono sostituiti dai termini «indicazioni dettagliate»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il modo di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione. È previsto uno spazio per l'indicazione della posologia prescritta;»

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) un'avvertenza speciale che prescriva di tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini;»

e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) precauzioni specifiche per l'eliminazione dei medicinali inutilizzati o dei rifiuti derivanti da tali medicinali, se del caso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;»

f) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed eventualmente il nome del rappresentante del titolare designato da quest'ultimo;»

g) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le istruzioni per l'uso»

41) l'articolo 55 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, i termini «agli articoli 54 e 62» sono sostituiti dai termini «all'articolo 54»;

b) al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— la denominazione del medicinale a norma dell'articolo 54, lettera a)»

c) al paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— la denominazione del medicinale, a norma dell'articolo 54, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione,»

42) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 56 bis

La denominazione del medicinale di cui all'articolo 54, lettera a), deve figurare anche in alfabeto Braille sull'imballaggio. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che il foglietto illustrativo venga messo a disposizione, su richiesta delle associazioni dei pazienti, in formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.»

43) all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente:

«Quanto ai medicinali autorizzati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. …/2004 (*), nell'applicazione del presente articolo gli Stati membri rispettano le indicazioni dettagliate di cui all'articolo 65 della presente direttiva.

(*) Nota per la GU: regolamento n. come nel considerando (5).»

44) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

1. Il foglietto illustrativo è redatto in conformità del riassunto delle caratteristiche del prodotto; esso contiene, nell'ordine seguente:

a) per l'identificazione del medicinale:

i) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, ed eventualmente se esso sia indicato per neonati, bambini o adulti; quando il medicinale contiene un'unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;

ii) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attività, redatte in termini facilmente comprensibili per il paziente;

b) le indicazioni terapeutiche;

c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale:

i) controindicazioni,

ii) appropriate precauzioni d'uso,

iii) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad esempio con alcool, tabacco, cibi), che possono influire sull'azione del medicinale,

iv) avvertenze speciali;

d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare:

i) posologia,

ii) modo e, se necessario, via di somministrazione,

iii) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il momento appropriato in cui il medicinale può o deve venire somministrato,

e all'occorrenza, in relazione alla natura del prodotto:

iv) durata del trattamento, se deve essere limitata,

v) modalità di intervento in caso di dose eccessiva (ad esempio sintomi, procedure di emergenza),

vi) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di una o più dosi,

vii) indicazione, se necessario, del rischio di una sindrome da astinenza;

viii) specifica raccomandazione a rivolgersi al medico o al farmacista per ottenere delucidazioni, come opportuno, sull'uso del prodotto;

e) una descrizione degli effetti collaterali negativi che si possono verificare nel corso dell'uso normale del medicinale e, se necessario, le misure da prendere; il paziente dovrebbe essere espressamente invitato a comunicare al suo medico o al suo farmacista qualsiasi effetto collaterale negativo non descritto nel foglietto illustrativo;

f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull'etichetta, accompagnato da quanto segue:

i) un'avvertenza contro l'uso del prodotto successivamente a tale data,

ii) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale,

iii) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento,

iv) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonché la composizione quantitativa in termini di sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni presentazione del medicinale,

v) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unità di somministrazione, per ogni presentazione del medicinale,

vi) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed eventualmente dei rappresentanti da questo designati negli Stati membri;

vii) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

g) quando il medicinale è autorizzato ai sensi degli articoli da 28 a 39 con nomi diversi negli Stati membri interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati membri;

h) la data in cui il foglietto illustrativo è stato rivisto l'ultima volta.

2. La lista prevista al paragrafo 1, lettera c):

a) tiene conto della situazione particolare di determinate categorie di utilizzatori (bambini, donne incinte o che allattano, anziani, pazienti con quadri clinici specifici),

b) menziona all'occorrenza i possibili effetti sulla capacità di guidare un veicolo o di azionare determinate macchine,

c) contiene un elenco degli eccipienti che è importante conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e che sono previsti nelle indicazioni dettagliate pubblicate a norma dell'articolo 65.

3. Il foglietto illustrativo rispecchia i risultati di consultazioni con gruppi mirati di pazienti in modo da assicurare che sia leggibile, chiaro e di facile impiego.»

45) all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Uno o più campioni del confezionamento esterno e del confezionamento primario di un medicinale, nonché la bozza di foglietto illustrativo, sono sottoposti alle autorità competenti in materia di autorizzazione all'immissione in commercio al momento della domanda di autorizzazione. Sono inoltre forniti all'autorità competente i risultati delle valutazioni realizzate in cooperazione con gruppi mirati di pazienti.»

46) all'articolo 61, paragrafo 4, i termini «se del caso» sono soppressi;

47) all'articolo 62, i termini «per l'educazione sanitaria» sono sostituiti dai termini «per il paziente»;

48) l'articolo 63 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Per taluni medicinali orfani, su domanda motivata, le indicazioni di cui all'articolo 54 possono essere redatte in una sola delle lingue ufficiali della Comunità.»

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il foglietto illustrativo è redatto e strutturato in modo da risultare chiaro e comprensibile, permettendo agli utilizzatori un uso corretto, se necessario con l'aiuto degli operatori sanitari. Il foglietto illustrativo deve essere chiaramente leggibile nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto è immesso in commercio.

La disposizione del primo comma non osta a che il foglietto illustrativo sia stampato in diverse lingue, purché in tutte le lingue usate siano riportate le stesse informazioni.

3. Se il medicinale non è destinato ad essere fornito direttamente al paziente, le autorità competenti possono dispensare dall'obbligo di far figurare determinate indicazioni sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo di medicinali specifici e di redigere il foglietto illustrativo nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto è immesso in commercio.»

49) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Articolo 65

In consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione redige e pubblica indicazioni dettagliate riguardanti in particolare:

a) la formulazione di alcune avvertenze speciali per determinate categorie di medicinali;

b) le speciali esigenze d'informazione riguardanti i medicinali non soggetti a prescrizione;

c) la leggibilità delle indicazioni che figurano sull'etichettatura e sul foglietto illustrativo;

d) i metodi per contraddistinguere ed autenticare i medicinali;

e) l'elenco degli eccipienti che devono comparire sull'etichettatura dei medicinali e il modo di indicare detti eccipienti;

f) le modalità armonizzate di applicazione dell'articolo 57.»

50) all'articolo 66, paragrafo 3, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— il nome e l'indirizzo del fabbricante,»

51) all'articolo 69, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— denominazione scientifica dei materiali di partenza omeopatici, seguita dal grado di diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, punto 5); se il medicinale omeopatico è composto da due o più materiali di partenza, nell'etichettatura la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia,»

b) l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«— un'avvertenza all'utilizzatore di consultare un medico se i sintomi persistono.»

52) all'articolo 70, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) medicinali soggetti a prescrizione medica, a fornitura rinnovabile o non rinnovabile;»

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) medicinali, riservati a taluni ambienti specializzati, soggetti a prescrizione medica detta prescrizione medica limitativa,»

53) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Quando elementi nuovi sono comunicati alle autorità competenti, queste esaminano ed eventualmente modificano la classificazione di un medicinale, applicando i criteri enumerati nell'articolo 71.»

54) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 74 bis

Quando una modifica della classificazione di un medicinale è stata autorizzata in base a prove precliniche o sperimentazioni cliniche significative, l'autorità competente, nel corso dell'esame di una domanda presentata da un altro richiedente o titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio per la modifica della classificazione della stessa sostanza, si astiene dal fare riferimento ai risultati di tali prove o sperimentazioni per un periodo di un anno dopo l'autorizzazione della prima modifica.»

55) l'articolo 76 è modificato come segue:

a) il testo attuale diventa paragrafo 1;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Quanto alle attività di distribuzione all'ingrosso e di magazzinaggio, il medicinale è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. …/2004 (*) o dalle autorità competenti di uno Stato membro secondo la presente direttiva.

3. Qualsiasi distributore, che non sia il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale importa un prodotto da un altro Stato membro comunica al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'autorità competente nello Stato membro in cui il prodotto sarà importato la sua intenzione di importare detto prodotto. Quanto ai prodotti per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. …/2004 (*), la notifica all'autorità competente lascia impregiudicate le altre procedure previste dalla legislazione di detto Stato membro.

(*) Nota per la GU: regolamento n. come nel considerando (5).»

56) all'articolo 80, lettera e), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— denominazione del medicinale,»

57) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Per quanto riguarda la fornitura di medicinali ai farmacisti e alle persone autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico, gli Stati membri non impongono al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione concessa da un altro Stato membro obblighi, in particolare di servizio pubblico, più rigorosi di quelli che impongono alle persone da essi autorizzate ad esercitare un'attività equivalente.

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale e i distributori di tale prodotto immesso attualmente sul mercato in uno Stato membro assicurano, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti nello Stato membro in questione.

Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo dovrebbero inoltre essere giustificate da motivi di tutela della salute pubblica ed essere proporzionate all'obiettivo di tale tutela, conformemente alle norme del trattato, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza.»

58) all'articolo 82, primo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale,»

59) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

La Commissione pubblica linee direttrici in materia di buone pratiche di distribuzione. Essa consulta a tale scopo il comitato per i medicinali ad uso umano e il comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23.»

60) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Articolo 85

Il presente titolo si applica ai medicinali omeopatici.»

61) all'articolo 86, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purché non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.»

62) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

1. Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali:

   a) che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI,

   b) contenenti sostanze definite come psicotrope o stupefacenti ai sensi delle convenzioni internazionali, come le convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e 1971.

2. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista.

3. Gli Stati membri possono vietare sul proprio territorio la pubblicità presso il pubblico dei medicinali rimborsabili.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle campagne di vaccinazione fatte dall'industria e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica salvo il disposto dell'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE.

6. Gli Stati membri vietano la distribuzione diretta al pubblico di medicinali da parte dell'industria a fini promozionali.»

63) dopo l'articolo 88 è inserito il testo seguente:

«TITOLO VIII bis

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 88 bis

Entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva 2004/…/CE (*) la Commissione, previa consultazione delle associazioni dei pazienti e dei consumatori, delle associazioni dei farmacisti e dei medici, degli Stati membri e degli altri soggetti interessati, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attuali prassi in materia di informazione, in particolare via Internet, e sui loro rischi e benefici per il paziente.

Previa analisi di tali dati, e qualora lo ritenga utile, la Commissione formula proposte che definiscano una strategia informativa tale da garantire una informazione di qualità, obiettiva, affidabile e di carattere non promozionale sui medicinali e altre terapie, affrontando la questione della responsabilità della fonte delle informazioni.

(*) Nota per la GU: inserire il numero della presente direttiva.»

64) l'articolo 89 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera b), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— la denominazione del medicinale, nonché la denominazione comune qualora il medicinale contenga un'unica sostanza attiva;»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che la pubblicità di un medicinale presso il pubblico contenga soltanto la denominazione del medicinale o la sua denominazione comune internazionale, laddove esistente, o il marchio, qualora si tratti esclusivamente di un richiamo.»

65) all'articolo 90, la lettera l) è soppressa;

66) all'articolo 91, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che la pubblicità di un medicinale presso le persone autorizzate a prescriverlo o a fornirlo contenga soltanto la denominazione del medicinale o la sua denominazione comune internazionale, laddove esistente, o il marchio, qualora si tratti esclusivamente di un richiamo.»

67) l'articolo 94, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ospitalità offerta in occasione di riunioni di promozione delle vendite è strettamente limitata allo scopo principale della riunione; essa non deve essere estesa a persone che non siano operatori sanitari.»

68) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 1 non ostano all'ospitalità offerta, direttamente o indirettamente, in occasione di riunioni di carattere esclusivamente professionale e scientifico; questa ospitalità deve essere sempre strettamente limitata allo scopo scientifico principale della riunione; essa non deve essere estesa a persone che non siano operatori sanitari.»

69) all'articolo 96, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ogni campione non può essere più grande della confezione più piccola messa in commercio;»

70) all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri non vietano le attività di promozione congiunta dello stesso medicinale da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di una o più imprese da questo designate.»

71) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 14, paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni del presente titolo, escluso l'articolo 87, paragrafo 1.

Tuttavia, nella pubblicità di tali medicinali possono essere utilizzate solo le informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.»

72) all'articolo 101, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire specifici obblighi per i medici e gli altri operatori sanitari riguardo alla comunicazione di casi di presunti effetti collaterali negativi gravi o imprevisti.»

73) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Articolo 102

Ai fini dell'emanazione delle appropriate decisioni normative armonizzate riguardanti i medicinali autorizzati nella Comunità, tenuto conto delle informazioni sugli effetti collaterali negativi dei medicinali in condizioni normali di impiego, gli Stati membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza. Il sistema ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali negativi per l'uomo, e di valutare scientificamente tali informazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni appropriate raccolte mediante tale sistema vengano trasmesse agli altri Stati membri e all'Agenzia. Esse vengono memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera l) del regolamento (CE) n. …/2004 (*) e sono costantemente accessibili a tutti gli Stati membri e immediatamente al pubblico.

Tale sistema tiene conto anche di tutte le eventuali informazioni sull'uso improprio e sull'abuso dei medicinali che possono avere ripercussioni sulla valutazione dei loro rischi e benefici.

(*) Nota per la GU: regolamento n. come nel considerando (5).»

74) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 102 bis

La gestione dei fondi destinati alle attività di farmacovigilanza, al funzionamento delle reti di comunicazione e alla sorveglianza del mercato avviene sotto il controllo permanente delle autorità competenti per garantirne l'indipendenza.»

75) all'articolo 103, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Detta persona qualificata risiede nella Comunità ed è responsabile di quanto segue:»

76) gli articoli da 104 a 107 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 104

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a registrare in modo dettagliato tutti i presunti effetti collaterali negativi osservati nella Comunità o in un paese terzo.

   Salvo circostanze eccezionali, tali effetti sono oggetto di una relazione comunicata per via elettronica secondo le linee direttrici di cui all'articolo 106, paragrafo 1.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a registrare qualunque presunto grave effetto collaterale negativo segnalatogli dal personale sanitario e a notificarlo rapidamente, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'evento.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a registrare tutti gli altri presunti gravi effetti collaterali negativi che rispondano ai criteri di notificazione, conformemente alle linee direttrici di cui all'articolo 106, paragrafo 1, di cui si può ragionevolmente presumere che venga a conoscenza, e a notificarli rapidamente, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'evento.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio provvede a che tutti i presunti effetti collaterali negativi gravi inattesi e la presunta trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatisi nel territorio di un paese terzo siano rapidamente notificati, conformemente alle linee direttrici di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia, affinché le informazioni al riguardo siano messe a disposizione dell'agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri nei quali il medicinale è stato autorizzato.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per i medicinali disciplinati dalla direttiva 87/22/CEE o ai quali sono state applicate le procedure previste dagli articoli 28 e 29 della presente direttiva, o per i quali è fatto riferimento alle procedure previste agli articoli 32, 33 e 34 della presente direttiva, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve inoltre garantire che qualunque presunto grave effetto collaterale negativo verificatosi nella Comunità venga comunicato in modo che tali informazioni siano accessibili allo Stato membro di riferimento o a qualsiasi autorità competente che agisce come Stato membro di riferimento. Lo Stato membro di riferimento assume la responsabilità dell'analisi e del controllo di tali effetti collaterali negativi.

6. Salvo qualora siano stati stabiliti altri requisiti come condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, o successivamente come indicato nelle linee direttrici di cui all'articolo 106, paragrafo 1, è fatto obbligo di presentare alle autorità competenti le segnalazioni su tutti gli effetti collaterali negativi in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza immediatamente su richiesta, oppure almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

   I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza contengono una valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio del medicinale.

7. La Commissione può stabilire disposizioni intese a modificare il paragrafo 6 sulla scorta dell'esperienza acquisita al riguardo. La Commissione adotta tali disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2.

8. Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare può chiedere una modificazione dei termini di cui al paragrafo 6, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione (*).

9. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica alle autorità competenti.

   Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.

   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che manchi di adempiere a tali obblighi siano comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 105

1. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, costituisce una rete informatizzata per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali in commercio nella Comunità, volta a consentire alle autorità competenti di condividere le informazioni simultaneamente.

2. Nell'utilizzare la rete di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché le segnalazioni dei presunti gravi effetti collaterali negativi verificatisi nel loro territorio siano messe rapidamente a disposizione dell'agenzia e degli altri Stati membri, e comunque entro 15 giorni dalla data della loro comunicazione.

3. Gli Stati membri assicurano che tutte le segnalazioni di presunti gravi effetti collaterali negativi verificatisi nel loro territorio siano messe rapidamente a disposizione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e comunque entro 15 giorni dalla data della loro comunicazione.

Articolo 106

1. Per agevolare lo scambio delle informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, la Commissione, previa consultazione dell'agenzia, degli Stati membri e delle parti interessate, elabora linee direttrici per la raccolta, la verifica e la presentazione delle segnalazioni sugli effetti collaterali negativi, che contengono anche i requisiti tecnici per lo scambio di dati relativi alla farmacovigilanza mediante sistemi elettronici e sulla base di formati stabiliti a livello internazionale, e pubblica un riferimento a una terminologia medica concordata a livello internazionale.

Conformemente alle linee direttrici, i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzano la terminologia medica concordata a livello internazionale per le segnalazioni sugli effetti collaterali negativi.

Tali linee direttrici sono pubblicate nel volume 9 della disciplina relativa ai medicinali nella Comunità europea e tengono conto dei lavori di armonizzazione svolti a livello internazionale nel campo della farmacovigilanza.

2. Per l'interpretazione delle definizioni di cui all'articolo 1, punti da 11 a 16, e dei principi di cui al presente titolo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità competenti fanno riferimento alle linee direttrici di cui al paragrafo 1.

Articolo 107

1. Qualora, a seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, uno Stato membro ritenga necessario sospendere, revocare o modificare un'autorizzazione conformemente alle linee direttrici di cui all'articolo 106, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'agenzia, gli altri Stati membri e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Quando è necessaria un'azione urgente per tutelare la salute pubblica, lo Stato membro interessato può sospendere l'autorizzazione di un medicinale, a condizione che ne informi l'agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri entro il primo giorno lavorativo seguente.

Quando l'agenzia viene informata, a norma del paragrafo 1 in relazione a sospensioni o revoche, o ai sensi del primo comma del presente paragrafo, il comitato emette il proprio parere entro un termine da stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Se si tratta di modifiche, il comitato può emettere un parere su richiesta di uno Stato membro.

Sulla base di tale parere, la Commissione può chiedere a tutti gli Stati membri nei quali il medicinale è stato immesso in commercio di adottare immediatamente provvedimenti provvisori.

I provvedimenti definitivi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 3.

(*) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1.»

77) l'articolo 111 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato membro interessato si assicura, con ispezioni reiterate e, se necessario, ispezioni senza preavviso — nonché, ove opportuno, chiedendo a un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio designato a tal fine di effettuare controlli su campione — che le disposizioni normative sui medicinali siano rispettate.

Le autorità competenti possono anche procedere a ispezioni senza preavviso presso i fabbricanti di sostanze attive utilizzate come materie prime nella fabbricazione dei medicinali, o presso i locali titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, ogni volta che a loro parere sussistono motivi per sospettare che non vengano osservati i principi e le linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta di uno Stato membro, della Commissione o dell'agenzia.

Per verificare la conformità dei dati presentati per ottenere il certificato di conformità con le monografie della Farmacopea europea, l'organo di standardizzazione delle nomenclature e norme di qualità nell'ambito della convenzione relativa all'elaborazione di una Farmacopea europea (*) (Direzione europea della qualità dei medicinali) può rivolgersi alla Commissione o all'agenzia per chiedere un'ispezione, qualora la materia prima interessata sia oggetto di una monografia della Farmacopea europea.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato possono procedere all'ispezione di un fabbricante di materie prime su richiesta specifica del medesimo.

Le ispezioni sono effettuate da funzionari che rappresentano le autorità competenti, che sono autorizzati:

a) a ispezionare gli stabilimenti di produzione di medicinali o di sostanze attive utilizzate come materie prime nella fabbricazione dei medicinali, gli stabilimenti commerciali e i laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione di eseguire i controlli a norma dell'articolo 20;

b) a prelevare campioni anche ai fini di un'analisi indipendente da parte di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da parte di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;

c) a esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni, salve le disposizioni in vigore negli Stati membri al 21 maggio 1975 che limitano tale potere per quanto riguarda le descrizioni del metodo di fabbricazione;

d) a ispezionare i locali, le registrazioni e i documenti dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio o delle imprese incaricate da detti titolari di realizzare le attività di cui al titolo IX, in particolare agli articoli 103 e 104.

(*) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 19.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I funzionari che rappresentano l'autorità competente, dopo ciascuna ispezione prevista al paragrafo 1, riferiscono in merito all'osservanza, da parte del fabbricante, dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, o eventualmente dei requisiti di cui agli articoli da 101 a 108. Il contenuto di queste relazioni è comunicato al fabbricante o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sottoposto all'ispezione.»

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità e paesi terzi, uno Stato membro, la Commissione o l'agenzia possono chiedere al fabbricante stabilito in un paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al paragrafo 1.

5. Nei 90 giorni successivi all'ispezione di cui al paragrafo 1, se l'ispezione accerta l'osservanza da parte del fabbricante dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, al fabbricante viene rilasciato un certificato di buone prassi di fabbricazione.

Se le ispezioni vengono effettuate nell'ambito della procedura di certificazione di conformità con monografie della Farmacopea europea, viene emesso un certificato.

6. Gli Stati membri iscrivono i certificati di buone prassi di fabbricazione da essi rilasciati in una base di dati comunitaria tenuta dall'agenzia per conto della Comunità.

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 accerta l'inosservanza da parte del fabbricante dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, tale informazione è iscritta nella base di dati comunitaria di cui al paragrafo 6.»

78) all'articolo 114, paragrafi 1 e 2, i termini, rispettivamente «di un laboratorio di Stato o di un laboratorio destinato a tale scopo» e «di un laboratorio di Stato o di un laboratorio appositamente designato» sono sostituiti dai termini «di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro»;

79) l'articolo 116 è sostituito dal seguente:

«Articolo 116

Le autorità competenti sospendono, ritirano, revocano o modificano l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale allorché si ritenga che il medicinale sia nocivo nelle normali condizioni di impiego, che l'effetto terapeutico sia assente, che il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole nelle normali condizioni di impiego, o infine che il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. L'effetto terapeutico è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici.

L'autorizzazione viene sospesa, ritirata, revocata o modificata anche qualora si riscontri che le informazioni presenti nel fascicolo a norma dell'articolo 8 o degli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 sono errate o non sono state modificate a norma dell'articolo 23, o quando non sono stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 112.»

80) all'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. salvo il disposto dell'articolo 116, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché la fornitura del medicinale sia vietata e tale medicinale sia ritirato dal commercio, allorché si ritenga che sussista una delle seguenti circostanze:

a) il medicinale è nocivo secondo le usuali condizioni di impiego;

b) l'effetto terapeutico del medicinale è assente;

c) il rapporto rischio/beneficio non è favorevole nelle condizioni di impiego autorizzate;

d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;

e) non sono stati effettuati i controlli sul medicinale e/o sui suoi componenti, nonché sui prodotti intermedi della fabbricazione, oppure non è stata rispettata un'altra condizione o un altro obbligo inerente alla concessione dell'autorizzazione di fabbricazione.»

81) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai medicinali omeopatici.»

82) gli articoli 121 e 122 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 121

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per i medicinali per uso umano ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali, in seguito denominato: "il comitato permanente."

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico.

Articolo 122

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate affinché le autorità competenti interessate si comunichino reciprocamente le informazioni appropriate per garantire l'osservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni di cui agli articoli 40 e 77, per i certificati di cui all'articolo 111, paragrafo 5 o per le autorizzazioni all'immissione in commercio.

2. Su domanda motivata, gli Stati membri comunicano immediatamente alle autorità competenti di un altro Stato membro le relazioni previste dall'articolo 111, paragrafo 3.

3. Le conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 111, paragrafo 1 sono valide in tutta la Comunità.

In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per motivi di salute pubblica uno Stato membro non può accettare le conclusioni di un'ispezione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e l'agenzia. L'agenzia informa gli Stati membri interessati.

Quando è informata di tali divergenze di pareri, la Commissione, sentiti gli Stati membri interessati, può chiedere all'ispettore che ha proceduto alla prima ispezione di effettuare una nuova ispezione; l'ispettore può essere accompagnato da altri due ispettori di Stati membri estranei alla divergenza di pareri.»

83) all'articolo 125, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni relative al rilascio o alla revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio sono rese accessibili al pubblico.»

84) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 126 bis

1. In assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda in corso per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro può, per validi motivi di salute pubblica, autorizzare commercializzazione del medicinale in questione.

2. Se uno Stato membro si avvale di tale possibilità, esso adotta le misure necessarie per assicurare che i requisiti della presente direttiva, in particolare quelli previsti nei titoli V, VI, VIII, IX e XI, siano rispettati.

3. Prima di accordare tale autorizzazione, uno Stato membro:

   a) notifica al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro in cui il medicinale interessato è autorizzato la proposta di rilasciare un'autorizzazione ai sensi del presente articolo per quanto riguarda il prodotto in questione; e

   b) chiede all'autorità competente del suddetto Stato di fornire una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4 e dell'autorizzazione all'immissione in commercio in vigore per quanto riguarda il medicinale in questione.

4. La Commissione stabilisce un registro, accessibile al pubblico, dei medicinali autorizzati ai sensi del paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione se il medicinale è autorizzato o ha cessato di esserlo ai sensi del paragrafo 1, includendo il nome o la ragione sociale e il domicilio del titolare dell'autorizzazione. La Commissione modifica il registro dei medicinali conseguentemente e lo rende disponibile nel suo sito web.

5. Entro il … (*), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di tale disposizione, nella prospettiva di proporre le modifiche eventualmente necessarie.

(*) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.»

85) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 126 ter

Al fine di assicurare l'indipendenza e la trasparenza, gli Stati membri garantiscono che il personale delle rispettive autorità competenti che intervengono nel rilascio della autorizzazioni nonché i relatori e gli esperti incaricati dell'autorizzazione e della sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun interesse finanziario o di altro tipo nell'industria farmaceutica che possa incidere sulla loro imparzialità. Queste persone rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari.

Gli Stati membri assicurano inoltre che l'autorità competente renda accessibile al pubblico il suo regolamento interno e quello delle sue commissioni, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni, accompagnati dalle decisioni adottate, dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi i pareri della minoranza.»

86) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 127 bis

Nel caso di un medicinale da autorizzare ai sensi del regolamento (CE) n. …/2004 (*), se il comitato scientifico fa riferimento nel suo parere a condizioni o restrizioni raccomandate per garantire un impiego sicuro ed efficace dello stesso, come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c) di tale regolamento, si procede all'adozione di una decisione destinata agli Stati membri, secondo la procedura di cui agli articoli 33 e 34 della presente direttiva, per l'attuazione delle condizioni o restrizioni previste.

(*) Nota per la GU: regolamento n. come nel considerando (5).»

87) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 127 ter

Gli Stati membri introducono, per i medicinali inutilizzati o scaduti, idonei sistemi di raccolta.»

Articolo 2

I periodi di protezione di cui all'articolo 1, punto 8, che modifica l'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE, non si applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di recepimento di cui all'articolo 3, primo comma.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2003)0578

Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (10951/3/2003 — C5-0465/2003 — 2001/0254(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10951/03/2003 — C5-0465/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 404) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 163) ([4]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0444/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 72.
([2]) Testi approvati del 23.10.2002, P5_TA(2002)0506.
([3]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 234.
([4]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2001)0254

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

([1]) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 234.
([2]) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 1.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 390), posizione comune del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU C 297 E del 9.12.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.

(1) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [1] ha codificato e consolidato in un unico testo, a fini di chiarezza e razionalizzazione, la precedente legislazione comunitaria relativa ai medicinali veterinari.

(2) La legislazione comunitaria finora adottata ha contribuito in misura considerevole alla realizzazione della circolazione libera e sicura dei medicinali veterinari e all'eliminazione degli ostacoli al commercio di tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è risultata evidente la necessità di nuove misure per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti.

(3) Occorre di conseguenza ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali che presentano differenze sui principi essenziali, per promuovere il funzionamento del mercato interno senza influire in modo negativo sulla salute pubblica.

(4) Lo scopo principale delle normative sulla fabbricazione e la distribuzione dei medicinali veterinari dovrebbe essere quello di assicurare la tutela della salute e del benessere degli animali, nonché della salute pubblica. La normativa sulle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari e i criteri per il rilascio di dette autorizzazioni mirano a rafforzare la tutela della salute pubblica. Questo scopo tuttavia dovrebbe essere raggiunto avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica o il commercio dei medicinali veterinari nella Comunità.

(5) L'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali [2] prevede che entro sei anni dalla sua entrata in vigore la Commissione pubblichi una relazione generale sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio stabilite nel regolamento stesso e in altre disposizioni normative comunitarie.

(6) Alla luce della relazione della Commissione sull'esperienza acquisita si è dimostrato necessario migliorare il funzionamento delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari nella Comunità.

(7) A seguito, in particolare, dei progressi scientifici e tecnici nel settore della salute animale, occorre chiarire le definizioni e l'ambito d'applicazione della direttiva 2001/82/CE in modo da conseguire un livello elevato di requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari. In considerazione, da un lato, della comparsa di nuove terapie e, dall'altro, del numero crescente dei prodotti detti «di frontiera» tra il settore dei medicinali e altri settori, occorre modificare la definizione di «medicinale» per evitare dubbi sulla normativa da applicare qualora un prodotto corrisponda pienamente alla definizione di medicinale, ma eventualmente anche alla definizione di altri prodotti regolamentati. Tenuto conto inoltre delle caratteristiche della normativa farmaceutica, occorre prevederne l'applicazione. Al medesimo scopo di chiarire le possibili situazioni, qualora un prodotto rientri nella definizione di medicinale veterinario, ma eventualmente anche nella definizione di altri prodotti regolamentati, è necessario, nei casi dubbi e ai fini della certezza del diritto, precisare esplicitamente quali disposizioni devono essere rispettate. Qualora un prodotto rientri chiaramente nella definizione di altre categorie di prodotti, in particolare prodotti alimentari, mangimi, additivi nell'alimentazione degli animali o biocidi, la presente direttiva non dovrebbe essere applicata. È anche opportuno migliorare la coerenza della terminologia utilizzata nella normativa farmaceutica.

---

[1] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

[2] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. …/2004 (cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale) (nota per GU: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali).

(8) Il settore dei medicinali veterinari è contraddistinto da talune caratteristiche molto specifiche. I medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti possono essere autorizzati solo a condizioni che garantiscano l'innocuità degli alimenti per i consumatori in relazione agli eventuali residui di tali medicinali.

(9) I costi di ricerca e sviluppo per soddisfare i requisiti più rigorosi di qualità, sicurezza e efficacia dei prodotti veterinari comportano una progressiva riduzione del numero dei prodotti autorizzati destinati alle specie e indicazioni terapeutiche che rappresentano nicchie limitate del mercato.

(10) È pertanto opportuno adattare le disposizioni della direttiva 2001/82/CE alle specificità del settore, soprattutto per rispondere alle esigenze di salute e benessere degli animali destinati alla produzione di alimenti, su basi che garantiscano un livello elevato di tutela dei consumatori e in un contesto che presenti un interesse economico sufficiente per l'industria dei medicinali veterinari.

(11) In talune circostanze, soprattutto per determinati tipi di animali di compagnia, la necessità di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario secondo le disposizioni comunitarie è chiaramente non proporzionata. Inoltre l'assenza di autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità di un medicinale ad azione immunologica non dovrebbe ostacolare i movimenti internazionali di taluni animali vivi per i quali vanno adottate misure sanitarie obbligatorie a questo scopo. Occorre anche adattare le disposizioni relative all'autorizzazione o all'uso di tali medicinali per tener conto delle misure di lotta contro alcune malattie animali infettive a livello comunitario.

(12) La valutazione del funzionamento delle procedure d'autorizzazione all'immissione in commercio ha messo in evidenza la necessità di modificare, in particolare, la procedura di mutuo riconoscimento, allo scopo di migliorare le possibilità di cooperazione tra Stati membri. Occorre formalizzare tale processo di cooperazione istituendo un gruppo di coordinamento per tale procedura e definendone l'attività, al fine di regolare i casi di dissenso nel contesto di una procedura decentrata modificata.

(13) Quanto ai deferimenti, l'esperienza acquisita mette in evidenza la necessità di una procedura appropriata, soprattutto per i casi che riguardano tutta una classe terapeutica o tutti i medicinali veterinari contenenti la stessa sostanza attiva.

(14) L'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio di medicinali veterinari dovrebbe essere inizialmente limitata a cinque anni. Dopo il primo rinnovo, la validità dell'autorizzazione normalmente dovrebbe essere illimitata. D'altro canto le autorizzazioni non utilizzate per tre anni consecutivi, alle quali cioè in tale periodo non è seguita l'effettiva immissione del medicinale veterinario sul mercato degli Stati membri interessati, dovrebbero essere considerate decadute soprattutto al fine di evitare oneri amministrativi legati alla loro conservazione. Tuttavia, se giustificate da motivi di salute pubblica o animale, dovrebbero essere concesse esenzioni a questa regola.

(15) I medicinali biologici simili ad un medicinale di riferimento solitamente non soddisfano tutte le condizioni della definizione del medicinale generico principalmente a causa delle caratteristiche del processo di fabbricazione, delle materie prime utilizzate, delle caratteristiche molecolari e dei modi di azione terapeutica. Quando un medicinale biologico non soddisfa tutte le condizioni della definizione del medicinale generico, dovrebbero essere forniti i risultati di adeguate prove allo scopo di rispettare i requisiti di sicurezza (prove precliniche) o di efficacia (prove cliniche) o di entrambi.

(16) I criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dovrebbero consentire di valutare il rapporto rischio/beneficio di tutti i medicinali veterinari sia in occasione dell'immissione in commercio sia in qualsiasi momento l'autorità competente lo reputi opportuno. In tale contesto è necessario armonizzare e adattare i criteri di rifiuto, sospensione e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

(17) Qualora nel settore veterinario non esistano medicinali autorizzati per una determinata specie o un determinato morbo, è indispensabile agevolare la possibilità di utilizzare altri prodotti esistenti, salvaguardando comunque la salute dei consumatori nel caso di medicinali da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti. In particolare, i medicinali dovrebbero essere usati solo in condizioni che garantiscano l'innocuità degli alimenti per i consumatori in relazione agli eventuali residui di medicinali.

(18) Occorre altresì stimolare l'interesse dell'industria farmaceutica veterinaria per alcuni settori dei mercati, allo scopo d'incoraggiare lo sviluppo di nuovi medicinali veterinari. Si dovrebbe pertanto armonizzare il periodo di protezione amministrativa dei dati rispetto ai medicinali generici.

(19) È altresì necessario chiarire gli obblighi e la ripartizione delle responsabilità tra richiedente o titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio e le autorità responsabili della sorveglianza della qualità degli alimenti, soprattutto in materia di rispetto delle disposizioni relative all'utilizzo dei medicinali veterinari. Inoltre, per agevolare le prove di nuovi medicinali pur garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, occorre fissare tempi d'attesa abbastanza lunghi per gli alimenti che gli animali coinvolti nelle prove potrebbero produrre.

(20) Fatte salve le disposizioni per la tutela dei consumatori, occorre tener conto delle specificità dei medicinali omeopatici veterinari, ed in particolare del loro uso nell'allevamento biologico, istituendo una procedura semplificata di registrazione a condizioni preventivamente definite.

(21) Nel caso degli animali destinati alla produzione di alimenti, per migliorare sia l'informazione degli utenti che la protezione dei consumatori è opportuno rafforzare le disposizioni in materia d'etichettatura e di foglietto illustrativo dei medicinali veterinari. La necessità di una prescrizione veterinaria per la vendita di tali medicinali dovrebbe, quale principio generale, essere estesa a tutti i farmaci destinati agli animali destinati alla produzione di alimenti. Tuttavia, dovrebbe essere possibile concedere, ove opportuno, esenzioni. Viceversa le misure amministrative relative alla vendita dei medicinali per gli animali di compagnia dovrebbero essere semplificate.

(22) Occorrerebbe garantire la qualità dei medicinali per uso veterinario prodotti o disponibili nella Comunità, esigendo che le sostanze attive che li compongono soddisfino i principi relativi alle buone prassi di fabbricazione. Si è rivelato necessario rafforzare le disposizioni comunitarie sulle ispezioni e istituire un registro comunitario dei risultati delle ispezioni stesse. Le disposizioni per il rilascio ufficiale dei lotti di medicinali ad azione immunologica dovrebbero essere riesaminate per tener conto del miglioramento del sistema generale di sorveglianza della qualità dei medicinali e per rispecchiare il progresso tecnico e scientifico nonché per rendere pienamente efficace il mutuo riconoscimento.

(23) L'impatto ambientale dovrebbe essere studiato e dovrebbero essere previste, caso per caso, disposizioni particolari volte a limitarlo.

(24) Dovrebbero essere rafforzate la farmacovigilanza e, più in generale, la sorveglianza del mercato e le sanzioni in caso d'inosservanza delle disposizioni previste. Nell'ambito della farmacovigilanza occorre avvalersi dei mezzi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione per migliorare gli scambi tra gli Stati membri.

(25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(26) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/82/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/82/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il punto 1) è soppresso;

b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) *Medicinale veterinario*:

a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali; oppure

b) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica.»

c) il punto 3) è soppresso;

d) i punti 8), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

«8) *Medicinale veterinario omeopatico*:

ogni medicinale veterinario ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente negli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più principi.

9) *Tempo di attesa*:

intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni della presente direttiva, e la produzione di alimenti da tali animali, per tutelare la salute pubblica, garantendo che detti prodotti non contengano residui in quantità superiore ai limiti massimi di residui di sostanze attive, come stabilito ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

10) *Effetto collaterale negativo*:

la reazione nociva e non voluta ad un medicinale veterinario, che si verifica alle dosi normalmente utilizzate sull'animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia di una malattia, o per ripristinare, correggere o modificare una funzione fisiologica.»

e) è inserito il punto seguente:

«17 bis) *Rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*:

la persona, comunemente nota come rappresentante locale, designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato.»

f) il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18) *Agenzia*:

l'agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. …/2004 (*);

(*) GU L … (Nota per la GU: n. del regolamento come alla nota del considerando 5 e GU numero, data e pagina dello stesso regolamento nella presente GU).»

g) il punto 19) è sostituito dal seguente:

«19) *Rischi connessi all'utilizzazione del medicinale*:

— ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia del medicinale per la salute animale o umana;

— ogni rischio di effetti indesiderati sull'ambiente.»

h) sono aggiunti i seguenti punti:

«20) *Rapporto rischi/benefici*:

una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale veterinario in relazione al rischio definito in precedenza.

21) "*prescrizione veterinaria*":

ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un professionista a ciò abilitato conformemente alla normativa nazionale vigente;

22) "*denominazione del medicinale veterinario*":

la denominazione, che può essere un nome di fantasia non confondibile con una denominazione comune, ovvero una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

23) "*denominazione comune*":

la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità ovvero, in mancanza di essa, la denominazione comune usuale;

24) "*dosaggio di medicinale*":

il contenuto, in sostanze attive, espresso in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso secondo la forma farmaceutica;

25) "*confezionamento pr*imario":

il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;

26) "*confezionamento esterno*":

l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;

27) "*etichettatura*":

informazioni sul confezionamento primario o esterno;

28) "*foglietto illustrativo*":

il foglietto che reca informazioni destinate all'utilizzatore e che accompagna il medicinale.»

2) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

1. La presente direttiva si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri e preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale.

2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale veterinario" e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre normative comunitarie, si applicano le disposizioni della presente direttiva.

3. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche alle sostanze attive usate come materie prime secondo quanto stabilito agli articoli 50, 50 bis, 51 e 80 ed in aggiunta a talune sostanze che possono venire impiegate come medicinali veterinari aventi proprietà anabolizzanti, antinfettive, antiparassitarie, antinfiammatorie, ormonali o psicotrope di cui all'articolo 68.

Articolo 3

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli alimenti medicamentosi come definiti dalla direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione nel mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (*);

b) ai medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati, prodotti con gli organismi patogeni e gli antigeni ottenuti da un animale o da animali provenienti da un allevamento ed impiegati per trattare tale animale o gli animali di tale allevamento, nella stessa località;

c) ai medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi;

d) agli additivi previsti dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (**), incorporati negli alimenti per gli animali e negli alimenti complementari per gli animali ai sensi di detta direttiva; e

e) fatto salvo l'articolo 95, ai medicinali per uso veterinario destinati alle prove di ricerca e sviluppo.

Tuttavia, gli alimenti medicamentosi di cui alla lettera a) possono essere preparati solo utilizzando premiscele autorizzate ai sensi della presente direttiva.

(*) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
(**) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).»

2. Fatte salve le disposizioni relative alla detenzione, alla prescrizione, alla fornitura e alla somministrazione dei medicinali veterinari, la presente direttiva non si applica:

a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o a un ristretto gruppo di animali, comunemente nota come formula magistrale;

b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni di una farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente all'utente finale, comunemente nota come formula officinale.

3) l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i piccoli roditori, i furetti e i conigli di compagnia, gli Stati membri possono ammettere nei rispettivi territori talune esenzioni agli articoli da 5 a 8, purché detti medicinali non contengano sostanze la cui utilizzazione esiga un controllo veterinario e vengano presi tutti i provvedimenti possibili per evitare l'uso non autorizzato di tali medicinali per altri animali.»

4) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dall'autorità competente di detto Stato membro a norma della presente direttiva oppure a norma del regolamento (CE) n. …/2004 (*).

Quando per un medicinale veterinario è stata rilasciata una autorizzazione iniziale ai sensi del primo comma, ogni ulteriore specie, dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione, presentazione, nonché variazioni ed estensioni sono parimenti autorizzati ai sensi del primo comma o sono inclusi nell'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale. Tutte le autorizzazioni in questione sono considerate come facenti parte della stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dalla sua responsabilità legale.

Articolo 6

1. Un medicinale veterinario non può essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio per la somministrazione ad una o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti, a meno che le sostanze farmacologicamente attive ivi contenute figurino negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

2. Qualora una modificazione degli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 lo permetta, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o eventualmente le autorità competenti avviano tutti i provvedimenti necessari per modificare l'autorizzazione, o per revocarla, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della modifica degli allegati di tale regolamento.

3. In deroga al paragrafo 1, un medicinale veterinario contenente sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 può essere autorizzato per animali particolari della famiglia degli equidi che, a norma della decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (**) e della decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (***), siano stati dichiarati non idonei alla macellazione per il consumo umano. Tali medicinali veterinari non contengono sostanze attive che figurino nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 né sono destinati ad essere utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle caratteristiche dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un medicinale veterinario autorizzato per animali della famiglia degli equidi.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come alla nota del considerando 5.
(**) GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).
(***) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.»

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

In caso di epizoozie gravi, gli Stati membri possono temporaneamente permettere l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica senza autorizzazione all'immissione in commercio, in assenza di medicinali appropriati e dopo aver informato la Commissione delle condizioni d'impiego particolareggiate.

La Commissione può avvalersi delle facoltà di cui al primo comma quando questa sia espressamente prevista da disposizioni comunitarie relative a talune epizoozie gravi.

Qualora un animale sia oggetto d'importazione o esportazione da o verso un paese terzo, e sottoposto a specifiche disposizioni sanitarie obbligatorie, uno Stato membro può consentire che per esso si utilizzi un medicinale veterinario ad azione immunologica privo di autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro stesso, ma autorizzato a norma della legislazione del paese terzo interessato. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate in materia di controllo dell'importazione e dell'uso di tale medicinale ad azione immunologica.»

6) gli articoli da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per curare una determinata affezione di specie non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile possa, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed in particolare al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. …/2004 (*) per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie; oppure

b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):

i) con un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. …/2004 (*), oppure

ii) con un medicinale veterinario, conformemente a misure nazionali specifiche, autorizzato in un altro Stato membro a norma della presente direttiva per l'uso sulla stessa specie, o su altre specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione, oppure

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), ed entro i limiti imposti dalla normativa dello Stato membro interessato, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata a tal fine ai sensi della legislazione nazionale, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o autorizzare un'altra persona a procedere in tal senso sotto la responsabilità del veterinario stesso.

2. In deroga all'articolo 11, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano a norma delle decisioni della Commissione 93/623/CEE e 2000/68/CE.

3. In deroga all'articolo 11, e secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2, la Commissione definisce un elenco di sostanze indispensabili per trattare gli equidi e per i quali il tempo d'attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni della Commissione 93/623/CEE e 2000/68/CE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per curare una determinata affezione di specie destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile possa, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed in particolare al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili, trattare l'animale interessato in un allevamento specifico:

a) con un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. …/2004 (*) per l'uso su un'altra specie animale o un'altra affezione sulla stessa specie; oppure

b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):

i) con un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. …/2004 (*); oppure

ii) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro a norma della presente direttiva per l'uso sulla stessa specie, o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione in questione o per un'altra affezione; oppure

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), ed entro i limiti imposti dalla normativa dello Stato membro interessato, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata a tal fine ai sensi della legislazione nazionale, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

Il veterinario può somministrare il medicinale personalmente o autorizzare un'altra persona a procedere in tal senso sotto la responsabilità del veterinario stesso.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che le sostanze farmacologicamente attive del medicinale figurino negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e che il veterinario specifichi un appropriato tempo d'attesa.

Salvo il caso in cui il medicinale impiegato indichi un tempo d'attesa per le specie interessate, i tempi d'attesa specificati non sono inferiori a quanto segue:

— 7 giorni, per le uova,

— 7 giorni, per il latte,

— 28 giorni, per le carni di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie,

— 500 gradi/giorno, per le carni di pesce.

Tali tempi di attesa specifici possono essere tuttavia modificati secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

3. Nel caso di un medicinale omeopatico veterinario, relativamente al quale i principi attivi sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, il tempo d'attesa di cui al paragrafo 2, secondo comma, è ridotto a zero.

4. Il veterinario, qualora applichi le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, annota in modo appropriato la data dell'esame degli animali, l'identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e i tempi di attesa raccomandati. Egli tiene questa documentazione a disposizione delle autorità competenti, a fini d'ispezione, per almeno cinque anni.

5. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per l'importazione, la distribuzione, la vendita e l'informazione relative ai medicinali di cui hanno autorizzato la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Articolo 12

1. Salvo che non ricorra il caso della procedura istituita dal regolamento (CE) n. …/2004 (*), la domanda di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario è presentata alle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Se il medicinale veterinario è destinato a una o più specie destinate alla produzione di alimenti, e le sostanze farmacologicamente attive ivi contenute non sono ancora state incluse, per le specie considerate, negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90, un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere richiesta solo previa presentazione di una domanda valida per la determinazione dei limiti massimi di residui secondo le disposizioni di tale regolamento. L'intervallo tra la domanda valida per la determinazione dei limiti massimi di residui e la domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio è pari ad almeno sei mesi.

Tuttavia, nel caso dei medicinali veterinari di cui all'articolo 6, paragrafo 3, un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere richiesta senza una domanda valida a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90. È presentata tutta la documentazione scientifica necessaria per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario, come previsto al paragrafo 3.

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere rilasciata solo ad un richiedente stabilito nella Comunità.

3. La domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio comprende tutte le informazioni amministrative e la documentazione scientifica necessarie per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale veterinario. Il fascicolo è presentato ai sensi dell' all'allegato I e contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) nome o denominazione sociale e domicilio o sede sociale della persona responsabile dell'immissione in commercio e, se differenti, dei fabbricanti interessati e delle località nelle quali ha luogo l'attività produttiva;

b) denominazione del medicinale veterinario;

c) composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del medicinale veterinario, compresa la sua denominazione comune internazionale (DCI) raccomandata dall'OMS, se esiste una DCI, o la sua denominazione chimica;

d) descrizione del metodo di fabbricazione;

e) indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed effetti collaterali negativi;

f) posologia per le diverse specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e data di scadenza per l'utilizzazione;

g) motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale veterinario, per la sua somministrazione ad animali e per l'eliminazione dei rifiuti, unitamente ad una indicazione dei rischi potenziali che il medicinale veterinario potrebbe presentare per l'ambiente e per la salute dell'uomo e degli animali e per le piante;

h) indicazione del tempo d'attesa per i medicinali destinati alle specie destinate alla produzione di alimenti;

i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal fabbricante;

j) risultati:

— delle prove farmaceutiche (fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche),

— delle prove di innocuità e di studio dei residui,

— delle sperimentazioni precliniche e cliniche;

— delle prove di valutazione dei rischi che il medicinale potrebbe presentare per l'ambiente. Tale impatto deve essere studiato e devono essere previste, caso per caso, disposizioni specifiche volte a limitarlo;

k) una descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sarà realizzato dal richiedente;

l) un riassunto delle caratteristiche del prodotto, a norma dell'articolo 14, un modello del confezionamento primario e del confezionamento esterno del medicinale veterinario e il foglietto illustrativo, a norma degli articoli da 58 a 61;

m) un documento da cui risulti che nel suo paese il fabbricante è autorizzato a produrre medicinali veterinari;

n) copia di tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio ottenute in un altro Stato membro o in un paese terzo per il medicinale veterinario di cui trattasi, unitamente all'elenco degli Stati membri ove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione presentata a norma della presente direttiva, copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto dal richiedente a norma dell'articolo 14 oppure approvato dalle autorità competenti dello Stato membro in conformità dell'articolo 25, copia del foglietto illustrativo proposto, nonché i particolari delle decisioni di rifiuto dell'autorizzazione, sia nella Comunità che in un paese terzo, con relativa motivazione. Queste informazioni sono aggiornate regolarmente;

o) certificazione che il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e delle infrastrutture necessarie per notificare eventuali effetti collaterali negativi che si sospetta si siano verificati sia nella Comunità, sia in un paese terzo;

p) nel caso di medicinali veterinari destinati ad una o più specie destinate alla produzione di alimenti, contenenti una o più sostanze farmacologicamente attive che non sono ancora state incluse, per le specie considerate, negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90, un attestato che certifichi la presentazione all'agenzia di una domanda valida di determinazione dei limiti massimi di residui, secondo le disposizioni di tale regolamento.

Insieme ai documenti e alle informazioni sui risultati delle prove di cui al primo comma, lettera j), sono presentati i riassunti dettagliati e critici compilati secondo le disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera j), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove d'innocuità, degli studi dei residui o delle sperimentazioni precliniche e cliniche, se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato a norma dell'articolo 5 per almeno otto anni in uno Stato membro o nella Comunità. Un medicinale veterinario generico autorizzato ai sensi della presente disposizione non è immesso in commercio finché non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento.

Il primo comma si applica anche se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato nello Stato membro in cui è presentata la domanda relativa al medicinale generico. In tal caso il richiedente indica nella domanda lo Stato membro in cui il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, l'autorità competente dell'altro Stato membro trasmette, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento e se necessario ad altri documenti pertinenti.

Tuttavia, per i medicinali veterinari destinati ai pesci e alle api o ad altre specie determinate secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2, il periodo decennale di cui al secondo comma è esteso a 13 anni.

2. Ai fini del presente articolo s'intende per:

a) "medicinale di riferimento", un medicinale autorizzato a norma dell'articolo 5, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12;

b) "medicinale generico": un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. I vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati come la stessa sostanza attiva, se non presentano differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza e/o all'efficacia. In tal caso il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari destinate a fornire la prova della sicurezza e/o efficacia dei vari sali, esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata. Le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica. Non è necessario richiedere al richiedente studi di biodisponibilità se egli può provare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle appropriate linee direttrici dettagliate.

3. Se il medicinale veterinario non rientri nella definizione di medicinale generico di cui al paragrafo 2, lettera b), o se non è possibile dimostrare la bioequivalenza mediante studi di biodisponibilità, o in caso di cambiamenti della o delle sostanze attive, delle indicazioni terapeutiche, del dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione rispetto a quelle del medicinale di riferimento, sono forniti i risultati delle prove di innocuità e di studio dei residui e delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.

4. Se un medicinale veterinario biologico simile ad un medicinale veterinario biologico di riferimento non soddisfa le condizioni della definizione di medicinale generico, a causa in particolare di differenze attinenti alle materie prime o ai processi di fabbricazione del medicinale veterinario biologico e del medicinale veterinario biologico di riferimento, devono essere forniti i risultati delle appropriate prove precliniche o sperimentazioni cliniche relative a dette condizioni. Il tipo e la quantità dei dati supplementari da fornire devono soddisfare i criteri pertinenti di cui all'allegato I e le relative linee direttrici dettagliate. I risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel fascicolo del medicinale di riferimento non sono forniti.

5. Per i medicinali veterinari destinati ad una o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti e che contengono una sostanza attiva nuova non autorizzata nella Comunità al … (**), il periodo decennale di cui al paragrafo 1, secondo comma è prolungato di un anno per ogni estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ad un'altra specie di animali destinati alla produzione di alimenti, a condizione che detta estensione sia ottenuta nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale.

Tale periodo tuttavia non supera i 13 anni per un'autorizzazione all'immissione in commercio relativa a quattro o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti.

L'estensione del periodo decennale a 11, 12 o 13 anni per un medicinale veterinario destinato a specie destinate alla produzione di alimenti è concessa solo a condizione che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia preso l'iniziativa di determinare i limiti massimi di residui per le specie oggetto dell'autorizzazione.

6. L'esecuzione degli studi, delle prove e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 ed i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione per i medicinali.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come alla nota del considerando 5.
(**) Data di entrata in vigore della presente direttiva.»

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera j), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove di innocuità, degli studi dei residui o delle prove precliniche o sperimentazioni cliniche, se può dimostrare che le sostanze attive del medicinale veterinario sono state di impiego veterinario ben consolidato nella Comunità da almeno dieci anni e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza, secondo le condizioni di cui all'allegato I. In tal caso, il richiedente fornisce l'appropriata letteratura scientifica.

2. La relazione di valutazione pubblicata dall'agenzia a seguito dell'esame di una domanda di determinazione dei limiti massimi di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 può essere utilizzata in modo appropriato come letteratura scientifica, in particolare per i risultati delle prove d'innocuità.

3. Qualora un richiedente ricorra ad una letteratura scientifica al fine di ottenere un'autorizzazione per una specie destinata alla produzione di alimenti e presenti per lo stesso medicinale, al fine di ottenere un'autorizzazione per un'altra specie destinata alla produzione di alimenti, nuovi studi di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, nonché nuove sperimentazioni cliniche, un terzo non può avvalersi di tali studi e sperimentazioni, nell'ambito dell'articolo 13, per un periodo di tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per la quale sono stati realizzati.

Articolo 13 ter

Nel caso di medicinali veterinari contenenti sostanze attive presenti nella composizione di medicinali veterinari autorizzati, ma non ancora usate in associazione a fini terapeutici, sono forniti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera j) i risultati delle prove d'innocuità, degli studi dei residui e, se del caso, delle nuove prove precliniche o delle nuove sperimentazioni cliniche relative all'associazione, ma non è necessario fornire documentazione scientifica relativa a ogni singola sostanza attiva.

Articolo 13 quater

Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare dell'autorizzazione può consentire che venga fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, d'innocuità, di studio dei residui, nonché preclinica e clinica figurante nel fascicolo del medicinale veterinario per l'esame di una domanda successiva relativa ad un medicinale veterinario con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.

Articolo 13 quinquies

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera j), in circostanze eccezionali concernenti medicinali veterinari ad azione immunologica, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati di talune sperimentazioni sul campo sulla specie cui i medicinali sono destinati, se tali sperimentazioni non possono essere eseguite per ragioni debitamente giustificate, in particolare a causa di altre disposizioni comunitarie.»

8) gli articoli da 14 a 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene, nell'ordine indicato in appresso, le seguenti informazioni:

1) denominazione del medicinale veterinario seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica;

2) composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive e componenti dell'eccipiente, la cui conoscenza sia necessaria per una corretta somministrazione del medicinale. Sono utilizzate la denominazione comune usuale o la descrizione chimica;

3) forma farmaceutica;

4) informazioni cliniche:

4.1. specie cui è destinato il farmaco;

4.2. indicazioni per l'utilizzazione, precisando le specie cui è destinato il farmaco;

4.3. controindicazioni;

4.4. avvertenze speciali per ciascuna delle specie cui è destinato il farmaco;

4.5. precauzioni speciali da prendere per l'impiego, comprese le precauzioni speciali che la persona che somministra il medicinale agli animali deve prendere;

4.6. effetti collaterali negativi (frequenza e gravità);

4.7. impiego nel corso della gravidanza, dell'allattamento o dell'ovodeposizione;

4.8. interazione con altri medicinali ed altre forme di interazione;

4.9. posologia e via di somministrazione;

4.10. sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza e antidoti) (se necessario);

4.11. tempi d'attesa per i diversi alimenti, anche qualora il tempo d'attesa sia nullo;

5) proprietà farmacologiche:

5.1. proprietà farmacodinamiche;

5.2. proprietà farmacocinetiche;

6) informazioni farmaceutiche:

6.1. elenco degli eccipienti;

6.2. incompatibilità principali;

6.3. data di scadenza per l'impiego, all'occorrenza dopo la ricostituzione del medicinale o dopo che il confezionamento primario è stato aperto per la prima volta;

6.4. precauzioni speciali da prendere per la conservazione;

6.5. natura e composizione del confezionamento primario;

6.6. eventuali precauzioni speciali da prendere (laddove opportuno), per eliminare il medicinale veterinario inutilizzato o materiali di rifiuto prodotti dall'utilizzazione del medicinale;

7) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

8) numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

9) data della prima autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione;

10) data della revisione del testo.

Per le autorizzazioni di cui all'articolo 13 non è necessario includere quelle parti del riassunto delle caratteristiche del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a forme di dosaggio ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Articolo 15

1. Il richiedente provvede affinché, prima di essere presentati alle autorità competenti, i riassunti dettagliati e critici di cui all'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, siano redatti e firmati da persone in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, esposte in un breve curriculum vitae.

2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche o professionali di cui al paragrafo 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura scientifica di cui all'articolo 13bis, paragrafo 1, secondo le condizioni di cui all'allegato I.

3. Un breve curriculum vitæ delle persone di cui al paragrafo 1 figura in allegato ai riassunti dettagliati e critici.

Articolo 16

1. Gli Stati membri provvedono a che i medicinali veterinari omeopatici fabbricati ed immessi in commercio nella Comunità siano registrati od autorizzati a norma degli articoli 17, 18 e 19, ad eccezione di quelli oggetto di una registrazione o autorizzazione rilasciata conformemente alla normativa nazionale fino al 31 dicembre 1993. Gli articoli 32 e 33, paragrafi da 1 a 3 si applicano nel caso dei medicinali omeopatici registrati a norma dell'articolo 17.

2. Gli Stati membri istituiscono una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici veterinari di cui all'articolo 17.

3. In deroga all'articolo 10, i medicinali omeopatici veterinari possono essere somministrati agli animali non destinati alla produzione di alimenti sotto la responsabilità di un veterinario.

4. In deroga all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono la somministrazione di medicinali omeopatici veterinari alle specie destinate alla produzione di alimenti le cui sostanze attive figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, sotto la responsabilità di un veterinario. Gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati per controllare l'uso di medicinali omeopatici veterinari registrati o autorizzati in un altro Stato membro a norma della presente direttiva per l'uso sulla stessa specie.»

9) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/90 sulla determinazione dei limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive indirizzate agli animali destinati alla produzione di alimenti, sono soggetti ad una speciale procedura di registrazione semplificata soltanto i medicinali omeopatici veterinari che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) via di somministrazione descritta dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri;

b) assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo relative al medicinale veterinario;

c) grado di diluizione tale da garantire l'innocuità del medicinale. In particolare il medicinale non può contenere più di una parte per 10 000 di tintura madre.

Se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano, le disposizioni del primo comma, lettere b) e c) possono essere adattate secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2.

Gli Stati membri determinano, all'atto della registrazione, la modalità di dispensazione del medicinale.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

10) l'articolo 18 è così modificato:

a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— documentazione di produzione e controllo per ciascuna forma farmaceutica e descrizione del metodo di diluizione e dinamizzazione,»

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— uno o più modelli del confezionamento esterno e del confezionamento primario dei medicinali da registrare,»

c) è aggiunto il trattino seguente:

«— tempo d'attesa proposto, unitamente a tutti i dati esplicativi necessari.»

11) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1. I medicinali omeopatici veterinari non contemplati all'articolo 17, paragrafo 1, sono autorizzati a norma degli articoli 12, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 14.

2. Uno Stato membro può introdurre o mantenere in vigore nel proprio territorio regole speciali per le prove d'innocuità, e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici non contemplati all'articolo 17, paragrafo 1, previsti per la somministrazione agli animali di compagnia e alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, secondo i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in tale Stato membro. In questo caso lo Stato membro notifica alla Commissione le regole speciali vigenti.»

12) gli articoli 21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché il procedimento per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario si concluda entro 210 giorni al massimo dalla presentazione di una domanda valida.

Le domande di rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per uno stesso medicinale veterinario in due o più Stati membri, sono presentate a norma degli articoli da 31 a 43.

2. Qualora uno Stato membro rilevi che un'altra domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio per uno stesso medicinale veterinario è all'esame in un altro Stato membro, lo Stato membro interessato rifiuta di eseguire la valutazione della domanda e informa il richiedente che si applicano gli articoli da 31 a 43.

Articolo 22

Quando uno Stato membro è informato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera n), che un altro Stato membro ha autorizzato un medicinale veterinario oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nello Stato membro interessato, respinge la domanda se non è stata presentata a norma degli articoli da 31 a 43.

Articolo 23

Per esaminare la domanda presentata a norma degli articoli da 12 a 13 quinquies, l'autorità competente di uno Stato membro procede come segue:

1) verifica che la documentazione presentata a sostegno della domanda sia conforme agli articoli da 12 a 13 quinquies ed esamina se sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

2) può sottoporre il medicinale veterinario, le sue materie prime e se necessario i prodotti intermedi od altri componenti al controllo di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro, per assicurare che i metodi di controllo impiegati dal fabbricante e descritti nel fascicolo a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera i), siano soddisfacenti;

3) consultando un laboratorio nazionale o comunitario di riferimento, può analogamente accertarsi che il metodo analitico di rilevazione dei residui proposto dal richiedente a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera j, secondo trattino), sia soddisfacente;

4) può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni per quanto riguarda gli elementi di cui agli articoli 12, 13 bis, 13 ter, 13 quater e 13 quinquies. Quando l'autorità competente si avvale di questa facoltà, i termini di cui all'articolo 21 sono sospesi finché non sono stati forniti i dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per il tempo eventualmente concesso al richiedente per presentare spiegazioni orali o scritte.»

13) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1. Nel rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio l'autorità competente informa il titolare del riassunto delle caratteristiche del prodotto da essa approvato.

2. L'autorità competente prende tutti i provvedimenti necessari affinché le informazioni relative al medicinale veterinario, in particolare all'etichettatura e al foglietto illustrativo, siano conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente.

3. L'autorità competente rende pubblicamente accessibile senza indugio l'autorizzazione all'immissione in commercio insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto per ogni medicinale veterinario che ha autorizzato.

4. L'autorità competente redige una relazione di valutazione e formula osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda i risultati delle prove farmaceutiche, di innocuità, di studi dei residui, delle sperimentazioni precliniche e cliniche del medicinale veterinario interessato. La relazione di valutazione è aggiornata ogniqualvolta si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale veterinario di cui trattasi.

L'autorità competente rende pubblicamente accessibile senza indugio la relazione di valutazione con la motivazione del suo parere, previa cancellazione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.»

14) l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere accompagnata dall'obbligo per il suo titolare di riportare sul confezionamento primario e/o sul confezionamento esterno e sul foglietto illustrativo, ove quest'ultimo sia previsto, altre menzioni fondamentali per garantire la sicurezza e la protezione della salute, comprese le precauzioni particolari d'impiego e altre avvertenze risultanti dalle sperimentazioni cliniche e farmacologiche di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera j), e agli articoli da 13 a 13 quinquies, o che, dopo l'immissione in commercio, risultino dall'esperienza fatta durante l'impiego del medicinale veterinario.»

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente, istituisca meccanismi specifici, in particolare concernenti la sicurezza del medicinale veterinario, la notifica alle autorità competenti in merito a qualsiasi incidente collegato all'utilizzazione del medicinale e le misure da adottare. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per ragioni obiettive e verificabili. La conferma dell'autorizzazione è legata al riesame annuale di tali condizioni.»

15) l'articolo 27 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'autorità competente può esigere che il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisca sostanze nella quantità sufficiente per eseguire i controlli atti a rilevare la presenza di residui dei medicinali veterinari interessati.

A richiesta dell'autorità competente, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio mette a disposizione le proprie competenze tecniche per agevolare l'applicazione del metodo analitico di rilevazione dei residui di medicinali veterinari nel laboratorio nazionale di riferimento, designato a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (*).

3. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'autorità competente circa ogni nuovo dato che possa implicare modificazioni delle informazioni o dei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, agli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 14 o all'allegato I.

In particolare, egli comunica immediatamente all'autorità competente i divieti o le restrizioni imposti dalle autorità competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale veterinario è immesso in commercio e qualsiasi altro nuovo dato che possa influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medicinale veterinario interessato.

Ai fini della valutazione continua del rapporto rischio/beneficio, l'autorità competente può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di presentare dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.

(*) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).»

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio informa immediatamente le autorità competenti, onde ottenerne l'autorizzazione, in merito a qualsiasi modificazione che intenda apportare alle informazioni o ai documenti di cui agli articoli da 12 a 13 quinquies.»

16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Ottenuta l'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare della medesima informa l'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata riguardo alla data di effettiva commercializzazione del medicinale veterinario in tale Stato membro, tenendo conto delle diverse presentazioni autorizzate.

Il titolare comunica inoltre all'autorità competente la cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nello Stato membro. Detta comunicazione, tranne in circostanze eccezionali, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto.

Su richiesta dell'autorità competente, segnatamente nell'ambito della farmacovigilanza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce a tale autorità competente tutti i dati relativi al volume delle vendite del medicinale veterinario e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.»

17) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

1. Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha una validità di cinque anni.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio.

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenta, almeno sei mesi prima della scadenza della validità dell'autorizzazione, ai sensi del paragrafo 1, un elenco consolidato di tutti i documenti presentati sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia, comprensivo di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell'autorizzazione dell'immissione in commercio. L'autorità competente può imporre in qualsiasi momento al richiedente di presentare i documenti figuranti nell'elenco.

3. Dopo il rinnovo, l'autorizzazione all'immissione in commercio ha validità illimitata, salvo qualora l'autorità competente decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere ad un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi autorizzazione non seguita dall'effettiva commercializzazione del medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro che l'ha rilasciata entro i tre anni successivi al rilascio decade.

5. Se un medicinale veterinario autorizzato, in precedenza immesso in commercio nello Stato membro dell'autorizzazione, non è più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, l'autorizzazione per esso rilasciata decade.

6. L'autorità competente può, in circostanze eccezionali e per motivi di salute umana o animale, accordare esenzioni ai paragrafi 4 e 5. Tali esenzioni sono debitamente giustificate.»

18) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rifiutata quando il fascicolo presentato alle autorità competenti non è conforme agli articoli da 12 a 13 quinquies e all'articolo 15.

L'autorizzazione è altresì rifiutata quando, previa verifica dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, risulti una delle circostanze seguenti:

a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non è favorevole, tenendo conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali, nonché della sicurezza del consumatore, quando la domanda riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;

b) il medicinale veterinario non ha effetto terapeutico oppure detto effetto terapeutico sulla specie animale oggetto del trattamento è insufficientemente documentato dal richiedente;

c) il medicinale veterinario non corrisponde alla composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;

d) il tempo di attesa indicato dal richiedente è insufficiente affinché i prodotti alimentari ottenuti dall'animale trattato non contengano residui potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, ovvero è insufficientemente documentato;

e) l'etichettatura o il foglietto illustrativo proposti dal richiedente non sono conformi alla presente direttiva;

f) il medicinale veterinario è offerto in vendita per un impiego vietato da altre norme comunitarie.

Tuttavia, quando una disciplina comunitaria è ancora in corso d'adozione, le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione di un medicinale veterinario se tale misura è necessaria per assicurare la tutela della salute pubblica, dei consumatori o della salute degli animali.

Il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.»

19) il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

«Capo 4

Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata»

20) gli articoli da 31 a 37 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 31

1. È istituito un gruppo di coordinamento preposto all'esame di tutte le questioni concernenti l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario in due o più Stati membri, secondo le procedure di cui al presente capo. L'agenzia svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento.

2. Il gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro nominato per un periodo di tre anni rinnovabile. I membri del gruppo di coordinamento possono farsi accompagnare da esperti.

3. Il gruppo di coordinamento adotta il proprio regolamento interno, che entra in vigore previo parere favorevole della Commissione. Tale regolamento interno è reso pubblico.

Articolo 32

1. Per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario in più di uno Stato membro, il richiedente presenta in tali Stati membri una domanda basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende tutte le informazioni amministrative e la documentazione scientifica e tecnica di cui agli articoli da 12 a 14. Nei documenti allegati vi è un elenco degli Stati membri interessati dalla domanda.

   Il richiedente chiede ad uno degli Stati membri di agire come Stato membro di riferimento e di preparare una relazione di valutazione sul medicinale veterinario a norma dei paragrafi 2 o 3.

   Eventualmente la relazione di valutazione contiene un'analisi ai fini dell'articolo 13, paragrafo 5, o dell'articolo 13 bis, paragrafo 3.

2. Se al momento della domanda il medicinale veterinario ha già ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio, gli Stati membri interessati riconoscono l'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione chiede allo Stato membro di riferimento di preparare una relazione di valutazione del medicinale veterinario oppure, se necessario, di aggiornare un'eventuale relazione di valutazione esistente. Lo Stato membro di riferimento elabora la relazione di valutazione, ovvero la aggiorna, entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda valida. La relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo approvati sono trasmessi agli Stati membri interessati e al richiedente.

3. Se il medicinale veterinario non ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio al momento della domanda, il richiedente chiede allo Stato membro di riferimento di preparare un progetto di relazione di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e una bozza di etichettatura e di foglietto illustrativo. Lo Stato membro di riferimento elabora tali progetti di documenti entro 120 giorni dalla ricezione di una domanda valida e li trasmette agli Stati membri interessati e al richiedente.

4. Entro i 90 giorni successivi alla ricezione dei documenti di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri interessati approvano la relazione di valutazione e il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo e ne informano lo Stato membro di riferimento. Quest'ultimo constata il consenso di tutte le parti, chiude il procedimento e ne informa il richiedente.

5. Ogni Stato membro in cui è stata presentata una domanda a norma del paragrafo 1 adotta una decisione conforme alla relazione di valutazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, all'etichettatura e al foglietto illustrativo approvati, entro 30 giorni dalla constatazione del consenso generale.

Articolo 33

1. Lo Stato membro che non possa approvare, entro il termine di cui all'articolo 32, paragrafo 4, la relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo, a causa di un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l'ambiente, fornisce una motivazione approfondita della propria posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati e al richiedente. Gli elementi di dissenso sono immediatamente comunicati al gruppo di coordinamento.

   Qualora uno Stato membro al quale è stata presentata una domanda invochi i motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, cessa di essere considerato come uno Stato membro interessato ai fini del presente capo.

2. La Commissione adotta linee direttrici che definiscono il rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l'ambiente.

3. Nel gruppo di coordinamento tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 1 si adoperano per giungere ad un accordo sulle misure da adottare. Essi offrono al richiedente la possibilità di presentare verbalmente o per iscritto il suo punto di vista. Se entro 60 giorni dalla comunicazione al gruppo di coordinamento degli elementi di dissenso gli Stati membri raggiungono un accordo, lo Stato membro di riferimento constata il consenso, chiude il procedimento e ne informa il richiedente. Si applica l'articolo 32, paragrafo 5.

4. Se, entro il termine di 60 giorni, gli Stati membri non raggiungono un accordo, ne informano senza indugio l'agenzia, al fine di applicare la procedura di cui agli articoli 36, 37 e 38. È fornita all'agenzia una descrizione dettagliata delle questioni su cui non si è raggiunto l'accordo e delle ragioni del dissenso. Una copia è inviata al richiedente.

5. Il richiedente, non appena informato del deferimento della questione all'agenzia, le trasmette immediatamente copia delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma.

6. Nel caso previsto dal paragrafo 4 gli Stati membri che hanno approvato la relazione di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo dello Stato membro di riferimento possono, su domanda del richiedente, rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale veterinario senza attendere l'esito della procedura di cui all'articolo 36. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica l'esito della procedura.

Articolo 34

1. Quando uno stesso medicinale veterinario è stato oggetto di due o più domande di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate a norma degli articoli da 12 a 14, e gli Stati membri hanno adottato decisioni divergenti in merito all'autorizzazione di detto medicinale, alla sospensione o alla revoca della stessa, uno Stato membro o la Commissione o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono adire il comitato per i medicinali veterinari (in seguito denominato "il comitato"), affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 36, 37 e 38.

2. Allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei medicinali veterinari autorizzati nella Comunità, e di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, entro il … (*) gli Stati membri trasmettono al gruppo di coordinamento un elenco dei medicinali per i quali dovrebbe essere redatto un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.

Tenendo conto delle proposte presentate dagli Stati membri, il gruppo di coordinamento approva un elenco dei medicinali e lo trasmette alla Commissione.

I medicinali che figurano in tale elenco sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 1, secondo il calendario stabilito in collegamento con l'agenzia.

La Commissione, in collegamento con l'agenzia e sentite le parti interessate, conviene l'elenco definitivo e il calendario.

Articolo 35

1. In casi particolari che coinvolgono gli interessi della Comunità, gli Stati membri o la Commissione oppure il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio adiscono il comitato affinché si applichi la procedura prevista dagli articoli 36, 37 e 38 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca di un'autorizzazione, oppure su qualsiasi altra modificazione delle condizioni di autorizzazione che appare necessaria per tener conto in particolare delle informazioni raccolte a norma del titolo VII.

Lo Stato membro interessato o la Commissione specificano chiaramente la questione sottoposta al comitato e ne informano il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Gli Stati membri e il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmettono al comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.

2. Se il comitato è adito in ordine ad una serie di medicinali o ad una classe terapeutica, l'agenzia può limitare la procedura a determinate parti specifiche dell'autorizzazione.

In tal caso l'articolo 39 si applica a detti medicinali soltanto se sono oggetto delle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio di cui al presente capo.

Articolo 36

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato esamina la questione ed emette un parere motivato entro 60 giorni dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta.

Tuttavia, nei casi sottoposti al comitato a norma degli articoli 34 e 35, il comitato può prorogare tale termine per un ulteriore periodo fino a 90 giorni, tenendo conto dei pareri dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio interessati.

In caso d'urgenza e su proposta del suo presidente il comitato può fissare un termine più breve.

2. Per esaminare la questione, il comitato designa uno dei propri membri come relatore. Esso può inoltre nominare esperti indipendenti per una consulenza su questioni specifiche. Nella nomina, il comitato definisce i compiti degli esperti e specifica il termine per l'espletamento di tali compiti.

3. Prima di emettere un parere, il comitato dà al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali entro un termine che preciserà.

Il parere del comitato è accompagnato dalla bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e dalle bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo.

Qualora lo ritenga necessario, il comitato può invitare altre persone a fornirgli informazioni riguardanti la questione all'esame.

Il comitato può sospendere il decorso del termine di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di preparare le sue spiegazioni.

4. L'agenzia informa immediatamente il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio se dal parere del comitato risulta una delle seguenti circostanze:

— la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione;

— il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente o dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 14 dovrebbe essere modificato;

— l'autorizzazione dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l'uso sicuro ed efficace del medicinale veterinario, inclusa la farmacovigilanza;

— l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrebbe essere sospesa, modificata o revocata.

Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può comunicare per iscritto all'agenzia che intende presentare domanda di riesame del parere. In tal caso egli trasmette all'agenzia una motivazione particolareggiata della sua domanda entro 60 giorni dalla ricezione del parere.

Nei 60 giorni successivi alla ricezione dei motivi della domanda, il comitato riesamina il proprio parere ai sensi delle disposizioni dell'articolo 62, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. …/2004 (**). Le motivazioni delle conclusioni del ricorso sono allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Nei 15 giorni successivi alla sua adozione, l'agenzia trasmette il parere definitivo del comitato agli Stati membri, alla Commissione e al richiedente o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente ad una relazione che illustra la valutazione del medicinale veterinario e la motivazione delle conclusioni raggiunte.

Se il parere è favorevole al rilascio o alla conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ad esso sono allegati i seguenti documenti:

a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto ai sensi dell'articolo 14; se necessario, tale bozza riflette le differenze delle condizioni veterinarie negli Stati membri;

b) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 4;

c) l'elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per l'uso sicuro ed efficace del medicinale veterinario, e

d) la bozza dell'etichettatura e del foglietto illustrativo.

Articolo 37

Entro 15 giorni dal ricevimento del parere, la Commissione prepara un progetto di decisione da adottare riguardo alla domanda, tenendo conto del diritto comunitario.

Qualora il progetto di decisione preveda il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio, sono allegati i documenti di cui all'articolo 36, paragrafo 5, secondo comma.

Se eccezionalmente il progetto di decisione non è conforme al parere dell'agenzia, la Commissione allega anche una spiegazione particolareggiata dei motivi della difformità.

Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

(*) Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

21) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adotta la decisione definitiva sulla domanda secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 3, ed entro 15 giorni dalla conclusione della stessa.»

b) al paragrafo 2, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«— gli Stati membri dispongono di un periodo di 22 giorni per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni scritte sul progetto di decisione. Se tuttavia è necessario adottare una decisione con urgenza, il presidente può fissare un termine più breve in funzione del grado dell'urgenza. Tale termine non può, salvo circostanze eccezionali, essere inferiore a cinque giorni;

— gli Stati membri hanno facoltà di richiedere per iscritto che il progetto di decisione sia discusso dal comitato permanente riunito in seduta plenaria.»

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione di cui al paragrafo 1 è inviata a tutti gli Stati membri e comunicata a titolo d'informazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al richiedente. Gli Stati membri interessati e lo Stato membro di riferimento rilasciano o revocano l'autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero ne modificano le condizioni per quanto è necessario per conformarsi alla decisione, entro 30 giorni dalla notificazione, facendo riferimento alla decisione stessa. Essi ne informano la Commissione e l'agenzia.»

22) all'articolo 39, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

23) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Almeno ogni dieci anni, la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita in relazione alle procedure di cui al presente capo e propone le modificazioni eventualmente necessarie per migliorare tali procedure. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.»

24) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

L'articolo 33, paragrafi 4, 5 e 6 e gli articoli da 34 a 38 non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 17.

Gli articoli da 32 a 38 non si applicano ai medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 19, paragrafo 2.»

25) all'articolo 44, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri inviano all'agenzia copia dell'autorizzazione alla fabbricazione di cui al paragrafo 1. L'agenzia introduce tali informazioni nella base di dati comunitaria di cui all'articolo 80, paragrafo 6.»

26) all'articolo 50, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) conformarsi ai principi e alle linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e utilizzare come materie prime solo sostanze attive fabbricate conformemente alle linee direttrici dettagliate relative alle buone prassi di fabbricazione delle materie prime.»

27) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 50 bis

1. Ai fini della presente direttiva, la fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime comprende sia la fabbricazione totale o parziale o l'importazione di una sostanza attiva utilizzata come materia prima, come definita all'allegato I, parte 2, sezione C, sia le varie operazioni di divisione, confezionamento o presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel medicinale veterinario, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.

2. Le modifiche necessarie per adattare le disposizioni del paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2.»

28) all'articolo 51 sono aggiunti i seguenti commi:

«I principi relativi alle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materie prime di cui all'articolo 50, lettera f), sono adottati sotto forma di linee direttrici dettagliate.

La Commissione pubblica inoltre linee direttrici sulla forma e il contenuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sulle relazioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3, nonché sulla forma e il contenuto del certificato di buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 80, paragrafo 5.»

29) all'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona qualificata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, possieda i requisiti di qualificazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»

30) all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Coloro che, alla data in cui la direttiva 81/851/CEE è diventata applicabile, esercitavano in uno Stato membro le attività della persona di cui all'articolo 52, paragrafo 1, senza rispondere ai requisiti di cui all'articolo 53, sono qualificati per continuare ad esercitare tali attività nella Comunità.»

31) all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di medicinali veterinari provenienti da paesi terzi, anche se fabbricati nella Comunità, ogni lotto di fabbricazione importato sia stato oggetto in uno Stato membro di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova o verifica necessaria per garantire la qualità dei medicinali veterinari nell'osservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio.»

32) l'articolo 58 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo il caso dei medicinali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, l'autorità competente approva i confezionamenti primari e i confezionamenti esterni dei medicinali veterinari. I confezionamenti recano in caratteri leggibili le seguenti informazioni conformi ai dati e ai documenti forniti a norma degli articoli da 12 a 13 quinquies, e al riassunto delle caratteristiche del prodotto:»

ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica. Quando il medicinale contiene un'unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;

b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unità posologica o in relazione alla forma di somministrazione, per un dato volume o peso, fornita utilizzando la denominazione comune;»

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il nome o la denominazione sociale e il domicilio o la sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed eventualmente del rappresentante del titolare da questo designato;»

iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, il modo di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione. È previsto uno spazio per l'indicazione della posologia prescritta;»

v) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il tempo d'attesa per i medicinali veterinari da somministrare a specie destinate alla produzione di alimenti, per tutte le specie e i diversi alimenti interessati (carne e frattaglie, uova, latte, miele), anche qualora il tempo d'attesa sia pari a zero;»

vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) precauzioni specifiche per l'eliminazione dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti da medicinali veterinari, se del caso, nonché un riferimento agli appositi sistemi di raccolta esistenti;»

vii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) la dicitura "per uso veterinario", oppure per i medicinali di cui all'articolo 67, la dicitura "per uso veterinario" — da vendere solo su prescrizione veterinaria.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Quanto ai medicinali che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. …/2004 (*), gli Stati membri possono autorizzare od esigere che il confezionamento esterno riporti informazioni supplementari su distribuzione, detenzione, vendita o eventuali misure di precauzione, purché tali informazioni non siano contrarie al diritto comunitario o alle condizioni d'autorizzazione all'immissione in commercio, e non abbiano fini promozionali.

Le informazioni supplementari sono riportate in un riquadro bordato di blu, che le separi nettamente dalle informazioni di cui al paragrafo 1.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

33) l'articolo 59 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Quando si tratta di fiale, le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, figurano sul confezionamento esterno. Sui confezionamenti primari sono invece necessarie soltanto le seguenti informazioni:»

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per quanto riguarda i confezionamenti primari di piccole dimensioni che non siano fiale, che contengono una sola dose d'impiego e sui quali è impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, le prescrizioni di cui all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano soltanto al confezionamento esterno.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo e sesto trattino, sono indicate tanto sul confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio.»

34) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

In mancanza di confezionamento esterno, tutte le informazioni che a norma degli articoli 58 e 59 dovrebbero figurare su detto confezionamento figurano sul confezionamento primario.»

35) l'articolo 61 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È obbligatorio includere un foglietto illustrativo nella confezione di medicinali veterinari, a meno che tutte le informazioni prescritte dal presente articolo figurino sul confezionamento primario e sui confezionamenti esterni. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni riportate sul foglietto illustrativo riguardino unicamente il medicinale veterinario nella cui confezione esso è contenuto. Il foglietto illustrativo è redatto in termini comprensibili per il grande pubblico e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio.

La disposizione del primo comma non costituisce un ostacolo alla redazione del foglietto illustrativo in diverse lingue, a condizione che le informazioni riportate siano identiche in tutte le lingue.

Le autorità competenti possono dispensare dall'obbligo di far figurare determinate indicazioni sulle etichette e sui foglietti illustrativi di medicinali veterinari specifici e di redigere il foglietto illustrativo nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio se il prodotto è destinato ad essere somministrato soltanto da un veterinario.»

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Le autorità competenti approvano i foglietti illustrativi. In questi ultimi devono figurare, nell'ordine indicato, almeno le seguenti indicazioni conformi alle informazioni e ai documenti forniti a norma degli articoli da 12 a 13 quinquies e al riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato:»

ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nome o denominazione sociale e domicilio o sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del fabbricante e, se del caso, del rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) denominazione del medicinale veterinario, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica. Quando il medicinale contiene un'unica sostanza attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune. Quando il medicinale è autorizzato secondo la procedura di cui agli articoli da 31 a 43 con nomi diversi negli Stati membri interessati, un elenco dei nomi autorizzati in ciascuno Stato membro;»

c) il paragrafo 3 è soppresso;

36) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente titolo, le autorità competenti degli Stati membri possono sospendere o revocare l'autorizzazione all'immissione in commercio, previa diffida ad adempiere rivolta senza esito all'interessato.»

37) all'articolo 64, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Oltre all'indicazione in grande evidenza "medicinale veterinario omeopatico privo di indicazioni terapeutiche approvate", l'etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali veterinari omeopatici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, recano obbligatoriamente ed esclusivamente le informazioni seguenti:»

b) il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— denominazione scientifica dei materiali di partenza omeopatici seguiti dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, punto 8; se il medicinale veterinario omeopatico è composto da vari materiali di partenza, nell'etichettatura alla loro denominazione scientifica può essere aggiunto un nome di fantasia;»

38) il titolo del titolo VI è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI

DETENZIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI MEDICINALI VETERINARI»

39) l'articolo 65 è modificato come segue:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3bis. Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione dispone di un piano d'emergenza che garantisca l'efficace esecuzione dei provvedimenti di ritiro dal mercato ordinati dalle autorità competenti o eseguiti in collaborazione con il fabbricante o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale interessato.»

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5. Ogni distributore non titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che importi un prodotto da un altro Stato membro comunica al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'autorità competente dello Stato membro d'importazione l'intenzione di procedere a tale importazione. Quanto ai prodotti per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. …/2004 (*), la comunicazione all'autorità competente lascia impregiudicate le altre procedure previste dalla legislazione di tale Stato membro.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

40) l'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Le persone autorizzate a norma del paragrafo 1 a fornire medicinali veterinari tengono, per quelli ottenibili soltanto su prescrizione, una documentazione particolareggiata che riporti, per ogni operazione in entrata o in uscita, le seguenti informazioni:»

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le registrazioni sono tenute a disposizione delle competenti autorità a fini d'ispezione per almeno cinque anni.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono consentire sul loro territorio la fornitura di medicinali veterinari soggetti a prescrizione per animali destinati alla produzione di alimenti da parte o sotto la supervisione di una persona autorizzata a tal fine che offre la garanzia di possedere le qualifiche, nonché un sistema di registrazione e di notifica a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni nazionali. La presente disposizione non si applica alla fornitura di medicinali veterinari destinati al trattamento di infezioni batteriche, somministrati per via orale o parenterale.»

c) il paragrafo 4 è soppresso;

41) l'articolo 67 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatte salve le norme comunitarie o nazionali più severe riguardanti la fornitura dei medicinali veterinari per tutelare la salute dell'uomo e degli animali, è richiesta una prescrizione veterinaria per fornire al pubblico i seguenti medicinali veterinari:»

ii) è inserita la lettera seguente:

«a bis) i medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere esenzioni a tale requisito conformemente ai criteri definiti secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2;

Gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali fino:

i) alla data di applicazione della decisione adottata ai sensi del primo comma, oppure

ii) al 1° gennaio 2007, se tale decisione non è stata adottata entro il 31 dicembre 2006;»

iii) alla lettera b) il terzo trattino è soppresso;

iv) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le formule officinali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per animali destinati alla produzione di alimenti.»

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurare che, nel caso di medicinali forniti esclusivamente dietro presentazione di prescrizione, il quantitativo prescritto e fornito sia limitato al minimo necessario per il trattamento o la terapia in questione.

Inoltre, la prescrizione è richiesta per i nuovi medicinali veterinari contenenti una sostanza attiva la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni.»

42) all'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri assicurano che i proprietari o i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti possano giustificare l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a tali animali per un periodo di cinque anni a partire dalla loro somministrazione, anche quando l'animale è abbattuto durante tale periodo di cinque anni.»

43) all'articolo 70 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all'articolo 9 e salvo il disposto dell'articolo 67, gli Stati membri provvedono affinché i veterinari che prestano servizi in un altro Stato membro possano recare con sé e somministrare agli animali quantitativi ridotti di medicinali veterinari che non superino il fabbisogno quotidiano, ad esclusione tuttavia di quelli dotati d'azione immunologica, se tali medicinali non sono autorizzati nello Stato membro in cui vengono prestati i servizi (in seguito "lo Stato membro ospitante"), purché ricorrano le seguenti condizioni:»

44) all'articolo 71, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro può anche invocare le disposizioni del primo comma per rifiutare il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura decentrata di cui agli articoli da 31 a 43.»

45) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono stabilire specifici obblighi per i veterinari e altri operatori sanitari relativi alla segnalazione dei presunti gravi o inattesi effetti collaterali negativi o dei presunti effetti collaterali negativi su soggetti umani.»

46) l'articolo 73 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'adozione delle decisioni regolamentari appropriate e armonizzate riguardanti i medicinali veterinari autorizzati nella Comunità e considerate le informazioni sui presunti effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari in condizioni normali d'impiego, gli Stati membri gestiscono un sistema di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema serve per raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari sugli animali e sui soggetti umani, e per valutare scientificamente tali informazioni.»

b) dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni appropriate raccolte mediante tale sistema siano comunicate agli altri Stati membri e all'agenzia. Esse sono memorizzate nella banca di dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera k), del regolamento (CE) n. …/2004 (*) e possono essere costantemente consultate da tutti gli Stati membri e senza indugio dal pubblico.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

47) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 73 bis

La gestione dei fondi destinati alle attività di farmacovigilanza, al funzionamento delle reti di comunicazione e alla sorveglianza del mercato avviene sotto il controllo permanente delle autorità competenti per garantirne l'indipendenza.»

48) all'articolo 74, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tale persona qualificata risiede nella Comunità ed è responsabile di quanto segue:»

49) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Articolo 75

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio registra in modo dettagliato tutti i presunti effetti collaterali negativi verificatisi nella Comunità o in un paese terzo.

Salvo circostanze eccezionali tali effetti sono oggetto di una relazione comunicata per via elettronica secondo la guida di cui all'articolo 77, paragrafo 1.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio registra e notifica rapidamente, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto comunicazione, qualunque presunto effetto collaterale negativo grave ed effetto collaterale negativo su soggetti umani correlato all'uso di medicinali veterinari, che gli sia stato comunicato all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'evento.

   Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio registra anche e notifica rapidamente, e comunque entro 15 giorni da quando ne ha avuto comunicazione, qualunque presunto effetto collaterale negativo grave ed effetto collaterale negativo su soggetti umani correlato all'uso di medicinali veterinari, di cui si può ragionevolmente presumere che venga a conoscenza, all'autorità competente dello Stato membro nel territorio del quale si è verificato l'evento.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio provvede a che tutti i presunti gravi effetti collaterali negativi inattesi e i presunti effetti collaterali negativi su soggetti umani ed ogni sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale veterinario verificatisi nel territorio di un paese terzo siano rapidamente notificati secondo la guida di cui all'articolo 77, paragrafo 1, affinché le informazioni al riguardo siano messe a disposizione dell'agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri nei quali il medicinale veterinario è stato autorizzato, entro 15 giorni da quando ne ha avuto comunicazione.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, per i medicinali veterinari disciplinati dalla direttiva 87/22/CEE o ai quali sono state applicate le procedure di autorizzazione all'immissione in commercio a norma degli articoli 31 e 32 della presente direttiva o per i quali sono state applicate le procedure di cui agli articoli 36, 37 e 38 della presente direttiva, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio provvede inoltre a segnalare tutti i presunti gravi effetti collaterali negativi e gli effetti collaterali negativi su soggetti umani, verificatisi nella Comunità, in modo che siano accessibili allo Stato membro di riferimento o all'autorità competente designata come Stato membro di riferimento. Lo Stato membro di riferimento è responsabile dell'analisi e del seguito di tali effetti collaterali negativi.

5. Salvo qualora siano stati stabiliti altri requisiti come condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente, come indicato nella guida di cui all'articolo 77, paragrafo 1, è fatto obbligo di presentare alle autorità competenti le informazioni su tutti gli effetti collaterali negativi in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza immediatamente su richiesta oppure almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta, ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, tali rapporti sono presentati ogni tre anni oppure immediatamente, su richiesta.

   I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza contengono una valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio del medicinale veterinario in questione.

6. Eventuali modifiche del paragrafo 5 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 2, alla luce delle esperienze raccolte dalla sua applicazione.

7. Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare può chiedere una modificazione dei termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1084/2003 (*) della Commissione.

(*) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1.»

8. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non può comunicare al pubblico informazioni su problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale veterinario autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica alle autorità competenti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio assicura comunque che tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che manchi di adempiere a tali obblighi siano comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

50) all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, costituisce una rete informatizzata per agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nella Comunità, volta a consentire alle autorità competenti di condividere simultaneamente le informazioni.»

51) all'articolo 77, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente alla guida, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizza una terminologia medica veterinaria concordata a livello internazionale per le segnalazioni sugli effetti collaterali negativi.

Tale guida è pubblicata dalla Commissione che tiene conto dei lavori di armonizzazione svolti a livello internazionale nel campo della farmacovigilanza.»

52) l'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessaria un'azione urgente per tutelare la salute umana o animale, lo Stato membro interessato può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, a condizione che ne informi l'agenzia, la Commissione e gli altri Stati membri entro il giorno lavorativo seguente.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'agenzia, qualora sia informata secondo le disposizioni dei paragrafi 1 o 2, emette il proprio parere il più rapidamente possibile in funzione dell'urgenza della questione.

Sulla base di tale parere, la Commissione può chiedere agli Stati membri nei quali è in commercio il medicinale veterinario di prendere immediati provvedimenti provvisori.

I provvedimenti definitivi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 3.»

53) l'articolo 80 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato membro interessato assicura, con reiterate ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso, nonché, ove opportuno, chiedendo a un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, o a un laboratorio designato a tal fine di effettuare controlli su campione che le disposizioni normative sui medicinali veterinari siano rispettate.

Le autorità competenti possono anche procedere ad ispezioni senza preavviso presso i fabbricanti di sostanze attive utilizzate come materie prime del medicinale veterinario, nonché ad ispezioni presso i locali del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni volta che a loro parere sussistano motivi per sospettare che non vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 51. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta di un altro Stato membro, della Commissione o dell'agenzia.

Per verificare la conformità dei dati presentati per ottenere il certificato di conformità con le monografie della Farmacopea europea, l'organo di standardizzazione delle nomenclature e norme di qualità nell'ambito della convenzione relativa all'elaborazione di una Farmacopea europea (*) (Direzione europea della qualità dei medicinali) può rivolgersi alla Commissione o all'Agenzia per chiedere un'ispezione, qualora la materia prima interessata sia oggetto di una monografia della Farmacopea europea.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato possono procedere all'ispezione di un fabbricante di materie prime su richiesta del medesimo.

Le ispezioni sono effettuate da rappresentanti autorizzati dalle autorità competenti, ai quali sono conferiti i seguenti poteri:

a) ispezionare gli stabilimenti di produzione e di commercio, nonché dei laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione di fabbricazione dell'esecuzione di controlli, in conformità dell'articolo 24;

b) prelevare campioni anche ai fini di un'analisi indipendente da parte di un laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali o da parte di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;

c) esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni, salve le disposizioni in vigore negli Stati membri al 9 ottobre 1981, che limitano tale potere per quanto riguarda la descrizione del metodo di fabbricazione;

d) ispezionare i locali, i registri e i documenti dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio o delle imprese incaricate dal titolare di realizzare le attività di cui al titolo VII, ed in particolare agli articoli 74 e 75.

(*) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 19.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I rappresentanti autorizzati dall'autorità competente riferiscono dopo ciascuna delle ispezioni di cui al paragrafo 1 in merito all'osservanza da parte del fabbricante dei principi e delle linee guida delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 51, o eventualmente dei requisiti di cui al titolo VII. Il contenuto di queste relazioni è comunicato al fabbricante o al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sottoposto all'ispezione.»

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità e un paese terzo, uno Stato membro, la Commissione o l'agenzia possono chiedere al fabbricante stabilito in un paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al paragrafo 1.

5. Nei 90 giorni successivi all'ispezione di cui al paragrafo 1, se questa accerta l'osservanza da parte del fabbricante dei principi e delle linee guida delle buone prassi di fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, al fabbricante viene rilasciato un certificato di buone prassi di fabbricazione.

Se le ispezioni vengono effettuate su richiesta della farmacopea europea, viene emesso, se del caso, un certificato di conformità con la monografia della farmacopea.

6. Gli Stati membri iscrivono i certificati di buone prassi di fabbricazione da essi rilasciati in una base dati comunitaria tenuta dall'agenzia per conto della Comunità.

7. Se l'ispezione di cui al paragrafo 1 accerta l'inosservanza da parte del fabbricante dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, tale informazione è iscritta nella base dati comunitaria di cui al paragrafo 6.»

54) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

1. Qualora lo ritenga necessario per motivi di salute umana o degli animali, uno Stato membro può richiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario ad azione immunologica di sottoporre al controllo di un laboratorio ufficiale per il controllo dei medicinali campioni prelevati dei lotti del prodotto sfuso e/o del medicinale veterinario affinché vengano esaminati prima di essere immessi sul mercato.

2. Su domanda delle autorità competenti, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornisce rapidamente i campioni di cui al paragrafo 1, unitamente ai resoconti di controllo di cui all'articolo 81, paragrafo 2.

L'autorità competente informa tutti gli altri Stati membri nei quali il medicinale veterinario è autorizzato, nonché la Direzione europea della qualità dei medicinali, circa la propria intenzione di controllare i lotti o il lotto in questione.

In tal caso le autorità competenti di un altro Stato membro non applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. Esaminati i resoconti di controllo di cui all'articolo 81, paragrafo 2, il laboratorio incaricato del controllo rinnova sui campioni presentati tutte le prove eseguite dal fabbricante sul prodotto finito, secondo le disposizioni previste a questo scopo nel fascicolo d'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'elenco delle prove che il laboratorio incaricato del controllo deve ripetere può essere ridotto a quelle giustificate, purché si raggiunga un accordo tra tutti gli Stati membri interessati, e, se del caso, con la Direzione europea della qualità dei medicinali.

Per i medicinali veterinari ad azione immunologica oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. …/2004 (*) l'elenco delle prove che il laboratorio di controllo deve ripetere può essere ridotto solo previo parere favorevole dell'agenzia.

4. Tutti gli Stati membri interessati riconoscono i risultati delle prove.

5. Salvo il caso in cui la Commissione sia informata che per terminare le analisi è necessario un periodo più lungo, gli Stati membri vigilano a che tale esame sia completato entro 60 giorni dal ricevimento dei campioni.

L'autorità competente notifica i risultati delle prove agli altri Stati membri interessati, alla Direzione europea della qualità dei medicinali, al titolare dell'autorizzazione ed eventualmente al fabbricante entro il medesimo termine.

Qualora un'autorità competente constati la non conformità di un lotto di prodotto veterinario ai resoconti di controllo del fabbricante o alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio, essa adotta tutti i necessari provvedimenti nei confronti del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed eventualmente del fabbricante, e ne informa gli altri Stati membri in cui il medicinale veterinario è autorizzato.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

55) l'articolo 83 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti degli Stati membri sospendono, ritirano, revocano, o modificano un'autorizzazione all'immissione in commercio qualora sia accertato quanto segue:»

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la valutazione del rapporto rischio/beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non è favorevole, tenendo conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali nonché della sicurezza del consumatore, quando l'autorizzazione riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;»

iii) alla lettera e), il secondo comma è soppresso;

iv) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le informazioni che figurano nel fascicolo, a norma degli articoli da 12 a 13 quinquies e dell'articolo 27, sono erronee;»

v) la lettera h) è soppressa;

vi) è aggiunto il comma seguente:

«Quando una disciplina comunitaria è ancora in corso d'adozione, le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione di un medicinale veterinario se tale misura è necessaria per assicurare la tutela della salute pubblica, dei consumatori o della salute degli animali.»

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorizzazione all'immissione in commercio può essere sospesa, ritirata, revocata o modificata qualora sia accertato quanto segue:»

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le informazioni figuranti nel fascicolo a norma degli articoli da 12 a 13 quinquies non sono state modificate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 5;»

56) all'articolo 84, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la valutazione del rapporto rischio/beneficio del medicinale veterinario nelle condizioni d'impiego autorizzate non è favorevole, tenendo conto segnatamente dei vantaggi sotto il profilo della salute e del benessere degli animali, nonché della sicurezza e dei vantaggi in materia di salute del consumatore, quando l'autorizzazione riguarda medicinali veterinari per uso zootecnico;»

57) all'articolo 85 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali veterinari che:

a) ai sensi dell'articolo 67, sono disponibili soltanto su prescrizione medico veterinario;

b) contengono sostanze psicotrope o stupefacenti come quelle comprese nelle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite del 1961 e del 1971.»

58) all'articolo 89, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno. Quest'ultimo è reso pubblico.»

59) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le autorità competenti interessate si comunichino reciprocamente le informazioni appropriate, in particolare riguardo all'osservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni di cui all'articolo 44, per i certificati di cui all'articolo 80, paragrafo 5, o per l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Su domanda motivata, gli Stati membri comunicano immediatamente alle autorità competenti di un altro Stato membro le relazioni previste dall'articolo 80, paragrafo 3.

Le conclusioni raggiunte in seguito alle ispezioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, effettuate dagli ispettori dello Stato membro interessato, valgono per tutta la Comunità.

In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per validi motivi di salute pubblica o veterinaria uno Stato membro non può accettare le conclusioni di cui all'ispezione di cui all'articolo 80, paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e l'agenzia. L'agenzia informa gli Stati membri interessati.

Quando è informata di tali validi motivi, sentiti gli Stati membri interessati, la Commissione può chiedere all'ispettore dell'autorità di sorveglianza competente di effettuare una nuova ispezione. L'ispettore può essere accompagnato da altri due ispettori di Stati membri estranei alla divergenza di pareri.»

60) all'articolo 94, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni relative al rilascio o alla revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio sono rese accessibili al pubblico.»

61) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

Gli Stati membri non consentono che i prodotti alimentari destinati al consumo umano provengano da animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali senza che le autorità competenti abbiano fissato un appropriato tempo d'attesa. I tempi d'attesa minimi devono:

a) essere almeno quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, con l'eventuale aggiunta di un fattore di sicurezza per tener conto delle caratteristiche della sostanza in prova, o

b) se la Comunità ha stabilito limiti massimi di residui ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2377/90, garantire che tale limite massimo non sia superato nei prodotti alimentari.»

62) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 95 bis

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguati sistemi di raccolta per i medicinali veterinari inutilizzati o scaduti.

Articolo 95 ter

Nel caso di un medicinale veterinario da autorizzare ai sensi del regolamento (CE) n. …/2004 (*), se il comitato scientifico fa riferimento nel suo parere a condizioni o restrizioni raccomandate per garantire un impiego sicuro ed efficace dello stesso, come previsto all'articolo 34, paragrafo 4, lettera d) di tale regolamento, si procede all'adozione di una decisione destinata agli Stati membri, secondo la procedura di cui agli articoli 37 e 38 della presente direttiva, per l'attuazione delle condizioni o restrizioni previste.

(*) Nota per la GU: n. del regolamento come nella nota del considerando 5.»

Articolo 2

I periodi di protezione di cui all'articolo 1, punto 6, che modifica l'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE, non si applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di recepimento di cui all'articolo 3, primo comma.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(*) 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0579

Medicinali vegetali tradizionali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (12754/1/2003 — C5-0519/2003 — 2002/0008(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (12754/1/2003 — C5-0519/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 1) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 161) ([1]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0452/2003),

1. modifica la posizione comune come segue;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
([2]) Testi approvati del 21.11.2002, P5_TA(2002)0561.
([3]) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 263.

P5_TC2-COD(2002)0008

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/83/CE ([4]) stabilisce che le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale debbano essere corredate di un fascicolo contenente informazioni e documenti relativi in particolare ai risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche, farmacologiche, tossicologiche e delle sperimentazioni cliniche effettuate sul prodotto e comprovanti la sua qualità, sicurezza ed efficacia.

(2) Il richiedente, qualora possa dimostrare mediante un dettagliato riferimento alla letteratura scientifica pubblicata che il componente o i componenti del medicinale hanno un impiego medicinale ben noto e presentano una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, non dovrebbe essere tenuto a fornire i risultati di prove precliniche o i risultati delle sperimentazioni cliniche.

(3) Nonostante una lunga tradizione d'uso, numerosi medicinali non rispondono ai requisiti relativi all'impiego medicinale ben noto né presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza e non possono pertanto essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Per mantenere in commercio tali prodotti, gli Stati membri hanno adottato differenti procedure e disposizioni. Le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni dei singoli Stati membri possono ostacolare gli scambi nel settore dei medicinali tradizionali all'interno della Comunità e comportare discriminazioni e distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti di questi prodotti. Possono inoltre incidere sulla tutela della salute pubblica, poiché attualmente qualità, sicurezza ed efficacia non sono sempre garantite.

(4) Tenuto conto delle caratteristiche particolari di questi medicinali, in particolare della loro lunga tradizione, è auspicabile definire una procedura speciale semplificata per la registrazione di taluni medicinali tradizionali. È opportuno tuttavia che tale procedura semplificata sia usata solamente qualora non sia possibile ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE, in particolare per mancanza di un'adeguata letteratura scientifica in grado di dimostrare l'impiego medicinale ben noto, nonché una riconosciuta efficacia ed un livello accettabile di sicurezza. Analogamente essa non dovrebbe applicarsi neppure ai medicinali omeopatici per i quali possa essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio o che possano essere registrati ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

([1]) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 263.
([2]) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 9.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 222), posizione comune del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 52), posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.
([4]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).

(5) La lunga tradizione di un determinato medicinale consente di ridurre la necessità di una sperimentazione clinica, se e in quanto l'efficacia del medicinale risulta verosimile in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Non risultano necessarie prove precliniche qualora il medicinale, in base alle informazioni sul suo impiego tradizionale, dimostri di non essere nocivo nelle condizioni d'impiego indicate. Tuttavia, poiché neppure una lunga tradizione consente di escludere eventuali timori circa la sicurezza del prodotto, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutti i dati necessari per la valutazione della sicurezza. La qualità di un dato medicinale non è determinata dal suo impiego tradizionale. Pertanto non dovrebbero essere concesse deroghe all'obbligo di effettuare le necessarie prove chimico-fisiche, biologiche e microbiologiche. I prodotti dovrebbero soddisfare le norme di qualità contenute nelle monografie della farmacopea europea pertinenti o in quelle della farmacopea di uno Stato membro.

(6) La maggior parte dei medicinali che godono di una tradizione sufficientemente lunga e costante è formulata a partire da sostanze vegetali. Risulta pertanto opportuno limitare in un primo momento l'ambito d'applicazione delle disposizioni sulla registrazione semplificata ai medicinali vegetali tradizionali.

(7) La procedura di registrazione semplificata dovrebbe essere applicabile solo nei casi in cui il medicinale vegetale possa vantare un impiego medicinale nella Comunità sufficientemente lungo. L'impiego medicinale al di fuori della Comunità dovrebbe essere preso in considerazione solo se il medicinale è stato impiegato entro i confini della Comunità per un determinato periodo di tempo. Allorché le prove dell'impiego nella Comunità sono limitate è necessario valutare attentamente la validità e la rilevanza dell'impiego al di fuori della Comunità.

(8) Per facilitare ulteriormente la registrazione di taluni medicinali vegetali tradizionali e promuovere ulteriormente il processo di armonizzazione è opportuno prevedere la possibilità di redigere un elenco comunitario in cui figurino le sostanze vegetali che rispondono a determinati criteri, tra cui l'utilizzo in campo medicinale per un periodo sufficientemente lungo e pertanto esse siano considerate innocue nelle normali condizioni d'impiego.

(9) Tenuto conto delle specificità dei medicinali vegetali è opportuno creare un comitato dei medicinali vegetali presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio [1] (in seguito denominata «l'Agenzia»). Tale comitato dovrebbe svolgere compiti relativi alla registrazione semplificata e all'autorizzazione dei medicinali ai sensi della presente direttiva. Esso dovrebbe occuparsi in particolare della redazione di monografie comunitarie sulle erbe, utili ai fini della registrazione e dell'autorizzazione dei medicinali vegetali. Il comitato dovrebbe essere composto da esperti nel campo dei medicinali vegetali.

(10) È importante garantire un perfetto coordinamento tra il nuovo comitato e il comitato dei medicinali per uso umano già operante presso l'Agenzia.

(11) Al fine di promuovere l'armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le registrazioni di medicinali vegetali tradizionali rilasciate da un altro Stato membro sulla base di monografie comunitarie sulle erbe o di medicinali vegetali tradizionali che si compongono di sostanze, preparati o combinazioni di essi contenuti in un elenco che deve essere compilato. Per altri prodotti, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tali registrazioni.

(12) La presente direttiva consente che nella Comunità i prodotti vegetali non medicinali rispondenti ai criteri della legislazione in materia di alimenti vengano disciplinati a norma di tale legislazione

(13) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al capo relativo ai medicinali vegetali tradizionali, contenente una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di medicinali.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE,

---

[1] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

«29. Medicinale vegetale tradizionale: medicinale vegetale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

30. Medicinale vegetale: ogni medicinale che contenga esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali.

31. Sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore).

32. Preparati vegetali: preparati ottenuti sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati.»

2) al titolo III è inserito il seguente capo:

«Capo 2 bis:

Disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali

Articolo 16 bis

1. È istituita una procedura di registrazione semplificata (in seguito denominata "registrazione fondata sull'impiego tradizionale") per i medicinali vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) le indicazioni sono esclusivamente quelle appropriate per i medicinali vegetali tradizionali che, in virtù della loro composizione e del loro scopo, sono destinati ad essere utilizzati senza controllo medico per necessità di diagnosi, di una prescrizione o per il controllo del trattamento;

b) ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concentrazione e posologia;

c) si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio;

d) è trascorso il periodo di impiego tradizionale di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettera c);

e) i dati relativi all'impiego tradizionale del medicinale sono sufficienti; in particolare, il prodotto ha dimostrato di non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate e i suoi effetti farmacologici o la sua efficacia risultano verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data.

2. Fatto salvo l'articolo 1, punto 30, la presenza nel medicinale vegetale di vitamine o minerali, per la sicurezza dei quali esistano prove ben documentate, non impedisce al prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del paragrafo 1, a condizione che l'azione delle vitamine o dei minerali sia secondaria rispetto a quella dei principi attivi vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.

3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti ritengano che un medicinale vegetale tradizionale soddisfi i criteri per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in base all'articolo 14.

Articolo 16 ter

1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunità.

2. Per la registrazione fondata sull'impiego tradizionale il richiedente presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 16 quater

1. La domanda è corredata degli elementi specificati in prosieguo.

a) Le informazioni e i documenti:

i) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a h), j) e k),

ii) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera (i), secondo trattino,

iii) il riassunto delle caratteristiche del prodotto privo dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4,

iv) nel caso di associazioni di prodotti come quelle descritte nell'articolo 1, punto 30 o all'articolo 16 bis, paragrafo 2, le informazioni di cui all'articolo 16 bis, lettera e), si riferiscono all'associazione di prodotti in quanto tale; qualora i singoli principi attivi non siano sufficientemente noti, i dati devono riferirsi anche a ciascun ingrediente attivo;

b) ogni autorizzazione o registrazione ottenuta dal richiedente in un altro Stato membro o in un paese terzo per l'immissione in commercio del medicinale e informazioni particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di un'autorizzazione o registrazione nella Comunità o in un paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun rifiuto;

c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in questione o un prodotto corrispondente ha avuto un impiego medicinale per un periodo di almeno trent'anni anteriormente alla data di presentazione della domanda, di cui almeno 15 anni nella Comunità. Su richiesta dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di registrazione per impiego tradizionale, il comitato dei medicinali vegetali esprime un parere sull'adeguatezza della dimostrazione dell'uso di lunga data del medicinale in questione o del prodotto corrispondente. Lo Stato membro presenta la documentazione rilevante a sostegno della richiesta;

d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza unitamente alla relazione dell'esperto e, su ulteriore richiesta dell'autorità competente, i dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione.

L'allegato I si applica per analogia alle informazioni e ai documenti di cui alla lettera a).

2. È considerato corrispondente un prodotto che, come indicato nel paragrafo 1, lettera c), contenga gli stessi principi attivi a prescindere dagli eccipienti utilizzati, abbia le stesse indicazioni o indicazioni analoghe, abbia una concentrazione e posologia equivalente e venga somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.

3. Il requisito dell'impiego medicinale per un periodo di trent'anni, di cui al paragrafo 1, lettera c), si intende soddisfatto anche nel caso il cui il prodotto sia stato commercializzato in assenza di un'autorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale periodo il numero o il quantitativo dei principi attivi del medicinale sia stato ridotto.

4. Qualora il prodotto sia stato impiegato nella Comunità da meno di 15 anni, ma risulta altrimenti ammissibile alla registrazione semplificata, lo Stato membro in cui è stata presentata la richiesta di registrazione per impiego tradizionale consulta il comitato dei medicinali vegetali in merito al prodotto in questione. Lo Stato membro presenta la documentazione rilevante a sostegno della richiesta.

Il comitato esamina se gli altri criteri per una registrazione semplificata di cui all'articolo 16 bis sono pienamente soddisfatti. Se il comitato lo ritiene possibile, esso redige una monografia comunitaria sulle erbe secondo quanto stabilito nell'articolo 16 nonies, paragrafo 3, che sarà tenuta in considerazione dallo Stato membro allorché adotterà la decisione definitiva.

Articolo 16 quinquies

1. Fatto salvo l'articolo 16 nonies, paragrafo 1, il titolo III, capo 4 si applica per analogia alle registrazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 bis, purché:

   a) sia stata redatta una monografia comunitaria sulle erbe ai sensi dell'articolo 16 nonies, paragrafo 3, oppure

   b) il medicinale vegetale sia costituito da sostanze vegetali, preparati vegetali o associazioni di prodotti figuranti nell'elenco di cui all'articolo 16 septies.

2. Per gli altri prodotti vegetali di cui all'articolo 16 bis, ciascuno Stato membro, nel valutare una domanda di registrazione fondata sull'impiego tradizionale, tiene in debita considerazione le registrazioni rilasciate da un altro Stato membro ai sensi del presente capo.

Articolo 16 sexies

1. La registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale è rifiutata qualora la domanda non sia conforme agli articoli 16 bis, 16 ter o 16 quater oppure qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

   a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata;

   b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 16 bis;

   c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego;

   d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data;

   e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata.

2. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano al richiedente, alla Commissione e a qualsiasi autorità competente che ne faccia richiesta le decisioni di rifiuto della registrazione fondata sull'impiego tradizionale nonché le motivazioni di tale rifiuto.

Articolo 16 septies

1. Un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali vegetali tradizionali è stilato secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Nell'elenco figura, per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione, la concentrazione specifica e la posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro della sostanza in questione quale medicinale tradizionale.

2. Se la domanda di registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale, ad un preparato vegetale o ad associazioni di prodotti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, non occorre fornire le informazioni di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Non si applica l'articolo 16 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. Se una sostanza vegetale, un preparato vegetale o associazione di prodotti vengono cancellati dall'elenco di cui al paragrafo 1, le registrazioni di medicinali vegetali contenenti tale sostanza rilasciate ai sensi del paragrafo 2 sono revocate, salvo nel caso in cui vengano presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1.

Articolo 16 octies

1. Alla registrazione fondata sull'impiego tradizionale concessa in forza del presente capo si applicano per analogia l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 19, 20, 23, 24, 25, gli articoli da 40 a 52, da 70 a 85, da 101 a 108, l'articolo 111, paragrafi 1 e 3, l'articolo 112, gli articoli 116, 117 e 118, gli articoli 122, 123, 125, l'articolo 126, secondo comma e l'articolo 127 della presente direttiva, nonché la direttiva 91/356/CEE della Commissione (*).

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 54 a 65, l'etichettatura e il foglietto illustrativo recano inoltre una dicitura che precisi quanto segue:

   a) il prodotto è un medicinale vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data; e

   b) l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione o qualora insorgano effetti collaterali negativi non riportati nel foglietto illustrativo.

   Gli Stati membri possono esigere che l'etichettatura e il foglietto illustrativo indichino anche il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 86 a 99, qualunque forma pubblicitaria di un medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura: "Medicinale vegetale tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data."

Articolo 16 nonies

1. È istituito un comitato dei medicinali vegetali che fa capo all'Agenzia ed ha le seguenti competenze:

   a) per quanto riguarda le registrazioni semplificate:

      1. svolgere i compiti di cui all'articolo 16 quater, paragrafi 1 e 4;

      2. svolgere i compiti di cui all'articolo 16 quinquies;

      3. preparare un progetto di elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti di cui all'articolo 16 septies, paragrafo 1; e

      4. stilare monografie comunitarie relative ai medicinali vegetali tradizionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

b) Per quanto riguarda le autorizzazioni dei medicinali vegetali, redigere monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali vegetali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

c) Per quanto riguarda i rinvii all'Agenzia di cui al titolo III, capo 4, concernenti medicinali vegetali di cui all'articolo 16 bis, svolgere i compiti di cui all'articolo 32.

d) In caso di rinvii all'Agenzia relativi ad altri medicinali contenenti sostanze vegetali a norma del titolo III, capo 4, esprimere, se del caso, un parere sulla sostanza vegetale.

Il comitato dei medicinali vegetali svolge infine ogni altro compito ad esso conferito in virtù del diritto comunitario.

L'opportuno coordinamento con il comitato dei medicinali per uso umano è assicurato da una procedura che deve essere stabilita dal direttore esecutivo dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

2. Ciascuno Stato membro nomina, per un mandato di tre anni che può essere rinnovato, un membro del comitato dei medicinali vegetali e un suo supplente.

I supplenti rappresentano i membri e votano in loro assenza. I membri e i supplenti sono scelti sulla base delle loro funzioni e della loro esperienza nella valutazione dei medicinali vegetali e rappresentano le rispettive autorità nazionali competenti.

Il suddetto comitato può nominare per cooptazione non più di cinque membri supplementari scelti in funzione delle loro competenze scientifiche specifiche. Questi sono nominati per un periodo di tre anni che può essere rinnovato e non hanno supplenti.

Ai fini della cooptazione di tali membri il suddetto comitato individua le competenze scientifiche specifiche del o dei membri addizionali. I membri cooptati sono scelti tra esperti nominati dagli Stati membri o dall'Agenzia.

I membri di detto comitato possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.

3. Il comitato dei medicinali vegetali redige monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali vegetali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii, nonché ai medicinali vegetali tradizionali. Il suddetto comitato svolge altresì altri compiti ad esso incombenti in virtù delle disposizioni di cui al presente capo e di altre norme di diritto comunitario.

Nell'esaminare una domanda di registrazione gli Stati membri tengono conto delle monografie comunitarie sulle erbe di cui al presente paragrafo, una volta approvate. Qualora non sia ancora disponibile una monografia comunitaria sulle erbe, si può fare riferimento ad altre monografie, pubblicazioni o dati pertinenti.

Una volta adottate le nuove monografie comunitarie sulle erbe, il titolare della registrazione valuta se occorra modificare di conseguenza il fascicolo di registrazione. Il titolare della registrazione comunica le eventuali modifiche all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Le monografie sulle erbe sono pubblicate.

4. Le disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2309/93 relativo al comitato dei medicinali per uso umano si applicano per analogia al comitato dei medicinali vegetali.

Articolo 16 decies

Entro il … (**) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Tale relazione contiene una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di medicinali.

(*) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30.
(**) Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Ai medicinali vegetali tradizionali di cui all'articolo 1, già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, le autorità competenti applicano le disposizioni della presente direttiva entro i primi sette anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

P5_TA(2003)0580

Strumenti di misura ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (9681/4/2003 — C5-0417/2003 — 2000/0233(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9681/4/2003 — C5-0417/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 566) ([3]),

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 37) ([4]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0458/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 252 E del 21.10.2003, pag. 1.
([2]) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 34.
([3]) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 1.
([4]) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 368.

P5_TC2-COD(2000)0233

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa relativa agli strumenti di misura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

([1]) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 1 e GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 368.
([2]) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 4.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 34), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 252 E del 21.10.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.

considerando quanto segue:

(1) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazione di direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ([1]). Le direttive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abrogate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spirito della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ([2]).

(2) Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze relative all'interesse pubblico, alla sanità pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, all'imposizione di tasse e diritti e alla lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini possono richiedere l'impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

(3) I controlli metrologici legali non dovrebbero frapporre ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in materia dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri e la prova di conformità dovrebbe essere accettata in tutta la Comunità.

(4) I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requisiti di prestazione. I requisiti di prestazione che gli strumenti di misura sono tenuti a soddisfare dovrebbero garantire un elevato livello di protezione. L'accertamento di conformità dovrebbe garantire un elevato livello d'affidabilità.

(5) Gli Stati membri dovrebbero, come regola generale, prescrivere controlli metrologici legali. Quando è prescritto un controllo metrologico legale, dovrebbero essere impiegati soltanto strumenti di misura conformi a requisiti comuni di prestazione.

(6) Il principio dell'opzionalità introdotto dalla presente direttiva consente agli Stati membri di esercitare il loro diritto di decidere se regolamentare o meno gli strumenti coperti dalla presente direttiva e dovrebbe essere applicabile solo nella misura in cui non è causa di concorrenza sleale.

(7) Le responsabilità del fabbricante per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere specificate.

(8) Le prestazioni degli strumenti di misura sono particolarmente sensibili all'ambiente, segnatamente all'ambiente elettromagnetico. L'immunità all'interferenza elettromagnetica degli strumenti di misura costituisce parte integrante della presente direttiva. Pertanto non sono di applicazione i requisiti in materia di immunità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilità elettromagnetica ([3]).

(9) La legislazione comunitaria dovrebbe specificare requisiti essenziali che non ostacolano il progresso tecnico, di preferenza, requisiti di prestazione. Le disposizioni intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dovrebbero seguire la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

([1]) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003. (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

([2]) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

([3]) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(10) Al fine di tener conto delle differenze delle condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione dei consumatori applicabili sul piano nazionale, i requisiti essenziali possono dar luogo alla definizione di classi ambientali o di accuratezza.

(11) Per facilitare il compito di provare la conformità ai requisiti essenziali e per consentire la verifica della conformità è auspicabile disporre di norme armonizzate. Tali norme armonizzate sono elaborate da organismi privati e dovrebbero mantenere il loro carattere non vincolante. A tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sono riconosciuti in quanto organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di cooperazione sottoscritti il 13 novembre 1984 dalla Commissione e dagli organismi europei di normalizzazione.

(12) Le specifiche tecniche e di prestazione contenute in documenti normativi concordati a livello internazionale possono anch'esse soddisfare, in tutto o in parte, i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva. In tali casi, l'impiego di detti documenti normativi concordati a livello internazionale può costituire un'alternativa all'impiego delle norme tecniche armonizzate e assicurare, a determinate condizioni, la presunzione di conformità.

(13) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente direttiva può essere conseguita anche tramite l'applicazione di specifiche non contenute in una norma tecnica europea o in un documento normativo concordato a livello internazionale. L'applicazione di norme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livello internazionale dovrebbe pertanto essere facoltativa.

(14) La valutazione della conformità di sottounità dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva. Se sottounità vengono commercializzate separatamente e indipendentemente da uno strumento, la valutazione della conformità dovrebbe essere effettuata a prescindere dallo strumento interessato.

(15) Lo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione è in costante evoluzione, il che può comportare variazioni delle esigenze in materia di valutazione della conformità. Pertanto, a ciascuna categoria di misurazione e, se del caso, di sottounità deve corrispondere una procedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigore equivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica [1]. Potrebbe essere tuttavia necessario prevedere deroghe a tali moduli, per tener conto di aspetti specifici dei controlli metrologici. È opportuno prevedere la possibilità di apporre la marcatura CE durante il processo di fabbricazione.

(16) Il continuo sviluppo della tecnologia di misura, nonché i timori espressi dalle parti interessate in materia di certificazione, evidenziano la necessità di garantire coerenti procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali, come richiesto dalla risoluzione del Consiglio adottata il 10 novembre 2003 [2].

(17) Gli Stati membri non dovrebbero impedire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare ai sensi della presente direttiva.

(18) Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti atti a prevenire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura non conformi. È pertanto necessario che le competenti autorità degli Stati membri cooperino in maniera appropriata al fine di garantire che tale obiettivo abbia effetto su scala comunitaria.

---

[1] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
[2] GU C 282 del 25.11.2003, pag. 3.

(19) I fabbricanti dovrebbero essere informati dei motivi di eventuali decisioni negative adottate con riguardo ai rispettivi prodotti e dei procedimenti di ricorso disponibili.

(20) I fabbricanti dovrebbero poter esercitare per un ragionevole periodo transitorio i diritti loro accordati anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva.

(21) Le specifiche nazionali riguardanti gli appropriati requisiti nazionali in vigore non dovrebbero interferire con le disposizioni della presente direttiva relative alla «messa in servizio».

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(23) L'attività del comitato per gli strumenti di misura dovrebbe includere adeguate consultazioni con i rappresentanti delle parti interessate.

(24) Le direttive 71/318/CEE, 71/319/CEE, 71/348/CEE, 73/362/CEE, 75/33/CEE, 75/410/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE, 77/313/CEE, 78/1031/CEE e 79/830/CEE dovrebbero pertanto essere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 relativamente a funzioni di misura per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora lo ritengano giustificato.

2. Qualora gli Stati membri non prescrivano tale utilizzo, ne comunicano i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 3

Oggetto

La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE. La direttiva 89/336/CEE continua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «strumento di misura», ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante negli articoli 1 e 3;

b) «sottounità», un dispositivo hardware così denominato negli allegati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura (??), unitamente

— ad altre sottounità, con cui è compatibile, ovvero

— con uno strumento di misura con cui è compatibile;

c) «controlli metrologici legali», i controlli per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

d) «fabbricante», la persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura alla presente direttiva ai fini della commercializzazione del medesimo col proprio nome e/o della messa in servizio del medesimo per i propri scopi;

e) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

f) «messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini cui esso è destinato;

g) «mandatario», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suo nome per compiti specifici ai sensi della presente direttiva.

h) «norma armonizzata», una specifica tecnica adottata dal CEN, dal CENELEC, dall'ETSI ovvero da tutti questi organismi o due di essi, a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([1]), ed elaborata in conformità agli orientamenti generali concordati fra la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione;

i) «documento normativo», un documento contenente specifiche tecniche adottate dalla Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 5

Applicabilità alle sottounità

Laddove esistano allegati specifici che stabiliscono i requisiti essenziali relativi alle sottounità, le disposizioni della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, a tali sottounità.

([1]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformità.

Articolo 6

Requisiti essenziali e valutazione della conformità

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

Gli Stati membri possono, nella misura in cui ciò sia necessario per l'uso corretto dello strumento, chiedere che le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti siano fornite nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui lo strumento è commercializzato.

2. La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali è valutata conformemente all'articolo 9.

Articolo 7

Marcatura di conformità

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni della presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 17.

2. La marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. È vietato apporre su uno strumento di misura marcature che possano trarre in inganno terzi relativamente al significato e/o alla forma della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare.

4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base ad altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tal caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.

Articolo 8

Commercializzazione e messa in servizio

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla presente direttiva, la commercializzazione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3. Uno Stato membro può esigere che uno strumento di misura sia conforme a disposizioni per la sua messa in servizio giustificate dalle condizioni climatiche locali. In tal caso lo Stato membro sceglie i limiti di temperatura superiore e inferiore appropriati tra quelli riportati nella tabella n. 1 dell'allegato I e può inoltre precisare le condizioni di umidità (condensazione o assenza di condensazione) e se sia prevista un'utilizzazione in luogo aperto o chiuso.

4. Laddove siano definite classi di accuratezza diverse per gli strumenti di misura:

a) gli allegati specifici dello strumento possono indicare, nella rubrica «Messa in servizio», le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche;

b) in tutti gli altri casi uno Stato membro può stabilire le classi di accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche nell'ambito delle classi definite, fatta salva l'autorizzazione ad utilizzare tutte le classi di accuratezza nel suo territorio.

Sia nel caso a) che nel caso b) possono essere utilizzati, a scelta del proprietario, strumenti di misura appartenenti ad una classe di accuratezza migliore.

5. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, ecc. gli Stati membri non vietano l'esposizione di strumenti non conformi al disposto della presente direttiva, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere commercializzati o messi in servizio finché non saranno conformi.

Articolo 9

Valutazione della conformità

La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 10.

I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1.

I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 10

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti pertinenti della direttiva.

2. La documentazione tecnica dev'essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

— la definizione delle caratteristiche metrologiche;

— la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tarati avvalendosi dagli opportuni mezzi previsti;

— l'integrità dello strumento.

3. Ai fini della valutazione e dell'identificazione del tipo e/o dello strumento, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

a) una descrizione generale dello strumento;

b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i piani relativi a componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;

d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i punti b), c), d), compreso il funzionamento dello strumento;

f) un elenco delle norme e/o dei documenti normativi previsti all'articolo 13, applicati in tutto o in parte;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme e/o i documenti normativi previsti all'articolo 13;

h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami, ecc.;

i) i risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrare che il tipo e/o lo strumento sono conformi a:

— i requisiti della presente direttiva in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici,

— le specifiche di durabilità dei contatori del gas, dell'acqua, di calore nonché dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;

j) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.

5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con interfacce e sottounità.

Articolo 11

Notifica

1. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi rientranti nella sua competenza giurisdizionale da esso designati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla Commissione a tali organismi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è stato designato unitamente, se del caso, alla classe di accuratezza cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.

2. Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri applicano i criteri previsti all'articolo 12. Gli organismi che rispondono ai criteri stabiliti nelle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate pertinenti i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai criteri corrispondenti. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti a dette norme nazionali. Ove uno Stato membro non abbia adottato una normativa nazionale per funzioni di cui all'articolo 2 esso mantiene il diritto di designare, effettuando la relativa notifica, un organismo incaricato di svolgere i compiti connessi con tale strumento.

3. Lo Stato membro che ha notificato la designazione di un organismo

— provvede affinché l'organismo continui a rispondere ai requisiti di cui all'articolo 12

— ritira la notifica qualora constati che l'organismo in questione non risponde più ai requisiti di cui all'articolo 12.

Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. La Commissione attribuisce a ciascuno degli organismi da notificare un numero d'identificazione. L'elenco degli organismi notificati, unitamente alle informazioni relative alla portata della notifica di cui al paragrafo 1, è pubblicato dalla Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ed aggiornato regolarmente.

Articolo 12

Criteri che debbono essere soddisfatti dagli organismi designati

Gli Stati membri debbono applicare, ai fini della designazione degli organismi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, i seguenti criteri:

1. L'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, né mandatari di alcuni di questi. Inoltre essi non debbono essere direttamente coinvolti nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, né rappresentare le parti impegnate in tali attività. I criteri di cui sopra non vietano comunque in alcun modo la possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo, a fini della valutazione della conformità.

2. L'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformità non devono essere sottoposti a pressioni e ad incentivi — in particolare, di ordine finanziario — che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformità da essi effettuati, specialmente da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati della valutazione.

3. La valutazione della conformità deve essere effettuata con il più elevato grado di integrità professionale e competenza tecnica in campo metrologico. Se l'organismo subappalta compiti specifici, deve prima assicurarsi che il subcontraente soddisfi i requisiti della presente direttiva, e in particolare del presente articolo. L'organismo deve mantenere a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti che valutano le qualifiche del subcontraente e le attività svolte da quest'ultimo ai sensi della presente direttiva.

4. L'organismo deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità per cui l'organismo è stato designato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzati dall'organismo medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo. L'organismo deve disporre del personale necessario e avere accesso agli impianti necessari a realizzare i compiti tecnici e amministrativi necessari per realizzare in modo appropriato la valutazione della conformità.

5. Il personale dell'organismo deve disporre:

— di una valida formazione tecnica e professionale, relativa a tutti i compiti di valutazione della conformità per cui l'organismo è stato designato;

— di una conoscenza soddisfacente delle regole relative ai compiti che esso svolge e un'esperienza adeguata in merito a tali compiti;

— della capacità necessaria all'elaborazione di certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che i compiti sono stati svolti.

6. L'imparzialità dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. La remunerazione attribuita all'organismo non deve dipendere dai risultati dei compiti svolti. La remunerazione attribuita al direttore e al personale dell'organismo non deve dipendere dal numero dei compiti svolti né dai risultati ottenuti.

7. L'organismo deve contrarre un'assicurazione per la responsabilità civile, se la responsabilità civile non è coperta dallo Stato membro ai sensi del diritto nazionale.

8. Il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi della presente direttiva, eccetto nei confronti dell'autorità dello Stato membro che li ha designati.

Articolo 13

Norme armonizzate e documenti normativi

1. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento lo strumento di misura che rispetta gli elementi delle norme nazionali che attuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento, elementi corrispondenti agli elementi della norma europea armonizzata in questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme nazionali di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi di tali norme che lo strumento in questione rispetta.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I o agli allegati specifici dello strumento di misura lo strumento di misura che rispetti le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte il documento normativo di cui al primo comma, gli Stati membri presumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali corrispondenti agli elementi normativi che lo strumento in questione rispetta.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti del documento normativo di cui al primo comma.

3. Un fabbricante può decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e nelle pertinenti norme (da MI-001 a MI-010). Inoltre, per beneficiare della presunzione di conformità, deve applicare correttamente le soluzioni menzionate nelle pertinenti norme armonizzate europee o alle parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate alla lettera i) dell'articolo 10 se il corrispondente programma di prova è stato svolto conformemente ai documenti pertinenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se i risultati delle prove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali.

Articolo 14

Comitato permanente

Se uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma europea armonizzata tra quelle citate all'articolo 13, paragrafo 1 non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I e nei pertinenti allegati specifici dello strumento, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime senza indugio un parere.

Tenuto conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se il riferimento alle norme nazionali debba essere ritirato o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 15

Comitato per gli strumenti di misura

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli strumenti di misura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. La Commissione provvede affinché siano messe a tempo debito a disposizione delle parti interessate le pertinenti informazioni sulle misure previste, di cui all'articolo 16.

Articolo 16

Funzioni del comitato per gli strumenti di misura

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, adotta tutte le misure appropriate al fine di:

a) identificare i documenti normativi elaborati dall'OIML e, su un elenco, indicare parti di essi, la conformità ai quali conferisce la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali contenuti nella presente direttiva;

b) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i riferimenti dei documenti normativi e l'elenco di cui alla lettera a).

2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, adotta tutte le misure appropriate per modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) per quanto riguarda:

— gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza;

— le condizioni di funzionamento nominali;

— i valori critici di variazione;

— i disturbi.

3. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b**)** non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento, essi interpellano il comitato per gli strumenti di misura, precisandone i motivi.

La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito alla necessità o meno di ritirare dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti al documento normativo in questione.

4. Gli Stati membri possono adottare le misure appropriate per consultare le parti interessate a livello nazionale in merito ai lavori dell'OIML relativi al campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Marcature

1. La marcatura «CE» di cui all'articolo 7 è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d) dell'allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura «CE» non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura «CE». La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura «CE».

3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della conformità, il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 11 segue immediatamente la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare.

4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di dispositivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiunto, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione.

Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare, tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla presente direttiva.

5. La marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono indelebili. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili.

Articolo 18

Vigilanza sul mercato e cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che gli strumenti di misura soggetti a controlli metrologici legali e non conformi alle norme applicabili della presente direttiva non siano commercializzati, né messi in servizio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente nell'adempimento degli obblighi che loro incombono in materia di vigilanza sul mercato.

In particolare, le autorità competenti si scambiano

— le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esse esaminati si conformano alle norme applicabili della presente direttiva, nonché ai risultati di tali esami;

— gli attestati di esame «CE» del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati;

— le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati;

— relazioni di valutazione redatte dagli organismi notificati, se così richiesto da altre autorità.

3. Gli Stati membri assicurano che vengano messe a disposizione degli organismi da essi notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità.

4. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità competenti da esso designate ai fini di tale scambio di informazioni.

Articolo 19

Clausola di salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro accerti che la totalità o una parte degli strumenti di misura di uno specifico modello munito della marcatura «CE» e della marcatura metrologica supplementare non soddisfa i requisiti essenziali connessi con le prestazioni metrologiche definite nella presente direttiva quando detti strumenti sono correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitarne l'ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarne l'ulteriore utilizzazione.

Nell'adottare le suddette misure, lo Stato membro tiene conto del carattere sistematico o episodico di tale mancata conformità. Qualora lo Stato in questione abbia stabilito che la mancata conformità è di carattere sistematico, esso informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazioni con le parti interessate.

a) Qualora la Commissione accerti che le misure adottate dallo Stato membro interessato sono giustificate, essa ne informa immediatamente tale Stato membro nonché tutti gli altri Stati membri.

Lo Stato membro competente adotta le azioni appropriate contro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora la mancata conformità sia attribuita a lacune delle norme o dei documenti normativi, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, sottopone al più presto la questione all'idoneo comitato di cui agli articoli 14 o 15.

b) Qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dallo Stato membro interessato siano ingiustificate, essa ne informa immediatamente lo Stato membro in questione, nonché il fabbricante interessato o il suo mandatario.

La Commissione garantisce che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e del risultato della procedura.

Articolo 20

Marcature apposte indebitamente

1. Qualora uno Stato membro accerti che la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare sono state apposte indebitamente, il fabbricante o il suo mandatario ha l'obbligo:

— di rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura «CE» e alla marcatura metrologica supplementare non contemplate dall'articolo 19, paragrafo 1 e

— di porre termine all'infrazione alle condizioni imposte dallo Stato membro.

2. Qualora la non conformità succitata persista lo Stato membro adotta tutti i provvedimenti appropriati per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore secondo le procedure di cui all'articolo 19.

Articolo 21

Decisioni che comportano un rifiuto o una limitazione

Qualsiasi decisione adottata a norma della presente direttiva e che imponga il ritiro dal mercato di uno strumento di misura, oppure che abbia come effetto di vietarne o di limitarne la commercializzazione e la messa in servizio, deve essere motivata in modo preciso. La decisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsi vanno proposti.

Articolo 22

Abrogazioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 23**,** a decorrere da … (*) sono abrogate le seguenti direttive:

— Direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas ([1]);

— Direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua ([2]);

— Direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua ([3]);

— Direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate ([4]);

— Direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda, contemplati dalla presente direttiva ([5]); per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001 della presente direttiva;

— Direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui ([6]);

— Direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica ([7]);

— Direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri ([8]);

— Direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua ([9]);

— Direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla selezionatrici ponderali a funzionamento automatico ([10]);

(*) 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
([1]) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 82/623/CEE (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 5).
([2]) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32.
([3]) GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.
([4]) GU L 335 del 5.12.1973, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 85/146/CEE (GU L 54 del 23.2.1985, pag. 29).
([5]) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.
([6]) GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25.
([7]) GU L 336 del 4.12.1976, pag. 30.
([8]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 59.
([9]) GU L 105 del 28.4.1977, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 82/625/CEE (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 10).
([10]) GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1.

— Direttiva 79/830/CEE, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda ([1]).

Articolo 23

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al … (*) fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal … (*).

Articolo 24

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal … (*).

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro il … (***), sugli effetti dell'attuazione della presente direttiva anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e, se del caso, a presentare proposte di modifica.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a verificare se le procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali sono adeguatamente applicate e, ove opportuno, a proporre modifiche al fine di garantire coerenza nella certificazione.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì;

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

([1]) GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1.
(*) 30 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(**) 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(***) 7 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare.

Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegati da MI-001 a MI-010, in cui si illustrano in modo più dettagliato alcuni aspetti dei requisiti generali.

Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono conto dell'impiego cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibili impieghi scorretti dello strumento medesimo.

DEFINIZIONI

Misurando

Con «misurando» si intende la quantità effettivamente sottoposta a misurazione.

Grandezza d'influenza

Con «grandezza d'influenza» si intende una quantità che non è il misurando ma che influenza il risultato della misurazione.

Condizioni di funzionamento nominali

Con «condizioni di funzionamento nominali» si intendono i valori relativi al misurando e alle grandezze d'influenza che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di uno strumento.

Disturbo

Una grandezza d'influenza il cui valore è entro i limiti specificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle specifiche condizioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una grandezza d'influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni di funzionamento nominali non sono specificate.

Valore di variazione critico

Con «valore di variazione critico» si intende il valore in corrispondenza del quale la variazione del risultato della misurazione è reputata indesiderabile.

Misura materializzata

Con «misura materializzata» si intende un dispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nel corso del suo impiego, uno o più valori noti di una data quantità.

Transazione commerciale di vendita diretta

Con «transazione commerciale di vendita diretta» si intende una transazione in cui

— il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prezzo da pagare;

— almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione e;

— tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione sul posto e sul momento.

Ambienti climatici

Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui possono essere impiegati gli strumenti di misura. Per tener conto delle differenze climatiche tra gli Stati membri è stata definita una serie di limiti di temperatura.

Servizio di pubblica utilità

È considerato servizio di pubblica utilità quello svolto da un ente erogatore di elettricità, gas, riscaldamento o acqua.

REQUISITI

1. Errori tollerati

1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, l'errore di misurazione non deve superare il valore dell'errore massimo tollerato riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento in questione.

Salvo indicazione contraria contenuta negli allegati specifici di uno strumento, l'errore massimo tollerato è espresso come valore bilaterale dello scarto rispetto al valore di misurazione effettivo.

1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di uno strumento devono corrispondere a quanto riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento in questione.

Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad essere impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo permanente, la prestazione consentita nel corso della prova «campo elettromagnetico irradiato — a modulazione di ampiezza» non deve superare l'errore massimo tollerato.

1.3. Il fabbricante deve specificare gli ambienti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui lo strumento è destinato ad essere impiegato, l'alimentazione elettrica e le altre grandezze d'influenza suscettibili di pregiudicarne l'accuratezza, tenendo conto dei requisiti riportati negli allegati specifici relativi allo strumento in questione.

1.3.1. Ambienti climatici

Salvo disposizioni diverse contenute negli allegati da MI-001 a MI-010, il fabbricante deve specificare il limite di temperatura superiore e il limite di temperatura inferiore di ciascuno dei valori indicati nella tabella 1, indicare se lo strumento è progettato per l'umidità condensata o per l'umidità non condensata e precisare l'ubicazione prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso.

	Limiti di temperatura			
Limite superiore di temperatura	30 °C	40 °C	55 °C	70 °C
Limite inferiore di temperatura	+ 5 °C	- 10 °C	- 25 °C	- 40 °C

Tabella 1

1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi da M1 a M3 descritte in appresso.

M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi sottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture di supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di scarsa entità derivanti da operazioni di abbattimento o percussione locali, da porte che sbattono, ecc.

M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio di veicoli nelle vicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastri trasportatori, ecc.

M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc.

b) In relazione con gli ambienti meccanici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza:

— Vibrazione,

— Urto meccanico.

1.3.3. a) Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi E1, E2 o E3 descritte in appresso, salvo disposizioni diverse contenute nei pertinenti allegati specifici.

E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in edifici residenziali, commerciali e dell'industria leggera.

E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si possono riscontrare in altri edifici industriali.

E3 La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla batteria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i seguenti requisiti aggiuntivi:

— riduzioni della tensione di alimentazione causate dall'alimentazione di circuiti di starter dei motori a combustione interna

— sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria scarica mentre il motore è in funzione

b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve tener conto delle seguenti grandezze d'influenza:

— interruzioni di tensione,

— brevi riduzioni di tensione,

— transitori di tensione su linee di alimentazione e/o linee di segnali,

— scariche elettrostatiche,

— campi elettromagnetici a radiofrequenze,

— campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su linee di alimentazione e/o linee di segnali,

— sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee di segnali.

1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui occorre tener conto, se del caso, sono le seguenti:

— variazioni di tensione,

— variazioni di frequenza di rete,

— campi magnetici a frequenza industriale,

— qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in maniera significativa l'accuratezza dello strumento.

1.4. Durante l'esecuzione delle prove previste nella presente direttiva, si applicano i punti seguenti:

1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione degli errori

I requisiti essenziali specificati ai punti 1.1 e 1.2 formano oggetto di verifica per ciascuna grandezza d'influenza pertinente. Salvo disposizioni diverse contenute nell'allegato specifico di uno strumento, tali requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza d'influenza sia applicata separatamente e il suo effetto sia valutato separatamente, mantenendo tutte le altre grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore di riferimento.

Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o successivamente all'applicazione della grandezza d'influenza, indipendentemente dalla condizione che corrisponde alla situazione normale di funzionamento dello strumento nel momento in cui è probabile che si manifesti la grandezza d'influenza.

1.4.2. Umidità ambiente

— A seconda dell'ambiente climatico di funzionamento in cui lo strumento è destinato ad essere impiegato, possono essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in assenza di condensazione) sia la prova di calore umido ciclico (con condensazione).

— La prova di calore umido ciclico è appropriata nei casi in cui vi sia un'elevata condensazione o in cui la penetrazione di vapore acqueo sia accelerata per effetto della respirazione. Qualora l'umidità non condensata costituisca un fattore, è appropriata la prova di calore umido stabile.

2. Riproducibilità

Qualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo differente o da parte di un utilizzatore differente, a parità di tutte le altre condizioni, si deve ottenere una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione deve essere di scarsa entità in rapporto all'errore massimo tollerato.

3. Ripetibilità

Qualora il medesimo misurando sia applicato nelle medesime condizioni di misurazione, si deve ottenere una successione di risultati di misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazione deve essere minima in rapporto all'errore massimo tollerato.

4. Discriminazione e sensibilità

Lo strumento di misura deve essere sufficientemente sensibile e la sua soglia di discriminazione deve essere sufficientemente bassa in relazione ai compiti di misurazione cui esso è destinato.

5. Durabilità

Lo strumento di misura deve essere progettato in modo da mantenere un'adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologiche in un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che la sua installazione, manutenzione e impiego siano effettuati in modo corretto conformemente alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioni ambientali cui lo strumento stesso è destinato.

6. Affidabilità

Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da ridurre, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato della misurazione, a meno che la presenza di tale difetto sia ovvia.

7. Idoneità

7.1. Lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche atte ad agevolarne l'impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbono essere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamente in modo scorretto.

7.2. Lo strumento deve essere atto all'impiego cui è destinato, tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e deve consentire di ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto senza dover richiedere all'utilizzatore requisiti irragionevoli.

7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della portata o della corrente al di fuori dell'intervallo controllato non devono essere indebitamente influenzati.

7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la misurazione di valori del misurando che siano costanti nel tempo, esso deve essere insensibile a fluttuazioni di piccola entità del valore del misurando, oppure deve reagire in modo appropriato.

7.5. Lo strumento di misura deve essere resistente e i materiali con cui è costruito debbono essere adatti alle condizioni in cui esso è destinato ad essere impiegato.

7.6. Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d'istruzioni.

Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolge altre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non può essere influenzato in modo inammissibile dal software collegato.

8. Protezione dall'alterazione

8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura.

8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere progettato in modo da fornire garanzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste debbono consentire di dimostrare eventuali interventi effettuati.

8.3. Ogni software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metrologiche deve essere identificato come tale e mantenuto in condizioni di sicurezza.

Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misura.

Le prove di un eventuale intervento debbono essere disponibili per un ragionevole periodo di tempo.

8.4. I dati di misurazione, il software che è critico per le caratteristiche della misurazione e i parametri importanti sul piano metrologico memorizzati o trasmessi debbono essere adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali.

8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubblica utilità il visualizzatore della quantità totale fornita o i visualizzatori da cui la quantità totale fornita può essere fatta derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso d'uso.

9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato

9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte le seguenti iscrizioni:

— marca o nome del fabbricante,

— informazioni relative all'accuratezza dello strumento,

come pure, se del caso:

— dati pertinenti alle condizioni di impiego,

— la capacità di misurazione,

— l'intervallo di misura,

— marcatura di identificazione,

— numero dell'attestato di esame CE del tipo o dell'attestato di esame CE del progetto,

— informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui si ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizioni della presente direttiva sui controlli metrologici legali.

9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di configurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni pertinenti, queste ultime siano adeguatamente apposte sull'eventuale imballaggio e, sui documenti di accompagnamento richiesti dalle disposizioni della presente direttiva.

9.3. Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso:

— condizioni di funzionamento nominali;

— classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;

— limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto;

— istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite;

— istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo;

— requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misura.

9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la misurazione di servizi di pubblica utilità, non è necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento.

9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato specifico dello strumento, il valore di una divisione di un valore misurato deve essere di 1×10^n, 2×10^n oppure 5×10^n, laddove n indica un numero intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figurare l'unità di misura o il simbolo ad essa relativo.

9.6. Le misure materializzate debbono essere contrassegnate da un valore nominale o da una scala, accompagnati dall'unità di misura.

9.7. Le unità di misura impiegate e i rispettivi simboli debbono essere conformi alle disposizioni giuridiche a livello comunitario relative alle unità di misura e ai rispettivi simboli

9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformemente ai requisiti debbono essere chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili.

10. Indicazione del risultato

10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire mediante visualizzatore o copia stampata.

10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile, e accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie ad informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate.

10.3. Nel caso di copia stampata, la stampa o la registrazione debbono essere anch'esse leggibili e indelebili.

10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere progettati in modo tale da indicare ad entrambe le parti della transazione il risultato della misurazione, una volta installati a tale scopo. Qualora ciò rivesta importanza determinante in caso di vendite dirette, qualsiasi scontrino fornito al consumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva deve recare adeguate informazioni restrittive.

10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.

11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazione commerciale

11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità debbono registrare su un supporto durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare quella specifica transazione, nei casi in cui

— la misurazione non sia ripetibile, e

— lo strumento di misura sia normalmente destinato ad essere impiegato in assenza di una delle parti della transazione.

11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione deve essere disponibile una prova durevole del risultato della misurazione e delle informazioni atte a identificare la transazione.

12. Valutazione della conformità

Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo tale da consentire un'agevole accertamento di conformità degli stessi ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dello strumento.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

Fabbricazione

4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Dichiarazione scritta di conformità

5.1. Il fabbricante appone la marcatura «CE» e la marcatura metrologica supplementare a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva.

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. Nella dichiarazione in questione si identifica il modello di strumento per cui essa è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Mandatario

6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3 e 5.2; possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un mandatario, gli obblighi di cui ai punti 3 e 5.2. spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato.

ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO

1. La dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dello strumento.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

Fabbricazione

4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Controlli sul prodotto

5. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a opportuni intervalli da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni del prodotto, tenendo conto della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate individuate in uno o più documenti pertinenti citati all'articolo 13 — o prove equivalenti — per controllare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

   In assenza di un documento pertinente, l'organismo notificato decide in merito alle prove appropriate da effettuare.

   Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo notificato adotta misure appropriate.

Dichiarazione scritta di conformità

6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato citato al punto 5, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

6.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Mandatario

7. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3 e 6.2 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

Qualora il fabbricante non si sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un mandatario gli obblighi di cui ai punti 3 e 6.2 spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato comunitario.

ALLEGATO B

ESAME DEL TIPO

1. L'esame del tipo è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di uno strumento di misura, e accerta e dichiara che tale progetto tecnico soddisfa le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. L'esame del tipo può essere effettuato in uno dei metodi seguenti. L'organismo notificato decide il metodo più appropriato e gli esemplari necessari.

a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che sia rappresentativo della produzione considerata.

b) Esame di esemplari di una o più parti essenziali dello strumento di misura che siano rappresentative della produzione considerata, più accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3.

c) Accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura, tramite esame della documentazione tecnica e della documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un esemplare.

3. La richiesta di esame del tipo è presentata dal fabbricante ad un organismo notificato di sua scelta.

La richiesta include:

— il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

— una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;

— la documentazione tecnica descritta all'articolo 10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; essa comprende il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui ciò risulti pertinente ai fini dell'accertamento;

— gli esemplari, rappresentativi della produzione considerata, richiesti dall'organismo notificato;

— la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico delle parti dello strumento di misura di cui non è richiesto alcun esemplare. Tali documenti supplementari devono citare ogni documento pertinente applicato, in particolare nel caso in cui non siano stati applicati integralmente i documenti pertinenti di cui all'articolo 13, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di prova.

4. L'organismo notificato deve:

per quanto concerne gli esemplari:

4.1. esaminare la documentazione tecnica, verificare che gli esemplari siano stati fabbricati in conformità con la medesima e individuare gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili dei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, come pure gli elementi che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di tali documenti;

4.2. effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, tali soluzioni siano state correttamente applicate;

4.3. effettuare o far effettuare gli esami e le prove appropriate per controllare se, nei casi in cui il fabbricante abbia scelto di non applicare le soluzioni indicate nei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti della presente direttiva;

4.4. concordare con il richiedente il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

per le altre parti dello strumento di misura:

4.5. esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico delle altre parti dello strumento di misura.

per quanto concerne il processo di fabbricazione:

4.6. esaminare la documentazione tecnica per garantire che il fabbricante disponga di mezzi adeguati a garantire una produzione omogenea.

5.1. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione riguardante le azioni intraprese in conformità del paragrafo 4 e i relativi risultati. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, punto 8, detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante.

5.2. Qualora il progetto tecnico soddisfi le disposizioni della presente direttiva applicabili allo strumento di misura, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del tipo. Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante o, se del caso, del suo mandatario, le conclusioni dell'esame, eventuali termini di validità e i dati necessari all'identificazione dello strumento. L'attestato può avere uno o più allegati.

L'attestato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione della conformità e del controllo del dispositivo in funzione, in particolare al fine di valutare la conformità

degli strumenti fabbricati con il tipo esaminato per quanto concerne la riproducibilità dei risultati delle misure, quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; nell'attestato figurano:

— le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento;

— le misure richieste per garantire l'integrità dello strumento (sigillo, identificazione del software);

— informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformità visiva al tipo;

— se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati;

— nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli strumenti di misura.

L'attestato ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di rilascio e può essere in seguito rinnovato per periodi della durata di dieci anni ciascuno.

5.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha designato.

6. Il fabbricante informa l'organismo notificato che conserva la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate allo strumento che possano condizionare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali o le condizioni di validità dell'attestato. Tali modifiche necessitano di un'approvazione supplementare, sotto forma di un supplemento all'attestato originario di esame CE del tipo.

7. Ogni organismo notificato comunica immediatamente allo Stato membro che lo ha designato:

— gli attestati di esame CE del tipo, compresi gli allegati rilasciati;

— i supplementi e le modifiche agli attestati già rilasciati.

Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro degli attestati di esame CE del tipo.

L'organismo notificato conserva il fascicolo tecnico, compresa la documentazione presentata dal fabbricante, fino al termino del periodo di validità dell'attestato.

8. Il fabbricante conserva una copia dell'attestato di esame CE del tipo, degli allegati e dei relativi supplementi e le modifiche, unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di misura.

9. Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al paragrafo 3 e adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 8. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora abbia un mandatario, l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal fabbricante.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Dichiarazione scritta di conformità

3.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

3.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Mandatario

4. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 3.2 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non abbia un mandatario, l'obbligo di cui al punto 3.2 spetta alla persona che immette lo strumento sul mercato.

ALLEGATO C1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATO

1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Controlli sul prodotto

3. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a opportuni intervalli da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni del prodotto, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica degli strumenti e del quantitativo prodotto. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano le prove appropriate individuate in uno o più documenti pertinenti citati all'articolo 13 — o prove equivalenti — per controllare la conformità del prodotto al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva. In assenza di un documento pertinente, l'organismo notificato decide in merito alle prove appropriate da effettuare.

   Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del campione non risulti conforme a un livello qualitativo accettabile, l'organismo notificato adotta misure appropriate.

Dichiarazione scritta di conformità

4.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva, la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato citato al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

   Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Mandatario

5. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4.2 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

   Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e qualora non abbia un mandatario, gli obblighi di cui al punto 4.2. spettano alla persona che immetta lo strumento sul mercato.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi definiti nel presente allegato, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo alla produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— delle tecniche e dei processi di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, degli interventi sistematici che verranno utilizzati;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presenta direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria un secondo accertamento.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— i documenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva, la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

6. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso;

— le modifiche di cui al punto 3.5, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Mandatario

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 5.2 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO D1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie agli obblighi descritti qui di seguito e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta nell'articolo 10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto e il funzionamento dello strumento.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

Fabbricazione

4. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo alla produzione, all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 5, ed è assoggettato della sorveglianza di cui al punto 6.

Sistema di qualità

5.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica di cui al punto 2.

5.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— delle tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualità.

5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presenta direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente.

5.5. Il fabbricante tiene periodicamente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2, o se sia necessaria un secondo accertamento.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

6.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica di cui al punto 2;

— i documenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

6.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso;

— gli aggiornamenti dei sistemi di qualità di cui al punto 5.5, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.

9. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Mandatario

10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1, 5.5, 7.2 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DELL'ISPEZIONE E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE

1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie agli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati dopo la fabbricazione;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo dell'efficacia del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presenta direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato accerta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— i documenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

6. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, secondo comma, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui all'ultimo del punto 3.5 e ai punti 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Mandatario

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 5.2 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO E1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SUL PRODOTTO FINALE

1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

Fabbricazione

4. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 5, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6.

Sistema di qualità

5.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica di cui al punto 2.

5.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati dopo la fabbricazione;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo dell'efficacia del sistema di qualità.

5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 5.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presenta direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

5.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente.

5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2, o se sia necessario un secondo accertamento.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

6.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— la documentazione tecnica di cui al punto 2;

— i documenti relativi alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i dati relativi alle tarature, informazioni relative alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

6.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

7.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 5.1, secondo capoverso;

— gli aggiornamenti di cui al punto 5.5, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.

9. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Mandatario

10. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3, 5.1, 5.5, 7.2 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

1. La dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte della procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura assoggettati alle disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati al tipo approvato descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Verifica

3. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli strumenti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

   Gli esami e le prove intesi a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante esame e prova degli strumenti su base statistica, secondo quanto stabilito al punto 5.

4. Verifica della conformità ai requisiti metrologici mediante esame e prova di ogni singolo strumento.

4.1. Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici ad essi applicabili. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento approvato.

   Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

5. Verifica statistica della conformità ai requisiti metrologici

5.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti alla verifica sotto forma di lotti omogenei.

5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.3. Tutti gli strumenti che fanno parte del campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nei relativi documenti di cui all'articolo 13, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici loro applicabili, ai fini di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

5.3. Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti:

Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamento deve garantire:

— un livello di qualità che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una percentuale di non conformità inferiore all'1 %;

— una qualità limite che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una percentuale di non conformità inferiore al 7 %.

5.4. Se un lotto è accettato, tutti gli strumenti del lotto sono approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone — o fa apporre sotto la propria responsabilità — il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

5.5. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate.

Dichiarazione scritta di conformità

6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che risulti conforme al tipo approvato e che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

6.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento di tale modello. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Qualora l'organismo notificato di cui al punto 3 abbia espresso il suo consenso, il fabbricante appone inoltre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in questione, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

7. Qualora l'organismo notificato abbia espresso il suo consenso e sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di fabbricazione.

Mandatario

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 5.1.

ALLEGATO F1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO

1. La dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura assoggettati alle disposizioni di cui al punto 5 soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 10. La documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento.

Fabbricazione

4. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Verifica

5. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, per verificare la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

   Gli esami e le prove intese a verificare la conformità ai requisiti metrologici sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito al punto 6, o mediante esame e prova degli strumenti su base statistica, secondo quanto stabilito al punto 7.

6. Verifica della conformità ai requisiti metrologici mediante esame e prova di ogni singolo strumento.

6.1. Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici ad essi applicabili. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

6.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate, e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento approvato.

   Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

7. Verifica statistica della conformità ai requisiti metrologici.

7.1. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto, e presenta i propri strumenti alla verifica sotto forma di lotti omogenei.

7.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 7.3. Tutti gli strumenti che fanno parte del campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nei relativi documenti di cui all'articolo 13, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti metrologici loro applicabili, ai fini di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

7.3. Il procedimento statistico deve soddisfare i seguenti requisiti:

Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema di campionamento deve garantire:

— un livello di qualità che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 95 %, con una percentuale di non conformità inferiore all'1 %;

— una qualità limite che corrisponda ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una percentuale di non conformità inferiore al 7 %.

7.4. Se un lotto è accettato, tutti gli strumenti del lotto sono approvati, ad eccezione degli strumenti del campione che siano stati riscontrati non conformi.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità per quanto concerne gli esami e le prove effettuate, e appone — o fa apporre sotto la propria responsabilità — il proprio numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato.

Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

7.5. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate.

Dichiarazione scritta di conformità

8.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

8.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

Qualora l'organismo notificato di cui al punto 5 abbia espresso il suo consenso, il fabbricante appone inoltre sugli strumenti di misura il numero di identificazione dell'organismo in questione, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

9. Qualora l'organismo notificato abbia espresso il suo consenso e sotto la responsabilità del medesimo, il fabbricante può apporre il numero di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo di fabbricazione.

Mandatario

10. Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, ad eccezione di quelli previsti ai punti 4 e 7.1.

ALLEGATO G

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

1. La dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che lo strumento di misura assoggettato alle disposizioni di cui al punto 4 soddisfa i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Documentazione tecnica

2. Il fabbricante elabora la documentazione tecnica descritta all'articolo 10 e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione tecnica deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale accertamento, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento.

   Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni.

Fabbricazione

3. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli strumenti fabbricati ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Verifica

4. L'organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua, o fa effettuare, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto indicato nei documenti pertinenti di cui all'articolo 13, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti pertinenti della presente direttiva. In assenza di documenti pertinenti, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.

   L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sullo strumento approvato.

   Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali a fini d'ispezione i certificati di conformità per un periodo che si conclude dieci anni dopo la certificazione dello strumento.

Dichiarazione scritta di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al paragrafo 4, il numero di identificazione di quest'ultima.

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica lo strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente allo strumento di misura.

Mandatario

6. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 2 e 4.2 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE

1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza prevista al punto 4.

Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Questa documenta-

zione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

— delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 13, dei mezzi che verranno impiegati per garantire la conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva applicabili allo strumento in questione;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella progettazione degli strumenti appartenenti alla categoria in questione;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità che si intende applicare;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficiente.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— i documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

— i documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità, e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

6. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1, secondo capoverso;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Mandatario

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 5.2 e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO H1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO

1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto è la procedura di accertamento di conformità mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario adempie gli obblighi definiti qui di seguito, e garantisce e dichiara che gli strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti pertinenti della presente direttiva.

Fabbricazione

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato, relativo all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto finale, per lo strumento di misura in questione secondo quanto previsto al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di misura è stata oggetto di esame ai sensi delle disposizioni del punto 4.

Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di accertamento del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

— tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista;

— la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione coerente dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

— delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che si intende applicare qualora non siano applicati integralmente i pertinenti documenti di cui all'articolo 13, e dei mezzi che verranno impiegati per garantire la conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva applicabili allo strumento in questione;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella progettazione degli strumenti appartenenti alla categoria in questione;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità che si intende applicare;

— degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.;

— dei mezzi che consentono il controllo della qualità del prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata pertinente dal momento in cui siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale i relativi riferimenti.

Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'accertamento deve avere adeguata esperienza nel campo della metrologia in questione e nella tecnologia dello strumento e deve conoscere i requisiti applicabili della presente direttiva. La procedura di accertamento comprende una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso resti adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2, o se sia necessario un secondo accertamento.

L'organismo notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.6. Ogni organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o rifiutate; esso informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro dell'approvazione di un sistema di qualità.

Esame del progetto

4.1. Il fabbricante presenta una richiesta di esame del suo progetto all'organismo notificato di cui al precedente punto 3.1.

4.2. La richiesta deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dello strumento, nonché di accertare la conformità ai requisiti pertinenti della presente direttiva. La domanda contiene:

— il nome e l'indirizzo del fabbricante;

— una dichiarazione scritta in cui si precisi che la medesima richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;

— la documentazione tecnica descritta all'articolo 10. Tale documentazione deve consentire di accertare la conformità dello strumento ai requisiti pertinenti della presente direttiva; essa comprende il progetto e il funzionamento dello strumento, nella misura in cui ciò risulti pertinente ai fini dell'accertamento;

— la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati applicati, in particolare qualora non siano stati applicati integralmente i documenti normativi di cui all'articolo 13, e comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio appropriato del fabbricante oppure, a suo nome e sotto la sua responsabilità, da un altro laboratorio di prova.

4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e qualora il progetto soddisfi le disposizioni della direttiva applicabili allo strumento di misura, rilascia al fabbricante un attestato di esame CE del progetto. Tale attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare lo strumento approvato.

4.3.1. Tutte le parti pertinenti della documentazione tecnica sono allegate all'attestato.

4.3.2. L'attestato o gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti al fine della valutazione della conformità e del controllo del dispositivo in funzione, in particolare al fine di garantire la conformità degli strumenti fabbricati con il tipo per quanto concerne la riproducibilità dei risultati e delle misure, quando essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi previsti. Nell'attestato figurano:

— le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento;

— i provvedimenti richiesti per garantire l'integrità dello strumento (sigillo, identificazione del software …);

— informazioni su altri elementi necessari per l'identificazione dello strumento e per verificarne la conformità visiva al tipo;

— se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati;

— nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie per garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli strumenti di misura.

4.3.3. L'organismo notificato redige a tale riguardo una relazione di valutazione che tiene a disposizione dello Stato membro che lo ha designato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 8, detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante.

L'attestato è valido per dieci anni a decorrere dalla data del rilascio, e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni.

Se l'organismo notificato decide di rifiutare il rilascio di un attestato di esame del progetto, esso deve notificare al fabbricante la motivazione circostanziata di tale decisione.

4.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica fondamentale del progetto approvato. Qualora le modifiche al progetto approvato possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva, sulle condizioni di validità dell'attestato o sulle condizioni previste per l'impiego dello strumento, le modifiche in questione devono essere oggetto di un'ulteriore approvazione da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del progetto. Tale ulteriore approvazione è rilasciata sotto forma di un supplemento all'originario attestato di esame CE del progetto.

4.5. Ciascun organismo notificato comunica periodicamente allo Stato membro che lo ha designato:

— gli attestati di esame CE del tipo rilasciati e i relativi allegati;

— i supplementi e le modifiche agli attestati già rilasciati.

Ciascun organismo notificato informa immediatamente lo Stato membro che lo ha designato del ritiro di un attestato di esame CE del tipo.

4.6. Il fabbricante o il suo mandatario conservano una copia dell'attestato di esame CE del progetto nonché dei relativi allegati e supplementi unitamente alla documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo strumento di misura.

Qualora né il fabbricante né il mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica spetta alla persona designata dal fabbricante.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

5.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di qualità;

— i documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

— i documenti relativi alla qualità previsti dalla parte del sistema di qualità relativa alla fabbricazione quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, alla qualificazione del personale impiegato, ecc.

5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

5.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.

Dichiarazione scritta di conformità

6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento di misura che soddisfi i requisiti pertinenti della presente direttiva la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

6.2. Per ciascun modello di strumento è redatta una dichiarazione di conformità che è tenuta a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento. La dichiarazione in questione identifica il modello di strumento per cui è stata redatta e menziona il numero dell'attestato di esame CE del progetto.

Una copia di tale dichiarazione è fornita unitamente a ciascuno strumento di misura che viene immesso sul mercato. Tuttavia questo requisito può essere inteso in riferimento a un lotto o a una partita anziché a singoli strumenti nei casi in cui un gran numero di strumenti è fornito a un unico utente.

7. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo strumento, il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo capoverso;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.5, e relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4.

Mandatario

8. Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti ai punti 3.1, 3.5, 6.2 e 7 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario.

ALLEGATO MI-001

CONTATORI DELL'ACQUA

Ai contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'Allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Definizioni

Contatore dell'acqua

Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua che passa attraverso il trasduttore di misurazione.

Portata minima (Q_1)

La portata d'acqua minima in presenza della quale il contatore dell'acqua fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata di transizione (Q_2)

La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata permanente e la portata minima, e in presenza del quale il campo di portata è diviso in due zone, la «zona superiore» e la «zona inferiore». A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato specifico.

Portata permanente (Q_3)

La portata più elevata in presenza della quale il contatore dell'acqua è in grado di funzionare in modo soddisfacente in condizioni d'uso normali, vale a dire in presenza di un flusso stabile o intermittente.

Portata di sovraccarico (Q_4)

La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare in modo soddisfacente per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi.

Requisiti specifici

Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare quanto qui di seguito elencato.

1. Il campo di portata dell'acqua

   I valori del campo di portata debbono soddisfare le seguenti condizioni:

   $Q_3/Q_1 \geq 10$

   $Q_2/Q_1 = 1,6$

   $Q_4/Q_3 = 1,25$

   Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il quoziente Q_2/Q_1 può essere pari a 1,5, 2,5, 4, o 6,3.

2. L'intervallo di temperature dell'acqua da misurare

   I valori dell'intervallo di temperature debbono soddisfare le seguenti condizioni:

   variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C, oppure

   variare da 30 °C ad una temperatura elevata, pari ad almeno 90 °C.

   Il contatore può essere progettato in modo tale da funzionare in entrambi gli intervalli.

3. L'intervallo di pressione relativa dell'acqua, che deve variare da 0,3 bar fino ad almeno 10 bar a Q_3.

4. Per quanto concerne l'alimentazione elettrica: il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o i limiti dell'alimentazione in corrente continua.

Errore massimo tollerato

5. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i volumi compresi tra la portata di transizione (Q_2) (compresa) e la portata di sovraccarico (Q_4) è il seguente:

   2 % con una temperatura dell'acqua ≤ 30 °C,

   3 % con una temperatura dell'acqua > 30 °C.

6. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i volumi compresi tra la portata minima (Q_1) e la portata di transizione (Q_2) (esclusa) è pari al 5 % indipendentemente dalla temperatura dell'acqua.

Effetto tollerato dei disturbi

7.1. Immunità elettromagnetica

7.1.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un contatore dell'acqua deve essere tale che:

— la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico, qual è definito al punto 8.1.4, oppure

— l'indicazione del risultato della misurazione sia tale da non poter essere interpretata come risultato valido, quale una variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato della misurazione.

7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica, il contatore dell'acqua deve:

— riprendere il funzionamento entro l'errore massimo tollerato, e

— conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione, e

— consentire di recuperare tutti i dati di misurazione presenti immediatamente prima del disturbo.

7.1.3. Il valore di variazione critico è il minore dei due seguenti valori:

— il volume corrispondente a metà della magnitudo dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del volume misurato;

— il volume corrispondente all'errore massimo sul volume corrispondente alla portata permanente Q_3 per un minuto.

7.2. Durabilità

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

7.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale, non deve superare:

— il 3 % del volume misurato tra Q_1 incluso e Q_2 escluso.

— l'1,5 % del volume misurato tra Q_2 incluso e Q_4 incluso.

7.2.2. L'errore di indicazione del volume misurato dopo la prova di durabilità non deve superare:

— ± 6 % del volume misurato tra Q_1 (incluso) e Q_2 (escluso).

— ± 2,5 % del volume misurato tra Q_2 (incluso) e Q_4 (incluso) per i contatori dell'acqua destinati a misurare acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C.

— ± 3,5 % del volume misurato tra Q_2 (incluso) e Q_4 (incluso) per i contatori dell'acqua destinati a misurare acqua con una temperatura variante da 30 °C a 90 °C.

Idoneità

8.1. Il contatore deve poter essere installato in modo da funzionare in qualsiasi posizione, salvo che su di esso non sia apposta chiaramente diversa segnalazione.

8.2. Il fabbricante deve specificare se il contatore è progettato per misurare il flusso inverso. In tal caso, il volume del flusso inverso deve essere sottratto dal volume accumulato, oppure registrato separatamente. Al flusso normale e al flusso inverso si applica il medesimo errore massimo tollerato.

I contatori dell'acqua che non sono progettati per misurare il flusso inverso devono impedire un flusso inverso o sopportare un flusso inverso accidentale senza subire deterioramenti o alterazioni delle rispettive proprietà metrologiche.

Unità di misura

9. Il volume misurato è indicato in metri cubi.

Messa in servizio

10. Lo Stato membro assicura che i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 siano determinati dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile.

Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra cui il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F o B+D o H1.

ALLEGATO MI-002

CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME

Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume descritti qui di seguito, destinati ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Definizioni

Contatore del gas

Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraverso.

Dispositivo di conversione

Dispositivo installato su un contatore del gas, che converte automaticamente la quantità misurata in condizioni di conteggio in una quantità in condizioni di base.

Portata minima (Q_{min})

La portata minima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata massima (Q_{max})

La portata massima in cui il contatore del gas fornisce indicazioni che soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata di transizione (Q_t)

La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata massima e la portata minima, e in cui il campo di portata è diviso in due zone, la «zona superiore» e la «zona inferiore». A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato caratteristico.

Portata di sovraccarico (Q_r)

La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzionare per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi.

Condizioni di base

Le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di fluido misurata.

PARTE I — REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, tenendo conto dei seguenti elementi:

1.1. Il campo di portata del gas deve almeno soddisfare le seguenti condizioni:

Classe	Q_{max}/Q_{min}	Q_{max}/Q_t	Q_r/Q_{max}
1,5	≥ 150	≥ 10	1,2
1,0	≥ 20	≥ 5	1,2

1.2. L'intervallo di temperatura del gas, con un intervallo minimo di 40 °C.

1.3. Le condizioni relative al gas combustibile.

Lo strumento dev'essere progettato per la gamma di gas e per l'intervallo di pressioni di erogazione nel paese di destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare:

— la famiglia o gruppo cui appartiene il gas;

— la pressione massima di funzionamento.

1.4. Un intervallo termico minimo di 50 °C per quanto concerne l'ambiente climatico.

1.5. Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o i limiti dell'alimentazione in corrente continua.

2. Errore massimo tollerato

2.1. Contatore del gas indicante il volume in condizioni di conteggio o massa.

Classe	**1,5**	**1,0**
$Q_{min} \leq Q \leq Q_t$	3 %	2 %
$Q_t \leq Q \leq Q_{max}$	1,5 %	1 %

Tabella 1

Quando gli errori tra Q_t e Q_{max} hanno tutti lo stesso segno, essi non debbono superare l'1 % per la classe 1,5 e lo 0,5 % per la classe 1,0.

2.2. Per un dispositivo di conversione di temperatura che indica unicamente il volume convertito, l'errore massimo tollerato del contatore è aumentato dello 0,5 % in un intervallo di 30 °C che si estende in forma simmetrica attorno alla temperatura specificata dal fabbricante, che si situerà tra i 15 °C e i 25 °C. Al di fuori di questo intervallo, è consentito un aumento addizionale dello 0,5 % per ogni divisione di 10 °C.

3. Effetto tollerato dei disturbi

3.1. Immunità elettromagnetica

3.1.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un contatore del gas deve essere tale che:

— la variazione della misurazione non superi il valore di variazione critico, qual è definito al punto 3.1.3, oppure

— l'indicazione del risultato della misurazione sia tale da non poter essere interpretato come risultato valido, quale una variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato della misurazione.

3.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica, il contatore del gas deve:

— riprendere il funzionamento entro l'errore massimo tollerato,

— conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione,

— consentire di recuperare tutti i dati di misurazione presenti immediatamente prima del disturbo.

3.1.3. Il valore di variazione critico è il minore dei due seguenti valori:

— la quantità corrispondente alla metà della grandezza dell'errore massimo tollerato nella zona superiore del volume misurato;

— la quantità corrispondente all'errore massimo tollerato sulla quantità corrispondente ad un minuto alla portata massima.

3.2. Effetto dei flussi di disturbi a monte e a valle.

Nel quadro delle condizioni di installazione specificate dal fabbricante, l'effetto del flusso dei disturbi non dovrà superare un terzo dell'errore massimo tollerato.

4. Durabilità

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

4.1. Contatori della classe 1,5

4.1.1. La variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale per le portate nei campi di funzionamento da Q_t a Q_{max} non deve superare di più del 2 % il risultato della misurazione.

4.1.2. L'errore di indicazione dopo la prova di durabilità non deve superare il doppio dell'errore massimo tollerabile di cui alla sezione 2.

4.2. Contatori della classe 1,0

4.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare un terzo dell'errore massimo tollerabile di cui alla sezione 2.

4.2.2. L'errore di indicazione dopo la prova di durabilità non deve superare l'errore massimo tollerabile di cui alla sezione 2.

5. Idoneità

5.1. Gli strumenti alimentati tramite la rete elettrica (corrente alternata o continua) debbono essere provvisti di un dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di altro mezzo atto a garantire l'integrità di tutte le funzioni di misura in caso di interruzione della fonte di energia elettrica principale.

5.2. La fonte di energia dedicata dovrà avere una durata utile di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90 % di tale periodo, dovrà comparire un'avvertenza appropriata.

5.3. Il dispositivo indicatore deve disporre di un numero di cifre sufficiente a garantire che la quantità circolata nel corso di 8 000 ore a Q_{max} non faccia ritornare le cifre ai valori iniziali.

5.4. Il contatore deve poter essere installato in modo da funzionare in qualsiasi posizione indicata dal fabbricante nelle sue istruzioni di installazione.

5.5. Il contatore deve essere munito di un dispositivo che permetta di effettuare prove in un tempo ragionevole.

5.6. Il contatore deve rispettare l'errore massimo tollerato in ogni direzione di flusso o solo nella direzione di flusso chiaramente indicata.

6. Unità

La quantità misurata dev'essere visualizzata in metri cubi (simbolo = m^3) o in chilogrammi (simbolo kg).

PARTE II — REQUISITI SPECIFICI — DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME

Un dispositivo di conversione del volume costituisce una sottounità a titolo del secondo trattino dell'articolo 4, lettera b).

Per un dispositivo di conversione del volume si richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti per i contatori del gas, se applicabili. Sono inoltre d'applicazione i seguenti requisiti:

7. Condizioni di base dei valori convertiti

Il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei valori convertiti.

8. Errore massimo tollerato

— 0,5 % a temperatura ambiente 20 °C ± 3 °C, umidità ambiente 60 % ± 15 %, valori nominali di erogazione di energia elettrica

— 0,7 % per dispositivi di conversione termica a condizioni di funzionamento nominali

— 1 % per altri dispositivi di conversione in condizioni di funzionamento nominali.

Nota: non si tiene conto dell'errore del contatore.

9. Idoneità

9.1. Un dispositivo di conversione elettronico deve essere in grado di individuare i parametri pertinenti per l'accuratezza della misurazione allorquando si trova a funzionare al di fuori dei campi di funzionamento indicati dal fabbricante. In siffatti casi, il dispositivo di conversione deve interrompere l'integrazione della quantità convertita e può calcolare separatamente il totale della quantità convertita per il tempo in cui si è trovato al di fuori delle condizioni di funzionamento.

9.2. Un dispositivo di conversione elettronico deve essere in grado di indicare tutti i dati pertinenti per la misurazione senza attrezzatura supplementare.

PARTE III — MESSA IN SERVIZIO E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

MESSA IN SERVIZIO

10. a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1,5 e da contatori della classe 1,0 aventi un rapporto Q_{max}/Q_{min} pari o superiore a 150.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 1,5.

c) Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 1.2 e 1.3, gli Stati membri assicurano che le proprietà siano determinate dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile.

Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F, B+D o H1.

ALLEGATO MI-003

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA

Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero si applicano i requisiti pertinenti dell'Allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Nota: I contatori di energia elettrica possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni, a seconda della tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato contempla soltanto i contatori elettrici e non i trasformatori.

DEFINIZIONI

Un contatore di energia elettrica attiva è un dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito

I = intensità della corrente elettrica che circola nel contatore;

I_n = corrente di riferimento specificata per cui è stato progettato il trasformatore in funzione;

I_{st} = valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il contatore registra energia elettrica attiva a fattore di potenza unitario (contatori polifase a carico equilibrato);

I_{min} = valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori polifase a carico equilibrato);

I_{tr} = valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti minori tollerabili corrispondenti all'indice della classe del contatore;

I_{max} = valore massimo di I per cui l'errore rimane entro i limiti massimi tollerabili;

U = tensione dell'energia elettrica fornita al contatore;

U_n = tensione dell'energia elettrica di riferimento specificata;

f = frequenza della tensione elettrica fornita al contatore;

f_n = frequenza di riferimento specificata;

PF = fattore di potenza = $cos\varphi$ = coseno dello sfasamento φ tra I e U.

REQUISITI SPECIFICI

1. Accuratezza

   Il fabbricante specifica l'indice di classe dei contatori. Gli indici di classe sono così definiti: Classe A, Classe B e Classe C.

2. Condizioni di funzionamento nominali

   Il fabbricante specifica le condizioni di funzionamento nominali del contatore; in particolare: I valori di f_n, U_n, I_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} e I_{max} applicabili al contatore.

Per i valori prescelti, il contatore deve soddisfare le condizioni della tabella 1;

	Classe A	Classe B	Classe C
Per contatori a collegamento diretto			
I_{st}	$\leq 0{,}05 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot$ Itr
Per contatori funzionanti tramite un trasformatore			
I_{st}	$\leq 0{,}06 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}02 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}4 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}2 \cdot I_{tr}$ (*)	$\leq 0{,}2 \cdot I_{tr}$
I_n	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 1{,}2 \cdot I_n$	$\geq 1{,}2 \cdot I_n$	$\geq 1{,}2 \cdot I_n$

(*) *Per i contatori elettromeccanici* I_{min} *della classe B si applica* $\leq 0{,}4 \cdot I_{tr}$

Tabella 1

La tensione elettrica, la frequenza e gli intervalli di fattore di potenza entro i quali il contatore soddisfa i requisiti in materia di errore massimo tollerato di cui alla tabella 2 del presente allegato. Questi tengono conto delle caratteristiche tipiche della corrente elettrica erogata dai sistemi pubblici di distribuzione, cioè la tensione e la frequenza.

I valori di tensione elettrica e di frequenza devono essere pari almeno a:

$0{,}9 \cdot U_n \leq U \leq 1{,}1 \cdot U_n$

$0{,}98 \cdot f_n \leq f \leq 1{,}02 \cdot f_n$.

L'intervallo del fattore di potenza deve essere almeno da

$\cos\varphi = 0{,}5$ induttivo a $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo.

3. Errori massimi tollerati

Gli effetti dei vari misurandi e delle grandezze d'influenza (a,b,c …) sono valutati separatamente, mentre tutti gli altri misurandi e grandezze d'influenza devono essere mantenuti relativamente costanti ai loro valori di riferimento. L'errore di misurazione, che non deve superare il limite massimo tollerabile di cui alla tabella 2, è calcolato come segue:

Errore di misurazione = $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$…

Allorché il contatore funziona a corrente di carico variabile gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2.

	Temperature di funzionamento			Temperature di funzionamento			Temperature di funzionamento			Temperature di funzionamento		
	+5 °C … +30 °C			-10 °C … +5 °C o +30 °C … +40 °C			-25 °C … -10 °C o +40 °C … +55 °C			-40 °C … -25 °C o +55 °C … +70 °C		
Classe del contatore	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Contatori monofase; contatori polifase, se funzionanti con carichi equilibrati												
$I_{min} \leq I \leq I_{tr}$	3,5	2	1	5	2,5	1,3	7	3,5	1,7	9	4	2
$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	3,5	2	0,7	4,5	2,5	1	6,5	3,5	1,3	8,5	4	1,5
Contatori polifase, se funzionanti con carico monofase												
$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$, cfr. eccezione in appresso	4	2,5	1	5	3	1,3	7	4	1,7	9	4,5	2

Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo gamma di corrente per carichi monofase è limita a $5I_{tr} \leq I \leq I_{max}$.

Tabella 2 — Errori massimi tollerati in percentuale a condizioni di funzionamento nominali, livelli di corrente di carico definito e temperatura di funzionamento. Se un contatore funziona a intervalli di temperatura diversi, si applica l'errore massimo tollerato relativo.

4. Effetto tollerato dei disturbi

4.1. Generalità

Poiché i contatori elettrici sono direttamente collegati al cavo principale di erogazione che è anche uno dei misurando, per i contatori elettrici si utilizza un ambiente elettromagnetico speciale.

Il contatore dev'essere conforme all'ambiente elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari di cui ai punti 4.2 e 4.3 più avanti.

L'ambiente elettromagnetico e gli effetti tollerati rispecchiano una situazione in cui si registrano disturbi di lunga durata che non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di variazione, e in cui i disturbi passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo o una perdita di funzionalità o di rendimento ma da cui il contatore si riprenderà, non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di variazione.

Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le reti aeree di fornitura dell'elettricità, si provvede alla protezione delle caratteristiche metrologiche del contatore.

4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata

Disturbo	Valori critici di variazione in % per contatori delle classi:		
	A	B	C
Sequenza di fase invertita	1,5	1,5	0,3
Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase)	4	2	1
Contenuti armonici nei circuiti elettrici (*)	1	0,8	0,5
Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico (*)	6	3	1,5
Raffiche (burst)	6	4	2
Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta frequenza (radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti da campi di radiofrequenze e mmunità da onde oscillanti	3	2	1
(*) Nel caso di contatori di elettricità elettromeccanici non vengono definiti valori di variazioni critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici e per la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico			

Tabella 3 — Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata

4.3. Effetti tollerati di fenomeni elettromagnetici passeggeri

4.3.1. Gli effetti di un disturbo elettromagnetico su un contatore di energia elettrica dovranno essere tali che durante o subito dopo il disturbo:

— ogni uscita destinata a testare l'accuratezza del contatore non produca segnali o impulsi corrispondenti a un'energia oltre il valore di variazione critico

e in un lasso di tempo ragionevole

— recuperare la capacità di funzionamento entro i limiti dell'errore massimo tollerato, e

— conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione, e

— consentire il recupero di tutti i dati di misurazione presenti immediatamente prima del verificarsi del disturbo, e

— non indichi nell'energia registrata una variazione superiore ai valori critici.

Il valore critico di variazione in kWh è pari a $m \cdot U_n \cdot I_{max} \cdot 10^{-6}$

(m = numero degli elementi di misura del contatore, U_n in Vols e I_{max} in Amps).

4.3.2. Per la sovracorrente il valore critico di variazione è 1,5 %.

5. Idoneità

5.1. Al di sotto del voltaggio di funzionamento nominale, l'errore positivo del contatore non supera +10 %.

5.2. Il visualizzatore dell'energia totale ha un numero di cifre sufficienti a garantire che l'indicazione non ritorni al valore iniziale quando il contatore abbia funzionato per 4 000 ore a pieno carico ($I = I_{max}$, $U = U_n$ e PF = 1), né il visualizzatore possa essere azzerato durante l'uso. ore a pieno carico.

5.3. Nel caso di mancanza di energia elettrica nel circuito, le quantità di energia elettrica misurate debbono restare disponibili alla lettura per un periodo pari ad almeno 4 mesi.

5.4. Funzionamento senza carico.

Quando la tensione è applicata senza che nel circuito elettrico circoli la corrente (il circuito elettrico è un circuito aperto) il contatore non registra energia a tensioni fra $0,8 \cdot U_n$ e $1,1 \cdot U_n$.

5.5. Avvio

Il contatore inizia e continua a registrare a U_n, $PF = 1$ (contatore polifase a carichi equilibrati) e ad una corrente pari a $I_{st.}$

6. Unità

L'energia elettrica misurata dev'essere visualizzata in chilowattora o in megawattora.

7. Messa in servizio

a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe A. Per scopi specifici lo Stato membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi contatore della classe B.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe B e/o della classe C. Per scopi specifici lo Stato membro è autorizzato a prescrivere qualsiasi contatore della classe C.

c) Lo Stato membro assicura che l'intervallo di corrente sia determinato dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile.

Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F, B+D o H1.

ALLEGATO MI-004

CONTATORI DI CALORE

I requisiti pertinenti dall'allegato I, i requisiti specifici e le procedure di accertamento di conformità elencati in questo allegato si applicano ai contatori di calore di seguito descritti e destinati ad uso residenziale, commerciale e per l'industria leggera.

DEFINIZIONI

Un contatore di calore è uno strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore.

Un contatore è o uno strumento completo, oppure uno strumento composto dalle sottounità «sensore di flusso», «coppia di sensori di temperatura» e «calcolatore», conformemente alle definizioni dell'articolo 4, lettera b) o ad una combinazione delle medesime.

ϑ = la temperatura del liquido di trasmissione di calore;

ϑ_{in} = valore di ϑ all'ingresso del circuito di scambio termico;

ϑ_{out} = valore di ϑ all'uscita del circuito di scambio termico;

$\Delta\vartheta$ = la differenza di temperatura $\vartheta_{in} - \vartheta_{out}$; con $\Delta\vartheta \geq 0$

ϑ_{max} = il limite superiore di ϑ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato;

ϑ_{min} = il limite inferiore di ϑ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato;

$\Delta\vartheta_{max}$ = limite superiore di $\Delta\vartheta$ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato;

$\Delta\vartheta_{min}$ = limite inferiore di $\Delta\vartheta$ ai fini del corretto funzionamento del contatore entro l'errore massimo tollerato;

q = portata del liquido di trasmissione di calore;

q_s = valore massimo di q consentito per brevi periodi ai fini del corretto funzionamento del contatore;

q_p = valore massimo di q consentito in permanenza ai fini del corretto funzionamento del contatore;

q_i = valore minimo di q consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore;

P = potenza termica dello scambio termico;

P_s = limite superiore di P consentito ai fini del corretto funzionamento del contatore.

REQUISITI SPECIFICI

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire:

1.1. per la temperatura del liquido: ϑ_{max}, ϑ_{min},

— per le differenze di temperatura: $\Delta\vartheta_{max}$, $\Delta\vartheta_{min}$,

soggetti alle seguenti restrizioni: $\Delta\vartheta_{max}/\Delta\vartheta_{min} \geq 10$; $\Delta\vartheta_{min}$ = 3 K o 5 K o 10 K;

1.2. Per la pressione del liquido: la massima pressione interna positiva che il contatore di calore può tollerare in regime permanente al limite superiore dell'intervallo di temperature;

1.3. Per le portate del liquido: q_s, q_p, q_i, dove i valori di q_p e q_i sono soggetti alla seguente restrizione: $q_p/q_i \geq 10$;

1.4. Per la potenza termica: P_s.

2. Classi di accuratezza

Per i contatori di calore si definiscono le seguenti classi di accuratezza: classe 2, classe 3.

3. Errori massimi tollerati applicabili agli strumenti completi

Gli errori massimi tollerati relativi applicabili ad un contatore termico completo, espressi in percentuale del valore reale per ciascuna classe di accuratezza, sono i seguenti:

— per la classe 1: $E = E_f + E_t + E_c$, dove E_f, E_t, E_c corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3.

— per la classe 2: $E = E_f + E_t + E_c$, dove E_f, E_t, E_c corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3.

— per la classe 3: $E = E_f + E_t + E_c$, dove E_f, E_t, E_c corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3.

4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici

4.1. Lo strumento non deve essere influenzato da campi magnetici statici e da campi elettromagnetici a frequenza di rete.

4.2. L'influenza di un'interferenza elettromagnetica dev'essere tale che la variazione del risultato della misurazione non sia superiore al valore di variazione critico definito al requisito 4.3, oppure il risultato della misurazione sia indicato in modo tale da non poter essere interpretato come valido.

4.3. Il valore di variazione critico per un contatore termico completo è pari al valore assoluto dell'errore massimo tollerato applicabile a un contatore termico (vedi punto 3).

5. Durabilità

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

5.1. Sensori di flusso: la variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare il valore di variazione critico.

5.2. Sensori di temperatura: la variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazioni iniziale non deve superare 0,1 °C.

6. Indicazioni su un contatore termico

— Classe di accuratezza

— Limiti di portata

— Limiti di temperatura

— Limiti di differenza di temperatura

— Posizione del sensore di flusso — portata o ritorno

— Indicazione della direzione del flusso

7. Sottounità

Le disposizioni per le sottounità possono essere applicate a sottounità prodotte dallo stesso fabbricante o da diversi fabbricanti. Qualora un contatore di calore sia costituito da sottounità i requisiti essenziali per il contatore di calore si applicano ugualmente, nei casi pertinenti, alle sottounità. Si applicano inoltre i requisiti seguenti:

7.1. L'errore massimo tollerato del sensore di flusso, espresso in % per le classi di accuratezza:

— Classe 1: $E_f = (1+0{,}01\ q_p/q)$, ma non superiore a 5 %,

— Classe 2: $E_f = (2+0{,}02\ q_p/q)$, ma non superiore a 5 %,

— Classe 3: $E_f = (3+0{,}05\ q_p/q)$, ma non superiore a 5 %,

dove l'errore E_f si riferisce al valore indicato come valore reale della relazione tra il segnale di uscita del sensore di flusso e la massa o volume.

7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia di sensori di temperatura, espresso in %:

— $E_t = (0{,}5\ \% + 3\Delta\vartheta_{min}/\Delta\vartheta)$,

— dove l'errore E_t si riferisce al valore indicato come valore reale della relazione tra segnale di uscita della coppia di sensori di temperatura e differenza delle temperature.

7.3. L'errore massimo tollerato relativo per il calcolatore, espresso in %:

— $E_c = (0{,}5\ \% + \Delta\vartheta_{min}/\Delta\vartheta)$,

— dove l'errore E_c si riferisce al valore indicato come valore reale del calore.

7.4. Il valore di variazione critico per la sottounità di un contatore termico è pari al rispettivo valore assoluto dell'errore massimo tollerato applicabile alla sottounità (vedi punti 6.1, 6.2 o 6.3).

7.5. Indicazioni sulle sottounità

Sensore di flusso:

Classe di accuratezza

Limiti di portata

Limiti di temperatura

Fattore nominale del contatore (ad es.: litri/impulso) o segnale d'uscita corrispondente

Indicazione della direzione del flusso

Coppia di sensori di temperatura:

Identificazione del tipo (per es. Pt 100)

Limite di temperatura

Limite di differenza di temperatura

Calcolatore:

Tipo di sensori di temperatura

— Limiti di temperatura

— Limiti di differenza di temperatura

— Fattore di misura nominale richiesto (es. litri/impulso) o segnale di entrata corrispondente proveniente dal sensore di flusso

— Posizione del sensore di flusso — flusso o ritorno

MESSA IN SERVIZIO

8. a) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso residenziale, esso consente che tale misura sia effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3.

b) Qualora uno Stato membro prescriva la misura dell'uso commerciale e/o industriale leggero, esso può prescrivere qualsiasi contatore della classe 2.

c) Circa i requisiti di cui ai punti da 1.1 a 1.4, gli Stati membri assicurano che le caratteristiche siano determinate dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile.

9. Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F, B+D o H1.

ALLEGATO MI-005

SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINAMICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA

Agli strumenti di misura destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (volumi e masse) di liquidi diversi dall'acqua si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione di accertamento di conformità elencate nel presente allegato. Se pertinente i termini «volume, ed L» di questo allegato possono essere letti: «massa e kg.».

DEFINIZIONI

Misuratore

Strumento inteso a misurare in modo continuato, memorizzare e visualizzare, in condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico.

Calcolatore

La parte del misuratore che riceve i segnali di output dal trasduttore (dai) (trasduttori) di misurazione e eventualmente da strumenti di misura associati e indica i risultati della misurazione.

Strumento di misura associato

Uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una correzione e/o una conversione.

Dispositivo di conversione

La parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido (temperatura, densità ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero immagazzinate in una memoria, converte automaticamente:

— in un volume in condizioni di base e/o in una massa la quantità del liquido misurato alle condizioni di misura,oppure

— in un volume alle condizioni di misura e/o in un volume e allecondizioni di base la massa del liquido misurato alle condizioni di misura.

Nota: un dispositivo di conversione include i relativi strumenti di misura associati.

Condizioni di base

Le condizioni specifiche in cui è convertita la quantità di liquido misurata alle condizioni di misura.

Sistema di misurazione

Sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione.

Distributore di carburante

Un sistema di misura per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili.

Sistema self-service

Il sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

Dispositivo self-service

Lo specifico dispositivo che è parte di un sistema self-service e consente a uno o più sistemi di misura di funzionare nel sistema self-service.

Quantità minima misurata (QMM)

La quantità minima misurata è la più piccola quantità di liquido per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista metrologico per il sistema di misurazione.

Indicazione diretta

L'indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura e che il misuratore è fisicamente in grado di misurare.

Nota: l'indicazione diretta può essere convertita nell'indicazione di un'altra quantità mediante l'uso di un dispositivo di conversione.

Interrompibile/non interrompibile

Un sistema di misura è considerato interrompibile/non interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essere arrestato facilmente e con rapidità.

Campo di portata

Il campo tra la portata minima (Q_{min}) e la portata massima (Q_{max}).

REQUISITI SPECIFICI

1. CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO NOMINALE

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominale dello strumento, in particolare:

1.1. il campo di portata

Il campo di portata deve rispettare le seguenti condizioni:

i) Il campo di portata di uno strumento di misura deve rientrare nel campo di portata di ciascuno dei suoi elementi, in particolare del misuratore;

ii) Misuratore e sistema di misura.

Sistema di misura specifico	Caratteristica del liquido	Rapporto minimo $Q_{max} : Q_{min}$
Distributori di carburante	gas non liquefatti	10 : 1
	gas liquefatti	5 : 1
Sistema di misura	Liquidi criogenici	5 : 1
Sistemi di misura su condotta e sistemi di misura destinati al carico delle navi	tutti i liquidi	Idoneo per l'uso
Tutti gli altri sistemi di misura	tutti i liquidi	4 : 1

Tabella 1

1.2. Le proprietà del liquido che lo strumento deve misurare precisando il nome o il tipo del liquido o le sue caratteristiche peculiari, vale a dire:

— intervallo di temperature;

— intervallo di pressioni;

— intervallo di densità;

— intervallo di viscosità.

1.3. Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o limiti della tensione di alimentazione in corrente continua;

1.4. Le condizioni di base per i valori convertiti.

Nota: Il punto 1.4 non pregiudica l'obbligo per gli Stati membri di prescrivere una temperatura di 15 °C conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1] o, per gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto e il metano, un'altra temperatura conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva.

2. CLASSIFICAZIONE DELL'ACCURATEZZA ED ERRORI MASSIMI TOLLERATI

2.1. Per le quantità eguali o superiori a due litri, l'errore massimo tollerato è il seguente:

	Classe di accuratezza				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Sistemi di misurazione (A)	0,3 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,5 %
Misuratori (B)	0,2 %	0,3 %	0,6 %	1,0 %	1,5 %

Tabella 2

2.2. Per le quantità inferiori a due litri, l'errore massimo tollerato è il seguente:

Volume misurato V	Errore massimo tollerato
V < 0,1 L	4 × valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L	4 × valore indicato nella tabella 2

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/96/CE (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

0,2 L ≤V < 0,4 L	4 × valore indicato nella tabella 2, applicato a 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L	2 × valore indicato nella tabella 2
1 L ≤ V < 2 L	Valore indicato nella tabella 2, applicato a 2 L

Tabella 3

2.3. Tuttavia, indipendentemente dalla quantità misurata, la magnitudo dell'errore massimo tollerato è pari al maggiore dei seguenti due valori:

— il valore assoluto dell'errore massimo tollerato riportato nella tabella 2 o nella tabella 3;

— il valore assoluto dell'errore massimo tollerato per la quantità minima misurata (E_{min}).

2.4.1. Per le quantità minime misurate superiori od eguali a due litri, si applicano ambo le condizioni seguenti:

Condizione 1

E_{min} deve soddisfare la condizione: $E_{min} > 2R$, dove R è il più piccolo intervallo di scala del dispositivo indicatore.

Condizione 2

E_{min} è dato dalla formula: $E_{min} = (2\ MMQ) \times (A/100)$, dove:

— MMQ è la quantità minima misurata,

— A è il valore numerico specificato nella riga A della tabella 2.

2.4.2. Per le quantità minime misurate inferiori a due litri, si applica la condizione 1 di cui sopra e E_{min} è pari al doppio del valore specificato nella tabella 3, e relativo alla riga A della tabella 2.

2.5. Conversione delle indicazioni

In caso di conversione delle indicazioni gli errori massimi tollerati sono quelli riportati alla riga A della tabella 2.

2.6. Dispositivi di conversione

In caso di conversione delle indicazioni tramite un dispositivo di conversione, gli errori massimi tollerati sono pari a ± (A − B), dove A e B sono i valori specificati nella tabella 2.

Parti dei dispositivi di conversione che possono essere sottoposti a prova separatamente:

a) Calcolatore

Gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, per quanto concerne le indicazioni delle quantità di liquido applicabili al calcolo, sono pari ad un decimo degli errori massimi tollerati definiti alla riga A della tabella 2.

b) Strumenti di misura associati

Gli strumenti di misura associati debbono avere un'accuratezza almeno pari a quella dei valori riportati alla tabella 4:

EMT sulle misurazioni	Classi di accuratezza del sistema di misura				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Temperatura	± 0,3 °C	± 0,5 °C			± 1,0 °C
Pressione	Meno di 1 MPa: ± 50 kPa Da 1 a 4 MPa: ± 5 % Più di 4 MPa: ± 200 kPa				
Densità	± 1 kg/m³		± 2 kg/m³		± 5 kg/m³

Tabella 4

Questi valori si applicano all'indicazione delle quantità caratteristiche del liquido visualizzato dal dispositivo di conversione.

c) Accuratezza della funzione di calcolo

L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, nel calcolo di ciascuna quantità caratteristica del liquido è pari a due quinti del valore definito alla precedente lettera b).

2.7. Il requisito a) nel punto 2.6 si applica a qualsiasi calcolo, non solo alla conversione.

3. EFFETTO MASSIMO TOLLERATO DEI DISTURBI

3.1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un sistema di misurazione è uno tra quelli qui di seguito elencati:

— la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico, quale è definito al punto 3.2; oppure

— l'indicazione del risultato della misurazione mostra una variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa come un risultato della misurazione; inoltre, nel caso di sistemi interrompibili, ciò può significare anche l'impossibilità di effettuare misurazioni; oppure

— la variazione del risultato della misurazione è superiore al valore di variazione critico, nel qual caso il sistema di misurazione deve consentire di recuperare il risultato della misurazione immediatamente antecedente al verificarsi del valore di variazione critico e di interrompere il flusso.

3.2. Il valore di variazione critico equivale al maggiore tra «l'errore massimo tollerato/5» per una specifica quantità misurata, e l'E_{min}.

4. DURABILITÀ

Dopo aver eseguito una prova adeguata tenendo conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, deve essere soddisfatto il seguente criterio:

La variazione del risultato della misurazione successivamente alla prova di durabilità se raffrontata al risultato iniziale di misurazione non deve superare il valore per i misuratori specificato nella riga B della tabella 2.

5. IDONEITÀ

5.1. Per ogni quantità misurata relativa alla medesima misurazione e nel caso in cui i dispositivi abbiano le medesime divisioni di scala, le indicazioni fornite dai vari dispositivi non devono differire tra loro in misura superiore ad una divisione di scala. Nel caso in cui i dispositivi abbiano divisioni di scala differenti, lo scarto non deve superare la divisione di scala più elevata.

Tuttavia, in caso di sistema self-service, le divisioni di scala del dispositivo indicatore principale del sistema di misura e le divisioni di scala del dispositivo self-service sono le stesse e i risultati non debbono differire l'uno dall'altro.

5.2. Non dev'essere possibile deviare la quantità misurata in normali condizioni di utilizzo a meno che non sia subito individuabile.

5.3. Nessuna percentuale di aria o di gas presente nel liquido, che non sia facilmente individuabile, deve indurre ad una variazione dell'errore superiore a:

— 0,5 % per i liquidi diversi dai liquidi potabili e per i liquidi di viscosità non superiore ad 1 mPa.s, oppure

— 1 % per i liquidi potabili e per i liquidi di viscosità superiore ad 1 mPa.s. Tuttavia, la variazione tollerata non dovrà mai essere inferiore all'1 % di MMQ. Questo valore si applica nel caso di sacche d'aria o di gas.

5.4. Strumenti destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta.

5.4.1. Gli strumenti di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta debbono essere provvisti di mezzi atti a riazzerare il visualizzatore.

Non deve essere possibile deviare la quantità misurata.

5.4.2. La visualizzazione della quantità su cui si basa la transazione dev'essere permanente fino al momento in cui tutte le parti della transazione abbiano accettato il risultato della misurazione.

5.4.3. I sistemi di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta sono interrompibili.

5.4.4. Nessuna percentuale di aria o di gas presente nel liquido dovrà indurre a una variazione dell'errore superiore ai valori di cui al punto 5.3.

5.5. Distributori di carburante

5.5.1. Nel corso della misurazione, non dev'essere possibile riazzerare i visualizzatori dei distributori di carburante.

5.5.2. Non dev'essere possibile avviare una nuova misurazione finché il visualizzatore non sia stato riazzerato.

5.5.3. Nel caso in cui il sistema di misurazione sia dotato di un visualizzatore del prezzo, la differenza tra il prezzo indicato e il prezzo calcolato in funzione del prezzo unitario e della quantità indicata non dev'essere superiore al prezzo corrispondente a E_{min}. Tuttavia, non è richiesto che tale differenza sia inferiore alla più piccola unità monetaria.

6. INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

I sistemi di misurazione debbono essere dotati di un dispositivo di alimentazione elettrica d'emergenza atto a conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione in caso di interruzione della fonte principale di alimentazione elettrica o di mezzi atti a memorizzare e a visualizzare i dati presenti per consentire la conclusione della transazione in corso, e di mezzi atti ad arrestare il flusso nel momento in cui si verifichi un'interruzione della fonte principale di alimentazione elettrica.

7. MESSA IN SERVIZIO

Classe di accuratezza	Tipi di sistema di misurazione
0,3	— Sistemi di misurazione su condotta
0,5	Tutti i sistemi di misurazione non specificamente indicati in altra parte della presente tabella, e precisamente: — distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) — sistemi di misurazione su autobotti per liquidi a bassa viscosità (≤ 20 mPa.s) — sistemi di misurazione destinati (al carico) allo scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna (*) — sistemi di misurazione per il latte — sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aeromobili
1,0	— Sistemi di misurazione per i gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura pari o superiore a -10 °C — Sistemi di misurazione di norma classificati nella classe 0,3 o 0,5, ma utilizzati per liquidi: — la cui temperatura sia inferiore a -10 °C o superiore a 50 °C — la cui viscosità dinamica sia superiore a 1 000 mPa.s — la cui portata volumetrica massima non sia superiore a 20 L/h
1,5	Sistemi di misurazione per biossido di carbonio liquefatto Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura inferiore a -10 °C (diversi dai liquidi criogenici)
2,5	Sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153 °C)
(*) Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere sistemi di misurazione della classe di accuratezza 0,3 o 0,5 se utilizzati per l'imposizione delle accise sugli oli minerali al momento (del carico) dello scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna.	

Nota: Tuttavia il fabbricante può indicare una classe di accuratezza migliore per taluni tipi di sistemi di misurazione.

Tabella 5

8. UNITÀ DI MISURA

La quantità di misura è indicata in millilitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grammi, kilogrammi o tonnellate.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F o B+D o H1 o G.

ALLEGATO MI-006

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Agli strumenti per pesare a funzionamento automatico definiti qui di seguito, il cui fine è la determinazione della massa di un corpo utilizzando l'azione della forza di gravità che agisce su di esso, si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel capitolo I del presente allegato.

DEFINIZIONI

Strumento per pesare a funzionamento automatico

Strumento che determina la massa di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che segue un programma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale strumento.

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico

Strumento per pesare automatico che determina la massa di carichi discreti (per esempio, preconfezionati) o di singoli carichi di materiale sfuso.

Dosatrice ponderale di controllo a funzionamento automatico

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che ripartisce inoltre gli oggetti di massa differente in uno o più sottoinsiemi, in funzione del valore della differenza tra la massa dell'oggetto e un punto di selezione nominale.

Etichettatrice di peso

Selezionatrice ponderale a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso.

Etichettatrice peso/prezzo

Strumento per pesare a funzionamento automatico che appone ai singoli articoli l'etichetta con l'indicazione del peso e informazioni sul prezzo.

Riempitrice gravimetrica automatica

Strumento per pesare a funzionamento automatico che riempie contenitori con una massa predeterminata e virtualmente costante di prodotto in grani.

Totalizzatore a funzionamento discontinuo (strumento per pesare/totalizzatore a tramoggia)

Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto in grani dividendolo in carichi discreti. Le masse di ciascun carico discreto sono determinate l'una dopo l'altra e sommate. Ciascun carico discreto è poi riunito nell'ammasso.

Totalizzatore a funzionamento continuo

Strumento per pesare a funzionamento automatico che determina la massa di un prodotto sfuso su un nastro trasportatore, senza ricorrere ad una suddivisione sistematica del prodotto e senza interrompere il movimento del nastro trasportatore.

Pesa a ponte per veicoli ferroviari

Strumento per pesare a funzionamento automatico dotato di un ricevitore di carico comprensivo di binari su cui transitano veicoli ferroviari.

REQUISITI SPECIFICI

Capitolo I — Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico

1. Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento come segue:

1.1. Per il misurando:

l'intervallo di misura, in termini di portata massima e minima.

1.2. Per le grandezze d'influenza dell'alimentazione elettrica:

in caso di alimentazione in corrente alternata: tensione di alimentazione nominale in corrente alternata o limiti dell'alimentazione in corrente alternata,

in caso di alimentazione in corrente continua: tensione di alimentazione nominale e minima in corrente continua o limiti dell'alimentazione in corrente continua.

1.3. Per le grandezze d'influenza meccanica e climatica:

L'intervallo minimo delle temperature è di 30 °C, salvo specificazione diversa nei successivi capitoli.

Le classi di ambiente meccanico di cui all'allegato I, punto 1.3.2 non sono applicabili. Per gli strumenti sottoposti a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati in veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d'uso.

1.4. Per altre grandezze d'influenza (se del caso):

i ritmi di funzionamento,

le caratteristiche del prodotto da pesare.

2. Effetto tollerato dei disturbi — Ambiente elettromagnetico

Il tipo di prestazione richiesto e il valore di variazione critico sono riportati nel capitolo pertinente del presente allegato a ciascun tipo di strumento.

3. Idoneità

3.1. Si debbono predisporre mezzi adeguati a limitare gli effetti dell'inclinazione, del caricamento e del ritmo di funzionamento, tali che nel corso del normale funzionamento non si superino gli errori massimi tollerati.

3.2. Si deve disporre di sistemi per la manipolazione del materiale adeguati, di modo che lo strumento, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati.

3.3. L'interfaccia di controllo per l'operatore deve essere chiara ed efficace.

3.4. L'integrità del visualizzatore (qualora ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte dell'operatore.

3.5. Si deve disporre di un dispositivo adeguato di azzeramento dello strumento, di modo che quest'ultimo, nel corso del normale funzionamento, possa rispettare gli errori massimi tollerati.

3.6. Qualsiasi risultato che esuli dall'intervallo di misura deve essere identificato come tale, qualora esista un procedimento di stampa.

4. Accertamento di conformità

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9, tra le quali il fabbricante può scegliere, sono le seguenti:

Per i sistemi meccanici: B+D o B+E o B+F o D1 o F1 o G o H1.

Per gli strumenti elettromeccanici: B+D o B+E o B+F o G o H1.

Per i sistemi elettronici o i sistemi contenenti software: B+D o B+F o G o H1.

Capitolo II — Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico

1. Classi di precisione

1.1. Gli strumenti sono suddivisi in categorie principali designate con:

X o Y

come specificato dal fabbricante.

1.2. Le categorie principali sono a loro volta suddivise in quattro classi di accuratezza:

XI, XII, XIII & XIIII

e

Y (I), Y(II), Y (a) & Y (b)

specificate dal fabbricante.

2. Strumenti di categoria X

2.1. La categoria X si applica agli strumenti impiegati per verificare i preconfezionati realizzati conformemente ai requisiti della direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati [1] e della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati [2].

2.2. Le classi di precisione sono integrate da un fattore (x) che quantifica lo scarto tipo massimo tollerato, come specificato nel punto 4.2.

Il fabbricante deve specificare il fattore (x), dove (x) è ≤ 2 ed espresso nella forma 1×10^k, 2×10^k o 5×10^k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo zero).

3. Strumenti di categoria Y

La categoria Y si applica a tutte le altre selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

4. Errore massimo tollerato

4.1. Errore medio di categoria X/Errore massimo tollerato degli strumenti di categoria Y

Tabella 1

Carico netto (m) per divisioni di verifica (e)								Errore massimo tollerato (medio)	Errore massimo tollerato
XI	Y(I)	XII	Y(II)	XIII	Y(a)	XIIII	Y(b)	X	Y
0 < m ≤ 50 000		0 < m ≤ 5 000		0 < m ≤ 500		0 < m ≤ 50		± 0,5 e	± 1 e
50 000 < m ≤ 200 000		5 000 < m ≤ 20 000		500 < m ≤ 2 000		50 < m ≤ 200		± 1,0 e	± 1,5 e
200 000 < m		20 000 < m ≤ 100 000		2 000 < m ≤ 10 000		200 < m ≤ 1 000		± 1,5 e	± 2 e

[1] GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

[2] GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'accordo SEE.

4.2. Scarto tipo

Il valore massimo tollerato per lo scarto tipo di uno strumento della classe X(x) è il prodotto del fattore (x) per il valore della seguente tabella 2.

Tabella 2	
Carico netto (m)	Scarto tipo massimo tollerato per la classe X(1)
m ≤ 50 g	0,48 %
50 g < m ≤ 100 g	0,24 g
100 g < m ≤ 200 g	0,24 %
200 g < m ≤ 300 g	0,48 g
300 g < m ≤ 500 g	0,16 %
500 g < m ≤ 1 000 g	0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g	0,08 %
10 000 g < m ≤ 15 000 g	8 g
15 000 g < m	0,053 %
Per le classi XI e XII, (**X**) è inferiore a 1 Per la classe XIII, (**X**) non è maggiore di 1 Per la classe XIIII, (**X**) è maggiore di 1	

4.3. Divisione di verifica — Strumenti a campo di pesatura unico

Tabella 3				
Classi di accuratezza		Divisione di verifica	Numero delle divisioni di verifica, n = Mass./e	
			Minimo	Massimo
XI	Y(I)	0,001 g ≤ e	50 000	-
XII	Y(II)	0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g	100	100 000
		0,1 g ≤ e	5 000	100 000

Classi di accuratezza		Divisione di verifica	Numero delle divisioni di verifica, n = Mass./e	
			Minimo	Massimo
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ e ≤ 2 g	100	10 000
		5 g ≤ e	500	10 000
XIIII	Y(b)	5 g ≤ e	100	1 000

4.4. Divisione di verifica — Strumenti a campo di pesatura multiplo

Tabella 4

Classi di accuratezza		Divisione di verifica	Numero delle divisioni, n = Mass./e	
			Valore minimo (1) $n = Mass._i / e_{(i+1)}$	Valore massimo $n = Mass._i / e_i$
XI	Y(I)	0,001 g ≤ e_i	50 000	-
XII	Y(II)	0,001 g ≤ e_i ≤ 0,05 g	5 000	100 000
		0,1 g ≤ e_i	5 000	100 000
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ e_i	500	10 000
XIIII	Y(b)	5 g ≤ e_i	50	1 000

Dove:

i = 1, 2, … r

i = intervallo parziale di peso

r = totale degli intervalli parziali

(1) Per i = r si applicano le corrispondenti colonne della tabella 3 con e sostituito da e_r.

5. Intervallo di misura

Nello specificare l'intervallo di misura per gli strumenti di classe Y, il fabbricante deve tener conto che la capacità minima non deve essere inferiore a:

classe Y(I): 100 e

classe Y(II): 20 e per 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, e 50 e per 0,1 g ≤ e

classe Y(a): 20 e

classe Y(b): 10 e

bilance utilizzate a fini di classificazione, ad es.

strumenti ad uso postale e strumenti per pesare i rifiuti: 5 e.

6. Posizionamento dinamico

6.1. Il dispositivo di posizionamento dinamico deve funzionare nel campo di carico specificato dal fabbricante.

6.2. Una volta installato il dispositivo di posizionamento dinamico che compensa gli effetti dinamici del carico in movimento non deve poter funzionare al di fuori del campo di carico e deve poter essere sottoposto a misure di sicurezza.

7. Prestazione in caso di fattori d'influenza e di interferenze elettromagnetiche

7.1. Gli errori massimi tollerati dovuti a fattori d'influenza sono i seguenti:

7.1.1. Per strumenti di categoria X:

— per funzionamento automatico come specificato nella tabella 1 e nella tabella 2,

— per pesatura statica in funzionamento non automatico come specificato nella tabella 1.

7.1.2. Per strumenti della categoria Y:

— per ciascun carico in funzionamento automatico come specificato nella tabella 1,

— per pesatura statica in funzionamento non automatico come specificato per la categoria X nella tabella 1.

7.2. Il valore di variazione critico dovuto a un'interferenza è pari a una divisione.

7.3. Intervallo di temperatura:

— per le classi XI e Y(I) l'intervallo minimo è di 5 °C.

— per le classi XII e Y(II) l'intervallo minimo è di 15 °C.

Capitolo III — Riempitrici gravimetriche automatiche

1. Classi di accuratezza

1.1. Il fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x).

1.2. Per il tipo di strumento è designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate una o più classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1×10^k, 2×10^k o 5×10^k, dove k è un numero intero negativo (compreso lo zero).

1.3. La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica alla pesatura statica.

1.4. Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X è un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e (x) è un moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1) al punto 2.2.

2. Errore massimo tollerato

2.1. Errore di pesatura statica

2.1.1. Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 5, per il fattore di designazione della classe (x).

2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento può essere fatto a partire da più di un carico (es. pese cumulative o a combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi statici è l'accuratezza richiesta per il riempimento, come specificato in 2.2 (non la somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi).

2.2. Scarto rispetto alla media di riempimento

Tabella 5

Valore della massa dei riempimenti — m(g)	Scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media relativa alla classe X(1)
m ≤50	7,2 %
50 < m ≤ 100	3,6 g
100 < m ≤ 200	3,6 %
200 < m ≤ 300	7,2 g
300 < m ≤ 500	2,4 %
500 < m ≤ 1 000	12 g
1 000 < m ≤ 10 000	1,2 %
10 000 < m ≤ 15 000	120 g
15 000 < m	0,8 %
Nota: Lo scarto calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media può essere aggiustato per controbilanciare l'effetto delle dimensioni delle particelle (grani) del materiale.	

2.3. Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione)

Per gli strumenti in cui è possibile preassegnare un peso del riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come è specificato nella tabella 5.

3. Prestazioni in caso di fattori d'influenza e di interferenza elettromagnetica

3.1. L'errore massimo tollerato dovuto a fattori d'influenza è specificato nel punto 2.1.

3.2. Il valore di variazione critico dovuto ad un'interferenza è eguale ad una variazione dell'indicazione di pesatura statica eguale all'errore massimo tollerato come specificato al punto 2.1, calcolato per il riempimento minimo nominale, o ad una variazione che produrrebbe un effetto equivalente sul riempimento nel caso di strumenti in cui il riempimento consista di più carichi. Il valore di variazione critico calcolato è arrotondato alla divisione superiore (d).

3.3. Il fabbricante deve specificare il valore del riempimento minimo nominale.

Capitolo IV — Totalizzatori a funzionamento discontinuo

1. Classi di accuratezza

Gli strumenti sono suddivisi nelle quattro classi di accuratezza seguenti: 0,2, 0,5, 1, 2.

2. Errore massimo tollerato

Tabella 6

Classe di accuratezza	Errore massimo tollerato del carico totalizzato
0,2	± 0,10 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,50 %
2	± 1,00 %

3. Divisione di totalizzazione

La divisione di totalizzazione (d_t) deve essere dell'ordine di 0,01 % Max < d_t < 0,2 % Max.

4. Carico totalizzato minimo (Σ_{min})

Il carico totalizzato minimo (Σ_{min}) non deve essere inferiore al carico per il quale l'errore massimo tollerato è uguale alla divisione di totalizzazione (d_t) e non inferiore al carico minimo specificato dal fabbricante.

5. Dispositivo di azzeramento

Gli strumenti che non effettuano la taratura del peso dopo ogni rimozione del carico debbono disporre di un dispositivo di azzeramento. Il funzionamento automatico deve essere bloccato qualora l'indicazione di zero vari di:

— 1 d_t sugli strumenti con dispositivo di azzeramento automatico;

— 0,5 d_t sugli strumenti con dispositivo di azzeramento semiautomatico o non automatico.

6. Interfaccia con l'operatore

Gli interventi dell'operatore e la funzione di reinizializzazione debbono essere bloccati nel corso del funzionamento automatico.

7. Stampa

Negli strumenti dotati di stampante, la reinizializzazione del totale deve essere bloccata fino a che non sia stata completata la stampa del totale. Nel caso in cui si interrompa il funzionamento automatico, deve aver luogo la stampa del totale.

8. Prestazioni in caso di fattori di influenza e di interferenze elettromagnetiche

8.1. Gli errori massimi tollerati prodotti da fattori di influenza sono specificati alla tabella 7.

Tabella 7

Carico (m) per divisione di totalizzazione (d_t)	Errore massimo tollerato
$0 < m \leq 500$	$\pm 0{,}5\ d_t$
$500 < m \leq 2\ 000$	$\pm 1{,}0\ d_t$
$2\ 000 < m \leq 10\ 000$	$\pm 1{,}5\ d_t$

8.2. Il valore di variazione critico dovuto a un'interferenza elettromagnetica è pari a una divisione di totalizzazione per indicazione di peso e per totale memorizzato.

Capitolo V — Totalizzatori a funzionamento continuo

1. Classi di precisione

Gli strumenti sono suddivisi nelle tre classi di accuratezza seguenti: 0,5, 1, 2.

2. Campo di misura

2.1. Il fabbricante specifica il campo di misura, il rapporto tra il peso netto minimo sulla cellula di pesatura e la capacità massima, nonché il carico minimo totalizzato.

2.2. Il carico minimo totalizzato Σ_{min} non è inferiore a

800 d per la classe 0,5

400 d per la classe 1

200 d per la classe 2.

Ove d rappresenta la divisione di totalizzazione del dispositivo di totalizzazione generale.

3. Errore massimo tollerato

Tabella 8	
Classe di accuratezza	Errore massimo tollerato per il carico totalizzato
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

4. Velocità del nastro trasportatore

Il fabbricante deve specificare la velocità del nastro trasportatore. Per le pesatrici a nastro a velocità fissa e le pesatrici a nastro a velocità variabile con controllo manuale della velocità, la velocità non deve variare in misura superiore al 5 % del valore nominale. Il prodotto non deve avere una velocità diversa dalla velocità del nastro trasportatore.

5. Dispositivo di totalizzazione generale

Non deve essere possibile riazzerare il dispositivo di totalizzazione generale.

6. Prestazioni in caso di fattori di influenza e di interferenza elettromagnetica

6.1. L'errore massimo tollerato dovuto a un fattore di influenza, per un carico non inferiore a Σ_{min}, è pari a 0,7 volte il valore appropriato specificato nella tabella 8, arrotondato alla divisione di totalizzazione (d) più vicina.

6.2. Il valore di variazione critico prodotto da un'interferenza elettromagnetica è pari a 0,7 volte il valore appropriato specificato nella tabella 8 per un carico di Σ_{min} per la classe indicata di pesatrici a nastro, arrotondato alla divisione di totalizzazione (d) superiore.

Capitolo VI — Pese a ponte per veicoli ferroviari

1. Classi di accuratezza

Gli strumenti sono suddivisi in quattro classi di accuratezza, ovvero: 0,2, 0,5, 1, 2.

2. Errore massimo tollerato

2.1. Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di un singolo vagone o di tutto il treno sono indicati nella tabella 9

Tabella 9	
Classe di accuratezza	Errore massimo tollerato
0,2	± 0,1 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

2.2. L'errore massimo tollerato per la pesatura in movimento di vagoni agganciati o sganciati è pari al più elevato dei seguenti valori:

— valore calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione superiore;

— valore calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione superiore per un peso pari al 35 % del peso massimo del vagone (come indicato nella marcatura descrittiva);

— una divisione (d).

2.3. L'errore massimo tollerato per la pesatura in movimento di un treno è pari al più elevato dei seguenti valori:

— valore calcolato in base alla tabella 9, arrotondato alla divisione più vicina;

— valore calcolato in base alla tabella 9 per il peso di un singolo vagone pari al 35 % del peso massimo del vagone (come indicato nella marcatura descrittiva) moltiplicato per il numero di vagoni di riferimento (al massimo 10) del treno e arrotondato alla divisione più vicina;

— una divisione (d) per ciascun vagone del treno, senza tuttavia superare 10 d.

2.4. Quando si procede alla pesatura di vagoni agganciati, gli errori che non superino il 10 % dei risultati della pesatura di uno o più passaggi del treno possono superare l'errore massimo tollerato riportato al precedente punto 2.2, ma non possono superare il doppio di tale errore massimo tollerato.

3. Divisione (d)

Il rapporto tra la classe di accuratezza e la divisione è quello indicato nella tabella 10.

Tabella 10

Classe di accuratezza	Divisione (d)
0,2	d ≤ 50 kg
0,5	d ≤ 100 kg
1	d ≤ 200 kg
2	d ≤ 500 kg

4. Campo di misura

4.1. La capacità minima non dev'essere inferiore a 1 t e non deve superare il valore che risulta dalla divisione del peso minimo del vagone per il numero di pesature parziali.

4.2. Il peso minimo del vagone non dev'essere inferiore a 50 d.

5. Prestazioni in caso di fattori di influenza e di interferenza elettromagnetica

5.1. L'errore massimo tollerato prodotto da un fattore di influenza è indicato nella tabella 11.

Tabella 11

Carico (m) per divisioni di verifica (d)	Errore massimo tollerato
0 < m ≤ 500	± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000	± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000	± 1,5 d

5.2. Il valore di variazione critico prodotto da un'interferenza elettromagnetica è pari a una divisione.

ALLEGATO MI-007

TASSAMETRI

Ai tassametri si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato 1, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

DEFINIZIONI

Tassametro

Un dispositivo che funziona insieme ad un generatore di segnale (*) per produrre uno strumento di misura. Il dispositivo misura la durata, calcola la distanza sulla base di un segnale emesso dal generatore di segnale di distanza. Inoltre esso calcola e visualizza l'importo da corrispondere per la corsa (prezzo della corsa) sulla base della distanza calcolata e/o della durata della corsa.

Prezzo della corsa

Importo totale dovuto per la corsa sulla base di una tariffa iniziale e/o della lunghezza e/o della durata del percorso. Il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra.

Velocità trasversale

Valore ottenuto dividendo un valore di tariffa in base al tempo per il valore applicabile di tariffa in base alla distanza.

Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull'applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità trasversale e sull'applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra della velocità trasversale.

Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa)

Calcolo del prezzo della corsa basato sull'applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa in base alla distanza per tutto il percorso.

Modalità di funzionamento

(*) Il generatore di segnale di distanza non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

I vari modi in cui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti indicazioni:

«libero»: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato;

«occupato»: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa si effettua sulla base di un'eventuale tariffa iniziale e di una tariffa in base alla distanza percorsa e/o alla durata del percorso;

«in attesa»: modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato.

Requisiti di progettazione

1. Il tassametro deve essere progettato per calcolare la distanza e per misurare la durata di una corsa.

2. Il tassametro dev'essere progettato sia per calcolare e visualizzare il prezzo della corsa in avanzamento a scatti corrispondenti alla risoluzione fissata dallo Stato membro nella modalità di funzionamento «occupato», sia per visualizzare il prezzo finale per la corsa nella modalità di funzionamento «in attesa»

3. Il tassametro dev'essere in grado di applicare i normali modi di calcolo S e D. Deve essere possibile scegliere tra i modi di calcolo con un comando protetto.

4. Il tassametro dev'essere in grado di fornire i seguenti dati mediante una o più adeguate interfacce protette:

   — modalità di funzionamento «libero», «occupato» o «in attesa»,

   — dati del totalizzatore di cui al punto 15.1,

   — informazione generale: costante del generatore del segnale di distanza, data alla quale è stata posta in essere la protezione dell'interfaccia, identificatore del taxi, tempo reale, individuazione della tariffa,

   — informazioni riguardanti il prezzo della corsa: totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del prezzo, supplementi, data, momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa,

   — informazioni sulle tariffe, relativi parametri.

   La legislazione nazionale può prevedere il collegamento di determinati dispositivi alle interfacce di un tassametro. In tal caso deve essere possibile, con un comando protetto, impedire automaticamente il funzionamento del tassametro a motivo della mancata presenza o del funzionamento incorretto del dispositivo richiesto.

5. Se necessario, deve essere possibile mettere a punto il tassametro in funzione della costante del generatore del segnale di distanza al quale esso è destinato ad essere collegato e garantire la messa a punto effettuata.

Condizioni di funzionamento nominali

6.1. La classe di ambiente meccanico applicabile è la M3.

6.2. Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, e in particolare:

   — un intervallo minimo di temperatura di 80 °C per l'ambiente climatico,

   — i limiti dell'alimentazione in corrente continua per cui lo strumento è stato progettato.

Errori massimi tollerati (EMT)

7. Gli errori massimi tollerati, esclusi gli errori dovuti all'applicazione del tassametro in un taxi, sono i seguenti:

— per il tempo trascorso: ± 0,1 %

valore minimo dell'EMT: 0,2 s;

— per la distanza percorsa: ± 0,2 %

valore minimo dell'EMT: 4 m;

— per il calcolo del prezzo della corsa: ± 0,1 %

valore minimo, compreso l'arrotondamento: corrispondente alla cifra meno significativa del prezzo della corsa indicato.

Effetto ammissibile delle interferenze

8. Immunità elettromagnetica

8.1. La classe elettromagnetica applicabile è la E3.

8.2. Gli errori massimi tollerati indicati al requisito 7 debbono essere rispettati anche in presenza di un'interferenza elettromagnetica.

Interruzione dell'alimentazione elettrica

9. In caso di riduzione dell'alimentazione ad un valore inferiore al limite minimo di funzionamento specificato dal fabbricante, il tassametro deve:

— continuare a funzionare correttamente o riprendere il funzionamento corretto senza perdere i dati disponibili prima del calo di alimentazione se quest'ultimo è temporaneo, per es. a causa della riaccensione del motore,

— arrestare la misurazione in corso e ritornare alla posizione «libero» se il calo di alimentazione dura più a lungo.

Altri requisiti

10. Le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e il generatore del segnale di distanza sono precisate dal fabbricante del tassametro.

11. L'eventuale supplemento per un servizio extra inserito a mano dal tassista deve essere escluso dal prezzo visualizzato. In tal caso, però, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo della corsa comprensivo del supplemento in questione.

12. Se il prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo D il tassametro può essere provvisto di una modalità di visualizzazione supplementare in cui sono visualizzate in tempo reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa.

13. Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di illuminazione diurna e notturna.

14.1. Se il prezzo della corsa o le misure da prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme pre-programmato o in base alla regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile garantire la regolazione dello strumento e i dati inseriti.

14.2. Le possibilità di sicurezza disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile la sicurezza separata.

14.3. Le disposizioni del punto 8.3 dell'allegato I si applicano anche alle tariffe.

15.1. Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi a tutti i valori seguenti:

— distanza totale percorsa dal taxi

— distanza totale percorsa dal taxi occupato

— numero totale di corse

— importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento

— importo totale del denaro richiesto sotto forma di prezzo della corsa.

I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del requisito 9 in condizioni di interruzione della fonte di alimentazione elettrica.

15.2. Una volta scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica, il tassametro deve consentire la conservazione dei valori memorizzati per un anno al fine di consentire la lettura di detti valori tramite un altro strumento.

15.3. Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri.

16. È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa di

— distanza percorsa

— durata della corsa

— ora

— data

— giorno della settimana.

17. Se le caratteristiche del taxi sono importanti per l'attendibilità del tassametro, questo deve fornire i mezzi di securizzare il collegamento del tassametro al taxi sul quale è installato.

18. Ai fini delle prove successive all'installazione, il tassametro deve disporre della possibilità di prove separate dell'accuratezza delle misure dei tempi e della durata e dell'accuratezza del calcolo.

19. Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta completata l'installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa.

20. Deve essere soddisfatto il requisito essenziale generale relativo alle frodi in modo che siano tutelati gli interessi del cliente, del tassista, del datore di lavoro del tassista e delle autorità fiscali.

21. Il tassametro deve essere concepito in modo da rispettare gli errori massimi tollerati senza aggiustamenti per un anno di impiego normale.

22. Il tassametro deve essere dotato di un vero orologio mediante il quale sono indicate l'ora e la data, una delle quali o entrambe possono essere usate per il cambiamento automatico delle tariffe. I requisiti per il vero orologio sono i seguenti:

— l'indicazione del tempo deve avvenire con un'accuratezza dello 0,02 %;

— la correzione dell'orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana. La correzione per l'ora solare e l'ora legale è automatica;

— deve essere vietata la correzione, automatica o manuale, durante la corsa.

23. I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso, qualora visualizzati o stampati ai sensi della presente direttiva, debbono essere indicati nelle unità di misura seguenti:

Distanza percorsa:

— nel Regno Unito e in Irlanda: fino alla data fissata per tali Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo b) della direttiva 80/181/CEE: chilometri o miglia;

— in tutti gli altri Stati membri: chilometri.

Tempo trascorso:

— secondi, minuti o ore, secondo le preferenze, tenendo presente la necessaria semplificazione e la necessità di evitare malintesi.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 tra cui il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B+F, B+D o H1.

ALLEGATO MI-008

MISURE MATERIALIZZATE

CAPITOLO I — MISURE MATERIALIZZATE DI LUNGHEZZA

Alle misure materializzate di lunghezza qui di seguito descritte si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito relativo alla consegna di una copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso con riferimento a un lotto o partita anziché a singoli strumenti.

DEFINIZIONI

Misura materializzata di lunghezza

Strumento che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza.

REQUISITI SPECIFICI

Condizioni di riferimento

1.1. Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a cinque metri, gli errori massimi tollerati debbono essere rispettati qualora si applichi una trazione di cinquanta newton o con valori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, o non sia necessaria alcuna forza di trazione, nel caso di misure rigide o semirigide

1.2. La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica e relativa appropriata marcatura sullo strumento da parte del fabbricante.

Errori massimi tollerati

2. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo in due graduazioni non consecutive della scala è (a + bL), dove:

— L è il valore della lunghezza, arrotondato al metro intero seguente,

— a e b sono riportati nella tabella 1 che segue.

Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l'errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1 che segue.

Classe di accuratezza	a (mm)	b	c (mm)
I	0,1	0,1	0,1
II	0,3	0,2	0,2
III	0,6	0,4	0,3
D — classe speciale per metri a nastro ad immersione ([1]) Sino a 30 m compresi ([2])	1,5	zero	zero
S — classe speciale per metri a nastro per serbatoi. Per ogni 30 m di lunghezza quando il metro a nastro è appoggiato su una superficie piana	1,5	zero	zero

([1]) vale per le combinazioni metro a nastro/peso immerso.

([2]) se la lunghezza nominale del nastro supera i 30 m, è permesso, per ciascun segmento di 30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm.

Tabella 1

I metri a nastro a immersione possono anche essere della I o della II classe, nel qual caso per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull'affondatoio e l'altra sul metro, l'errore massimo tollerato è ± 0,6 mm quando l'applicazione della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm.

L'errore massimo tollerato per la lunghezza tra due graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata tra due intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2 che segue.

Lunghezza i dell'intervallo	Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in millimetri, a seconda della classe di accuratezza		
	I	II	III
i ≤ 1 mm	0,1	0,2	0,3
1 mm < i ≤ 1 cm	0,2	0,4	0,6

Tabella 2

Le righe del tipo pieghevole devono avere giunzioni tali che non causino errori, oltre a quelli sopra indicati, che superino 0,3 mm per la classe II e 0,5 mm per la classe III.

Materiali

3.1. I materiali impiegati per le misure materializzate devono essere tali che le variazioni di lunghezza dovute a escursioni termiche sino a ± 8 °C intorno alla temperatura di riferimento non superino l'errore massimo tollerato questa disposizione non si applica alle misure della classe D e S in cui il fabbricante prevede che le correzioni siano applicate, se necessario, ai rilevamenti osservati, per tener conto della dilatazione termica).

3.2. Le misure fatte con materiali le cui dimensioni potrebbero subire alterazioni materiali quando fossero soggette a un ampio intervallo di umidità relativa possono soltanto essere incluse nelle categorie II o III.

Graduazioni

4. Sulla misura deve essere impresso il valore nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a ogni centimetro e le misure con un intervallo scalare superiore a 2 cm devono recare l'indicazione numerica a tutte le graduazioni.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÁ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9, tra le quali il fabbricante può scegliere, sono le seguenti:

F1, D1, B+D, H o G.

CAPITOLO II — MISURE DI CAPACITÀ

Alle misure di capacità qui di seguito descritte si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo. Tuttavia il requisito della consegna di una copia delle dichiarazioni di conformità può essere inteso in riferimento a un lotto o partita anziché a singoli strumenti. Non si applica il requisito secondo cui lo strumento deve recare informazioni relative alla sua accuratezza.

DEFINIZIONI

Misura di capacità

Misura (quale un bicchiere, una brocca o un boccale) intesa a determinare un volume specificato di liquido (diverso da un prodotto farmaceutico) che è venduto per il consumo immediato.

Misura con linea di fiducia

Misura di capacità provvista di una linea di fiducia che indica la capacità nominale.

Misura rasobocca

Misura di capacità il cui volume interno è eguale alla capacità nominale.

Misura di trasferimento

Misura di capacità nella quale il liquido dev'essere decantato prima di essere consumato.

Capacità

Per le misure rasobocca, è il volume interno; nel caso delle misure con la linea di fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento.

REQUISITI SPECIFICI

1. Condizioni di riferimento

1.1. Temperatura: la temperatura di riferimento per le misure di capacità è di 20 °C.

1.2. Posizione di indicazione corretta: senza appoggi, su una superficie orizzontale piana.

2. Errori massimi tollerati

	lineare	rasobocca
Misure di trasferimento		
< 100 mL	± 2 mL	- 0 + 4 mL
≥ 100 mL	± 3 %	- 0 + 6 %
Misure di capacità		
< 200 mL	± 5 %	- 0 + 10 %
≥ 200 mL	± 5mL + 2,5 %	- 0 + 10 mL + 5 %

Tabella 1

3. Materiali

Le misure di capacità debbono essere fabbricate con materiali sufficientemente rigidi e di dimensioni stabili, per non oltrepassare l'errore massimo tollerato per quanto concerne la capacità.

4. Forma

4.1. Le misure di trasferimento debbono essere progettate in modo tale, che una variazione di contenuto pari all'errore massimo tollerato provochi una variazione di almeno 2 mm nel livello del bordo o nel livello della linea di fiducia.

4.2. Le misure di trasferimento debbono essere progettate in modo tale da evitare qualunque ostacolo allo scarico completo del liquido da misurare.

5. Marcature

5.1. La capacità nominale dichiarata deve essere indicata con chiarezza e in modo indelebile sulla misura.

5.2. Le misure di capacità possono essere inoltre marcate con un massimo di tre capacità distinguibili con chiarezza, nessuna delle quali deve essere confusa con le altre.

5.3. Tutti i segni di riempimento debbono essere sufficientemente chiari e durevoli, per garantire che durante l'uso non siano oltrepassati gli errori massimi tollerati.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9, tra le quali il fabbricante può scegliere, sono le seguenti:

A1, F1, D1, E1, B+E, B+D o H.

ALLEGATO MI-009

STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE

Agli strumenti di misura dei tipi definiti qui di seguito si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.

Definizioni

Strumenti di misura della lunghezza

Lo strumento di misura della lunghezza serve a determinare la lunghezza di materiali del tipo corda (sotto forma di, tessili, bande e cavi), mediante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare.

Strumenti di misura della superficie

Lo strumento di misura della superficie serve a determinare la superficie di oggetti di forma irregolare (ad esempio, pellami).

Strumenti di misura multidimensionali

Lo strumento di misura multimensionale serve a determinare le dimensioni (lunghezza, altezza, profondità) del più piccolo parallelepipedo rettangolo compreso nel prodotto.

CAPITOLO I — REQUISITI COMUNI A TUTTI GLI STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONE

Immunità elettromagnetica

1. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica su uno strumento di misura della dimensione deve essere tale che:

   — la variazione del risultato della misurazione non sia superiore al valore di variazione critico, quale definito al punto 2.3, oppure

   — sia impossibile effettuare una qualsiasi misurazione, oppure

   — si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate o trasmesse come risultato della misurazione, oppure

   — si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risultato della misurazione.

2. Il valore di variazione critico è eguale ad una divisione della scala.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9 sono le seguenti:

Per gli strumenti meccanici od elettromeccanici:

F1, E1, D1, B+F, B+E, B+D, H, H 1 o G.

Per gli strumenti elettronici o gli strumenti contenenti software:

B+F, B+D, H1 o G.

CAPITOLO II — STRUMENTI DI MISURA DELLA LUNGHEZZA

Caratteristiche del prodotto da misurare

1. I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della capacità di allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto misurato, ed è definito dalla seguente formula:

   $K = \varepsilon \cdot (G_A + 2{,}2\ N/m^2)$, dove

   ε è l'allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 metro sotto un'azione di trazione di 10 N,

   G_A è la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m^2.

Condizioni di funzionamento

2.1. Intervallo

Dimensioni e fattore K, se del caso, entro l'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento. Gli intervalli di fattore K sono riportati nella tabella 1:

Gruppo	Gamma di K	Prodotto
I	$0 < K < 2 \times 10^{-2}\ N/m^2$	Bassa capacità di allungamento
II	$2 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K < 8 \times 10^{-2}\ N/m^2$	Media capacità di allungamento
III	$8 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K < 24 \times 10^{-2}\ N/m^2$	Elevata capacità di allungamento
IV	$24 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K$	Elevatissima capacità di allungamento

Tabella 1

2.2. Nel caso in cui l'oggetto misurato non sia trasportato dallo strumento di misura, la sua velocità deve essere compresa nell'intervallo specificato dal fabbricante per lo strumento in questione.

2.3. Se il risultato della misurazione dipende dallo spessore, dalle condizioni di superficie e dal tipo di distribuzione (ad esempio, da un grande rotolo o da una pila), i limiti corrispondenti sono specificati dal fabbricante.

Errori massimi tollerati

3. Strumento

Classe di accuratezza	Errore massimo tollerato
I	0,125 %, ma non meno di 0,005 L_m
II	0,25 %, ma non meno di 0,01 L_m
III	0,5 %, ma non meno di 0,02 L_m

Tabella 2

Dove Lm è la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità per cui lo strumento è destinato ad essere impiegato, specificata dal fabbricante.

L'autentico valore di lunghezza dei diversi tipi di di materiali dovrebbe essere misurato utilizzando strumenti adeguati (ad es. nastri di misura). Il materiale da misurare dovrebbe essere steso su una base adatta (ad es. un tavolo adeguato) diritto e non deformato.

Altri requisiti

4. Gli strumenti devono garantire che il prodotto sia misurato senza essere sottoposto all'allungamento, conformemente alla capacità di allungamento per cui lo strumento è stato progettato.

CAPITOLO III — STRUMENTI DI MISURA DELLA SUPERFICIE

Condizioni di funzionamento

1.1. Intervallo

Dimensioni entro l'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento.

1.2. Condizione del prodotto

Il fabbricante deve specificare i limiti dello strumento, dovuti alla velocità e allo spessore della superficie, se del caso, del prodotto.

Errori massimi tollerati

2. Strumento

L'errore massimo tollerato iniziale è ± 1,0 %, ma non inferiore a 1 dm^2.

Altri requisiti

3. Presentazione del prodotto

Nel caso in cui il prodotto sia ritirato indietro o arrestato, non dev'essere possibile ottenere un errore di misurazione, oppure l'indicazione sul visualizzatore dev'essere annullata.

4. Divisione di scala

Gli strumenti debbono avere una divisione di scala pari a 1,0 dm^2. Inoltre, deve essere possibile avere una divisione di scala pari a 0,1 dm^2 a fini di prova.

CAPITOLO IV — STRUMENTI DI MISURA MULTIDIMENSIONALE

Condizioni di funzionamento

1.1. Intervallo

Dimensioni nell'ambito dell'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento.

1.2. Dimensione minima

Il limite inferiore della dimensione minima per tutti i valori della divisione di scala è riportato nella tabella 1

Divisione di scala (d)	Dimensione minima (min) (limite inferiore)
d ≤ 2 cm	10 d
2 cm < d ≤ 10 cm	20 d
10 cm < d	50 d

Tabella 1

1.3. Velocità del prodotto

La velocità deve essere compresa nell'intervallo specificato dal fabbricante dello strumento.

Errore massimo tollerato

2. Strumento:

L'errore massimo tollerato è ± 1,0 d.

ALLEGATO MI-010

ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO

Agli analizzatori di gas di scarico qui di seguito descritti, destinati all'ispezione e alla manutenzione professionale dei veicoli a motore, si applicano i requisiti essenziali pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici di cui al presente capitolo e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente capitolo.

DEFINIZIONI

Analizzatori di gas di scarico

Un analizzatore di gas di scarico è uno strumento di misura che serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore di un veicolo ad accensione a scintilla al livello di umidità del campione analizzato.

Detti componenti dei gas sono:

monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO_2), idrocarburi (HC) e ossigeno (O_2).

Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concentrazione di n-esano ($C_6 H_{14}$) con tecniche di assorbimento ad infrarossi.

Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sono espresse in percentuale (% vol) per CO, CO_2 e O_2 ed in parti per milione (ppm vol) per HC.

Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro λ da frazioni volumetriche dei componenti del gas di scarico.

Parametro λ

Il parametro λ è un valore dimensionale rappresentativo dell'efficienza combustiva di un motore in termini di rapporto aria/combustibile nei gas di scarico. Esso viene determinato con una formula di riferimento standard.

REQUISITI SPECIFICI

Classi di strumenti

1. Per gli analizzatori di gas di scarico si stanno definendo due classi (0 e I). I pertinenti intervalli minimi di misura sono riportati nella tabella 1.

Parametro	Classe 0 e I
Frazione di CO	da 0 a 5 % vol
Frazione di CO_2	da 0 a 16 % vol
Frazione di idrocarburi	da 0 a 2 000 ppm vol
Frazione di O_2	da 0 a 21 % vol
λ	da 0,8 a 1,2

Tabella 1 — Classi e intervalli di misura

Condizioni di funzionamento nominali

2. Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire:

2.1. Per le grandezze d'influenza negli ambienti climatico e meccanico:

— un intervallo minimo di temperatura di 35 °C per l'ambiente climatico;

— la classe ambientale meccanica applicabile è M1.

2.2. Per le grandezze d'influenza nell'alimentazione elettrica:

— tensione e intervallo di frequenze per l'alimentazione in corrente alternata;

— limiti dell'alimentazione in corrente continua.

2.3. Per la pressione ambiente:

— valori minimo e massimo della pressione ambiente, sono per entrambi le classi:

$p_{min} \leq 860$ hPa, $p_{max} \geq 1060$ hPa.

Errori massimi tollerati

3. Gli errori massimi tollerati sono così definiti:

3.1. Per ciascuna delle frazioni misurate, il valore dell'errore massimo tollerato in condizioni di funzionamento nominali ai sensi del requisito 1.1 dell'allegato I è il maggiore dei due valori riportati nella tabella 2. I valori assoluti sono espressi in % vol o in ppm vol; i valori percentuali sono espressi in relazione al valore reale.

Parametro	Classe 0	Classe I
Frazione di CO	± 0,03 % vol ± 5 %	± 0,06 % vol ± 5 %
Frazione di CO_2	± 0,5 % vol ± 5 %	± 0,5 % vol ± 5 %
Frazione di idrocarburi	± 10 ppm vol ± 5 %	± 12 ppm vol ± 5 %
Frazione di O_2	± 0,1 % vol ± 5 %	± 0,1 % vol ± 5 %

Tabella 2 — Errori massimi tollerati

3.2. L'errore massimo ammissibile nel calcolo in base al parametro è 0,3 %. A tal fine, il valore reale convenzionale è calcolato in base alla formula 5.3.7.3 di cui all'allegato I della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio ([1]). A tale scopo, i valori indicati dallo strumento sono utilizzati per il calcolo.

Effetti ammissibili dei disturbi

4. Per ciascuna della frazioni volumetriche misurate dallo strumento il valore di variazione critico è eguale all'errore massimo tollerato per il parametro in questione.

5. L'effetto di un'interferenza elettromagnetica dev'essere tale che:

— la variazione del risultato della misura non sia superiore al valore di variazione critico definito al requisito 4, oppure

([1]) GU L 350 del 28.12.98, pag. 17.

— il risultato della misura sia indicato in modo tale da non poter essere interpretato come valido.

Altri requisiti

6. La risoluzione sarà uguale ai valori indicati nella tabella 3, o superiore di un ordine di grandezza:

	CO	CO_2	O_2	HC
Classe 0 e classe I	0,01 % vol	0,1 %vol	(*)	1 ppm vol

(*) 0,01 % per valori di misurando inferiori o pari a 4 % vol, altrimenti a 0,1 % vol.

Tabella 3 — Risoluzione

Il valore del parametro λ sarà indicato con una risoluzione di 0,001.

7. Lo scarto tipo di 20 misura non sarà superiore ad un terzo del modulo di errore massimo tollerato per ogni frazione volumetrica di gas applicabile.

8. Per la misurazione di CO, CO_2 e HC, lo strumento, compreso il sistema specificato di trattamento dei gas deve indicare il 95 % del valore finale quale è determinato con i gas di calibrazione entro 15 secondi dal cambiamento da un gas a contenuto zero, ad esempio aria pura. Per la misura di O_2, gli strumenti in condizioni simili debbono indicare un valore che differisca meno dello 0,1 % vol dallo zero entro 60 secondi dal cambiamento da aria pura in gas privo di ossigeno.

9. I componenti del gas di scarico differenti dai componenti il cui valore è oggetto della misurazione non debbono influire sul risultato della misura per oltre la metà del modulo di errore massimo tollerato, qualora essi siano presenti nelle frazioni volumetriche qui di seguito riportate:

6 % vol CO,

16 % vol CO_2,

10 % vol O_2,

5 % vol H_2,

0,3 % vol NO,

2 000 ppm vol HC (n-esano),

Vapore acqueo a saturazione

10. Un analizzatore di gas di scarico dovrà essere munito di un dispositivo di messa a punto che permetta operazioni per il valore zero, calibrazione del gas e adeguamento interno. Il dispositivo di messa a punto per il valore zero e l'adeguamento interno sono automatici.

11. Per il dispositivo di messa a punto automatico o semiautomatico lo strumento non deve avere la possibilità di effettuare una misurazione prima che sia stata completata la messa a punto.

12. Un analizzatore di gas di scarico con un canale di idrocarburi deve individuare i residui di idrocarburi nel sistema di trattamento dei gas. Non deve essere possibile effettuare una misurazione qualora i residui presenti prima di una misurazione superino i 20 ppm vol.

13. Un analizzatore di gas di scarico con un canale di ossigeno deve essere munito di un dispositivo di ricognizione automatica di qualsiasi disfunzione del sensore dovuta all'usura o ad una rottura della linea di connessione.

14. Se l'analizzatore di gas di scarico è in grado di funzionare con combustibili differenti (p.e. petrolio o gas liquefatto), ci deve essere la possibilità di scegliere i coefficienti giusti per il calcolo del parametro Parametro λ senza ambiguità per quanto riguarda la formula appropriata.

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

Le procedure di accertamento di conformità di cui all'articolo 9, tra le quali il fabbricante può scegliere, sono le seguenti:

B+F o B+D o H1.

P5_TA(2003)0581

Sedili e poggiatesta dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (COM(2003) 361 — C5-0283/2003 — 2003/0128(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 361) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0283/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0418/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì, 17 dicembre 2003

P5_TC1-COD(2003)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

Vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

Considerando quanto segue:

(1) La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesione in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. *Montare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta* su tutte le categorie di veicoli *rappresenta* certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2) La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3) Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità ([3]), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4) Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro *rimorchi* ([4]), *il* sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M_1 a decorrere dall1 gennaio 1998. Solo tali veicoli devono perciò essere muniti di sedili, ancoraggi dei sedili e poggiatesta ai sensi della direttiva *74/408/CEE* ([5]).

(5) In attesa che il sistema di omologazione comunitario sia esteso a tutte le categorie di veicoli, andrebbero installati, nell'interesse della sicurezza dei veicoli di categorie diverse da M_1, sedili con ancoraggi compatibili all'applicazione di attacchi per cinture di sicurezza.

(6) La direttiva 74/408/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M_1. *Non è pertanto necessario che gli* Stati membri *introducano* ulteriori disposizioni.

([1]) GU C …
([2]) *Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003.*
([3]) GU C 68 del 24.3.1986, pag. 5.
([4]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. *Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).*
([5]) GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1. *Direttiva modificata dalla direttiva 96/37/CE della Commissione (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28).*

(7) Dall'entrata in vigore della direttiva 96/37/CE, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M_1. *I produttori e i loro* fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8) La ricerca ha dimostrato che è impossibile munire sedili disposti in senso longitudinale di cinture di sicurezza con livelli di sicurezza per i passeggeri pari a quelli dei sedili disposti nel senso di marcia. Per sicurezza, in talune categorie di veicoli è necessario vietare tali sedili.

(9) La ricerca ha dimostrato che i rischi posti per i viaggiatori nei veicoli della categoria M3 dai sedili disposti in senso longitudinale non sono stati valutati in misura sufficiente. Occorre esaminarli sulla base di metodi analoghi a quelli utilizzati per il controllo della sicurezza delle autovetture onde pervenire ad una valutazione ponderata del rischio; la Commissione dovrebbe dare incarico di effettuare tali controlli e farne pervenire i risultati, entro il 31 dicembre 2004, al Parlamento europeo.

(10) La direttiva 74/408/CEE va perciò modificata di conseguenza.

(11) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, *e cioè il miglioramento della* sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in certe categorie di veicoli, non può essere *realizzato in misura sufficiente* dagli Stati membri a causa del suo ordine di grandezza, *e può dunque essere realizzato meglio* a livello comunitario, la Comunità *può intervenire, in base al* principio di sussidiarietà *sancito dall'*articolo 5 del trattato. *La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 74/408/CEE

La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 1 viene come segue modificato:

a) al paragrafo 1 viene aggiunto il seguente *comma*:

«I veicoli delle categorie M_2 e M_3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I alla direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 viene sostituito da quanto segue:

«2. La presente direttiva non si applica ai sedili pieghevoli definiti alla voce 2.7 dell'allegato I né a quelli disposti contro il senso di marcia.»

2. Viene aggiunto il seguente articolo 3a:

«Articolo 3a

1. A decorrere dall'[1° luglio 2004], gli Stati membri proibiranno sedili disposti in senso longitudinale sui nuovi tipi di veicoli delle ***categorie M_1 e N_1 nonché M_2 della classe B.***

2. A decorrere dall'[1° gennaio 2006], gli Stati membri proibiranno sedili disposti in senso longitudinale sui nuovi veicoli delle ***categorie M_1 e N_1 nonché M_2 della classe B.***

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle ambulanze, ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo capoverso della direttiva 70/156/CEE *o* alla disposizione dei sedili dei *camper* usati solo a veicolo fermo.»

3. Nell'allegato IV, la voce 1.1 viene sostituita da quanto segue:

«1.1. I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N_1, N_2 o N_3 e a quelli delle categorie M_2 e M_3 non coperti dal campo di applicazione dell'allegato III. *Fatto salvo il paragrafo 2.5 tali requisiti* si applicano anche ai sedili disposti in senso longitudinale di tutte le categorie di veicoli.»

Articolo 2

Attuazione

1. A decorrere dall'[1° gennaio *2004*], gli Stati membri non possono:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli

per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dall'[1° luglio 2004], gli Stati membri non possono, per un nuovo tipo di veicolo:

a) non rilasciare più l'omologazione CE;

b) rifiutate il rilascio dell'omologazione nazionale

per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dall'[1° gennaio 2006], gli Stati membri devono:

a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE

per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della direttiva 74/408/CEE modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) *Sei mesi dall'adozione della direttiva.*

2. Essi applicheranno queste disposizioni entro il … (*).

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali della legge nazionale che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) *Sei mesi dall'adozione della direttiva.*

P5_TA(2003)0582

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (COM(2003) 363 — C5-0282/2003 — 2003/0130(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 363) ([0]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0282/2003),

([0]) Non ancora pubblicata nella GU.

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0304/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

Considerando quanto segue:

(1) La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesione in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. *Montare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta* su tutte le categorie di veicoli *rappresenta* certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2) La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3) Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità [3], il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

---

[1] *GU C …*
[2] *Posizione del Parlamento europeo del 17.12.2003.*
[3] GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4) Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro *rimorchi* ([1]), *il* sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M_1 a decorrere dall1 gennaio *1998*. *Tali* veicoli vanno perciò muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva *77/541/CEE* ([2]).

(5) In attesa che il sistema di omologazione comunitario sia esteso a tutte le categorie di veicoli, andrebbero installate cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta, nell'interesse della sicurezza dei veicoli di categorie diverse da M_1.

(6) La direttiva 77/541/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M_1. *Non è pertanto necessario che gli* Stati membri *introducano* ulteriori disposizioni.

(7) Dall'entrata in vigore della direttiva 96/36/CE ([3]) della *Commissione, che* adegua al progresso tecnico la direttiva *77/541/CEE* vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M_1. *I produttori* e *i* loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8) La direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ([4]), introduce norme che facilitano ai disabili o alle persone a mobilità ridotta l'accesso ai veicoli per il trasporto di passeggeri con un numero di posti superiori a 8. È necessario che gli Stati membri possano continuare a installare cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che, pur non rispondenti alle caratteristiche tecniche della direttiva 77/541/CEE, *siano* specificatamente destinati a proteggere tale gruppo di persone in siffatti veicoli.

(9) La direttiva 77/541/CEE va perciò modificata di conseguenza.

(10) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, *e cioè il migioramento della* sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in certe categorie di veicoli, non può essere *realizzato in misura sofficiente* dagli Stati membri a causa del suo ordine di grandezza, *e può dunque essere realizzato meglio* a livello comunitario, la Comunità *può intervenire, in base al* principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo* 5 del trattato. *La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 77/541/CEE

La direttiva 77/541/CEE è modificata come segue:

1. *È* inserito il seguente articolo *2 bis* :

«*Articolo 2 bis*

1. Ai sensi del loro ordinamento, gli Stati membri possono permettere di installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli coperti dalla presente direttiva, purché siano destinati a *persone* disabili.

([1]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. *Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).*
([2]) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. *Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione (GU L 53 del 25.2.2000, pag. 1).*
([3]) GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15.
([4]) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

2. Gli Stati membri possono anche esentare dalle disposizione della presente direttiva sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/85/CE.

3. Le cinture di sicurezza o i sistemi di ritenuta di *cui* ai paragrafi 1 e 2 *sono* progettati e costruiti per fornire livelli di sicurezza almeno pari a quelli delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta coperti dalla presente direttiva.»

2. All'articolo 9 *é* aggiunto il seguente paragrafo:

«I veicoli delle categorie M_2 e M_3 sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I alla direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»

3. L'allegato I *é* modificato come segue:

a) La note a pié di pagina relativa al punto 3.1 *é* soppressa;

b) Il punto 3.1.1 *é* sostituito dal *seguente*:

«3.1.1. Ad eccezione dei sedili ribaltabili di cui al punto 1.9. dell'allegato I alla direttiva *76/115/CEE* e dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M_1, M_2 e M_3 della classe III o B, e N vanno muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A appartenenti alle categorie M_2 o M_3 possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.»

4. La tabella dell'allegato XV é modificata come segue:

«Categorie di veicoli	*Posti a sedere rivolti in avanti*				*Posti a sedere rivolti all'indietro*	*Posti a sedere disposti in senso longitudinale*
	Posti laterali		*Posti centrali*			
	Anteriore	*Altri*	*Anteriore*	*Altri*		
M_1	***Ar4m***	***Ar4m***	***Ar4m***	***Ar4m***	***B, Br3, Br4m***	
$M_2 \leq 3,5$ T	***Ar4m, Ar4Nm***	***Ar4m, Ar4Nm***	***Ar4m, Ar4Nm***	***Ar4m, Ar4Nm***	***Br3, Br4m, Br4Nm***	
$M_2 > 3,5$ T	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm***	
	cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***		

«*Categorie di veicoli*	*Posti a sedere rivolti in avanti*				*Posti a sedere rivolti all'indietro*	*Posti a sedere disposti in senso longitudinale*
	Posti laterali		*Posti centrali*			
	Anteriore	*Altri*	*Anteriore*	*Altri*		
M_3	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm oppure Ar4m, Ar4Nm*** ⌘	***Br3, Br4m, Br4Nm***	***Br3, Br4m e Br4Nm***
	cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***	***cfr. 3.1.10 quando sono ammesse cinture addominali***		
N_1	***Ar4m, Ar4Nm***	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o niente #*** ***3.1.8 e 3.1.9 Prescritte cinture addominali per posti a sedere esposti***	***B, Br3, Br4m, Br4Nm oppure A, Ar4m, Ar4Nm**** ***3.1.7 Ammesse cinture addominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento***	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o niente #*** ***3.1.8 e 3.1.9 Prescritte cinture addominali per posti a sedere esposti***	***Niente***	
N_2	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm****	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o niente #***	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o A, Ar4m, Ar4Nm****	***B, Br3, Br4m, Br4Nm o niente #***	***Niente***	
N_3	***3.1.7 Ammesse cinture addominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento nonché per il sedile del conducente***	***3.1.8 e 3.1.9 Prescritte cinture addominali per posti a sedere esposti***	***3.1.7 Ammesse cinture addominali se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento***	***3.1.8 e 3.1.9 Prescritte cinture addominali per posti a sedere esposti***		»

Articolo 2

Attuazione

1. A decorrere dall'[1° gennaio 2004], *gli Stati membri non possono*:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli

per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dall'[1° luglio 2004], gli Stati membri non possono, per un nuovo tipo di veicolo:

a) non rilasciare più l'omologazione CE;

b) rifiutate il rilascio dell'omologazione nazionale

per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dall'[1° gennaio 2006], gli Stati membri devono:

a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE

per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta che non soddisfano i requisiti della direttiva 77/541/CEE modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il* … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicheranno queste disposizioni entro *il* … (*).

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali della legge nazionale che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) *Sei mesi dall'adozione della presente direttiva.*

P5_TA(2003)0583

Ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (COM(2003) 362 — C5-0286/2003 — 2003/0136(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 362) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0286/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0305/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Non ancora pubblicata in GU.

P5_TC1-COD(2003)0136

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

([1]) *GU C …*
([2]) *Posizione del Parlamento europeo del 17.12.2003.*

Considerando quanto segue:

(1) La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesione in essi riportate, anche dovuti al cappottamento. *Montare cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta* su tutte le categorie di veicoli *rappresenta* certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2) La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3) Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità [1], il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4) Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro *rimorchi* [2], *il* sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M_1 a decorrere dall1 gennaio *1998. Tali* veicoli devono perciò essere muniti di ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta ai sensi della direttiva *76/115/CEE* [3].

(5) In attesa che il sistema di omologazione comunitario sia esteso a tutte le categorie di veicoli, andrebbero installati, nell'interesse della sicurezza dei veicoli di categorie diverse da M_1, ancoraggi destinati a cinture di sicurezza e/o a sistemi di ritenuta.

(6) La direttiva 76/115/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M_1. *Non è pertanto necessario che gli* Stati membri *introducano* ulteriori disposizioni.

(7) Dall'entrata in vigore della direttiva 96/38/CE, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M_1. *I produttori* e *i* loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8) La direttiva 76/115/CEE va perciò modificata di conseguenza.

(9) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, *e cioé il miglioramento della* sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in certe categorie di veicoli, non può essere *realizzato in misura sufficiente* dagli Stati membri a causa del suo ordine di grandezza, *e può dunque essere realizzato meglio* a livello comunitario, la Comunità *può intervenire, in base al* principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo* 5 del trattato. *La presente direttiva si limita a quanto é necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,*

---

[1] GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

[2] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. *Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).*

[3] GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. *Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Emendamento della direttiva 76/115/CEE

La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:

1. all'articlo 2 *é* aggiunto il seguente paragrafo:

«I veicoli delle categorie M_2 e M_3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I alla direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.»

2. *l'allegato I é modificato come segue*:

a) *Il punto 4.3.1. é modificato come segue:*

«4.3.1. *Ad eccezione dei* sedili ribaltabili di cui *al punto* 1.9. dell'allegato I e *dei sedili utilizzabili* solo a veicolo fermo, i veicoli appartenenti alla categorie M_1. M_2 e M_3, della classe III o B, o N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A appartenenti alle categorie M_2 o M_3 possono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza, purché siano conformi ai requisiti della presente direttiva.»

b) ***il punto 4.3.2 é modificato come segue:***

«***4.3.2. Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere è quello specificato nell'appendice 1;***»

c) ***é aggiunto il seguente punto:***

«4.3.11. ***Negli autobus della categoria M_3, classi III e B, ogni posto a sedere disposto in senso longitudinale, il cui piano verticale formi con il piano mediano verticale del veicolo un angolo di 45°-135° deve essere dotato di una parete divisoria imbottita di almeno 100 mm di lunghezza e di almeno 100 mm di altezza. La lunghezza e l'altezza si misurano a partire dal punto H dopo che questo sia stato spostato orizzontalmente su ogni piano che passi verticalmente attraverso il punto più esterno del lato del posto a sedere che si trova più vicino alla parte anteriore del veicolo. La parete divisoria può essere eseguita in forma ribaltabile, per consentire un accesso agevole al posto a sedere.***»

d) ***il titolo del punto 5.4.6 é sostituito dal seguente:***

«***5.4.6. Prova relativa ai sedili rivolti all'indietro e disposti in senso longitudinale***»

e) ***la tabella di cui all'allegato 1 é sostituita dalla seguente:***

Categorie di veicoli	***Posti a sedere rivolti in avanti***				***Posti a sedere rivolti all'indietro***	***Posti a sedere disposti in senso longitudinale***
	Posti laterali		***Posti centrali***			
	Anteriori	***Altri***	***Anteriori***	***Altri***		
M_1	***3***	***3 o 2 ∅***	***3 o 2 ****	***2***	***2***	-
$M_2 \leq 3,5$ t	***3***	***3***	***3***	***3***	***2***	-

Categorie di veicoli	*Posti a sedere rivolti in avanti*				*Posti a sedere rivolti all'indietro*	*Posti a sedere disposti in senso longitudinale*
	Posti laterali		*Posti centrali*			
	Anteriori	*Altri*	*Anteriori*	*Altri*		
M_2 > 3,5 t	3☼	3 o 2 ⌘	3 o 2 ⌘	3 o 2 ⌘	2	-
M_3	3☼	3 o 2 ⌘	3 o 2 ⌘	3 o 2 ⌘	2	2 Δ
N_1, N_2 & N_3	3	2 o 0 #	3 o 2 *	2 o 0 #	-	-

f) ***alla legenda della tabella di cui all'allegato I è aggiunto il seguente simbolo:***

«***Δ: Riferimento al punto 4.3.11 (apposita disposizione riguardante i posti a sedere disposti in senso longitudinale, il cui piano verticale forma un angolo di 45°-135° con il piano mediano verticale del veicolo)***»

Articolo 2

Attuazione

1. A decorrere dall'[1° gennaio 2004], *gli Stati membri non possono*:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE, o di quella nazionale, a un tipo di veicolo;

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli

per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dall'[1° luglio 2004], gli Stati membri non possono, per un nuovo tipo di veicolo:

a) non rilasciare più l'omologazione CE;

b) rifiutate il rilascio dell'omologazione nazionale

per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dall'[1° gennaio 2006], gli Stati membri devono:

a) considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE;

b) rifiutare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE

per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti della direttiva 76/115/CEE modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il* … (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(*) *Sei mesi dall'adozione della presente direttiva.*

2. Essi applicheranno queste disposizioni entro *il …* (*).

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni principali della legge nazionale che approvano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) *Sei mesi dall'adozione della presente direttiva.*

P5_TA(2003)0584

Proprietà dei beni e libera circolazione

Risoluzione del Parlamento europeo su un quadro giuridico per la libera circolazione nel mercato interno di beni la cui proprietà è suscettibile di essere contestata (2002/2114(INI))

Il Parlamento europeo,

— viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 1995 sulla restituzione alla comunità ebraica dei beni depredati ([0]) e del 16 luglio 1998 sulla restituzione dei beni delle vittime dell'Olocausto ([1]),

— viste la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali del 23 giugno 1985 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ([2]),

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0408/2003),

([0]) GU C 17 del 22.1.1996, pag. 199.
([1]) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 166.
([2]) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

A. considerando i passi effettuati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale per ritrovare e far restituire al paese d'origine i beni depredati,

B. considerando che un numero molto considerevole di beni non è stato recuperato dai legittimi proprietari né dai loro successori,

C. considerando che le parti in lite spesso si sono trovate ad affrontare difficili problemi dovuti a conflitti di legge, a differenze dei periodi di prescrizione e a altre difficoltà, e che ciò rende difficile o impedisce una tempestiva ed efficiente soluzione che tenga conto degli interessi di tutte le parti,

D. considerando che questo è un importante problema umano e giuridico, poiché le vittime continuano ad incontrare problemi giuridici e tecnici,

E. considerando che il 18 marzo 2003 si è svolta un'audizione pubblica,

F. considerando che si tratta di un problema giuridico molto diffuso in Europa,

1. accoglie con favore il riconoscimento da parte di vari governi del fatto che è necessario affrontare i problemi specifici associati ai beni culturali (cioè beni pubblici o privati riconosciuti costituire creazione artistica o proprietà culturale) che furono depredati in tempo di guerra mediante atti di violenza, confisca o transazioni o aste apparentemente legali;

2. riconosce che, sebbene il problema di questi beni sia di dominio pubblico, si è spesso dimostrato straordinariamente difficile per i privati che ne facevano richiesta recuperare i loro beni e farne accertare la provenienza;

3. si compiace degli sforzi compiuti da paesi terzi (specialmente gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa) per predisporre azioni parallele o reciproche;

4. chiede alla Commissione di intraprendere entro la fine del 2004, nel rispetto dell'articolo 295 del trattato CE, uno studio avente per oggetto:

— l'istituzione di un sistema di catalogazione comune, che potrà essere utilizzato sia dagli enti pubblici che dalle collezioni d'arte private per raccogliere dati sulla situazione dei beni culturali depredati e sullo stato esatto dei reclami esistenti;

— lo sviluppo di principi comuni per l'accesso agli archivi pubblici o privati che contengono dati sull'identificazione e la localizzazione dei beni e che collegano tra loro le basi di dati esistenti recanti informazioni sul titolo di proprietà dei beni contestati;

— l'individuazione di principi comuni sulle modalità di costituzione della proprietà o del titolo di proprietà, la prescrizione, i requisiti di prova, i diritti di esportazione o importazione di beni che siano stati recuperati;

— l'esplorazione di possibili meccanismi di soluzione delle dispute che evitino lungaggini e incertezze nelle procedure giudiziarie e tengano conto dei principi di imparzialità ed equità;

— l'opportunità di creare un'autorità amministrativa transfrontaliera di coordinamento che si occupi delle dispute sul titolo di proprietà di beni culturali;

5. chiede agli Stati membri e agli Stati candidati di adoperarsi in ogni modo per prendere misure al fine di garantire la creazione di meccanismi che facilitino la restituzione dei beni cui fa riferimento la presente risoluzione, e di tenere bene a mente che la restituzione ai legittimi richiedenti di oggetti d'arte depredati nell'ambito di un crimine contro l'umanità è una questione d'interesse generale ai fini dell'articolo 1 del primo Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

6. chiede alla Presidenza dell'Unione europea di deferire la questione a un gruppo di lavoro del Consiglio;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e degli Stati in via di adesione e al Consiglio d'Europa.

P5_TA(2003)0585

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004

Il Parlamento europeo,

— vista la conclusione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,

— visto il programma legislativo e di lavoro della Commissione (COM(2003) 645),

— viste la presentazione del programma da parte della Commissione il 18 novembre 2003 e la successiva discussione alla presenza del Consiglio,

— visto il Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003,

— visti gli articoli 57 e l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il programma legislativo annuale costituisce un indispensabile strumento interistituzionale per coordinare, valutare e monitorare le attività dell'Unione in maniera trasparente ed efficiente,

B. considerando che, per quanto riguarda il lavoro legislativo dell'Unione europea, la trasparenza e la prevedibilità rappresentano principi fondamentali di una *governance* moderna,

C. considerando che il 2004 sarà un anno significativo e cruciale per l'Unione europea, caratterizzato da eventi di rilievo, come ad esempio il maggiore allargamento che l'Unione abbia mai affrontato, l'approvazione di un nuovo trattato costituzionale, l'elezione di un nuovo Parlamento europeo in giugno, l'arrivo di Commissari dai nuovi Stati membri in maggio e l'insediamento di una nuova Commissione in novembre,

D. considerando che una maggiore trasparenza ed efficienza della programmazione legislativa dell'Unione europea presuppone un maggiore coinvolgimento del Consiglio nel processo di programmazione legislativa interistituzionale e che il progetto di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» rappresenta una base per un tale coordinamento interistituzionale rafforzato,

E. considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003 ha spianato la strada alla programmazione legislativa pluriennale con l'adozione del primo programma strategico triennale del Consiglio, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del 2002,

Osservazioni di carattere generale e istituzionale

1. prende atto del programma legislativo e di lavoro della Commissione e delle priorità politiche ivi indicate, segnatamente la gestione dell'adesione di 10 nuovi Stati membri, la stabilità e la crescita sostenibile;

2. osserva che, visto il particolare carattere dell'anno 2004 sotto il profilo istituzionale, la Commissione ha limitato il numero di iniziative chiave da presentare nel corso di tale anno a quelle che reputa assolutamente necessarie e fattibili; rileva che le proposte che saranno presentate corrispondono alle priorità politiche, ma ritiene tuttavia che il seguito dato dalla Commissione alle richieste formulate dalle commissioni parlamentari resti modesto;

3. rileva che il programma legislativo e di lavoro contiene un totale di 275 proposte legislative e atti non legislativi, di cui 128 sono direttamente legati alle priorità politiche del 2004 ma soltanto 57 sono atti legislativi; rileva che il programma per il 2004 è costituito in gran parte da proposte riprese da programmi precedenti;

4. deplora che la Commissione abbia adottato soltanto la metà circa delle proposte annunciate nel programma legislativo e di lavoro per il 2003; si augura che il programma per il 2004 sia fondato su ipotesi più realistiche;

5. rileva che le elezioni europee e l'allargamento, nonché il successivo rinnovo della Commissione nel 2004, costituiscono importanti sfide in relazione sia all'attuazione del programma legislativo e di lavoro per il 2004 sia al dialogo interistituzionale sull'elaborazione del programma per il 2005;

6. invita le proprie commissioni parlamentari ad esaminare con attenzione le proposte contenute nel programma legislativo e di lavoro, allo scopo di individuare quelle che devono essere trattate ancora nell'ambito dell'attuale legislatura;

7. sollecita, tenuto conto della fine della legislatura in corso, una stretta cooperazione tra le istituzioni per quanto riguarda la gestione delle procedure legislative attualmente in esame; propone, nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative della Commissione e del Consiglio, i seguenti accorgimenti:

— invita la Commissione a presentare con ampio anticipo tutte le proposte che richiedono una decisione entro la fine del 2004, tenuto conto dei vincoli di tempo imposti dallo svolgimento delle elezioni nel corso dell'anno legislativo 2004;

— invita altresì la Commissione ad astenersi dal presentare nuove proposte di ampia portata poco prima delle elezioni europee, quando il Parlamento non può esaminarle in maniera adeguata in ragione del processo elettorale;

8. reputa che, per il 2004, sarà necessario concordare con la Commissione una procedura ad hoc che disciplini i vari stadi di preparazione e presentazione del prossimo programma legislativo;

9. invita la Commissione a rispettare il calendario indicato nel suo programma legislativo e di lavoro per la presentazione di nuove proposte; insiste sulla necessità che, qualora la Commissione intenda discostarsi da tale calendario, la commissione parlamentare competente venga preventivamente consultata;

10. ritiene che l'applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» consentirà un più ampio coordinamento dei lavori legislativi fra le tre istituzioni ed è del parere che il Consiglio dovrebbe essere coinvolto in un programma legislativo interistituzionale;

11. ritiene che i legami tra il programma della Commissione e il programma strategico pluriennale del Consiglio stabilito nel dicembre 2003 siano per il momento poco evidenti; invita la Commissione e il Consiglio a precisare come i due processi di pianificazione si accordino tra di loro;

12. ricorda che una delle maggiori sfide per il 2004 è costituita dalla necessità di adeguare il quadro istituzionale dell'Unione europea allargata e di portare avanti il lavoro finalizzato a stabilire una futura Costituzione per l'Europa;

13. prende atto delle discussioni e delle attività in corso in seno alla Commissione sul tema delle future priorità per una revisione del quadro finanziario per il periodo successivo al 2006; ritiene che la discussione sia pertinente, ma che in questo stadio non debba essere presa alcuna decisione, tenuto conto in particolare dell'imminenza dell'allargamento dell'Unione (1° maggio 2004) e delle elezioni europee (giugno 2004); ritiene che la decisione debba venire presa dalla futura Commissione, una volta che sarà stata costituita e che avrà definito le sue priorità, e che la decisione definitiva spetti all'autorità di bilancio;

Allargamento, stabilità e ruolo internazionale dell'Unione europea

14. accoglie con soddisfazione il fatto che il 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati membri aderiranno all'Unione europea; riconosce che si tratta di un allargamento storico che imprimerà un notevole impulso al potenziale economico e politico dell'Unione, ma che rappresenterà nel contempo una sfida di enorme portata per l'UE e in particolare per la Commissione;

15. rammenta a tale proposito il ruolo della Commissione nell'assicurare il rispetto dell'*acquis* comunitario nei nuovi Stati membri, anche per quanto riguarda le regole del mercato interno, nei settori della politica del lavoro e della protezione sociale, nel settore dell'ambiente e in quello della giustizia e degli affari interni;

16. sottolinea l'importanza della coesione economica in seno all'Unione e deplora che la Commissione non gli abbia ancora presentato un piano d'azione per il periodo successivo al maggio 2004 riguardo agli sforzi necessari ai nuovi Stati membri per recuperare il ritardo economico e conseguire la convergenza con i 15 Stati membri dell'UE;

17. ritiene che l'adesione dei 10 nuovi Stati membri, la prosecuzione dei negoziati con la Romania e la Bulgaria, la relazione sulla situazione in Turchia e il parere sulla domanda d'adesione della Croazia costituiscano le priorità politiche centrali per il 2004, ma sottolinea che il nuovo quadro risultante da un'Unione allargata e che crea nuove relazioni di vicinato verso l'Est e il Mediterraneo esigerà, nell'attuale situazione internazionale tesa e instabile un maggiore approfondimento e progressi concreti in materia di PESC, al fine di creare uno spazio di sicurezza, pace, stabilità e prosperità principalmente con i nuovi vicini; si compiace dell'adozione di una strategia di sicurezza dell'Unione e invita la Commissione a condurre la propria azione coerentemente con tale documento;

18. sostiene lo sviluppo dello spazio economico, di giustizia, di sicurezza e di ricerca con la Russia e gli studi di fattibilità concernenti accordi di stabilizzazione e associazione con Bosnia-Erzegovina e Serbia-Montenegro;

19. invita la Commissione a prestare particolare attenzione agli ulteriori sviluppi e ai progressi della riforma in Turchia, soprattutto in vista della relazione intermedia per la riunione del Consiglio del dicembre 2004; chiede alla Commissione, a seguito dei terribili attentati dinamitardi perpetrati di recente nel paese, di mantenere o addirittura potenziare il proprio impegno in Turchia, a testimonianza della piena solidarietà dell'Unione europea;

20. plaude all'analisi svolta dalla Commissione circa la necessità di rafforzare la PESD e invita la Commissione e il Consiglio a collaborare sempre più strettamente e a rispettare le procedure di consultazione e informazione del Parlamento europeo; insiste inoltre affinché la Commissione informi regolarmente la commissione competente del Parlamento europeo nel corso dell'esercizio finanziario circa l'esecuzione del bilancio destinato alle azioni esterne e, in particolare, affinché fornisca informazioni su specifici problemi di esecuzione, onde evitare il ripetersi della situazione dello storno globale del 2003, che ha chiaramente dimostrato la mancata attuazione delle priorità politiche fissate dal Parlamento nella procedura di bilancio;

21. deplora che il conflitto israelo-palestinese abbia turbato e ostacolato il processo di integrazione di Barcellona e si compiace dei continui sforzi della Commissione e dell'Alto rappresentante per la PESC a favore della pace nella regione;

22. sostiene l'importanza della presenza dell'UE in Afghanistan; ringrazia la delegazione della Commissione europea a Kabul per la sua azione; chiede la prosecuzione degli aiuti comunitari e degli Stati membri per far fronte alle esigenze della popolazione;

23. si compiace della recente comunicazione della Commissione sull'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (FES); ribadisce il suo sostegno di lunga data a favore dell'iscrizione in bilancio del FES onde garantire un controllo parlamentare e un esame democratico della cooperazione finanziaria e tecnica dell'UE con i paesi ACP; dà ai paesi ACP l'assicurazione che, nell'esercizio dei suoi poteri di autorità di bilancio, impedirà lo sviamento di precedenti fondi FES verso altri settori del bilancio dell'UE, precisando l'assegnazione degli stanziamenti e ricorrendo ad altre opportune misure;

24. invita la Commissione a impegnarsi con fermezza e a definire una strategia precisa e globale per conseguire gli obiettivi di sviluppo dell'ONU per il Millennio, in particolare l'eradicazione della povertà, nonché gli obiettivi in materia di sanità e istruzione;

25. accoglie con favore lo strumento dell'Unione europea per le operazioni di sostegno della pace, destinato a finanziare le operazioni di mantenimento della pace dell'Unione africana; invita la Commissione a promuovere la rapida attuazione di tale strumento nelle varie zone di conflitto in Africa;

26. incoraggia la Commissione a dare attuazione al Piano d'azione riguardante le malattie infettive e la salute riproduttiva; insiste affinché si compiano interventi concreti in questo campo in occasione del decimo anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD+10) nel 2004;

27. insiste affinché le politiche europee finalizzate alla progressiva instaurazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (agenda di Tampere) siano attuate prima della scadenza prevista del maggio 2004; sottolinea che, stando al trattato di Nizza, la prossima tappa nella creazione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede l'applicazione della procedura di codecisione alla maggior parte delle misure relative all'asilo e all'immigrazione;

28. rammenta la necessità di compiere progressi significativi verso l'attuazione globale di una politica europea dell'immigrazione; è favorevole alle proposte della Commissione volte a conciliare le misure di lotta contro l'immigrazione clandestina e le misure intese ad assicurare un trattamento equo e l'integrazione degli immigrati regolari;

29. prende atto della volontà della Commissione di istituire nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'immigrazione, programmi che fanno parte della lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani;

30. sottolinea la necessità di assicurare una gestione efficace delle frontiere comuni degli Stati membri nell'ambito di una politica comune coerente, in collaborazione con il Parlamento europeo; ricorda l'importanza di istituire una struttura comunitaria operativa, onde rafforzare la cooperazione relativa alla protezione delle frontiere esterne, in particolare in previsione dell'allargamento del 2004;

31. chiede che lo sviluppo di un nuovo sistema d'informazione Schengen (SIS) si svolga in modo trasparente e democratico, il che implica la consultazione del Parlamento europeo e il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati;

Sviluppo sostenibile e politica sociale

32. conviene che lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere una delle principali priorità di lavoro della Commissione; insiste tuttavia sulla necessità di porre un'enfasi maggiore sulle azioni concrete volte ad sviluppare tale politica nella direzione dell'occupazione, degli investimenti nelle risorse umane, della prosperità e della qualità di vita per i cittadini europei;

33. appoggia ogni ulteriore sforzo inteso a rafforzare la crescita e lo sviluppo sostenibile, tra cui gli investimenti nelle Reti transeuropee (RTE); sottolinea tuttavia che gli effetti positivi di tali misure possono essere garantiti soltanto accelerandone il processo di attuazione; insiste sul fatto che, accanto ai progetti di RTE e di R&S, occorre dare la massima priorità agli investimenti nella dimensione umana e nel capitale umano; rammenta l'importanza del ruolo della Commissione in tale processo e dichiara la propria disponibilità a contribuire all'accelerazione del processo decisionale ove necessario;

34. ritiene che la realizzazione di un mercato integrato dell'elettricità nell'Europa allargata accrescerà la sicurezza dell'approvvigionamento, ma è dell'avviso che sia opportuno compiere sforzi supplementari per pervenire a un livello soddisfacente di interconnessione elettrica; si pronuncia a favore di una nuova proposta relativa a un maggiore coordinamento, onde evitare guasti generali come quelli che hanno colpito recentemente l'Italia, la Svezia, la Danimarca e il Regno Unito;

35. accoglie con soddisfazione il sostegno all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, che sono aspetti essenziali per la crescita europea e la strategia di Lisbona dell'Unione europea, e in particolare il piano d'azione volto ad accrescere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo onde raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL e ad attirare sempre più risorse umane nel settore della ricerca; fa osservare che è necessario dedicare azioni specifiche alle esigenze delle PMI innovatrici attive in Europa;

36. riconosce l'opportunità di valutare l'idea di istituire un Consiglio europeo della ricerca, dotato di risorse sufficienti, al fine di rafforzare la ricerca fondamentale in Europa; ritiene che tale organo dovrebbe privilegiare gli orientamenti che partono dalla base, coprire tutti i settori scientifici ed essere basato su criteri scientifici;

37. sottolinea l'importanza del buon funzionamento dei servizi d'interesse generale; deplora, a tale proposito, il fatto che la Commissione ancora una volta non intenda presentare una proposta di direttiva quadro su questo tipo di servizi, come richiesto dal Parlamento in diverse occasioni e dal Consiglio europeo di Laeken;

38. constata che l'estensione della strategia «Lamfalussy» ai settori bancario, assicurativo e degli OICVM (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) non figura tra le priorità della Commissione per il 2004; appoggia in linea di principio tale estensione, ma rammenta con fermezza alla Commissione che questo appoggio è subordinato alla garanzia di un «diritto di richiamo» (call-back) per il Parlamento europeo riguardo alle disposizioni attuative che andranno adottate per tali settori;

39. sottolinea ancora una volta l'importanza di dare seguito e attuazione, in maniera efficace e dinamica, alla strategia di Lisbona nel 2004; ritiene che il programma di riforma strutturale elaborato a Lisbona debba tradursi in posti di lavoro di migliore qualità e sostenibili, ai fini di un'economia basata sulla conoscenza; insiste sulla necessità che le riforme economiche, ambientali e sociali si sostengano a vicenda e vengano realizzate in stretta cooperazione con tutti gli interessati; si aspetta dalla Commissione una cooperazione rafforzata con le parti sociali al fine di elaborare congiuntamente strategie e misure per conseguire gli obiettivi in materia di occupazione fissati a Lisbona, in particolare una più forte partecipazione degli anziani e delle donne al mercato del lavoro;

40. deplora il mancato riferimento al modello economico e sociale europeo; è del parere che una delle conseguenze della specificità di tale modello dovrebbe consistere in una maggiore attenzione da parte della Commissione nei confronti delle eventuali implicazioni sociali ed ambientali delle sue proposte, in particolare allorché si propongano iniziative mirate a un'ulteriore liberalizzazione delle attività economiche;

41. invita la Commissione a privilegiare le misure intese ad attenuare le pesanti conseguenze socioeconomiche che i vari programmi volti alla ricostituzione degli stock alieutici comportano per le comunità fortemente dipendenti dalla pesca;

42. accoglie favorevolmente le strategie tematiche iscritte nel programma legislativo, come indicate nel 6° programma d'azione per l'ambiente; sottolinea l'importanza di un'iniziativa della Commissione diretta all'attuazione di una strategia tematica riguardante l'ambiente urbano;

43. chiede alla Commissione di dare seguito concreto alle conclusioni del Consiglio di Salonicco del 19-20 giugno 2003, in cui si proponeva l'istituzione di una «diplomazia europea in materia d'ambiente e sviluppo durevole», e invita la Commissione a presentare una strategia politica specifica in materia; chiede di essere regolarmente informato, da oggi al giugno 2005, dell'andamento della situazione per quanto concerne la creazione di una rete di esperti in conformità della strategia sull'integrazione dell'ambiente nelle politiche esterne adottata a Barcellona;

44. prende atto delle nuove misure presentate dalla Commissione per completare il mercato interno, liberalizzare i vari settori dei trasporti e garantire una sicurezza maggiore ai passeggeri in tutti i modi di trasporto; ricorda in tale contesto che spetta ora al Consiglio adoperarsi per adottare posizioni comuni relative a dossier di estrema importanza, come le disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, l'introduzione di un sistema concernente talune restrizioni alla circolazione applicabili ai veicoli pesanti, l'esigenza di servizi pubblici e l'attribuzione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché l'introduzione di EU-OPS nell'aviazione civile;

45. insiste affinché la Commissione adotti tutte le iniziative necessarie per tener conto del prolungamento della durata della vita, una sfida di estrema importanza che l'Unione europea dovrà affrontare a breve termine, e per realizzare una campagna d'informazione di grande portata sull'igiene e le abitudini alimentari;

46. osserva che la decisione 2003/578/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [1] evidenzia la necessità di disporre di una manodopera adeguata e di prolungare la vita attiva, nella prospettiva di incoraggiare le imprese ad assumere o mantenere nelle rispettive funzioni i dipendenti più anziani, di migliorare l'accesso alla formazione e di fare evolvere il comportamento dei datori di lavoro;

47. invita la Commissione a sottoporre proposte concrete sulla scia della dinamica indotta dall'Anno europeo delle persone con disabilità;

48. insiste affinché la nuova generazione di programmi comunitari in materia d'istruzione, cultura, gioventù e audiovisivi per il periodo successivo al 2006 sia programmata in tempo utile per garantire una continuità sotto il profilo tanto politico, quanto della loro applicazione;

Eurostat

49. invita la Commissione ad affrontare con la massima serietà il problema di Eurostat in tutti i suoi aspetti; deplora che il piano d'azione non spieghi correttamente l'assenza di reazioni da parte della Commissione per un periodo così lungo dinanzi alla crisi di Eurostat, malgrado le prove accumulatesi nel corso degli anni;

50. richiama l'attenzione della Commissione sulle carenze riscontrate nell'ambito del suo sistema di comunicazione interna, in particolare sulla necessità di migliorare il flusso delle informazioni a tutti i livelli al suo interno, affinché possa esercitare le proprie funzioni in maniera adeguata; a tale proposito, mette in guardia contro la creazione di nuove strutture burocratiche; manifesta la propria delusione per il fatto che, nonostante l'impegno a migliorare la governance europea, la Commissione non intenda presentare una proposta relativa a un codice di buona condotta amministrativa o a un regolamento in materia di diritto amministrativo;

51. plaude all'impegno espresso dal Presidente della Commissione in ordine al rafforzamento dell'indipendenza e della capacità operativa dell'OLAF, incluse le indagini interne; si attende dalla Commissione la presentazione di proposte concrete che possano essere adottate prima dell'allargamento, vale a dire dall'attuale Parlamento; chiede all'OLAF di concludere tutte le inchieste pendenti relative ad Eurostat e di sottoporre le sue relazioni finali al Parlamento europeo nei tempi più brevi, e comunque non oltre il 15 gennaio 2004;

52. esige che la Commissione adotti con urgenza tutte le misure necessarie per porre fine alla cultura del segreto e dell'indifferenza nei confronti degli strumenti di controllo finanziario, affinché in futuro tutte le azioni illecite possano essere individuate e affrontate rapidamente; invita la Commissione ad adottare misure immediate per rispondere all'esigenza di una comunicazione efficace fra i Commissari e le loro direzioni generali, per attuare interamente le disposizioni esistenti (come il codice di condotta dei Commissari e le disposizioni concernenti le relazioni fra la Commissione e l'OLAF) nonché per affrontare nel modo più rapido possibile i casi che coinvolgono quanti hanno denunciato delle disfunzioni, prevedendo procedure per la loro protezione;

---

[1] GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

53. invita le sue commissioni competenti a esaminare con attenzione le evoluzioni relative al sistema contabile della Commissione nel contesto di un'audizione o di una riunione analoga e chiede che tale iniziativa sia accompagnata da una valutazione dello stato generale di avanzamento degli strumenti di controllo finanziario contenuti nel dispositivo di riforma, alla luce del caso Eurostat;

*

* *

54. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei futuri Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel maggio 2004.

P5_TA(2003)0586

Ruolo dell'UE nella prevenzione dei conflitti in Africa e in particolare sull'attuazione dell'Accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione nella prevenzione dei conflitti in Africa, e in particolare nell'applicazione dell'accordo di Linas-Marcoussis in Costa d'Avorio

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Costa d'Avorio,

— visto l'accordo di Linas-Marcoussis, negoziato sotto l'egida della Francia, con la partecipazione dell'ONU, della CEDEAO e dell'UE, e firmato il 24 gennaio 2003 da tutte le parti coinvolte nel conflitto interno che strazia la Costa d'Avorio,

— visto che l'Unione europea è rappresentata al comitato di verifica dell'accordo di Linas-Marcoussis sia dalla Commissione, sia dal Consiglio,

— visti gli sforzi intrapresi dalla CEDEAO per ripristinare la pace e la sicurezza e salvaguardare in tal modo l'integrità della Costa d'Avorio,

— viste le dichiarazioni della Presidenza, a nome dell'Unione europea, del 22 settembre e del 27 ottobre 2003,

— vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 novembre 2003,

— vista la sua risoluzione del 15 marzo 2001 sul rafforzamento delle capacità dell'Unione nella prevenzione dei conflitti e nella gestione civile delle crisi ([1]),

— viste le decisioni del Consiglio del 22 gennaio 2001 che istituiscono organi permanenti della politica europea comune in materia di sicurezza e difesa (PECSD),

— vista la dichiarazione rilasciata a nome dell'Unione europea dalla Presidenza italiana il 9 dicembre 2003,

— visto l'articolo 37, paragrafo 4 del suo regolamento,

A. considerando che questo conflitto, che non può essere attribuito al solo fattore etnico, ha origini profonde e pluridimensionali, come la povertà, l'iniqua ripartizione delle ricchezze, l'ingiustizia sociale, la violazione dei diritti dell'uomo, l'oppressione delle minoranze, la discriminazione religiosa e la disorganizzazione dello Stato,

([1]) GU C 343 del 5.12.2001, pag. 261.

B. esprimendo preoccupazione per la mancata risoluzione pacifica del conflitto in Costa d'Avorio e per la sospensione della partecipazione al governo di riconciliazione nazionale dei ministri ribelli, che ha come conseguenza la mancata applicazione degli accordi di Linas-Marcoussis e il congelamento dei piani di disarmo nonché dell'impegno di stanziamenti europei,

C. considerando le critiche formulate nei confronti del mandato e del ruolo del comitato di verifica dell'accordo di Linas-Marcoussis e dei vari attori implicati in tale processo,

D. consapevole dei rischi politici, economici e umanitari che fa correre a tutta la regione una ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio, nonché del fatto che i meccanismi di prevenzione dei conflitti hanno chiaramente fallito nell'attuale crisi,

E. considerando che le «forze ribelli» della Costa d'Avorio si oppongono alla demilitarizzazione dei gruppi armati non governativi, che avrebbe dovuto iniziare il 1° agosto 2003 sotto il controllo internazionale e considerando altresì l'accordo intervenuto il 10 dicembre 2003 fra tutti i comandanti militari, tanto governativi quanto ribelli, in presenza di forze di mantenimento della pace, per ritirare prima di Natale tutti i pezzi d'artiglieria pesante dal fronte, raggruppare le armi nelle fabbriche, acquartierare le truppe e togliere gli sbarramenti,

F. considerando il timore di una ripresa del conflitto fra forze ribelli e governative in Costa d'Avorio espresso il 24 novembre 2003 dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da Kofi Annan,

G. considerando la decisione della Commissione europea di accordare alla Costa d'Avorio un aiuto di 6 milioni di euro per le vittime del conflitto e di 30 milioni di euro nell'arco di tre anni per un programma di ripristino che si aggiunge ai programmi già decisi nel quadro del 7° e 8° FES e al programma indicativo nazionale nel quadro del 9° FES,

H. esprimendo preoccupazione per la posizione della Commissione, volta a prorogare di un anno l'accordo di pesca con la Costa d'Avorio, mentre l'attuazione della cooperazione allo sviluppo nel quadro dell'accordo di Cotonou resta di fatto sospesa a causa del conflitto,

I. considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha deciso, il 17 novembre 2003, di assegnare 250 milioni di euro del Fondo europeo per lo sviluppo a una «struttura di sostegno alla pace per l'Africa», destinata a dare all'Unione africana le capacità finanziarie sufficienti a garantire stabilità e pace in Africa,

J. considerando che l'attuazione delle riforme previste dai vari accordi conclusi fra le forze politiche e militari deve condurre nel 2005 una Costa d'Avorio unificata e coesa a elezioni autentiche, trasparenti e aperte,

1. deplora la mancanza di volontà politica e la lentezza nell'esecuzione dell'accordo di Linas-Marcoussis; si compiace tuttavia dell'esame, da parte del Consiglio dei ministri della Costa d'Avorio, dei testi risultanti dall'accordo di Marcoussis per quanto riguarda il codice sulla cittadinanza e le condizioni per la naturalizzazione, il codice elettorale, le condizioni di eleggibilità, in particolare alla presidenza della Repubblica, e il codice sulla proprietà fondiaria, e auspica che siano approvati dal Parlamento, nonché dalla maggioranza degli elettori per quanto concerne quei testi che necessitano di un referendum che modifichi la Costituzione;

2. invita tutte le parti a garantire l'applicazione scrupolosa dell'accordo di Linas-Marcoussis e auspica un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea e delle altre istanze internazionali nel processo di pace;

3. chiede ai ministri che rappresentano le forze ribelli di riprendere il loro posto in seno al governo per proseguire sulla strada della pacificazione e della riconciliazione nazionale, nello spirito dell'accordo di Marcoussis;

4. condanna le violazioni dei diritti dell'uomo e chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta internazionale per far luce sugli abusi commessi dal governo e dai ribelli;

5. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a esaminare l'eventualità di rafforzare la missione della CEDEAO in Costa d'Avorio, nel quadro della struttura di pace dell'Unione africana, trasformandola in una forza di mantenimento della pace dell'ONU;

6. auspica la proroga del mandato e il rafforzamento della forza di mantenimento della pace della CEDEAO e chiede che se ne faccia carico la comunità internazionale;

7. auspica il rapido avvio del programma di disarmo, smobilitazione e reintegrazione delle forze armate non governative e si compiace del fatto che abbia avuto inizio la liberazione dei prigionieri di guerra;

8. auspica il ripristino dell'autorità dello Stato (amministrazione e servizi pubblici) su tutto il territorio nazionale e si compiace del ritorno di prefetti e sottoprefetti nella zona occidentale del paese;

9. si compiace del fatto che l'Unione europea abbia confermato, attraverso la sua Presidenza, «la sua disponibilità a sostenere la riunificazione e la ricostruzione della Costa d'Avorio con tutti i mezzi a sua disposizione»;

10. condanna con forza il concetto di «ivoirité», volto a escludere una parte della popolazione da qualunque partecipazione democratica alla vita politica del paese e chiede al Presidente Gbagbo di esortare il suo governo e l'esercito della Costa d'Avorio a garantire la protezione dei civili, quale che sia la loro origine etnica o la loro nazionalità; deplora i recenti arresti arbitrari e la detenzione senza processo di responsabili politici, appartenenti soprattutto a partiti diversi rispetto a quello guidato dal Presidente;

11. condanna con fermezza qualunque tentativo di ricorso diretto o indiretto alla violenza nel processo politico in Costa d'Avorio nonché qualunque minaccia al diritto, all'ordine e alla stabilità del paese, e condanna fermamente, in quest'ottica, gli attacchi perpetrati contro il personale delle Nazioni Unite a Bouaké e a Man il 24 e 25 ottobre 2003;

12. condanna l'assassinio del giornalista Jean Hélène, corrispondente in Costa d'Avorio di Radio France International, e chiede alle autorità della Costa d'Avorio di proseguire la loro azione per far luce su tale crimine;

13. deplora la mancanza di visibilità e trasparenza nelle operazioni del suo comitato di verifica dell'accordo di Linas-Marcoussis, e invita la Francia, che ha accolto i negoziati ufficiali di pace, a eseguire in tempo utile una valutazione provvisoria dell'esecuzione dell'accordo;

14. invita con forza la Commissione a valutare sistematicamente l'impatto delle azioni europee destinate a prevenire i conflitti in talune regioni sotto tensione;

15. chiede che la prevenzione dei conflitti e la stabilità strutturale figurino fra gli obiettivi chiave della politica di sviluppo dell'Unione europea e reputa che la politica di prevenzione dei conflitti dell'UE debba affrontare le cause strutturali dei conflitti legati alla povertà, ivi comprese la ripartizione iniqua delle ricchezze, l'ingiustizia sociale, le violazioni dei diritti dell'uomo, l'oppressione delle minoranze e la discriminazione religiosa;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio ACP-UE, al segretariato dell'OUA e al governo della Costa d'Avorio.

Giovedì, 18 dicembre 2003

(2004/C 91 E/04)

PROCESSO VERBALE

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Gerhard SCHMID

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 10.00.

Interviene Bill Miller su un'azione condotta dal Partito per l'indipendenza del Regno Unito (UK Independence Party) che concerne il personale dell'Ufficio del Parlamento a Londra (il Presidente prende atto dell'intervento).

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1) *dal Consiglio e dalla Commissione:*

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))

deferimento merito ECON

base giuridica Articolo 285, paragrafo 1, trattato CE

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti 47/2003 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 (C5-647/2003 — 2003/2250(GBD))

deferimento merito BUDG

base giuridica Articolo 274, trattato CE

— Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))

deferimento merito ECON

base giuridica Articolo 104, paragrafo 14, comma 3, trattato CE

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro (COM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

deferimento merito ECON
parere EMPL

base giuridica Articolo 93, trattato CE

2) *dalla Corte dei conti:*

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (I5-0020/2003 — C5-0630/2003 — 2003/2240(DEC))

deferimento merito CONT
parere EMPL

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (I5-0021/2003 — C5-0631/2003 — 2003/2241(DEC))

deferimento merito CONT
parere EMPL

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la ricostruzione relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (I5-0022/2003 — C5-0632/2003 — 2003/2242(DEC))

deferimento merito CONT
parere AFET

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (I5-0023/2003 — C5-0633/2003 — 2003/2243(DEC))

deferimento merito CONT
parere LIBE

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Osservatorio (I5-0024/2003 — C5-0634/2003 — 2003/2244(DEC))

deferimento merito CONT
parere LIBE

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (I5-0025/2003 — C5-0635/2003 — 2003/2245(DEC))

deferimento merito CONT
parere ENVI

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (I5-0026/2003 — C5-0636/2003 — 2003/2246(DEC))

deferimento merito CONT
parere EMPL

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte del Centro (I5-0027/2003 — C5-0637/2003 — 2003/2247(DEC))

deferimento merito CONT

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Agenzia (I5-0029/2003 — C5-0638/2003 — 2003/2255(DEC))

deferimento merito CONT
parere ENVI

— Corte di Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Ufficio (I5-0030/2003 — C5-0639/2003 — 2003/2257(DEC))

deferimento merito CONT
parere AGRI

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte dell'Ufficio (I5-0028/2003 — C5-0640/2003 — 2003/2258(DEC))

deferimento merito CONT
parere JURI

— Corte dei Conti: Relazione sui rendiconti finanziari della Fondazione europea per la formazione professionale relativi all'esercizio 2002, corredata delle risposte della Fondazione (I5-0032/2003 — C5-0641/2003 — 2003/2259(DEC))

deferimento merito CONT
parere EMPL

— Corte dei conti: Relazione annuale e dichiarazione di affidabilità relative alla CECA per l'esercizio chiuso al 23 luglio 2002, corredate dalle risposte della Commissione (I5-0033/2003 — C5-0646/2003 — 2003/2218(DEC))

deferimento merito CONT

3) *dai deputati:*

3.1) *proposte di risoluzione (articolo 48 del regolamento):*

— Salvador Garriga Polledo su un registro europeo delle nuove imprese (B5-0571/2003)

deferimento merito ITRE
parere JURI, ECON

3.2) *proposte di modifica del regolamento (articolo 181 del regolamento):*

— Glyn Ford sulla modifica dell'articolo 51, paragrafi 3 e 4 (B5-0584/2003)

deferimento merito AFCO

3. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 47/2003 (C5-0590/2003 — SEC(2003) 1409).

Preso atto del parere del Consiglio essa autorizza lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati		
— Articolo B2-515 — Foreste	SI	– 1 500 000 EUR
— Articolo B2-517 — Risorse genetiche vegetali e animali	SI	– 1 500 000 EUR
— Voce B3-4331 — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Sovvenzione al titolo 3	SI	– 3 880 000 EUR
Capitolo B2-51 — Controlli e altre azioni nel settore agricolo		
— Articolo B2-511 — Controlli sull'applicazione della normativa agricola	SI	– 600 000 EUR
Capitolo B2-90 — Azioni di sostegno alla politica comune della pesca		
— Articolo B2-904 — Supporto alla gestione delle risorse alieutiche e potenziamento della ricerca (raccolta dei dati di base e miglioramento dei pareri scientifici)	SI	– 1 000 000 EUR
Capitolo B4-30 — Azioni per l'ambiente		
— Articolo B4-304 — Legislazione, azioni di sensibilizzazione e altre azioni di natura generica legate ai programmi d'azione comunitari in materia di ambiente	SI	– 2 500 000 EUR
— Articolo B4-305 — Quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano	SI	– 2 300 000 EUR
— Articolo B4-308 — Programma d'azione comunitario a favore della protezione civile	SI	– 2 000 000 EUR
Capitolo B5-30 — Azioni strategiche di attuazione		
— Articolo B5-300 — Programma strategico sul mercato interno		
— Voce B5-3001 — Attuazione e sviluppo del mercato interno	SI	– 3 800 000 EUR
— Voce B5-3002 — Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale	SI	– 670 000 EUR
— Articolo B5-304 — Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi	SI	– 2 050 000 EUR
Capitolo B5-31 — Azioni di normalizzazione e di valutazione		
— Articolo B5-312 — Sovvenzione all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali		
— Voce B5-3120 — Agenzia europea di valutazione dei medicinali — Sovvenzione ai titoli 1 e 2	SI	– 1 500 000 EUR
— Voce B5-3121 — Agenzia europea di valutazione dei medicinali — Sovvenzione al titolo 3	SI	– 1 500 000 EUR

Capitolo B5-32 — Promozione della crescita e dell'occupazione: azioni a favore dell'impresa		
— Articolo B5-326 — Politica di promozione della competitività dell'industria dell'Unione europea	SI	– 700 000 EUR
Capitolo B5-60 — Politica d'informazione statistica connessa alla realizzazione del mercato interno ed al supporto delle politiche comunitarie		
— Articolo B5-600 — Politica d'informazione statistica	SI	– 2 000 000 EUR
Capitolo B5-72 — Reti nel settore delle telecomunicazioni		
— Articolo B5-721 — Reti telematiche tra amministrazioni		
— Voce B5-7210 — Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni (Ida)	SI	– 2 500 000 EUR
— Voce B5-7211 — Reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom)	SI	– 3 000 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B6-61 — Spese operative — Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca		
— Articolo B6-611 — Genomica e biotecnologie per la salute	SI	26 000 000 EUR
— Articolo B6-617 — Cittadini e governance nella società della conoscenza	SI	5 000 000 EUR
Capitolo B6-63 — Spese operative — Attività di ricerca e azioni di formazione nell'ambito del trattato euratom		
— Articolo B6-631 — Aree tematiche prioritarie di ricerca		
— Voce B6-6311 — Fusione termonucleare controllata	SI	2 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 48/2003 (C5-0566/2003 — SEC(2003) 1390).

Preso atto del parere del Consiglio essa autorizza lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI

Capitolo B6-52 — Completamento del Quinto programma quadro (1998-2002)

— Articolo B6-521 — Completamento del Quinto programma quadro (1998-2002)		
— Voce B6-5211 — Completamento del Quinto programma quadro (1998-2002) — CE	SI	– 14 000 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B3-20 — Cultura e audiovisivo		
— Articolo B3-200 — Cultura		
— Voce B3-2008 — Programma quadro a favore della cultura	SP	6 000 000 EUR
— Articolo B3-201 — Audiovisivo		
— Voce B3-2010 — Media Plus (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva)	SP	8 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 49/2003 (C5-0591/2003 — SEC(2003) 1412).

Preso atto del parere del Consiglio essa autorizza lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B0-40 — Stanziamenti accantonati		
— Voce B7-6313 — Sostegno all'istruzione di base nei paesi in via di sviluppo	SI	– 3 500 000 EUR
Capitolo B7-54 — Cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali		
— Articolo B7-548 — Assistenza macroeconomica ai paesi dei Balcani occidentali che non rientrano nelle strategie di preadesione	SI	– 3 600 000 EUR
Capitolo B7-81 — Aspetti esterni della politica ambientale		
— Articolo B7-810 — Life (strumento finanziario per l'ambiente) — Azioni al di fuori del territorio comunitario	SI	– 2 900 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo B7-31 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina		
— Articolo B7-310 — Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	SI	10 000 000 EUR

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 50/2003 (C5-0592/2003 — SEC(2003) 1411 def.).

Preso atto del parere del Consiglio essa autorizza lo storno, a norma degli articoli 24, paragrafo 3, e 181, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, secondo la ripartizione seguente:

ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo A-24 — Spese postali, telecomunicazioni e infrastruttura informatica		
— Articolo A-240 — Spese postali e di porto	SND	– 350 000 EUR
Capitolo A-25 — Altre spese per riunioni e convocazioni		
— Articolo A-253 — Organi specializzati nella sicurezza del lavoro		
— Voce A-2530 — Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone fossile e nelle altre industrie estrattive	SND	– 80 000 EUR
Capitolo A-30 — Sovvenzioni comunitarie		
— Articolo A-304 — Partecipazione della Comunità al finanziamento di organizzazioni che abbiano quale finalità la promozione della società civile europea		
— Voce A-3044 — Agenzia europea per lo sviluppo dell'educazione per studenti con bisogni speciali	SND	– 187 000 EUR
— Voce A-3045 — Realizzazione di attività pedagogiche per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo	SND	– 100 000 EUR
Capitolo A-32 — Gioventù, istruzione e gemellaggi fra città		
— Articolo A-320 — Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione		
— Voce A-3201 — Sovvenzione per l'organizzazione di tirocini destinati ai giovani diplomatici dei paesi candidati all'adesione	SND	– 200 000 EUR
Capitolo A-34 — Pubblicazioni		
— Articolo A-342 — Ufficio delle pubblicazioni	SND	– 1 646 000 EUR
Capitolo A-35 — Controlli, indagini e mezzi di analisi nei settori economico, commerciale, industriale e altri		
— Articolo A-350 — Informazioni economiche e gestione dell'unione economica e monetaria		
— Voce A-3500 — Indagini europee armonizzate nel settore della congiuntura e sfruttamento dei loro risultati d'inchieste	SND	– 28 000 EUR
— Voce A-3501 — Informazioni economiche e gestione dell'unione economica e monetaria	SND	– 72 000 EUR
Capitolo A-36 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)		
— Articolo A-360 — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	SND	– 500 000 EUR

Capitolo A-40 — Gestione delle risorse		
— Articolo A-403 — Formazione professionale del personale		
— Voce A-4030 — Corsi di lingue	SND	– 130 000 EUR
Capitolo A-45 — Uffici amministrativi		
— Articolo A-452 — Ufficio infrastrutture e logistica — Bruxelles	SND	– 350 000 EUR
Capitolo A-70 — Spese di personale di complemento e spese di funzionamento decentrate		
— Articolo A-700 — Spese di personale di complemento decentrate		
— Voce A-7000 — Agenti ausiliari	SND	– 1 350 000 EUR
— Articolo A-703 — Spese per riunioni e convocazioni		
— Voce A-7030 — Riunioni e convocazioni in generale	SND	– 2 500 000 EUR
DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI		
Capitolo A-20 — Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie		
— Articolo A-200 — Affitti e canoni enfiteutici	SND	7 493 000 EUR

4. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme dei seguenti documenti:

— accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli,

— accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003,

— protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca,

— accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009.

5. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea (discussione)

Relazione sulla petizione 842/2001relativa alle conseguenze della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea [2003/2173(INI)] — Commissione per le petizioni. Relatore: Uma Aaltonen (A5-0451/2003).

Uma Aaltonen illustra la sua relazione.

Interviene Michaele Schreyer (membro della Commissione).

Intervengono Richard Howitt (relatore per parere della commissione EMPL), Richard A. Balfe, a nome del gruppo PPE-DE, Margot Keßler, a nome del gruppo PSE, Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ELDR, María Luisa Bergaz Conesa, a nome del gruppo GUE/NGL, Roy Perry, Proinsias De Rossa, Astrid Thors, Ilda Figueiredo, Michl Ebner, Minerva Melpomeni Malliori, Roger Helmer, Catherine Stihler e Uma Aaltonen.

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 23*.

6. Vertice mondiale sulla società dell'informazione (Prima fase: Ginevra, 10/12 dicembre 2003) (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Vertice mondiale sulla società dell'informazione (Prima fase: Ginevra, 10/12 dicembre 2003).

Michaele Schreyer (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, Myrsini Zorba, a nome del gruppo PSE, Astrid Thors, a nome del gruppo ELDR, Konstantinos Alyssandrakis, a nome del gruppo GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Marco Cappato, non iscritto, Paul Rübig, Erika Mann, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Michl Ebner, Barbara O'Toole, Kyösti Tapio Virrankoski, Anna Karamanou e Marco Cappato per una mozione d'ordine.

La discussione è chiusa.

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

PRESIDENZA: Pat COX

Presidente

7. Divieto sulle pellicce di gatto e cane (articolo 51 del regolamente)

Il Presidente informa il Parlamento, conformemente all'articolo 51 del regolamento, che la dichiarazione scritta 17/2003 dei deputati Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis e Phillip Whitehead sul divieto sulle pellicce di gatto e cane ha raccolto la firma della maggioranza dei deputati al Parlamento e che essa sarà pertanto trasmessa al suo destinatario con l'indicazione dei nomi dei firmatari, e pubblicata nei «Testi approvati» della seduta di oggi (P5-TA(2003)0605), unitamente ai nomi dei firmatari.

8. **Mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'Iraq** (articolo 110 bis del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 [COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Joan Colom i Naval (A5-0456/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata + 3/5 dei voti espressi (AII del 6 maggio 1999, punto 24, e articolo 272, paragrafo 9, del trattato CE))

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica *(P5_TA(2003)0587)*

9. **Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio** (votazione)

Progetti di emendamento al progetto di bilancio generale modificato dal Consiglio

CORRIGENDUM alla prima lettura: Allegato ai Testi Approvati della seduta del 23 ottobre 2003 (Emendamenti e proposte di modificazione al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 — Seconda parte: sezione III — Commissione). L'emendamento 805 alla linea di bilancio 02 02 03 02 è così formulato:

	EMENDAMENTO		PB+EMENDAMENTO	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
EU-15	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
EU-10	4 000 000	1 000 000	4 000 000	1 000 000

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

Interviene Jan Mulder, relatore generale, il quale precisa che il voto di oggi riguarda il bilancio dell'Unione a 15 e che gli stanziamenti votati in prima lettura per l'allargamento saranno presi in considerazione nel bilancio rettificativo a titolo dell'allargamento.

Comunica in seguito alcune correzioni tecniche agli emendamenti 335 e 378 e aggiunge che un adattamento tecnico sarà necessario in funzione del voto, affinché il Capitolo XX sia coerente con il voto nell'ambito delle diverse politiche.

Il Parlamento approva gli emendamenti quali modificati.

Gli emendamenti approvati figurano in allegato ai «Testi approvati».

Giovedì, 18 dicembre 2003

10. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) [11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)] e lettere rettificative n. 1, 2 e 3/2004 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 [14837/2003 — C5-0570/2003, 14838/2003 — C5-0571/2003, 14839/2003 — C5-0572/2003]

Sezione I, Parlamento europeo
Sezione II, Consiglio
Sezione III, Commissione
Sezione IV, Corte di giustizia
Sezione V, Corte dei conti
Sezione VI, Comitato economico e sociale
Sezione VII, Comitato delle regioni
Sezione VIII (A), Mediatore europeo
Sezione VIII (B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci. relatori: Jan Mulder e Neena Gill (A5-0473/2003)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2003)0588)*

Interventi:

— Neena Gill (relatore) è intervenuta sull'emendamento 1;

— Terence Wynn (presidente della commissione BUDG), ha ringraziato tutti i partecipanti alla procedura di bilancio e ha chiesto il parere del Consiglio sulla conclusione della seconda lettura;

— Gianluigi Magri (Presidente in carica del Consiglio) ha fatto la seguente dichiarazione:

> «… Abbiamo concluso questa seconda lettura del progetto di bilancio per l'esercizio 2004, che è un esercizio di portata storica, in quanto prende in considerazione l'allargamento dell'Unione europea a 25 paesi.

Constatiamo con soddisfazione che l'accordo fra le Istituzioni — frutto delle riunioni di concertazione del 24 novembre scorso — si realizza oggi con il vostro voto.

Pur prendendo atto che sussistono alcune discrepanze sulla classificazione della spesa — per la quale il Consiglio si riserva i suoi diritti — permettetemi, a conclusione di questo breve intervento, così come all'inizio ho definito quella di oggi una giornata storica, di ringraziare tutti, Istituzioni comprese, per aver permesso questa felice conclusione di una giornata che verrà ricordata nella vita dell'Unione europea.»

— Michaele Schreyer (membro della Commissione) ha sottolineato che la preparazione di bilancio per l'allargamento è ormai conclusa e ha ringraziato Terence Wynn, Jan Mulder e Neena Gill a nome della Commissione.

Dopo aver invitato Gianluigi Magri (Presidente in carica del Consiglio), Michaele Schreyer (rappresentante della Commissione), Terence Wynn (presidente della commissione per i bilanci), Jan Mulder e Neena Gill (relatori) e Joan Colom i Naval, a raggiungerlo, il Presidente procede alla firma del bilancio.

11. **Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne** (votazione)

Relazione sul futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne [2003/2037(INI)] — Commissione per i bilanci. Relatore: Guido Podestà (A5-0434/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2003)0589)*

12. **Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III** (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria [PE-CONS 3689/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione. Relatore: Paolo Costa (A5-0475/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROGETTO COMUNE

Approvazione *(P5_TA(2003)0590)*

13. **Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 [PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD)] — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione — Relatore: Giorgio Lisi (A5-0464/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROGETTO COMUNE

Approvazione *(P5_TA(2003)0591)*

14. Cogenerazione ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE [10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD)] — Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia. Relatore: Norbert Glante (A5-0457/2003).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata *(P5_TA(2003)0592)*

Interventi sulla votazione:

Il relatore è intervenuto sul blocco di emendamenti n. 1.

15. Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0535, 0573, 0574, 0575, 0576, 0579 e 0581/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B5-0535/2003

Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0573/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0573, 0574, 0575 e 0576/2003):

presentata da

— Elmar Brok, Hans-Gert Poettering e Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE,

— Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano e Richard Corbett, a nome del gruppo PSE,

— Andrew Nicholas Duff, a nome del gruppo ELDR,

— Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni e Neil MacCormick, a nome del gruppo Verts/ALE

Approvazione *(P5_TA(2003)0593)*

(Le proposte di risoluzione B5-0579 e B5-0581/2003 decadono.)

16. Telepedaggio stradale ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità [COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD)] — Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo. Relatore: Renate Sommer (A5-0435/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0594)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0594)*

Interventi sulla votazione:

Renate Sommer, relatore è intervenuta su alcuni emendamenti e Claude Turmes sull'emendamento 37.

17. Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata [COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD)] — Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Relatore: Jürgen Zimmerling (A5-0431/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0595)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0595)*

Interventi sulla votazione:

Jürgen Zimmerling, relatore, è intervenuto sull'emendamento 5, e ha in seguito precisato, dopo la reiezione dell'emendamento stesso, che ciò faceva decadere l'emendamento 11.

18. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo [COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD)] — Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità. Relatore: Olga Zrihen (A5-0447/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0596)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0596)*

19. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 [COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS)] — Commissione per la pesca. Relatore: Struan Stevenson (A5-0459/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti *(P5_TA(2003)0597)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione *(P5_TA(2003)0597)*

20. Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12/13 dicembre 2003) (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582 e 0583/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 13)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0570/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0570, 0577, 0580, 0582 e 0583/2003):

presentata da

— Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander e Hubert Pirker, a nome del gruppo PPE-DE,

— Enrique Barón Crespo, a nome del gruppo PSE,

— Jules Maaten, a nome del gruppo ELDR,

— Daniel Marc Cohn-Bendit e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins e Luís Queiró, a nome del gruppo UEN.

Approvazione *(P5_TA(2003)0598)*

(La proposta di risoluzione B5-0578/2003 decade.)

Interventi sulla votazione:

Christos Zacharakis ha segnalato una divergenza tra la versione greca del paragrafo 31 e le altre versioni linguistiche (la Presidenza risponde che sarà fatta una verifica).

21. Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0548, 0549, 0552, 0553 e 0565/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0548/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0548, 0549, 0552 e 0553/2003):

presentata da

— Michael Gahler, Philippe Morillon, Georg Jarzembowski, Charles Tannock e Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE,

— Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

— Ole Andreasen, a nome del gruppo ELDR,

— Daniel Marc Cohn-Bendit e Per Gahrton, a nome del gruppo Verts/ALE

Approvazione *(P5_TA(2003)0599)*

(La proposta di risoluzione B5-0565/2003 decade.)

22. Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche (votazione)

Relazione sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche [2003/2098(INI)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0465/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2003)0600)*

23. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea (votazione)

Relazione sulla petizione 842/2001relativa alle conseguenze della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea [2003/2173(INI)] — Commissione per le petizioni. Relatore: Uma Aaltonen (A5-0451/2003).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione *(P5_TA(2003)0601)*

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, il Presidente ha porto il benvenuto a Louise Mc Vay, che è stata all'origine della relazione, presente in tribuna.

Uma Aaltonen, relatore, ha presentato un emendamento orale ai paragrafi 4, 9, 11, 13 e 15.

24. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Paolo Costa — A5-0475/2003: Michl Ebner

Proposta di risoluzione comune RC-0573/2003 Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG: Richard Corbett, a nome del gruppo PSE, e Jean-Maurice Dehousse, a nome dei deputati francofoni belgi del gruppo PSE.

25. Correzioni di voto

I deputati il cui nominativo è riportato in appresso hanno comunicato le seguenti correzioni di voto:

Relazione Mulder — A5-0473/2003

— emendamento 1
a favore: Bent Hindrup Andersen, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen, Hans Karlsson, Yvonne Sandberg-Fries, Maj Britt Theorin, Catherine Guy-Quint, Alexander Radwan, W.G. van Velzen

— risoluzione (insieme del testo)
contro: Hans-Peter Martin

Relazione Podestà — A5-0434/2003

— emendamento 27
a favore: Eurig Wyn
contro: Claude Turmes

— emendamento 30
a favore: Claude Turmes

Relazione Paolo Costa — A5-0475/2003

— progetto comune
contro: Georges Berthu, Dominique F.C. Souchet, Michl Ebner
astensione: Gilles Savary

RC-B5-0573/2003 — CIG

— considerando D
a favore: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk
contro: Gilles Savary

— risoluzione
a favore: Bent Hindrup Andersen, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Helle Thorning-Schmidt
contro: Johanna L.A. Boogerd-Quaak
astensione: Gérard Onesta

Relazione Zimmerling — A5-0431/2003

— emendamento 10 — Prima parte
a favore: Georges Garot

RC-B5-0560/2003 — Riunione del Consiglio europeo

— emendamento 5
a favore: Armonia Bordes, Chantal Cauquil e Alain Krivine
contro: Concepció Ferrer

RC-B5-0548/2003 — Cina

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Dagmar Roth-Behrendt e Brian Simpson

Relazione Graefe zu Baringdorf — A5-0465/2003

— emendamento 3 — Prima parte
a favore: Simon Francis Murphy

— emendamento 4 — Prima parte
a favore: Helle Thorning-Schmidt

— paragrafo 9
a favore: Avril Doyle

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Francis Wurtz
contro: Cristina Gutiérrez-Cortines

Relazione Aaltonen — A5-0451/2003

— risoluzione (insieme del testo)
a favore: Chantal Cauquil e Alain Krivine

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Armonia Bordes e Chantal Cauquil sulla risoluzione B5-0535/2003, considerando D e insieme del testo, sulla relazione Stevenson — A5-0459/2003, emendamenti 4 e 5 e risoluzione legislativa, e sulla risoluzione comune RC-B5-0548/2003 sulla Cina, paragrafo 3.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 15.00.)

PRESIDENZA: Alonso José PUERTA

Vicepresidente

26. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Robert J.E. Evans ha comunicato di essere stato presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

27. **Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza** (articolo 112 del regolamento)

Richiesta del Consiglio di applicare la procedura d'urgenza (articolo 112 del regolamento) a:

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro (COM(2003) 825 — C5-0653/2003 — 2003/0317(CNS))

Motivazione dell'urgenza:

La direttiva attualmente in vigore non sarà più applicabile dopo il 31 dicembre 2003; il Consiglio chiede al Parlamento di formulare il suo parere sulla precitata proposta prima del 29 gennaio 2004.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di lunedì 12 gennaio 2004.

28. Calamità nel sud della Francia e nelle regioni «Linguadoca-Rossiglione» e «Provenza Alpi-Costa Azzurra» (dichiarazione seguita da discussione)

Dichiarazione della Commissione: Calamità nel sud della Francia e nelle regioni «Linguadoca-Rossiglione» e «Provenza Alpi-Costa Azzurra»

Philippe Busquin (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, Alain Esclopé, a nome del gruppo EDD, e Jean-Claude Martinez, non iscritto.

La discussione è chiusa.

DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi il PV di martedì 16 dicembre 2003, punto 2)

29. Georgia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 6 proposte di risoluzione (B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 e 0566/2003)

Bill Newton Dunn, Demetrio Volcic, Bastiaan Belder, Erik Meijer, Joost Lagendijk e Ursula Schleicher illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Marielle De Sarnez, a nome del gruppo PPE-DE, Olivier Dupuis, non iscritto e Bernd Posselt e Philippe Busquin (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 32*.

30. Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 6 proposte di risoluzione (B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 e 0569/2003).

María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Erik Meijer e Bernd Posselt illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Ulla Margrethe Sandbæk, a nome del gruppo EDD, e Philippe Busquin (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 33*.

31. **Moldavia** (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 6 proposte di risoluzione (B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 e 0568/2003)

Paulo Casaca, Bastiaan Belder e Erik Meijer illustrano le proposte di risoluzione.

Interviene Bernd Posselt per porre una domanda di carattere tecnico.

Michael Gahler illustra la sua proposta di risoluzione.

Interviene Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Interviene Philippe Busquin (membro della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: *punto 34*.

FINE DELLA DISCUSSIONE SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO

TURNO DI VOTAZIONI

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

32. **Georgia** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 e 0566/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0547/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 e 0566/2003):

presentata da

— Ursula Schleicher, Bernd Posselt e Marielle De Sarnez, a nome del gruppo PPE-DE,

— Demetrio Volcic e Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

— Anne André-Léonard, a nome del gruppo ELDR,

— Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin e Miquel Mayol i Raynal, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Luigi Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL,

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD,

— Olivier Dupuis, Marco Pannella, Emma Bonino, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Marco Cappato e Maurizio Turco

Approvazione *(P5_TA(2003)0602)*

33. **Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 e 0569/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0545/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0545, 0551, 0557, 0562 e 0567/2003):

presentata da

— Bernd Posselt e Ilkka Suominen, a nome del gruppo PPE-DE,

— Margrietus J. van den Berg, a nome del gruppo PSE,

— Bob van den Bos, a nome del gruppo ELDR,

— Patricia McKenna e Matti Wuori, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Lucio Manisco e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL

Approvazione *(P5_TA(2003)0603)*

(La proposta di risoluzione B5-0569/2003 decade.)

34. **Moldavia** (votazione)

Proposte di risoluzione B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 e 0568/2003

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE RC-B5-0546/2003

(in sostituzione delle proposte di risoluzione B5-0546, 0555, 0559, 0561 e 0568/2003):

presentata da

— Michael Gahler, Charles Tannock, Bernd Posselt e Lennart Sacrédeus, a nome del gruppo PPE-DE,

— Margrietus J. van den Berg e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE,

— Bob van den Bos, Anne André-Léonard e Ole Andreasen, a nome del gruppo ELDR,

— Elisabeth Schroedter e Marie Anne Isler Béguin, a nome del gruppo Verts/ALE,

— Bastiaan Belder, a nome del gruppo EDD

Approvazione *(P5_TA(2003)0604)*

(La proposta di risoluzione B5-0558/2003 decade.)

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

35. Composizione delle commissioni e dei gruppi politici

Il Parlamento prende atto della designazione di George Varnava quale osservatore presso la commissione AFET, e dell'affiliazione quali osservatori, a partire dal 18 dicembre 2003, di Adam Bielan, Michal Kaminski, Marcin Libicki e Aleksander Szczyglo, al gruppo UEN.

36. Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa — Cooperazione tra le commissioni parlamentari — Ritiro di una relazione di iniziativa già autorizzata dalla Conferenza dei presidenti

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, conformemente agli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del regolamento

Commissione ENVI:

— Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» (COM(2003) 302 — C5-0550/2003 — 2003/2221(INI))

(Competente per parere: ITRE)

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 13 novembre 2003)

— Una strategia europea per l'ambiente e la salute ((COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI))

(Competente per parere: ITRE)

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 13 novembre 2003)

Cooperazione tra le commissioni parlamentari

L'articolo 162 bis del regolamento è applicato alle seguenti relazioni:

Dalla commissione AFET:

— Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché rispetto dei diritti dell'uomo (COM(2003) 639 — C5-0507/2003 — 2003/0250(COD))

(Competenti per parere: BUDG e DEVE)

Procedura secondo l'articolo 162 bis tra AFET e DEVE

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 dicembre 2003)

Dalla commissione DEVE:

— Iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo (2003/2163/(INI))

(Competente per parere: BUDG)

Procedura secondo l'articolo 162 bis tra DEVE e BUDG

(In seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 dicembre 2003)

Ritiro di una relazione di iniziativa già autorizzata dalla Conferenza dei presidenti

Commissione ENVI:

— Relazione di seguito sulla direttiva 85/337/CEE — valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2003) 334 — C5-0411/2003 — 2003/2126(INI))

(Annunciata nel PV del 4 settembre 2003)

37. **Dichiarazioni scritte inserite nel registro** (articolo 51 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 51, paragrafo 3, del regolamento):

N. Documento	Primo firmatario	Firme
17/2003	Struan Stevenson, Bob van den Bos, Nelly Maes, Mihail Papayannakis e Phillip Whitehead	346
18/2003	André Brie, Willi Görlach, Joost Lagendijk e Philippe Morillon	50
19/2003	Marie Anne Isler Béguin e Alexander de Roo	49
20/2003	Philip Claeys e Koenraad Dillen	14
21/2003	María Sornosa Martínez	33
22/2003	Jean-Claude Martinez, Carl Lang, Bruno Gollnisch e Marie-France Stirbois	6
23/2003	Mark Francis Watts, Catherine Stihler e Phillip Whitehead	88
24/2003	Cristiana Muscardini	52
25/2003	Marie Anne Isler Béguin, Inger Schörling, Paul A.A.J.G. Lannoye, Gérard Onesta e Yves Piétrasanta	19
26/2003	Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk e Pernille Frahm	29
27/2003	Marco Cappato e Daniel Marc Cohn-Bendit	41

N. Documento	Primo firmatario	Firme
28/2003	Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia e Adriana Poli Bortone	15
29/2003	Chris Davies, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Marco Cappato, Anna Karamanou e Michiel van Hulten	45
30/2003	Jonathan Evans, Jacqueline Foster, Martin Callanan, Ian Twinn e Timothy Kirkhope	36
31/2003	José Ribeiro e Castro	16

38. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

Conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

39. Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 12 al 15 gennaio 2004.

40. Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.20.

Julian Priestley
Segretario generale

Pat Cox
Presidente

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Coûteaux, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Folias, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morillon, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swoboda, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Osservatori

Bastys, Biela, Chronowski, Czinege, Ékes, Gurmai, Ilves, Kelemen, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lachnit, Laštůvka, Lydeka, Macierewicz, Maldeikis, Mallotová, Ouzký, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Ransdorf, Janno Reiljan, Sefzig, Surján, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomczak, Valys, Vastagh, Vėsaitė, Wittbrodt, Zahradil, Žiak.

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+	approvato
-	respinto
↓	decaduto
R	ritirato
AN (…, …, …)	votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)
VE (…, …, …)	votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)
vs	votazioni per parti separate
vd	votazione distinta
em	emendamento
EC	emendamento di compromesso
PC	parte corrispondente
S	emendamento di soppressione
=	emendamenti identici
§	paragrafo
art	articolo
cons	considerando
PR	proposta di risoluzione
PRC	proposta di risoluzione comune
SEC	votazione a scrutinio segreto

1. Mobilizzazione dello strumento di flessibilità per l'Irak

Relazione: COLOM I NAVAL (A5-0456/2003)

Oggetto	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione unica (*)		+	*richiesta maggioranza qualificata*
(*) maggioranza richiesta = maggioranza qualificata + 3/5 dei suffragi espressi (AII del 6 maggio 1999 punto 24 e art. 272,9 del trattato CE)			

2. Emendamenti al progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
COMMISSIONE					
45	05	**BLOCCO 1**			
120	11				
47	05 04 01 02				
48	05 04 01 12				
123	11 06 01				
127	13				
334	13 03 01				
130	13 03 02				
335	13 04 01				modifiche tecniche
82	08			+	
85	08 02 01 02				
96	09 04 01				
118	10				
333	10 01 05 03				
389	05 08 03				
56	06 01 04 02				
324	06 02 01 01				
325	06 02 02 01				
61	06 02 02 03				
62	06 02 03 01				
326	06 02 08 02				
121	11 01 04 02				
149	15 02 02 01				
150	15 02 02 02				
342	15 03 01 03				
140	15				
1	01				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
314	01 02 04				
143	15 02 01 01				
161	15 06 01 01				
169	16				
171	16 01 04 02			+	
172	16 02 02				
173	16 03 01				
174	16 03 02				
175	16 04 02				
176	16 04 03				
355	16 05 01				
201	18 08 01				
287	22 04				
295	25 03 02				
18	04				
20	04 01 04 02				
24	04 02 12				
26	04 03 03 01	**BLOCCO 1**			
27	04 03 03 02				
317	04 03 04 01				
318	04 03 05 02				
319	04 03 05 03				
34	04 04 02 01				
35	04 04 02 02				
36	04 04 03				
41	04 04 08				
42	04 04 09				
182	17 03 01 01				
356	17 04 08 01				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
54	06			+	
329	06 04 03				
72	07				
74	07 01 04 01				
330	07 03 01 01				
77	07 03 08				
331	07 04 01 01				
80	07 04 02				
81	07 05 01				
179	17				
7	02				
315	02 04 02 01				
15	02 04 02 03				
16	02 05 01	**BLOCCO 1**			
17	03				
90	08 14 01				
91	09				
92	09 01 04 01				
332	09 03 05 02				
124	12				
125	12 01 04 01				
126	12 02 01				
137	14				
138	14 01 04 01				
139	14 02 01				
260	20			+	
4	01 04 05				
10	02 02 03				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
11	02 02 03 02				
25	04 02 15				
381	25 04 01				
304	29 01 04 01				
385	29 02 01				
327	06 03 01				
328	06 03 02				
37	04 04 04				
320	04 04 06 01				
43	04 04 10				
186	18	**BLOCCO 1**			
187	18 01 04 01				
189	18 03 03				
357	18 03 06				
192	18 04 01 01				
193	18 04 01 02				
194	18 04 03				
195	18 05 01 02				
196	18 05 01 03				
358	18 06 04 01				
359	18 07 01 01				
202	18 08 02				
203	18 08 03			+	
217	19 04 02				
377	22 02 09				
290	24				
292	24 02 01				
282	22 01 04 04				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
378	22 03 04				modifiche tecniche
293	25				
297	26				
300	27				
301	28				
302	29				
213	19 03 03	**BLOCCO 2/AN**			59, 406, 7
214	19 03 04				
218	19 04 03				
222	19 06 01				
232	19 08 02 01				
241	19 09 01				
243	19 09 03			-	
244	19 09 04				
250	19 10 01				
251	19 10 02				
253	19 10 04				
254	19 10 06				
265	21 02 03				
272	21 03	**BLOCCO 3**			
274					
275					
273				+	
276	21 03 01 N				
288	23				
204	19				
216	19 04				

Giovedì, 18 dicembre 2003

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
245	19 10	**BLOCCO 3**			
248					
246					
247					
249					
371	19 10 01				
372	19 10 02				
252	19 10 03				
394	19 10 04				
262	21				
236	19 09				
239					
237				+	
240					
238					
368	19 09 01				
242	19 09 02				
369	19 09 03				
393	19 09 04				
277	21 03 17				
228	19 08				
229					
230					
231					

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
366	19 08 02 01	**BLOCCO 3**			
367	19 08 03				
234	19 08 05				
392	19 06 01				
223	19 06 02				
224	19 07 01				
225	19 07 02				
226	19 07 03				
227	19 07 04				
343	15 03 03 01				
208	19 02 03				
209	19 02 04				
211	19 02 12			+	
362	19 02 13				
221	19 05 01				
266	21 02 07 02				
267	21 02 07 03				
268	21 02 07 04				
395	21 02 13				
271	21 02 17				
278	21 03 20				
279	21 04 02				
364	19 04 03				
219	19 04 04				
391	19 04 05				
255	19 11 02	**BLOCCO 3**			
261	20 01 04 01			+	
390	19 03 03				
215	19 03 06				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
374	19 10 06	vs	1. Importi	+	
			2. riserva	+	
376	21 02 03	vs	1. Importi	+	
			2/AN riserva	+	380, 89, 4
280	22	**BLOCCO 4**			
396	XX 01 01 01				
309					
311	XX 01 02 01 01				
387	XX 01 02 11 01				
388	XX 01 02 11 04				
308	PARTC-5				sostituito dal 405
307	PARTC-4			+	
2	01 02 02				
316	04 01 02 11				
321	04 04 07				
322	04 05 03				
336	15 01 02 11				
337	15 02 01 02				
338	15 02 01 03				
339	15 02 01 04	**BLOCCO 4**			
340	15 02 01 05				
341	15 02 01 07				
344	15 04 01 01				
345	15 04 01 02				
346	15 04 01 03				
347	15 04 01 04				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
348	15 06 01 03				
349	15 06 01 04				
350	15 06 01 05				
351	15 06 01 06				
352	15 06 01 07			+	
353	15 06 01 08				
354	15 07 01 02				
360	19 01 02 11				
361	19 02 02				
375	21 01 02 11				
285	22 02 08				
379	24 01 06				
380	25 01 02 11				
382	26 01 09 01				
383	26 01 50 23				
384	29 01 02 01				
CORTE DI GIUSTIZIA					
104	11	**BLOCCO 5**			
114					
98				+	
99					
116	1110				
257	2001				

Em. n.	Linea di bilancio	Blocco, AN, VE, vd	Votazioni per parti separate	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
CORTE DEI CONTI					
113	11	**BLOCCO 6**			
100					
101				+	
117	1110				
256	200				
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE					
110	11	**BLOCCO 7**			
103					
112					
102				+	
105					
111					
258	204				
COMITATO DELLE REGIONI					
97	1004	**BLOCCO 8**			
106	11				
109					
108				+	
107					
115	110				
259	204				
MEDIATORE EUROPEO					
306	A-11	vd		+	

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: blocco di emendamenti relativi alla rubrica 4 (blocco n. 2), em 376 solo la seconda parte

Richieste di votazione per parti separate

GUE/NGL

em 376 (linea 21 02 03 — ONG)

prima parte: importi
seconda parte: riserva (in caso di reiezione della riserva, gli stanziamenti sono iscritti nella linea)

Verts/ALE

em 376 (linea 21 02 03 — ONG)

prima parte: importi
seconda parte: riserva (in caso di reiezione della riserva, gli stanziamenti sono iscritti nella linea)

em 374 (linea 19 10 06 — Afghanistan)

prima parte: importi
seconda parte: riserva (in caso di reiezione della riserva, gli stanziamenti sono iscritti nella linea)

3. Progetto di bilancio generale 2004, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)/Lettere rettificative 1, 2 e 3/2004

Relazione: MULDER/GILL (A5-0473/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 1		***testo originale***	AN	+	429, 46, 5
§ 2		***testo originale***	vd	+	
§ 4		***testo originale***	vd	+	
dopo il § 4	1	EDD	vs/AN		
			1	-	203, 270, 4
			2	↓	
§ 13		***testo originale***	vd	+	
§ 19		***testo originale***	vd	+	
§ 20		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 21		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
			3	+	
§ 22		***testo originale***	vd	+	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 25	2 = 5 =	ELDR PPE-DE		+	
dopo il § 25	3 = 6 =	ELDR PPE-DE		+	
dopo il § 27	4	UEN		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	410, 65, 10

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: § 1, votazione finale

EDD: em. 1

HEATON HARRIS ea: em. 1, prima parte

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

§ 21

prima parte: insieme del testo tranne i termini «conferma pertanto gli stanziamenti iscritti in riserva in prima lettura» e «sottolinea che i fondi iscritti … esaminato risposte supplementari»
seconda parte: «conferma pertanto gli stanziamenti iscritti in riserva in prima lettura»
terza parte: «sottolinea che i fondi iscritti … supplementari»

EDD

§ 20

prima parte: «rileva con soddisfazione che è stato … sviluppo dei diritti civili»
seconda parte: «ma deplora che l'intransigenza … e/o regioni geografiche»

HEATON HARRIS ea

em. 1

prima parte: insiemedel testo tranne i termini «o le tariffe aeree pubbliche più basse»
seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

GUE/NGL: § 2, 4, 13, 19, 20, 22

EDD: § 22

4. Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne

Relazione: PODESTÀ (A5-0434/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 2		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	-	
			3	+	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 10		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 15		***testo originale***	vd	+	
§ 16		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	262, 197, 8
§ 27		***testo originale***	AN	+	387, 73, 11
§ 28		***testo originale***	vd	+	
§ 30		***testo originale***	AN	+	371, 66, 33
§ 33		***testo originale***	vs		
			1/VE	+	273, 197, 2
			2	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	385, 66, 26

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: §§ 27, 30 + votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 10

prima parte: «constata che il massimale delle risorse … o 1,02 % del RNL»
seconda parte: «esiste un margine potenziale annuo … potenziale a misure esterne»

§ 33

prima parte: «raccomanda … rubrica 4»
seconda parte: «ricordanto che le politiche … specifica dotazione»

Verts/ALE

§ 2

prima parte: insieme del testo tranne i termini «con grande preoccupazione» e «prima che la Commissione presenti le sue proposte»
seconda parte: «con grande preoccupazione»
terza parte: «prima che la Commissione presenti le sue proposte»

PSE

§ 16

prima parte: insieme del testo tranne i termini «se del caso»
seconda parte: tali termini

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: § 27

GUE/NGL: §§ 15, 28

5. Sistema di ecopunti per l'anno 2004 per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***I

Relazione: COSTA (A5-0475/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: progetto comune			AN	+	348, 102, 32

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: votazione finale

6. Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III

Relazione: LISI (A5-0464/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: progetto comune			AN	+	467, 4, 13

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: votazione finale

7. Cogenerazione ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: GLANTE (A5-0457/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
insieme del testo	blocco n. 1	***commissione***		+	
	blocco n. 2	***commissione***		↓	

Blocco n. 1 = emendamenti della commissione per l'industria (emendamenti da 60 a 79)

Blocco n. 2 = emendamenti della commissione per l'industria (emendamenti da 1 a 59)

8. Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG — Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003

Proposte di risoluzione: B5-0573, 0574, 0575, 0576, 0579, 0581/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposte di risoluzione B5-0535/2003 (EVANS ea)					
cons D		***testo originale***	AN	-	128, 331, 22
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	-	58, 371, 49
proposta di risoluzione comune RC5-0573/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)					
§ 3		***testo originale***	vd	+	
§ 4		***testo originale***	vd	+	
§ 6		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 7		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	-	191, 269, 17
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	344, 115, 23
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0573/2003		PSE		↓	
B5-0574/2003		PPE-DE		↓	
B5-0575/2003		ELDR		↓	
B5-0576/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0579/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0581/2003		UEN		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

ELDR: votazione finale della PRC

on. Jonathan EVANS: cons D, votazione finale sulla B5-0535/2003

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: §§ 4, 7

GUE/NGL: § 3

Richieste di votazione per parti separate

PSE

§ 7

prima parte: insieme del testo tranne il termine «istituzionale»
seconda parte: tale termine

Verts/ALE

§ 6

prima parte: insieme del testo tranne i termini «riconvocare … registrare progressi»
seconda parte: tali termini

9. Telepedaggio stradale ***I

Relazione: SOMMER (A5-0435/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	2 4-10 12-15 17-18 20 22 25 28 32-33 36	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	1	***commissione***	vd	+	
	3	***commissione***	AN	+	466, 6, 5
	11	***commissione***	vd	+	
	19	***commissione***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	257, 203, 12
	29	***commissione***	vd/VE	+	284, 179, 12
	34	***commissione***	vd/VE	+	281, 178, 7
art 1, § 1	16	***commissione***		+	
	37	Verts/ALE	AN	-	213, 249, 11
art 1, dopo l'alinea 1	44	PSE	VE	+	293, 167, 10

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
art 1, comma 2	41 = 45 =	ELDR PSE		+	
	38	Verts/ALE	AN	-	220, 244, 14
art 2, § 4	21 S	***commissione***		+	
	43	PSE		↓	
art 2, dopo il § 5	46	PPE-DE		+	
	23	***commissione***		↓	
art 2, § 6	48	PPE-DE		+	
	24	***commissione***		↓	
art 3, § 1	49	PPE-DE		+	
	26	***commissione***		↓	
art 3, § 2	42	ELDR		-	
	27	***commissione***	VE	+	252, 215, 3
art 3, § 3, lettere a) e b)	50	PPE-DE		+	
	30	***commissione***		↓	
	31	***commissione***		↓	
art 4, dopo il § 5	51	PPE-DE		+	
	35	***commissione***		↓	
art 5	39	Verts/ALE	VE	+	246, 217, 7
dopo il cons 9	40	Verts/ALE		-	
	47	PPE-DE		+	
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 37, 38

BRADBOURN ea: em. 3

Richieste di votazione distinta

PSE: emm. 1, 29, 34

BRADBOURN ea: em. 11

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em. 19

prima parte: insieme del testo tranne i termini «una serie contrattuale di norme europee per il»
seconda parte: tali termini

10. Cooperatzone decentralizzata (2004-2006) ***I

Relazione: ZIMMERLING (A5-0431/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1 2 4 6-9	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	5	***commissione***	AN	-	75, 389, 10
art 3	10	PPE-DE, PSE	vs/AN		
			1	+	460, 8, 6
			2	+	350, 111, 8
	3	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata				+	
§ 2	11	commissione per i bilanci		↓	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	415, 45, 11

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Verts/ALE: emm. 5, 10

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em. 5

ELDR: em. 5

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 10

prima parte: insieme del testo tranne il termine «chiese»
seconda parte: tale termine

Varie

L'emendamento 11 è stato dichiarato decaduto a seguito della reiezione dell'emendamento 5

11. Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

Relazione: ZRIHEN (A5-0447/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-18 20	***commissione***		+	
emendamenti della commissione competente — votazioni distinte	21	***commissione***	vd	+	
art 10, § 2	23	PSE, SANDERS		+	
	19	***commissione***		↓	
votazione: proposta modificata				+	
progetto di risoluzione legislativa					
§ 2	22	commissione per i bilanci		+	
votazione: risoluzione legislativa				+	

Richieste di votazione distinta

PSE: em. 21

ELDR: em. 21

12. Accordo di pesca CE/Costa d'Avorio *

Relazione: STEVENSON (A5-0459/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
emendamenti della commissione competente — votazione in blocco	1-3	***commissione***		+	
dopo il cons 1	4 = 5 =	Verts/ALE ELDR	AN	-	95, 332, 30

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
votazione: proposta modificata				+	
votazione: risoluzione legislativa			AN	+	341, 101, 14

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 4, 5, votazione finale

13. Riunione del Consiglio europeo (Bruxelles, 12 e 13 dicembre 2003)

Proposte di risoluzione: B5-0570, 0577, 0578, 0580, 0582, 0583/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0570/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, UEN)					
§ 1	4	PPE-DE	VE	+	227, 217, 5
§ 2	1	Verts/ALE		-	
§ 3	2	Verts/ALE		-	
	§	***testo originale***	vd	+	
§ 9	3	ELDR	AN	+	286, 166, 7
	§	***testo originale***		↓	
dopo il § 10	5	PSE	AN	-	209, 229, 22
§ 13		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	
§ 17		***testo originale***	vd	+	
§ 46		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2/VE	+	205, 197, 41
§ 51		***testo originale***	vd	+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0570/2003		Verts/ALE		↓	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
B5-0577/2003		PSE		↓	
B5-0578/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0580/2003		ELDR		↓	
B5-0582/2003		UEN		↓	
B5-0583/2003		PPE-DE		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em. 5

ELDR: em. 3

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

§ 46

prima parte: insieme del testo tranne i termini «in preparazione dei prossimi vertici UE-USA e UE-Canada»
seconda parte: tali termini

ELDR

§ 13

prima parte: «prende atto … e delle delocalizzazioni»
seconda parte: «chiede di creare migliori … Comitato aziendale europeo»

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 17

PSE: § 3

Verts/ALE: § 51

UEN: § 17

14. Revoca dell'embargo dell'UE sulle vendite di armi alla Cina

Proposte di risoluzione: B5-0548, 0549, 0552, 0553, 0565/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0548/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE)					
§ 3		***testo originale***	AN	+	389, 27, 22
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	373, 32, 29

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0548/2003		ELDR		↓	
B5-0549/2003		PPE-DE		↓	
B5-0552/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0553/2003		PSE		↓	
B5-0565/2003		GUE/NGL		↓	

Il gruppo UEN non è firmatario della PRC

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale della PRC

Verts/ALE: § 3, votazione finale della PRC

15. Colture genetiche modificate e colture convenzionali e biologiche

Relazione: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0465/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 3	2	ELDR		-	
dopo il § 7	3	EDD	vs		
			1/AN	-	84, 327, 8
			2	↓	
	4	EDD	vs		
			1/AN	-	76, 338, 8
			2	↓	
§ 9		***testo originale***	AN	+	222, 166, 34
§ 14		***testo originale***	vd	+	
cons B		***testo originale***	vs		
			1	+	
			2	+	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
cons E		***testo originale***	AN	+	383, 27, 8
cons F	1	ELDR		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	327, 52, 34

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 3 [prima parte], 4 [seconda parte]

GUE/NGL: votazione finale

EDD: cons E, § 9

Richieste di votazione distinta

ELDR: §§ 9, 14

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

em. 3

prima parte: «esorta la Commissione … colture OGM»
seconda parte: «uno Stato membro … Consiglio UE»

em. 4

prima parte: «esorta la Commissione … colture OGM»
seconda parte: «uno Stato membro … Consiglio UE»

EDD

cons B

prima parte: insieme del testo tranne i termini «estensive»
seconda parte: tale termine

16. Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea

Relazione: AALTONEN (A5-0451/2003)

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
dopo il § 2	2	Verts/ALE		+	
§ 4		***testo originale***		+	***Modificato oralmente***
§ 9		***testo originale***		+	***Modificato oralmente***
§ 11		***testo originale***		+	***Modificato oralmente***
dopo il § 11	3	Verts/ALE		+	

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
§ 13		***testo originale***		+	***Modificato oralmente***
§ 15		***testo originale***		+	***Modificato oralmente***
cons P	1	Verts/ALE		+	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	340, 0, 4

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Varie

La on. AALTONEN ha proposto un emendamento orale ai paragrafi 4, 9, 11, 13, 15, volto a inserire i termini «[sclerosi multipla] e affezioni simili». Il Presidente ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione di tale emendamento orale, che è stato accolto.

17. Georgia

Proposte di risoluzione: B5-0547, 0550, 0554, 0556, 0560 e 0566/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0547/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD, DUPUIS ea)					
dopo il § 2	3	GUE/NGL		-	
dopo il § 10	2	PSE	VE	-	25, 35, 1
dopo il cons F	1	PSE		-	
votazione: risoluzione (insieme del testo)			AN	+	61, 1, 0
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0547/2003		ELDR		↓	
B5-0550/2003		PSE		↓	
B5-0554/2003		EDD		↓	
B5-0556/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0560/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0566/2003		PPE-DE		↓	

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale della PRC

18. Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte

Proposte di risoluzione: B5-0545, 0551, 0557, 0562, 0567 e 0569/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0545/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0545/2003		ELDR		↓	
B5-0551/2003		PSE		↓	
B5-0557/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0562/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0567/2003		PPE-DE		↓	
B5-0569/2003		UEN		↓	

19. Moldavia

Proposte di risoluzione: B5-0546, 0555, 0558, 0559, 0561 et 0568/2003

Oggetto	Em. n.	Autore	AN, ecc.	Votazione	Votazioni per AN/VE — osservazioni
proposta di risoluzione comune RC5-0546/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, EDD)					
votazione: risoluzione (insieme del testo)				+	
proposte di risoluzione dei gruppi politici					
B5-0546/2003		ELDR		↓	
B5-0555/2003		EDD		↓	
B5-0558/2003		GUE/NGL		↓	
B5-0559/2003		PSE		↓	
B5-0561/2003		Verts/ALE		↓	
B5-0568/2003		PPE-DE		↓	

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Progetto di bilancio 2004
Blocco 2

Favorevoli: 59

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Callanan, Chichester, Deva, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Helmer, Kirkhope, Parish, Purvis, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Hoff, Savary, Sornosa Martínez, Tsatsos

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Isler Béguin, Lannoye, Lipietz, McKenna, Piétrasanta, Rod

Contrari: 406

EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 7

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Krarup, Modrow

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Schörling

Progetto di bilancio 2004
Emendamento 376, seconda parte

Favorevoli: 380

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Mussa, Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 89

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Mendiluce Pereiro

UEN: Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 4

NI: Berthu, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003
Paragrafo 1

Favorevoli: 429

EDD: Abitbol, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 46

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Xarchakos

UEN: Camre

Astensioni: 5

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Puerta

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003
Emendamento 1, prima parte

Favorevoli: 203

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deprez, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Matikainen-Kallström, Parish, Perry, Posselt, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Wachtmeister

PSE: van den Berg, Bowe, Corbett, Corbey, De Keyser, El Khadraoui, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Murphy, Myller, O'Toole, Rothley, Savary, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Thorning-Schmidt, Titley, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 270

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 4

PSE: Casaca, Dehousse, Martin Hans-Peter, Zrihen

Relazione Mulder/Gill A5-0473/2003
Risoluzione

Favorevoli: 410

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 65

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PSE: Schmid Gerhard

UEN: Camre

Astensioni: 10

GUE/NGL: Puerta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Marchiani, Pasqua

Verts/ALE: McKenna, Rod, Schörling

Relazione Podestà A5-0434/2003
Paragrafo 27

Favorevoli: 387

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos

Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lipietz, MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 73

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Schörling, Schroedter, Wyn

Astensioni: 11

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Lund, Myller

UEN: Queiró

Verts/ALE: Evans Jillian, Mayol i Raynal, Rod

Relazione Podestà A5-0434/2003
Paragrafo 30

Favorevoli: 371

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa,

Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 66

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Paasilinna

UEN: Camre, Marchiani, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Lambert, Schörling

Astensioni: 33

GUE/NGL: Herzog, Puerta

NI: Borghezio, Ilgenfritz, Kronberger

PSE: Corbett, Ford, Hoff, Honeyball, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Relazione Podestà A5-0434/2003
Risoluzione

Favorevoli: 385

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Fraisse

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Segni, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lannoye, Lipietz, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 66

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Gill, Martin Hans-Peter

UEN: Marchiani, Pasqua

Astensioni: 26

ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Sanders-ten Holte

GUE/NGL: Herzog, Puerta

PPE-DE: Helmer, Montfort, Pastorelli, Sacrédeus

UEN: Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Evans Jillian, Lambert, Lucas, McKenna, Rod, Schörling, Turmes

Relazione Costa A5-0475/2003
Progetto comune

Favorevoli: 348

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 102

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Karas, Lulling, Rack, Rübig, Sacrédeus, Schierhuber, Stenzel

PSE: Berger, Bösch, Bullmann, Ettl, Hänsch, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lund, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Prets, Roth-Behrendt, Scheele, Schmid Gerhard, Swoboda, Van Lancker, Walter

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 32

EDD: Andersen, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Sandbæk

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Harbour, Helmer, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson

PSE: Gröner

Relazione Lisi A5-0464/2003
Progetto comune

Favorevoli: 467

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 4

EDD: Abitbol

PPE-DE: Deva, Foster, Helmer

Astensioni: 13

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Kronberger, Turco

B5-0535/2003 — CIG
Considerando D

Favorevoli: 128

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Lamassoure, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Casaca, Lund, Savary

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 331

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Astensioni: 22

EDD: Andersen

GUE/NGL: Eriksson, Frahm, Herzog, Krarup, Manisco, Meijer, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PSE: Hoff

Verts/ALE: Evans Jillian, Wyn

B5-0535/2003 — CIG
Risoluzione

Favorevoli: 58

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Garaud, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Hazan, Lund, Myller, Thorning-Schmidt

UEN: Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 371

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Fraisse, Herzog, Patakis, Puerta, Vinci

NI: Beysen, Ilgenfritz

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 49

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Boogerd-Quaak, van den Bos

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Wurtz

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Martinez, Stirbois, Turco

RC — B5-0573/2003 — CIG
Risoluzione

Favorevoli: 344

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Camisón Asensio, Cederschiöld, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Bigliardo, Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Piétrasanta, de Roo, Rühle, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 115

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, De Keyser, Ferreira, Lund, Martin Hans-Peter, Schmid Gerhard, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Marchiani, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Celli, Isler Béguin, Jonckheer, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Onesta, Rod, Schörling, Sörensen, Turmes

Astensioni: 23

GUE/NGL: Herzog, Papayannakis

NI: Borghezio

PPE-DE: Bastos, Cardoso, Coelho, Gouveia, Graça Moura, Lisi, Montfort, Pacheco Pereira, Piscarreta

PSE: Swoboda

UEN: Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Relazione Sommer A5-0435/2003
Emendamento 3

Favorevoli: 466

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 6

EDD: Belder, Blokland, van Dam

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

PPE-DE: Banotti

Astensioni: 5

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Krivine, Vachetta

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Relazione Sommer A5-0435/2003
Emendamento 37

Favorevoli: 213

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Davies, Duff

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger

PPE-DE: Ebner, Ferri, Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Stenzel, Vlasto

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 249

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Souchet, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PSE: Adam, Hänsch, Martin Hans-Peter, Poos

Relazione Sommer A5-0435/2003
Emendamento 38

Favorevoli: 220

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Souchet, Stirbois

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 244

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Bordes, Cauquil

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 14

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Borghezio

PSE: Adam, Martin Hans-Peter

UEN: Ribeiro e Castro

Relazione Zimmerling A5-0431/2003
Emendamento 5

Favorevoli: 75

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Dehousse, Leinen, Marinho

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 389

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle,

Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 10

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Souchet, Turco

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Martin Hans-Peter

Relazione Zimmerling A5-0431/2003
Emendamento 10, prima parte

Favorevoli: 460

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller,

Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 8

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois

PSE: Garot, Savary

Astensioni: 6

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Borghezio, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Relazione Zimmerling A5-0431/2003
Emendamento 10, seconda parte

Favorevoli: 350

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Watson

NI: Beysen, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Dührkop Dührkop, Ettl, Färm, Fava, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contrari: 111

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Stirbois, Turco

PSE: Berès, Carlotti, Colom i Naval, De Keyser, Désir, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ferreira, Fruteau, Garot, Gillig, Guy-Quint, Hazan, Lalumière, Paasilinna, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Van Lancker, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 8

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Berthu, Borghezio, Souchet

PSE: Lage, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Relazione Zimmerling A5-0431/2003
Risoluzione

Favorevoli: 415

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: MacCormick, Nogueira Román

Contrari: 45

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de La Perriere, Martinez, Stirbois

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 11

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Krivine, Patakis

NI: Borghezio, Souchet

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Caullery

Relazione Stevenson A5-0459/2003
Emendamenti 4-5

Favorevoli: 95

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt

NI: Bonino, Dupuis, Garaud

PPE-DE: Deva, Dover, Foster, Helmer, Perry

PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Lund, Mendiluce Pereiro, Skinner, Wiersma, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 332

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba

UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Mayol i Raynal

Astensioni: 30

ELDR: Thors

NI: Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Martinez, Stirbois, Turco

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Goodwill, Harbour, Khanbhai, Kirkhope, Nicholson, Parish, Scallon, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

UEN: Camre

Relazione Stevenson A5-0459/2003
Risoluzione

Favorevoli: 341

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Coûteaux, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Mayol i Raynal

Contrari: 101

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Meijer, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt

PPE-DE: Bradbourn, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Nicholson, Pack, Parish, Perry, Scallon, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: van den Berg, Casaca, Kreissl-Dörfler, Wiersma

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 14

ELDR: Thors

GUE/NGL: Krivine

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco

PPE-DE: Atkins, Bowis, Khanbhai

PSE: Bösch, Dehousse

RC — B5-0570/2003 — Consiglio europeo
Emendamento 3

Favorevoli: 286

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, Coûteaux, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Vachetta

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander,

Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse, Marinho, Medina Ortega

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 166

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Astensioni: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Borghezio, Kronberger

PPE-DE: Cocilovo

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Jonckheer

RC — B5-0570/2003 — Consiglio europeo
Emendamento 5

Favorevoli: 209

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Atkins, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Ferrer, Ferri, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Perry, Sturdy, Van Orden

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Volcic, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Bouwman, Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun

Contrari: 229

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz

GUE/NGL: Brie, Krivine, Modrow, Schröder Ilka

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Ilgenfritz, Souchet

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bullmann, Duin, Gebhardt, Görlach, Gröner, Haug, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Martin Hans-Peter, Piecyk, Randzio-Plath, Walter

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Astensioni: 22

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Krarup, Patakis

NI: Claeys, Dillen, Hager, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bradbourn, Cocilovo, Tannock, Twinn

PSE: Désir, Scheele

RC — B5-0548/2003 — Vendita di armi alla Cina
Paragrafo 3

Favorevoli: 389

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Schmid Herman, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 27

EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Monsonís Domingo

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Boudjenah, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Vinci, Wurtz

PPE-DE: Bartolozzi, Cocilovo

UEN: Camre

Astensioni: 22

EDD: Bernié

GUE/NGL: Brie, Krarup, Manisco, Vachetta

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PSE: Dehousse, De Keyser, Martin Hans-Peter

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

RC — B5-0548/2003 — Vendita di armi alla Cina
Risoluzione

Favorevoli: 373

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Fraisse, Meijer, Seppänen

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Segni

Verts/ALE: Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 32

EDD: Abitbol, Butel, Coûteaux

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Cocilovo

UEN: Crowley, Hyland, Ó Neachtain

Astensioni: 29

EDD: Bernié, Esclopé, Mathieu

GUE/NGL: Alavanos, Brie, Krarup

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PPE-DE: Marques, Santini

PSE: Bowe, Colom i Naval, Dehousse, Roth-Behrendt, Schmid Gerhard, Simpson, Swoboda, Wynn

UEN: Berlato, Camre, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Emendamento 3, prima parte

Favorevoli: 84

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Souchet

PSE: Bowe, Corbett, Ferreira, Ford, Howitt, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin Hans-Peter, Miller, Moraes, O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 327

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Figueiredo

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 8

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse

UEN: Segni

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Emendamento 4, prima parte

Favorevoli: 76

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois, Turco

PSE: Lund, Marinho

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 338

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Dhaene, Echerer, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Mayol i Raynal

Astensioni: 8

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato

PPE-DE: Marques

PSE: Dehousse, Ferreira, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Ferrández Lezaun

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Paragrafo 9

Favorevoli: 222

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Davies, Duff, Lynne, Monsonís Domingo, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Banotti, Bartolozzi, Bodrato, Böge, von Boetticher, Cardoso, Cocilovo, Daul, Fatuzzo, Fourtou, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Hernández Mollar, Hortefeux, Jean-Pierre, Lulling, Maat, Martin Hugues, Morillon, Oostlander, Piscarreta, Posselt, Rack, Radwan, Rübig, Santer, Santini, Schierhuber, Stenzel, Vatanen, de Veyrinas, Vlasto, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, De Keyser, Désir, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Muscardini, Mussa, Nobilia, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 166

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, De Clercq, Di Pietro, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski

NI: Hager, Ilgenfritz, Kronberger

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, McCartin, Mann Thomas, Marini, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Podestà, Poettering, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà

PSE: Adam, van den Berg, Bowe, Colom i Naval, Corbett, De Rossa, Duhamel, Ettl, Ford, Goebbels, Honeyball, Howitt, Katiforis, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, Myller, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Roth-Behrendt, Skinner, Stihler, Swoboda, Titley, Whitehead

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Thomas-Mauro

Astensioni: 34

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Marques, Mombaur, Nicholson, Parish, Perry, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter, Poos

UEN: Camre, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Considerando E

Favorevoli: 383

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig,

Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 27

PSE: Adam, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Savary, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead

UEN: Berlato, Mussa, Nobilia, Queiró, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Astensioni: 8

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Cappato, Dell'Alba

PSE: Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Caullery

Relazione Graefe zu Baringdorf A5-0465/2003
Risoluzione

Favorevoli: 327

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, Di Pietro, Duff, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Riis-Jørgensen, Schmidt, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Krivine, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jean-Pierre, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Stenzel, Stockton, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Caullery, Crowley, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Turmes, Voggenhuber, Wyn

Contrari: 52

ELDR: van den Bos, De Clercq, Flesch, Manders, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Sanders-ten Holte, Sterckx, Virrankoski

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

PPE-DE: Arvidsson, Bayona de Perogordo, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cederschiöld, Fernández Martín, Gil-Robles Gil-Delgado, Grönfeldt Bergman, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Schmitt, Stenmarck, Varela Suanzes-Carpegna, Wachtmeister

PSE: Adam, Bowe, Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, van Hulten, Kinnock, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Skinner, Stihler, Titley, Whitehead, Wynn

UEN: Segni

Astensioni: 34

EDD: Abitbol

ELDR: André-Léonard, Ries, Thors

NI: Borghezio, Cappato

PPE-DE: Atkins, Beazley, Bowis, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Foster, Goodwill, Harbour, Helmer, Inglewood, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Nicholson, Parish, Perry, Sommer, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

UEN: Camre, Muscardini

Relazione Aaltonen A5-0451/2003
Risoluzione

Favorevoli: 340

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Di Pietro, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Thors, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Borghezio, Cappato, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Souchet, Turco

PPE-DE: Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Inglewood, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schleicher, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Sommer, Stenzel, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Rossa, Désir, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Ferreira, Ford, Fruteau, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hazan, Hoff, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Lage, Lalumière, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Poignant, Prets, Rapkay, Rodríguez Ramos, Rothley, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Muscardini, Nobilia, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Onesta, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Wyn

Astensioni: 4

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Stenmarck, Wachtmeister

RC — B5-0547/2003 — Georgia

Favorevoli: 61

EDD: Belder, Sandbæk

ELDR: Lynne, Mulder

GUE/NGL: Caudron, Koulourianos, Meijer, Puerta

NI: Berthu, Cappato, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Balfe, Bowis, Chichester, Cushnahan, Daul, De Sarnez, Elles, Gahler, Gemelli, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, McCartin, Mayer Hans-Peter, Menrad, Nicholson, Posselt, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Schleicher, Stenmarck, von Wogau, Zimmerling

PSE: Casaca, Ettl, Gillig, Karamanou, Kindermann, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Sauquillo Pérez del Arco, Souladakis, Stihler, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Ferrández Lezaun, Lagendijk, Onesta

Contrari: 1

PSE: Dehousse

Giovedì, 18 dicembre 2003

TESTI APPROVATI

P5_TA(2003)0587

Mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'Iraq

Risoluzione del Paralmento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (COM(2003) 576 — C5-0455/2003 — 2003/0225(ACI))

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione (COM(2003) 576 — C5-0455/2003),

— visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]),

— visto l'esito del trilogo del 13 novembre 2003,

— visto l'esito della riunione di conciliazione con il Consiglio del 24 novembre 2003,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A5-0456/2003),

A. considerando che la possibilità di una partecipazione dell'UE alla ricostruzione dell'Iraq era assolutamente imprevedibile alla data dell'adozione delle prospettive finanziarie, il 9 maggio 1999,

B. considerando che il Consiglio nella sua prima lettura non ha previsto alcun importo per la ricostruzione dell'Iraq,

C. considerando che l'impegno assunto dalla Commissione a nome dell'Unione europea, nel corso della Conferenza interministeriale di Madrid, di assicurare la partecipazione della Comunità al risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq entro la fine del 2004 è stato preceduto da una consultazione dell'autorità di bilancio,

D. considerando che il Parlamento, nella sua prima lettura del progetto di bilancio per il 2004, ha iscritto un importo di 30 milioni di euro da destinare all'Iraq senza operare una riduzione delle politiche esistenti, mentre il Consiglio nella sua seconda lettura ha proceduto ad una tale riduzione per finanziare l'intero importo mediante ridistribuzione,

1. sottolinea che la mobilitazione dello strumento di flessibilità, prevista al punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, è stata decisa per il quarto anno consecutivo, in quanto dal 2000 in poi non è stato possibile reperire le risorse necessarie a far fronte alle crisi internazionali nell'ambito dei massimali iniziali della rubrica 4 delle prospettive finanziarie;

2. esprime la propria volontà di dotare l'Unione europea dei mezzi adeguati ad assumersi le sue nuove responsabilità nel mondo senza incidere sulle sue priorità tradizionali;

([1]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

3. approva la decisione allegata;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione dell'Iraq in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]), e in particolare il punto 24,

vista la proposta della Commissione ([2]),

Considerando quanto segue:

(1) A seguito del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, la Commissione ha proposto di fissare la quota comunitaria del contributo europeo a 200 milioni di euro nel periodo 2003-2004, di cui 40 milioni di euro mobilitati nel 2003 e 160 milioni di euro nel 2004.

(2) L'importo previsto per il 2004 non è stato iscritto nel Progetto preliminare di bilancio per il 2004. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di iscrivere i 160 milioni di euro nella nuova linea di bilancio specifica creata mediante la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2004 (articolo 19 08 07). Nella riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accettato detta lettera rettificativa, che iscrive un importo di 160 milioni di euro nella linea creata per «aiuto alla riabilitazione e alla ricostruzione dell'Iraq», e la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo di 95 milioni di euro,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (qui di seguito «il bilancio 2004»), lo strumento di flessibilità viene utilizzato per fornire la somma di 95 000 000 di euro in stanziamenti di impegno.

Tale importo è utilizzato per finanziare l'aiuto al risanamento e alla ricostruzione dell'Iraq, coperto dalla rubrica 4 «Azioni esterne» delle prospettive finanziarie, nel quadro del nuovo articolo 19 08 07 del bilancio 2004.

([1]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

([2]) Non ancora pubblicata in GU.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* contemporaneamente al bilancio 2004.

Fatto a Strasburgo, il …

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il Presidente	*Il Presidente*
…	…

P5_TA(2003)0588

Progetto di bilancio generale (2004), modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (11357/2003 — C5-0600/2003 — 2003/2001(BUD) — 2003/2002(BUD)) e sulle lettere rettificative nn. 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) e 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

— vista la decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea [1],

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2],

— visto l'accordo interistituzionale (AII) del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [3] e l'adeguamento e la revisione delle prospettive finanziarie in vista dell'ampliamento del 19 maggio 2003,

— visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, presentato dalla Commissione, il 13 giugno 2003 (COM(2003) 400),

— visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004 stabilito dal Consiglio il 18 luglio 2003 (C5-0300/2003),

---

[1] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
[2] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[3] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 ([1]) sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione III — Commissione (C5-0300/2003),

— vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2003 ([2]) sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) — Mediatore europeo, Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati (C5-0300/2003),

— visti i suoi emendamenti e le proposte di modifica del 23 ottobre 2003 al progetto preliminare di bilancio,

— viste le modifiche del Consiglio agli emendamenti e alle proposte di modifica approvati dal Parlamento al progetto di bilancio generale (11357/2003 — C5-0600/2003),

— visto l'esito della concertazione del 24 novembre 2003,

— vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2003, di ricorrere allo strumento di flessibilità per il risanamento e la ricostruzione in Iraq, in virtù del punto 24 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 ([3]),

— viste le lettere rettificative nn. 1/2004 (14837/2003 — C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 — C5-0571/2003) e 3/2004 (14839/2003 — C5-0572/2003) al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2004,

— visti l'articolo 92 e l'Allegato IV del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i bilanci (A5-0473/2003),

A. considerando che la lettera rettificativa n. 1/2004 al progetto preliminare di bilancio (PPB) propone, tra l'altro, la creazione di un nuovo articolo, nel quadro della rubrica 4, con la messa a disposizione di stanziamenti supplementari a sostegno del risanamento e della ricostruzione in Iraq; considerando che questo aspetto rientrerà nella votazione del bilancio,

B. considerando che la lettera rettificativa n. 2/2004 al ppb propone di aggiornare lo stato di previsione per le spese agricole e gli Accordi internazionali di pesca conformemente alle disposizioni dell'AII del 6 maggio 1999,

C. considerando che la lettera rettificativa n. 3/2004 propone di creare una struttura idonea all'iscrizione nel bilancio delle entrate derivanti dal «prelievo speciale» sulle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità,

D. considerando che il bilancio per l'esercizio 2004 approvato dal Parlamento per l'UE-15 ammonta a 99 528 milioni di euro in stanziamenti di impegno e a 94 618 milioni di euro in stanziamenti di pagamento; considerando che gli importi di bilancio convenuti per l'UE-25 corrispondono a 111 300 milioni di euro in stanziamenti di impegno e a 99 724 milioni in stanziamenti di pagamento; rilevando che tali livelli degli stanziamenti di pagamento costituiscono appena lo 0,98 % del reddito nazionale lordo (RNL) per il 2004, a fronte dell'1,06 % per l'UE-15 e dell'1,10 % per l'UE-25, stabilito dalle prospettive finanziarie, con un margine di 7 655 milioni di euro per l'UE-15 e di 11 829 milioni di euro per l'UE-25;

E. considerando che si è tenuto conto della lettera della Commissione concernente la possibilità di dare esecuzione agli emendamenti approvati al progetto preliminare di bilancio 2004,

([1]) P5_TA(2003)0449.
([2]) P5_TA(2003)0450.
([3]) P5_TA(2003)0587.

F. considerando che il tasso massimo di aumento (articolo 272, paragrafo 9 del trattato), viene rispettato;

G. considerando che l'importo totale degli stanziamenti di pagamento è stato mantenuto al livello più basso possibile, cioè al 2,3 % rispetto al bilancio 2003 per l'UE-25, in virtù dell'accordo raggiunto nell'ambito della riunione di concertazione del 24 novembre 2003,

H. considerando l'accordo raggiunto dall'autorità di bilancio nella riunione di concertazione del 24 novembre 2003 (come risulta dalla dichiarazione allegata) sulla procedura per la presentazione del bilancio rettificativo, volta a tener conto dell'ampliamento; considerando altresì che è imperativo che il progetto preliminare di bilancio rettificativo tenga conto della votazione del Parlamento in prima lettura, affinché il bilancio per l'UE-25 entri in vigore il 1° maggio 2004,

I. considerando essenziale continuare a verificare l'esecuzione del bilancio e decidendo pertanto di mantenere le riserve di esecuzione in vari settori, conformemente al principio votato in prima lettura,

1. approva le parti della lettera rettificativa n. 1/2004 così come adottate dal Consiglio il 25 novembre 2003 che non rientrano nella votazione di bilancio;

2. approva la lettera rettificativa n. 2/2004 così come adottata dal Consiglio il 25 novembre 2003;

3. approva la lettera rettificativa n. 3/2004 così come adottata dal Consiglio il 25 novembre 2003;

Sovvenzioni e programmi stabiliti in codecisione

4. accoglie favorevolmente gli accordi raggiunti nella riunione di concertazione del 24 novembre 2003 riguardo alle azioni fondamentali per le sovvenzioni e i programmi stabiliti in codecisione, come figura nelle dichiarazioni allegate;

Esecuzione

5. si attende dalla Commissione una maggiore determinazione per una efficiente esecuzione del bilancio 2004 come deciso dall'autorità di bilancio e nel rispetto delle priorità politiche del Parlamento europeo; ritiene che la Commissione debba presentare proposte riguardo a strumenti più efficienti per il controllo dell'esecuzione e per la tempestiva identificazione dei settori problematici;

Rubrica 1 — Agricoltura

6. decide di approvare la lettera rettificativa n. 2 sull'agricoltura e gli accordi internazionali di pesca; accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione abbia tenuto conto in tale lettera delle priorità per il settore agrario decise dal Parlamento in prima lettura, tra cui si annoverano le seguenti:

— un importo di 500 000 euro per l'ulteriore esame degli indicatori ambientali da utilizzare nel contesto delle norme in materia di condizionalità ecologica, adottate nel quadro del riesame intermedio della PAC in stretta collaborazione con l'Agenzia per l'ambiente,

— una nuova linea di bilancio con una dotazione di 500 000 euro per consentire l'esame della possibilità di creare marchi di qualità europei, onde garantire trasparenza per i consumatori,

— una nuova linea di bilancio 17 01 04 04 (Linea BA) per uno studio pilota per la copertura dei rischi di epidemie per il bestiame; lo stanziamento di 500 000 euro è destinato a coprire ulteriori studi e una conferenza nel settore,

— suddivisione della linea di bilancio 05 03 02 01 (restituzioni all'esportazione per le carni bovine), onde garantire una chiara distinzione fra gli stanziamenti destinati alle restituzioni all'esportazione per la carne e quelli per le esportazioni di animali vivi;

7. rileva che per la sottorubrica 1a gli importi aggiornati corrispondono a 40 254,3 milioni di euro per l'UE-25, con un margine di 2 523,7 milioni di euro al di sotto del massimale delle prospettive finanziarie, mentre il margine nel ppb era di 1 431, 2 milioni di euro; rileva altresì che per lo sviluppo rurale sono state previste varie modifiche nelle lettere rettificative, lasciando tuttavia invariato l'importo globale che corrisponde al massimale della sottorubrica 1b (4 803 milioni di euro),

8. accoglie con soddisfazione l'approvazione del Consiglio della lettera rettificativa n. 2 e la sua decisione di ripristinare il ppb per tutte le linee di bilancio inerenti all'agricoltura che non sono state modificate dalla lettera rettificativa della Commissione;

9. prende atto delle previsioni della Commissione, secondo cui il livello degli stanziamenti iscritti alla linea 17 04 02 (Altre azioni nel settore veterinario, benessere degli animali e sanità pubblica) è sufficiente a coprire lo sviluppo dei vaccini marcatori; è tuttavia disposto, qualora il livello degli stanziamenti dovesse rivelarsi insufficiente, a rendere disponibili gli stanziamenti necessari nel corso del 2004 mediante una richiesta di storno;

10. si compiace dei commenti introdotti all'articolo 11 03 01 della lettera rettificativa n. 2 sulla ripartizione degli stanziamenti destinati agli accordi internazionali di pesca per quanto riguarda i contributi finanziari (142 milioni di euro in impegni e pagamenti) e le azioni mirate e di altro tipo (26,3 milioni di euro in impegni e 30,8 milioni di euro in pagamenti);

Rubrica 2 — Azioni strutturali

11. resta preoccupato per l'elevato livello degli impegni residui e il loro continuo accumulo; invita la Commissione a presentare, nel primo trimestre del 2004, una valutazione globale della situazione dei pagamenti relativi ai Fondi strutturali, in particolare per quanto concerne i pagamenti in sospeso nell'ambito del periodo di programmazione precedente (1994-1999), suddivisi per fondo e per Stato membro, e le conseguenze dell'applicazione della regola dell'n+2; rammenta alla Commissione l'impegno che essa ha assunto di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti di pagamento resi disponibili si rivelassero insufficienti nel corso del 2004;

Rubrica 3 — Politiche interne

12. rileva che il Consiglio ha accolto un numero alquanto esiguo di emendamenti del Parlamento e si rammarica in particolare della disponibilità del Consiglio a sostenere solo marginalmente le proposte del PE sui progetti pilota e le azioni preparatorie, sebbene le disposizioni relative al loro finanziamento siano state decise congiuntamente nell'ambito dell'AII del 6 maggio 1999 e i massimali previsti al punto 37 siano stati pienamente rispettati;

13. conferma che la gestione delle frontiere esterne dell'Unione permane una priorità; decide pertanto di iscrivere un importo di 19,8 milioni di euro in stanziamenti di impegno per il programma ARGO, come raccomandato dalla Commissione e approvato dal Consiglio;

14. è favorevole alla soluzione proposta dalla Commissione per il finanziamento degli Info-Points, come concordato nella dichiarazione adottata nella riunione di concertazione del 24 novembre 2003 (allegata alla presente risoluzione) e ribadisce la propria richiesta alla Commissione di definire misure transitorie che garantiscano il mantenimento dei finanziamenti comunitari per azioni e programmi nel settore della politica d'informazione, in particolare in vista delle elezioni europee, nel rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario;

15. accoglie favorevolmente le risposte costruttive fornite dalla Commissione, da alcune commissioni parlamentari e dalle stesse agenzie ai suoi emendamenti in prima lettura riguardo alle agenzie decentrate; ritiene che il controllo del PE a livello politico e finanziario debba essere rinforzato, in linea con la tendenza a creare ulteriori agenzie nel futuro e con il significativo e sempre maggiore impatto che queste ultime avranno sulla rubrica 3; invita le commissioni specializzate a potenziare il coordinamento delle loro attività, anche alla luce delle disposizioni del regolamento finanziario, affinché si possa garantire un approccio coerente del Parlamento in questo settore;

16. decide di confermare il personale delle agenzie come già stabilito dal Consiglio: ritiene che la politica del personale delle agenzie debba attenersi al regolamento finanziario, allo statuto dei funzionari e alle migliori prassi generalmente seguite dalle Istituzioni;

17. ritiene che la Commissione debba indicare prima dell'avvio della procedura di bilancio per il 2005 gli orientamenti per la politica del personale, nella fattispecie il tasso di posti vacanti, il tasso di promozioni e il livello di assunzioni, nonché un profilo standard di carriera; a tal fine, si richiede alle agenzie di fornire alla Commissione le necessarie informazioni, in particolare per quanto riguarda i rispettivi organici;

18. chiede a tutte le agenzie di adottare politiche in materia di promozioni e carriera in linea con quelle applicate dalla Commissione o dalle altre istituzioni;

Rubrica 4 — Politiche esterne

19. accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto sul finanziamento della ricostruzione dell'Iraq, che rispetterà pienamente l'impegno assunto a titolo indicativo dall'UE — un importo di 200 milioni di euro per il periodo 2003-2004 — alla Conferenza dei donatori di Madrid, e la cui esecuzione deve essere conforme ai principi politici approvati dal PE il 24 settembre 2003 [1]; ricorda che è responsabilità dell'Unione predisporre i propri contributi a lungo termine in funzione delle necessità del popolo iracheno e dei progressi politici e istituzionali compiuti;

20. rileva con soddisfazione che è stato possibile assumere un impegno nei confronti dell'Iraq, rispettando nel contempo le priorità di politica estera esistenti, come la lotta mondiale contro la povertà in varie regioni del mondo, la lotta conto l'HIV/AIDS, la tutela dei diritti umani, il consolidamento dello Stato di diritto e lo sviluppo dei diritti civili, ma deplora che l'intransigenza del Consiglio abbia reso necessari tagli ad altre politiche consolidate e/o regioni geografiche;

21. prende atto della documentazione fornita dalla Commissione in merito alle sue procedure nei confronti dei soggetti non statali, comprese le ONG, e ritiene che le informazioni ricevute contribuiscano a una maggiore chiarezza nell'attribuzione dei fondi in questo settore, quantunque ritenga che vadano condotte ulteriori analisi; conferma pertanto gli stanziamenti iscritti in riserva in prima lettura e intende avvalersi delle informazioni fornite durante il 2004, in particolare per quanto concerne le deroghe al principio delle gare di appalto aperte notificate alla Commissione; sottolinea che i fondi iscritti in riserva potranno essere sbloccati non appena avrà ricevuto ed esaminato risposte supplementari;

---

[1] P5_TA(2003)0401.

22. ritiene che l'accordo sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC), raggiunto con il Consiglio in merito all'esecuzione pratica ai punti 39 e 40 dell'AII del 6 maggio 1999, e la Dichiarazione comune del 25 novembre 2002 costituiscano un importante passo avanti verso un dialogo politico in questo settore e verso la notifica tempestiva delle future azioni in materia di pesc; decide pertanto un congruo incremento degli stanziamenti per la politica estera e di sicurezza comune, in particolare al fine di avviare la nuova missione di polizia dell'UE nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a condizione che le nuove disposizioni di cooperazione/consultazione fra il Parlamento e il Consiglio siano pienamente rispettate, il che comprende l'elaborazione di relazioni annuali in materia di pesc qualitativamente migliori (più orientate sulla definizione delle politiche e più lungimiranti);

23. decide di creare una struttura di bilancio (linea 22 02 09) per le attività di sminamento a Cipro con iscrizione per memoria; invita tuttavia la Commissione a tener conto della votazione del Parlamento in prima lettura nel contesto del suo progetto preliminare di bilancio rettificativo per l'allargamento e a proporre il relativo importo;

24. ribadisce il proprio sostegno alla creazione di un Fondo di solidarietà biregionale nell'ambito della cooperazione con l'America Latina e, in attesa dell'entrata in vigore della base giuridica, invita la Commissione ad adottare gli opportuni provvedimenti sulla base dell'emendamento 0692 al progetto di bilancio (PB) presentato in prima lettura e della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2258/96, così come emendato dal Parlamento in prima lettura;

Rubrica 5 — Spese amministrative

25. decide di rendere disponibili gli stanziamenti necessari sulla linea destinata alla creazione di 247 posti nell'organico della Commissione; ribadisce tuttavia che tali posti sono autorizzati a condizione che la Commissione dia esecuzione ai progetti pilota e alle azioni preparatorie, votate dal Parlamento, in particolare anticipando le procedure interne di invito alla manifestazione d'interesse, assegnando risorse umane sufficienti e integrandole infine pienamente nel programma di lavoro legislativo;

26. prende atto con interesse della dichiarazione del Presidente Prodi secondo cui il funzionamento della Commissione continua a porre dei problemi e sono ancora necessarie delle modifiche; ha deciso pertanto di mantenere nella riserva gli stanziamenti per i 25 posti restanti richiesti dalla Commissione fino a quando la Commissione stessa non avrà presentato al Parlamento una valutazione generale, non soltanto delle modifiche apportate nel contesto della riforma della Commissione, ma, più in particolare, di ciò che resta ancora da fare per condurre a termine con successo la riforma, al più tardi entro il 15 febbraio 2004;

27. ritiene che l'adozione del bilancio rettificativo n. 8/2003 rientri nell'ambito di una soluzione globale per la situazione della rubrica 5; decide di lasciare un margine sufficiente per coprire il costo di un eventuale fabbisogno supplementare, quale fra l'altro il finanziamento dei partiti politici europei, del Garante europeo della protezione dei dati e dell'adeguamento delle retribuzioni del personale; rileva che, nel corso del 2004, saranno presentati all'autorità di bilancio dei bilanci rettificativi per garantire il finanziamento di tali bisogni;

28. osserva che l'allargamento comporta l'assunzione di diversi funzionari dei nuovi Stati membri; rammenta che il principio dell'equilibrio geografico, stabilito dallo statuto del personale, dovrebbe essere rispettato per tutti gli Stati membri; invita tutte le istituzioni, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, ad applicare questo principio nel reclutare i funzionari in possesso delle qualifiche professionali necessarie per coprire sia i posti vacanti sia quelli di nuova creazione;

29. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione nella sua risoluzione del 19 dicembre 2002 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 ([1]) a presentare quanto prima una proposta tesa a risolvere definitivamente il problema della creazione di un centro diurno e di degenza per l'assistenza ai figli disabili dei funzionari europei; rileva che, nell'imminenza dell'ampliamento dell'Unione europea, rischia di aumentare il numero di bambini interessati;

Altre sezioni

30. rileva che nel 2005 la rubrica 5 si troverà sotto notevole pressione, anche a causa delle ripercussioni che avranno le nuove previsioni del reddito nazionale lordo sull'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie e della relativa riduzione del massimale; ricorda che tutti i Segretari generali delle istituzioni hanno presentato uno stato di previsione del fabbisogno per il 2005 nella terza relazione sull'andamento della rubrica 5; fa osservare che le previsioni fornite non sono più compatibili con il massimale adeguato delle prospettive finanziarie nel 2005; esorta pertanto tutte le istituzioni ad adeguare e a rivedere verso il basso le rispettive richieste in sede di presentazione dello stato di previsione della spesa per il 2005, onde evitare lo sforamento del massimale della rubrica 5, come altresì precisato nell'allegata dichiarazione sulla rubrica 5;

31. chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di elaborare una struttura finanziaria snella e lineare, nell'ambito del proprio bilancio, per la copertura delle varie spese connesse alla partecipazione del Parlamento all'Assemblea parlamentare dell'OMC, in sede di preparazione dello stato di previsione delle spese per l'esercizio 2005, e di adottare le misure necessarie a tal fine durante l'esercizio finanziario 2004;

*

* *

32. incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

33. incarica altresì il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.

([1]) P5_TA(2002)0624.

ALLEGATO

Dichiarazione comune sulle spese amministrative nel 2005 e 2006

«La Commissione dichiara che il finanziamento dell'adeguamento proposto per le retribuzioni e dei nuovi posti chiesti da tutte le istituzioni nel PPB 2004 è compatibile con i massimali e le previsioni attuali riguardanti le spese amministrative per il periodo 2004-2006. Tuttavia, per tener conto dei dati e delle previsioni economiche più recenti di cui dispone, la Commissione procederà a dicembre, in anticipo rispetto alla procedura per il 2005, ad adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie in funzione dell'evoluzione dell'RNL e dei prezzi, come previsto dall'accordo interistituzionale (punto 15).

Tali adeguamenti implicheranno, principalmente a causa del deprezzamento della lira sterlina rispetto all'euro nel 2003, un decremento dei massimali attuali diversi da quelli riguardanti la rubrica 1 e i fondi strutturali.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione chiedono ai segretari generali di tutte le istituzioni e ai direttori degli organismi decentrati non autofinanziati di rivedere di conseguenza i rispettivi piani di spese amministrative entro la fine di febbraio 2004, affinché il PPB 2005 possa rispettare tali nuovi massimali.»

Dichiarazione comune sul bilancio per l'UE-25

«Il Parlamento europeo e il Consiglio:

Rammentando la propria dichiarazione adottata nella riunione di concertazione per il bilancio del 16 luglio 2003 nell'ambito della procedura di bilancio per il 2004,

invitano la Commissione a presentare all'inizio del 2004 il PPBR per l'allargamento per il finanziamento degli importi per l'UE-25 sulla base dell'accordo raggiunto in sede di riunione di concertazione del 24 novembre 2003, tenendo pertanto conto dei seguenti elementi:

— rispetto dell'aumento complessivo del 2,3 % per gli stanziamenti di pagamento per l'UE-25, rispetto al bilancio 2003, compreso il BR da 1 a 5;

— quanto agli stanziamenti di impegno, rispetto della decisione del Consiglio in seconda lettura in merito alla rubrica 1, compresa la lettera rettificativa n. 2/2004;

— gli importi degli stanziamenti di impegno di cui alle rubriche 2 e 8 del PPB, in linea con le decisioni adottate dal Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002;

— gli importi aggiunti per l'allargamento nelle pertinenti linee della rubrica 3 dal Parlamento europeo in prima lettura;

— essi prendono atto che per tutte le altre rubriche (4, 5, 6 e 7) il bilancio quale sarà adottato in dicembre conterrà già gli importi per l'Unione allargata.»

Giovedì, 18 dicembre 2003

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui programmi adottati secondo la procedura di codecisione

«Facendo riferimento alla dichiarazione comune del 16 luglio 2003, il Parlamento e il Consiglio, essendo pervenuti ad un accordo politico in merito agli importi di riferimento indicativi da includere nell'atto di base dei programmi comunitari adottati secondo la procedura di codecisione successivamente all'allargamento, invitano la Commissione a presentare senza indugio proposte legislative appropriate e confermano che si adopereranno per tenere debitamente conto, nella procedura di codecisione, degli importi allegati alla presente dichiarazione, in tempo per la loro eventuale applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano ai rispettivi organi che le procedure legislative dovrebbero in ogni caso rispettare l'adeguamento e la revisione delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento quali approvati il 9 aprile 2003 e lasciare un margine sufficiente per i futuri programmi, compresi quelli non basati sulla procedura di codecisione.»

Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono adottati)	Importo di riferimento	Importi adottati	Differenza
	EUR 15	**EUR 25**	**EUR 10**
6° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (02-06)	17 500,000	19 235,000	1 735,000
Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni (IDA) (02-04)	74,000	75,500	1,500
Mercato del lavoro (02-06)	55,000	62,300	7,300
Misure volte a combattere e prevenire l'emarginazione sociale (02-06)	75,000	85,040	10,040
Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	12,850	26,400	13,550
TAPAS (03-07)	5,000	11,650	6,650
LUCAS/MARS (04-07)	7,850	14,750	6,900
Programma Marco Polo (03-06)	75,000	100,000	25,000
Sostegno finanziario ai progetti di interesse comune della rete transeuropea di trasporto e alle infrastrutture energetiche (00-06)	4 325,000	4 580,000	255,000
Programma «Energia intelligente per l'Europa» (03-06)	200,000	250,000	50,000
Protezione delle foreste (03-06)	61,000	65,000	4,000

Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono adottati)	Importo di riferimento	Importi adottati	Differenza
	EUR 15	**EUR 25**	**EUR 10**
Programma d'azione comunitaria per la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale (02-06)	32,000	34,300	2,300
LIFE III (strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)) — Azioni sul territorio comunitario (01-04)	640,000	649,900	9,900
Quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (01-04)	14,000	14,800	0,800
Cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino (00-06)	7,000	12,600	5,600
Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet (03-04)	13,300	14,100	0,800
Reti transeuropee di telecomunicazione (00-06)	275,000	294,880	19,880
Dogana 2007 (03-07)	133,000	165,550	32,550
Fiscalis 2007 (programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno) (03-07)	44,000	67,250	23,250
Socrates (00-06)	1 850,000	2 060,000	210,000
Programma quadro a favore della cultura (00-04)	167,000	170,700	3,700
Media «Formazione» (misure per incoraggiare lo sviluppo dell'industria audiovisiva) (01-05)	50,000	52,000	2,000
Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (03-04)	11,500	12,100	0,600
Gioventù (00-06)	520,000	605,000	85,000
Attività comunitarie a favore dei consumatori (04-07)	72,000	81,800	9,800
Sanità pubblica (2003-2008)	312,000	353,770	41,770
Politica di informazione statistica (03-07)	192,500	220,600	28,100
Reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom) (01-05)	51,200	53,600	2,400
Modinis (03-05)	21,000	22,440	1,440
TOTALE	26 783,350	29 364,630	2 581,280

PER INFORMAZIONE: IMPORTI DI RIFERIMENTO EUR 25 DEI PROGRAMMI ADOTTATI O IN CORSO DI ADOZIONE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE			
Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono adottati)	Precedente dotazione finanziaria	Nuovo importo di riferimento	Differenza
	EUR 15	EUR 25	EUR 10
E-learning (04-06)	33,000	44,000	11,000
Erasmus Mundus (04-08)	180,000	230,000	50,000
Misure volte a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne — Daphne II (04-08) (*)	41,000	50,000	9,000
TOTALE	254,000	324,000	70,000
TOTALE GENERALE	27 037,350	29 688,630	2 651,280
(*) in corso di adozione, accordo sull'importo tra Consiglio e PE.			

Dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni (ex A-30)

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione continueranno a cooperare al fine di adottare, entro la fine del 2003 o al più tardi all'inizio del 2004, gli atti di base legislativi. Essi si sforzeranno al massimo di accelerare le procedure istituzionali nella seconda lettura delle proposte in codecisione ed evitare un'ulteriore concertazione, per adottare formalmente la base legale al più tardi entro il marzo 2004. Il loro accordo sugli atti legislativi si baserà sul rispetto dei seguenti elementi, convenuti durante la riunione di concertazione del 24 novembre 2003:

— la durata di tutti i programmi sarà limitata al periodo 2004-2006;

— gli importi convenuti per questo periodo figurano in dettaglio in allegato;

— l'elenco dei beneficiari dovrebbe essere incluso nella base legale per i programmi riguardanti la partecipazione civica e la cultura per il 2004 e 2005, quale è adottata dal Parlamento europeo nella prima lettura del progetto di bilancio 2004.

Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di adottare tutte le misure preliminari per curare l'esecuzione del bilancio 2004 subito dopo l'approvazione degli atti di base. Al fine di accelerare l'esecuzione, gli importi votati per le sovvenzioni di funzionamento saranno posti sulla linea e non nella riserva. La Commissione non curerà tuttavia l'esecuzione prima dell'approvazione degli atti di base. Se l'approvazione avvenisse soltanto nel 2004, dovrebbero essere aggiunte agli atti di base alcune clausole transitorie per coprire il periodo precedente l'approvazione e per consentire, in via eccezionale, la firma delle convenzioni indicate all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario entro il 30 giugno 2004.»

in milioni di euro

Periodo 2004-2006 (tranne per Parità 2004-2005)	Importi convenuti
Gioventù	13,000
Formazione e istruzione	77,000
Cultura	19,000
Interessi finanziari	11,775
Parità	2,200
Cittadinanza	72,000
Relazioni esterne	4,100
Totale	**199,075**

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli Info-Points e i Carrefours rurali

«Entrambe le istituzioni confermano l'importanza che attribuiscono al funzionamento del sistema di Info-Points e Carrefours e alla soluzione degli attuali problemi. In questo contesto, il Parlamento e il Consiglio approvano l'intenzione della Commissione di adottare una decisione transitoria al fine di mantenere per il 2004 le sovvenzioni agli Info-Points e ai Carrefours rurali che beneficiano attualmente degli aiuti finanziari al bilancio comunitario. Tale decisione sarebbe accompagnata da specifiche misure di monitoraggio e di controllo. Essi invitano la Commissione a trovare una soluzione definitiva nel rispetto del regolamento finanziario.»

Giovedì, 18 dicembre 2003

P5_TA(2003)0589

Futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro fabbisogno di bilancio per le azioni esterne (2003/2037(INI))

Il Parlamento europeo,

— visti gli articoli 268 e 269 del trattato CE,

— vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ([1]),

— visto il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio ([2]),

— visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([3]),

— vista la decisione 91/400/CECA, CEE del Consiglio e della Commissione, del 25 febbraio 1991, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE ([4]),

— vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una piena integrazione della cooperazione con i paesi ACP nel bilancio dell'Unione europea (SEC(2003) 241/2),

— visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ([5]),

— vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» ([6]),

— visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0434/2003),

A. considerando che, a partire dal 1988, l'Unione si è dotata di un quadro pluriennale di spese al fine di garantire un livello sufficiente di risorse per il finanziamento delle grandi priorità a medio termine,

B. considerando che, per mancanza di flessibilità rispetto a nuove circostanze, le prospettive finanziarie hanno subito 48 revisioni dal 1988,

C. considerando che il massimale della rubrica 4 (Azioni esterne) delle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 si è rivelato insufficiente per far fronte alle crisi internazionali di questo periodo e che, di conseguenza, è già stato necessario mobilitare lo strumento di flessibilità fino a un importo di 600 milioni negli anni 2000-2003,

D. considerando che, negli ultimi anni, l'autorità di bilancio ha fatto altresì ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza (rubrica 6) e ha deciso di ampliare il campo di applicazione di tale strumento nel corso della procedura di bilancio 2003 al fine di integrare l'aiuto comunitario a fronte delle diverse crisi internazionali,

([1]) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
([2]) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
([3]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
([4]) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 1.
([5]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([6]) Testi approvati, P5_TA(2003)0520.

E. considerando che le disposizioni finanziarie del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa lasciano la decisione finale in merito al massimale delle risorse proprie al Consiglio, rendendo difficile prevedere un aumento del massimale delle risorse proprie a medio termine e che, di conseguenza, l'importo del massimale attuale potrebbe restare il riferimento per il prossimo quadro finanziario,

F. considerando che, nel corso degli ultimi esercizi, il livello delle spese si è mantenuto ampiamente al di sotto del massimale delle risorse proprie, vale a dire intorno all'1,02 %, lasciando così in bilancio un significativo margine al di sotto del massimale attuale,

G. considerando che il volume degli stanziamenti attualmente destinati alle azioni esterne (rubriche 4 e 7) rappresenta una percentuale leggermente inferiore al 9 % del bilancio totale dell'Unione,

H. considerando che le nuove frontiere esterne dell'Unione ampliata implicheranno nuove relazioni di vicinato e che i rilevanti cambiamenti della politica estera e di sicurezza, all'indomani dei conflitti degli ultimi anni, richiedono, al di là delle indispensabili soluzioni politiche, capacità finanziarie supplementari per rafforzare la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico,

I. considerando che il nuovo progetto di trattato prevede di dotare l'Unione di una maggiore visibilità in materia di rappresentanza esterna, istituendo un ministro degli affari esteri,

J. considerando che il bilancio generale dell'UE prevede finanziamenti, a titolo della rubrica 4 delle prospettive finanziarie, per la cooperazione allo sviluppo ed altre azioni esterne mediante programmi geografici, misure settoriali e la politica estera e di sicurezza comune,

K. considerando che i finanziamenti previsti a titolo della rubrica 4 sono destinati, in massima parte, alla cooperazione allo sviluppo e agli aiuti umanitari (il 52 %, esclusa la cooperazione con i paesi mediterranei in via di sviluppo),

L. considerando che, a motivo dell'allargamento, la rubrica 7 (Strategia di preadesione), cui è stata data nuova forma nel contesto dell'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento, copre ormai gli aiuti dell'Unione alla Romania, alla Bulgaria e alla Turchia,

M. considerando che l'iscrizione in bilancio del FES è una richiesta ricorrente del Parlamento in nome dei principi dell'unità e della trasparenza di bilancio e con l'obiettivo di accrescere l'efficacia degli aiuti comunitari in un contesto internazionale,

N. considerando che gli obiettivi del FES devono mirare all'eliminazione della povertà e allo sviluppo e ribadendo, pertanto, l'impegno del Parlamento nella realizzazione di tali obiettivi in relazione ai progetti volti a eliminare la povertà,

O. considerando che la Commissione deve approfondire il processo di riforma in corso perseguendo l'obiettivo dell'armonizzazione e della semplificazione delle procedure finanziarie ed amministrative e che le nuove disposizioni del regolamento finanziario sono volte a migliorare l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ottica della trasparenza e dell'efficacia, della buona gestione finanziaria e della responsabilizzazione,

P. considerando che la Commissione elabora un quadro di orientamenti generali in vista della presentazione di un nuovo pacchetto finanziario per il dopo 2006,

Q. considerando che la Commissione deve applicarsi ad introdurre in modo puntuale criteri di assegnazione delle risorse per la realizzazione degli obiettivi delle azioni esterne, riconoscendo che contesti diversi richiedono strumenti diversi,

Il futuro quadro finanziario

1. ritiene che incomba al Parlamento, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, avviare una riflessione sulle esigenze future dell'Unione allargata in materia di spese esterne, da un lato, e sulla definizione del quadro finanziario, dall'altro;

2. prende atto delle discussioni e dei preparativi in corso in seno alla Commissione in merito alle future priorità politiche per un quadro finanziario rivisto del periodo successivo al 2006; ritiene che tale dibattito sia importante e che dovrebbe essere accompagnato da un'ampia discussione con il Parlamento e il Consiglio prima che la Commissione presenti le sue proposte; è inoltre dell'avviso che la decisione dovrebbe competere alla nuova Commissione, una volta che questa si sia costituita ed abbia stabilito le sue priorità, pur essendo la decisione finale adottata dall'autorità di bilancio;

3. sottolinea che, a motivo dell'organizzazione delle elezioni europee, il Parlamento attuale non dovrà adottare decisioni che limitino il margine decisionale del Parlamento che sarà eletto nel giugno 2004; esorta la Commissione e il Consiglio a tener conto di questo evento politico nel definire il calendario dei negoziati interistituzionali;

4. ricorda il suo parere del 24 settembre 2003 in merito alla convocazione della Conferenza intergovernativa ([1]), secondo cui il potere parlamentare di approvazione del quadro finanziario pluriennale presuppone, per essere esercitato in maniera soddisfacente, la rapida apertura di un negoziato interistituzionale, a integrazione della Conferenza intergovernativa, sulla struttura di tale quadro e sulla natura dei vincoli che graveranno sulla procedura di bilancio;

5. ritiene che il futuro quadro finanziario debba consentire all'Unione europea di esercitare nel mondo un ruolo all'altezza delle sue ambizioni; chiede, di conseguenza, alla Commissione di formulare una proposta relativa alle politiche suscettibili di essere finanziate a titolo di questo settore di spesa e volta a definire il quadro finanziario delle azioni esterne alla luce delle esperienze acquisite e del fabbisogno futuro prevedibile;

6. ricorda, a tal riguardo, che i massimali della rubrica 4 delle prospettive finanziarie vigenti, stabiliti su richiesta del Consiglio sulla base del bilancio approvato per l'esercizio 1999 e non sulla base dell'importo del massimale della rubrica 4 approvato per l'esercizio in corso nell'ambito delle prospettive finanziarie precedenti, non hanno consentito di finanziare adeguatamente le esigenze dell'Unione nel settore delle azioni esterne;

7. ritiene che i bisogni finanziari, derivanti dalle crisi e/o dagli avvenimenti internazionali, che non erano stati previsti al momento della definizione del bilancio e che devono essere sbloccati rapidamente, non debbano compromettere gli impegni finanziari previsti, poiché ciò metterebbe a repentaglio la credibilità e l'efficacia della politica esterna dell'UE;

([1]) P5_TA(2003)0407.

8. rileva che nel 2000, 2001 e 2002 è stato necessario mobilitare lo strumento di flessibilità previsto al paragrafo 24 dell'AII del 6 maggio 1999 destinato a finanziare spese identificate con precisione che non era possibile finanziare all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche (esiste peraltro una proposta della Commissione per il 2004) per affrontare le crisi internazionali impreviste e di carattere pluriennale, il che rappresenta un allontanamento dal suo obiettivo iniziale;

9. ricorda che il ricorso prolungato allo strumento di flessibilità o a ogni altro meccanismo d'urgenza non è sufficiente a sviluppare una politica estera coerente e che la flessibilità è assicurata al meglio garantendo un margine ragionevole entro il massimale; ritiene essenziale che la programmazione di bilancio successiva al 2006 preveda dei massimali che consentano uno sviluppo reale della politica estera dell'Unione europea;

10. constata che il massimale delle risorse proprie è attualmente fissato all'1,24 % del RNL degli Stati membri e che sulla base dei bilanci successivi degli ultimi esercizi, il cui importo è pari all'1,01 o 1,02 % del RNL, esiste un margine potenziale annuo di 16,5 miliardi di euro e propone pertanto di destinare una parte adeguata di tale margine potenziale a misure esterne;

11. chiede alla Commissione di valutare tale ipotesi e di formulare delle proposte per un migliore utilizzo del margine esistente al di sotto del massimale delle risorse proprie fissato con la decisione del Consiglio 2000/597/CE, Euratom;

12. chiede alla sua commissione competente di formulare delle proposte con l'obiettivo di valutare la possibilità di definire dei meccanismi di bilancio destinati ad accrescere i margini disponibili e a rimediare ai difetti messi in evidenza dal ricorso sistematico allo strumento di flessibilità per risolvere i problemi di finanziamento di questa rubrica, in particolare attraverso l'utilizzazione degli stanziamenti non utilizzati per azioni esterne urgenti come l'utilizzazione di stanziamenti non utilizzati provenienti da diverse rubriche, eventualmente in collegamento con un fondo speciale alimentato dagli stanziamenti non utilizzati dell'esercizio precedente, e subordinando l'attivazione di tali strumenti all'accordo dell'autorità di bilancio;

13. invita gli organi competenti a considerare la possibilità di rafforzare il ruolo della Banca europea per gli investimenti onde assicurare che un certo numero di strumenti resti disponibile per sostenere le azioni esterne, e in particolare garantire assistenza tecnica e far sì che i prestiti svolgano un ruolo adeguato nei casi in cui possono essere impiegati nel modo più efficace;

14. si interroga sulla necessità di mantenere tre rubriche distinte per le azioni esterne e propone una revisione della struttura del futuro quadro finanziario che consenta una utilizzazione efficace delle risorse e una crescita della visibilità politica; in tale contesto, è disposto a considerare opzioni differenti, che comprendano una distinzione tra diversi livelli di azione esterna, ad esempio aiuti di preadesione, cooperazione rafforzata di vicinato definita dalle nuove frontiere dell'Unione, PESC e assistenza geografica, selettiva o strutturale per le altre diverse regioni del mondo;

Orientamenti politici

15. ricorda che il ruolo dell'Unione nel mondo si misurerà anche in funzione della sua capacità di prevenire i conflitti e di reagire ed intervenire rapidamente nelle zone di conflitto; ritiene indispensabile adeguare i mezzi della PESC nell'ambito del prossimo quadro finanziario, purché questo sia chiaramente collegato al proseguimento della comunitarizzazione della PESC, tra l'altro potenziando il ruolo delle altre istituzioni (Parlamento e Commissione) nella definizione delle priorità e nel processo decisionale, anche attraverso un'informazione preliminare dell'autorità di bilancio; ritiene che le proposte al riguardo, contenute nel progetto di trattato, vadano nel senso auspicato;

16. ribadisce la sua posizione a favore di un'iscrizione in bilancio del FES, con riserva dell'esame della summenzionata comunicazione della Commissione, purché i contributi siano delimitati onde assicurare che le risorse per i paesi più poveri siano mantenute, e a condizione che ciò non avvenga a discapito delle politiche di cooperazione e di sviluppo finanziate dal bilancio generale e a condizione che il massimale delle prospettive finanziarie e, se necessario, delle risorse proprie sia adeguato di conseguenza;

17. ritiene necessario concentrare e razionalizzare la cooperazione allo sviluppo, mediante l'integrazione del FES nel bilancio generale, attraverso un migliore coordinamento e una maggiore coerenza tra i programmi geografici e settoriali tali da creare una sinergia progressiva dei diversi strumenti esistenti e garantendo procedure di esecuzione di bilancio rapide e trasparenti, al fine di razionalizzare l'insieme dell'azione esterna europea;

18. si aspetta che la Commissione applichi le nuove disposizioni del regolamento finanziario con l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle politiche comunitarie, segnatamente per quanto riguarda le azioni esterne, e che proceda all'esame di tutte le proposte addizionali relative agli aspetti legislativi o di gestione, suscettibili di facilitare in futuro l'attuazione dell'assistenza delle future politiche estere dell'Unione;

19. ritiene che il bilancio per attività costituisca uno strumento supplementare per valutare l'efficienza, l'impatto e l'efficacia delle azioni esterne e per decidere in merito alle priorità positive e alle priorità negative nel contesto della politica esterna;

20. rinnova la sua richiesta presentata alla Commissione di procedere a una valutazione dei progressi quantitativi e qualitativi conseguenti alla riforma del servizio esterno; si attende che la Commissione rafforzi il suo impegno al fine di compensare i ritardi che si sono verificati;

21. ribadisce la richiesta di iscrivere una «cultura della prevenzione» al centro delle misure dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne ed invita la Commissione ad attuarla ed elaborarla ulteriormente e con coerenza nella sua pianificazione, sia a livello della PESD che della politica estera in generale; ricorda a questo proposito le numerose risoluzioni del Parlamento e il programma per la prevenzione dei conflitti violenti deciso dal Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001;

22. riafferma nuovamente l'esigenza che le procedure e i requisiti amministrativi siano semplificati, in particolare per quanto concerne i piccoli progetti ad alto rendimento, onde realizzare una politica più orientata ai risultati;

23. ritiene che il futuro quadro finanziario dovrebbe essere rivisto al fine di operare una distinzione tra i vari tipi di azione esterna aventi caratteristiche diverse, i cui requisiti in termini finanziari vanno considerati separatamente: gli aiuti di preadesione, una cooperazione di vicinato definita dalle nuove frontiere dell'Unione, la cooperazione allo sviluppo, gli aiuti umanitari, la lotta contro la povertà, comprese le relazioni con i paesi ACP, la PESC e le riserve;

24. ricorda che l'iscrizione in bilancio del FES è da molti anni una ricorrente richiesta del Parlamento e deplora che non sia stato possibile finora pervenire a un consenso; si compiace della nuova iniziativa della Commissione, che presenta l'integrazione del FES nel bilancio dell'Unione europea come un fattore di efficacia e di visibilità politica dell'aiuto comunitario in un contesto internazionale;

25. ritiene che la strategia dell'UE nel settore esterno possa essere giudicata unicamente in base all'ampiezza dei suoi contributi ma anche all'efficacia di questi ultimi;

26. ribadisce la necessità per l'Unione europea, conformemente all'impegno politico assunto di svolgere il ruolo rilevante che le compete nell'ambito della politica estera, di aumentare la visibilità, la coerenza e la credibilità delle sue azioni esterne sia agli occhi del mondo che di fronte ai propri cittadini; ingiunge a tal fine all'Unione europea di dotarsi di strumenti polivalenti e di meccanismi flessibili e rapidi, che siano trasparenti e formino oggetto di un accordo preventivo nonché di un controllo politico del Parlamento europeo;

27. ritiene che l'azione esterna dell'Unione europea sarà chiamata a assumere dimensioni sempre maggiori e chiede pertanto che i suoi mezzi e le sue capacità d'azione vengano rafforzati per quanto riguarda sia gli elementi logistici che le risorse umane, l'informazione o le attrezzature di difesa nell'ambito della PESD, come raccomandato dalla strategia presentata dall'Alto rappresentante per la PESC, nonché dal progetto di Convenzione europea; ribadisce che il potenziamento di mezzi e capacità d'azione è necessario per rafforzare la credibilità dell'Unione europea come attore sulla scena internazionale;

28. insiste sulla varia natura delle minacce ambientali, tecnologiche, militari o terroristiche e ricorda che l'azione esterna dell'Unione dev'essere concepita in modo globale; ricorda che, oltre all'esecuzione dei programmi ordinari, si tratta di favorire aiuti macroeconomici volti a prevenire conflitti di ogni genere, ad attuare azioni di mantenimento della pace, nonché ad allestire misure di gestione delle crisi civili o militari, soprattutto attraverso la rapida predisposizione di una forza d'intervento; insiste in particolare sulla necessità di prevedere una dotazione sufficiente per gli aspetti che riguardano la cooperazione politica, la lotta contro la povertà e la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo in stretto partenariato con le azioni delle agenzie delle Nazioni Unite, delle ONG e delle società civili che operano sul terreno;

29. chiede che gli sforzi compiuti dalla Commissione in materia di deconcentrazione vengano proseguiti, invitando l'autorità di bilancio a fornire le risorse necessarie per un'efficace e razionale realizzazione degli obiettivi prescritti;

30. ritiene che la creazione di un ministro degli affari esteri dell'Unione europea vada di pari passo con una dotazione più congrua della PESC, una sua migliore esecuzione e una sua maggiore comunitarizzazione;

31. chiede che le prossime prospettive finanziarie tendano a migliorare anche dal punto di vista finanziario la coerenza tra le azioni dell'Unione e quelle condotte dagli Stati membri, in modo da evitare inutili doppioni;

32. chiede che l'autorità di bilancio preveda la necessità di rispondere adeguatamente a situazioni di crisi internazionali, giacché in tali situazioni la credibilità dell'Unione europea in quanto attore sulla scena internazionale è direttamente correlata alla sua capacità di reagire efficacemente;

33. raccomanda il trasferimento della rubrica di bilancio 7 in seno alla rubrica 4, ricordando che le politiche nei confronti dei nuovi paesi vicini dell'Europa allargata dovranno formare oggetto di particolare attenzione nonché di una specifica dotazione;

34. chiede che venga avviata una riflessione sulla riorganizzazione interna della rubrica di bilancio riservata alle azioni esterne, mantenendo gli impegni di bilancio iscritti per ciascuna linea, nell'intento di garantire la continuità e la massima trasparenza nella realizzazione di tali impegni; propone a tal fine di ripartire gli stanziamenti secondo le linee tematiche corrispondenti alle priorità e agli obiettivi politici orizzontali dell'Unione in una struttura geografica che permetta di mobilitarli in maniera flessibile per una data zona in funzione delle esigenze, come pure secondo criteri di attribuzione obiettivi e definiti che includano le capacità di assorbimento dei paesi beneficiari nonché il rispetto di un certo numero di obblighi vincolanti, quali la libertà di accesso delle popolazioni ai bisogni fondamentali;

35. chiede in particolare che il continente africano e i paesi che registrano i più alti tassi di povertà e sottosviluppo beneficino di una maggiore attenzione nonché di un rafforzamento delle sinergie tra le politiche umanitarie, i programmi di sviluppo e la cooperazione politica; si interroga sulla pertinenza dell'attuale ripartizione delle competenze tra relazioni esterne e sviluppo, e ne propone il riesame;

36. chiede che, in sede di votazione di trasferimenti di bilancio urgenti, la Commissione europea tenga conto del calendario del Parlamento europeo e delle commissioni interessate al fine di applicare meglio il meccanismo esistente di concertazione e di rapida notificazione;

*

* *

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio ACP-UE e alla Commissione.

P5_TA(2003)0590

Sistema provvisorio — per il 2004 — di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003 — 2001/0310(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo al riguardo (PE-CONS 3689/1/2003 — C5-0562/2003),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 807) ([2]),

— vista la sua posizione in seconda lettura ([3]) sulla posizione comune del Consiglio ([4]),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 531 — C5-0415/2003) ([5]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

— visto l'articolo 83 del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0475/2003),

1. approva il progetto comune e ricorda le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al riguardo;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

([1]) Testi approvati del 12.2.2003, P5_TA(2003)0048.
([2]) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 230.
([3]) Testi approvati del 3.7.2003, P5_TA(2003)0328.
([4]) GU C 214 E del 9.9.2003, pag. 1.
([5]) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0591

Compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003 — 2001/0305(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione della Commissione al riguardo (PE-CONS 3676/2003 — C5-0518/2003),

— vista la sua posizione in prima lettura ([1]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 784) ([2]),

---

([1]) Testi approvati del 24.10.2002, P5_TA(2002)0514.
([2]) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225.

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 717) ([1]),

— vista la sua posizione in seconda lettura ([2]) sulla posizione comune del Consiglio ([3]),

— visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 496 — C5-0396/2003) ([4]),

— visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

— visto l'articolo 83 del suo regolamento,

— vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0464/2003),

1. approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;

2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
([2]) Testi approvati del 3.7.2003, P5_TA(2003)0329.
([3]) GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63.
([4]) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

P5_TA(2003)0592

Cogenerazione ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (10345/2/2003 — C5-0444/2003 — 2002/0185(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10345/2/2003 — C5-0444/2003) ([1]),

— vista la sua posizione in prima lettura ([2]) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 415) ([3]),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
([2]) Testi approvati del 13.5.2003, P5_TA(2003)0202.
([3]) GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 182.

— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 416) [1],

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 80 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0457/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC2-COD(2002)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

considerando quanto segue:

(1) Attualmente nella Comunità il potenziale per l'uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l'uso efficiente dell'energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia.

---

[1] GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 182.
[2] GU C 95 del 23.4.2003, pag. 12.
[3] GU C 244 del 10.10.2003, pag. 1.
[4] Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'8 settembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003.

(2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 ([1]), stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica nel mercato interno. In tale contesto, lo sviluppo della cogenerazione contribuisce ad accrescere la concorrenza, anche per quanto riguarda nuovi operatori sul mercato.

(3) Il Libro verde intitolato «Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico» evidenzia la forte dipendenza dell'Unione europea dall'approvvigionamento esterno, che rappresenta attualmente il 50 % della domanda e, perdurando l'attuale tendenza, dovrebbe aumentare fino al 70 % entro il 2030. La dipendenza dalle importazioni e le quote crescenti delle importazioni aumentano il rischio di interruzione o di difficoltà dell'approvvigionamento. Tuttavia la sicurezza dell'approvvigionamento non dovrebbe essere intesa unicamente come una questione di riduzione della dipendenza dalle importazioni e di potenziamento della produzione interna. La sicurezza dell'approvvigionamento richiede un'ampia gamma di iniziative politiche volte, fra l'altro, a diversificare le fonti e le tecnologie e a migliorare le relazioni internazionali. Il Libro verde ha inoltre sottolineato che la sicurezza dell'approvvigionamento è essenziale per uno sviluppo futuro sostenibile. Esso conclude che l'adozione di nuove misure per ridurre la domanda energetica è essenziale sia per ridurre la dipendenza dalle importazioni che per limitare le emissioni di gas a effetto serra. Nella sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul Libro verde ([2]), il Parlamento europeo chiede incentivi per incoraggiare il passaggio a impianti di produzione di energia efficienti, compresa la produzione combinata di calore ed elettricità.

(4) La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile», presentata al Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001, ha indicato nel cambiamento climatico uno dei principali ostacoli allo sviluppo sostenibile e ha sottolineato l'esigenza di aumentare l'uso di energia pulita e di precisi interventi per ridurre la domanda energetica.

(5) L'uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria potrebbe costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico, e di qualsiasi altro pacchetto politico per onorare ulteriori impegni. Nella comunicazione sull'attuazione della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico, la Commissione ha indicato nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore energetico, e ha annunciato l'intenzione di presentare nel 2002 una proposta di direttiva sulla promozione della cogenerazione.

(6) Nella risoluzione del 25 settembre 2002 sulla comunicazione della Commissione concernente l'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico ([3]) il Parlamento europeo accoglie positivamente l'idea di una proposta per potenziare le misure comunitarie volte a favorire l'utilizzo della cogenerazione e chiede la rapida adozione di una direttiva sulla promozione della cogenerazione.

(7) L'importanza della cogenerazione è stata riconosciuta anche dalla risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1997 ([4]) e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 1998 ([5]) relative ad una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità.

([1]) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
([2]) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 543.
([3]) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 172.
([4]) GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1.
([5]) GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 308.

(8) Nelle conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato il piano di azione della Commissione per migliorare l'efficienza energetica e ha indicato nella promozione della cogenerazione uno dei settori di priorità a breve termine. Nella risoluzione del 14 marzo 2001 sul piano di azione per migliorare l'efficienza energetica [1], il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte che stabiliscano norme comuni per la promozione della cogenerazione, ove tali proposte siano giustificate da un punto di vista ambientale.

(9) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [2], la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [3] e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti [4] sottolineano espressamente la necessità di valutare il potenziale di cogenerazione dei nuovi impianti.

(10) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia [5] richiede agli Stati membri di provvedere affinché per gli edifici nuovi, la cui metratura utile totale supera i 1 000 m^2, sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi alternativi quali la cogenerazione di calore ed energia prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

(11) Nella presente direttiva la cogenerazione ad alto rendimento è definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Il risparmio energetico superiore al 10 % rientra nella «cogenerazione ad alto rendimento». Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare che tale risparmio vada perduto è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

(12) Nel contesto della valutazione del risparmio di energia primaria è importante tener conto della situazione degli Stati membri in cui la maggior parte del consumo di elettricità è coperta dalle importazioni.

(13) Ai fini di trasparenza è importante adottare una definizione di base armonizzata della cogenerazione. Laddove gli impianti di cogenerazione sono attrezzati per produrre separatamente elettricità o calore, tale produzione non dovrebbe essere identificata come cogenerazione ai fini del rilascio di una garanzia d'origine e ai fini statistici.

(14) Per garantire che il sostegno alla cogenerazione nell'ambito della presente direttiva si basi sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, è necessario fissare criteri per determinare e valutare l'efficienza energetica della cogenerazione identificata sulla base della definizione comune.

---

[1] GU C 343 del 5.12.2001, pag. 190.
[2] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
[3] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
[4] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
[5] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(15) L'obiettivo generale della presente direttiva dovrebbe essere quello di adottare un metodo armonizzato per il calcolo di elettricità da cogenerazione e le linee guida necessarie per la sua applicazione, tenuto conto di metodologie come quelle attualmente in via di sviluppo nell'ambito delle organizzazioni europee di normazione. Tale metodo dovrebbe essere adattabile per tener conto del progresso tecnico. L'applicazione dei calcoli di cui agli allegati II e III alle unità di microcogenerazione potrebbe essere basata, conformemente al principio di proporzionalità, su valori risultanti da una serie di prove di conformità, certificate da un organismo competente indipendente.

(16) Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento usate nella presente direttiva non pregiudicano l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali, per finalità differenti da quelle stabilite nella presente direttiva. È opportuno avvalersi inoltre delle pertinenti definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE e nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità [1].

(17) La misurazione del rendimento di calore utile nel punto di produzione dell'impianto di cogenerazione evidenzia la necessità di assicurare che i vantaggi del calore utile prodotto dalla cogenerazione non vadano dispersi a causa delle perdite elevate di calore nelle reti di distribuzione.

(18) Il rapporto energia/calore è una caratteristica tecnica che deve essere definita per calcolare la quantità di elettricità da cogenerazione.

(19) Ai fini della presente direttiva la definizione di «unità di cogenerazione» può includere anche gli impianti in cui può essere generata solo energia elettrica o solo energia termica, quali le unità di alimentazione ausiliaria e le unità di post-combustione. La produzione di tali impianti non dovrebbe essere considerata cogenerazione ai fini del rilascio di una garanzia di origine a fini statistici.

(20) La definizione di «piccola cogenerazione» comprende, tra l'altro, le unità di microcogenerazione e le unità di cogenerazione distribuite, come quelle che riforniscono zone isolate o soddisfano domande limitate di tipo abitativo, commerciale o industriale.

(21) Per aumentare la trasparenza a favore dei consumatori nella scelta fra l'elettricità di cogenerazione e l'elettricità prodotta con altre tecniche, è necessario assicurare, in base a valori di rendimento di riferimento armonizzati, che possa essere garantita l'origine della cogenerazione ad alto rendimento. I regimi di garanzia d'origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno.

(22) È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento. È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati scambiabili.

(23) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato della cogenerazione a medio termine, è opportuno che tutti gli Stati membri adottino e pubblichino una relazione che analizza il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, corredandola di un'analisi distinta degli ostacoli alla cogenerazione e dei provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

[1] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(24) Il sostegno pubblico dovrebbe essere coerente con le disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale ([1]), anche per quanto riguarda il non cumulo degli aiuti. Tali orientamenti consentono attualmente alcuni tipi di sostegno pubblico se può essere dimostrato che le misure di sostegno sono positive per la tutela dell'ambiente a causa del rendimento di conversione particolarmente elevato, in quanto le misure permetteranno di ridurre i consumi di energia o in quanto il processo produttivo sarà meno nocivo per l'ambiente. Tale sostegno sarà necessario in alcuni casi per sfruttare ulteriormente il potenziale di cogenerazione e tener conto, in particolare, della necessità di internalizzare i costi esterni.

(25) I regimi di sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione dovrebbero incentrarsi principalmente sul sostegno alla cogenerazione basata su una domanda economicamente giustificabile di calore e raffreddamento.

(26) Gli Stati membri applicano vari meccanismi di sostegno alla cogenerazione a livello nazionale, fra cui gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o le riduzioni fiscali, i certificati «verdi» e regimi di sostegno diretto ai prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario armonizzato allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori. La Commissione sorveglierà la situazione e riferirà sulle esperienze acquisite nell'applicazione dei regimi nazionali di sostegno.

(27) Per la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento si dovrebbero applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5 della direttiva 2001/77/CE e le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/54/CE. Finché il produttore mediante cogenerazione è un cliente ammissibile in conformità alla legislazione nazionale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2003/54/CE, le tariffe legate all'acquisto di elettricità supplementare, talvolta necessaria ai produttori mediante cogenerazione, dovrebbero essere stabilite secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Soprattutto per le unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento può essere agevolato, previa notifica alla Commissione.

(28) In generale è poco probabile che le unità di cogenerazione fino a 400 kW che rientrano nelle definizioni di cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ([2]) soddisfino i requisiti di rendimento minimo in essa previste, e dovrebbero pertanto essere escluse da tale direttiva.

(29) Si dovrebbe tenere conto della struttura specifica del settore della cogenerazione, che comprende molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione.

(30) Nell'ambito della finalità della presente direttiva di creare un quadro per promuovere la cogenerazione è importante sottolineare la necessità di un contesto economico e amministrativo stabile per gli investimenti in nuovi impianti di cogenerazione. Gli Stati membri dovrebbero dunque essere incoraggiati a far fronte a tale necessità mediante l'elaborazione di regimi di sostegno della durata di almeno 4 anni, evitando frequenti cambiamenti nelle procedure amministrative ecc. Gli Stati membri inoltre dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che i regimi di sostegno pubblico rispettino il principio di soppressione graduale del sostegno.

([1]) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
([2]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(31) Il rendimento e la sostenibilità complessivi della cogenerazione dipendono da molti fattori quali la tecnologia utilizzata, i tipi di combustibile, le curve di carico, la dimensione delle unità e le proprietà del calore. Per ragioni pratiche e considerando che l'uso della produzione termica per finalità differenti richiede differenti livelli di temperatura del calore, e che questa e altre differenze influiscono sui livelli di rendimento della cogenerazione, quest'ultima potrebbe essere distinta in tre classi: «cogenerazione industriale», «cogenerazione per riscaldamento» e «cogenerazione in agricoltura».

(32) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità stabiliti nell'articolo 5 del trattato, i principi generali che forniscono un quadro per promuovere la cogenerazione nel mercato interno dell'energia dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la realizzazione pratica dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, consentendo quindi a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più adatto alla propria particolare situazione. La presente direttiva si limita esclusivamente al minimo necessario per raggiungere questi obiettivi e non va oltre quanto necessario a tal fine.

(33) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Scopo

La presente direttiva intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.

Articolo 2
Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 3 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «cogenerazione» la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica;

b) «calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) «domanda economicamente giustificabile»: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;

d) «elettricità da cogenerazione»: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;

e) «elettricità di riserva»: l'elettricità fornita dalla rete di elettricità in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;

f) «elettricità di complemento»: l'elettricità fornita dalla rete di elettricità quando la domanda di elettricità è superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;

g) «rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

h) «rendimento»: il rendimento calcolato sulla base del «potere calorifico netto» dei combustibili (anche «potere calorifico inferiore»);

i) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III);

j) «valore di rendimento di riferimento per la produzione separata»: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione è destinato a sostituire;

k) «rapporto energia/calore»: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

l) «unità di cogenerazione»: un'unità che può operare in cogenerazione;

m) «unità di micro-cogenerazione»: un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kW_e;

n) «piccola cogenerazione»: le unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 Mw_e;

o) «produzione mediante cogenerazione»: la somma dell'elettricità e energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;

si applicano inoltre le pertinenti definizioni di cui alle direttive 2003/54/CE e 2001/77/CE.

Articolo 4

Criteri di rendimento della cogenerazione

1. Ai fini della determinazione del rendimento della cogenerazione ai sensi dell'allegato III la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce, entro il … (*), i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, dello scambio transfrontaliero di elettricità, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate conformemente ai principi di cui all'allegato III.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, procede, la prima volta il … (**) e in seguito ogni quattro anni, all'aggiornamento dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.

3. Gli Stati membri che danno attuazione alla presente direttiva prima che la Commissione abbia stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1 dovrebbero adottare, entro la data di cui al paragrafo 1, i propri valori nazionali di rendimento per la produzione separata di elettricità e di calore, da utilizzare per il calcolo del risparmio di energia primaria prodotto dalla cogenerazione secondo il metodo indicato nell'allegato III.

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento

1. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri, entro sei mesi dall'adozione di detti valori, fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano che detta garanzia di origine dell'elettricità consenta ai produttori di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di generazione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio della garanzia di origine di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri o gli organi competenti mettono in atto idonei meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano accurate ed affidabili e nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 illustrano i provvedimenti adottati per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

4. I regimi di garanzia d'origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno.

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Sette anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

5. Una garanzia di origine:

— specifica il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità, l'uso del calore generato insieme all'elettricità e infine le date e i luoghi di produzione;

— specifica la quantità di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia rappresenta;

— specifica il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono includere informazioni aggiuntive sulla garanzia di origine.

6. Tali garanzie di origine, rilasciate a norma del paragrafo 1, dovrebbero essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 5. Un rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Articolo 6

Potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli Stati membri effettuano un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento**,** compresa la micro-cogenerazione ad alto rendimento.

2. L'analisi:

— si basa su dati scientifici ben documentati ed è conforme ai criteri elencati nell'allegato IV;

— individua tutto il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché la disponibilità di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per la cogenerazione;

— include un'analisi distinta degli ostacoli che possono impedire la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento. In particolare, tale analisi riguarda gli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.

3. Per la prima volta entro il … (*) e successivamente ogni quattro anni, dietro richiesta della Commissione presentata almeno sei mesi prima della data prevista, gli Stati membri valutano i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento.

(*) Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 7

Regimi di sostegno

1. Gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione — unità esistenti e future — sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all'efficienza energetica.

2. Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione di meccanismi di sostegno usati negli Stati membri secondo i quali un produttore di cogenerazione riceve, in base ad una normativa emanata da autorità pubbliche, un sostegno diretto o indiretto, che potrebbe avere un effetto restrittivo sugli scambi.

La Commissione esamina se questi meccanismi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 6 e nell'articolo 174, paragrafo 1 del trattato.

3. Nella relazione di cui all'articolo 11 la Commissione presenta un'analisi ben documentata sull'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza dei diversi meccanismi di sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno nel promuovere l'uso della cogenerazione ad alto rendimento conformemente ai potenziali nazionali di cui all'articolo 6. La relazione valuta inoltre in quale misura i regimi di sostegno hanno contribuito a creare condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione.

Articolo 8

Questioni attinenti alla rete di elettricità e alle tariffe

1. Al fine di garantire la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5 della direttiva 2001/77/CE e le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/54/CE.

2. Fintantoché un produttore di cogenerazione è un cliente idoneo secondo la legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per garantire che le tariffe di acquisto dell'elettricità di riserva o di complemento alla generazione di elettricità siano stabilite sulla base di tariffe, termini e condizioni pubblicati.

3. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono rendere particolarmente agevole l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Articolo 9

Procedure amministrative

1. Gli Stati membri o gli organi competenti nominati dagli Stati membri valutano il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/54/CE, applicabili alle unità di cogenerazione ad alto rendimento.

Si procede a tale valutazione allo scopo di:

a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile;

b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;

c) razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo; e

d) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie di cogenerazione.

2. Gli Stati membri, ove opportuno nel contesto della legislazione nazionale, forniscono indicazioni sui progressi realizzati, in particolare per quanto riguarda:

a) il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;

b) l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;

c) la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

Articolo 10

Relazioni degli Stati membri

1. Entro il … (*) gli Stati membri pubblicano una relazione contenente i risultati delle analisi e valutazioni effettuate a norma degli articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2.

2. Entro il … (**) e successivamente ogni quattro anni gli Stati membri pubblicano, dietro richiesta della Commissione presentata almeno sei mesi prima della data prevista, una relazione contenente i risultati della valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3. Per la prima volta entro la fine di dicembre 2004 per i dati relativi all'anno 2003, ed in seguito su base annuale, gli Stati membri presentano alla Commissione statistiche sulla produzione nazionale di elettricità e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.

Essi presentano anche statistiche annue sulle capacità di cogenerazione e sui combustibili usati per la cogenerazione. Gli Stati membri possono parimenti presentare statistiche sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.

Articolo 11

Relazioni della Commissione

1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo 10 la Commissione, entro il … (***) e successivamente ogni quattro anni, valuta l'applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della stessa. In particolare, la relazione:

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(***) Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

a) descrive i progressi compiuti nella realizzazione dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 6;

b) valuta in che misura le norme e le procedure che definiscono le condizioni quadro per realizzare la cogenerazione nel mercato interno dell'energia sono stabilite secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tenendo debitamente conto dei vantaggi della cogenerazione;

c) esamina l'esperienza maturata nell'applicazione e nella coesistenza di differenti meccanismi di sostegno alla cogenerazione;

d) rivede i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata sulla base delle attuali tecnologie.

Se del caso, la Commissione trasmette insieme alla relazione ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nel valutare i progressi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione verifica in che misura i potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 6, sono stati realizzati, o si prevede che lo siano, tenendo conto delle misure degli Stati membri, delle condizioni, comprese quelle climatiche, dell'impatto del mercato interno dell'energia e delle implicazioni di altre iniziative comunitarie, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]).

Se del caso, la Commissione presenta ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, volte, in particolare, a stabilire un piano d'azione per lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento nella Comunità.

3. Nel valutare la portata di un'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione esamina l'impatto della coesistenza dei calcoli, di cui all'articolo 12 e agli allegati II e III, sul mercato interno dell'energia, tenendo conto inoltre delle esperienze raccolte con i meccanismi nazionali di sostegno.

Se del caso, la Commissione presenta ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio volte ad armonizzare ulteriormente i metodi di calcolo.

Articolo 12

Calcoli alternativi

1. Fino alla fine del 2010 e previa approvazione della Commissione gli Stati membri possono seguire metodi alternativi rispetto a quelli illustrati nell'allegato II, lettera b) per dedurre dalle cifre notificate l'eventuale produzione di elettricità non prodotta in un processo di cogenerazione. Tuttavia, per i fini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3, la quantità di elettricità da cogenerazione è determinata in conformità dell'allegato II.

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

2. Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed elettricità e di energia meccanica in conformità dell'allegato III, lettera c), senza ricorrere all'allegato II per escludere le quote di calore ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Una siffatta produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di rendimento di cui all'allegato III, lettera a) e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta produzione è determinata in base all'allegato II.

3. Fino alla fine del 2010 gli Stati membri possono, ricorrendo a metodi alternativi, definire ad alto rendimento una cogenerazione senza verificare che la produzione mediante cogenerazione sia conforme ai criteri di cui all'allegato III, lettera a), se è stato dimostrato a livello nazionale che la produzione mediante cogenerazione identificata con tali metodi alternativi di calcolo soddisfa in media i criteri di cui all'allegato III, lettera a). Se per tale produzione viene rilasciata una garanzia di origine, il rendimento della produzione mediante cogenerazione in essa specificato non supera i valori soglia dei criteri di cui all'allegato III, lettera a), a meno che i calcoli in base all'allegato III non dimostrino il contrario. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta produzione è determinata in base all'allegato II.

Articolo 13

Aggiornamento

1. I valori soglia usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a) sono adeguati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. I valori soglia usati per calcolare il rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a) sono adeguati al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Le linee guida per determinare il rapporto energia/calore, di cui all'allegato II, lettera d), sono adeguate al progresso tecnico, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Modifica della direttiva 92/42/CEE

All'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/42/CEE è inserito il trattino seguente:

«— le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva 2004/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (*).

(*) GU L ... (Ufficio Pubblicazioni: riferimento alla presente direttiva).»

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

Tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b) Turbina a vapore a contropressione

c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d) Turbina a gas con recupero di calore

e) Motore a combustione interna

f) Microturbine

g) Motori Stirling

h) Pile a combustibile

i) Motori a vapore

j) Cicli Rankine a fluido organico

k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 3, lettera a).

ALLEGATO II

Calcolo dell'elettricità da cogenerazione

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori

   i) nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 % e

   ii) nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

b) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a) punto i) (unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I) o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a) punto ii) (unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I) la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

   $E_{CHP} = H_{CHP} \cdot C$

   dove

   E_{CHP} è la quantità di elettricità da cogenerazione

   C è il rapporto energia/calore

H_{CHP} è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto di base elettrica/calorifica (C)
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina a vapore a contropressione	0,45
Turbina a presa di vapore a condensazione	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), j) e k) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

c) Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

d) Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

e) Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.

f) Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

ALLEGATO III

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

a) Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

— la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari almeno al 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;

— la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

b) Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHP\ H\eta}{HH\eta} + \frac{CHP\ E\eta}{EE\eta}} \right) \times 100\%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 5.

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c) Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'articolo 12, paragrafo 2

Se il risparmio di energia primaria di un processo è calcolato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, il risparmio di energia primaria è calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo:

«CHP Hη» con «Hη» e

«CHP Eη» con «Eη»,

ove:

Hη è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità.

Eη è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità che è equivalente a quella dell'energia meccanica.

Questo fattore supplementare non creerà un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 5.

d) Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

e) Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f) Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore

I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di cui alla formula riportata alla lettera b) del presente allegato definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

1) Per le unità di cogenerazione quali definite all'articolo 3, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile.

2) Ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.

3) I valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione costruite più di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unità costruite 10 anni fa.

4) I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

ALLEGATO IV

Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento

a) L'analisi dei potenziali nazionali di cui all'articolo 6 considera:

— il tipo di combustibili che è possibile utilizzare per realizzare i potenziali di cogenerazione, non trascurando specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sui mercati nazionali del calore mediante cogenerazione;

— il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare il potenziale nazionale;

— il tipo di produzione separata di elettricità e calore e di energia meccanica che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire;

— una suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacità esistente e costruzione di nuova capacità.

b) L'analisi comprende opportuni meccanismi di valutazione del rapporto costo/efficacia — in termini di risparmio di energia primaria — dell'aumento della quota di cogenerazione ad alto rendimento nel mix energetico nazionale. L'analisi del rapporto costo/efficacia tiene conto anche degli impegni nazionali sottoscritti nell'ambito degli impegni comunitari relativi al cambiamento climatico in virtù del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

c) L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali per le scadenze 2010, 2015 e 2020 e include, ove fattibile, appropriate stime dei costi per ciascuna scadenza.

P5_TA(2003)0593

Vertice dei capi di Stato e di governo sulla CIG

Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati della Conferenza intergovernativa

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto di trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa del 18 luglio 2003, elaborato dalla Convenzione europea,

— viste le proposte della Presidenza italiana (CIG 60/63),

— visto l'articolo 37, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. ricordando che è generalmente riconosciuta la necessità di approfondire l'integrazione europea nell'ambito del processo di ampliamento dell'Unione,

B. ribadendo la propria opinione stando alla quale la Costituzione deve essere firmata in tempo utile per consentire l'avvio di un dibattito pubblico al riguardo, nel contesto della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo,

1. deplora fermamente l'incapacità del Consiglio europeo di raggiungere un accordo globale sul progetto di trattato costituzionale;

2. prende atto, ancora una volta, del fallimento del metodo della Conferenza intergovernativa e ricorda l'efficacia della Convenzione europea; deplora che, in seno alla CIG, non sia stato evidentemente posto l'accento sull'interesse comune europeo;

3. insiste affinché il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, quale risulta dalla Convenzione, continui a costituire la base per l'accordo CIG finale e complessivo, senza l'apertura di nuovi punti;

4. mette in guardia dal rischio che la mancata soluzione del problema concernente la capacità di agire di un'Unione allargata comporti una «Europa a varie velocità», un ritorno al metodo intergovernativo o persino una frammentazione dell'Unione;

5. invita la Presidenza italiana a pubblicare un elenco dettagliato in cui figurino gli accordi che sostiene siano stati raggiunti alla riunione di Bruxelles della CIG del 12 e 13 dicembre 2003;

6. chiede alla prossima Presidenza irlandese di riconvocare la CIG a livello dei ministri degli Esteri nel gennaio 2004 per adottare una procedura che consenta di registrare progressi e per consolidare tutti i testi approvati finora in seno alla CIG;

7. chiede alla Presidenza irlandese di proporre una data — prima del 1° maggio 2004 — per una riunione CIG a livello dei capi di Stato e di governo in cui poter decidere sulle questioni in sospeso;

8. sollecita la Presidenza irlandese, quando nel gennaio 2004 si presenterà dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo, a presentare il suo piano d'azione per una conclusione positiva della CIG;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla CIG, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi prossimi aderenti e candidati.

P5_TA(2003)0594

Telepedaggio stradale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la generalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (COM(2003) 132 — C5-0190/2003 — 2003/0081(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 132) [1],

— visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0190/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0435/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P5_TC1-COD(2003)0081

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione della direttiva *2004/…/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente* l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [1],

[1] *GU C …*

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione del 17 giugno 1997 sulle applicazioni telematiche nel settore dei trasporti stradali, in particolare la riscossione elettronica dei pedaggi ([2]), il Consiglio ha chiesto agli Stati membri e alla Commissione di elaborare una strategia per garantire la convergenza dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi onde raggiungere un livello adeguato di interoperabilità a livello europeo. La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni in materia di sistemi interoperabili di riscossione elettronica dei pedaggi in Europa ([3]) presentava la prima fase di questa strategia.

(2) Gli Stati europei che hanno installato sistemi di pedaggio elettronico per il finanziamento delle infrastrutture stradali o di riscossione elettronica dei diritti di uso della rete stradale (sistemi qui di seguito designati «sistemi di telepedaggio») usano per lo più la tecnologia microonde a corto raggio, sulla frequenza 5,8 GHz, ma questi sistemi ***non*** sono oggi ***del tutto compatibili*** reciprocamente. Gli sforzi intrapresi dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sulla tecnologia a microonde hanno portato, dopo l'approvazione di prenorme nel 1997, a preparare — nel gennaio 2003 — norme tecniche che favoriscono la compatibilità dei sistemi di telepedaggio a microonde a 5,8 ***GHz. Tuttavia*** queste ***prenorme*** tecniche ***non coprono tutti i sistemi Dedicated Short Range Communications (DSRC) a 5,8 GHz in funzione nell'Unione e*** comportano due varianti non completamente compatibili. Le norme si basano sul modello «Interconnessione dei sistemi aperti» (ISO) definito dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione per la comunicazione tra i sistemi informatici.

(3) La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di fissare il regime tariffario delle infrastrutture stradali.

(4) Tuttavia, gli industriali e i gestori di infrastrutture si sono accordati negli Stati membri dell'Unione europea per sviluppare prodotti interoperabili sulla base delle prenorme votate nel 1997 che privilegiano l'opzione di una trasmissione ad alto flusso tra suolo e ***un'apparecchiatura a bordo***. ***Di conseguenza dovrà essere disponibile per gli utenti un'apparecchiatura in grado di comunicare con tutti i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.***

(5) È essenziale che questo lavoro di normalizzazione sia condotto a termine quanto prima per stabilire norme tecniche che garantiscano la compatibilità dei sistemi di telepedaggio sulla base della tecnologia a microonde. Un altro lavoro di normalizzazione concernerà la combinazione delle tecnologie satellitari e di comunicazioni mobili per il telepedaggio onde evitare una nuova frammentazione del mercato.

(6) È necessario prevedere la diffusione dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi confinanti e diventa necessario disporre di sistemi interoperabili adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione su scala comunitaria ***e all'evoluzione tecnologica***.

([1]) *Posizione del Parlamento europeo del 18.12.2003.*
([2]) GU C 194 del 25.6.1997, pag. 5.
([3]) COM(1998) 795.

(7) ***È necessario che al momento dell'introduzione di nuovi sistemi di telepedaggio sia disponibile una quantità sufficiente di apparecchiature, al fine di evitare qualsiasi discriminazione tra le imprese interessate.***

(8) ***In particolare*** le nuove tecnologie di localizzazione via satellite (GNSS) e di comunicazioni mobili (GSM/GPRS) applicate al telepedaggio ***possono permettere, grazie alla loro elevata flessibilità e alle loro molteplici applicazioni,*** di rispondere alle esigenze delle nuove politiche tariffarie previste a livello comunitario e degli Stati membri. Permettono infatti di contabilizzare i chilometri percorsi per categoria di strada, senza richiedere investimenti costosi per l'attrezzatura delle ***infrastrutture. Queste*** tecnologie aprono anche la porta a nuovi servizi ***supplementari*** di informazione e sicurezza per i viaggiatori, come l'allarme automatico lanciato in caso di incidente che indicherà la posizione del veicolo, l'informazione in tempo reale sulle condizioni di circolazione, il livello del traffico o la durata del percorso. Nel campo della localizzazione via satellite, il progetto GALILEO lanciato dall'Unione europea nel 2002, fornirà a partire dal 2008, una qualità d'informazione superiore a quella dell'attuale GPS e ottimale per i servizi telematici stradali. Il sistema precursore EGNOS sarà già operativo nel 2004 con prestazioni simili. Questi sistemi innovativi potrebbero però presentare dei problemi, ad esempio per l'affidabilità dei controlli e la prevenzione delle frodi. ***In considerazione dei numerosi vantaggi summenzionati, sarebbe tuttavia opportuno raccomandare in linea generale l'applicazione delle tecnologie di localizzazione via satellite e di comunicazioni mobili al momento dell'introduzione di nuovi sistemi di telepedaggio.***

(9) La moltiplicazione delle tecnologie utilizzate o previste per il telepedaggio nei prossimi anni (microonde a 5,8 GHz, localizzazione via satellite e comunicazioni mobili) e la moltiplicazione delle specifiche imposte dagli Stati membri e dai paesi limitrofi per i loro sistemi di telepedaggio, possono pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno e gli obiettivi della politica dei trasporti. Questa situazione rischia di comportare in futuro la moltiplicazione di dispositivi ***incompatibili nell***'abitacolo degli automezzi pesanti e rischi di errori di manipolazione e di frode involontaria per gli autisti. ***Una tale moltiplicazione è inaccettabile per gli utenti e per i produttori di automezzi pesanti, per ragioni di costo e di sicurezza nonché per ragioni giuridiche.***

(10) È necessario eliminare gli ostacoli artificiali ***al funzionamento del mercato interno***, pur rispettando la possibilità per gli Stati membri e l'Unione europea di attuare politiche diverse di tariffazione per tutti i tipi di veicoli, a livello locale, nazionale o internazionale. Gli apparecchi installati a bordo dei veicoli devono permettere l'attuazione di queste politiche di tariffazione, rispettando i principi di non discriminazione tra i cittadini di tutti i paesi dell'Unione europea. È dunque necessario garantire al più presto l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello comunitario.

(11) I conducenti vogliono giustamente beneficiare di un servizio qualitativamente migliore sulle infrastrutture stradali, soprattutto sul piano della sicurezza, e ridurre le code di attesa ai caselli, particolarmente nei giorni di grande affluenza o in punti molto congestionati della rete. La definizione del servizio europeo di telepedaggio deve rispondere a questa preoccupazione. ***Si dovrebbe inoltre provvedere a garantire che le tecnologie e i componenti previsti possano essere collegati anche con altri componenti del veicolo, quali i tachigrafi elettronici e i servizi di chiamata d'emergenza. I sistemi intermodali non dovrebbero essere esclusi in una fase successiva.***

(12) La possibilità di accesso ad altre applicazioni future oltre alla riscossione del pedaggio dovrebbe essere assicurata mediante un'idonea interfaccia.

(13) Un servizio europeo di telepedaggio garantirà l'interoperabilità a livello tecnico e contrattuale, comprendendo un contratto unico tra i clienti e gli operatori offerenti il servizio, conforme a un corpus di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio e atto a garantire l'accesso all'intera rete e una serie di norme e requisiti tecnici che consentono all'industria di fornire l'equipaggiamento necessario per la fornitura del servizio.

(14) I sistemi di telepedaggio devono contribuire significativamente a ridurre i rischi di incidenti e quindi ad aumentare la sicurezza dei viaggiatori ai caselli, a ridurre le transazioni in contanti e a diminuire la congestione nei tratti a grande affluenza. Essi permettono anche di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente di nuove barriere di pedaggio o l'estensione delle strutture esistenti.

(15) L'istituzione dei sistemi di telepedaggio implica il trattamento di dati personali che deve essere garantito nel rispetto delle norme europee, figuranti nelle direttive 95/46/CE ([1]) e 2002/58/CE ([2]). Il diritto alla protezione dei dati a carattere personale è esplicitamente riconosciuto all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare l'interoperabilità dei sistemi di pedaggio nel mercato interno e l'introduzione di un servizio europeo di telepedaggio su tutta la rete stradale comunitaria sottoposta a pedaggio, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e, per la loro dimensione europea, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita allo stretto necessario per raggiungere questi obiettivi ed è quindi conforme al principio di proporzionalità quale enunciato in detto articolo.

(17) La creazione del sistema europeo di telepedaggio presuppone l'introduzione di un insieme di principi che dovranno essere stabiliti dal comitato di cui all'articolo 5.

(18) L'addebito automatico delle tariffe di pedaggio a carico di conti bancari o di carte di credito/debito domiciliati in qualsiasi luogo nell'UE (e al di fuori di essa) presuppone la piena operatività di uno spazio unico dei pagamenti nell'UE, con tariffe di servizio non discriminatorie.

(19) È di importanza sostanziale che un sistema comune di telepedaggio introdotto a livello dell'UE rispetti i seguenti criteri fondamentali, in particolare la predisposizione alla rapida integrazione di futuri correttivi ed innovazioni tecnologiche e di sistema, senza costosi aggravi legati alla vetustà dei metodi o dei modelli, l'irrilevanza dei costi di adozione da parte degli utenti della rete stradale — professionali o privati — rispetto ai benefici per gli stessi utenti nonché per la società nel suo insieme, il carattere non-discriminatorio, da tutti i punti di vista, della sua attuazione in ogni Stato membro tra utenti della rete stradale dello Stato in questione ed utenti di altri Stati membri.

(20) Occorre *adottare le misure necessarie* per *l'attuazione della* presente direttiva in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

([1]) *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

([2]) *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).*

([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(21) Occorre garantire l'inclusione delle parti interessate (operatori dei servizi di riscossione del pedaggio, gestori di infrastrutture, industrie elettroniche ed automobilistiche, utenti) nelle consultazioni della Commissione sugli aspetti tecnici e contrattuali legati alla creazione del servizio europeo di telepedaggio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo e campo di applicazione

1. La presente direttiva prescrive le condizioni necessarie per ***garantire*** l'interoperabilità dei sistemi di pedaggio elettronico stradali nella Comunità. Si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di diritti stradali, sull'intera rete stradale comunitaria urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre opere come tunnel, ponti, traghetti.

2. ***La presente direttiva non si applica:***

a) ***ai sistemi di pedaggio stradale per i quali non esistono mezzi elettronici di riscossione dei pedaggi;***

b) ***ai sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l'installazione di apparecchiature a bordo dei veicoli;***

c) ***ai sistemi di pedaggio stradale di piccole dimensioni e strettamente locali per i quali i costi necessari a conformarsi agli obblighi della presente direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.***

3. Per raggiungere l'obiettivo di cui al primo comma, è creato un servizio europeo di telepedaggio. Questo servizio deve garantire l'interoperabilità per l'utente dei sistemi di telepedaggio già applicati ***negli*** Stati membri e di quelli che saranno introdotti in futuro in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 2

Soluzioni tecnologiche

1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio a decorrere dal ***1º gennaio 2007*** e destinati all'uso degli automezzi pesanti di qualsiasi categoria e/o *degli* autobus, ***sono interoperabili tra loro e*** si basano sull'uso di una o più delle tre tecnologie seguenti:

a) localizzazione via satellite;

b) comunicazioni mobili secondo la norma GSM-GPRS (riferimento GSM TS 03.60/23.060);

c) microonde a 5,8 GHz.

2. Questi sistemi (paragrafo 1, lettere a), b) e c)) devono essere interoperabili e possono ricevere un sostegno — per quanto riguarda il loro paese d'origine o le loro condizioni di funzionamento — solo in base alla loro interoperabilità (libera concorrenza).

3. Dal ***1º gennaio 2007*** è ***istituito***, ai sensi dell'articolo 3, ***un servizio europeo di telepedaggio***. A partire da tale data gli operatori devono mettere a disposizione dell'utenza interessata un'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli, fornita a titolo di tutti i sistemi di telepedaggio in servizio nell'Unione e destinata ai veicoli di tutti i tipi secondo il calendario di cui all'articolo 3, *paragrafo* 4, che sia interoperabile e in grado di comunicare con tutti i sistemi in funzione nel territorio dell'Unione ***e che sia disponibile in quantità sufficienti per soddisfare la richiesta di tutti gli utenti interessati***.

4. ***Fatto salvo il paragrafo 1, l'apparecchiatura a bordo può inoltre essere adattabile per altre tecnologie, purché ciò non comporti un ulteriore onere a carico degli utenti e non crei discriminazione fra di essi. Se del caso, l'apparecchiatura a bordo può anche essere collegata al tachigrafo elettronico del veicolo.***

5. ***I lavori di interoperabilità delle tecnologie di telepedaggio esistenti, realizzati nel quadro del servizio europeo di telepedaggio, devono garantire la reciproca compatibilità e interfaccia dei sistemi di cui al paragrafo 1 e delle loro attrezzature.***

6. ***Si raccomanda che i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio utilizzino le tecnologie di localizzazione via satellite e di comunicazioni mobili di cui al paragrafo 1. Per l'eventuale migrazione verso sistemi che utilizzano tali tecnologie da parte dei sistemi che ne utilizzano altre, la Commissione, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 5, elabora una relazione al più tardi entro il 31 dicembre 2009. La relazione comprende uno studio dell'utilizzo di ognuna delle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché un'analisi costo/benefici. Se del caso, la Commissione correda la relazione con una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio contenente una strategia di migrazione.***

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per aumentare l'uso dei sistemi di telepedaggio. Essi si adoperano affinché al più tardi ***entro il 1° gennaio 2007*** almeno il 50 % ***del volume di traffico in*** ogni stazione ***possa utilizzare il*** pedaggio elettronico. ***I varchi utilizzati per il telepedaggio possono inoltre essere utilizzati per la riscossione attraverso altri mezzi, tenendo nel debito conto la sicurezza.***

8. Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del servizio europeo di telepedaggio avvenga in conformità con le norme europee in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, soprattutto le direttive europee 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 3

Creazione di un servizio europeo di telepedaggio

1. Un servizio europeo di telepedaggio è creato su tutte le infrastrutture stradali della Comunità sulle quali è riscosso ***per via elettronica*** un pedaggio o un diritto d'uso. ***Tale servizio di telepedaggio sarà definito da un corpus di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio, una serie di norme e requisiti tecnici e un contratto di abbonamento unico tra i clienti e gli operatori offerenti il servizio.*** Si estende su tutta questa rete mediante ***suddetto*** contratto, che può essere sottoscritto presso qualsiasi ***operatore*** di una parte di questa rete.

2. ***Il servizio europeo di telepedaggio*** è indipendente ***dalle decisioni fondamentali adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione del pedaggio su particolari categorie di veicoli e*** dal livello di tariffazione applicato o dalla sua finalità. ***Essa*** riguarda soltanto il modo di applicazione dei pedaggi o dei diritti. Il ***sistema consente l'interoperabilità dei contratti*** indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, la nazionalità dell'abbonato, quella dell'***emittente*** presso il quale l'abbonamento è sottoscritto, a prescindere dalla zona o dal punto della rete stradale dove il pedaggio è dovuto.

3. ***Il sistema consente lo sviluppo di un servizio di pedaggio intermodale senza comportare svantaggi per le modalità di trasporto più sostenibili.***

4. Ciascun ***emittente di contratti di riscossione elettronica dei pedaggi nell'Unione*** deve offrire ai suoi clienti ***un contratto che risponda alle norme relative al servizio europeo di telepedaggio*** secondo il calendario seguente:

a) per tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate e per i veicoli che trasportano più di 9 passeggeri (autista + 8) ***al più tardi due anni dopo le decisioni relative al servizio europeo di telepedaggio***,

b) per tutti gli altri tipi di veicoli al più tardi ***cinque anni dopo le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio***.

Articolo 4

Definizione del servizio europeo di telepedaggio

1. Il servizio europeo di telepedaggio è definito sulla base degli elementi seguenti:

a) specifiche funzionali e tecniche del servizio, della qualità di questo servizio e del suo livello di applicazione ai punti di pedaggio, allo scopo di limitare le code di attesa, i rallentamenti e gli incidenti di qualsiasi tipo causati dalla riscossione del pedaggio;

b) lancio e monitoraggio delle azioni di normalizzazione tecnica con gli organismi europei di normalizzazione;

c) complementi tecnici eventuali rispetto alle norme o prenorme utilizzate e che permettono di garantire l'interoperabilità; modalità per tener conto dell'evoluzione delle tecnologie, in particolare dell'evoluzione delle comunicazioni mobili, allo scopo di aggiornare l'elenco delle tecnologie sulle quali si basa il servizio europeo di telepedaggio;

d) specifiche di integrazione degli apparecchi nei veicoli;

e) procedure di omologazione a livello europeo degli apparecchi installati a bordo dei veicoli e di quelli posti sul bordo della strada nonché l'insieme veicolo-apparecchiatura, in particolare sotto il profilo della sicurezza ***stradale;***

f) ***modelli transazionali;***

g) protocollo di accordo tra i gestori della rete stradale interessata, per consentire la realizzazione del servizio sulla rete stradale europea e un contratto unico nei confronti del cliente;

h) trattamento di casi particolari come: utenti sporadici e disfunzioni di qualsiasi natura;

i) convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle norme europee in materia di protezione della libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la loro vita privata. Si dovrà in particolare garantire la conformità alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

j) ***esame della possibilità di armonizzare le norme di esecuzione nel settore del telepedaggio.***

2. Il servizio europeo di telepedaggio si basa sulle soluzioni tecniche di cui all'articolo 2 ***e sulla pubblica disponibilità delle specifiche necessarie per la loro realizzazione***.

3. La Commissione adotta le decisioni tecniche relative alla definizione servizio europeo di telepedaggio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Conformemente alla procedura stabilita dalla direttiva 98/34/CE ([1]), la Commissione invita gli organismi europei di normalizzazione, in particolare il Comitato europeo di normalizzazione ad adoperarsi al massimo per adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio, soprattutto le tecnologie microonde e i sistemi che usano la tecnologia di localizzazione via satellite e le comunicazioni mobili.

5. Gli apparecchi per il servizio europeo di telepedaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni delle direttive 1999/5/CE ([2]) e 89/336/CEE ([3]).

6. Le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio sono adottate dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 5 al più tardi entro il 1° gennaio 2007. Tali decisioni sono adottate unicamente qualora sussistano tutte le condizioni, valutate sulla base di studi adeguati, atte a garantire il funzionamento dell'interoperabilità sotto tutti gli aspetti, compresi quello tecnico, giuridico e commerciale.

Articolo 5

Comitato

La Commissione è assistita dal «comitato Telepedaggio», composto da rappresentanti degli Stati membri ***e da Organizzazioni non governative che si occupano di problemi relativi alla tutela della privacy, alla sicurezza e all'ambiente*** e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il ***30 giugno 2005***. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono adottate dagli Stati membri.

([1]) *Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sulle statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel quadro della procedura di notifica (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68).*

([2]) *Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10). Modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.*

([3]) *Direttiva 89/336/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19). Modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).*

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0595

Cooperazione decentralizzata (2004-2006) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(2003) 413 — C5-0319/2003 — 2003/0156(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 413) ([1]),

— visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 179, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0319/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A5-0431/2003),

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. esprime il parere che la scheda finanziaria della proposta della Commissione sia compatibile con il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie senza limitare altre politiche;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0156

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ([1]),

deliberando conformemente alla procedura prevista dall'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio *1998* ([3]) *era* applicabile fino al 31 dicembre 2001.

(2) Il suddetto regolamento è stato modificato e prorogato *fino al 31 dicembre 2003* dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *del 13 maggio 2002* ([4]).

(3) La valutazione del 2003 è giunta alla conclusione che la linea di bilancio deve essere più mirata.

(4) Lo strumento della cooperazione decentrata rappresenta un valore aggiunto specifico nel sostegno di azioni ben mirate in situazioni specifiche e in partenariati difficili in cui gli strumenti tradizionali non possono essere utilizzati o non sono pertinenti, nonché nel sostegno della diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali nel processo di sviluppo.

(5) Il regolamento (CE) n. 1659/98 deve essere modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2006 a seguito della conclusione della valutazione e dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della *CE* ([5]). Occorre, inoltre, adattare *la dotazione finanziaria* e il periodo di riferimento indicati all'articolo 4, paragrafo 1.

(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1659/98,

---

([1]) GU C …
([2]) *Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003.*
([3]) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6.
([4]) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1.
([5]) *COM (2002) 598.*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di lottare contro la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

— uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo;

— un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.»

2. *L'articolo 2 è così modificato:*

(a) Il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

info~~rm~~azione e mobilizzazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche,»

(b) Dopo il terzo trattino, è inserito il seguente trattino:

raffo~~rz~~amento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione.»

3. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche (compreso quelle comunali), organizzazioni non governative, ***organizzazioni di popoli indigeni,*** associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, ***organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata,*** associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento***, culturali,*** di ricerca ***e organizzazioni scientifiche***, università, chiese, ***associazioni o comunità religiose***, mezzi d'informazione, fondazioni politiche e qualsiasi associazione non governativa ***e fondazione indipendente*** in grado di dare un contributo allo sviluppo.

Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.»

4. L'articolo 4 *è così modificato:*

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Il finanziamento* comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. *La dotazione finanziaria* per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.»

(b) Il paragrafo 2 è soppresso.

5. *L'articolo 7 è così modificato:*

(a) Nel paragrafo 2 il termine ECU è sostituito *dal termine* EURO.

(b) Al paragrafo 3 è inserito il seguente trattino:

«— *esigenze* particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1.»

6. All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«***1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo*** [1] ***(in seguito denominato "il comitato").***

[1] ***GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1.***»

7. L'articolo 10 è così modificato:

a) ***il primo comma è sostituito dal testo seguente:***

«***Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riuardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.***»

b) *nel terzo comma il termine* ECU è sostituito *dal termine* ***EUR.***

8. ***All'articolo*** 13, il secondo comma è così sostituito:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0596

Parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (COM(2003) 465 — C5-0367/2003 — 2003/0176(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 465) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0367/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0447/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione, quale modificata, sia compatibile con la soglia della rubrica 4 delle Prospettive finanziarie, eventualmente attraverso la ridistribuzione delle politiche;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TC1-COD(2003)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) *n. …/2004* del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) la parità fra i sessi e il rafforzamento del ruolo della donna figurano tra gli obiettivi di sviluppo del millennio [3], che stabiliscono traguardi ben precisi in materia di istruzione da raggiungere entro il 2015;

(2) Due terzi dei bambini non scolarizzati sono di sesso femminile; le percentuali di accesso alla scuola, fra le bambine, permangono inferiori a quelle dei maschi e i tassi di abbandono della scuola sono superiori tra le bambine;

(3) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del *trattato tutte* le attività comunitarie di cui all'articolo 3, compresa la politica di cooperazione allo sviluppo, devono mirare a eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne;

(4) poiché le donne rappresentano la stragrande maggioranza dei poveri di tutto il mondo, è indispensabile promuovere la parità fra i sessi onde raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà entro il 2015;

(5) per arrivare alla parità fra donne e uomini di tutte le età, la cui importanza per una lotta efficace contro la povertà è stata ampiamente riconosciuta, si deve combinare questo obiettivo con misure specifiche a favore delle donne, indipendentemente dall'età, nell'ambito di una strategia d'integrazione delle questioni di genere;

---

[1] GU C … del …, pag. …

[2] *Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003.*

[3] http://www.un.org/millenniumgoals/

(6) il contributo delle donne allo sviluppo è condizionato da un gran numero di ostacoli, che sminuiscono i risultati della loro attività e riducono i vantaggi che ne conseguono per le donne e per l'intera società. L'importanza del ruolo economico, sociale e ambientale svolto dalle donne nei paesi in via di sviluppo ha confermato, a livello internazionale, che la loro partecipazione totale e senza discriminazioni è indispensabile ad uno sviluppo sostenibile ed efficace;

(7) la Comunità e i suoi Stati membri hanno firmato la dichiarazione e la piattaforma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995, che ha insistito sulla necessità di agire a livello mondiale per eliminare gli ostacoli alla parità fra i sessi e di integrare le questioni di genere nella strategia attuata a tal fine;

(8) i firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne hanno deciso di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere questo fenomeno, che considerano un ostacolo allo sviluppo;

(9) il regolamento (CE) n. 2836/98 *del Consiglio del 22 dicembre 1998,* relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo [1] intende promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e l'inclusione di interventi volti ad eliminare le principali disparità fra i sessi. Al tempo stesso, la parità uomo-donna viene promossa nei piani nazionali volti ad applicare gli elementi principali della piattaforma d'azione di Pechino. Il regolamento scade il 31 dicembre 2003;

(10) la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della Comunità europea, adottata dal Consiglio Sviluppo il 10 novembre 2000, definisce la parità fra i sessi una questione trasversale;

(11) la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione comunitaria allo sviluppo del 21 giugno 2001 (COM (2001)295 def.) definisce il necessario quadro di attuazione. Il programma d'azione è stato approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2001;

(12) nella risoluzione *del 25* aprile 2002 sul programma d'azione suddetto, il Parlamento europeo ha ribadito quanto sia importante integrare le questioni di genere per arrivare alla parità fra i sessi e migliorare la condizione delle donne nei paesi in via di sviluppo;

(13) il presente regolamento stabilisce *una dotazione finanziaria* che costituisce per l'autorità di bilancio, *nel quadro della* procedura di bilancio annuale, il riferimento *principale ai sensi del punto* 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [2]. ***In generale, il finanziamento CE in materia di sviluppo dovrebbe contribuire anche alla parità tra i sessi, in quanto tematica trasversale***;

[1] GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

[2] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(14) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]);

(15) conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del *trattato*, *l'obiettivo* dell'azione proposta, cioè la promozione della parità fra i sessi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, non può essere raggiunto dai soli Stati membri; la portata e gli effetti dell'azione proposta impongono quindi un'azione della Comunità. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo suddetto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Campo di applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento attua misure volte a promuovere la parità fra i sessi nelle politiche, nelle strategie e negli interventi comunitari di cooperazione allo sviluppo.

A tal fine, la Comunità fornirà assistenza finanziaria e consulenze onde promuovere la parità fra i sessi in tutte le politiche e in tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo attuati nei paesi via di sviluppo.

2. Il sostegno comunitario completerà e rafforzerà *le* politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo, nonché l'assistenza fornita attraverso gli altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a) «l'integrazione delle questioni di genere» riguarda la pianificazione, la (ri)organizzazione, il miglioramento e la valutazione dei processi politici, affinché la parità fra i sessi sia integrata sistematicamente da tutte le persone competenti nelle politiche, nelle strategie e negli interventi, a tutti i livelli e in tutte le fasi;

b) si possono prendere o mantenere misure specifiche volte ad evitare o a compensare le discriminazioni legate al sesso onde garantire di fatto la parità tra uomini e donne; le misure suddette devono mirare anzitutto a migliorare la situazione delle donne nel settore contemplato dal presente regolamento.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Nell'intento di promuovere la parità fra i sessi e il ruolo della donna, conformemente agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, ***alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne, al documento conclusivo della sessione speciale dell'Assemblea generale «Donne 2000: eguaglianza sessuale, sviluppo e pace per il 21esimo secolo»,*** il presente regolamento si prefigge di:

a) sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne ***di tutte le età***, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;

b) creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico della promozione delle questioni di genere.

Articolo 4

1. Fra le attività di promozione della parità fra i sessi che potrebbero essere finanziate figura il sostegno:

a) alle misure specifiche riguardanti l'accesso a/il controllo di risorse e servizi destinati alle donne, ***specialmente*** per quanto riguarda l'istruzione ***e la formazione, la salute, le attività economiche e sociali, il*** lavoro ***e le infrastrutture, nonché la partecipazione delle donne all'adozione*** delle decisioni politiche;

b) ***alla promozione della raccolta, della diffusione, dell'analisi*** e ***del*** miglioramento delle statistiche per sesso e per età; allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, orientamenti, valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi ***ex ante e a posteriori***, studi tematici, indicatori ***qualitativi e quantitativi*** e altri strumenti operativi;

c) alle azioni di sensibilizzazione e di propaganda ***e alla creazione di reti di partner nell'ambito della parità fra i sessi***;

d) alle attività volte a rafforzare la capacità istituzionale e operativa dei principali ***partner*** del processo di sviluppo ***nei paesi partecipanti***, come l'invio di esperti delle questioni di genere, la formazione e l'assistenza tecnica.

2. Nel quadro delle attività di cui *al* paragrafo 1, si finanzieranno:

a) studi metodologici e organizzativi sull'integrazione delle questioni di genere riguardanti tutte le fasce di età;

b) assistenza tecnica, comprese valutazioni dell'impatto sulla parità fra i sessi, l'istruzione, la formazione***, la società dell'informazione e*** altri servizi;

c) forniture, revisioni dei conti e missioni di controllo/valutazione.

3. I finanziamenti comunitari possono coprire:

a) i progetti di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili, e

b) le spese di funzionamento dell'organismo beneficiario, comprese le spese correnti di gestione e manutenzione ***che non dovrebbero superare i costi previsti per le spese amministrative.***

Di norma le sovvenzioni per il funzionamento saranno erogate in modo decrescente.

Articolo 5

In sede di selezione e di esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si cercherà in particolare di:

a) potenziare il ruolo catalizzatore e moltiplicatore degli interventi e dei programmi a sostegno dell'integrazione generalizzata delle questioni di genere nelle azioni comunitarie;

b) ***rafforzare i*** partenariati strategici e avviare una cooperazione transnazionale, che si aggiungerà, ***in particolare,*** alla cooperazione regionale riguardante la parità fra i sessi;

c) programmare gli interventi in modo da ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e un impatto sostenibile;

d) definire chiaramente obiettivi e indicatori e sorvegliarne l'andamento;

e) promuovere le sinergie con le politiche e i programmi riguardanti l'igiene riproduttiva e sessuale e i diritti connessi, le malattie legate alla povertà, ***in particolare i programmi in materia di HIV/AIDS, le misure intese a combattere la violenza,*** *le questioni relative alle* bambine e *alle* ragazze, ***l'istruzione e la formazione delle donne di tutte le età,*** gli anziani***,*** l'ambiente, ***i diritti umani, la prevenzione dei conflitti, la democratizzazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale***;

f) ***integrare la dimensione di genere tra le sei aree prioritarie della politica di sviluppo comunitaria;***

g) ***prestare necessariamente particolare attenzione all'istruzione delle bambine e al fatto che si può iniziare a rimediare all'assenza di pari opportunità per le bambine assumendo e formando insegnanti a livello locale.***

Capitolo II

Esecuzione degli aiuti

Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari di cui al presente regolamento saranno concessi tramite sovvenzioni o convenzioni.

2. La sovvenzione potrà coprire la totalità delle spese solo qualora sia dimostrato che la stessa è indispensabile alla realizzazione dell'azione, fatta eccezione per le azioni che dipendono dall'esecuzione di accordi finanziari con paesi terzi o le azioni gestite da organizzazioni internazionali. Diversamente, per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei beneficiari di cui all'articolo 7. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si terrà conto della capacità dei partner e della natura dell'azione.

3. I contratti con i beneficiari possono coprire il finanziamento delle loro spese di funzionamento, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

4. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo internazionali o regionali o le istituzioni finanziarie.

Articolo 7

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e ***locale;***

b) ***comunità*** locali, ONG, ***segnatamente quelle impegnate nel settore della parità dei sessi, associazioni di donne,*** organizzazioni a base comunitaria, sindacati e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro;

c) ***settore privato locale;***

d) organizzazioni regionali;

e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;

f) istituti di ricerca e sviluppo e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria prestata tramite sovvenzione è riservata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo. Si privilegeranno le strutture endogene atte a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni di genere.

Articolo 8

1. Quando le azioni comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

2. Ogni accordo di finanziamento, di sovvenzione, o contratto concluso in base al presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Si prendono le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e l'attribuzione dei contratti di fornitura è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi assimilati e di tutti i paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere estesa ad altri paesi terzi a condizioni di reciprocità.

2. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

Articolo 10

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di queste azioni, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e su quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle azioni, attraverso incontri e scambi d'informazioni periodici tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, le autorità locali e gli altri organi decentrati nel paese beneficiario.

2. La Commissione ***dovrebbe trattare la questione del genere quale punto permanente all'ordine del giorno durante le*** riunioni con rappresentanti degli Stati membri e dei paesi partner onde dare maggiore risalto alle questioni di genere nei settori emergenti della cooperazione allo sviluppo.

3. La Commissione deve tener conto delle esperienze degli Stati membri, di altri donatori e paesi partner nei settori dell'integrazione della dimensione di genere e dell'emancipazione delle donne.

4. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Capitolo III

Disposizioni finanziarie e procedure decisionali

Articolo 11

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2004-2006 è fissato a ***11 milioni*** di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è pluriennale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi una volta all'anno nel comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 13

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il programma di lavoro sarà adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. *Nei casi in cui é* fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, *tenendo conto delle disposizioni* degli articoli 7 e 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

Capitolo IV

Relazioni

Articolo 15

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio contenente informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'anno e le conclusioni della Commissione sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente.

Nella sintesi figurano, in particolare, gli aspetti positivi e negativi delle azioni, i contratti conclusi e i risultati di tutte le valutazioni indipendenti delle singole azioni.

2. Un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del regolamento e sulle eventuali modifiche.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

P5_TA(2003)0597

Accordo di pesca CE-Repubblica della Costa d'Avorio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 (COM(2003) 556 — C5-0458/2003 — 2003/0219(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 556) ([1]),

— visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0458/2003),

([1]) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

— visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A5-0459/2003),

1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Costa d'Avorio.

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Emendamento 1	
Considerando 2 bis (nuovo)	
	2 bis) È importante che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati in merito all'evoluzione della gestione dell'accordo. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare una relazione sulla situazione delle risorse e sull'utilizzazione delle possibilità di pesca durante i tre anni di durata dell'ultimo protocollo e durante il periodo della proroga qui concessa.
Emendamento 2	
Articolo 3 bis (nuovo)	
	Articolo 3 bis
	Prima di procedere alla conclusione di un nuovo accordo di pesca con la Repubblica della Costa d'Avorio, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle risorse ittiche e una relazione sull'applicazione dell'ultimo protocollo e sulle condizioni di esecuzione, con particolare riferimento alle misure specifiche.
Emendamento 3	
Articolo 3 ter (nuovo)	
	Articolo 3 ter
	Sulla base di dette informazioni e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione un mandato per il neoziato di possibili nuovi accordi.

Giovedì, 18 dicembre 2003

P5_TA(2003)0598

Consiglio europeo

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito del Consiglio europeo riunito a Bruxelles, il 12 e 13 dicembre 2003

Il Parlamento europeo,

A. viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, riunito il 12 e 13 dicembre 2003 a Bruxelles,

Crescita economica

1. si compiace dell'approvazione da parte del Consiglio europeo dell'«Azione europea a favore della crescita», ma sottolinea che la sola incentivazione degli investimenti, persino in progetti chiave, non può risolvere i problemi né immediati né a lungo termine dell'economia europea; sottolinea la necessità di dare maggior rilievo all'attuazione e ai risultati, se si vogliono raggiungere gli obiettivi di Lisbona; chiede che vengano perseguite le riforme strutturali necessarie per ristabilire la competitività europea, generare crescita e creare occupazione;

2. deplora tuttavia che il programma di avvio rapido sia stato stabilito senza consultare il Parlamento europeo e senza prevedere un chiaro assetto per il finanziamento; rileva inoltre che l'attuazione dell'«Azione europea a favore della crescita» dovrebbe rispettare il quadro predisposto dal patto di stabilità e di crescita e dalle prospettive finanziarie e prende atto del ruolo prudente raccomandato alla BEI;

3. accoglie con favore l'accento posto sul ruolo preminente accordato alle risorse private per il finanziamento di progetti ammissibili; chiede una valutazione del partenariato pubblico-privato quanto alle conseguenze per «proprietà» e posizione finanziaria a lungo termine «nascosta» dei bilanci pubblici;

4. sottolinea che le priorità per lo sviluppo delle RTE devono essere programmate in modo strategico in linea con l'interesse comune e che il valore aggiunto dei singoli progetti deve essere garantito tramite valutazioni d'impatto esaustive, concentrate su progetti volti a sganciare la crescita nel settore dei trasporti dalla crescita economica e dall'utilizzo delle risorse; sottolinea la necessità di dare priorità ai progetti infrastrutturali per il trasporto sostenibile su ferrovia e per via navigabile, in linea con l'idea di un passaggio modale espressa nel Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (COM(2001) 370) e chiede di limitare i progetti prioritari RTE-Trasporti a progetti transfrontalieri intermodali e sostenibili; rileva inoltre la necessità di una valutazione strategica dell'impatto ambientale sull'iniziativa RTE-Trasporti, compreso l'impatto delle emissioni di CO_2; ricorda al Consiglio, a tale riguardo, che la decisione in materia di RTE è soggetta a una piena codecisione con il Parlamento e deplora che il Parlamento non sia stato sinora consultato nella determinazione delle priorità;

5. non ritiene che l'Iniziativa di crescita rifletta adeguatamente il fatto che l'investimento in capitale umano, comprese l'istruzione secondaria e la formazione lungo tutto l'arco della vita, è probabilmente il singolo fattore più importante perché l'Europa possa far fronte alle sfide di un'economia globale basata sull'innovazione; insiste quindi sull'estensione dei criteri per l'identificazione degli eventuali progetti di investimento, soprattutto attraverso ambiziose attività di investimento per migliorare l'occupazione, l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nonché per sviluppare tecnologie pulite ed ecocompatibili, riconoscendo nel contempo l'importanza di buoni servizi pubblici;

6. ritiene che occorra fornire entro il 2006, e non entro la fine del 2007, tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio, una valutazione intermedia dell'Azione europea a favore della crescita, per consentire loro di trarre conclusioni per le nuove prospettive finanziarie 2007-2011 e per il nuovo periodo di finanziamento dei fondi strutturali UE; chiede di essere pienamente associato alla valutazione intermedia dell'Azione a favore della crescita e invita la BEI a riferirgli quanto prima in merito ai suoi lavori preparatori;

7. si compiace della relazione della Task Force per l'occupazione; ribadisce che, aumentando la qualità dei posti di lavoro e i livelli di competenza, si contribuisce a stimolare l'efficienza e la produttività dell'economia e ad integrare più saldamente le persone nel mercato del lavoro; sottolinea che raccomandazioni analoghe sono state formulate in molte occasioni, ad esempio attraverso gli orientamenti per l'occupazione, e che ora l'accento deve essere posto sull'attuazione;

8. è profondamente preoccupato per la sostanziale mancanza di un seguito alla strategia di Lisbona a livello di Stati membri; ribadisce l'invito a monitorarne le prestazioni soprattutto in materia di occupazione e affari sociali; sottolinea l'importanza di un totale rispetto dei nuovi orientamenti per l'occupazione adottati all'inizio di quest'anno nel quadro della strategia complessiva volta ad accelerare l'attuazione dell'Agenda di Lisbona; insiste sulla necessità di coinvolgere i parlamenti nazionali, le parti sociali e tutti i soggetti interessati a livello nazionale e locale, al fine di trasporre effettivamente la strategia europea nelle politiche nazionali;

9. accoglie con favore il duplice accento posto dal Consiglio europeo sulla competitività e sull'occupazione e la sua decisione di inserire ai primi posti del prossimo ordine del giorno il miglioramento delle prestazioni degli Stati membri in quanto a creazione di posti di lavoro, ma insiste affinché nel modello sociale europeo il concetto di competitività non sia limitato alla riduzione dei costi, bensì includa anche questioni qualitative, aventi un impatto a lungo termine, come le preoccupazioni di carattere sociale ed ambientale; ribadisce la sua richiesta concernente l'effettuazione di valutazioni d'impatto su tutta la nuova legislazione europea;

10. sottolinea l'importanza di diffondere meglio l'innovazione, potenziare la ricerca e lo sviluppo, fare in modo che il lavoro risponda alle aspettative, sviluppare una politica occupazionale positiva a favore del prolungamento della vita attiva, realizzare politiche preventive in materia di disoccupazione, investire nella formazione e nell'insegnamento a lungo termine, introdurre politiche occupazionali che tengano conto delle esigenze familiari e una custodia dei bambini meno costosa e più accessibile;

11. si compiace del messaggio comune delle parti sociali europee al Vertice sociale tripartito dell'11 dicembre 2003; rileva che il dialogo sociale è un elemento essenziale dell'ammodernamento del mercato del lavoro;

12. invita la Commissione a tenere pienamente conto della relazione e delle raccomandazioni della Task Force per l'occupazione al momento di elaborare la relazione comune sull'occupazione che dovrà essere presentata al Consiglio europeo della primavera 2004 e a dar seguito alle esperienze tratte dall'Anno europeo dei disabili 2003, rendendo più accessibile il mercato del lavoro ai disabili in tutta l'Europa ampliata; invita la Commissione ad intervenire e a controllare da vicino la trasposizione delle due direttive UE volte a combattere tutte le forme di discriminazione;

13. prende atto con interesse della prossima relazione della Commissione, prevista per il primo semestre 2004, sulla deindustrializzazione; si attende che tale relazione contenga proposte concernenti tutti gli effetti delle ristrutturazioni e delle delocalizzazioni; chiede di creare migliori condizioni per l'informazione, la consultazione e la partecipazione della forza lavoro e, in particolare, di procedere alla revisione della direttiva del Consiglio sul Comitato aziendale europeo;

14. prende atto del fatto che il Consiglio europeo ha giudicato necessario ricorrere ad altri mezzi per far sì che l'UE mantenga i propri impegni nel settore dei cambiamenti climatici; ritiene che ciò sia indispensabile, vista la debolezza delle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico conclusasi il 12 dicembre 2003 a Milano; attende dalle altre parti, in particolare Stati Uniti e Russia, nuove decisioni atte a far sì che il Protocollo di Kyoto possa infine entrare in vigore;

Libertà, sicurezza e giustizia

15. prende atto della volontà del Consiglio europeo di accelerare l'insediamento di un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e ricorda la sua preferenza per una struttura comunitaria operativa, onde intensificare la cooperazione in materia di tutela delle frontiere esterne, specie nell'imminenza dell'ampliamento nel 2004; concorda con i provvedimenti mirati a rendere più agevoli le procedure di controllo alle frontiere, nella misura in cui ciò non comporta un allentamento della sicurezza; chiede al Consiglio di adottare la proposta associando pienamente il Parlamento;

16. deplora che il Consiglio europeo, considerando che solamente tre Stati membri (Danimarca, Spagna e Portogallo) hanno recepito la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [1], non abbia insistito affinché i rimanenti Stati membri rispettino il termine del 31 dicembre 2003; invita ancora una volta il Consiglio ad adottare una decisione quadro sulle norme comuni che disciplinano il diritto procedurale;

17. deplora che i leader UE e la Presidenza del Consiglio non abbiano discusso i diritti dei prigionieri di Guantanamo ad un giusto processo; insiste affinché il Consiglio europeo e la nuova Presidenza irlandese si impegnino a sollevare la questione in ogni occasione con l'amministrazione USA;

18. plaude all'intenzione della Commissione e alla volontà del Consiglio europeo di presentare la valutazione definitiva dell'attuazione degli obiettivi di Tampere e rammenta che, ai sensi del trattato di Nizza, la prossima tappa contestuale alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede l'applicazione della procedura di codecisione alla maggioranza dei provvedimenti relativi all'asilo e all'immigrazione; invita pertanto pressantemente il Consiglio GAI a rimuovere gli ostacoli politici citati nelle conclusioni del Consiglio europeo; chiede in particolare che le direttive in materia di asilo rispettino integralmente la Convenzione di Ginevra e il suo protocollo;

---

[1] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

19. invita in particolare il Consiglio, nel contesto del programma d'azione sui rimpatri e di celeri negoziati di accordi di riammissione, a controbilanciare tutte le misure già adottate quanto alla lotta all'immigrazione clandestina con una politica attiva d'integrazione e promozione dei diritti dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio dell'UE;

20. plaude alla volontà del Consiglio di garantire l'attuazione delle misure previste dal programma per contrastare l'immigrazione clandestina per via marittima, specie in considerazione dei recenti drammi umani verificatisi al largo delle coste mediterranee europee; e chiede di essere associato, alla stregua della Commissione e degli Stati membri, all'attuazione di dette misure;

21. esprime la sua riserva per quanto riguarda l'integrazione degli identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno, dato che vi sono numerose problemi irrisolti in materia di tutela dei dati, compreso l'immagazzinamento centrale e l'uso secondario, segnatamente nello sviluppo del sistema d'informazione visti e per quanto riguarda le possibili sinergie con il sistema d'informazione di Schengen, in merito ai quali il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato;

22. si compiace per la volontà del Consiglio di rafforzare i poteri di Europol e ribadisce la sua posizione secondo cui l'approccio comunitario costituirebbe il miglior modo di potenziarne l'efficacia;

23. concorda con l'importanza attribuita dal Consiglio alla lotta contro il traffico di droga che dovrebbe contrastare il finanziamento delle attività illegali dei trafficanti e delle organizzazioni criminali o terroristiche;

24. si inquieta per la recrudescenza della xenofobia, del razzismo e dell'antisemitismo; prende atto della determinazione del Consiglio a lottare contro gli atti di violenza razzista; chiede che vengano prese nuove misure sul piano nazionale e comunitario per lottare contro tutte le manifestazioni di intolleranza;

25. appoggia la decisione di sviluppare l'esistente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e di estendere il suo mandato per farne un'Agenzia per i diritti umani; e chiede alla Commissione di verificare come la struttura di gestione possa essere adattata ai nuovi incarichi e quale profilo si potrà attendere dalla futura gestione;

Allargamento

Nuovi Stati membri

26. si associa al Consiglio europeo e attende con ansia di accogliere la Repubblica Ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia come membri a pieno titolo dell'Unione il 1° maggio 2004; appoggia l'esortazione del Consiglio europeo ai nuovi Stati membri ad intensificare e completare i preparativi finali per far parte dell'Unione nel periodo che ancora li separa dall'adesione; invita gli attuali e i nuovi Stati membri a garantire che il processo di ratifica del trattato di adesione sia completato a tempo debito;

Bulgaria e Romania

27. sollecita la Bulgaria e la Romania a completare i propri preparativi per l'adesione e soprattutto a portare la loro capacità amministrativa e giudiziaria al livello richiesto affinché possano essere pronte a concludere, sulla base dei meriti di ciascun paese, i negoziati nel 2004, a firmare il trattato di adesione nel 2005 e ad aderire all'Unione nel gennaio 2007;

Turchia

28. appoggia il Consiglio europeo nel sollecitare la Turchia a compiere ulteriori sforzi sostenuti di riforma, in particolare per quanto riguarda l'esercizio delle libertà fondamentali, l'ulteriore allineamento delle relazioni civili-militari con la pratica europea e gli squilibri macroeconomici; condivide l'opinione secondo la quale una soluzione del problema di Cipro agevolerebbe enormemente le aspirazioni della Turchia all'adesione;

Cipro

29. prende atto con interesse dell'esito delle elezioni turco-cipriote del 14 dicembre 2003 e auspica che esso implichi il sostegno a una soluzione globale del problema di Cipro e all'adesione all'UE;

30. sollecita tutte le parti interessate ed in particolare la Turchia e la leadership turco-cipriota a dimostrare il proprio impegno a rispondere ai criteri del Segretario generale delle Nazioni Unite per la ripresa, in via d'urgenza, dei negoziati, sulla base delle sue proposte, affinché i colloqui possano riprendere;

31. ribadisce la sua speranza che sia una Cipro riunificata ad aderire all'Unione il 1° maggio 2004; sottolinea a tale riguardo l'importanza che riveste l'espressione, da parte della Turchia, della volontà politica di trovare una soluzione al problema cipriota;

Relazioni esterne, PESC, PESD

Relazioni esterne

Balcani occidentali

32. condivide le conclusioni del Consiglio europeo in questo settore e sottolinea l'esigenza di uno sforzo rinnovato da parte dei paesi interessati al fine di garantire un clima positivo nei settori economico, politico e democratico onde stabilire relazioni più solide con l'UE nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione;

33. si compiace dei preparativi per la partecipazione dei paesi del Balcani occidentali ai programmi comunitari e chiede insistentemente l'accelerazione di tale processo; ritiene che la prossima regolamentazione dei partenariati individuali europei rappresenti un'ulteriore opportunità per i paesi interessati ad avvicinarsi alle strutture europee e ad integrarvisi;

Partenariato euromediterraneo

34. plaude alla volontà di conferire al partenariato euromediterraneo un'importanza strategica, in considerazione soprattutto della nuova situazione creatasi dopo l'allargamento dell'Unione, nel cui ambito i vicini mediterranei saranno destinati a svolgere un ruolo determinante in ordine alle frontiere europee, e si compiace per i risultati ottenuti in occasione della VI Conferenza euromediterranea di Napoli nonché delle Conferenze euromediterranee settoriali;

35. si compiace dell'istituzione del FEMIP (Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato) e auspica che ciò si riveli utile a rafforzare i flussi di investimento nella regione;

36. si compiace della decisione di istituire una fondazione culturale euromediterranea ed auspica che siano adottate al più presto concrete decisioni per fare di questo piano una realtà;

Iraq

37. ritiene che la cattura dell'ex leader dell'Iraq, Saddam Hussein, costituisca una svolta nel processo di ripristino della pace, della stabilità e della democrazia in Iraq; ribadisce la sua opinione secondo la quale tale processo potrebbe essere portato a frutto sotto l'egida delle Nazioni Unite, in linea con la risoluzione 1511 del Consiglio di sicurezza, e con il trasferimento, quanto prima possibile, della sovranità al popolo iracheno;

38. invita il Consiglio e gli Stati membri ad esortare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a garantire che Saddam Hussein sia processato conformemente alle norme internazionali e alle Convenzioni di Ginevra, attuando appieno la risoluzione 1511 per quanto riguarda la sovranità del popolo iracheno;

Terrorismo

39. esprime il proprio consenso alla viva condanna espressa dal Consiglio europeo nei confronti degli attacchi terroristici e ribadisce la propria convinzione secondo la quale sconfiggere il terrorismo significa agire nel quadro della comunità internazionale, rispettare il diritto internazionale e fornire una risposta comune a questa minaccia globale;

Medio Oriente

40. ritiene che l'impegno del Consiglio europeo di perseguire l'obiettivo di due Stati, Israele e uno Stato palestinese sostenibile e democratico, richieda una più forte volontà politica da parte dell'Unione europea; chiede una urgente ripresa dell'iniziativa del Quartetto; chiede al Consiglio e alla Commissione di adottare le necessarie iniziative al riguardo;

41. accoglie con favore l'iniziativa di Ginevra, scaturita dall'interno delle società israeliana e palestinese e finalizzata a promuovere un clima di fiducia e di pace duratura, confermando il desiderio di conseguire una coesistenza pacifica; ritiene detta iniziativa un valido contributo da parte della società civile alla Road Map;

42. ribadisce la posizione del Consiglio, sollecitando l'Autorità palestinese a dare una prova concreta della sua determinazione a lottare contro il terrorismo e la violenza estremista e il governo di Israele a smantellare gli insediamenti costruiti dopo il marzo 2001 e a sospendere la costruzione del muro di separazione;

43. sostiene il dialogo interconfessionale e le iniziative della società civile, si oppone a ogni forma di estremismo, di intolleranza e di xenofobia e condanna ogni atto di antisemitismo e di incitamento all'odio razziale o religioso;

44. si compiace delle dichiarazioni al riguardo rilasciate dalla Conferenza Euromed svoltasi a Napoli e dell'organizzazione di una riunione dei donatori (Comitato di collegamento ad hoc) a Roma, dalla quale si attendono concrete ed urgenti iniziative;

Mondo arabo

45. si compiace della relazione sul mondo arabo elaborata dall'Alto rappresentante per la PESC e dalla Commissione; considera questo approccio come un positivo contributo alla pace e alla sicurezza nell'intera regione nonché un passo verso un rinnovato partenariato con i paesi interessati nel quadro del processo di Barcellona e dell'iniziativa di prossimità (New neighbourship);

Relazioni transatlantiche

46. condivide pienamente la convinzione espressa dal Consiglio secondo la quale il partenariato transatlantico è insostituibile; si compiace della dichiarazione del Consiglio europeo sulle relazioni transatlantiche ed in particolare della sua insistenza su un efficace multilateralismo nonché sull'esigenza che l'UE e i suoi partner difendano una agenda internazionale comune; esorta quindi il Consiglio e la Commissione, in preparazione dei prossimi vertici UE-USA e UE-Canada, ad avanzare proposte per una più profonda cooperazione transatlantica sulla messa a punto di un'agenda comune, compreso un comune approccio per ottenere un multilateralismo più efficace negli affari mondiali;

Russia

47. si compiace della decisione di invitare il Consiglio e la Commissione ad elaborare una relazione di valutazione su tutti gli aspetti dei rapporti dell'Unione con la Russia; rileva tuttavia che le carenze di democrazia registrate in Russia per quanto concerne in particolare le elezioni generali del 7 dicembre 2003, lo spietato conflitto in corso in Cecenia e i ritardi nella ratifica del protocollo di Kyoto, contribuiscono ad indebolire un possibile partenariato strategico;

America latina e Caraibi

48. si compiace della firma degli accordi di dialogo politico e cooperazione conclusi con la Comunità andina e l'America centrale; chiede ancora una volta che i negoziati con il Mercosur siano conclusi rapidamente e di conseguenza si compiace del calendario concordato il 12 novembre 2003, a livello ministeriale, dato che tali sviluppi daranno un significativo contributo al rafforzamento delle relazioni biregionali;

49. deplora che il Consiglio europeo non abbia discusso la situazione a Cuba, in particolare alla luce del rifiuto da parte delle autorità cubane di concedere un visto a Oswaldo Paya Sardiñas, vincitore del Premio Sakharov 2002, affinché potesse recarsi in Europa per esporre il suo punto di vista sull'attuale situazione nel paese;

Africa

50. riafferma l'importanza del partenariato con l'Africa e si compiace per il rafforzamento del dialogo UE-Africa come dimostrano i risultati positivi e costruttivi dell'incontro UE-Africa del 10 novembre 2003 a Roma a livello della troika ministeriale;

PESC/PESD

51. si compiace dell'adozione da parte del Consiglio europeo della strategia europea in materia di sicurezza, presentata dall'Alto rappresentante per la PESC; ribadisce il suo sostegno alle altre decisioni adottate in questo settore, come precisato nel documento della Presidenza sulla difesa europea, ed auspica che gli obiettivi di tale politica siano realizzati nonostante il presente fallimento di un accordo sul trattato costituzionale;

Altre decisioni

52. accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio europeo di definire le sedi delle nuove agenzie dell'Unione europea, cosa che permetterà ai nuovi organismi di operare con efficacia;

*

* *

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0599

Abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina

Risoluzione del Parlamento europeo sulle vendite di armi alla Cina

Il Parlamento europeo,

— vista la dichiarazione sulla Cina resa dal Consiglio europeo di Madrid il 26 giugno 1989 a seguito della brutale repressione esercitata in tale paese all'epoca, dichiarazione che introduce un embargo sulle vendite di armi alla Cina, la cui portata è stata lasciata all'interpretazione nazionale,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003,

— viste le conclusioni del sesto vertice Cina-Unione europea, tenutosi a Pechino il 30 ottobre 2003,

— vista la recente pubblicazione da parte sia dell'UE che della Cina di documenti programmatici sulle relazioni UE-Cina, che aprono la strada allo sviluppo delle relazioni negli anni a venire,

— visto il Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, con riferimento ai paesi o regioni in cui persistono gravi tensioni,

— visto l'articolo 37, paragrafo 4 del suo regolamento,

A. considerando che nella sua risoluzione del 23 ottobre 2003 ([1]) sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC il Parlamento europeo ha insistito su una risoluzione pacifica della questione di Taiwan mediante il dialogo tra le due sponde dello Stretto di Formosa e ha esortato la Cina a ritirare i suoi missili posizionati nelle province costiere che si affacciano sullo Stretto,

B. considerando che la politica nei confronti della Cina deve necessariamente tenere conto di tre fattori chiave: lo sviluppo dei diritti umani e dello Stato di diritto, il ruolo della Cina sulla scena politica mondiale e gli interessi economici dell'Unione,

C. considerando che la Cina e l'UE attribuiscono grande importanza all'approccio multilaterale, alla non proliferazione delle armi nucleari, al controllo degli armamenti e al disarmo,

D. considerando che la situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese, seppur migliorata negli anni, resta insoddisfacente, in quanto le violazioni delle libertà fondamentali continuano, così come continuano le torture, i maltrattamenti — anche nei confronti dei malati di HIV-AIDS — e le detenzioni arbitrarie, cui si aggiungono l'elevato numero di sentenze capitali registrato ogni anno e la mancanza di rispetto e tutela dei diritti delle minoranze,

E. sottolineando che dall'inizio si sono compiuti pochi progressi concreti per quanto concerne il dialogo UE-Cina sui diritti umani,

F. prendendo atto della proposta di alcuni Stati membri dell'Unione di revocare l'embargo sulle vendite di armi alla Cina,

([1]) P5_TA(2003)0460.

1. è fermamente convinto che la Cina debba dimostrare di aver compiuto progressi significativi nel campo dei diritti umani prima che l'Unione possa prendere in considerazione una revoca dell'embargo;

2. ritiene che, tenuto conto delle minacce cinesi nei confronti di Taiwan, non sia questo il momento di aprire la strada a una revoca dell'embargo sulle vendite di armi europee;

3. invita il Consiglio e gli Stati membri attuali nonché gli Stati di prossima adesione e gli Stati candidati a mantenere l'embargo dell'Unione europea sul commercio di armi con la Repubblica popolare cinese e a non allentare le restrizioni nazionali vigenti per quanto concerne queste vendite di armi;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi degli Stati membri, degli Stati di prossima adesione e degli Stati candidati nonché al governo della Repubblica popolare cinese.

P5_TA(2003)0600

Colture geneticamente modificate e colture convenzionali e biologiche

Risoluzione del Parlamento europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (2003/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ([1]),

— visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ([2]),

— visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ([3]),

— vista la raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ([4]),

— visto il regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([5]),

— visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio recante condizioni e requisiti supplementari per quanto riguarda la presenza non intenzionale e tecnicamente inevitabile di OGM in partite di sementi di specie non geneticamente modificate nonché specificazioni in merito all'etichettatura di sementi di specie geneticamente modificate, versione del settembre 2003 ([6]),

---

([1]) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
([2]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
([3]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
([4]) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.
([5]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
([6]) SANCO-1542-2 luglio 2002.

— visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ([1]),

— vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ([2]),

— visto l'articolo 163 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ed il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0465/2003),

A. considerando che la coesistenza tra colture di specie geneticamente modificate, da un lato, e di specie convenzionali e biologiche, geneticamente non modificate, dall'altro, rappresenta la base della libertà di scelta sia dei consumatori che degli agricoltori, nonché la premessa per la gestione del rischio prescritta nella Comunità per quanto riguarda l'impiego di OGM,

B. visto che l'allofecondazione di specie non geneticamente modificate mediante specie geneticamente modificate potrà difficilmente o punto essere esclusa nel caso di colture estensive di OGM,

C. viste le grandi incertezze esistenti tra gran parte della popolazione e degli agricoltori contro l'impiego di OGM nella produzione di derrate alimentari,

D. considerando che le conoscenze scientifiche per quanto riguarda l'allofecondazione e la diffusione di OGM utilizzati su vasta scala sono ancora limitate e non bastano a consentire una esatta valutazione delle loro conseguenze,

E. convinto che l'introduzione di OGM nell'agricoltura non deve comportare costi supplementari per gli agricoltori che non vogliono impiegare siffatte tecnologie e coltivare e commercializzare prodotti geneticamente modificati,

F. considerando che la produzione di sementi si svolge in condizioni particolari, intese a garantire la massima purezza possibile delle specie, e che il valore limite per l'etichettatura di contaminazioni da OGM nelle sementi deve pertanto essere fissato alla soglia tecnicamente misurabile e affidabile e deve tenere conto delle valutazioni scientifiche circa l'applicabilità pratica; in caso contrario la produzione agricola non potrà garantire il rispetto della soglia di etichettatura vigente dello 0,9 % per le derrate alimentari,

G. considerando che in caso di presenza dimostrabile di OGM nelle loro sementi gli agricoltori non potrebbero più pretendere che tale presenza nei loro prodotti sia accidentale e tecnicamente inevitabile e dovrebbero, ai termini di legge, dichiararle in ogni caso e accettare perdite di reddito,

1. ricorda che le informazioni sulla presenza di OGM nelle sementi non servono unicamente all'informazione degli agricoltori e dei consumatori bensì rappresentano la premessa per la regolare attuazione della direttiva 2001/18/CE (in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dopo l'immissione sul mercato, la registrazione della coltura, la scadenza e la revoca delle autorizzazioni, le misure d'emergenza) e dei regolamenti sulla autorizzazione, l'etichettatura e la tracciabilità di OGM;

([1]) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
([2]) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.

2. invita la Commissione a prescrivere l'etichettatura di OGM nelle sementi alla soglia tecnicamente misurabile e affidabile sulla base dell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 2001/18/CE e a tenere conto delle valutazioni scientifiche circa l'applicabilità pratica;

3. chiede che siano adottate senza indugio normative comunitarie uniformi e vincolanti relative alla coesistenza di colture geneticamente modificate, da un lato, e colture geneticamente non modificate convenzionali, dall'altro, e che il Parlamento europeo sia associato alla procedura di codecisione;

4. invita gli Stati membri ad adottare senza indugio nel contesto del recepimento dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, le misure legislative per disciplinare la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; risulta incomprensibile che la raccomandazione della Commissione non faccia alcun riferimento a detta disposizione;

5. invita la Commissione, in considerazione delle contraddittorie posizioni espresse dagli scienziati circa i costi della coesistenza, a presentare entro un anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti economici delle misure necessarie a tale coesistenza, che tenga conto della diversità delle condizioni di coltura e delle specie vegetali;

6. accoglie con favore, alla luce del principio «chi inquina paga», il fatto che secondo la raccomandazione della Commissione «nel corso della fase di introduzione di un nuovo tipo di produzione in una data regione, gli operatori (agricoltori) che introducono il nuovo tipo di produzione saranno responsabili dell'attuazione delle misure di gestione aziendale necessarie per limitare il flusso genico»;

7. invita la Commissione a presentare una proposta sulla responsabilità civile a livello comunitario e l'assicurazione contro eventuali danni finanziari connessi con la coesistenza;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di immissione sul mercato, disposizioni relative ad una copertura adeguata del richiedente che possono essere applicate ed invocate in sede giudiziaria, in modo che, in caso di danni, gli interessati possano rapidamente beneficiare di un congruo indennizzo;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a non procedere all'approvazione dell'immissione in mercato di ulteriori specie di piante geneticamente modificate finché non siano state approvate e attuate norme obbligatorie sulla coesistenza, corroborate da un sistema di responsabilità basata sul principio «chi inquina paga»;

10. invita la Commissione a definire giuridicamente i concetti di «accidentale» e «tecnicamente inevitabile»;

11. invita la Commissione ad istituire un registro pubblico delle strategie nazionali e delle migliori pratiche sulla coesistenza delle colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche applicate negli Stati membri nonché nei paesi terzi e aventi conseguenze transfrontaliere nell'Unione europea e ad informarlo a tale riguardo mediante una relazione periodica;

12. una cura particolare spetta alla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche a carattere transfrontaliero (tra Stati membri o tra Stati membri e Stati terzi); la Commissione è invitata a esaminare gli aspetti della coesistenza transfrontaliera e gli Stati membri devono, previa intesa, prendere le misure riguardanti la commistione e la coesistenza di colture transgeniche a livello transfrontaliero;

13. ritiene che una rinuncia volontaria o limitata a livello regionale delle colture di OGM in determinate aree e a determinate condizioni possa rappresentare la misura più efficace e vantaggiosa per garantire la coesistenza e che gli Stati membri debbano potersene avvalere in esecuzione dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, a condizione che tutti i protagonisti coinvolti siano d'accordo, al fine di garantire la massima libertà di scelta;

14. le regolamentazioni comunitarie in materia di coesistenza devono lasciare agli Stati membri la facoltà di proibire la coltivazione di OGM in zone geograficamente limitate al fine di garantire la coesistenza;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P5_TA(2003)0601

Discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla

Risoluzione del Parlamento europeo sugli effetti della discriminazione nell'assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell'Unione europea — Petizione 842/2001 (2003/2173(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la petizione 842/2001 presentata da Louise McVay,

— visto l'articolo 175, paragrafo 1, del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0451/2003),

A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dichiara che la dignità umana è inviolabile e che deve essere rispettata e protetta,

B. considerando che nell'articolo 26 della Carta si afferma che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»,

C. considerando che in virtù dell'articolo 35 della Carta le cure mediche vengono erogate in base alle legislazioni e alle prassi nazionali, fermo restando l'obbligo per l'Unione di garantire un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche e azioni,

D. considerando che l'articolo 152, paragrafo 1, del trattato CE dispone che «nella definizione dell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute», il che presuppone l'integrazione di considerazioni inerenti alla salute nel processo decisionale comunitario qualora possa essere necessario,

E. considerando che l'articolo 152, paragrafo 1, secondo comma, dispone che «l'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana»; che in base all'articolo 152, paragrafo 3, «la Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica»,

F. considerando che si temono possibili interconnessioni fra la sclerosi multipla e l'esposizione a sostanze chimiche tossiche; considerando che tali timori sottolineano l'importanza del principio di precauzione, in particolare nella riforma della politica dell'Unione europea in materia di prodotti chimici e della necessità di difendere tale principio a livello multilaterale e bilaterale,

G. considerando che cure mediche e terapie somministrate ai pazienti affetti da sclerosi multipla e da numerose altre malattie croniche di lunga durata variano in funzione del loro luogo di residenza e che la priorità attribuita alla questione tanto dagli Stati membri dell'Unione europea quanto dalle Istituzioni europee non è stata sufficiente per rimediare a questo stato di cose,

H. considerando che in questi ultimi anni sono stati realizzati importanti progressi in materia di ricerca scientifica e medica sulla sclerosi multipla con la messa a punto di una farmacoterapia volta a ridurre la disabilità e ad alleviare i sintomi della malattia,

I. considerando che le cause della sclerosi multipla permangono in gran parte sconosciute, benché si creda che questa malattia risulti da una combinazione di fattori genetici, ambientali e immunologici; che pertanto la ricerca sulle cause della malattia dovrebbe inglobare e cercare di correlare questi diversi fattori potenziali;

J. considerando che l'accesso a queste cure è purtroppo soggetto a disparità negli Stati membri dell'Unione europea per ragioni di bilancio o perché le autorità sanitarie non prestano sufficiente attenzione al problema, che le ripercussioni di questa situazione sono particolarmente gravi in quanto, per garantire i migliori risultati, le medicine efficaci dovrebbero essere somministrate quanto prima possibile, una volta diagnosticata la malattia,

K. considerando che, secondo dati aggiornati della «European Multiple Sclerosis Platform», la sclerosi multipla è stata diagnosticata in 400 000 persone nell'Unione europea e che è la principale causa di disabilità in giovani adulti, e che due terzi delle vittime sono donne,

L. considerando che è necessario, al di là delle cure mediche, sviluppare servizi efficaci, con adeguate dotazioni per seguire i pazienti colpiti da sclerosi multipla, e rispondenti alle complesse esigenze di questi pazienti vita natural durante,

M. considerando che l'Unione europea ha adottato misure per garantire migliori prospettive occupazionali ai disabili, in particolare mediante la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ([1]), ma che occorreranno tempi lunghi per la completa ed effettiva attuazione di tale direttiva, a meno che le autorità locali e nazionali non agiscano con maggiore determinazione per incentivare i datori di lavoro ad assumersi le loro responsabilità verso queste persone vulnerabili,

N. considerando che si chiede una direttiva più completa sui diritti delle persone disabili e che rappresentanti di queste persone e giuristi hanno elaborato un progetto di direttiva in tal senso con il sostegno dell'intergruppo «disabilità» del Parlamento europeo; considerando che un'adeguata applicazione di misure già adottate sulla base dell'articolo 13 del trattato continua ad essere un'altra importante priorità;

O. considerando che il programma d'azione comunitario nel settore della sanità pubblica (2003-2008) invita i professionisti dei servizi sanitari a concepire strategie più coerenti per lottare contro malattie come la sclerosi multipla a livello europeo,

P. considerando che è indispensabile aumentare le risorse finanziarie destinate alla ricerca sulla sclerosi multipla nell'Unione europea e migliorare la complementarità dei progetti di ricerca, vista la complessità di fattori che sembra essere all'origine della malattia,

Q. considerando che una più stretta cooperazione internazionale è vitale per mobilitare finanziamenti più mirati nel settore della genetica, della ricerca e degli studi sulle malattie autoimmuni e dunque per progredire efficacemente nella comprensione della sclerosi multipla e nello sviluppo di terapie e trattamenti;

R. considerando che la limitazione d'accesso a terapie efficaci e a farmaci immuno-modulatori non ha soltanto conseguenze disastrose sulla capacità lavorativa dell'individuo, sulla sua vita familiare, sulla sua libertà di movimento e sulla sua integrazione nella società in generale, ma costituisce anche la negazione dei diritti fondamentali,

S. considerando che sono numerosi i pazienti affetti da sclerosi multipla delusi dalla mancanza di comprensione e di competenza del personale sanitario che tratta i loro problemi e che in molti casi occorre adottare verso questi pazienti un atteggiamento più positivo che, invece di focalizzarsi esclusivamente sui loro problemi, insista anche sugli obiettivi da raggiungere in quanto individui,

T. considerando che rispetto al gran numero di persone relativamente giovani che devono convivere con la sclerosi multipla, la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea annovera pochissimi centri di cura o infrastrutture di accoglienza diurna in grado di soddisfare le loro esigenze e che questi pazienti si trovano spesso obbligati a condividere le infrastrutture d'accoglienza con anziani o con pazienti del reparto geriatrico, il che non è pratico né socialmente opportuno, tanto per gli uni quanto per gli altri,

([1]) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

U. considerando che l'obiettivo principale delle autorità sanitarie dell'Unione europea dovrebbe essere quello di garantire la parità di accesso alle terapie e alle cure nonché la fornitura di servizi ottimali ai pazienti colpiti da sclerosi multipla e che ogni Stato dovrebbe invitare i suoi partner a seguire questa linea d'azione attraverso programmi coordinati, elaborati di concerto con l'Organizzazione mondiale della sanità,

V. considerando che occorre riconoscere e rendere omaggio al ruolo fondamentale svolto dalle associazioni nazionali sulla sclerosi multipla e da «European Multiple Sclerosis Platform» per il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti colpiti da tale malattia, per l'impegno nel ricercare soluzioni ai numerosi problemi incontrati e per il costante invito rivolto a chi ha potere decisionale e agli specialisti a risolvere i problemi,

W. considerando in particolare il loro ruolo nella raccolta e diffusione di informazioni utili ed essenziali ai pazienti colpiti da sclerosi multipla, informazioni che possono sia dar conforto, sostegno e la percezione della solidarietà ai molti che, altrimenti, potrebbero sentirsi ancora più emarginati rispetto ai problemi e alle discussioni che li riguardano direttamente;

1. invita la Commissione ad inserire una discussione sui problemi affrontati nella presente risoluzione nell'ordine del giorno di una prossima sessione dei ministri della Sanità dell'Unione europea in vista di elaborare un «Codice delle migliori prassi» che tutti gli Stati membri dovranno seguire;

2. sollecita la Commissione a sviluppare una più stretta collaborazione scientifica internazionale nel quadro del Sesto e del Settimo programma quadro di ricerca, per accelerare lo sviluppo di cure più efficaci per tutte le forme di sclerosi multipla;

3. ritiene che il principio precauzionale dovrebbe essere applicato nelle decisioni che hanno un'incidenza sulla sanità pubblica, in particolare per quanto riguarda l'uso e l'eliminazione di prodotti chimici tossici;

4. rileva tuttavia che le vere cause della sclerosi multipla, di cui soffrono oltre 400 000 persone nell'Unione europea, sono ancora sconosciute, che il Sesto programma quadro di ricerca non ha tenuto fede all'impegno di integrare le questioni delle disabilità nelle politiche comunitarie e che il livello della ricerca UE su disabilità e malattie come la sclerosi multipla di fatto è diminuito drasticamente; insiste affinché tale impegno diventi prioritario nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca;

5. ritiene che gli utenti dei servizi dovrebbero partecipare a tale impegno di ricerca per garantire che sia ben orientato sulle esigenze dei pazienti che soffrono di sclerosi multipla o di affezioni simili;

6. ricorda il concetto di «soluzioni ragionevoli» ai bisogni dei disabili di cui alla direttiva 2000/78/CE, e sollecita gli Stati membri ad applicare in toto il disposto della direttiva;

7. chiede che sia realizzato con urgenza su scala europea uno studio epidemiologico diretto e finanziato dall'Unione, in cooperazione con l'OMS, per raccogliere dati pertinenti che potrebbero aiutare i ricercatori a chiarire le cause della sclerosi multipla che, fino ad oggi, restano sconosciute;

8. si compiace, in tale contesto, dell'analisi comparativa attualmente in corso sulla gestione di taluni centri europei sulla sclerosi multipla per valutarne la qualità e garantire la verifica dell'attuazione delle buone prassi, tale analisi porterà allo sviluppo di «riferimenti» positivi e all'individuazione di programmi di cure integrate e di attività di riabilitazione;

9. sollecita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere e a condividere l'ottica secondo la quale la redditività delle cure mediche somministrate ai pazienti colpiti da sclerosi multipla e da altre malattie croniche dovrebbe essere misurata non soltanto mediante test clinici, ma anche attraverso la valutazione del miglioramento della qualità di vita in seguito ad una nuova cura, che potrebbe consentire di realizzare economie in altri settori del bilancio sociale o sanitario;

10. ritiene che i pazienti che soffrono di sclerosi multipla o di affezioni simili dovrebbero essere attivamente incoraggiati e invitati a partecipare allo sviluppo dei programmi d'azione, accanto ai medici e ai consulenti professionisti;

11. invita la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri a sostenere e a promuovere corsi di formazione in autogestione personale destinati ai pazienti colpiti da sclerosi multipla e da altre malattie di lunga durata affinché possano più facilmente accedere a cure adeguate e gestire, nella misura del possibile, le proprie condizioni di salute;

12. invita gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di cliniche specializzate e di centri d'assistenza rispondenti alle esigenze dei giovani colpiti da sclerosi multipla o da affezioni simili, la cui situazione particolare necessita di cure in apposite strutture, riconoscendo l'importanza di tali problemi nell'attuale organizzazione delle infrastrutture ospedaliere o dei centri d'assistenza;

13. sottolinea che una caratteristica specifica della sclerosi multipla è che essa presenta sintomi d'intensità molto diversa e che, a seguito di criteri non adattati alla sclerosi multipla, ne è conseguita l'esclusione dei pazienti dal sostegno necessario; sollecita gli Stati membri a tener conto di questo elemento nel fornire l'assistenza sanitaria e i servizi sociali alle persone affette da questa malattia;

14. sostiene il diritto delle persone affette da sclerosi multipla e da altre malattie invalidanti di vivere autonomamente, il che comporta assistenza sanitaria e sociale adeguate e tempestive, ai fini del rispetto della dignità e dell'autonomia personale,

15. ritiene che occorra prevedere maggiori incentivi destinati a promuovere la formazione professionale di neurologi, di personale infermieristico specializzato e di altri operatori sanitari affinché questi ultimi possano specializzarsi nello sviluppo e nella somministrazione di cure e terapie più efficaci per i pazienti colpiti da sclerosi multipla o da affezioni simili; ritiene che tali sforzi dovrebbero garantire un più ampio impatto positivo su questi pazienti in tutta l'Unione europea;

16. incoraggia una cooperazione internazionale molto più stretta, vitale per mobilitare finanziamenti più mirati, soprattutto mediante contatti con altri paesi ove si svolgono ricerche di punta sia nel settore della genetica sia su altri fattori che scatenano la sclerosi multipla, nonché studi connessi con altre malattie autoimmuni;

17. invita la Commissione a elaborare e attuare, di concerto con gli Stati membri, un quadro legislativo che consenta la conservazione del posto di lavoro ai pazienti colpiti da sclerosi multipla o da affezioni simili, molti dei quali sono attualmente obbligati a smettere di lavorare loro malgrado, nonostante gli studi abbiano dimostrato gli effetti psicologici positivi della conservazione del posto di lavoro, che possono rallentare la progressione della malattia;

18. raccomanda che vengano prese maggiori misure per promuovere l'occupazione dei disabili, in modo da:

— sensibilizzare datori e colleghi di lavoro sulla realtà delle disabilità e di malattie come la sclerosi multipla e relativo impatto;

— rispettare la peculiarità di malattie come la sclerosi multipla;

— alimentare scambi di idee ed esperienze, segnatamente a livello UE, il che aiuterebbe a sviluppare e diffondere modelli di riuscita a vantaggio di tutti;

19. chiede che le autorità locali e nazionali sviluppino lo spazio edificato in maniera tale da agevolare maggiormente l'accesso agli edifici e ai trasporti alle persone affette da sclerosi multipla e malattie analoghe, utilizzando norme di accesso uniformi;

20. ribadisce che l'accesso per le persone affette da sclerosi multipla e da altre malattie invalidanti non può essere ottenuto limitandosi a rimuovere barriere fisiche e ambientali, bensì implica l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono la parità di accesso a beni e servizi;

21. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva globale sui diritti delle persone disabili partendo dalle proposte dell'Intergruppo «disabilità» del Parlamento europeo;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché all'Organizzazione mondiale della sanità e alla firmataria della petizione.

P5_TA(2003)0602

Diritti umani: Georgia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Georgia

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia e sul Caucaso meridionale,

— visto l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Georgia,

— vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» [1],

— viste le elezioni parlamentari tenutesi in Georgia il 2 novembre 2003,

---

[1] P5_TA(2003)0520.

— viste le dimissioni del Presidente Eduard Shevardnadze il 23 novembre 2003,

— visto l'annullamento delle elezioni da parte della Corte suprema della Georgia,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. segnalando che le elezioni generali del 2 novembre 2003 sono state caratterizzate da numerose irregolarità in cui gravi manipolazioni e brogli hanno comportato problemi tecnici e amministrativi,

B. sottolineando che l'OCSE, il Consiglio d'Europa e la delegazione ad hoc del Parlamento europeo hanno dichiarato che le elezioni non sono state conformi agli standard internazionali,

C. considerando che il 4 gennaio 2004 si terranno nuove elezioni presidenziali e che non è ancora stata fissata una data per le elezioni parlamentari,

D. considerando che il popolo della Georgia ha determinato un cambiamento pacifico alla presidenza della nazione e accogliendo con favore la notevole maturità dimostrata dal popolo georgiano nel corso della rivoluzione pacifica chiamata «rivoluzione delle rose»,

E. considerando che il popolo della Georgia ha dimostrato fedeltà all'evoluzione democratica e ha espresso la propria avversione al clima di sfiducia, corruzione e mancanza di trasparenza che caratterizzava il governo precedente,

F. considerando il ruolo svolto dalla Russia, in particolare dal suo ministro degli Affari esteri Ivanov, a favore della soluzione della recente crisi politica,

G. considerando che la pace e la prosperità in Georgia sono di cruciale importanza per la stabilità della regione in particolare e dell'Europa in generale, visto che i diritti dell'uomo, il pluralismo e la democrazia parlamentare costituiscono i fondamenti di tale stabilità,

H. sottolineando che la situazione in Georgia continua ad essere estremamente delicata a causa di una situazione finanziaria catastrofica, di una situazione economica difficile, di istituzioni fragili, della diffusione della corruzione, dell'instabilità interna causata dai movimenti separatisti in Abhasia e nell'Ossezia meridionale e del mancato riconoscimento dello Stato centrale nella regione dell'Ajaria, nonché a causa di un contesto esterno estremamente teso in particolare in seguito alla guerra in Cecenia e al conflitto irrisolto dell'Alto Karabakh,

I. dichiarandosi profondamente preoccupato per l'autosufficienza dell'economia e per il volume dell'indebitamento estero della Georgia che raggiunge i 1,8 miliardi di dollari,

J. considerando che, in occasione della recente Conferenza ministeriale dell'OCSE, l'Unione europea ha ribadito la necessità di giungere tempestivamente a un accordo tra le parti sulla durata e le modalità di funzionamento delle basi militari russe installate sul territorio della Georgia,

K. considerando che la Georgia ha sottolineato in più occasioni la sua vocazione europea, dimostrando grande interesse per un approfondimento delle relazioni con l'Unione europea nella prospettiva di presentare, a lungo termine, una domanda di adesione,

1. si congratula con il popolo della Georgia per il cambiamento politico messo in moto recentemente e si congratula con le nuove autorità, invitandole a creare le condizioni per un pieno ripristino della democrazia e per la creazione di istituzioni credibili e affidabili;

2. chiede all'Unione europea di assumere con determinazione un ruolo di primo piano nel promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico in Georgia, come pure in Azerbaigian e in Armenia;

3. insiste affinché al Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale siano assegnate risorse che consentano la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione europea nella regione, tra i quali figura la garanzia dell'integrità e della sovranità della Georgia; esorta gli Stati membri coinvolti nella soluzione del conflitto nella regione a cooperare attivamente con il Rappresentante speciale dell'Unione europea;

4. sottolinea che le prossime elezioni in Georgia devono essere libere, eque e trasparenti, e che esse devono coinvolgere anche la popolazione dell'Abhasia e dell'Ossezia meridionale;

5. invita il Consiglio e la Commissione a trovare modi e mezzi per sostenere le nuove autorità della Georgia, fornendo la necessaria assistenza politica, finanziaria e tecnica per stabilizzare la situazione, definire una strategia per le riforme e preparare le elezioni generali; si compiace, a tale riguardo, della sovvenzione accordata dalla Presidenza in carica per l'organizzazione delle elezioni presidenziali che si terranno il 4 gennaio 2004;

6. chiede alle autorità russe di realizzare in modo trasparente l'impegno assunto al summit dell'OCSE tenutosi a Istanbul nel 1999 a chiudere immediatamente le loro basi militari e a procedere al successivo ritiro dalla Georgia;

7. insiste affinché le autorità della Georgia garantiscano un efficace Stato di diritto sull'intero territorio della Georgia incluso l'impegno nella lotta contro il terrorismo;

8. invita il Consiglio e la Commissione ad aumentare la dotazione dei programmi TACIS per la democrazia a favore della Georgia, in particolare per quanto riguarda il consolidamento delle istituzioni democratiche, lo sviluppo e il rafforzamento della società civile, nonché il sostegno a mezzi di comunicazione indipendenti;

9. invita il Consiglio e la Commissione a proporre all'ONU e all'OCSE, nonché alle autorità centrali della Georgia e alle autorità regionali in Abhasia e nell'Ossezia meridionale, l'invio di una missione di mantenimento della pace in queste regioni quale misura per rilanciare il processo di risoluzione delle divergenze tra tali regioni e le autorità centrali;

10. esorta il Consiglio e la Commissione a includere la questione dei tre processi di pace nel Caucaso meridionale nello sviluppo del partenariato UE-Russia, in modo tale da imprimere l'impulso necessario per superare l'attuale impasse; deplora la riunione tenutasi a Mosca tra i leader delle tre regioni separatiste della Georgia e invita le autorità russe a svolgere un ruolo costruttivo al fine di disinnescare la tensione a Tbilisi, facilitando il dialogo e sostenendo l'integrità e la sovranità della Georgia;

11. si rammarica, a tale riguardo, della recente decisione della Federazione russa di introdurre un sistema di visti agevolato per la regione dell'Ajaria, senza consultare le autorità georgiane, nonché dei recenti accordi per accelerare il processo di attribuzione della cittadinanza russa ai cittadini dell'Abhasia e dell'Ajaria;

12. esprime seria preoccupazione, in considerazione del crollo economico in Georgia, per la salute e il benessere della popolazione del paese in vista dell'inverno e invita la Commissione a presentare proposte relative alla fornitura di aiuti di emergenza per il riscaldamento, le forniture supplementari di energia elettrica nonché i generi alimentari e i medicinali;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente facente funzione della Georgia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'OCSE, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e al governo della Federazione russa.

P5_TA(2003)0603

Diritti umani: Filippine: termine della moratoria sulla pena di morte

Risoluzione del Parlamento europeo sulla moratoria della pena di morte nelle Filippine

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni in cui si chiedeva l'abolizione della pena capitale e nel frattempo l'applicazione di una moratoria delle esecuzioni,

— visti gli orientamenti UE sulla pena di morte adottati dal Consiglio il 6 giugno 1998,

— vista la comunicazione della Commissione europea dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001) 252) che individua l'abolizione della pena di morte fra le priorità tematiche cui dedicarsi nell'ambito dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5 del regolamento,

A. considerando che l'ex Presidente delle Filippine Estrada adottò nel marzo 2000 una moratoria della pena capitale,

B. considerando che l'attuale Presidente Arroyo ha comunicato la revoca di tale moratoria a decorrere dal 1° gennaio 2004,

C. considerando che un migliaio di condannati a morte è attualmente detenuto nelle prigioni filippine,

D. considerando che la decisione della Presidente Arroyo di revocare la moratoria fa seguito a numerosi e gravi rapimenti a fini di riscatto nelle Filippine,

E. considerando che il moltiplicarsi dei rapimenti senza scrupoli, con richieste di riscatto (150 dichiarati alla polizia dall'inizio dell'anno, alcuni si sono conclusi con l'uccisione delle vittime) costituisce un problema reale non soltanto per le vittime ma anche per l'economia del paese, che scoraggia investitori potenziali,

F. considerando che secondo le ultime informazioni di Amnesty International 112 paesi hanno abolito la pena di morte dal diritto o dalla pratica e altri 83 paesi mantengono in vigore e utilizzano la pena capitale,

G. considerando che l'applicazione della pena di morte non ha assolutamente comportato una riduzione del tasso di criminalità,

1. ribadisce la sua richiesta per l'abolizione universale della pena capitale e nel frattempo per l'applicazione di una moratoria delle esecuzioni;

2. deplora che la Presidente Arroyo abbia cambiato la sua posizione in merito all'applicazione della pena di morte;

3. deplora profondamente che la pena capitale continui ad essere applicata in 83 paesi e in tale contesto invita la Presidente delle Filippine a ritornare sulla sua decisione di revoca della vigente moratoria a decorrere dal 1° gennaio 2004;

4. chiede al governo delle Filippine, comunque, di applicare la legge che vieta la condanna a morte di minorenni e di riesaminare con la massima urgenza i casi concreti che coinvolgono minorenni affinché l'età di un qualsiasi imputato accusato di aver commesso un reato sia chiaramente definito prima della condanna;

5. chiede alla Commissione e al Consiglio di utilizzare appieno le voci del bilancio UE per la promozione della democrazia e dei diritti umani trattando in via prioritaria e urgente qualsiasi iniziativa comunitaria volta a stabilire una moratoria e l'abrogazione della pena capitale e a fornire un sostegno pratico a tutte le organizzazioni non governative che operano a tal fine;

6. chiede al Consiglio e alla Commissione di considerare l'abolizione della pena capitale e una moratoria dell'esecuzione come un elemento essenziale nelle relazioni tra l'UE e i paesi terzi, sollevando quest'argomento allorché si concludono o si rinnovano accordi con paesi terzi;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente della commissione per i Diritti umani delle Nazioni Unite, al governo e al Presidente delle Filippine, nonché al parlamento filippino.

P5_TA(2003)0604

Diritti umani: Moldavia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Moldavia

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla Moldavia e la sua risoluzione del 20 novembre 2003 su «Europa ampliata — prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» ([1]),

— visto l'accordo di partenariato e cooperazione firmato il 28 novembre 1994 tra la Repubblica di Moldavia e l'UE ed entrato in vigore il 1° luglio 1998,

— visto il memorandum dell'8 maggio 1997 firmato da Moldavia e Transnistria,

([1]) P5_TA(2003)0520.

— vista la risoluzione n. 1280 del Consiglio d'Europa del 24 aprile 2002,

— viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16-17 ottobre 2003,

— vista la dichiarazione del Presidente in carica dell'OCSE alla seduta plenaria conclusiva dell'11ª riunione del Consiglio ministeriale dell'OCSE nel 2003,

— visti gli aiuti forniti dall'Unione europea alla Moldavia nel quadro di TACIS,

— viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni dell'ultima riunione del Comitato di cooperazione parlamentare UE-Moldavia dell'11 giugno 2003,

— visto l'articolo 50, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che, a causa delle carenze amministrative e della mancanza di un efficace controllo democratico sull'amministrazione, l'economia della Moldavia presenta un alto tasso di corruzione, circa l'80 % del mercato informale e non vi è quindi alcun gettito fiscale, alcun controllo alle frontiere orientali e il sistema sociale è inefficiente, il che rende il paese uno dei più poveri in Europa,

B. consapevole delle difficoltà che la popolazione della Moldavia affronta fin dall'indipendenza e nel corso del processo di riforma economica e sociale,

C. considerando che la Transnistria ha dichiarato la propria indipendenza nel 1992, dopo un conflitto armato che ha coinvolto truppe russe, destabilizzando in tal modo l'intera Repubblica della Moldavia,

D. considerando che vi è un livello elevato di attività criminale e un'economia non ufficiale che ha forti radici, e che manca completamente il rispetto per i diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, specialmente in Transnistria,

E. considerando che il governo della Moldavia si è offerto di collaborare con la Transnistria all'interno di una commissione costituzionale congiunta, in cui siano coinvolti quali osservatori il Consiglio d'Europa e l'UE, al fine di elaborare prima di febbraio 2004 una nuova costituzione per una Moldavia riunita,

F. considerando che l'incontro fra Ucraina, Russia e OCSE svoltosi il 24-25 settembre 2003 a Zagabria non è riuscito a dare nuovo slancio al processo costituzionale, un processo che non dovrebbe essere collegato con il ritiro delle armi e delle truppe russe dalla Transnistria,

G. considerando che la Russia ha deciso il 17 novembre 2003 di presentare un secondo piano di pace, proponendo una federazione smilitarizzata in cui la Transnistria godrebbe di uno status speciale, e che tale piano è stato alla fine respinto dal governo della Moldavia,

H. considerando che il ritiro delle armi e delle truppe russe previsto dagli impegni contratti al Vertice di Istanbul dell'OCSE nel 1999 e confermato dal 10° Consiglio ministeriale dell'OCSE di Porto nel 2002 è stato nuovamente rinviato, dando così alle autorità della Transnistria l'opportunità di mantenere lo status quo,

I. considerando che la maggior parte dei ministri partecipanti all'11° Consiglio ministeriale dell'OCSE ha auspicato un mandato dell'OCSE per una missione multinazionale di consolidamento della pace e l'invio di osservatori disarmati e ha esortato le parti a raddoppiare gli sforzi per superare le loro divergenze,

1. invita il governo della Moldavia a rispettare i principi democratici, i diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti linguistici delle minoranze, e ad intensificare il processo di riforma economica e sociale, ivi compreso l'ulteriore sviluppo e l'esecuzione delle misure contro la corruzione; ritiene che tutto ciò comprenda il legittimo diritto della società civile e dei partiti d'opposizione di esercitare pienamente i diritti e rispettare gli obblighi costituzionali;

2. ritiene che il governo della Moldavia non sia stato in grado di stabilizzare l'economia e di istituire una maggiore democrazia ed è convinto che una soluzione rapida del conflitto in Transnistria contribuirebbe in modo considerevole a stabilizzare l'economia della Moldavia e a rafforzare altresì la democrazia;

3. esorta pertanto sia il governo, sia l'opposizione a sviluppare una posizione comune al fine di promuovere le aspirazioni europee della Moldavia;

4. plaude al fatto che la società civile della Moldavia sta svolgendo un ruolo importante nello smilitarizzare, riportare alla legalità e democratizzare l'intera Repubblica della Moldavia;

5. esorta il governo della Moldavia a combattere la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, in particolare per quanto riguarda donne e bambini, attraverso un'efficace applicazione delle leggi, e a fornire alle vittime l'assistenza necessaria a reintegrarle nella società;

6. sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Moldavia quale base per qualunque soluzione pacifica del conflitto;

7. accoglie con favore l'istituzione di una commissione costituzionale congiunta, ma deplora che la commissione non abbia fatto registrare progressi sostanziali;

8. ritiene che il piano di pace presentato dalla Russia al fine di legittimare l'attuale situazione costituisca un ostacolo all'ulteriore sviluppo della democrazia in Moldavia e non contribuisca alla stabilizzazione dell'intera regione; attende pertanto con interesse un eventuale piano di pace formulato dal governo della Moldavia;

9. deplora il fatto che il governo russo non intenda ritirare le proprie armi e truppe prima della fine del 2003, malgrado si sia ripetutamente impegnato in tal senso;

10. plaude al divieto di visto opposto dall'UE ai membri del regime della Transnistria;

11. chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici, specialmente in Transnistria;

12. plaude alla posizione della maggior parte dei ministri partecipanti all'11° Consiglio ministeriale dell'OCSE a favore di un mandato dell'OCSE per una missione multinazionale di consolidamento della pace e per l'invio di osservatori disarmati, e auspica che l'UE faccia parte di tale missione e metta anch'essa a disposizione degli osservatori;

13. esorta i governi della Romania, dell'Ucraina e della Russia ad evitare qualunque interferenza unilaterale nelle questioni interne della Moldavia e a collaborare con l'OCSE — forza trainante del processo di democratizzazione in Moldavia —, l'UE e il Consiglio d'Europa al fine di promuovere uno sviluppo stabile e pacifico di tutti i paesi della regione;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento della Moldavia, al governo della Romania, al governo dell'Ucraina, al governo della Russia, al Segretario generale dell'OCSE e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

P5_TA(2003)0605

Divieto sulle pellicce di gatto e cane

Dichiarazione del Parlamento europeo sul divieto sulle pellicce di gatto e cane

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 51 del regolamento,

A. considerando che esistono sostanziali prove dalle quali emerge che ogni anno vengono uccisi in Asia più di due milioni di gatti e cani esclusivamente per ricavarne la pelliccia e le pelli, gran parte delle quali viene esportata nei paesi UE,

B. considerando che l'etichettatura o la tintura fraudolenta ed intenzionale di questi articoli rende i consumatori e i legittimi dettaglianti vittime di una massiccia frode a carico dei consumatori,

C. considerando che le prove giudiziarie indicano che questi articoli sono stati trovati in vendita in Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, nei Paesi Bassi, in Belgio e Danimarca,

D. considerando che nove ministri dell'agricoltura UE hanno chiesto un divieto a livello comunitario,

E. considerando che le autorità UE hanno affermato che un divieto equilibrato non scatenerebbe un problema in sede OMC,

F. considerando che la permeabilità dei confini non consente ai singoli paesi di lottare contro questa frode a carico del consumatore,

G. considerando che l'attesa di un'armonizzazione in un lontano futuro delle singole regolamentazioni nazionali UE da parte della Commissione lascerà i cittadini UE ancora vittime di questa frode,

1. chiede alla Commissione europea di elaborare senza indugio una proposta di regolamento a titolo delle sue prerogative nell'ambito del mercato interno per vietare l'importazione, l'esportazione, la vendita e la produzione di pellicce e pelli di gatto e cane onde ripristinare la fiducia dei consumatori e dei dettaglianti dell'Unione europea e porre fine a questo commercio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione alla Commissione.

ALLEGATO

Elenco dei firmatari

Aaltonen, Adam, Ahern, Alavanos, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, André-Léonard, Andreasen, Andrews, Andria, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Bastos, Beazley, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Bertinotti, Bigliardo, Blak, Böge, Bösch, Bonde, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bushill-Matthews, Busk, Callanan, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Cauquil, Celli, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Coelho, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Cossutta, Costa R., Coûteaux, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Davies, De Clercq, De Keyser, Dell'Alba, Deprez, Descamps, Désir, Deva, Dhaene, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans R., Färm, Ferber, Ferrandez Lezaun, Ferri, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flebiger, Flemming, Flesch, Folias, Ford, Foster, Frahm, Frassoni, Friedrich, Gahler, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, de Gaulle, Gawronski, Gemelli, Ghilardotti, Gill, Gil-Robles Gil-Delgado, Gobbo, Goepel, Görlach, Gollnisch, Goodwill, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hager, Hannan, Harbour, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Honeyball, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, Hume, Hyland, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Jackson, Jensen, Jonckheer, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kauppi, Keßler, Khanbhai, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Konrad, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lagendijk, Laguiller, Lamassoure, Lambert, Lang, Langenhagen, Lannoye, Leinen, Liese, Lisi, Lucas, Ludford, Lund, Lynne, Maat, Malmström, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McNally, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Mann T., Manisco, Mantovani, Marinos, Markov, Martin D., Martin H., Martin H.-P., Martinez, Marques, Mastorakis, Mathieu, Mayol i Raynal, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Modrow,

Moraes, Morgan, Morgantini, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Naranjo Escobar, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, ÓNeachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Paisley, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Paulsen, Perry, Piétrasanta, Plooij-van Gorsel, Poignant, Poli Bortone, Prets, Purvis, Radwan, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Rovsing, Rühle, Sacrédeus, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scheele, Schierhuber, Schmidt, Schroedter, Schröder J., Schwaiger, Seppänen, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Staes, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swoboda, Tannock, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titley, Torres Marques, Turco, Turmes, Twinn, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, Vermeer, de Veyrinas, Villiers, Vinci, Voggenhuber, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wijkman, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zacharakis, Zappala, Zimeray, Zorba, Zrihen.